

DOCUMENTO DI OFFERTA

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO E ACQUISTO

ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

avente ad oggetto i seguenti prestiti obbligazionari emessi da Banco Hipotecario S.A.:

- Serie 1 10% denominata in dollari USA ("Dollari"), scadenza 17 aprile 2003, valore nominale complessivo Dollari 297.460.000
- Serie 3 10,625% denominata in Dollari, scadenza 7 agosto 2006, valore nominale complessivo Dollari 13.108.000
- Serie 4 13% denominata in Dollari, scadenza 3 dicembre 2008, valore nominale complessivo Dollari 4.810.000
- Serie 6 12,25% denominata in Dollari, scadenza 15 marzo 2002, valore nominale complessivo Dollari 7.598.000
- Serie 16 12,625% denominata in Dollari, scadenza 17 febbraio 2003, valore nominale complessivo Dollari 125.000.000
- Serie 17 9% denominata in Euro, scadenza 27 marzo 2002, valore nominale complessivo Euro 1.815.000
- Serie 22 8,750% denominata in Euro, scadenza 18 ottobre 2002, valore nominale complessivo Euro 3.713.000
- Serie 23 10,750% denominata in Euro, scadenza 6 febbraio 2004, valore nominale complessivo Euro 150.000.000
- Serie 24 9% denominata in Dollari, scadenza 15 marzo 2005, valore nominale complessivo Dollari 114.311.750
- Serie 25 8% denominata in Euro, scadenza 15 giugno 2005, valore nominale complessivo Euro 170.829.200

(collettivamente, le "Obbligazioni Esistenti")

OFFERENTE



**BANCO
HIPOTECARIO**

Banco Hipotecario S.A.

CORRISPETTIVO OFFERTO

La presente offerta (l'"Offerta di Scambio e Acquisto") è parte di un Invito Globale (l'"Invito Globale") contestualmente rivolto dall'Offerente a parità di condizioni a tutti i titolari delle Obbligazioni Esistenti. Il corrispettivo dell'Offerta di Scambio e Acquisto è rappresentato dalle seguenti serie di nuove obbligazioni che saranno emesse dal Banco Hipotecario:

- Obbligazioni a lungo termine denominate in Dollari, scadenza 2013, tasso di interesse iniziale del 3%, con incremento annuale di un punto percentuale fino al 6% (le "Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari"), nella misura del 100% in linea capitale del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti e degli interessi maturati a partire dalla data di pagamento dell'ultima cedola liquidata fino al 16 agosto 2002 (escluso), e non ancora corrisposti.
 - Obbligazioni a lungo termine denominate in Euro, scadenza 2013, tasso di interesse iniziale del 3%, con incremento annuale di un punto percentuale fino al 6% (le "Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro"), nella misura del 100% in linea capitale del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti e degli interessi maturati a partire dalla data di pagamento dell'ultima cedola liquidata fino al 16 agosto 2002 (escluso), e non ancora corrisposti.
- (collettivamente, le "Nuove Obbligazioni a Lungo Termine").

Le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine potranno essere a loro volta scambiate, contestualmente e senza soluzione di continuità, con il seguente corrispettivo:

- (a) Obbligazioni garantite denominate in Dollari, scadenza 2010, tasso di interesse pari al LIBOR a sei mesi sui depositi in Dollari, maggiorato del 2,5% (le "Nuove Obbligazioni Garantite" e unitamente alle "Nuove Obbligazioni a Lungo Termine", le "Nuove Obbligazioni"), nella misura del 70% in linea capitale del valore nominale delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari o delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro, salvo riparto dell'ammontare massimo complessivo del debito garantito – pari a Dollari 300.000.000 – assumibile dall'Offerente nell'ambito dell'Invito Globale e degli accordi con le banche creditrici. Le Nuove Obbligazioni Garantite saranno convertibili, a partire da una data non anteriore al 1° gennaio 2004, con titoli di debito emessi dalla Repubblica Argentina ("Boden"). Per ogni Dollari 1 di valore nominale delle Nuove Obbligazioni Garantite ricevute, i relativi titolari riceveranno altresì il diritto (lo "Stock Appreciation Right" o "STARS") di ricevere, alla data di scadenza delle Nuove Obbligazioni Garantite (3 agosto 2010), un eventuale premio (lo "Stock Appreciation"), alternativamente pagabile – a scelta dell'Offerente – in denaro, in azioni di classe D dell'Offerente oppure in una combinazione di denaro ed azioni di classe D;

ovvero, in alternativa

- (b) un corrispettivo in denaro pari al 45% in linea capitale del valore nominale delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari o delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro (di seguito, il "Corrispettivo in Denaro"), soggetto a riparto nei limiti dell'importo messo a disposizione dall'Offerente, per un ammontare massimo complessivo di Dollari 60.000.000, al servizio dell'Invito Globale e degli accordi con le banche creditrici.

In ogni caso, l'Offerente provvederà al pagamento, a favore degli Aderenti, in luogo degli interessi maturati sulle Obbligazioni Esistenti a partire dal 16 agosto 2002 fino al 15 settembre 2003 (escluso), di un importo in denaro pari al 3% del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti e degli interessi maturati fino al 16 agosto 2002 (escluso) e non ancora corrisposti (gli "Interessi Liquidati" e, unitamente alle Nuove Obbligazioni e al Corrispettivo in Denaro, il "Corrispettivo").

DURATA DELL'OFFERTA

Dal 13 ottobre 2003 al 3 novembre 2003 inclusi,
dalle ore 8:30 alle ore 17:40 (salvo proroga)

CONSULENTI FINANZIARI

Citigroup Global Markets Limited

ABN AMRO Bank N.V.

COORDINATORE DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

Citibank N.A. (Succursale di Milano)

L'adempimento della pubblicazione del presente Documento Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento.

INDICE

PREMESSA	pag. 12
A. AVVERTENZE	pag. 15
A.1 Condizioni	pag. 15
A.2 Comunicato dell'Emittente	pag. 17
A.3 Ulteriori Avvertenze	pag. 17
B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE	pag. 25
B.1 Società Offerente ed emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta di scambio e acquisto nonché gli strumenti finanziari costituenti il corrispettivo dello scambio	pag. 25
b.1.1 Denominazione sociale, forma giuridica e sede sociale	pag. 25
b.1.2 Costituzione e durata	pag. 25
b.1.3 Oggetto sociale	pag. 25
b.1.4 Legislazione di riferimento e foro competente per le controversie	pag. 26
b.1.5 Capitale sociale	pag. 26
b.1.6 Azioni proprie	pag. 29
b.1.7 Azionariato	pag. 29
b.1.8 Sintetica descrizione del gruppo facente capo all'Offerente	pag. 30
b.1.9 Organi sociali	pag. 31
b.1.10 Attività di Banco Hipotecario	pag. 35
b.1.11 La crisi argentina e gli effetti negativi sull'attività dell'Offerente	pag. 39
b.1.12 Le misure adottate da Banco Hipotecario per far fronte alla crisi	pag. 47
b.1.13 Il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento	pag. 48
b.1.14 L'Accordo APE	pag. 55
b.1.15 Situazione patrimoniale e conto economico relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001 e 2002	pag. 57
b.1.16 Andamento recente e prospettive	pag. 63
B.2 Intermediari	pag. 67
b.2.1 Coordinatore della Raccolta	pag. 67
b.2.2 Casse Incaricate	pag. 67
b.2.3 Exchange Agent	pag. 68
b.2.4 Escrow Agent	pag. 68
b.2.5 Consulenti Finanziari	pag. 68
C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO E ACQUISTO E MODALITÀ DI ADESIONE	pag. 69
c.1 Categoria e quantità degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta di Scambio e Acquisto	pag. 69
c.1.1 Le Deleghe	pag. 74
c.1.2 L'Invito Globale	pag. 77
c.2 Condizioni dell'Offerta di Scambio e Acquisto	pag. 78
c.3 Modifiche, proroga, rinuncia alle condizioni	pag. 80
c.4 Autorizzazioni	pag. 80
c.5 Procedure di adesione	pag. 81
c.6 Revoca delle Adesioni	pag. 84
c.7 Comunicazioni relative all'Offerta di Scambio e Acquisto	pag. 85
c.8 Mercato sul quale è promossa l'Offerta di Scambio e Acquisto	pag. 86

D.1	NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO O DEVONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE	pag. 87
D.1.1	Indicazione del numero e delle categorie di obbligazioni possedute, con la specificazione del titolo del possesso	pag. 87
D.1.2	Indicazione dell'eventuale esistenza di contratti di riporto, usufrutto o pegno su strumenti finanziari della società emittente, ovvero ulteriori impegni sui medesimi strumenti	pag. 87
D.2	NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO POSSEDUTI DALL'OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE	pag. 87
D.2.1	Indicazione del numero e delle categorie di obbligazioni offerte in corrispettivo dello scambio con la specificazione del titolo del possesso	pag. 87
D.2.2	Indicazione dell'eventuale esistenza di contratti di riporto, usufrutto o pegno su strumenti finanziari costituenti il corrispettivo dello scambio, ovvero ulteriori impegni sui medesimi strumenti	pag. 88
E.1	CORRISPETTIVO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE	pag. 89
E.1.1	Indicazione del Corrispettivo	pag. 89
E.1.2	Criteri seguiti per la determinazione del Corrispettivo	pag. 93
E.1.3	Media aritmetica mensile delle quotazioni delle Obbligazioni Esistenti nei dodici mesi precedenti l'annuncio dell'Offerta di Scambio e Acquisto	pag. 94
E.1.4	Indicazione dei valori attribuiti alle Obbligazioni Esistenti in occasione di precedenti operazioni finanziarie	pag. 94
E.1.5	Indicazione dei valori ai quali l'Offerente ha effettuato operazioni di acquisto e/o vendita sulle Obbligazioni Esistenti	pag. 94
E.2	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI QUALE CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO	pag. 95
E.2.1	Indicazione delle eventuali autorizzazioni, rilasciate dalle Autorità competenti, cui è soggetta l'operazione di vendita degli strumenti finanziari costituenti il Corrispettivo dello scambio e dei relativi estremi	pag. 95
E.2.2	Indicazione dei valori attribuiti agli strumenti finanziari offerti come corrispettivo in occasione di precedenti operazioni finanziarie	pag. 95
E.2.3	Indicazione dei valori ai quali l'Offerente ha effettuato operazioni di acquisto e/o vendita sugli strumenti finanziari oggetto dello scambio	pag. 95
E.2.4	Criteri seguiti per la determinazione del rapporto di scambio	pag. 95
E.2.5	Descrizione degli strumenti finanziari offerti in corrispettivo dello scambio e dei relativi diritti connessi	pag. 95
e.2.5.1	Descrizione delle Nuove Obbligazioni – Caratteristiche comuni	pag. 95
e.2.5.2	Le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari	pag. 97
e.2.5.3	Le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro	pag. 98
e.2.5.4	Le Nuove Obbligazioni Garantite	pag. 98
e.2.5.5	Disciplina particolare delle Obbligazioni Garantite	pag. 99
e.2.5.6	Descrizione del regime di circolazione delle Nuove Obbligazioni	pag. 109
e.2.5.7	Descrizione del regime fiscale delle Nuove Obbligazioni	pag. 110
E.2.6	Indicazione dell'esistenza di un formale impegno da parte degli organi designati a presentare domanda di ammissione alla quotazione presso un mercato regolamentato precisando gli estremi della delibera ed il periodo entro il quale verrà attuata	pag. 112
F.	DATE, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO	pag. 113
F.1	Indicazione della data di pagamento del Corrispettivo	pag. 113
F.2	Indicazione delle modalità di pagamento del Corrispettivo	pag. 113
F.3	Indicazione delle garanzie di esatto adempimento	pag. 113

G.	MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE	pag. 114
g.1	Presupposti giuridici dell'operazione	pag. 114
g.2	Motivazioni dell'operazione e relative modalità di finanziamento	pag. 114
g.2.1	Motivazioni dell'operazione	pag. 114
g.2.2	Modalità di finanziamento	pag. 115
g.3	Programmi futuri dell'Offerente	pag. 115
H.	COMPENSI AGLI INTERMEDIARI	pag. 117
H.1	Compensi alle Casse Incaricate	pag. 117
H.2	Compenso al Coordinatore della Raccolta	pag. 117
H.3	Altre commissioni e spese	pag. 117
I.	IPOTESI DI RIPARTO	pag. 118
L.	INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA	pag. 121
M.	APPENDICI	pag. 122
M.1	La Sollecitazione per i Regolamenti	pag. 122
M.2	Proposte di Modifica dei Regolamenti relativi alle Obbligazioni Esistenti	pag. 125
M.3	La Sollecitazione APE	pag. 131
M.4	L'Accordo APE	pag. 143
M.5	Descrizioni della disciplina generale delle Obbligazioni del Programma	pag. 163
M.6	Regolamento Generale delle Obbligazioni del Programma	pag. 190
M.7	Disciplina specifica delle Nuove Obbligazioni	pag. 241
M.8	Illustrazione delle principali differenze tra i Principi Contabili applicati dall'Offerente e gli U.S. GAAP	pag. 248
M.9	Relazioni di certificazione emesse da Price Waterhouse Coopers sui bilanci consolidati dell'Offerente relativi agli esercizi 2000, 2001 e 2002	pag. 256
N.	DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE	pag. 261
N.1	Documenti relativi all'Offerente nonché società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e degli strumenti finanziari offerti in corrispettivo	pag. 261
	DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	pag. 262

PREMESSA

IL PRESENTE DOCUMENTO DI OFFERTA E LA RELATIVA SCHEDA DI ADESIONE E DELEGA CONTENGONO IMPORTANTI INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE LETTE ATTENTAMENTE PRIMA DI ASSUMERE QUALSIASI DECISIONE RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA PRESENTE OFFERTA. SI RACCOMANDA AI DESTINATARI DELL'OFFERTA DI VERIFICARNE LA CONVENIENZA RIVOLGENDOSI IMMEDIATAMENTE AI PROPRI CONSULENTI DI FIDUCIA.

NÉ IL BANCO IPOTECARIO NÉ I SUOI CONSULENTI FINANZIARI, IL COORDINATORE DELLA RACCOLTA O GLI INTERMEDIARI INCARICATI FANNO ALCUNA RACCOMANDAZIONE IN MERITO ALLA CONVENIENZA DELL'OFFERTA. LA DECISIONE DI ADERIRE SPETTA UNICAMENTE AI DESTINATARI DELL'OFFERTA.

IL PRESENTE DOCUMENTO DI OFFERTA E LA RELATIVA SCHEDA DI ADESIONE E DELEGA SONO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AI RESIDENTI IN ITALIA E NON POSSONO ESSERE DISTRIBUITI AL DI FUORI DEL TERRITORIO ITALIANO E COMUNQUE A PERSONE NON RESIDENTI IN ITALIA. LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO DI OFFERTA E DELLA RELATIVA SCHEDA DI ADESIONE E DELEGA NON È PERMESSA IN NESSUNA FORMA E MODALITÀ, INCLUSO VIA POSTA O TRAMITE ALTRO MEZZO DI COMUNICAZIONE (QUALI AD ESEMPIO POSTA ELETTRONICA, FAX, TELEX O TELEFONO), NÉ ATTRAVERSO I SISTEMI DEI MERCATI REGOLAMENTATI. DEI MEDESIMI DOCUMENTI NON È PERMESSO NEMMENO L'ACCESSO DA PARTE DI E L'INOLTRO A CHIUNQUE ED, IN PARTICOLARE, AI MEZZI DI COMUNICAZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA OVVERO DI OGNI ALTRO PAESE OVE SIFFATTA DISTRIBUZIONE, ACCESSO E INOLTRO NON SONO CONSENTITI.

LA PRESENTE OFFERTA È RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE AI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI RESIDENTI IN ITALIA E NON È IN ALCUN MODO PROMOSSA IN ALCUN PAESE NEL QUALE L'EFFETTUAZIONE DELLA STESSA SIA ILLEGALE. IN ALCUNI PAESI, L'ADESIONE ALL'OFFERTA È SOGGETTA A SPECIFICI OBBLIGHI O RESTRIZIONI DI NATURA LEGALE O REGOLAMENTARE. IL PRESENTE DOCUMENTO DI OFFERTA E LA RELATIVA SCHEDA DI ADESIONE E DELEGA NON RIGUARDANO UN'OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE DOVE UNA SIFFATTA OFFERTA È PROIBITA. L'OFFERENTE NON INTENDE CONDURRE UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO IN ALTRE GIURISDIZIONI OLTRE AD ARGENTINA, LUSSEMBURGO ED ITALIA.

GLOSSARIO

Acuerdo Preventivo Extrajudicial

o Accordo APE

Accordo preventivo stragiudiziale, introdotto nella legislazione fallimentare argentina con Legge 25.589 del 16 maggio 2002, tra il debitore ed i propri creditori chirografari avente ad oggetto la ristrutturazione del debito; l'Accordo APE è sottoposto all'esame ed all'approvazione del Giudice Fallimentare e l'approvazione rende l'accordo vincolante per tutti i creditori chirografari dello stesso debitore, ivi inclusi quelli che non hanno sottoscritto l'accordo.

Aderente

Ciascun Obbligazionista aderente all'Offerta di Scambio e Acquisto.

ADS

American Depositary Shares.

Ammontare Massimo dell'Indebitamento Garantito

Importo nominale massimo complessivo pari a Dollari 300.000.000, costituito da Nuove Obbligazioni Garantite e/o da Indebitamento Garantito che l'Offerente emetterà e/o assumerà nell'ambito del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento.

Assemblea

Ciascuna delle assemblee degli obbligazionisti titolari delle Obbligazioni Esistenti, riunita sia in prima convocazione sia eventualmente in convocazioni successive, che saranno convocate dall'Offerente per una data successiva alla scadenza del Periodo di Adesione e anteriore alla Data di Pagamento, al fine di deliberare in relazione ad alcune proposte di modifica ai Regolamenti, nonché in merito all'approvazione dell'Accordo APE. In caso di proroga dell'Offerta di Scambio e Acquisto la data di ciascuna Assemblea verrà rinviata in modo che la stessa si tenga in una data successiva alla scadenza prorogata del Periodo di Adesione e anteriore alla nuova Data di Pagamento, quale stabilita per effetto della proroga.

Banco Hipotecario o l'Offerente

Banco Hipotecario S.A., la banca argentina che promuove l'Offerta di Scambio e Acquisto, nonché la società emittente degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta di Scambio e Acquisto e degli strumenti finanziari offerti in corrispettivo dello scambio.

Bilanci

I bilanci consolidati di Banco Hipotecario relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2000, 2001 e 2002 e redatti in conformità con i Principi Contabili della Banca Centrale Argentina e assoggettati a revisione contabile da parte di PricewaterhouseCoopers/Pricewaterhouse & Co., in qualità di revisori indipendenti dell'Offerente.

Boden

Bonos del Gobierno Nacional, ovvero titoli di debito pubblico non garantiti emessi dalla Repubblica Argentina, con scadenza 2 agosto 2012. Ai termini e condizioni previsti dal presente Documento di Offerta, i titolari di Nuove Obbligazioni Garantite possono scambiare le stesse con *Additional Boden* (come individuati nel successivo Paragrafo b.1.12).

Casse Incaricate

Gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta di Scambio e Acquisto tramite sottoscrizione e consegna della Scheda di Adesione e Delega, elencati nel successivo Paragrafo b.2.2.

CER

Coeficiente de estabilización de referencia, indice di misurazione del tasso d'inflazione in Argentina, basato sull'aumento dei prezzi percepito dai consumatori.

Condizioni

Le condizioni cui è soggetto l'Invito Globale, come descritte nel presente Documento di Offerta.

Contratto di Trust

Contratto di trust che sarà stipulato entro la Data di Pagamento tra l'Offerente, ABN AMRO Bank N.V., Argentine branch, in qualità di fiduciario (*trustee*), in relazione alle Nuove Obbligazioni Garantite, in forza del quale l'Offerente costituirà in trust alcuni beni, a garanzia del pagamento delle somme dovute ai titolari delle Nuove Obbligazioni Garantite.

Corrispettivo	Corrispettivo pagato dall'Offerente agli Aderenti all'Offerta di Scambio e Acquisto.
Corrispettivo in Denaro	Corrispettivo in denaro pari al 45% in linea capitale del valore nominale delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine che l'Aderente potrà scegliere di ricevere quale corrispettivo dello scambio e che sarà soggetto a riparto nei limiti del Corrispettivo Massimo in Denaro, come di seguito definito.
Corrispettivo Massimo in Denaro	Importo in denaro per un ammontare massimo complessivo pari a Dollari 60.000.000 che l'Offerente metterà a servizio del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento.
CVS	<i>Coeficiente de variación salarial</i> , indice di misurazione del tasso d'inflazione in Argentina, basato sul potere d'acquisto dei salari.
Data di Pagamento	Il decimo giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura dell'Offerta di Scambio e Acquisto, e pertanto, fatte salve le proroghe e modifiche dell'Offerta di Scambio e Acquisto in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il giorno 17 novembre 2003.
Delega APE	La delega il cui conferimento l'Offerente richiederà agli aderenti, nell'ambito dell'Invito Globale, per autorizzare un rappresentante a partecipare, in nome e per conto dell'aderente, alle Assemblee e a votare a favore della proposta di (i) stipulare l'Accordo APE, in forma sostanzialmente conforme all'accordo contenuto nell'Appendice M.4 al presente Documento di Offerta e (ii) richiedere al Giudice Fallimentare un provvedimento di estensione degli effetti dell'Accordo APE agli obbligazionisti che non abbiano aderito all'Invito Globale. L'adesione all'Invito Globale sarà considerata valida ancorché non accompagnata dal conferimento della Delega APE.
Delega per i Regolamenti	La delega che sarà conferita dagli aderenti, tramite la sottoscrizione della Scheda di Adesione e Delega alla presente Offerta di Scambio e Acquisto, per effetto della quale ciascun aderente autorizzerà un rappresentante a partecipare, in suo nome e per suo conto, alle Assemblee e a votare a favore di alcune proposte di modifica al regolamento e degli atti di deposito fiduciario relativi alla serie di Obbligazioni Esistenti di competenza della stessa Assemblea, come illustrate nell'Appendice M.2 al presente Documento di Offerta. L'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto che non fosse accompagnata dalla consegna della Delega per i Regolamenti debitamente conferita non sarà considerata valida.
Depositari	Ciascun intermediario autorizzato (banche, Sim, società d'investimento, agenti di cambio), aderente ad uno dei sistemi di gestione accentrata <i>Euroclear</i> , <i>Clearstream</i> o <i>Monte Titoli S.p.A.</i> , presso cui gli Obbligazionisti che intendano aderire all'Offerta di Scambio e Acquisto potranno consegnare la Scheda di Adesione e Delega e depositare le relative Obbligazioni Esistenti, come indicato nel Paragrafo c.5 del Documento di Offerta.
Documento di Offerta	Il presente documento di offerta, redatto in base all'art. 37 del Regolamento CONSOB e secondo gli schemi 1 e 5 della parte seconda dell'allegato 2A al Regolamento CONSOB.
Dollari	Dollari statunitensi.
Esborso Massimo in Denaro	L'ammontare massimo dei pagamenti in denaro cui l'Offerente sarà tenuto, a pagamento del Corrispettivo, pari a complessivi Euro 91.010.516, di cui Dollari 60.000.000 al servizio del pagamento del Corrispettivo in denaro e Dollari 31.010.516 a servizio del pagamento degli Interessi Liquidati, come oltre definiti.

Escrow Agent	ABN AMRO Bank N.V., Argentine Branch, cui l'Offerente ha conferito incarico di "agente depositario" nell'ambito dell'Invito Globale, con il compito di detenere il Corrispettivo Massimo in Denaro e gli Interessi Liquidati in un deposito, irrevocabilmente e incondizionatamente vincolato a garanzia del pagamento del predetto Corrispettivo in Denaro e degli Interessi Liquidati.
Exchange Agent	Citibank N.A., succursale di Londra, cui l'Offerente ha conferito l'incarico di "agente per lo scambio" nell'ambito dell'Invito Globale, con il compito, tra l'altro, di (i) ricevere le Obbligazioni Esistenti portate in adesione all'Offerta di Scambio, attraverso i sistemi di gestione accentrata, nonché di effettuare i pagamenti del Corrispettivo alla Data di Pagamento (come definita nel successivo Paragrafo F.1), anch'essi per il tramite degli intermediari aderenti ai sistemi di gestione accentrata (cfr. successivo Paragrafo c.5); (ii) curare e dar corso a tutti gli adempimenti previsti dalle applicabili disposizioni di legge per rendere le Deleghe per i Regolamenti (come definite nel successivo Paragrafo c.1.1) valide ed efficaci ai sensi della normativa argentina vigente ed applicabile.
Giudice Fallimentare	L'autorità giudiziaria fallimentare argentina.
Indebitamento	L'ammontare complessivo dell'indebitamento dell'Offerente in essere alla data del 30 giugno 2003, pari a Dollari 2.132,8 milioni e costituito dall'indebitamento nei confronti della Banca Centrale Argentina, dall'indebitamento nei confronti di altre banche e istituti di credito e dall'indebitamento nei confronti dei titolari di obbligazioni emesse dall'Offerente in valuta estera, come meglio descritti nel successivo Paragrafo b.1.13.
Indebitamento Bancario	L'ammontare complessivo dell'Indebitamento dell'Offerente nei confronti di banche e istituti di credito diversi dalla Banca Centrale Argentina, il quale costituisce oggetto del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario.
Indebitamento Obbligazionario	L'ammontare complessivo dell'Indebitamento dell'Offerente nei confronti di titolari di obbligazioni, il quale costituisce oggetto del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Obbligazionario.
Indebitamento Garantito	L'indebitamento complessivo garantito da fondi fiduciari (<i>financial guarantee trust</i>), che l'Offerente assumerà nell'ambito del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento (come oltre definito) e costituito dalle Nuove Obbligazioni Garantite e da indebitamento nei confronti del sistema bancario, come meglio illustrato nel successivo Paragrafo b.1.13.
Interessi Capitalizzati	Gli interessi maturati sulle Obbligazioni Esistenti a partire dalla data di pagamento dell'ultima cedola liquidata fino al 16 agosto 2002 (escluso), i quali verranno conteggiati al fine di determinare il numero di Nuove Obbligazioni spettanti a ciascun Obbligazionista che abbia validamente aderito all'Offerta di Scambio e Acquisto. Per l'effetto, ciascun Aderente avrà il diritto di ricevere un numero di Nuove Obbligazioni addizionale, il cui valore nominale complessivo sarà pari all'ammontare dei predetti Interessi Capitalizzati, salvi eventuali arrotondamenti.
Interessi Liquidati	L'importo (pari a massimi Dollari 31.010.516) che verrà riconosciuto agli Aderenti dall'Offerente alla Data di Pagamento in luogo degli interessi maturati sulle Obbligazioni Esistenti dal 16 agosto 2002 fino al 15 settembre 2003 (escluso). Gli Interessi Liquidati verranno calcolati applicando al valore nominale delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione e accettate dall'Offerente un tasso pari al 3% (senza capitalizzazione). Nel computo di tale valore nominale delle Obbligazioni Esistenti, l'Offerente terrà conto degli Interessi Capitalizzati.
Intermediari	Il Coordinatore della Raccolta (come individuato nel successivo Paragrafo b.2.1), le Casse Incaricate e i Depositari, congiuntamente considerati.

Invito Globale	L'offerta globale, di cui l'Offerta di Scambio e Acquisto è parte, rivolta dall'Offerente a tutti i titolari delle Obbligazioni Esistenti, la quale consiste nella presente Offerta di Scambio e Acquisto e in offerte pubbliche di scambio promosse in Argentina e Lussemburgo, nonché in collocamenti privati presso investitori istituzionali e professionali in Austria, Belgio, Brasile, Isole Cayman, Francia, Germania, Paesi Bassi, Panama, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Uruguay (le "Altre Offerte").
Legge sulle Obbligazioni Negoziabili	La Legge argentina n. 23.576, come successivamente modificata ed integrata, ai sensi della quale le Nuove Obbligazioni saranno emesse in forma di <i>obligaciones negociables simples</i> (obbligazioni negoziabili non convertibili).
Legge sulle Privatizzazioni	La Legge argentina n. 24.855 del 19 settembre 1997.
Nuove Obbligazioni	Le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine e le Nuove Obbligazioni Garantite. Le Nuove Obbligazioni sono offerte quale corrispettivo nell'ambito dell'Invito Globale e saranno emesse da Banco Hipotecario entro la Data di Pagamento.
Nuove Obbligazioni a Lungo Termine	Le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari e le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro.
Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari	Obbligazioni a lungo termine denominate in Dollari, scadenza 2013, offerte dall'Offerente come corrispettivo dell'Invito Globale.
Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro	Obbligazioni a lungo termine denominate in Euro, scadenza 2013, offerte dall'Offerente come corrispettivo dell'Invito Globale.
Nuove Obbligazioni Garantite	Obbligazioni garantite denominate in Dollari, scadenza 2010, offerte dall'Offerente come corrispettivo dell'Invito Globale.
Nuovi Regolamenti	I regolamenti che detteranno la disciplina delle Nuove Obbligazioni, congiuntamente considerati, costituiti da: (a) il regolamento che sarà stipulato entro la Data di Pagamento, tra l'Offerente, HSBC Bank USA, in qualità di <i>Trustee Registrar, Principal Paying Agent e Transfer Agent</i> , e JPMorgan Chase Bank, Sucursal Buenos Aires, in qualità di <i>Co-registrar, Paying Agent e Transfer Agent</i> , che detterà la disciplina generale di tutte le obbligazioni emesse sulle base del Programma (come di seguito definito) (il "Regolamento Generale"); (b) uno o più regolamenti, che saranno stipulati entro la Data di Pagamento, tra i soggetti sopra indicati, e conterranno la disciplina applicabile a ciascuna serie delle Nuove Obbligazioni (i "Regolamenti Supplementari"); il tutto come meglio specificato nel successivo Paragrafo e.2.5.1. Una bozza del Regolamento Generale, è allegata al presente Documento di Offerta come Appendice M.5.
Obbligazioni Esistenti	Gli strumenti finanziari, emessi da Banco Hipotecario, oggetto dell'Offerta di Scambio e Acquisto.
Obbligazionisti	Tutti i portatori di Obbligazioni Esistenti in Italia.
Offerente	Banco Hipotecario S.A., la banca argentina che promuove l'Offerta di Scambio e Acquisto, nonché la società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta di Scambio e Acquisto e gli strumenti finanziari emessi quali corrispettivo dello scambio.

Offerta di Scambio e Acquisto	L'offerta promossa ai sensi dell'art. 102 del Testo Unico con cui l'Offerente invita gli Obbligazionisti a conferire le Obbligazioni Esistenti verso il pagamento del Corrispettivo.
Opzione Base	La facoltà degli Aderenti di scegliere, quale Corrispettivo per l'adesione, Nuove Obbligazioni a Lungo Termine, a seconda dei casi, in Dollari ovvero in Euro, come meglio descritto nel successivo Paragrafo e.1.1, lettera (a) del presente Documento di Offerta.
Opzione Cash	La facoltà degli Aderenti di scambiare le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine ad essi spettanti ai sensi dell'Opzione Base, con un importo in denaro, nei limiti del Corrispettivo Massimo in Denaro (e soggetto pertanto a riparto), come meglio descritto nel successivo Paragrafo e.1.1, lettera (b) del presente Documento di Offerta.
Opzione in Obbligazioni Garantite	La facoltà degli Aderenti di scambiare le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari ad essi spettanti ai sensi dell'Opzione Base, con Nuove Obbligazioni Garantite, nella misura del 70% in linea capitale del valore nominale delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari o delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro, nei limiti dell'Ammontare Massimo dell'Indebitamento Garantito (e soggetto pertanto a riparto), come meglio descritto nel successivo Paragrafo e.1.1, lettera (c) del presente Documento di Offerta.
Opzione <i>Boden</i>	Il diritto attribuito ai titolari di Nuove Obbligazioni Garantite di scambiare tali obbligazioni in <i>Additional Boden</i> , a parità di valore nominale, come meglio descritto nel successivo Paragrafo e.2.5.5, lettera (c).
Periodo di Adesione	Il periodo di durata dell'Offerta di Scambio e Acquisto, come concordato con CONSOB, dal 13 ottobre 2003 al 3 novembre 2003, dalle ore 8:30 alle ore 17:40.
Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento	Il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario ed il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Obbligazionario, congiuntamente considerati.
Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario	Il piano elaborato dall'Offerente – su richiesta della Banca Centrale Argentina – per la ristrutturazione del proprio Indebitamento Bancario, i cui termini e condizioni principali sono sostanzialmente equivalenti, sotto il profilo economico, a quelli previsti per il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Obbligazionario.
Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Obbligazionario	Il piano elaborato dall'Offerente per la ristrutturazione del proprio Indebitamento Obbligazionario, di cui l'Invito Globale ed in particolare la presente Offerta di Scambio e Acquisto costituiscono parte integrante, come meglio descritto nel successivo Paragrafo b.1.13.
Principi Contabili	I principi contabili stabiliti dalla Banca Centrale Argentina, applicati dall'Offerente nella predisposizione dei propri bilanci civilistici e consolidati e delle proprie situazioni patrimoniali di periodo.
Privatizzazione	Il processo di privatizzazione dell'istituto di credito pubblico Banco Hipotecario Nacional, da parte del governo argentino, a seguito del quale è stato costituito, in data 28 settembre 1997, in forma di <i>sociedad anonima</i> , Banco Hipotecario.
Programma	Il programma globale di emissione delle Nuove Obbligazioni per un ammontare massimo di Dollari 1,2 miliardi (o l'equivalente ammontare in altra valuta), deliberato dal-

l'assemblea dell'Offerente in data 24 ottobre 1997 e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 1997. I termini di durata del programma sono stati prorogati con deliberazioni, rispettivamente, dell'assemblea dell'Offerente, in data 18 luglio 2002 e 30 aprile 2003, mentre, con delibere, rispettivamente, del 24 luglio 2003 e dell'8 agosto 2003, il consiglio di amministrazione dell'Offerente ha definitivamente fissato l'ammontare massimo in Dollari 1,2 miliardi (precedentemente stabilito in Dollari 2 miliardi) e autorizzato l'emissione delle Nuove Obbligazioni, delegando a cinque dei suoi membri i relativi poteri per dare attuazione alle deliberazioni assunte. Il Programma è stato autorizzato da *Caja Nacional de Valores* (CNV) con delibera n. 14.456 in data 26 giugno 2003.

Proposte di Modifica	Le proposte di modifica ai Regolamenti, come descritte nell'Appendice M.2 al presente Documento di Offerta.
Regolamenti	Il Regolamento 1997, il Regolamento 2001 e il Regolamento Euro, che disciplinano le Obbligazioni Esistenti.
Regolamento CONSOB	Il regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico in materia di emittenti, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.
Regolamento 1997	Il regolamento stipulato in data 11 dicembre 1997, come successivamente modificato ed integrato, tra Banco Hipotecario, HSBC Bank USA e JPMorgan Chase Bank, Sucursal Buenos Aires, che disciplina le Serie 1, 4, 6, 16, 17, 22, 23 di Obbligazioni Esistenti.
Regolamento 2001	Il regolamento stipulato in data 30 marzo 2001, come successivamente modificato ed integrato, tra Banco Hipotecario, HSBC Bank USA e JPMorgan Chase Bank, Sucursal Buenos Aires, che disciplina le Serie 24 e 25 di Obbligazioni Esistenti.
Regolamento Euro	Il regolamento fiduciario (<i>trust deed</i>) stipulato in data 4 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, stipulato tra Banco Hipotecario, Wells Fargo Bank Minnesota e National Association, che disciplina la Serie 3 di Obbligazioni Esistenti.
Sistemi di Gestione Accentrata	<i>Euroclear, Clearstream</i> e/o Monte Titoli S.p.A..
Sollecitazione APE	La sollecitazione al conferimento delle Deleghe APE, rivolta dall'Offerente agli aderenti nell'ambito dell'Invito Globale.
Sollecitazione per i Regolamenti	La sollecitazione al conferimento delle deleghe di voto per la partecipazione alle Assemblee, rivolta dall'Offerente agli aderenti nell'ambito dell'Invito Globale, per autorizzare un rappresentante a partecipare, in nome e per conto dell'aderente, all'Assemblea degli obbligazionisti titolari della serie di Obbligazioni Esistenti di appartenenza dell'aderente ed a votare a favore delle Proposte di Modifica. L'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto che non fosse accompagnata dalla consegna della delega di voto debitamente conferita non sarà considerata valida.
Stock Appreciation Right	L'eventuale premio che sarà attribuito, alla data di scadenza delle Nuove Obbligazioni Garantite (3 agosto 2010), ai titolari delle stesse che non abbiano esercitato l'Opzione <i>Boden</i> o che non abbiano altrimenti scambiato o riscattato le obbligazioni stesse.
Tasso di Cambio Euro/Dollaro	Il tasso di cambio Euro/Dollaro che sarà applicato dall'Offerente, ove necessario, ai fini della determinazione del Corrispettivo dovuto a ciascun Aderente, nonché nell'ambito del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario e della Sollecitazione APE. Tale Tasso è rappresentato dal <i>mid-point fixing</i> alle ore 10:00 (ora di New York) dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione, stabilito dalla Federal Reserve Bank of

New York, come pubblicato sulla pagina Reuters “1FED”.

Tasso di Cambio Peso/Dollaro

Il tasso di cambio Peso/Dollaro che sarà applicato dall’Offerente, ove necessario, nell’ambito dell’Offerta di Scambio e Acquisto, del Piano di Ristrutturazione dell’Indebitamento Bancario e della Sollecitazione APE. Tale Tasso è individuato nel successivo Paragrafo b.1.13 del presente Documento di Offerta.

Testo Unico

Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

Trust Garante

Il fondo fiduciario costituito, ai sensi della Legge argentina e in forza del Contratto di Trust, all’esclusivo scopo di garantire il rimborso delle Nuove Obbligazioni Garantite, per interessi e capitale.

WPI

Domestic wholesale price index, indice di misurazione del tasso d’inflazione in Argentina, basato sull’aumento dei prezzi all’ingrosso.

PREMESSA

La presente offerta pubblica di scambio e acquisto (l'“**Offerta di Scambio e Acquisto**”) viene promossa su base volontaria dalla società argentina Banco Hipotecario S.A. (“**Banco Hipotecario**” o l'“**Offerente**”) ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**Testo Unico**”), nonché delle applicabili disposizioni del regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di emittenti, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il “**Regolamento CONSOB**”).

L'Offerta di Scambio e Acquisto ha per oggetto tutte le seguenti obbligazioni in circolazione appartenenti alle emissioni sotto indicate emesse da Banco Hipotecario (le “**Obbligazioni Esistenti**”), per un valore nominale complessivo, espresso in Dollari, di 936.260 milioni ⁽¹⁾ (incluse le Obbligazioni Esistenti detenute dall'Offerente ed esclusi gli interessi maturati su tutte le Obbligazioni Esistenti):

- Serie 1 10% denominata in dollari USA (“**Dollari**”), scadenza 17 aprile 2003, valore nominale complessivo Dollari 297.460.000.
- Serie 3 10,625% denominata in Dollari, scadenza 7 agosto 2006, valore nominale complessivo Dollari 13.108.000.
- Serie 4 13% denominata in Dollari, scadenza 3 dicembre 2008, valore nominale complessivo Dollari 4.810.000.
- Serie 6 12,25% denominata in Dollari, scadenza 15 marzo 2002, valore nominale complessivo Dollari 7.598.000.
- Serie 16 12,625% denominata in Dollari, scadenza 17 febbraio 2003, valore nominale complessivo Dollari 125.000.000.
- Serie 17 9% denominata in Euro, scadenza 27 marzo 2002, valore nominale complessivo Euro 1.815.000.
- Serie 22 8,750% denominata in Euro, scadenza 18 ottobre 2002, valore nominale complessivo Euro 3.713.000.
- Serie 23 10,750% denominata in Euro, scadenza 6 febbraio 2004, valore nominale complessivo Euro 150.000.000.
- Serie 24 9% denominata in Dollari, scadenza 15 marzo 2005, valore nominale complessivo Dollari 114.311.750.
- Serie 25 8% denominata in Euro, scadenza 15 giugno 2005, valore nominale complessivo Euro 170.829.200.

Nessuna delle Obbligazioni Esistenti è quotata in Italia, mentre – come indicato al successivo Paragrafo c.1 del presente Documento di Offerta – tutte le Obbligazioni Esistenti sono quotate alla Borsa del Lussemburgo, alla Borsa di Buenos Aires (ad eccezione della Serie 3) e al *Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires*.

L'Offerta di Scambio e Acquisto è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Obbligazioni Esistenti in Italia (gli “**Obbligazionisti**”). Pur non disponendo di dati certi, l'Offerente stima che il valore nominale complessivo delle Obbligazioni Esistenti detenute da soggetti residenti in Italia sia superiore a Dollari 185 milioni, per la maggioranza costituita da Obbligazioni Esistenti denominate in Euro.

L'Offerta di Scambio e Acquisto avrà durata dal 13 ottobre 2003 al 3 novembre 2003, dalle ore 8:30 alle ore 17:40 (il “**Periodo di Adesione**”), salvo eventuale proroga.

Gli Obbligazionisti che abbiano aderito all'Offerta di Scambio e Acquisto potranno revocare detta adesione in qualsiasi momento entro l'ultimo giorno del Periodo di Adesione, con le modalità indicate nel successivo Paragrafo c.6.

L'Offerta di Scambio e Acquisto è parte di un Invito Globale (l'“**Invito Globale**”) contestualmente rivolto dall'Offerente a tutti i titolari delle Obbligazioni Esistenti, a condizioni analoghe a quelle previste per l'Offerta di Scambio e Acquisto (fatto salvo quanto illustrato nel successivo Paragrafo e.1.1 sub “*Corrispettivo delle Altre Offerte*”). L'Invito Globale consiste in offerte pubbliche di scambio promosse in Argentina, Lussemburgo e Italia, e di collocamenti privati presso investitori istituzionali e professionali in Austria, Belgio, Brasile, Isole Cayman, Francia, Germania, Paesi Bassi, Panama, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Uruguay (le “**Altre Offerte**”).

Le Altre Offerte sono state promosse sulla base di documenti predisposti in lingua inglese e successivamente tradotti in lingua spagnola, costituiti da un cosiddetto *Offering Memorandum* (contenente la descrizione dell'Offerente e del regime generale applicabile a tutte le obbligazioni che lo stesso è legittimato ad emettere sulla base del Programma, come definito nel successivo Paragrafo e.2.5.1) e di un cosiddetto *Pricing Supplement* (volto ad illustrare i termini e condizioni delle

(1) Calcolato applicando un tasso di cambio Euro/Dollaro pari a Euro 1 = Dollari 1,1459.

Altre Offerte e le caratteristiche principali delle Nuove Obbligazioni). Detti documenti sono a disposizione per la consultazione nei luoghi indicati nella successiva Sezione N.

Al riguardo si precisa che in data 28 agosto 2003 la *Caja Nacional de Valores* di Buenos Aires ha approvato l'offerta pubblica sulle Obbligazioni Esistenti in Argentina e ha specificamente approvato il testo del *Pricing Supplement*, mentre – con riferimento all'offerta pubblica in Lussemburgo la Borsa del Lussemburgo (*Luxembourg Stock Exchange*) ha approvato, in data 14 agosto 2003, l'*Offering Memorandum*, mentre ha confermato il suo benestare sul *Pricing Supplement* in via informale, essendo, invece, attesa l'approvazione formale entro la Data di Pagamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (cfr. successivo Paragrafo A.1, condizione sub lettera g).

Le Altre Offerte hanno avuto avvio in data 14 agosto 2003 e il rispettivo termine di scadenza, originariamente fissato dall'Offerente per il 29 settembre 2003, è stato prorogato al 3 novembre 2003. Pertanto tutte le offerte che costituiscono parte dell'Invito Globale (e, dunque, anche l'Offerta di Scambio e Acquisto) si concluderanno alla medesima data e il pagamento del corrispettivo a favore di tutti gli aderenti a detto Invito Globale verrà effettuato contestualmente il decimo giorno di borsa aperta successivo alla conclusione del Periodo di Adesione (cfr. successivo Paragrafo c.1.2).

L'Invito Globale costituisce la modalità con cui l'Offerente intende ristrutturare il proprio indebitamento nei confronti dei titolari di obbligazioni dallo stesso emesse. A tale scopo, l'Offerente intende, da un lato, offrire in scambio ai titolari delle Obbligazioni Esistenti, Nuove Obbligazioni la cui disciplina sarà meno favorevole per gli Obbligazionisti sotto il profilo economico (scadenza, tasso di interesse, modalità di rimborso etc.), mentre, al contrario, sotto il profilo normativo (diritti e obblighi reciproci dei titolari di Nuove Obbligazioni e dell'Offerente), tale disciplina conterrà singole disposizioni sostanzialmente allineate a quelle attualmente in vigore con riferimento alle Obbligazioni Esistenti.

Sotto altro profilo, l'Offerente intende procedere alla modifica dei regolamenti che disciplinano le Obbligazioni Esistenti, eliminando alcune disposizioni a favore dei titolari delle stesse (cfr. successivo Paragrafo c.1.1 e Appendice M.2), al fine di eliminare alcuni impegni sullo stesso gravanti, in vista dell'assunzione dei nuovi obblighi che deriveranno dall'emissione delle Nuove Obbligazioni. Infine, l'Offerente intende ottenere dalla competente autorità giudiziaria argentina l'estensione degli effetti dell'Invito Globale e delle modifiche ai regolamenti che disciplinano le Obbligazioni Esistenti a tutti i titolari delle stesse, a prescindere dalla loro adesione all'Invito Globale (cfr. successivi Paragrafi b.1.14 e c.1.1, nonché Appendici M.3 ed M.4).

Nell'ambito dell'Invito Globale, l'Offerente richiederà a tale scopo il conferimento di deleghe di voto (la "**Sollecitazione per i Regolamenti**") per la partecipazione alle assemblee degli obbligazionisti titolari delle Obbligazioni Esistenti (ciascuna assemblea straordinaria, riunita sia in prima convocazione, sia eventualmente in convocazioni successive, una "**Assemblea**" e, collettivamente, le "**Assemblee**"), al fine di deliberare in relazione ad alcune proposte di modifica ai regolamenti delle Obbligazioni Esistenti (di seguito, rispettivamente i "**Regolamenti**" e le "**Proposte di Modifica**", come descritte nel Paragrafo c.1.1 e, in dettaglio, nell'Appendice M.2 del presente Documento di Offerta). L'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto che non fosse accompagnata dalla consegna della delega di voto debitamente conferita non sarà considerata valida, così come non sarà considerato valido il conferimento della delega senza l'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto.

Inoltre, sempre nell'ambito dell'Invito Globale, l'Offerente richiederà agli aderenti il conferimento da parte degli stessi – al momento dell'adesione – di deleghe di voto (le "**Deleghe APE**" e ciascuna una "**Delega APE**"), che autorizzino un rappresentante a partecipare, in nome e per conto dell'aderente stesso, alle Assemblee ed a votare – nell'ambito delle stesse – a favore della proposta (i) di stipulare un accordo privato di ristrutturazione del debito tra l'Offerente e i propri creditori chirografari interessati dalla proposta di ristrutturazione medesima (l' "**Accordo APE**") e (ii) di richiedere al Giudice Fallimentare un provvedimento di estensione degli effetti dell'Accordo APE agli obbligazionisti che non abbiano aderito all'Invito Globale. L'adesione all'Invito Globale sarà considerata valida ancorché non accompagnata dalla consegna della Delega APE (cfr. successivi Paragrafi b.1.14 e c.1.1 e Appendici M.3 ed M.4).

Contemporaneamente, l'Offerente intende dar corso alla ristrutturazione del proprio debito bancario. Il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario e il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Obbligazionario (come definiti e descritti nel successivo Paragrafo b.1.13) costituiscono componenti di un unico piano e sono, pertanto, reciprocamente condizionati (cfr. successivi Paragrafi A.1, lett. (i), A.3 e b.1.13).

Il corrispettivo dell'Offerta di Scambio e Acquisto è indicato nel successivo Paragrafo e.1.1.

L'Offerente intende ottenere la quotazione delle Nuove Obbligazioni alla Borsa del Lussemburgo e alla Borsa di Buenos Aires, nonché presso il *Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires*.

A tal fine, in data 20 agosto 2003 l'Offerente ha depositato presso la *Bolsa de Comercio de Buenos Aires* (BCBA) istanza di ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni presso la Borsa di Buenos Aires e presso il *Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires*. In data 19 settembre 2003, la BCBA ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione della quotazione delle Nuove Obbligazioni, subordinato al verificarsi di determinate condizioni (tra cui, l'adeguata diffusione delle Nuove Obbligazioni sul mercato). L'Offerente prevede che il rilascio del provvedimento definitivo di ammissione interverrà entro la Data di Pagamento (come definita nel successivo Paragrafo F.1).

L'istanza di ammissione a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo verrà invece presentata dall'Offerente al più presto dopo la conclusione del Periodo di Adesione, al fine di ottenere dal *Luxembourg Stock Exchange* il relativo provvedimento di ammissione a quotazione entro la Data di Pagamento, fatti salvi possibili ritardi nella procedura. Gli applicabili regolamenti lussemburghesi prevedono, infatti, che l'istanza di ammissione a quotazione sia presentata solo dopo che l'Offerente abbia avuto conoscenza dei quantitativi di ciascuna serie di Nuove Obbligazioni da emettersi effettivamente, in conseguenza dei risultati dell'Invito Globale.

Qualsiasi notizia in merito ai provvedimenti che saranno emessi dalle sopra indicate autorità in merito all'ammissione delle Nuove Obbligazioni a quotazione sui citati mercati regolamentati sarà resa nota dall'Offerente, tramite uno o più comunicati stampa, che saranno diramati dall'Offerente attraverso almeno due agenzie di stampa e contestualmente trasmessi a CONSOB.

A. AVVERTENZE

Prima dell'adesione, gli Obbligazionisti sono invitati a considerare attentamente le avvertenze di seguito indicate.

A.1 CONDIZIONI

L'Offerta di Scambio e Acquisto è parte di un Invito Globale, il quale è soggetto alle seguenti condizioni (le "Condizioni"):

- (a) che le adesioni all'Invito Globale consentano a Banco Hipotecario di conseguire la titolarità di un numero di Obbligazioni Esistenti che rappresentino (i) almeno il 90% del valore complessivo di tutte le Obbligazioni Esistenti attualmente in circolazione (al fine di verificare il raggiungimento della soglia, il valore nominale complessivo delle Obbligazioni Esistenti denominate in Euro verrà convertito in Dollari al Tasso di Cambio Euro/Dollaro, rappresentato dal *mid-point fixing* alle ore 10:00 (ora di New York) dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione, stabilito dalla Federal Reserve Bank of New York, come pubblicato sulla pagina Reuters "1FED"; nonché (ii) almeno il 75% del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti appartenenti alla Serie 3, attualmente in circolazione e (iii) almeno la maggioranza – in linea capitale – di ciascuna delle altre serie (diverse dalla Serie 3) delle Obbligazioni Esistenti. Ai fini della verifica dell'avveramento della condizione di cui alla presente lettera (a), le Obbligazioni Esistenti detenute dall'Offerente alla data del presente Documento di Offerta, per un valore nominale pari a circa Dollari 23,7 milioni, saranno computate tra le Obbligazioni Esistenti portate in adesione alla presente Offerta di Scambio e Acquisto;
- (b) che, successivamente alla pubblicazione dell'Invito Globale ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, siano state ottenute da parte delle competenti autorità, ivi inclusa la Banca Centrale Argentina e la Banca d'Italia a norma dell'art. 129, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, tutte le approvazioni ed autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'Invito Globale e per la conversione della valuta da Pesos in Dollari al fine di effettuare i pagamenti dovuti secondo i termini dell'Invito Globale, ivi incluso il pagamento degli interessi;
- (c) che, successivamente alla pubblicazione dell'Invito Globale ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, non sia minacciato (posto che la minaccia deve essere documentabile) ovvero non sia intentato, né risulti pendente dinanzi ad un organo giudiziario, dinanzi ad un'agenzia o ad un'autorità governativa o amministrativa, alcuna azione, causa o procedimento, né sia adottato da alcuno di tali soggetti o autorità alcun provvedimento, sentenza, ordine o ingiunzione, né si sia verificato o sia minacciato (posto che la minaccia deve essere documentabile) alcun evento o sia stata intrapresa o minacciata (posto che la minaccia deve essere documentabile) alcuna azione che:
 - (i) proibisca o sia volto a far dichiarare l'illegittimità dell'Invito Globale, dello scambio delle Obbligazioni Esistenti con le Nuove Obbligazioni, dell'effettuazione dei pagamenti previsti nell'ambito dell'Invito Globale, dell'eventuale modifica dei termini dello stesso, della Sollecitazione per i Regolamenti (come definita nel successivo Paragrafo c.1.1), della Sollecitazione APE (come definita nel successivo Paragrafo c.1.1), ovvero ne causi il ritardo, li limiti o li comprometta in alcun modo; o
 - (ii) possa determinare, anche in prospettiva, un significativo peggioramento della situazione patrimoniale, economica, finanziaria, o reddituale dell'Offerente, o del gruppo facente capo allo stesso rispetto alla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, o reddituale al 30 giugno 2003;
- (d) che, successivamente alla pubblicazione dell'Invito Globale ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, non venga proposta, emanata o invocata, o minacciata (posto che la minaccia deve essere documentabile) l'applicazione di alcuna disposizione di legge o regolamentare che possa avere rilevanza per l'Invito Globale o l'Offerente (o il gruppo ad esso facente capo) e quindi, direttamente o indirettamente, comportare alcuna delle conseguenze indicate ai punti (i) e (ii) del precedente punto (c);
- (e) che, successivamente alla pubblicazione dell'Invito Globale ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, l'Offerente non riceva comunicazione da alcuna autorità amministrativa che l'Invito Globale viola disposizioni normative applicabili nella relativa giurisdizione di competenza;
- (f) che, successivamente alla pubblicazione dell'Invito Globale ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, non si verifichi alcuno dei seguenti eventi che possa avere un impatto sostanziale e negativo sull'Invito Globale ovvero possa determinare, anche in prospettiva, un significativo peggioramento della situazione patrimoniale, economica, finanziaria o reddituale dell'Offerente o del gruppo ad esso facente capo rispetto alla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, o reddituale dello stesso al 30 giugno 2003:
 - (i) una generale sospensione o limitazione dell'operatività dei sistemi di negoziazione, compensazione, trasferimento e pagamento di titoli azionari o obbligazionari in Argentina, Stati Uniti o altri mercati finanziari (ivi inclusi i mercati ristretti);

- (ii) una sostanziale limitazione dell'operatività dei mercati di negoziazione degli strumenti di debito;
 - (iii) una moratoria bancaria incidente sul sistema bancario in Argentina, Stati Uniti o in altri principali mercati finanziari;
 - (iv) una limitazione derivante da provvedimenti di autorità amministrative alla possibilità delle banche o di altre istituzioni finanziarie di erogare credito, o altro evento che abbia una ragionevole probabilità di sortire tale effetto;
 - (v) una modifica sostanziale e negativa della situazione politica o economica in Argentina, ovvero nei mercati finanziari argentini, o statunitensi o, in generale, in altri mercati finanziari;
 - (vi) l'inizio di una guerra, ostilità armata o crisi nazionale o internazionale che coinvolga direttamente o indirettamente l'Argentina o gli Stati Uniti;
 - (vii) una modifica sostanziale nei rapporti di cambio tra valuta argentina e statunitense, o una generale sospensione o limitazione dell'attività dei relativi mercati dei cambi; e
 - (viii) ove alcuno dei sopra elencati eventi si sia già verificato alla data del presente Documento di Offerta, un sostanziale peggioramento dello stesso;
- (g) che, successivamente alla pubblicazione dell'Invito Globale ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, l'Offerente riceva conferma scritta dal *Luxembourg listing agent* relativamente al rispetto delle normative applicabili alle Nuove Obbligazioni;
- (h) che, successivamente alla pubblicazione dell'Invito Globale ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, non vengano intentati procedimenti, ovvero non siano intraprese azioni da possessori di Obbligazioni Esistenti, da depositari fiduciari (*trustees*) relativamente ai regolamenti delle Obbligazioni Esistenti o da soggetti da essi delegati, da finanziatori o agenti ai sensi degli accordi in forza dei quali l'attuale Indebitamento Bancario dell'Offerente è stato contratto o da ogni altro creditore dell'Offerente, volte a impedire o in ogni modo pregiudicare l'esecuzione dell'Invito Globale, lo scambio delle Obbligazioni Esistenti con le Nuove Obbligazioni, l'effettuazione dei pagamenti previsti nell'ambito dell'Invito Globale, l'eventuale modifica dei termini dello stesso, la Sollecitazione per i Regolamenti, la Sollecitazione APE o l'esecuzione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento (come descritto e definito nel successivo Paragrafo b.1.13);
- (i) che, successivamente alla pubblicazione dell'Invito Globale ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario (come definito nel successivo Paragrafo b.1.13) venga formalizzato a termini e condizioni economici sostanzialmente conformi a quelli descritti nel presente Documento di Offerta, ivi inclusa la partecipazione a tale piano di banche che detengano (i) il 90% in linea capitale dell'Indebitamento Bancario dell'Offerente e (ii) un ammontare in linea capitale di finanziamenti sufficiente ad autorizzare modifiche a ciascuno dei contratti relativi ai finanziamenti bancari concessi all'Offerente ed oggetto del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario.

Nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile (ed in particolare nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento CONSOB) e dai termini della presente Offerta di Scambio e Acquisto, Banco Hipotecario si riserva il diritto di (a) dichiarare l'Offerta di Scambio e Acquisto decaduta se le Condizioni non si siano verificate, (b) rinunciare a qualsiasi Condizione (fatta eccezione per la condizione di cui alla precedente lettera (a), punto (ii)), nella misura in cui ciò sia consentito dai relativi regolamenti delle Obbligazioni Esistenti, ovvero dai relativi atti di trust; (c) prorogare il Periodo di Adesione, (d) modificare altrimenti i termini dell'Offerta di Scambio e Acquisto, incluso il corrispettivo offerto. L'Offerente darà comunicazione di eventuali modifiche dell'Offerta di Scambio e Acquisto con le modalità previste dall'art. 37 del Regolamento CONSOB, nonché mediante pubblicazione sui quotidiani indicati al successivo Paragrafo L, entro il terzo giorno di borsa aperta antecedente l'ultimo giorno del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato.

Nel caso in cui l'Offerente dichiari l'Offerta di Scambio e Acquisto decaduta come previsto dal precedente punto (a), le Obbligazioni Esistenti apportate all'Offerta di Scambio e Acquisto saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza spese a carico degli stessi, entro il quinto giorno di borsa aperta successivo al relativo comunicato trasmesso a CONSOB e a due agenzie di stampa.

Informazioni al pubblico

Fino alla Data di Pagamento, l'Offerente diffonderà al pubblico in Italia, attraverso l'invio di un comunicato stampa a due agenzie di stampa ed alla CONSOB: (i) ogni informazione in merito ad ogni fatto intervenuto nel corso del Periodo di Adesione e fino alla Data di Pagamento idoneo ad avere rilevanza sulle Condizioni dell'Offerta di Scambio e Acquisto, (ii) tutti i comunicati che lo stesso dovesse diffondere ai sensi di normative estere e che avessero rilevanza per l'Offerta di Scambio e Acquisto, nonché (iii) entro il quinto giorno antecedente la data di conclusione (originaria o prorogata) del Periodo di Adesione, la avvenuta definizione in tutti i loro termini, aspetti, contenuti e condizioni dei testi, dei regolamenti destinati a disciplinare le Nuove Obbligazioni (cfr. successivo Paragrafo e.2.5.1).

Inoltre, l'Offerente renderà nota, tramite uno o più comunicati stampa, che saranno diramati attraverso almeno due agenzie di stampa e contestualmente trasmessi a CONSOB, qualsiasi notizia in merito ai provvedimenti che saranno emessi dalla *Caja Nacional de Valores* di Buenos Aires in merito all'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni presso la Borsa di Buenos Aires e presso il *Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires*, nonché dal *Luxembourg Stock Exchange* in merito all'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni presso il relativo mercato regolamentato.

A.2 COMUNICATO DELL'EMITTENTE

In considerazione del fatto che l'Offerta di Scambio e Acquisto è proposta da Banco Hipotecario e che, pertanto, vi è coincidenza tra l'Emittente le Obbligazioni Esistenti ed il soggetto offerente, il comunicato dell'emittente previsto dall'art. 103 del Testo Unico non è stato predisposto.

A.3 ULTERIORI AVVERTENZE

a.3.1 L'Offerente potrebbe non essere in grado di portare a termine il piano di ristrutturazione del proprio indebitamento, con conseguente rischio di revoca della licenza bancaria da parte della Banca Centrale Argentina

Al fine di far fronte alla profonda crisi in cui versa e sulla scorta delle istruzioni in tal senso ricevute dalla Banca Centrale Argentina, l'Offerente ha dato avvio ad un articolato piano di ristrutturazione del proprio indebitamento, il quale prevede, da un lato, la ristrutturazione del debito nei confronti di banche e istituti di credito; dall'altro, la ristrutturazione del debito nei confronti dei titolari di obbligazioni emesse da Banco Hipotecario, quest'ultimo da attuarsi attraverso l'Invito Globale (cfr. successivo Paragrafo b.1.13).

Ciascuna delle due sopra indicate componenti in cui il piano si articola è condizionata al buon esito dell'altra, cosicché, ove l'Invito Globale avesse esito negativo, il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario non potrebbe essere finalizzato, mentre, in caso di mancata adesione al Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario di banche titolari di almeno il 90% dell'Indebitamento Bancario, l'Invito Globale (e l'Offerta di Scambio e Acquisto che ne costituisce parte integrante) non potrebbero avere esecuzione (salvo esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinuncia alle condizioni dell'Invito Globale).

In data 24 luglio 2003, la Banca Centrale Argentina ha approvato i termini e le condizioni del predetto piano. Tuttavia, alla data del presente Documento di Offerta, l'Offerente non ha ancora raggiunto accordi definitivi con i propri creditori bancari.

L'intervenuta approvazione da parte della Banca Centrale Argentina dei termini e condizioni del piano limita la possibilità dell'Offerente di negoziare con le banche creditrici e di raggiungere con le stesse un accordo finale sui termini e i contenuti del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento bancario, posto che, da un lato, l'Offerente è tenuto a rispettare i termini e condizioni approvati dalla Banca Centrale Argentina e, dall'altro, deve ottenere l'approvazione della stessa per qualsiasi modifica e variazione a detti termini e condizioni. L'Offerente non è pertanto in grado di assicurare che tali accordi definitivi verranno effettivamente conclusi, che la Banca Centrale Argentina ne approverà i contenuti e che, pertanto, detto piano potrà avere attuazione.

Qualora ciò non avvenga, la mancata esecuzione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario impedirà altresì il perfezionamento dell'Invito Globale, di cui l'Offerta di Scambio e Acquisto costituisce parte integrante, e pregiudicherà la possibilità dell'Offerente di dar corso alla ristrutturazione del proprio indebitamento, con conseguente significativo aumento del rischio che la Banca Centrale Argentina disponga la revoca della licenza bancaria dell'Offerente.

a.3.2 A causa della crisi economica argentina e delle recenti misure governative che hanno avuto effetti negativi sull'attività dell'Offerente, vi sono dubbi fondati circa la capacità di quest'ultimo di continuare la propria attività di impresa. Banco Hipotecario potrebbe non essere in grado di effettuare i pagamenti dovuti sulla base delle Nuove Obbligazioni

L'attuale crisi economica argentina ha avuto un significativo impatto negativo sulla liquidità, condizione finanziaria, risultati e prospettive future dell'Offerente. Inoltre, alcune recenti misure governative concernenti il settore finanziario hanno avuto effetti significativamente negativi sull'attività dello stesso, indebolendo ulteriormente la condizione finanziaria del medesimo. L'Offerente attualmente attraversa una grave crisi di liquidità. Lo stesso non ha infatti accesso a finanziamenti

di alcun genere ed il flusso di cassa proveniente dalle proprie operazioni è insufficiente a coprire i costi operativi e le obbligazioni a servizio del debito. In data 16 agosto 2002, l'Offerente ha sospeso tutti i pagamenti relativi al proprio indebitamento, ivi inclusi Dollari 870,2 milioni relativi alle Obbligazioni Esistenti. La decisione dell'Offerente dà diritto ai creditori dello stesso di convenire l'Offerente in giudizio ed in tal caso lo stesso non sarebbe in grado di ripagare il proprio debito. Di conseguenza, qualora l'Offerente non fosse in grado di ristrutturare in modo soddisfacente il proprio indebitamento (cfr. successivo Paragrafo b.1.13), lo stesso non disporrebbe delle risorse necessarie per far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento né sarebbe in condizione di proseguire la propria attività bancaria, con il conseguente e significativo rischio di revoca della licenza bancaria da parte della Banca Centrale Argentina.

Inoltre, anche, anche qualora la presente Offerta di Scambio e Acquisto e l'Invito Globale di cui la stessa è parte, così come il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario avessero esecuzione, concludendosi con successo, una parte dell'indebitamento esistente dell'Offerente potrebbe rimanere in essere. A titolo esemplificativo, si fa presente che, qualora l'Offerente non riuscisse a ristrutturare il 10% del proprio indebitamento, l'ammontare degli obblighi di pagamenti non adempiuti, all'esito dell'Invito Globale, aumenterebbe di circa Dollari 124,2 milioni.

In tale ipotesi, ove l'Offerente non ottenesse l'approvazione dell'Accordo APE da parte della competente autorità argentina e non fosse in grado, pertanto, di estenderne le previsioni e gli effetti a tutto il proprio attuale indebitamento (cfr. successivo Paragrafo b.1.14), lo stesso potrebbe rendersi inadempiente nei confronti dei titolari della porzione dell'indebitamento esclusa dalla ristrutturazione, con conseguente rischio di azioni esecutive, da parte degli stessi, sui beni dell'Offerente, ivi inclusi quelli che lo stesso intende utilizzare per far fronte agli obblighi derivanti dalle Nuove Obbligazioni.

Infine, vi è comunque incertezza circa la capacità dell'Offerente di continuare a svolgere attività di impresa e di adempiere alle proprie obbligazioni. Infatti, dato che l'Offerente riorganizzerà la propria attività e procederà all'attuazione di un nuovo *business plan*, lo stesso dovrà probabilmente affrontare le difficoltà tipiche afferenti all'inizio di nuove attività in settori nei quali operano imprese già affermate. La situazione dell'Offerente potrebbe inoltre essere aggravata dal perdurare della crisi economica e politica in corso in Argentina (cfr. Paragrafo b.1.12).

La tabella che segue mostra i pagamenti cui l'Offerente sarebbe tenuto in esecuzione del Proprio Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento (Bancario e Obbligazionario), in caso di adesione totalitaria all'Invito Globale e di integrale ristrutturazione del proprio Indebitamento Bancario.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(in migliaia di Dollari) (1)											
Interesse e valore nominale delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine e del Nuovo Indebitamento a Lungo Termine	3.662	25.633	32.957	40.281	43.943	162.345	155.021	147.697	140.374	133.050	125.726	0
Interesse e valore nominale delle Nuove Obbligazioni Garantite e del Nuovo Indebitamento Garantito	0	53.752	54.032	54.569	54.080	52.191	49.458	46.262	0	0	0	0
Totale dei pagamenti	3.662	79.385	86.989	94.850	98.023	214.536	204.480	193.959	140.374	133.050	125.726	0

(1) Importati calcolati in applicazione di un tasso di cambio Euro/Dollari, pari a Euro 1 per Dollari 1,14 e Peso/Dollaro pari a Dollari 1 per Pesos 2,8.

Non vi è certezza che l'Offerente riesca effettivamente a far fronte a detti obblighi di pagamento.

Pertanto, è necessario tenere presente che l'investimento in Nuove Obbligazioni comporta un alto grado di rischio, compresa la significativa possibilità di perdita dell'intero investimento.

Nel caso in cui, successivamente alla conclusione dell'Invito Globale, Banco Hipotecario non riuscisse ad onorare i propri debiti, dovrebbe fare fronte al rinnovato ed immediato rischio di un intervento della Banca Centrale Argentina con conseguente revoca della licenza bancaria e cessazione della propria attività.

L'Offerente è stato informato che, in relazione ad una procedura concorsuale iniziata dalla Banca Centrale Argentina:

- la capacità dell'Offerente di operare con successo, di ottenere ulteriori finanziamenti e di conservare il livello di impiego sarebbe pregiudicata;
- tutta la cassa disponibile sarebbe impiegata per pagare i costi del procedimento, le richieste di indennizzo dei dipendenti e dei correntisti e il debito garantito di significativo ammontare che l'Offerente ha nei confronti della Banca Centrale Argentina, con pregiudizio per i crediti vantati dai titolari delle Obbligazioni Esistenti;
- la durata di tali procedimenti sarebbe soggetta a considerevole incertezza ed il completamento degli stessi potrebbe essere ritardato per ragioni al di fuori del controllo dell'Offerente;

- i titolari delle Obbligazioni Esistenti non sarebbero in grado di controllare il processo;
- le obbligazioni dell'Offerente denominate in valuta estera potrebbero essere convertite in obbligazioni in Pesos; e
- i regolamenti delle Obbligazioni Esistenti sarebbero oggetto di ristrutturazione a condizioni che l'Offerente ritiene meno favorevoli di quelle dell'Invito Globale.

a.3.3 *I rapporti di cambio tra le Obbligazioni Esistenti e le Nuove Obbligazioni, da un lato, e tra le Nuove Obbligazioni Garantite e gli Additional Boden, dall'altro lato, non riflettono gli effettivi valori di mercato*

L'Invito Globale, di cui l'Offerta di Scambio e Acquisto viene promosso al fine di ridurre l'attuale indebitamento dell'Offerente e gli obblighi a sullo stesso gravanti servizio del debito, nonché al fine di ritardare il rimborso del debito stesso. La scelta di offrire in cambio delle Obbligazioni Esistenti, da un lato, le Nuove Obbligazioni, che presentano termini di rimborso posticipati e tassi di interesse più bassi, e, dall'altro lato, il Corrispettivo in Denaro, che si presenta fortemente scontato rispetto al valore nominale delle Obbligazioni Esistenti stesse, costituisce ad oggi l'unica via praticabile per la sopravvivenza di Banco Hipotecario.

I rapporti di scambio tra Obbligazioni Esistenti e Nuove Obbligazioni sono stati determinati sulla base del valore nominale delle obbligazioni e non sono in alcun modo correlati al valore di mercato delle Obbligazioni Esistenti. Inoltre, Dal momento che i termini e condizioni delle Nuove Obbligazioni sono sostanzialmente meno vantaggiosi, per i rispettivi titolari, rispetto a quelli previsti per le Obbligazioni Esistenti, il valore di mercato delle Nuove Obbligazioni sarà – con ogni probabilità – sostanzialmente inferiore al valore delle Obbligazioni Esistenti.

Anche in relazione alle Nuove Obbligazioni Garantite, scambiabili con *Boden* a parità di valore nominale in Dollari (cfr. successivo Paragrafo e.2), il rapporto di scambio potrebbe non rispecchiare il valore di mercato delle Nuove Obbligazioni Garantite, da un lato, e dei *Boden*, dall'altro lato, date le incertezze sulla situazione economica prospettica dell'Offerente e del governo argentino.

Inoltre, le Nuove Obbligazioni Garantite sono scambiabili, a parità di valore nominale, con *Additional Boden* ai termini e condizioni previste nel presente Documento di Offerta (cfr. successivo Paragrafo e.2.5.5(d)). Data l'incertezza quanto alle future condizioni economiche dell'Offerente e quanto alle condizioni del governo argentino, il relativo rapporto di scambio potrebbe non trovare riscontro nel valore di mercato né delle Nuove Obbligazioni Garantite, né degli *Additional Boden*.

a.3.4 *Possibilità di revoca dell'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta*

Gli Aderenti potranno revocare la loro adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto entro l'ultimo giorno del Periodo di Adesione (3 novembre 2003, salvo proroga), nel rispetto delle procedure descritte nel successivo Paragrafo C.6.

La procedura di revoca dovrà essere effettuata attraverso le Casse Incaricate indicate nel successivo Paragrafo b.2.2. Nel caso in cui l'Obbligazionista che intenda revocare la propria adesione si avvalga di altro depositario, lo stesso assumerà il rischio di ritardi nella trasmissione della predetta revoca alle Casse Incaricate. Le adesioni validamente revocate comporteranno lo svincolo delle relative Obbligazioni Esistenti, che saranno restituite nella piena e libera disponibilità dei titolari senza aggravii di oneri o spese a loro carico (salvo per le commissioni e spese eventualmente imposte dai depositari attraverso i quali hanno effettuato la revoca).

La revoca dell'adesione comporterà l'automatica revoca delle Deleghe per i Regolamenti e della eventuale Delega APE conferite dall'Aderente all'atto della sottoscrizione della Scheda di Adesione e Delega.

Si segnala che, dal momento che la finalizzazione dei testi dei regolamenti che disciplineranno le Nuove Obbligazioni interverrà in tempo utile, affinché detti testi siano messi a disposizione per la consultazione da parte degli Aderenti, il quinto giorno anteriore alla data di conclusione Periodo di Adesione (e quindi il 27 ottobre 2003, salvo proroga), dopo l'esame dei predetti testi, ciascun Aderente potrà esercitare la propria facoltà di revoca della già intervenuta adesione (cfr. successiva Avvertenza a.3.5 e Paragrafo e.2.5.1).

a.3.5 *Regolamenti delle Nuove Obbligazioni*

Le Nuove Obbligazioni saranno disciplinate da un Regolamento Generale e da uno o più Regolamenti Supplementari.

Alla data del presente Documento di Offerta il contenuto del Regolamento Generale e dei Regolamenti Supplementari (quale illustrato dal documento allegato in Appendice M.5, e dal documento allegato in Appendice M.7), non si è ancora tradotto in testi di regolamento definitivi.

Il Regolamento Generale sarà sottoscritto dall'Offerente entro la Data di Pagamento e detterà la disciplina generale applicabile a tutte le obbligazioni da emettersi o che potranno essere emesse in futuro dall'Offerente nell'ambito ed in

esecuzione del Programma di emissione di obbligazioni approvato dagli organi sociali dell'Offerente (cfr. successivo Paragrafo e.2.5.1). Detta disciplina generale è illustrata nel documento denominato "Descrizione della disciplina generale delle Obbligazioni del Programma", allegato al presente Documento in Appendice M.5. Il testo del Regolamento Generale è allegato al presente Documento di Offerta, come Appendice M.6.

Inoltre, entro la Data di Pagamento, l'Offerente provvederà alla stipula dei Regolamenti Supplementari che conterranno la specifica disciplina applicabile alle Nuove Obbligazioni, e indicheranno, in particolare, le deroghe e variazioni, rispetto alla disciplina generale dettata dal Regolamento Generale, applicabili a ciascuna delle tre serie di Nuove Obbligazioni emittende. Le variazioni e specificazioni che saranno apportate dai Regolamenti Supplementari alla disciplina generale dettata dal Regolamento Generale sono illustrate nel documento allegato in Appendice M.7.

Tali testi verranno definiti con il *Trustee* in tutti i loro termini, aspetti, contenuti e condizioni entro il quinto giorno di borsa aperta anteriore alla conclusione del Periodo di Adesione e conterranno una disciplina delle Nuove Obbligazioni del tutto conforme a quella illustrata nel presente Documento di Offerta (cfr. successivo Paragrafo e.2.5 e Appendici M.5, M.6 ed M.7). Eventuali modifiche della disciplina delle Nuove Obbligazioni che dovessero essere previste dai Regolamenti Supplementari, rispetto a quella descritta nel presente Documento di Offerta, saranno soggette ai limiti e alle disposizioni previste dall'art. 43 del Regolamento CONSOB e successive modifiche, il quale prevede che eventuali modifiche ad un'offerta di scambio e/o di acquisto siano consentite soltanto allorché determinino un trattamento di maggior favore per gli aderenti alla stessa e che dette modifiche siano comunicate al mercato tramite un supplemento al documento di offerta, da pubblicarsi con le medesime modalità del documento di offerta, previo esame e autorizzazione della CONSOB.

Entro il termine sopra indicato, l'Offerente darà comunicazione al pubblico in Italia di tale circostanza, con le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione del Documento di Offerta (pubblicazione di avviso su due quotidiani a diffusione nazionale, invio a due agenzie di stampa, pubblicazione del loro testo integrale sul sito internet www.BHopsca.it e messa a disposizione presso le casse Incaricate). Il testo finale dei predetti regolamenti, quali pubblicato ai sensi di quanto precede, non potrà per nessuna ragione essere modificato e sarà sottoscritto dall'Offerente e dal *trustee* alla Data di Pagamento, in conformità alla prassi internazionale che prevede che la stipula dei regolamenti avvenga contestualmente all'emissione degli strumenti finanziari che gli stessi sono destinati a disciplinare.

L'Offerente provvederà altresì a dare notizia della sottoscrizione dei Nuovi Regolamenti tramite comunicato stampa, che sarà trasmesso a Consob e a due agenzie di stampa. Il testo integrale dei Nuovi Regolamenti sarà messo a disposizione dei titolari di Nuove Obbligazioni che ne facciano richiesta al *Trustee* indicato nel predetto comunicato, per il tramite dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli attraverso il quale ciascun Aderente detenga le predette Nuove Obbligazioni.

Si segnala che la disciplina delle Nuove Obbligazioni dettata dai sopra menzionati regolamenti sarà allineata a quella attualmente previste dai regolamenti delle Obbligazioni Esistenti, ossia conterrà singole disposizioni di contenuto sostanzialmente equivalente – sotto il profilo della tutela degli Obbligazionisti – rispetto a quello attualmente previsto e vigente in relazione alle Obbligazioni Esistenti.

a.3.6 Disciplina dei regolamenti delle Obbligazioni esistenti

L'Offerente richiederà agli Aderenti all'Offerta di Scambio e Acquisto (così come agli aderenti alle Altre Offerte) di conferire delega a partecipare alle assemblee dei titolari delle Obbligazioni Esistenti (che saranno all'uopo convocate) per deliberare a favore di alcune modifiche dei regolamenti relativi alle Obbligazioni Esistenti (cfr. successivo Paragrafo c.1.1 e Appendici M.1 ed M.2). Ove dette assemblee deliberassero a favore di tali proposte di modifiche, i regolamenti delle Obbligazioni Esistenti verrebbero emendati in senso favorevole all'Offerente e, per l'effetto, la disciplina delle Obbligazioni Esistenti diverrebbe meno efficace (sotto il profilo della tutela dei titolari delle obbligazioni) rispetto a quella prevista per i titolari delle Nuove Obbligazioni.

a.3.7 Effetti dell'Accordo APE e/o delle modifiche ai regolamenti delle Obbligazioni Esistenti

Nell'ambito del Piano di Ristrutturazione del proprio Indebitamento bancario e obbligazionario, l'Offerente intende richiedere ai propri creditori la prestazione del loro consenso alla stipulazione da parte dell'Offerente di un Accordo APE, ossia di un accordo privato di ristrutturazione del debito tra il debitore ed i propri creditori chirografari interessati dalla proposta di ristrutturazione medesima, da sottoporre, dopo la sua stipulazione, all'esame ed all'approvazione dell'autorità giudiziaria fallimentare argentina. A tale scopo, l'Offerente richiederà agli aderenti il conferimento da parte degli stessi al momento dell'adesione di deleghe di voto che autorizzino un rappresentante a partecipare, in nome e per conto dell'aderente, alle assemblee dei titolari di Obbligazioni Esistenti che saranno convocate ed a votare – nell'ambito di tali Assemblee – a favore della proposta di stipulare l'Accordo APE e di richiedere al Giudice Fallimentare il provvedimento di estensione degli effetti di detto accordo agli obbligazionisti che non abbiano aderito all'Invito Globale.

In caso di esito positivo dell'Invito Globale e di accoglimento da parte del Giudice Fallimentare dell'istanza di estensione degli effetti dell'Accordo APE, lo stesso sarà vincolante per tutti i titolari del debito non garantito dell'Offerente oggetto del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento (ivi incluse le Obbligazioni Esistenti), a prescindere dal fatto che tali creditori abbiano o meno partecipato alla negoziazione o alla stipulazione dell'Accordo APE (cfr. successivi Paragrafi b.1.14 e c.1.1, nonché le Appendici M.3 ed M.4 del presente Documento di Offerta).

Di conseguenza, i titolari delle Obbligazioni Esistenti che non abbiano aderito all'Invito Globale subiranno tutti gli effetti derivanti dall'Accordo APE e saranno, pertanto, coattivamente obbligati a scambiare le proprie Obbligazioni Esistenti in Nuove Obbligazioni a Lungo Termine, ai termini e condizioni dell'Invito Globale, come descritti nel presente Documento di Offerta, salvo quanto diversamente disposto dal Giudice Fallimentare. In particolare, si precisa che i titolari di Obbligazioni Esistenti che non abbiano aderito all'Invito Globale, riceveranno Nuove Obbligazioni a Lungo Termine, mentre non sarà agli stessi concesso di scegliere di ricevere Nuove Obbligazioni Garantite o il Corrispettivo in Denaro.

Alla data del 29 settembre 2003, nell'ambito delle Altre Offerte, sono state conferite – salva la facoltà di revoca – Deleghe APE da parte del 96% (calcolato sul valore nominale) delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione.

In ogni caso, si precisa che, stante la generale significativa incertezza relativa alla procedura per l'estensione degli effetti di un Accordo APE in ragione della novità della medesima e dell'assenza di precedenti, non sono certe le modalità di trattamento dei creditori che non abbiano acconsentito all'Accordo APE: per quanto l'Accordo APE specifichi tale trattamento, il giudice fallimentare potrebbe decidere in senso difforme qualora ritenesse che l'Accordo APE fosse illecito o che lo stesso non tutelasse sufficientemente tali creditori.

Inoltre, nell'ambito dell'Invito Globale, l'Offerente richiederà agli Aderenti di conferire, contestualmente all'adesione, deleghe di voto per la partecipazione alle assemblee degli obbligazionisti titolari delle Obbligazioni Esistenti al fine di deliberare in relazione ad alcune proposte di modifica ai regolamenti delle Obbligazioni Esistenti (come descritte nel Paragrafo c.1.1 e, in dettaglio, nell'Appendice M.2 del presente Documento di Offerta). Le proposte di modifica sono volte a consentire all'Offerente una maggiore flessibilità operativa e a limitare le ipotesi di inadempimento dello stesso, eliminando alcuni vincoli e obblighi attualmente previsti dai Regolamenti in capo a Banco Hipotecario. Dette proposte, pertanto, ove approvate dalle rispettive assemblee, avranno l'effetto di modificare i Regolamenti delle Obbligazioni Esistenti in senso favorevole all'Offerente (e a vantaggio dei titolari di Obbligazioni Esistenti).

Per effetto di quanto precede, in caso di esito positivo dell'Offerta di Scambio, a partire dalla Data di Pagamento, ciascun titolare di Obbligazioni Esistenti appartenenti alla serie le cui modifiche siano state approvate e divenute efficaci che non abbia validamente aderito all'Invito Globale sarà comunque vincolato dal rispettivo regolamento come modificato e non avrà titolo a ricevere alcun corrispettivo in relazione all'adozione delle predette modifiche, né a proporre azione per contestare o altrimenti contrastare gli effetti della predetta avvenuta adozione.

Si precisa che, alla data del 29 settembre 2003, nell'ambito delle Altre Offerte, sono state conferite – fatta salva la facoltà di revoca – Deleghe per i Regolamenti sufficienti ad approvare le Proposte di Modifiche con riferimento alle Serie 1, 3, 4, 6, 16 e 24.

a.3.8 Quotazione delle Nuove Obbligazioni

L'Offerente intende ottenere la quotazione delle Nuove Obbligazioni alla Borsa del Lussemburgo e alla Borsa di Buenos Aires, nonché presso il *Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires*.

A tal fine, in data 20 agosto 2003, l'Offerente ha depositato presso la *Bolsa de Comercio de Buenos Aires* (BCBA) istanza di ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni presso la Borsa di Buenos Aires e presso il *Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires*. In data 19 settembre 2003, la BCBA ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione della quotazione delle Nuove Obbligazioni, subordinato al verificarsi di determinate condizioni (tra cui, l'adeguata diffusione delle Nuove Obbligazioni sul mercato). L'Offerente prevede che il rilascio dei relativi provvedimenti di ammissione interverrà entro la Data di Pagamento (come definita nel successivo Paragrafo F.1).

L'istanza di ammissione a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo verrà invece presentata dall'Offerente al più presto dopo la conclusione del Periodo di Adesione, al fine di ottenere dal *Luxembourg Stock Exchange* il relativo provvedimento di ammissione a quotazione entro la Data di Pagamento, fatti salvi possibili ritardi nella procedura. Gli applicabili regolamenti lussemburghesi prevedono, infatti, che l'istanza di ammissione a quotazione sia presentata solo dopo che l'Offerente abbia avuto conoscenza dei quantitativi di ciascuna serie di Nuove Obbligazioni da emettersi effettivamente, in conseguenza dei risultati dell'Invito Globale.

Seppure l'Offerente non abbia motivo di ritenere che il rilascio dei provvedimenti definitivi di ammissione a quotazione sopra indicati possa subire dei ritardi od essere negato dalle competenti autorità argentina e/o lussemburghese, lo

stesso non è in grado di garantire che, alla Data di Pagamento, gli Obbligazionisti che abbiano aderito all'Offerta di Scambio e Acquisto riceveranno Nuove Obbligazioni quotate sui sopra indicati mercati regolamentati.

In caso di ritardo o esito negativo delle procedure di ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni, gli Aderenti potrebbero ricevere, in cambio di Obbligazioni Esistenti quotate, Nuove Obbligazioni non quotate.

a.3.9 Le Nuove Obbligazioni potrebbero non godere di un sufficiente livello di negoziazioni sul mercato

Ogni serie di Nuove Obbligazioni che venga emessa potrebbe non avere sufficiente diffusione e di conseguenza un adeguato livello di negoziazioni sul mercato. Nessun banca ha assunto impegni per lo svolgimento di attività a sostegno del titolo relativamente alle Nuove Obbligazioni e, pertanto, non è possibile assicurare la liquidità delle stesse. Qualora non si sviluppasse un adeguato livello di negoziazioni in relazione alle Nuove Obbligazioni, o tale livello non fosse mantenuto, il prezzo di mercato e la liquidità delle Nuove Obbligazioni potrebbero esserne negativamente influenzati.

a.3.10 Corrispettivo in Denaro

L'Offerente riconoscerà agli Aderenti all'Offerta di Scambio e Acquisto che ne abbiano fatto richiesta un Corrispettivo in Denaro, in misura sensibilmente inferiore al valore nominale delle Obbligazioni Esistenti dagli stessi portate in adesione.

Per far fronte alle richieste degli Aderenti (nonché alle analoghe richieste degli aderenti alle Altre Offerte) di ricevere il Corrispettivo in Denaro, l'Offerente metterà a disposizione l'importo massimo complessivo di Dollari 60 milioni, destinato, altresì, al pagamento dei creditori bancari del Banco Hipotecario, che, nell'ambito del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario del medesimo, abbiano scelto di ottenere il rimborso a sconto del loro credito. Ove il predetto ammontare di 60 milioni di Dollari non fosse sufficiente all'integrale pagamento degli importi in denaro dovuti a favore degli aventi diritto, detto ammontare massimo sarà ripartito tra gli aventi diritto in applicazione dei criteri indicati nella successiva Sezione I. del presente Documento di Offerta. In tale ipotesi, il cui verificarsi appare probabile, gli Aderenti potrebbero ricevere un corrispettivo in denaro ridotto, anche in misura considerevole, rispetto a quello atteso. In particolare, ove – in ipotesi – tutti i titolari delle Obbligazioni Esistenti, nonché tutti i creditori bancari esercitassero l'opzione in commento, gli Aderenti riceverebbero un Corrispettivo in Denaro pari al 10,7% circa del valore nominale delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in relazione alle quali abbiano esercitato la predetta opzione, fermo restando il loro diritto a ricevere le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine che – per effetto del riparto – gli stessi non abbiano potuto scambiare con il Corrispettivo in Denaro.

a.3.11 Disciplina degli interessi

Alla Data di Pagamento, l'Offerente riconoscerà ai titolari di Obbligazioni Esistenti che abbiano aderito all'Offerta di Scambio e Acquisto un maggior corrispettivo a titolo di pagamento parziale degli interessi maturati sulle Obbligazioni Esistenti e non liquidati. In particolare:

- (i) gli interessi maturati sulle Obbligazioni Esistenti a partire dalla data di pagamento dell'ultima cedola liquidata (cfr. successivo Paragrafo c.1.1) fino al 16 agosto 2002 (escluso), verranno conteggiati al fine di determinare il numero di Nuove Obbligazioni spettanti a ciascun Aderente. Si precisa che l'ammontare di detti interessi verrà determinato senza tener conto delle disposizioni dei Regolamenti relative all'applicazione di interessi di mora in caso di inadempimento, i quali, pertanto, non saranno riconosciuti agli Aderenti. Per l'effetto, ciascun Aderente avrà il diritto di ricevere un numero di Nuove Obbligazioni addizionale, il cui valore nominale complessivo sarà pari all'ammontare dei predetti interessi, salvi eventuali arrotondamenti. Tale ammontare addizionale di Nuove Obbligazioni verrà, altresì, computato ai fini di determinare il Corrispettivo in Denaro spettante a ciascun Aderente che abbia esercitato la relativa opzione;
- (ii) in luogo degli interessi maturati sulle Obbligazioni Esistenti dal 16 agosto 2002 fino al 15 settembre 2003 (escluso), l'Offerente riconoscerà a tutti gli Aderenti un ammontare in denaro, calcolato applicando al valore nominale delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione e accettate dall'Offerente un tasso pari al 3% (senza capitalizzazione).

Gli Aderenti che abbiano scelto di ricevere, quale corrispettivo della loro adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto, Nuove Obbligazioni, beneficeranno degli interessi su tali Nuove Obbligazioni a partire dal 15 settembre 2003, ancorché tale data sia anteriore alla Data di Pagamento e al conseguente acquisto – da parte di detti Aderenti – della titolarità delle Nuove Obbligazioni.

Per contro, gli Aderenti che abbiano scelto di ricevere, quale corrispettivo della loro adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto, il Corrispettivo in Denaro, avranno diritto esclusivamente al pagamento di detto Corrispettivo in Denaro e dell'ammontare di cui al precedente punto (ii). Pertanto, gli stessi perderanno qualsiasi diritto al pagamento degli interessi maturati sulle Obbligazioni Esistenti dal 15 settembre 2003 alla Data di Pagamento e di effettivo trasferimento delle Obbligazioni Esistenti a favore dell'Offerente.

Inoltre, tutti i precedenti inadempimenti relativi alle Obbligazioni Esistenti che siano state scambiate si intenderranno rinunciati, compresi quegli inadempimenti di pagamento la cui rinuncia avrebbe altrimenti richiesto il consenso unanime dei titolari delle Obbligazioni Esistenti.

a.3.12 *In caso di insolvenza dell'Offerente, gli Obbligazionisti che abbiano aderito all'Offerta di Scambio e Acquisto potrebbero essere tenuti alla restituzione di ogni eventuale ammontare in denaro ricevuto nell'ambito dell'offerta stessa*

Ai sensi della legge fallimentare argentina, il pagamento di un debito non ancora scaduto, effettuato da parte di un soggetto argentino dichiarato fallito nel corso del cd. periodo "sospetto", non è efficace nei confronti dei terzi creditori e, pertanto, deve essere reintegrato nel patrimonio del fallito. Per periodo "sospetto" si intende il periodo intercorrente tra (i) la data a partire dalla quale – secondo l'autorità giudiziaria fallimentare argentina – il debitore ha iniziato a versare in stato di insolvenza e (ii) la data di emissione della sentenza con la quale è stato dichiarato il fallimento del debitore stesso; tale periodo non può essere, comunque, superiore a due anni.

Il Corrispettivo in Denaro, gli Interessi Liquidati, nonché ogni altra somma di denaro corrisposta nell'ambito dell'Offerta di Scambio e Acquisto, potrebbero essere qualificati quali pagamenti del debito derivante dalle Obbligazioni Esistenti e non ancora scaduti. Pertanto, qualora – successivamente alla conclusione dell'Offerta di Scambio e Acquisto – il Giudice Fallimentare accertasse che, alla Data di Pagamento, Banco Hipotecario versasse in stato di insolvenza, gli Aderenti potrebbero essere tenuti a restituire tali somme alla massa fallimentare dell'Offerente. Si precisa peraltro che, sebbene non sia possibile garantire che il Giudice Fallimentare eventualmente chiamato a tale valutazione non dichiari l'inefficacia di detti pagamenti, i consulenti legali argentini dell'Offerente ritengono tale ipotesi improbabile, dal momento che – alla data del presente Documento di Offerta – la Banca Centrale Argentina non ha emesso nei confronti di Banco Hipotecario provvedimenti di sospensione o revoca di licenza bancaria ovvero di avvio di liquidazione coatta.

Generalmente, infatti, qualora una banca argentina versi in stato di insolvenza, la Banca Centrale Argentina interviene tempestivamente con un provvedimento di sospensione o revoca della relativa licenza bancaria ovvero di avvio della liquidazione coatta della banca debitrice. Detto provvedimento della Banca Centrale Argentina viene usualmente assunto dal Giudice Fallimentare quale elemento determinante nella valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza di una banca, cosicché è molto difficile che il giudice dichiari che lo stato di insolvenza di una banca sussistesse già in data anteriore al predetto provvedimento di revoca o sospensione della licenza bancaria, ovvero di avvio della liquidazione coatta.

a.3.13 *L'Offerente potrebbe non essere in grado di acquistare gli Additional Boden destinati a garantire le Nuove Obbligazioni Garantite*

Il pagamento di tutte le somme dovute ai titolari di Nuove Obbligazioni Garantite sarà garantito da un Trust Garante (come definito nel successivo Paragrafo e.2.5.5.(a)) cui l'Offerente trasferirà *Additional Boden* per un ammontare pari al 110% delle obbligazioni garantite dal Trust Garante.

Gli *Additional Boden* sono titoli di debito pubblico, la cui emissione è finalizzata ad eliminare l'asimmetria valutaria derivante dalla conversione coattiva in Pesos di elementi patrimoniali espressi in valuta estera e che possono essere acquistati dagli aventi diritto per un ammontare massimo pari alle perdite degli stessi, quali derivati dalla predetta conversione coattiva. L'acquisto degli *Additional Boden* da parte dell'Offerente è soggetto alla erogazione, da parte della Banca Centrale Argentina, di un finanziamento pari al prezzo di acquisto degli *Additional Boden* richiesti. La concessione di tale finanziamento è a propria volta condizionata al rilascio da parte dell'Offerente a favore della Banca Centrale Argentina di adeguate garanzie. L'Offerente non può assicurare di essere in grado di rilasciare alla Banca Centrale Argentina tali garanzie, né che la stessa erogherà il finanziamento necessario all'acquisto degli *Additional Boden*.

Inoltre, detto acquisto è subordinato all'approvazione da parte della Banca Centrale Argentina e del Ministero dell'Economia. Tali autorità potrebbero negare la loro approvazione ovvero ridurre, anche in misura significativa, l'ammontare degli *Additional Boden* acquistabili dall'Offerente.

Alla data del presente Documento di Offerta, l'Offerente non ha ancora ricevuto gli *Additional Boden* di cui ha fatto richiesta (per un ammontare complessivo pari a Dollari 818,2 milioni) e alla Data di Pagamento disporrà di un ammontare di *Additional Boden* sicuramente inferiore al 110% dell'ammontare delle obbligazioni garantite dal Trust Garante. L'Offerente provvederà pertanto a consegnare al predetto Trust Garante, per la differenza, prestiti garantiti dal governo argentino e altri titoli di debito pubblico (*Compensatory Boden*), destinati ad essere sostituiti con *Additional Boden* a mano a mano che questi vengano resi disponibili dalla Banca Centrale Argentina a favore dell'Offerente (cfr. successivo Paragrafo e.2.5.5.(a)).

Si fa presente che il valore economico dei prestiti garantiti e dei *Compensatory Boden* che verranno trasferiti al Trust Garante in luogo degli Additional Boden sarà sostanzialmente inferiore al valore nominale delle Nuove Obbligazioni Garantite. Inoltre il valore nominale dei Prestiti Garantiti e dei *Compensatory Boden* che verranno trasferiti al Trust Garante potrebbe non essere equivalente all'effettivo valore economico di tali beni. Quanto precede potrebbe comportare ulteriori rischi di investimento per i titolari di Nuove Obbligazioni Garantite.

L'Offerente potrebbe non essere in grado di trasferire al Trust Garante *Additional Boden* per il sopra indicato ammontare del 110% delle obbligazioni garantite dal suddetto Trust Garante. In tale ipotesi, i titolari delle Nuove Obbligazioni Garantite non sarebbero in grado di esercitare il loro diritto di scambiare le rispettive Nuove Obbligazioni con *Additional Boden* detenuti dal Trust Garante (cfr. successivo Paragrafo e.2.5.5.(c)).

a.3.14 *La capacità del Trust Garante di agire in via esecutiva sui beni che garantiscono le Nuove Obbligazioni Garantite potrebbe essere compromessa da una procedura concorsuale*

Nel caso in cui la licenza bancaria di Banco Hipotecario dovesse essere revocata, qualsiasi creditore avrebbe diritto di promuovere un'istanza di fallimento nei confronti di Banco Hipotecario. Se questo dovesse accadere, il Giudice Fallimentare potrebbe considerare il trasferimento dei beni di Banco Hipotecario al Trust Garante (come definito nel successivo Paragrafo e.2.5.5.(a)) come un atto revocabile, nel caso in cui ricadesse nel "periodo sospetto" ai sensi delle disposizioni dell'applicabile disciplina argentina. Se ciò dovesse accadere, tali beni dovrebbero essere restituiti dal Trust Garante e diverrebbero parte della massa attiva fallimentare.

L'Offerente, peraltro, è stato informato dal proprio consulente legale argentino che, sulla base della ragionevole interpretazione della normativa applicabile, la costituzione di beni in garanzia (*trust*) al servizio del pagamento di un debito esistente ed esigibile non dovrebbe rientrare tra gli atti suscettibili di revoca da parte del giudice fallimentare, anche in considerazione del fatto che le Nuove Obbligazioni Garantite, garantite dai beni costituiti nel Trust Garante, saranno emesse nell'ambito di un'offerta rivolta a parità di condizioni a tutti i creditori dell'Offerente, nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge e che l'emissione delle Nuove Obbligazioni Garantite determinerà la riduzione dell'indebitamento dell'Offerente. Inoltre, il consulente legale argentino dell'Offerente ritiene che, anche in caso di revoca della costituzione dei predetti beni nel Trust Garante, i titolari delle Nuove Obbligazioni Garantite sarebbero quanto meno equiparati, con riferimento a detti beni, agli altri creditori garantiti dell'Offerente (cfr. anche successivo Paragrafo e.2.5.5.(a)).

a.3.15 *Il governo argentino potrebbe non disporre di fondi sufficienti alla copertura integrale del proprio indebitamento, ivi incluso quello nei confronti dei titolari delle Nuove Obbligazioni Garantite che abbiano esercitato l'opzione di convertire dette Obbligazioni in Boden*

I titolari di Nuove Obbligazioni Garantite avranno il diritto di scambiare a parità di valore nominale tali obbligazioni con *Additional Boden* (e non invece con *Compensatory Boden*) detenuti dal Trust Garante (cfr. successivo Paragrafo e.2.5.5, lett. (c)). I *Boden* sono obbligazioni argentine non garantite equiparate nel trattamento a tutti gli altri strumenti di indebitamento del governo argentino, non subordinati e non garantiti. Si segnala che il governo argentino potrebbe non disporre di fondi sufficienti alla copertura integrale del proprio indebitamento, ivi incluso quello costituito dai *Boden*, i quali non sono peraltro garantiti neppure da Banco Hipotecario o da soggetti ad esso collegati. Si precisa, inoltre, che alla data del presente Documento di Offerta, non sussistono limitazioni all'indebitamento che il governo argentino potrà assumere in futuro. Inoltre, la disciplina dei *Boden* non prevede impegni o eventi di inadempimento che determinino l'accelerazione del pagamento di eventuali somme dovute in qualsiasi momento.

a.3.16 *Il controllo valutario potrebbe impedire all'Offerente di adempiere alle proprie obbligazioni di debito denominate in valuta estera*

Dal 3 dicembre 2001 fino al 2 gennaio 2003, il trasferimento di valuta estera, fatto salvo per determinate operazioni, era soggetto all'approvazione della Banca Centrale Argentina, ivi incluso il rimborso di finanziamenti in linea capitale da parte di debitori argentini. A partire dal 6 maggio 2003, non è più necessario il preventivo consenso della Banca Centrale Argentina per il trasferimento di fondi all'estero, salva la sussistenza di alcuni requisiti formali (quali l'attestazione di conformità alle disposizioni della Banca Centrale Argentina in relazione all'utilizzo dei fondi per il rimborso di debiti). La Banca Centrale Argentina ha emanato alcuni provvedimenti al fine di contenere il rischio di svalutazione del Peso nei confronti del Dollaro. Non vi è certezza circa il permanere in vigore di detti provvedimenti fino alla data di scadenza delle Nuove Obbligazioni. Qualsiasi modifica restrittiva agli stessi potrebbe impedire all'Offerente di adempiere le obbligazioni di pagamento delle proprie obbligazioni denominate in valuta estera, così come potrebbe pregiudicare la possibilità per i titolari delle Nuove Obbligazioni di ottenere l'esecuzione di eventuali provvedimenti giudiziari di condanna ottenuti dagli stessi al di fuori dell'Argentina nei confronti dell'Offerente.

B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

B.1 SOCIETÀ OFFERENTE ED EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO E ACQUISTO NONCHÉ GLI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUENTI IL CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO

b.1.1 Denominazione sociale, forma giuridica e sede sociale

L'Offerente è una società di diritto argentino denominata Banco Hipotecario S.A., costituita in forma di società anonima (*sociedad anonima*), con sede legale in Argentina, Reconquista 151, 1003 Buenos Aires, iscritta al numero 12.296, Libro 122, Volume A delle Società, del Registro Pubblico del Commercio dell'Argentina.

b.1.2 Costituzione e durata

Banco Hipotecario è stata costituita in Argentina in data 28 settembre 1997, a seguito della privatizzazione (la "**Privatizzazione**") da parte del governo argentino della società Banco Hipotecario Nacional, in forma di *sociedad anonima*, con la denominazione sociale di "Banco Hipotecario S.A." e con capitale sociale di Pesos 1.500.000.000 (pari ad Euro 45.018.007,2028) ⁽¹⁾ suddiviso in 150.000.000 azioni del valore nominale di Pesos 10 ciascuna.

Banco Hipotecario ha durata fino al 23 ottobre 2097.

b.1.3 Oggetto sociale

L'oggetto sociale di Banco Hipotecario, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, consiste nello svolgimento, in Argentina e all'estero, sia direttamente sia per mezzo di o in associazione con terzi soggetti, delle seguenti attività:

- (a) Attività bancarie: tutte le operazioni contemplate e consentite dalla Legge argentina n. 21.526 (*Ley de Entidades Financieras*) e successive modifiche, e dalle altre leggi, regolamenti e disposizioni normative che disciplinano l'attività bancaria delle banche commerciali, nell'ambito delle direttive e previa autorizzazione, ove richiesta dalle applicabili disposizioni, della Banca Centrale Argentina, nonché la concessione di mutui ipotecari per immobili ad uso abitativo;
- (b) Attività assicurative: servizi di assicurazione di tutti i rischi derivanti dalle operazioni poste in essere o dalle proprietà immobiliari per le quali l'Offerente abbia erogato finanziamenti, anche se tali proprietà non sono state ipotecate a garanzia di tali finanziamenti, nonché assicurazione obbligatoria per i beneficiari delle suddette operazioni. In relazione all'attività assicurativa, la società è abilitata ad assicurare i rischi per le operazioni previste dall'articolo 10 della Legge argentina 21.581, dall'articolo 13 della Legge argentina 24.143 e dalla Legge argentina 24.626;
- (c) Attività relative ai mercati mobiliari: operazioni di borsa su strumenti finanziari previste dalla legge e dai regolamenti applicabili a tale attività, secondo le direttive individuate dall'ente di gestione del mercato regolamentato argentino (*Comisión Nacional de Valores*), agendo come una società quotata (*sociedad de bolsa*) nei mercati regolamentati autorizzati o come intermediario in altri mercati auto-regolamentati;
- (d) Attività immobiliari: acquisto, vendita, costruzione, locazione e gestione di immobili e svolgimento di operazioni di intermediazione, o di agenzia o di qualsiasi altra operazione comunque necessaria per lo svolgimento delle attività bancarie di cui al precedente punto a);
- (e) Attività fiduciarie: attività in qualità di fiduciario (*trustee*) secondo quanto previsto dalla Legge argentina n. 24.441.

L'Offerente potrà inoltre compiere operazioni accessorie rispetto alle proprie attività bancarie e/o assicurative nonché qualsiasi altra attività direttamente o indirettamente strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale. A tal fine Banco Hipotecario potrà fondare, costituire, assumere partecipazioni o interessenze in persone giuridiche pubbliche o private domiciliate in Argentina o in altri paesi, il tutto nei limiti del proprio oggetto sociale e delle altre applicabili disposizioni statutarie e, ove richiesto, previa autorizzazione della Banca Centrale Argentina.

(1) Calcolato applicando il tasso di cambio Euro/Pesos al 26 settembre 2003, pari a Euro 1 = Pesos 3,332.

A norma delle applicabili disposizioni dello statuto dell'Offerente e dell'articolo 17 della Legge argentina n. 24.855 l'Offerente sarà inoltre tenuto, per un periodo di 10 anni decorrente dal 22 luglio 1997, a svolgere anche le seguenti attività: (i) concessione, direttamente o per mezzo di terzi ed a termini e condizioni di mercato individuati dall'organo amministrativo, di finanziamenti per la costruzione e l'acquisto di immobili ad uso abitativo in Argentina, direttamente o per mezzo di terzi, assicurando un'equilibrata distribuzione geografica e sociale del credito, in modo da assicurare finanziamenti a diversi gruppi socioeconomici, sulla base di condizioni di mercato come determinate dal consiglio di amministrazione; (ii) concessione di linee di credito per finanziare la costruzione di immobili ad uso abitativo in piccole municipalità, a termini e condizioni di mercato individuati dall'organo amministrativo, destinando annualmente a tali attività non meno del 10% del credito complessivamente concesso per la costruzione di abitazioni ed assicurando un'equilibrata distribuzione geografica del relativo credito; (iii) conservazione del fondo speciale previsto dall'articolo 13 della Legge argentina n. 24.143 in conformità ai termini ivi previsti; (iv) attività di agente per conto del Sottosegretariato per le Abitazioni per l'incasso di denaro, l'emissione e la liberazione di fondi e per i controlli tecnici del Fondo Nazionale per l'Abitazione (articolo 10 della Legge argentina n. 21.581); (v) esercizio delle competenze ed adempimento degli obblighi di cui alla Legge argentina n. 18.307 (Registrazione di Ipotecche) e dalla Legge argentina n. 18.740 già attribuiti al Banco Hipotecario Nacional, nonché dei poteri rivenienti dall'articolo 12 della Legge argentina n. 21.508; (vi) compimento degli atti giuridici necessari per l'esecuzione delle operazioni derivanti dall'applicazione del decreto argentino 407/91, come successivamente integrato e modificato (vendita di proprietà vacanti); (vii) continuazione dell'esercizio dei propri diritti come già derivanti dal trasferimento al Banco Hipotecario Nacional dei Depositi Postali, di cui al decreto argentino 1438/94, inclusi i diritti derivanti dalla titolarità del relativo marchio fino alla scadenza del periodo di dieci anni sopra indicato. Tali attività includono i conti corrispondenti a "Lavoratori Minori", secondo le disposizioni della Legge sul Lavoro, nonché i depositi dei guadagni dei detenuti secondo la legislazione vigente e le disposizioni della Banca Centrale Argentina, nonché la gestione dei conti dei lavoratori minori in conformità a quanto stabilito dall'articolo 33 della Legge argentina n. 21.963, ivi incluso il beneficio dell'impignorabilità dei saldi dei conti di risparmio previsto dall'articolo 34 della stessa legge; (viii) attività di fiduciario (*trustee*) del Fondo *Trust* per il Finanziamento dell'Abitazione costituito a norma del decreto argentino n. 370/96; (ix) partecipazione ai progetti sviluppati dall'Ente Nazionale per l'Amministrazione delle Proprietà Ferroviarie (*Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios*) a norma della convenzione del 29 aprile 1997, approvata con decreto argentino n. 585 del 1997.

b.1.4 Legislazione di riferimento e foro competente per le controversie

Banco Hipotecario è una società di diritto argentino. In caso di controversie concernenti le azioni e, in generale, i rapporti sociali, la legge applicabile è quella argentina.

Il foro competente per le controversie è quello di Buenos Aires (Argentina).

b.1.5 Capitale sociale

Alla data del presente Documento di Offerta, il capitale sociale sottoscritto e versato di Banco Hipotecario è pari a Pesos 1.500.000.000 (pari ad Euro 45.018.007,2028) ⁽²⁾ rappresentato da n. 150.000.000 azioni ordinarie, con valore nominale pari a Pesos 10 cadauna.

Caratteristiche delle azioni

Il capitale della società è composto di azioni di quattro classi diverse:

- n. 65.853.444 azioni di classe A, pari al 43,90% del capitale sociale, sono le azioni detenute direttamente ed indirettamente, attraverso il fiduciario (*trustee*) Banco de la Nación Argentina (istituto finanziario argentino a prevalente partecipazione pubblica; di seguito, il "**Banco Nación**"), dal governo argentino;
- n. 7.500.000 azioni di classe B, pari al 5% del capitale sociale, sono le azioni detenute dal Banco Nación in qualità di fiduciario (*trustee*) nominato nell'ambito del *Programa de Propiedad Participada* ("**PPP**") e che saranno offerte ai dipendenti di Banco Hipotecario. La legge argentina sulle privatizzazioni n. 24.855 del 19 settembre 1997 (la "**Legge sulle Privatizzazioni**") prevede che sin quando tali azioni non siano acquistate dai dipendenti, i diritti di voto spettanti alle azioni di classe B siano esercitati dal governo argentino;

(2) Calcolato applicando il tasso di cambio Euro/Pesos al 26 settembre 2003, pari a Euro 1 = Pesos 3,332.

- n. 7.500.000 azioni di classe C, pari al 5% del capitale sociale, attualmente detenute da Banco Nación, in qualità di fiduciario (*trustee*) per l'*Assistant Trust Trustee*, sono le azioni destinate a specifiche società che svolgano (e abbiano iniziato a svolgere almeno un anno prima dell'acquisto) attività di costruzione di immobili o altre attività immobiliari attraverso uno speciale programma ancora in fase di attuazione (di seguito, le "**Società Immobiliari**"). La Legge sulle Privatizzazioni prevede che sin quando tali azioni non siano acquistate dalle predette società, i diritti di voto spettanti alle azioni di classe C siano esercitati dal governo argentino;
- n. 69.146.556 azioni di classe D, pari al 46,10% del capitale sociale, costituite da tutte le azioni di proprietà di terzi non comprese nelle precedenti categorie. Si precisa che i fondi di investimento Quantum Industrial Partners LDC, Ritelco S.A., Latin American Capital Partners II LP, IRSA, EMOF LLC e Dolphin Fund plc (di seguito definiti gli "**Azionisti Principali**"), al 30 giugno 2003, detenevano complessivamente n. 30.763.405 azioni di classe D, rappresentative di circa il 20,5% delle azioni di tale categoria (al netto di quelle detenute da First Trust of New York). Inoltre, n. 27.000.000 azioni di classe D, pari al 18% del capitale sociale, sono detenute da First Trust of New York, in qualità di fiduciario (di seguito, "**First Trust of New York**" o il "**Fiduciario**"), nella forma di ADS ("*American Depository Shares*"), a fronte delle quali lo stesso Fiduciario ha emesso n. 270.000 opzioni di acquisto, ciascuna delle quali dà diritto all'acquisto di n. 100 ADS, ciascuno dei quali rappresentativo di un'azione di classe D (le "**Opzioni ADS**"). Le Opzioni ADS sono state attribuite, nell'ambito della Privatizzazione dell'Offerente, ad alcuni azionisti titolari di azioni di classe D, i quali potranno esercitarle in qualsiasi momento entro e non oltre il termine massimo del 2 febbraio 2004. Decorso detto termine, nei successivi tre anni First Trust of New York dovrà vendere le Opzioni ADS secondo le istruzioni che riceverà da Banco Nación, nella sua qualità di fiduciario del *Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional*, ed essendo inteso che, in ogni caso, tale vendita non potrà essere effettuata nei confronti dello stesso Banco Nación, dell'Offerente, del *Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional* o di altri enti pubblici argentini. Si precisa, inoltre, che fino a quando i titolari di Opzioni ADS non avranno esercitato le Opzioni ADS, i diritti di voto spettanti alle azioni di classe D sottostanti agli ADS oggetto delle sopraindicate Opzioni ADS, verranno esercitati da First Trust of New York sulla base delle istruzioni da questi ricevute dal depositario di detti ADS (Bank of New York); successivamente a tale termine e fino alla scadenza del relativo contratto di trust (i.e. fino al 2 febbraio 2007, salva la proroga di tale contratto per ulteriori periodi di un anno fino a quando tutte le Opzioni ADS siano state cedute) i diritti di voto spettanti alle azioni di classe D sottostanti agli ADS oggetto delle Opzioni ADS saranno esercitati da Banco Nación, nella sua qualità di fiduciario del *Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional*, sulla base delle istruzioni da questi ricevute da Bank of New York (cfr. *infra*). Alla data del presente Documento di Offerta nessuna delle Opzioni ADS è stata esercitata.

Le azioni di classe A che siano acquisite da terzi sono immediatamente convertite in azioni di classe D.

Le azioni di classe B che non siano state acquisite dai dipendenti dell'Offerente alla data di esecuzione del PPP, saranno convertite in azioni di classe A. Successivamente a tale data di esecuzione del PPP, le azioni di classe B eventualmente cedute a terzi ovvero a dipendenti (ma al di fuori del PPP) saranno automaticamente convertite in azioni di classe D.

Le azioni di classe C trasferite a terzi diversi dalle Società Immobiliari sono convertite in azioni di classe D.

Le azioni di classe D che siano state acquisite dal governo argentino e/o da dipendenti dell'Offerente e/o da Società Immobiliari non vengono convertite in azioni della classe corrispondente (classe A, classe B o classe C).

Diritti di voto

Azioni di classe A

Le azioni di classe A danno diritto ad un voto per azione. Ai sensi dello statuto dell'Offerente, l'esercizio del diritto di voto inerente questa categoria di azioni spetta esclusivamente al governo argentino, il quale – sempre in forza dello statuto dell'Offerente – ha diritto di nominare due amministratori e due amministratori supplenti, indipendentemente dal numero di azioni emesse e quindi dalla percentuale rappresentativa del capitale sociale.

Inoltre, è necessario il voto favorevole degli azionisti di classe A, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale rappresentata dalle azioni di tale categoria, per l'adozione delle delibere di seguito indicate:

- fusioni o scissioni;
- acquisizioni di azioni di classe D o di titoli convertibili in azioni di classe D, che comportino, unitamente alle azioni di classe D già detenute dall'acquirente, la detenzione diretta e/o indiretta di una partecipazione pari o superiore al 30% del capitale sociale;

- trasferimenti a terzi di una porzione significativa del portafoglio mutui dell'Offerente che comportino la cessazione o la riduzione sostanziale dell'attività dello stesso di concessione di mutui ipotecari;
- la modifica dell'oggetto sociale;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la liquidazione.

Azioni di classe B

Le azioni di classe B danno diritto ad un voto per azione. A seguito dell'acquisto delle azioni di classe B da parte dei dipendenti dell'Offerente nell'ambito del PPP, questi ultimi avranno il diritto di nominare un amministratore e un amministratore supplente fin quando le azioni di classe B emesse rappresentino almeno il 2% del capitale sociale (alla data di convocazione dell'assemblea speciale convocata per la nomina di tali amministratori); precedentemente all'esecuzione del PPP e fino a quando tali azioni non siano acquistate dai dipendenti dell'Offerente, i diritti di voto spettanti alle azioni di classe B sono esercitati dal governo argentino.

Azioni di classe C

Le azioni di classe C danno diritto ad un voto. A seguito dell'acquisto delle azioni di classe C da parte delle Società Immobiliari, queste ultime avranno il diritto di nominare un amministratore e un amministratore supplente fin quando le azioni di classe C emesse rappresentino almeno il 3% del capitale sociale (alla data di convocazione dell'assemblea speciale convocata per la nomina di tali amministratori). Fino a quando tali azioni non siano acquistate dalle Società Immobiliari, i diritti di voto spettanti alle azioni di classe C sono esercitati dal governo argentino.

Azioni di classe D

Le azioni di classe D danno diritto ai rispettivi titolari di approvare la nomina di nove amministratori e dei rispettivi amministratori supplenti, indipendentemente dal numero di azioni emesse e quindi dalla percentuale rappresentativa del capitale sociale.

Inoltre, fino a quando le azioni di classe A rappresentino più del 42% del capitale sociale, le azioni di classe D attribuiscono ai rispettivi titolari tre voti per ciascuna azione posseduta, salvi i casi in cui le delibere abbiano ad oggetto i seguenti argomenti, per i quali le azioni di classe D attribuiscono un solo voto per azione posseduta:

- modifica sostanziale dell'oggetto sociale, tale che l'esercizio dell'attività bancaria attualmente previsto dallo statuto sociale cessi di costituire l'attività principale dell'Offerente;
- trasferimento della sede sociale all'estero;
- messa in liquidazione;
- revoca dalla quotazione delle azioni dell'Offerente;
- fusioni o scissioni che comportino l'estinzione di Banco Hipotecario quale soggetto giuridico;
- totale o parziale ricapitalizzazione che consegua ad una riduzione obbligatoria del capitale sociale;
- costituzione di riserve diverse dalla riserva legale qualora il rispettivo ammontare ecceda l'ammontare del capitale sociale e della riserva legale.

Si precisa, inoltre, che fino a quando i titolari di Opzioni ADS non avranno esercitato le Opzioni ADS, i diritti di voto spettanti alle azioni di classe D sottostanti agli ADS oggetto delle sopraindicate Opzioni, verranno esercitati da First Trust of New York sulla base delle istruzioni da questi ricevute dal depositario di detti ADS (Bank of New York).

In base a tali istruzioni, il depositario è tenuto ad esprimere il proprio voto in conformità – a seconda delle materie oggetto della deliberazione – (i) al voto espresso dalla maggioranza delle azioni di classe D presenti o rappresentate in assemblea (che, in seconda convocazione, deve essere pari ad almeno il 60% delle azioni di classe D che abbiano esercitato il diritto di voto) ovvero (ii) alle raccomandazioni espresse dalla maggioranza dei membri dell'organo di gestione. In entrambi i casi, qualora non si sia formata una maggioranza, il depositario è tenuto ad astenersi dal voto. Le disposizioni che precedono non trovano applicazione in caso di deliberazioni riguardanti la distribuzione di dividendi, per le quali è previsto che i diritti di voto spettanti agli ADS vengano attribuiti agli azionisti titolari di azioni di classe D, secondo criteri proporzionali.

Successivamente al 2 febbraio 2004 e fino alla scadenza del relativo contratto di trust (i.e. fino al 2 febbraio 2007, salva la proroga di tale contratto per ulteriori periodi di un anno fino a quando tutte le Opzioni ADS siano state cedute), i diritti di voto spettanti alle azioni di classe D sottostanti agli ADS oggetto delle Opzioni ADS saranno esercitati da Banco Nación, nella sua qualità di fiduciario del *Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional*, sulla base delle istruzioni da questi di volta in volta ricevute da Bank of New York.

b.1.6 Azioni proprie

In data 22 agosto 2000, il consiglio di amministrazione dell'Offerente ha deliberato l'acquisto di azioni proprie, al fine di stabilizzare il valore delle azioni medesime e così evitare un significativo danno per l'Offerente stesso. Sulla base di tale deliberazione, l'Offerente ha acquistato n. 971.310 azioni proprie di classe D per un corrispettivo pari a Pesos 6.713.500. L'Offerente intende continuare a detenere tali azioni per tre anni, periodo massimo consentito dalla legge argentina in materia di detenzione di azioni proprie. In data 31 maggio 2001, l'assemblea degli azionisti dell'Offerente ha ratificato l'operato del consiglio di amministrazione, ritenendo giustificate le motivazioni addotte per l'acquisto.

Al 31 dicembre 2002, Banco Hipotecario è titolare di n. 994.015 azioni proprie di classe D, rappresentative di una percentuale del capitale sociale dell'Offerente stesso pari a circa lo 0,7%.

b.1.7 Azionariato

La seguente tabella rappresenta la composizione dell'azionariato di Banco Hipotecario al 30 giugno 2003.

Azionista	Classe	Numero di azioni	% del capitale sociale	Di cui con diritto di voto	% dei diritti di voto
Governo argentino	A	65.853.444	43,9	65.853.444	22,8
Banco Nación, in qualità di fiduciario (<i>trustee</i>) per il PPP	B	7.500.000	5,0	7.500.000	2,6
Banco Nación, in qualità di fiduciario (<i>trustee</i>) per l' <i>Assistant Trust</i>	C	7.500.000	5,0	7.500.000	2,6
First Trust of New York, in qualità di Fiduciario	D	27.000.000	18,0	81.000.000 (*)	28,1
Azionisti Principali	D	30.763.405	20,5	92.290.215 (*)	32,0
Fondi pensione argentini	D	8.315.622	5,5	24.946.866 (*)	8,7
Banco Hipotecario S.A. (**)	D	994.015	0,7	2.982.045 (*)	1,0
Consiglio di Amministrazione (***)	D	206.383	0,1	619.149	0,2
Altri azionisti	D	1.867.131	1,2	5.601.393	1,9
Totale		150.000.000	100,0	288.293.112	100,0

(*) L'indicazione del numero dei voti si riferisce alle delibere in relazione alle quali le azioni di classe D attribuiscono ai rispettivi titolari tre voti per azione.

(**) Ai sensi della normativa argentina, il diritto di voto inerente alle azioni proprie dell'Offerente non può essere esercitato.

(***) Al 30 giugno 2003, i signori Clarisa D. Lifsic, Eduardo S. Elstain e Saul Zang detenevano, rispettivamente, n. 214, 205.598 e 571 azioni di classe D, rappresentative rispettivamente dello 0,0003%, dello 0,2973% e dello 0,0008% delle azioni di classe D.

Azionisti principali e controllo dell'Offerente

In forza della Legge sulla Privatizzazione, in data 28 settembre 1997, il governo argentino ha dato corso al processo di privatizzazione di Banco Hipotecario Nacional, così costituendo l'Offerente. Il 2 febbraio 1999, il governo argentino ha venduto circa il 46% del capitale sociale dell'Offerente a soggetti privati. In particolare, nell'ambito della Privatizzazione, Quantum Industrial Partners LDC, Dolphin Fund plc (già Quantum Dolphin plc), IRSA International Ltd, una controllata di Inversiones y Representaciones S.A. ("IRSA") e Latin American Capital Partners II LP hanno complessivamente acquistato n. 20.790.326 azioni di classe D rappresentative del 49,5% dell'ammontare complessivo delle azioni di classe D (al netto di quelle detenute da First Trust of New York). Successivamente, IRSA International Ltd ha trasferito le proprie azioni di classe D a Ritelco S.A., un'altra controllata di IRSA. Si precisa che Quantum Industrial Partners LDC, Ritelco S.A., Latin American Capital Partners II LP, IRSA, EMOF LLC e Dolphin Fund plc (gli "Azionisti Principali") sono fondi privati di investimento.

Al 30 giugno 2003, gli Azionisti Principali detenevano complessivamente n. 30.763.405 azioni di classe D, rappresentative di circa il 20,5% delle azioni di tale categoria (al netto di quelle detenute da First Trust of New York); inoltre, alla stessa data, Quantum Industrial Partners LDC, EMOF LLC, Dolphin Fund plc, Ritelco S.A. e Latin American Capital Partners II LP detenevano complessivamente n. 180.000 Opzioni ADS, rappresentative del diritto di acquistare n. 18.000.000 ADS (ciascuno rappresentativo di un'azione di classe D).

Alla data del presente Documento di Offerta, non esistono pattuizioni tra i soci di Banco Hipotecario in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o strumenti finanziari rappresentativi del capitale di detta società, al trasferimento dei medesimi e all'esercizio del diritto di voto. Peraltro, si precisa che gli azionisti titolari di azioni di classe D hanno sempre esercitato i loro diritti di voto in modo unitario in tutte le assemblee degli azionisti di classe D chiamate ad esprimere i membri dell'organo di gestione designati da tale classe di azioni, ad eccezione delle assemblee tenutesi in data 19 giugno 2002 e in data 30 maggio 2003, nelle quali Quantum Industrial Partners LDC e EMOF LLC si sono astenute.

In considerazione di quanto precede, alla data del presente Documento di Offerta, si ritiene che gli azionisti di classe D ed, in particolare, gli Azionisti Principali esercitino un controllo di fatto sull'Offerente, ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.

Si precisa, tuttavia, che, successivamente al 2 febbraio 2004, data di scadenza del termine per l'esercizio delle Opzioni ADS, ove gli Azionisti Principali non acquistino almeno 3.810.279 azioni di classe D, anche a seguito dell'esercizio delle proprie Opzioni ADS, gli stessi perderanno il controllo di fatto sull'Offerente, in quanto non saranno più in grado di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Offerente, né di esercitare un voto determinante per l'assunzione delle deliberazioni che necessitano del voto favorevole degli azionisti di classe D. Successivamente a tale data, infatti, poiché il diritto di voto inerente le azioni di classe D sottostanti alle Opzioni ADS sarà esercitato da Banco Nación, nella sua qualità di fiduciario del *Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional*, sulla base delle istruzioni da questi di volta in volta ricevute da Bank of New York, il controllo sarà esercitato dal governo argentino che deterrà il 55% dei diritti di voto dell'Offerente (cfr. precedente Paragrafo b.1.5).

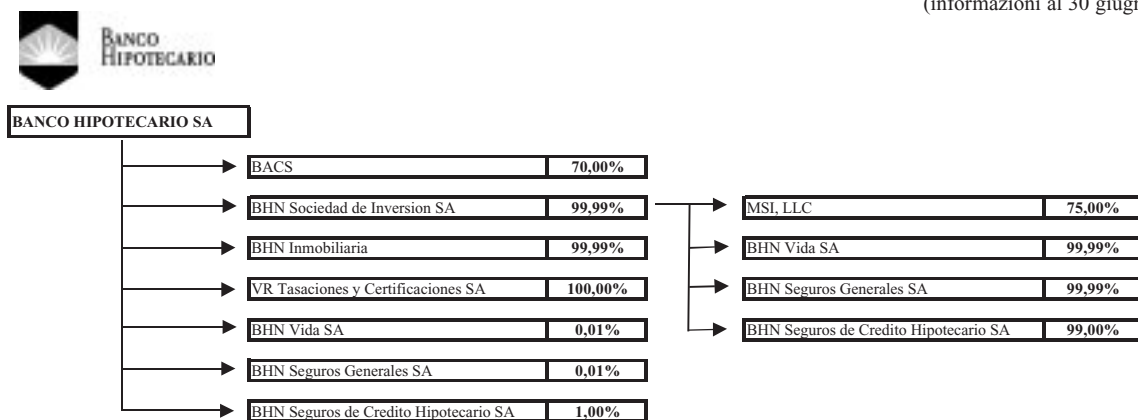
Si fa presente, inoltre, che il governo argentino può liberamente trasferire a terzi le proprie azioni di classe A (salva la conversione delle stesse in azioni di classe D; cfr. precedente Paragrafo b.1.5), ad eccezione di un'azione di classe A che lo stesso è obbligato a detenere in forza della Legge argentina n. 24.855. Nel caso in cui, per effetto della cessione da parte del governo argentino delle proprie azioni di classe A, queste dovessero rappresentare meno del 42% del capitale sociale dell'Offerente, le azioni di classe D cesseranno di attribuire ai propri titolari tre voti per azione posseduta nell'assemblea degli azionisti dell'Offerente stesso. In tal caso, i detentori delle azioni di classe D cesserebbero di essere azionisti di maggioranza nell'ambito delle assemblee dei soci dell'Offerente e – di conseguenza – il voto del governo argentino diverrebbe determinante nell'ambito delle assemblee medesime, salvo per l'assunzione delle deliberazioni che richiedano maggioranze qualificate (cfr. precedente Paragrafo b.1.5).

Si precisa, infine, che ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale, chiunque intenda acquisire un numero di azioni di classe D che rappresenti almeno il 30% del capitale sociale dell'Offerente è tenuto ad ottenere il preventivo consenso degli azionisti di classe A (il governo argentino).

b.1.8 Sintetica descrizione del gruppo facente capo all'Offerente

L'Offerente esercita la propria attività anche attraverso una serie di società controllate che esercitano principalmente attività bancaria, assicurativa e immobiliare. Nello schema che segue è riportata la struttura del gruppo facente capo all'Offerente alla data del Documento di Offerta, comprendente le società controllate, anche indirettamente attraverso BHN Soc. de Inversion, da Banco Hipotecario e oggetto di consolidamento nei bilanci consolidati e nelle situazioni patrimoniali di periodo dello stesso, con l'indicazione della partecipazione azionaria detenuta nel capitale delle stesse.

(informazioni al 30 giugno 2003)



In particolare, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. esercita attività bancaria non nei confronti del pubblico, ma esclusivamente concedendo credito ad altre istituzioni finanziarie. La fornitura di servizi assicurativi è, invece, affidata a BHN Vida S.A. (ramo vita), BHN Seguros Generales S.A. (ramo danni) e BHN Seguros de Creditos Hipotecarios S.A. (assicurazione ipotecaria), mentre nel settore immobiliare operano BHN Inmobiliaria S.A. (*brokerage* immobiliare) e VR.Tasaciones y Certificaciones S.A. (valutazioni e perizie su immobili).

b.1.9 Organi sociali

Organo di gestione

Lo statuto di Banco Hipotecario prevede che la stessa sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tredici membri. Gli amministratori restano in carica per due esercizi, sono rieleggibili e sono nominati a maggioranza nell'ambito delle assemblee speciali delle diverse classi di azioni. Ciascuna classe di azionisti ha altresì il diritto di nominare un numero di amministratori supplenti pari o inferiore al numero di amministratori effettivi che tale classe abbia il diritto di designare.

In particolare, gli azionisti di classe A hanno diritto di nominare due amministratori e due amministratori supplenti; gli azionisti di classe B hanno diritto di nominare un amministratore e un amministratore supplente, fino a quando le azioni di classe B emesse rappresentino almeno il 2% del capitale sociale (alla data di convocazione della rispettiva assemblea); gli azionisti di classe C hanno diritto di nominare un amministratore e un amministratore supplente fino a quando le azioni di classe C emesse rappresentino almeno il 3% del capitale sociale (alla data di convocazione della rispettiva assemblea); gli azionisti di classe D hanno diritto di nominare i rimanenti amministratori e amministratori supplenti, il cui numero, in entrambi i casi, non potrà essere inferiore a nove. Ove, per qualsivoglia motivo, non si tenessero le assemblee speciali degli azionisti di classe B o C, o tali categorie di azioni perdessero il diritto di nominare gli amministratori, gli azionisti di tali classi delibereranno sulla nomina degli amministratori unitamente agli azionisti di classe D, nell'ambito dell'assemblea speciale di questi ultimi.

L'attuale consiglio di amministrazione dell'Offerente si compone di tredici membri effettivi e di dieci membri supplenti, indicati nelle seguenti tabelle:

Membri effettivi del Consiglio di Amministrazione

Carica	Nome e Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita	Data di nomina	Data di scadenza
Presidente	Clarisa Diana Lifsic	Buenos Aires (AR)	28.07.1962	19.06.2002	31.12.2003
Vice Presidente	Eduardo Sergio Elsztain	Buenos Aires (AR)	26.01.1960	19.06.2002	31.12.2003
Amministratore	Pablo Daniel Vergara del Carril	Buenos Aires (AR)	03.10.1965	19.06.2002	31.12.2003
Amministratore	Marcos Marcelo Mindlin	Cordoba (AR)	19.01.1964	16.06.2002	31.12.2003
Amministratore	Gabriel Adolfo Gregorio Reznik	Buenos Aires (AR)	18.11.1958	30.05.2003	31.12.2004
Amministratore	Jorge Miguel Grouman (*) (**) (3)	Buenos Aires (AR)	04.11.1951	30.05.2003	31.12.2004
Amministratore	Saúl Zang	Buenos Aires (AR)	30.12.1945	19.06.2002	31.12.2003
Amministratore	Ernesto Manuel Viñes	Buenos Aires (AR)	05.02.1944	30.05.2003	31.12.2004
Amministratore	Jacobo Julio Dreizen (*) (**)	Buenos Aires (AR)	13.10.1955	30.05.2003	31.12.2004
Amministratore	Carlos Bernardo Pisula (*)	Carlos Casares, Buenos Aires (AR)	16.12.1948	19.02.2003	31.12.2002 (***)
Amministratore	Julio Augusto Macchi (*)	Buenos Aires (AR)	27.04.1940	17.05.2001	31.12.2002 (***)
Amministratore	Edgardo Luis José Fornero	Buenos Aires (AR)	14.10.1951	19.06.2002	31.12.2003
Amministratore	Federico León Bensadón (*)	Buenos Aires (AR)	17.01.1933	19.06.2002	31.12.2003

(*) Amministratori indipendenti.

(**) Nomina soggetta all'approvazione della Banca Centrale Argentina.

(***) Alla data del presente Documento di Offerta, la carica dei consiglieri Pisula e Macchi è scaduta. In particolare, in data 19 febbraio 2003, il consiglio di amministrazione dell'Offerente ha preso atto dell'avvenuta designazione da parte del Ministero dell'Economia argentino (in qualità di azionista di classe A) del signor Pisula quale amministratore ed in sostituzione del dimissionario signor Rafael N. Iniesta, fino al termine del mandato di quest'ultimo (31 dicembre 2002). Successivamente, l'assemblea degli azionisti di classe A ha deliberato, in data 30 maggio 2003, di rinviare la designazione dei propri consiglieri fino alla prossima assemblea dell'Offerente. Fino a tale data, pertanto, i signori Pisula e Macchi resteranno in carica, quali amministratori designati dagli azionisti di classe A.

Tutti gli amministratori in carica sono stati nominati dagli azionisti di classe D, ad eccezione dei sigg.ri Carlos Bernardo Pisula e Julio Augusto Macchi, nominati dagli azionisti di classe A, del sig. Edgardo Luis José Fornero, nominato dagli azionisti di classe B e del sig. Federico León Bensadón, nominato dagli azionisti classe C.

Gli amministratori effettivi sono domiciliati per la carica presso la sede dell'Offerente.

(3) Si precisa che i signori Grouman e Dreizen sono stati nominati in sostituzione dei signori Guillermo Horacio Sorondo e Miguel Alberto Kiguel; fino all'approvazione della nomina degli stessi da parte della Banca Centrale Argentina, che dovrebbe essere concessa nel corso del Periodo di Adesione, i signori Guillermo Horacio Sorondo e Alberto Kiguel rimarranno in carica.

Membri supplenti del Consiglio di Amministrazione

Nome e Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita	Data di nomina	Data di scadenza
Fernando Adrián	Elsztain Buenos Aires (AR)	04.01.1961	30.05.2003	31.12.2004
Aaron Gabriel Juejati	Buenos Aires (AR)	09.05.1960	30.05.2003	31.12.2004
Juan Carlos Quintana	Buenos Aires (AR)	02.11.1966	19.06.2002	31.12.2003
Emilio Cárdenas (*)	Buenos Aires (AR)	13.08.1942	19.06.2002	31.12.2003
Gustavo Daniel Efkhanian	Cordoba (AR)	28.10.1964	19.06.2002	31.12.2003
Cedric David Bridger (*)	Chajarí, Entre Rios (AR)	09.11.1935	30.05.2003	31.12.2004
Martín Esteban Paolantonio	Buenos Aires (AR)	10.07.1965	19.06.2002	31.12.2003
Alejandro Gustavo Elsztain (**)	Buenos Aires (AR)	31.03.1966	30.05.2003	31.12.2004
Yael Malik (**)	Buenos Aires (AR)	19.07.1973	30.05.2003	31.12.2004
Ricardo Mariano Gómez	Buenos Aires (AR)	03.07.1956	19.06.2002	31.12.2003

(*) Amministratori indipendenti.

(**) Nomina soggetta all'approvazione della Banca Centrale Argentina.

Tutti gli amministratori supplenti sono stati nominati dagli azionisti di classe D, ad eccezione del sig. Ricardo Mariano Gómez, nominato dagli azionisti di classe B.

Gli amministratori supplenti sono domiciliati per la carica presso la sede dell'Offerente.

Compensi destinati ai membri del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Offerente e delle società da esso direttamente e indirettamente controllate

I compensi attribuiti agli amministratori effettivi dell'Offerente al 31 dicembre 2002, già in carica a tale data, sono indicati nella tabella qui di seguito riportata:

Nome e Cognome	Dall'Offerente	Da società controllate
Clarisa Diana Lifsic	Pesos 112.320	—
Eduardo Sergio Elsztain	Pesos 112.320	Pesos 150.000
Pablo Daniel Vergara del Carril	Pesos 32.448	—
Marcos Marcelo Mindlin	Pesos 112.320	—
Gabriel Adolfo Gregorio Reznik	Pesos 42.432	—
Jorge Miguel Grouman	—	—
Saúl Zang	Pesos 112.320	—
Ernesto Manuel Viñes	—	—
Jacobo Julio Dreizzen (*) (**)	—	—
Carlos Bernardo Pisula (*)	—	—
Julio Augusto Macchi (*)	Pesos 112.320	—
Edgardo Luis José Fornero	Pesos 112.320	—
Federico León Bensadón (*)	Pesos 32.448	—

(*) Amministratori indipendenti.

(**) Nomina soggetta all'approvazione della Banca Centrale Argentina.

Ai membri supplenti del Consiglio di Amministrazione, non viene riconosciuto alcun compenso.

Si segnala, inoltre, che alla data del presente Documento di Offerta, né l'Offerente, né alcuna delle sue società controllate, ha concesso prestiti ad alcun membro del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa, infine, che nell'esercizio al 31 dicembre 2002 e nell'esercizio in corso, non sono state effettuate operazioni straordinarie da parte dell'Offerente nelle quali i membri del Consiglio di Amministrazione avessero interessi.

Quanto alle azioni nel capitale dell'Offerente possedute, direttamente o indirettamente, da membri del Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo b.1.7.

Comitato esecutivo

Lo statuto prevede che l'Offerente sia dotato di un comitato esecutivo, composto da un numero compreso tra cinque e nove amministratori, designati dal consiglio di amministrazione tra i propri membri nominati dagli azionisti di classe D, e da un numero uguale o inferiore di amministratori supplenti. I membri del comitato esecutivo restano in carica per due esercizi.

Ai sensi dello statuto sociale, il comitato esecutivo è competente per: (i) l'ordinaria amministrazione dell'Offerente e per le altre attività ad esso delegate dal consiglio di amministrazione; (ii) lo sviluppo delle politiche commerciali e finanziarie dell'Offerente nell'ambito degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione; (iii) la creazione, il mantenimento e la ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa dell'Offerente; (iv) la costituzione di comitati speciali e la determinazione delle relative funzioni; (v) la nomina di direttori generali, di vice presidenti esecutivi e di altri componenti del *senior management* e, in generale, la determinazione delle politiche del personale dipendente dell'Offerente; (vi) le proposte al consiglio di amministrazione relativamente all'apertura, il trasferimento e la chiusura di filiali, agenzie, uffici di rappresentanza in Argentina e all'estero; (vii) la supervisione e la gestione delle società controllate dall'Offerente e le proposte al consiglio di amministrazione di acquisizione o cessione di partecipazioni; (viii) le proposte al consiglio di amministrazione in merito a budget, investimenti, indebitamento e piani di sviluppo; (ix) la concessione di proroghe, rifinanziamenti, storno di debiti e rinuncia a diritti, nell'ambito dell'attività ordinaria dell'Offerente; (x) la determinazione del proprio regolamento interno.

L'attuale comitato esecutivo è stato nominato in data 7 novembre 2001 ed è composto da sei membri nelle persone dei signori: Miguel Alberto Kiguel ⁽⁴⁾, Eduardo Sergio Elsztain, Marcos Marcelo Mindlin, Guillermo Horacio Sorondo, Clarissa Diana Lifsic, Saul Zang. Gli stessi resteranno in carica fino al 31 dicembre 2003.

Comitato di sorveglianza

La normativa argentina non prevede la nomina di un collegio sindacale. Tuttavia, lo statuto sociale dell'Offerente prevede che lo stesso sia dotato di un comitato di sorveglianza, composto di cinque membri effettivi e cinque membri supplenti, le cui funzioni sono assimilabili a quelle di un collegio sindacale nominato in una società di diritto italiano.

Il comitato di sorveglianza è nominato come segue: tre membri effettivi e tre membri supplenti sono nominati congiuntamente dagli azionisti di classe C e di classe D, un membro effettivo ed un membro supplente sono nominati dagli azionisti di classe B, fino a quando le azioni di classe B emesse rappresentino almeno il 2% del capitale sociale (alla data di convocazione della rispettiva assemblea), e un membro effettivo ed un membro supplente sono nominati dagli azionisti di classe A. Nel caso in cui le azioni di classe B non rappresentino almeno il 2% del capitale sociale e le azioni di classe C non rappresentino almeno il 3% del capitale sociale, il numero dei componenti del comitato di sorveglianza è ridotto a tre membri effettivi e tre membri supplenti; in tal caso, due membri effettivi e due membri supplenti saranno nominati dagli azionisti di classe B, C e D congiuntamente, mentre gli azionisti di classe A avranno il diritto di nominare un membro effettivo ed un membro supplente. I componenti del comitato di sorveglianza sono scelti tra iscritti all'albo degli avvocati o dei revisori contabili e restano in carica per due esercizi sociali.

Le competenze del comitato di sorveglianza sono (i) la supervisione ed ispezione dei libri e registri sociali quando necessario ed almeno trimestralmente; (ii) la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo ed alle assemblee dei soci; (iii) la preparazione di una relazione annuale sulla situazione finanziaria dell'Offerente da sottoporre all'assemblea dei soci; (iv) la preparazione e consegna di talune informazioni su Banco Hipotecario a richiesta scritta di tanti soci che rappresentino almeno il 2% del capitale sociale dell'Offerente; (v) la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci quando necessario, di propria iniziativa o su richiesta dei soci, o dell'assemblea ordinaria ove il consiglio di amministrazione non abbia provveduto; (vi) l'integrazione dell'ordine del giorno di qualsivoglia riunione cui il comitato di sorveglianza debba prendere parte; (vii) la supervisione e controllo della conformità dell'attività dell'Offerente a leggi, regolamenti, disposizioni dello statuto e deliberazioni dell'assemblea dei soci; (viii) lo svolgimento di indagini relativamente a rilievi formulati per iscritto da tanti soci che detengano almeno il 2% del capitale sociale dell'Offerente; (ix) la richiesta di liquidazione giudiziale dell'Offerente e la supervisione della relativa procedura; (x) la designazione di membri del consiglio di amministrazione ove l'intero consiglio sia dimissionario o revocato e l'assemblea dei soci non abbia provveduto alla relativa sostituzione; (xi) la richiesta di intervento dell'autorità giudiziaria in circostanze straordinarie, quali la condotta illecita di un amministratore esecutivo che minacci la situazione dell'Offerente. Nello svolgere le predette attività, il comitato di sorveglianza non esercita alcun potere sull'attività ordinaria dell'Offerente.

(4) Si precisa che il sig. Kiguel rimarrà membro del comitato esecutivo fino alla sua sostituzione, anche in qualità di membro del consiglio di amministrazione dell'Offerente.

Alla data del presente Documento di Offerta, il comitato di sorveglianza è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti nominati in data 30 maggio 2003 fino al 31 dicembre 2004. La seguente tabella indica i componenti del comitato di sorveglianza:

Carica	Nome e Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
Membro effettivo	Nestor Luis Fucks	La Plata, Buenos Aires (AR)	03.07.1944
Membro effettivo	José Daniel Abelovich	Buenos Aires (AR)	20.07.1956
Membro effettivo	Marcelo Hector Fuxman	Buenos Aires (AR)	30.11.1955
Membro effettivo	Ricardo Flammini	Buenos Aires (AR)	25.08.1931
Membro effettivo	Nicolas Dilernia	Buenos Aires (AR)	23.11.1937
Membro supplente	Claudia Inés Siciliano	Buenos Aires (AR)	28.07.1958
Membro supplente	Martin E. Scotto	Buenos Aires (AR)	27.09.1971
Membro supplente	Roberto Murmi	Buenos Aires (AR)	07.04.1959
Membro supplente	Alicia Graciela Rigueira	Lanús Oeste, Buenos Aires (AR)	02.12.1951
Membro supplente	Silvana Maria Gentile	Lomas de Zamora, Buenos Aires (AR)	07.11.1960

Gli azionisti di classe C e D hanno congiuntamente nominato i sigg. Abelovich, Fuxman e Flammini, quali membri effettivi, ed il signor Murmi e le signore Reguereira e Gentile, quali membri supplenti; gli azionisti di classe B hanno nominato il signor Dilernia, quale membro effettivo, e il signor Scotto, quale membro supplente; gli azionisti di classe A hanno nominato il signor Fucks, quale membro effettivo, e la signora Siciliano, quale membro supplente.

I membri del comitato di sorveglianza sono domiciliati per la carica presso la sede dell'Offerente.

Compensi destinati ai membri del comitato di sorveglianza da parte dell'Offerente e delle società da esso direttamente e indirettamente controllate

I compensi attribuiti ai membri del comitato di sorveglianza dell'Offerente al 31 dicembre 2002, già in carica a tale data, sono indicati nella tabella qui di seguito riportata:

Nome e Cognome	Dall'Offerente	Da società controllate
Nestor Luis Fucks	—	—
José Daniel Abelovich	Pesos 48.480	Pesos 25.000
Marcelo Hector Fuxman	Pesos 48.480	—
Ricardo Flammini	—	Pesos 25.000
Nicolas Dilernia	Pesos 48.480	—

Si precisa, inoltre, nell'esercizio 2002, Alicia Rigueira e Silvana Gentile, attualmente membri supplementi del Comitato di Sorveglianza, hanno rivestito la carica di membri effettivi del predetto comitato. Alle stesse è stato pertanto riconosciuto un compenso, rispettivamente, di Pesos 25.060 e di Pesos 48.480.

Ai membri supplenti del comitato di sorveglianza, non viene riconosciuto alcun compenso.

Si segnala, inoltre, che alla data del presente Documento di Offerta, né l'Offerente, né alcuna delle sue società controllate, ha concesso prestiti ad alcun membro del comitato di sorveglianza.

Si precisa, infine, che nell'esercizio al 31 dicembre 2002 e nell'esercizio in corso, non sono state effettuate operazioni straordinarie da parte dell'Offerente nelle quali i membri del comitato di sorveglianza avessero interessi.

Nessuno dei membri del comitato di sorveglianza detiene direttamente o indirettamente azioni nel capitale dell'Offerente (cfr. precedente Paragrafo b.1.7).

Comitato di Controllo

Alla data del presente Documento di Offerta, i seguenti membri del consiglio di amministrazione, sono anche membri del comitato di controllo: Miguel Alberto Kiguel ⁽⁵⁾, Guillermo H. Sorondo, Clarisa D. Lifsic, Edgardo Fornero, Gabriel Reznik, Federico L. Bensadon e Ernesto Saul Herscovich. I membri del comitato di controllo restano in carica per due anni, salva la scadenza precedente quali membri del consiglio di amministrazione, e per un periodo massimo di tre anni. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese ed è competente, tra l'altro, per: (i) la supervisione e la valutazione periodica del sistema di controllo interno dell'Offerente; (ii) la valutazione delle osservazioni al sistema di controllo interno effettuate dai revisori esterni dell'Offerente; (iii) la revisione dei bilanci annuali e trimestrali dell'Offerente e delle relazioni accompagnatorie dei revisori indipendenti; (iv) la comunicazione in via continuativa con la Sovrintendenza alle Istituzioni Finanziarie.

Nel corso del 2003, il comitato di controllo dell'Offerente dovrà essere adeguato a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto 677/01, ai sensi del quale le società che effettuano offerte pubbliche di azioni devono dotarsi di un comitato di controllo costituito da tre o più membri del consiglio d'amministrazione, la maggioranza dei quali indipendenti. Le nuove funzioni principali sono: (a) il rilascio di pareri sulla nomina della società di revisione; (b) la supervisione delle operazioni di controllo interno e dei sistemi amministrativi e contabili con particolare riferimento al controllo dell'accuratezza delle informazioni diffuse al pubblico; (c) la determinazione delle politiche d'informazione relative alle pratiche di copertura finanziaria applicate dalla società; (d) il rilascio di pareri sui casi di conflitto di interessi; (e) il controllo della ragionevolezza delle spese sostenute per l'emissione dei titoli; (f) la verifica dell'attuazione delle regole di comportamento, se applicabili; (g) il rilascio di pareri su operazioni con parti correlate; (h) l'analisi delle *performance* dei revisori esterni e la loro indipendenza; (i) la revisione dei piani dei revisori interni ed esterni e la valutazione della loro *performance* rilasciando un parere in occasione della presentazione del bilancio annuale (il parere deve includere informazioni circa gli onorari corrisposti per i revisori esterni e per altri servizi speciali; (j) la pubblicazione di una relazione relativa agli adempimenti dei compiti del comitato di controllo.

La disciplina del comitato di controllo sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2004. Il comitato di controllo deve essere costituito non oltre il 28 maggio 2004, fermo restando che, entro il 28 maggio 2003, devono essere definiti a) la struttura ed i requisiti minimi dei suoi membri; e b) i compiti principali da svolgere; c) il piano di formazione dei relativi membri.

b.1.10 Attività di Banco Hipotecario

L'Offerente è storicamente il principale istituto di credito argentino specializzato nella concessione di mutui ipotecari a consumatori e a costruttori per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di unità abitative, nella gestione di portafogli mutui anche per conto terzi e nella prestazione di servizi assicurativi (principalmente nel settore vita, danni e disoccupazione) connessi all'attività di concessione di mutui ipotecari. Di seguito, si fornisce una sintetica descrizione dell'attività tradizionale dell'Offerente e dei possibili elementi di criticità cui lo stesso, alla data del presente Documento di Offerta, risulta esposto per effetto dell'esercizio di detta attività.

Mutui ipotecari

Tradizionalmente, la maggior parte dell'attività dell'Offerente è stata svolta nel settore dei mutui ipotecari.

In tale ambito, Banco Hipotecario ha concesso a persone fisiche prestiti in Dollari, a tasso fisso e variabile, aventi durata da tre a venti anni, e in Pesos aventi durata da tre a quindici anni. In data 3 febbraio 2002, il governo argentino – nell'ambito delle misure di emergenza adottate per fronteggiare la situazione di crisi del Paese (cfr. successivo Paragrafo b.1.12) – ha decretato l'automatica conversione in Pesos ad un tasso determinato pari a Pesos 1,40 per Dollari 1 di tutti i crediti in Dollari derivanti dall'erogazione dei mutui ipotecari.

In particolare, a partire dal 1996, Banco Hipotecario ha erogato mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari sulla base di un programma di finanziamento denominato "*Acceso Imediato*". Successivamente, a partire dall'ottobre 1999, l'Offerente ha concesso finanziamenti per valori non eccedenti il 40% del valore dell'unità immobiliare, nonché erogato ad individui dotati di particolari requisiti di solvibilità – nell'ambito di un programma denomi-

(5) Si precisa che i signori Alberto Kiguel e Guillermo Horacio Sorondo rimarranno membri del comitato di controllo fino alla loro sostituzione, anche in qualità di membri del consiglio di amministrazione dell'Offerente.

nato “*Crédito Confianza*” – mutui agevolati che prevedevano termini di scadenza più brevi e tassi di interesse più elevati. A partire dal giugno del 2000, infine, Banco Hipotecario ha lanciato il programma “*Confianza 50-50*”, che consentiva di ottenere prestiti per mezzo di procedure di approvazione più rapide, sulla base della valutazione del valore della proprietà ipotecata a garanzia del mutuo, l’analisi della situazione creditizia del cliente ed una valutazione dei rapporti bancari pregressi del medesimo.

L’Offerente ha distribuito i propri prodotti per mezzo della propria rete di 25 filiali e 14 uffici vendite (ridotti a 3 al 31 dicembre 2002) distribuiti su tutto il territorio nazionale e per il tramite di una rete di 24 banche che non fornivano direttamente servizi di concessione di mutui ipotecari; a partire dal settembre 2000, la distribuzione dei prodotti dell’Offerente è stata realizzata anche attraverso il sito internet www.e-potecario.com.

Con l’obiettivo di ampliare il proprio portafoglio clienti nel settore dell’erogazione di mutui ipotecari in Pesos a persone fisiche, Banco Hipotecario ha, inoltre, intrapreso l’attività di concessione di mutui ipotecari a consorzi edilizi e, in taluni casi, a banche operanti nel settore delle costruzioni. L’Offerente ha altresì erogato mutui in Dollari a enti pubblici e privati operanti nel settore edilizio. Anche tali mutui sono stati convertiti in Pesos dal governo argentino con il provvedimento del 3 febbraio 2002. I mutui così concessi hanno prevalentemente durata tra i 18 e i 30 mesi, in relazione alla natura del progetto, e producono interessi più elevati rispetto a quelli praticati sui mutui erogati ai consumatori, in ragione del più alto fattore di rischio.

L’Offerente ha inoltre stipulato contratti di mutuo ipotecario con alcuni enti provinciali, a servizio di mutui concessi da questi ultimi la cui gestione fosse affidata all’Offerente stesso; in forza di tali contratti, l’Offerente è subentrato all’ente provinciale nell’esercizio dei diritti derivanti dai contratti di mutuo da quest’ultimo stipulati, con un margine a favore dell’Offerente pari generalmente al 5% del valore del mutuo. Infine, l’Offerente ha erogato mutui ipotecari a favore di piccole municipalità per la costruzione di abitazioni, della durata di 24 mesi.

Gestione di mutui ipotecari

Banco Hipotecario svolge attività di gestione dei propri di mutui ipotecari, di mutui erogati da enti provinciali operanti nel settore dell’abitazione e di mutui ipotecari di altri soggetti i cui relativi crediti sono stati oggetto di cartolarizzazione. Tale attività consiste nella gestione dei mutui, incasso dei pagamenti dovuti e svolgimento delle procedure esecutive per il caso di inadempimenti degli obblighi di rimborso dei mutuatari. Nello svolgimento di tale attività, l’Offerente si avvaleva di una rete di 25 filiali e di circa 5.000 “punti di raccolta” coordinati da 26 capi area; dal 1996, è stata altresì concessa la facoltà di effettuare i pagamenti attraverso una rete di sportelli automatici (“ATM”) costituita da 3.300 ATM distribuiti su tutto il territorio argentino. Infine, nel 1999 l’Offerente ha introdotto il sistema di addebito automatico sui conti correnti dei clienti, mentre nel 2002 è stato possibile effettuare i pagamenti delle rate dei mutui anche attraverso gli uffici postali.

Attività assicurativa

Tradizionalmente, l’Offerente fornisce ai propri mutuatari copertura assicurativa per taluni rischi, la cui durata è correlata a quella del contratto di mutuo e i cui proventi sono destinati ai pagamenti del mutuo ipotecario al verificarsi di un rischio che sia oggetto di copertura.

Più precisamente, l’Offerente richiede ai propri mutuatari persone fisiche di stipulare polizze a copertura del rischio di morte, disoccupazione o danno alla proprietà.

Quanto alle assicurazioni sulla vita, fino al maggio 1997 il relativo premio veniva calcolato sulla base dell’età del cliente, mentre in seguito è stata individuata una diversa procedura di calcolo, tale da consentire che il premio rimanga fisso per tutta la durata del mutuo. In caso di morte, gli indennizzi dovuti sono utilizzati da Banco Hipotecario direttamente per il rimborso delle rimanenti quote del mutuo in essere.

Dal 1° luglio 1996 al 20 febbraio 2000, Banco Hipotecario ha richiesto ai propri clienti che contraevano un mutuo e che non fossero lavoratori autonomi di stipulare polizze a copertura del rischio di intervenuta disoccupazione. Tali polizze coprono tutte le somme ancora dovute dal cliente per l’estinzione del mutuo, inclusi capitale, interessi, premi di assicurazione, tasse e spese. Anche in questo caso gli eventuali indennizzi (dovuti soltanto qualora la disoccupazione non sia determinata da giusta causa, dimissioni volontarie e scadenza di contratto di lavoro a termine), sono utilizzati direttamente per il rimborso delle quote di mutuo ancora dovute. A partire dal marzo 2000, l’Offerente ha cessato del tutto la stipulazione di nuove polizze per disoccupazione.

Per quanto attiene alle assicurazioni per danni alla proprietà, l'Offerente contrae dette polizze, quale condizione per l'erogazione del mutuo, sia con mutuatari persone fisiche che con enti e persone giuridiche, nell'ambito di progetti di costruzione. I relativi premi sono stabiliti in base al valore dell'immobile, salvo che nel periodo tra maggio 1997 e marzo 2000 in cui il premio è stato determinato in funzione della quota di capitale del mutuo che il cliente doveva ancora rimborsare.

A partire dal 1° aprile 2002, l'Offerente ha cominciato a fornire prestazioni assicurative anche a proprietari di abitazioni che non avessero precedentemente contratto dei mutui con la società stessa, estendendo altresì la copertura assicurativa, oltre che all'immobile, anche ai beni presenti nello stesso al momento dell'evento dannoso.

Le polizze assicurative fornite dall'Offerente non sono, nella maggior parte dei casi, oggetto di riassicurazione.

Si precisa che l'Offerente è autorizzato a svolgere la sopra descritta attività di assicurazione in relazione alla erogazione di mutui ipotecari fino al mese di agosto 2007. A tale data, pur restando titolare dell'intero portafoglio polizze esistente a tale data, l'Offerente potrebbe essere costretto a cedere il proprio ramo d'azienda relativo all'attività assicurativa. La normativa argentina proibisce infatti alle istituzioni finanziarie di (i) condurre attività assicurative, e (ii) detenere partecipazioni superiori al 12,5% in altre società o enti, a meno che l'attività di tali società o enti sia complementare all'attività dell'istituzione finanziaria.

Filiali dell'Offerente e distribuzione geografica delle stesse

L'Offerente distribuisce i propri prodotti principalmente attraverso una rete nazionale costituita da 25 filiali e 3 uffici commerciali e, in misura minore, attraverso una rete di 24 banche commerciali che non offrono mutui ipotecari propri. Si precisa che le 25 filiali sono situate in ciascuna delle province in cui è divisa la Repubblica Argentina, oltre ad una situata nella città di Buenos Aires, mentre gli uffici commerciali sono localizzati nelle città di Bahía Blanca, Río Cuarto e San Rafael.

Ripartizione del fatturato per attività

La tabella di seguito riportata mostra il fatturato di Banco Hipotecario per attività per i periodi indicati.

(in milioni di Pesos)	30 giugno 2003		31 dicembre 2002		31 dicembre 2001		31 dicembre 2000	
Mutui ipotecari ⁽¹⁾	199,4	87,99%	695,9	89,4%	907,4	84,9%	865,4	84,3%
Assicurazioni connesse a mutui ipotecari	23,1	10,2%	59,8	7,7%	129,6	12,1%	132,6	12,9%
Gestione di mutui ipotecari	1,6	0,7%	4,9	0,6%	10,1	0,9%	12,1	1,2%
Incasso, pagamento e altri servizi ⁽²⁾	2,6	1,1%	17,5	2,3%	22,9	2,1%	16,1	1,6%
Totale	226,1	100,0%	778,1	100,0%	1.009,9	100,0%	1.026,2	100,0%

(1) Inclusi i ricavi rivenienti dagli interessi sui mutui e altri crediti da operazioni finanziari, e altri ricavi rivenienti dal recupero di spese per mutui.

(2) Include ricavi da commissioni dal FONAVI, un'agenzia governativa operante nel settore dell'abitazione, e altri ricavi da servizi.

Dipendenti

La seguente tabella indica il numero di dipendenti complessivamente impiegati dall'Offerente al 30 giugno 2003 e al 31 dicembre 2000, 2001 e 2002.

	30 giugno 2003	31 dicembre 2002	31 dicembre 2001	31 dicembre 2000
Sede centrale	551	653	747	756
Filiali	348	425	569	609
Totale	899	1.078	1.316	1365

Investimenti

Negli ultimi tre esercizi, l'Offerente non ha effettuato rilevanti investimenti ad eccezione dell'acquisto, avvenuto nel maggio 1997, e ristrutturazione di un immobile a Buenos Aires, attualmente adibito ad ufficio centrale della banca, a seguito del trasferimento dell'immobile precedentemente adibito a tale uso a favore del governo argentino, nell'ambito della Privatizzazione. L'importo complessivo di tale investimento è stato stimato in circa Dollari 32,0 milioni.

Ad eccezione di quanto sopra descritto, ed in considerazione dell'attuale situazione macro economica dell'Argentina, nonché della situazione debitoria dell'Offerente e dell'incapacità dello stesso di prevedere gli sviluppi della propria attività operativa, quest'ultimo non ha allo stato assunto alcun impegno di investimento per il futuro.

Garanzie rilasciate in favore dell'Offerente relativamente all'attività dello stesso

La tabella di seguito riportata indica la classificazione del portafoglio mutui dell'Offerente per tipologia di garanzia rilasciata a fronte degli stessi alle date indicate.

	30 giugno 2003 (*)		31 dicembre		
	2003	2002	2002	2001	2000
(In migliaia di Pesos rivalutati al 31 dicembre 2002)					
Enti pubblici non finanziari ⁽¹⁾	Ps. 653.148	Ps. 679.892	Ps. 626.084	Ps. 430.612	Ps. 446.861
Con garanzie privilegiate ⁽²⁾	1.978.592	2.786.392	2.218.934	5.950.535	6.810.501
Con altre garanzie	460.220	2.899	405.891	5.062	10.849
Senza altre garanzie	35.435	35.754	6.135	14.528	332.249
Totale del portafoglio mutui	Ps. 3.127.395	Ps. 3.504.937	Ps. 3.257.044	Ps. 6.400.737	Ps. 7.600.460
Con garanzie privilegiate ⁽²⁾	319.166	434.306	384.397	986.706	978.347
Totale mutui fiduciari in pendenza di cartolarizzazione	Ps. 319.166	Ps. 434.306	Ps. 348.397	Ps. 986.706	Ps. 978.347

(*) (In migliaia di Pesos rivalutati al 28 febbraio 2003. Il differente valore di rivalutazione non pregiudica la comparabilità dei dati in quanto la variazione della rivalutazione non è stata materiale nei due mesi del 2003).

(1) Ai sensi degli applicabili regolamenti della Banca Centrale Argentina, i mutui concessi ad enti pubblici non finanziari sono considerati come muniti di privilegio ai fini della classificazione del portafoglio mutui.

(2) Le garanzie privilegiate includono ipoteche e pegni di primo grado, denaro contante, garanzie auree, garanzie collaterali su titoli di debito pubblico, garanzie in deposito fiduciario e garanzie rilasciate dal governo argentino.

Contenzioso

Alla data del presente Documento di Offerta, l'Offerente è parte di diversi procedimenti contenziosi in relazione ai quali risultavano appostate, al 30 giugno 2003, riserve per un importo complessivo pari a circa Pesos 67 milioni.

Relativamente ai procedimenti di maggiore rilevanza si segnala che nei mesi di aprile, maggio e settembre del 2000, sono stati iniziati nei confronti di Banco Hipotecario da parte dell'Instituto de Servicios Sociales Bancarios per un ammontare complessivo pari a Dollari 335,0 milioni. La domanda ha ad oggetto l'asserito mancato versamento alla parte attrice, da parte dell'Offerente, di un importo pari al 2% degli interessi maturati sui prestiti concessi a terzi da parte dell'Offerente stesso, nel periodo dal 1989 al 1995, così come richiesto dalle applicabili normative. Ai sensi delle applicabili disposizioni argentine, l'attore ha diritto di richiedere la pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari aventi ad oggetto i conti correnti o i cespiti dell'Offerente; tuttavia, nessuno di tali provvedimenti è stato ancora richiesto e l'Offerente ha, altresì, preventivamente demandato all'autorità giudiziaria di non emettere tali misure cautelari.

L'Offerente ritiene che la pronuncia di un provvedimento sfavorevole nei propri confronti sia alquanto improbabile, in quanto le pretese avanzate si riferiscono ad obbligazioni assunte dal governo argentino nell'ambito della Legge sulle Privatizzazioni. D'altro canto, non è possibile garantire che in futuro un provvedimento sfavorevole non sia pronunciato, ovvero che misure cautelari non siano concesse, da parte della competente autorità giudiziaria, con conseguente pregiudizio dell'attività e dei risultati operativi dell'Offerente stesso.

Si precisa, inoltre, che al 30 giugno 2003 circa 3.380 titolari di prestiti concessi dall'Offerente precedentemente al 1991 hanno iniziato azioni giudiziarie nei confronti dello stesso, contestando l'avvenuta svalutazione di tali prestiti operata

dall'Offerente e sostenendone l'invalidità ai sensi delle applicabili disposizioni della Legge sulle Privatizzazioni. L'ammontare complessivo di tali prestiti è pari a circa Pesos 76,0 milioni. A ciò si aggiunga che la maggioranza degli altri titolari di prestiti concessi precedentemente al 1991 ha già ottenuto una condanna preliminare dell'Offerente ad applicare commissioni e tassi di interesse di ammontare inferiore rispetto a quelli precedentemente applicati da quest'ultimo. Anche in questo caso, non è possibile assicurare che altri titolari di prestiti concessi dall'Offerente non inizino in futuro nuovi procedimenti nei confronti dello stesso, sempre con riferimento all'asserita violazione da parte di quest'ultimo di disposizioni della Legge sulle Privatizzazioni, con conseguente pregiudizio dell'attività e dei risultati operativi dell'Offerente stesso.

Si precisa, infine, che al 30 giugno 2003, quattordici titolari di Obbligazioni Esistenti hanno convenuto in giudizio l'Offerente, nell'ambito di un procedimento a cognizione sommaria (*juicios ejecutivos*) iniziato davanti l'autorità giudiziaria commerciale di Buenos Aires, lamentando il mancato pagamento degli ammontari agli stessi dovuti in forza delle obbligazioni medesime. L'ammontare complessivo richiesto nell'ambito di tali procedimenti è pari a circa Dollari 816.000.

Contenzioso fiscale

L'Offerente è parte di un contenzioso di natura fiscale avente ad oggetto la richiesta da parte delle autorità fiscali della Provincia de Mendoza dell'importo di Pesos 1.000.000 a titolo di mancato pagamento dell'imposta di registro sui contratti di assicurazione stipulati dall'Offerente con terzi, nell'ambito della concessione di mutui ipotecari. L'Offerente ritiene infondata la pretesa avanzata nei suoi confronti eccependo il carattere di accessorialità che caratterizza i contratti di assicurazione rispetto ai contratti di mutuo, con la conseguenza che la dovuta imposta di registro sarebbe già assolta nell'ambito della registrazione di questi ultimi.

b.1.11 La crisi argentina e gli effetti negativi sull'attività dell'Offerente

L'Offerente svolge la propria attività prevalentemente in Argentina e la gran parte dei suoi beni e clienti è situata in tale Paese. Di conseguenza, la qualità del portafoglio mutui, la condizione finanziaria ed i risultati dell'Offerente dipendono, in misura significativa, dalle condizioni macro-economiche e politiche di volta in volta prevalenti in Argentina. L'attuale crisi economica e politica del Paese, nonché le misure adottate dal governo argentino per affrontare tale crisi, in seguito descritte in maggior dettaglio, hanno avuto e potrebbero continuare ad avere un rilevante effetto negativo sull'attività, la condizione finanziaria e i risultati dell'Offerente.

b.1.11.1 Premessa generale

Negli ultimi decenni, l'economia argentina ha manifestato notevole instabilità, caratterizzata da periodi di bassa crescita o recessione e inflazione elevata e variabile. Sebbene l'inflazione sia diminuita e l'economia argentina sia cresciuta durante gran parte del periodo tra il 1991 e la metà del 1998, nel quarto trimestre del 1998 si è determinata una situazione di recessione da cui l'economia del Paese non si è ancora risolleverata. A partire dalla seconda metà del 1998, si sono verificate una serie di forti scosse nell'economia internazionale che hanno avuto un impatto negativo sulla competitività dell'economia argentina. Conseguentemente, le attività economiche si sono ridotte, cagionando forti squilibri fiscali e una continua crescita dell'indebitamento pubblico, non solo in valori assoluti, ma anche in misura percentuale rispetto al prodotto interno lordo (PIL), il quale ha subito una progressiva contrazione (del 3,9% nel 1999, dello 0,8% nel 2000, del 4,4% nel 2001, mentre, per il 2002, detta contrazione è stimata dall'*Instituto Nacional Estadísticas y Censos* pari al 10,9%). Il degrado della solvibilità nel settore pubblico insieme ad una sempre più debole gestione politica della cosa pubblica dopo le elezioni presidenziali del 1999 hanno determinato una generale perdita di fiducia nel sistema, che ha causato massicci prelievi di depositi e fughe di capitali e ha reso sempre più difficile per il Paese prolungare la scadenza dei debiti statali (circostanza riflessa in un continuo aumento dei tassi d'interesse) e accedere al credito sui mercati internazionali.

b.1.11.2 La crisi attuale

Nel quarto trimestre del 2001 le condizioni economiche sono peggiorate sensibilmente, trascinando il Paese in una condizione di grave crisi politica ed economica. Poiché la recessione aveva determinato una significativa riduzione delle entrate dello Stato, il settore pubblico ha fatto affidamento sempre di più sui finanziamenti da parte di istituti di credito locali e stranieri, escludendo così, di fatto, le imprese del settore privato dai finanziamenti da parte degli istituti di credito. Di conseguenza, i tassi d'interesse hanno raggiunto livelli record, portando così l'economia alla paralisi.

Nel dicembre del 2001, la recessione ha determinato una situazione di crisi politica ed economica senza precedenti, che ha fortemente scosso il sistema finanziario argentino e pressoché paralizzato l'economia del Paese. In reazione a tale crisi, il governo argentino ha adottato numerose iniziative ad ampio raggio che hanno modificato e continuano a modificare il substrato macroeconomico e regolamentare dell'attività d'impresa in generale e del settore finanziario in particolare.

Il 1° dicembre 2001, per contrastare i continui prelevamenti dai depositi presso il sistema finanziario, il governo argentino poneva in essere notevoli restrizioni sui prelevamenti e sui trasferimenti di denaro all'estero, meglio note come il "*corralito*", nello sforzo di impedire un'ulteriore pressione sul sistema finanziario. Tali misure venivano percepite dall'opinione pubblica quale ulteriore pregiudizio all'economia a beneficio del settore bancario ed hanno causato un sensibile fermento. Il 20 dicembre 2001, dopo aver dichiarato lo stato d'emergenza, il Presidente Fernando de la Rúa rassegnava le proprie dimissioni.

Nel novembre 2001, la Repubblica Argentina si rendeva inadempiente rispetto ad alcune obbligazioni di pagamento nei confronti della *World Bank*. Il 5 dicembre del 2001 il Fondo Monetario Internazionale (FMI) annunciava che non avrebbe anticipato aiuti finanziari all'Argentina, con conseguente aggravamento della crisi economica e politica del Paese.

Il 1° gennaio 2002 veniva eletto Presidente Eduardo Duhalde, il quale, il giorno successivo alla propria nomina, annunciava riforme di ampia portata e ratificava la sospensione del pagamento del debito estero che era stata dichiarata il 23 dicembre 2001.

Il 6 gennaio 2002 il Congresso emanava la Legge di Emergenza Pubblica (Decreto n. 293/02 e relativi regolamenti) che modificava in parte la Legge sulla Convertibilità, in vigore dal 1° aprile 1991, e abrogava l'obbligo per la Banca Centrale Argentina di avere in ogni momento riserve di oro e valuta straniera uguale alla base monetaria. La Legge di Emergenza Pubblica aboliva, inoltre, dopo dieci anni, la parità tra Peso e Dollaro statunitense e conferiva all'esecutivo il potere di fissare il tasso di cambio tra il Peso e le valute straniere. Ai primi di gennaio 2002, l'esecutivo istituiva temporaneamente un sistema di doppio tasso di cambio: le operazioni soggette all'approvazione della Banca Centrale Argentina e le importazioni ed esportazioni erano soggette ad un tasso fisso pari a Pesos 1,40 per Dollaro, mentre il tasso di cambio per le altre operazioni era liberamente determinato dal mercato.

L'11 gennaio 2002, al termine della sospensione dell'attività bancaria imposta dalla Banca Centrale Argentina dal 21 dicembre 2001, i tassi di interesse riprendevano a fluttuare e, a causa dell'incremento della domanda di Dollari, questi ultimi venivano scambiati ad un tasso superiore a quello fissato dal Governo argentino (Pesos 1,40/1 Dollaro). In data 8 febbraio, veniva eliminato il doppio tasso di cambio e veniva stabilito che il tasso fosse variabile e unico per tutte le tipologie di operazioni. Attualmente, il Peso fluttua liberamente e al 31 luglio 2003 per acquistare un Dollaro statunitense occorreva no all'incirca 2,92 Pesos.

Il 24 gennaio 2002, il governo modificava lo statuto della Banca Centrale Argentina per consentire a questa di erogare al governo federale finanziamenti a breve termine per un ammontare complessivo non superiore al 10% delle entrate del Governo in contanti nei 12 mesi precedenti, nonché la facoltà di operare come finanziatore in ultima istanza e di fornire assistenza finanziaria alle banche in difficoltà economiche.

Sempre nel gennaio 2002, il Presidente Duhalde ratificava la decisione assunta dal Presidente *ad interim* Rodríguez Saá il 23 dicembre 2001 di sospendere i pagamenti del debito pubblico per circa Dollari 63 miliardi (il debito complessivo della Repubblica Argentina nei confronti di Stati esteri al 31 dicembre 2001 era pari a circa Dollari 144,5 miliardi), limitando peraltro tale provvedimento alla porzione del debito pubblico detenuto da creditori esteri privati (pari a circa Dollari 48 miliardi). Lo stesso dava, altresì, inizio a trattative con il FMI per ottenere un Credito "*Stand-by*", che veniva concesso il 24 gennaio 2003 per un ammontare di circa Dollari 2,98 miliardi e durata di otto mesi; per l'effetto, in data 19 marzo 2003, il FMI erogava alla Repubblica Argentina l'importo di Dollari 307 milioni. Il FMI accettava inoltre di prorogare di un anno il termine per il rimborso di Dollari 3,8 miliardi che l'Argentina avrebbe dovuto effettuare entro l'agosto 2003.

Il 3 febbraio 2002, l'amministrazione Duhalde adottava nuove misure, note come il "*corralón*", con il Decreto d'Emergenza 214/02. In forza di tale decreto, si convertivano (i) taluni debiti denominati in valute estere in debiti denominati in Pesos ad un tasso di cambio di 1 a uno; (ii) taluni debiti del settore pubblico denominati in valute estere in debiti denominati in Pesos ad un tasso di cambio di Pesos 1,40 per un Dollaro; (iii) depositi bancari denominati in valuta estera in depositi bancari in Pesos ad un tasso di cambio di Pesos 1,40 per un Dollaro. Inoltre, il decreto stabiliva la rinegoziazione di tutti i depositi denominati in Pesos e di tutti quelli risultanti dalla conversione di depositi in Dollari, e tali restrizioni sono ancora in essere per i depositi temporanei.

Il 6 maggio 2002, l'esecutivo emanava il Decreto 762/02 in base al quale taluni mutui erogati a consumatori, nella fattispecie mutui ipotecari su proprietà che costituiscono l'unica residenza della famiglia e mutui individuali per piccole somme, avrebbero dovuto essere adeguati secondo il tasso d'inflazione calcolato in base all'indice CVS (*coeficiente de variación salarial*), indice basato sul potere d'acquisto dei salari.

In aggiunta, sulla base di tale regolamentazione, si stabilivano tetti massimi ai tassi d'interesse applicabili ai mutui convertiti in Pesos.

Il 14 febbraio 2002, la Legge argentina 25.563 sospendeva le procedure concorsuali e le procedure esecutive fino al 14 novembre 2002. Successivamente, gli istituti di credito volontariamente concordavano di mantenere in sospeso le procedure fino al 1° febbraio 2003. Successivamente, il Congresso argentino, con Legge 25.737 del 30 maggio 2003, ha prorogato il termine di sospensione delle procedure concorsuali ed esecutive per un ulteriore periodo di 90 giorni (fino al 2 settembre 2003) (cfr. successivo Paragrafo b.1.11.3). Dopo tale data, le maggiori banche argentine hanno stipulato un accordo con il governo per l'ulteriore proroga – su base volontaria – del termine di sospensione fino al 9 ottobre 2003. Alla scadenza di quest'ultimo termine, l'Offerente ritiene che un'ulteriore e ultima proroga per altri 30 giorni (fino al 9 novembre 2003) potrà nuovamente essere concordata tra gli stessi soggetti.

Il 1° giugno 2002, il governo argentino emanava il Decreto 905/02 che stabilisce l'emissione di titoli di debito statali ("**Boden**") in Pesos e Dollari, con scadenza rispettivamente nel 2007 e nel 2012, allo scopo di indennizzare gli istituti di credito per (i) la riduzione del valore del patrimonio cagionata dalla svalutazione del Peso; (ii) la riduzione del valore del patrimonio, causata dalla conversione coattiva in Pesos di taluni elementi dell'attivo e del passivo denominati in valuta estera e dalla conseguente asimmetria valutaria tra debiti transnazionali denominati in valuta estera ed elementi patrimoniali convertiti in Pesos (la "**Pesificazione**"). In particolare, il citato Decreto prevede l'emissione da parte della Banca Centrale Argentina, di:

- *Boden* denominati in Dollari, da assegnarsi gratuitamente agli istituti di credito a titolo di indennizzo e a compensazione degli effetti derivanti dalla conversione coattiva in Pesos di elementi patrimoniali denominati in valuta estera (i "**Compensatory Boden**");
- *Boden* denominati in Dollari, aventi termini e condizioni identici rispetto ai *Compensatory Boden*, ma che – in luogo dell'assegnazione gratuita – possono essere acquistati dagli istituti di credito utilizzando fondi propri o prestiti erogati dalla stessa Banca Centrale Argentina (gli "**Additional Boden**"). Gli *Additional Boden*, la cui emissione è finalizzata ad eliminare l'asimmetria valutaria derivante dalla Pesificazione, possono essere acquistati dagli aventi diritto per un ammontare massimo pari alle perdite agli stessi derivate dalla Pesificazione. Detto ammontare deve essere adeguatamente documentato dal richiedente ed è soggetto ad approvazione da parte della Banca Centrale Argentina e del Ministero dell'Economia. Inoltre, l'acquisto dei *Boden*, ove non finanziato da mezzi propri dell'acquirente, è soggetto all'erogazione, da parte della Banca Centrale Argentina, di un finanziamento pari al prezzo di acquisto degli *Additional Boden* richiesti (Pesos 140 per *Additional Boden* del valore nominale pari Dollari 100). La concessione di tale finanziamento è condizionata al rilascio alla Banca Centrale Argentina di adeguate garanzie da parte del beneficiario del finanziamento stesso. Costituiscono adeguate garanzie accessorie, nel seguente ordine di priorità, (i) prestiti governativi garantiti, (ii) obbligazioni emesse da enti provinciali; (iii) *Compensatory Boden* e (iv) in ultima istanza, il portafoglio mutui ipotecari dell'Offerente (cfr. successivi Paragrafi b.1.11.3 ed e.2.5.5, lett. (b)).

Il Decreto 905/02 attribuisce, inoltre, ai titolari di depositi bancari in valuta estera o in Pesos rinegoziati l'opzione di ricevere taluni titoli emessi dal governo argentino in luogo del pagamento di tali depositi.

La crescente protesta sociale ha portato il Presidente Duhalde a dimettersi con effetto dal 25 maggio 2003. Nell'ambito della successiva procedura elettorale, a seguito del ritiro del candidato al ballottaggio Carlos Menem, Kirchner è stato eletto Presidente con mandato di quattro anni decorrente dal 25 maggio 2003. Successivamente al suo insediamento, il consenso nei confronti del nuovo Presidente Kirchner sembra essersi in certa misura consolidato sino a registrare, secondo recenti sondaggi, l'appoggio di una percentuale della popolazione oscillante tra il 60 ed il 70%. Il partito Peronista, del quale egli è espressione, è inoltre uscito vincitore nell'ambito delle successive elezioni politiche nonché di diverse elezioni provinciali.

Nel corso del primo trimestre del 2003, alcuni degli indici dell'economia argentina hanno iniziato a stabilizzarsi. La crescita del PIL durante il primo trimestre del 2003 è stata stimata nella misura del 6,3% rispetto al primo trimestre del 2002, stima confermata anche con riferimento ai mesi successivi. Si è inoltre stabilizzato il tasso di inflazione per effetto del rafforzamento del Peso nei confronti del Dollaro, registrandosi altresì un'ancorché limitata flessione del tasso di disoccupazione. Al 31 luglio 2003, il tasso di cambio era pari a Pesos 2,92 per Dollaro, mentre al 31 dicembre 2002 era pari a Pesos 3,37 per Dollaro.

A partire dal 6 maggio 2003, non è più necessario il preventivo consenso della Banca Centrale Argentina per il trasferimento di fondi all'estero, salva la sussistenza di alcuni requisiti formali (quali l'attestazione di conformità alle disposizioni della Banca Centrale Argentina in relazione all'utilizzo dei fondi per il rimborso di debiti).

Nonostante la recente e parziale stabilizzazione, alla data del presente Documento di Offerta, la crisi è tuttora irrisolta e gli interventi necessari per restituire credibilità al sistema finanziario e promuovere la crescita economica sono ancora oggetto di discussione da parte delle competenti autorità argentine. Fino al momento in cui non sia stata raggiunta una crescita sostenuta, non si può ipotizzare se o quando l'economia argentina inizierà un recupero stabile.

L'insolvenza della Repubblica Argentina ha aggravato e potrebbe prolungare l'attuale crisi

Nel dicembre 2001, il debito pubblico complessivo ammontava a circa Dollari 144,5 miliardi. Il 23 dicembre, il Governo argentino ha sospeso i pagamenti di parte del debito nei confronti di Stati esteri, rendendosi pertanto inadempiente a parte delle proprie obbligazioni. La capacità dell'Argentina di ripagare i propri debiti potrebbe dipendere dall'assistenza finanziaria di organi internazionali.

Tuttavia, fino ad ora il FMI e altri finanziatori multilaterali non si sono resi disponibili a fornire significativi sostegni finanziari e hanno indicato che la concessione di ulteriori finanziamenti dipenderà dalla messa in atto di un programma economico sostenibile che preveda miglioramenti ai metodi di esazione delle imposte, riforme del sistema di ripartizione delle imposte tra il governo federale e le province, l'imposizione di controlli sulle spese degli esecutivi federali e provinciali, la ristrutturazione dell'indebitamento verso l'estero nonché la riforma del sistema finanziario argentino. Il processo di progressiva adozione di misure in tal senso non è tuttavia stato ancora intrapreso. Il parlamento ha recentemente approvato una legge delega che conferisce all'esecutivo il potere di apportare aggiustamenti alle tariffe applicate da società somministratrici di servizi di pubblica utilità; tuttavia il governo non ha ancora assunto alcun provvedimento al riguardo.

Si precisa peraltro che in data 10 settembre 2003, dopo mesi di negoziati, il governo argentino ha raggiunto un accordo con il Fondo Monetario Internazionale, successivamente ratificato dal consiglio di amministrazione del Fondo stesso in data 20 settembre 2003; l'accordo ha una durata di tre anni ed ha ad oggetto il rifinanziamento di Dollari 21 miliardi di debiti complessivi di cui Dollari 12,5 miliardi di esposizione nei confronti del FMI.

L'accordo raggiunto non prevede l'erogazione di nuovi finanziamenti a favore dell'Argentina; è previsto infatti che il governo Argentino rimborsi Dollari 12,5 miliardi al FMI e che, contemporaneamente, il Fondo provveda ad erogare nuovamente tale somma a favore della Repubblica Argentina. Ciò dovrebbe consentire al Paese latino americano di alleggerire in modo considerevole l'ammontare della propria esposizione debitoria complessiva nei confronti delle organizzazioni internazionali (oltre al Fmi, la Banca Interamericana per lo Sviluppo, la Banca Mondiale, e il Club di Parigi, che riunisce i creditori pubblici) che è pari a 21,5 miliardi di dollari.

Il 23 settembre 2003 il governo argentino ha inoltre annunciato le linee guida per la ristrutturazione del proprio debito nei confronti di Stati esteri, essenzialmente consistente nella duplice proposta di una riduzione del 75% del valore nominale del proprio debito obbligazionario e nella rimessione del debito per gli interessi dal dicembre 2001 sino alla data della definizione di un accordo. La stragrande maggioranza dei creditori ha rifiutato tale proposte e l'esito delle negoziazioni in ordine al suddetto piano di ristrutturazione sono conseguentemente quanto mai incerte.

L'attuale insolvenza ed incapacità di ottenere finanziamenti dell'Argentina potrebbe intaccare la sua capacità di realizzare riforme e di ripristinare la crescita economica. Ciò potrebbe risultare in una più profonda recessione, una più alta inflazione, maggiore disoccupazione ed aumento dello scontento popolare.

La svalutazione del Peso rende il futuro economico dell'Argentina ancora più incerto

La Legge per l'Emergenza Pubblica ha messo fine a oltre dieci anni di parità tra Peso e Dollaro ed ha consentito al governo argentino di fissare autoritativamente il relativo tasso di cambio. Dal momento della sua svalutazione, il Peso ha fluttuato in maniera significativa, richiedendo così l'intervento della Banca Centrale Argentina a supporto della valuta nazionale, mediante vendite e successivi acquisti di Dollari. Al 31 luglio 2003, il tasso di cambio era pari a Pesos 2,92 per Dollaro.

Non vi è certezza che le politiche adottate in futuro dal governo argentino saranno in grado di prevenire ulteriori fluttuazioni e svalutazioni del Peso. Il governo argentino deve, inoltre, affrontare gravi problemi fiscali. Infatti, per effetto della svalutazione del Peso, poiché la maggior parte delle passività del governo argentino è denominata in Dollari, si è verificato un incremento dell'ammontare del debito pubblico calcolato in Pesos. La maggior parte del gettito fiscale è invece costituita da introiti denominati in Pesos cosicché, per effetto dell'inflazione, il gettito fiscale è aumentato in termini nominali, ma è diminuito in termini effettivi. Pertanto, la capacità del governo argentino di onorare i propri debiti in valuta estera è stata significativamente pregiudicata.

L'inflazione potrebbe aggravarsi e minare ulteriormente l'economia argentina

Il 24 gennaio 2002, il governo argentino ha modificato lo statuto della Banca Centrale Argentina al fine di permetterle di stampare valuta (senza dover mantenere un rapporto fisso e diretto con le riserve auree e in valuta estera), al fine di concedere anticipi al governo federale a copertura del deficit e di fornire assistenza finanziaria agli istituti di credito con problemi di liquidità. La svalutazione del Peso ha, inoltre, influito sul sistema nazionale dei prezzi, dopo molti anni di stabilità degli stessi, generando inflazione nel 2002 e, in tempi recenti, deflazione dei prezzi. Fino al 31 dicembre 2002, gli indici di inflazione CER e il WPI hanno subito incrementi complessivi, rispettivamente, del 41,4% e del 118,2%. Nel primo trimestre del 2003, il CER è aumentato del 2,1% mentre il WPI è cresciuto dello 0,13%. Vi è considerevole preoccupazione circa un ulteriore aumento dell'inflazione nel caso in cui la Banca Centrale Argentina continui a stampare moneta per finanziare la spesa pubblica e le istituzioni finanziarie in difficoltà. In passato, l'inflazione ha minato significativamente l'economia argentina e la capacità del governo di creare condizioni che potessero generare crescita. Peraltro, a partire dal gennaio 2003 l'inflazione ha mantenuto una relativa stabilità.

Il sistema finanziario argentino potrebbe collassare

L'ingente prelevamento dai depositi e la generale mancanza di disponibilità di credito verificatisi nel 2001, unitamente alla ristrutturazione del debito pubblico argentino nei confronti di creditori locali in gran parte costituiti da banche, hanno creato una crisi di liquidità che ha minato la capacità delle banche argentine di pagare i propri correntisti. Nonostante le misure adottate dal governo al fine di prevenire la corsa alle riserve in Dollari degli istituti di credito locali, tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2002 sono stati prelevati circa Pesos 13 miliardi dagli istituti di credito a seguito di provvedimenti giudiziari.

Nel giugno 2002, il governo argentino ha emanato il Decreto N. 905/02, che ha dato l'opportunità ai titolari di depositi bancari denominati in Pesos o convertiti in Pesos ai sensi del Decreto d'Emergenza N. 214/02 di convertire detti depositi (entro un periodo di 30 giorni lavorativi a partire dal 1° giugno 2002) e di ricevere *Boden* denominati in Dollari americani in cambio dei suddetti depositi.

Con sentenza datata 5 marzo 2003, la Corte Suprema dell'Argentina ha dichiarato nulla in quanto incostituzionale la conversione obbligatoria dei depositi denominati in Dollari esercitata dalla Provincia di San Luis presso il Banco Nación ai sensi del Decreto d'Emergenza N. 214/02. Secondo la legge argentina, le sentenze della Corte Suprema sono efficaci limitatamente all'oggetto ed alle parti del giudizio; tuttavia, le corti minori tendono a seguire i precedenti fissati dalla Corte Suprema. Molti altri procedimenti sono pendenti in Argentina in relazione alla costituzionalità della Pesificazione. Qualora la sentenza della Corte Suprema fosse applicata da altre corti ovvero qualora la Corte Suprema emanasse una nuova sentenza estendendo gli effetti della precedente pronuncia e pertanto fosse stabilito che i titolari di depositi denominati in Dollari hanno il diritto di ricevere in Dollari le somme depositate che siano state precedentemente convertite in Pesos, ciò aumenterebbe significativamente le passività degli istituti di credito argentini e potrebbe rendere necessario un ulteriore intervento del governo argentino volto a fornire supporto finanziario a tali istituti di credito.

Con Decreto n. 739/03 del 28 marzo 2003 il governo argentino ha concesso l'opzione ai titolari di depositi di essere rimborsati per i loro depositi in Pesos, in base ad un programma, al tasso di cambio di Pesos 1,40 per Dollari 1,00 indicizzato al CER, oltre interessi maturati, e di ricevere *Boden* denominati in Dollari, al fine di compensare la differenza tra l'importo in Pesos dovuto ai titolari di depositi e l'originario ammontare dei depositi stessi, secondo modalità diverse a seconda dell'ammontare dei depositi.

Nonostante tali misure, molti titolari di depositi hanno deciso di adire le vie legali nel tentativo di recuperare i propri depositi in Dollari. Tali procedimenti creano ulteriori incertezze sul sistema finanziario, evidenziate dal fatto che ad una ripresa della crescita dei depositi ancora non corrisponde una speculare crescita dei livelli di credito.

b.1.11.3 Le conseguenze della crisi sull'attività dell'Offerente

La crisi e le contromisure adottate dal governo argentino hanno inciso in maniera sostanziale sull'attività di Banco Hipotecario e hanno influenzato negativamente la liquidità, la situazione finanziaria, i risultati dell'attività e le prospettive future dell'Offerente.

In particolare, esse hanno del tutto compromesso l'attività di erogazione di mutui ipotecari che costituiva tradizionalmente la principale attività esercitata dall'Offerente, in quanto questo non è più in grado di reperire i fondi necessari all'esercizio di detta attività, storicamente provenienti da mutui bancari e offerte di titoli di debito su mercati internazionali, nonché da operazioni di cartolarizzazione in Argentina e all'estero. Tali effetti negativi sono stati maggiormente significativi per l'Offerente rispetto a quelli subiti dai concorrenti dello stesso che svolgono attività maggiormente diversificate.

Tra le misure governative i cui effetti hanno condizionato negativamente l'attività dell'Offerente si segnala in particolare quanto segue.

- Il 3 febbraio 2002, il governo argentino ha convertito in Pesos tutti i mutui ipotecari dell'Offerente denominati in dollari statunitensi, mentre solo una piccola percentuale dell'indebitamento dell'Offerente denominato in valuta straniera è stato convertito in Pesos. In forza del Decreto emesso in data 6 maggio 2002, che limita sensibilmente la possibilità di adeguamento dell'ammontare dei mutui ipotecari all'inflazione, i mutui ipotecari convertiti in Pesos sono stati adeguati, in parte, al CER (*coeficiente de estabilización de referencia*), ossia l'indice basato sull'aumento dei prezzi percepito dai consumatori, e in parte al CVS (*coeficiente de variación salarial*), ossia l'indice basato sul potere d'acquisto dei salari, molto meno sensibile rispetto al WPI (*domestic wholesale price index*) ossia l'indice basato sull'aumento dei prezzi all'ingrosso. Inoltre, i mutui originariamente denominati in Pesos non sono stati adeguati all'inflazione. Per l'effetto soltanto il 10% circa dei mutui ipotecari dell'Offerente risulta attualmente adeguato al CER, circa il 30% sono adeguati al CVS, mentre sul residuo 60% non è consentito alcun adeguamento all'inflazione;
- il tasso d'interesse sui mutui convertiti in Pesos è stato assoggettato ad un tetto annuale (i) compreso tra il 3,5% e il 5%, per mutui concessi a consumatori e adeguati all'inflazione sulla base dell'indice CER, (ii) del 12,38%, per mutui concessi a consumatori e adeguati all'inflazione sulla base dell'indice CVS, (iii) compreso tra il 6% e l'8%, per i mutui concessi per finanziare progetti di costruzione;
- il 14 febbraio 2002, il governo argentino ha sospeso le procedure di esecuzione forzata e le procedure concorsuali fino al 14 novembre 2002. Successivamente, in ragione delle potenziali resistenze politiche e sociali che si sarebbero potute determinare, Banco Hipotecario ha volontariamente mantenuto in sospeso le attività di esecuzione forzata. In data 2 giugno 2003, con Legge 25.737 del 30 maggio 2003, il Congresso ha approvato la proroga della sospensione fino al 2 settembre 2003. Attualmente, pertanto, l'Offerente non è in grado di agire nei confronti dei propri debitori per il recupero delle somme da essi dovute.

Dal dicembre 2001, l'Offerente ha sospeso la concessione di nuovi mutui ipotecari e non è stato in grado di ottenere i finanziamenti necessari per erogare nuovi mutui e rifinanziare le proprie obbligazioni debitorie, ad eccezione di alcuni limitati prestiti concessi dalla Banca Centrale Argentina. Al fine di affrontare la crisi di liquidità e mantenere la propria operatività, l'Offerente si è focalizzato sull'attività di riscossione dei crediti derivanti dai mutui ipotecari già erogati ed ha avviato un processo di studio e sviluppo di nuove linee di *business* allo scopo di adeguare le proprie strategie in relazione alle nuove condizioni di mercato. Pertanto, la possibilità per l'Offerente di proseguire l'esercizio della propria attività dipenderà dalla sua capacità di trasformarsi in un'istituzione finanziaria maggiormente diversificata.

In data 16 agosto 2002, l'Offerente ha sospeso tutti i pagamenti relativi al proprio indebitamento finanziario, ivi inclusi Dollari 870,2 milioni relativi alle Obbligazioni Esistenti.

In data 16 settembre 2002, l'Offerente ha comunicato alla Banca Centrale Argentina la propria richiesta di (i) ricevere *Compensatory Boden* per un ammontare complessivo pari a Dollari 418,0 milioni, quale indennizzo per la conversione in Pesos di alcune delle proprie attività e passività a differenti tassi di cambio, e (ii) di acquistare *Additional Boden* per un ammontare complessivo pari a Dollari 818,2 milioni, quale indennizzo per il divario valutario tra le passività non pesificate e le attività pesificate dell'Offerente. Al 15 settembre 2003, l'Offerente ha ricevuto dalla Banca Centrale Argentina *Compensatory Boden* per un ammontare pari a Dollari 356 milioni (di cui Dollari 284 milioni liberamente disponibili e il residuo detenuto dalla stessa Banca Centrale Argentina per conto dell'Offerente), mentre non ha ancora ricevuto gli *Additional Boden* richiesti (cfr. Paragrafi A.3 e b.1.11.2, nonché il successivo Paragrafo e.2.5.5, lett. (a) e (b)).

A causa del divario tra i tassi di cambio e le valute di denominazione delle attività e passività dell'Offerente, quest'ultimo è significativamente esposto a rischi derivanti da fluttuazioni nei tassi di cambio e nei tassi di interesse

La Pesificazione asimmetrica delle attività e passività dell'Offerente ha creato un significativo divario tra i mutui ipotecari convertiti in Pesos ed i debiti non convertiti e tuttora denominati in valuta estera dell'Offerente stesso.

In particolare, come sopra indicato, l'Offerente ha ricevuto dal governo argentino *Compensatory Boden* e ha il diritto di acquistare *Additional Boden*. Il valore dei *Boden* in possesso dell'Offerente è destinato a diminuire nella misura in cui il tasso di inflazione sia superiore al tasso di svalutazione del Peso nei confronti del Dollaro. Inoltre, i *Boden* generano ad oggi interessi attivi ad un tasso pari al LIBOR a sei mesi (attualmente inferiore al 2%), mentre i finanziamenti della Banca Centrale Argentina per l'acquisto degli *Additional Boden* prevedono il periodico adeguamento dell'ammontare del capitale al tasso CER nonché interessi passivi, a carico dell'Offerente, pari al 2% del capitale finanziato.

Ancora, quasi tutte le altre passività dell'Offerente continuano ad essere denominate in valuta estera; nel corso del 2002 su tali passività sono maturati interessi ad un tasso medio significativamente superiore (circa il 10%) rispetto al tasso medio maturato sulle attività dell'Offerente fruttifere di interessi. Il significativo squilibrio tra gli interessi attivi denominati in valuta estera e gli interessi passivi denominati in valuta estera ha portato ad uno scarto negativo dell'8% nel corso del 2002.

Al 31 dicembre 2002, le attività dell'Offerente denominate in valuta estera eccedevano le passività denominate in valuta estera di Dollari 186,0 milioni. Si segnala che la quasi totalità delle attività dell'Offerente denominate in valuta estera sono costituite da *Boden* in Dollari, mentre le passività in valuta estera sono denominate sia in Dollari sia in Euro. Tale divario valutario espone l'Offerente a maggiori rischi di volatilità dei tassi di cambio.

I più recenti bilanci dell'Offerente potrebbero non essere indicativi dell'attuale condizione finanziaria dello stesso

Ai sensi dei Principi Contabili della Banca Centrale Argentina, sulla base dei quali l'Offerente predispone i propri bilanci (cfr. successivo Paragrafo b.1.15 e Appendice M.8), nello stato patrimoniale dell'Offerente al 30 giugno 2003 ed al 31 dicembre 2002, sono indicati rispettivamente Dollari 316,0 milioni e Dollari 356,0 milioni di *Compensatory Boden*, ricevuti dall'Offerente, così come Dollari 818,2 milioni che rappresentano il diritto dell'Offerente di acquistare gli *Additional Boden*. Lo stato patrimoniale dell'Offerente al 31 dicembre 2002 e al 30 giugno 2003 evidenzia, rispettivamente, Pesos 1.635,9 milioni e Pesos 1.677,0 milioni che rappresentano il futuro debito che l'Offerente sarà tenuto a contrarre con la Banca Centrale Argentina per finanziare l'esercizio del diritto di acquistare gli *Additional Boden*. Si precisa che tale ammontare è stato stanziato calcolando Pesos 140 di indebitamento per l'acquisto di Dollari 100 di *Additional Boden* in linea capitale, corrispondente al prezzo di acquisto (pari al valore nominale) espresso in Pesos al tasso di cambio preferenziale di Pesos 1,40 per Dollaro applicato all'acquisto.

Nonostante l'Offerente abbia iscritto come cespite il proprio diritto di acquistare *Boden*, per un valore pari al valore nominale di tali *Boden*, il valore di mercato di tale diritto è significativamente inferiore. Nel luglio 2003, infatti, i *Boden* erano negoziati al mercato secondario ad un prezzo approssimativo di Dollari 60,00 per Dollari 100 di valore nominale (cfr. successivo Paragrafo e.2.5.5). L'iscrizione dei *Boden* per un valore pari al loro valore nominale ha l'effetto di aumentare sensibilmente l'attivo dell'Offerente rispetto all'effettivo valore di mercato dei *Boden*. Inoltre, l'ammontare degli *Additional Boden* che l'Offerente potrà effettivamente ricevere e il conseguente importo del debito nei confronti del governo argentino per il loro acquisto restano soggetti all'approvazione da parte del governo argentino stesso, nonché a significative incertezze. Pertanto, l'indennizzo che l'Offerente riceverà e le relative passività potrebbero differire significativamente e negativamente dagli importi riflessi dal bilancio dell'Offerente. A titolo esemplificativo, ove gli *Additional Boden* fossero emessi e acquistati ad un prezzo di Dollari 43,4 ogni Dollari 100 di valore nominale (pari al valore di mercato dei *Boden* al 31 dicembre 2002), il patrimonio netto dell'Offerente subirebbe una riduzione di Pesos 2.395,7 milioni.

Di conseguenza, i più recenti bilanci dell'Offerente, annuali ed infra-annuali, non sono confrontabili con i bilanci storici di Banco Hipotecario e per alcuni importanti aspetti i più recenti bilanci dell'Offerente, predisposti secondo i Principi Contabili, non rappresentano accuratamente la condizione finanziaria dell'Offerente al 31 dicembre 2002, né i risultati operativi dello stesso relativamente a tale esercizio. In base agli U.S. GAAP, al 31 dicembre 2002, il patrimonio netto dell'Offerente sarebbe stato significativamente negativo (cfr. successivo Paragrafo b.1.15. Per una sintetica illustrazione delle differenze tra U.S. GAAP e Principi Contabili, cfr. Appendice M.8).

L'Offerente ha una significativa esposizione creditizia nei confronti del governo argentino e pertanto è soggetto al rischio di insolvenza del governo stesso

Al 31 marzo 2003, tenendo conto degli *Additional Boden* che l'Offerente deve ancora ricevere, i titoli di debito pubblico argentini detenuti dall'Offerente ed i prestiti dallo stesso concessi al governo argentino rappresentavano circa il 61,6% del totale dell'attivo dell'Offerente stesso.

Il 23 dicembre 2001, il governo argentino ha dichiarato la sospensione dei pagamenti relativi alla maggior parte del proprio debito pubblico che, al 31 dicembre 2001, ammontava a circa Dollari 140,5 miliardi. Il governo argentino ha poi contratto nuove ingenti obbligazioni debitorie e probabilmente continuerà a contrarne, anche attraverso l'emissione di obbligazioni compensatorie alle istituzioni finanziarie. In considerazione di quanto precede, l'Offerente è significativamente esposto al rischio di insolvenza del governo argentino. Ulteriori inadempimenti del governo argentino in relazione alle proprie obbligazioni di pagamento, ivi inclusi i *Boden* e gli altri strumenti finanziari emessi dal governo in possesso dell'Offerente, avrebbero un sostanziale effetto negativo sulla condizione finanziaria e sulla solvibilità dell'Offerente.

Non si può garantire che l'Offerente continuerà a ricevere supporto dalla Banca Centrale Argentina, che è il maggior creditore dell'Offerente

A partire dal novembre 2001, la Banca Centrale Argentina ha fornito all'Offerente un'assistenza finanziaria significativa. L'importo complessivo dei finanziamenti ricevuti dall'Offerente dalla Banca Centrale Argentina dal novembre 2001 alla data del presente Documento di Offerta è pari a circa Pesos 391,1 milioni, di cui la maggior parte è costituita da sconti e anticipazioni. I debiti dell'Offerente in essere con la Banca Centrale Argentina hanno durata decennale e maturano interessi ad un tasso pari al CER più il 3,5%. Inoltre, come sopra indicato, nello stato patrimoniale dell'Offerente al 31 marzo 2003 e al 30 giugno 2003 risultano stanziati Pesos 1.677 milioni, che rappresentano il futuro debito che l'Offerente sarà tenuto a contrarre con la Banca Centrale Argentina per finanziare l'esercizio del diritto di acquistare gli *Additional Boden*. Tale finanziamento, ove e nella misura in cui lo stesso sia effettivamente erogato, verrà a scadenza nell'agosto 2012, sarà annualmente adeguato al tasso CER e produrrà interessi passivi pari al tasso del 2% (cfr. Paragrafo A.3 e Paragrafo e.2.5.5).

L'Offerente non è stato in grado di soddisfare le proprie obbligazioni di pagamento, inclusi gli anticipi della Banca Centrale Argentina, alla relativa scadenza.

In data 30 aprile 2003, la Banca Centrale Argentina ha emanato la Comunicazione A3940, che stabilisce le condizioni alle quali le istituzioni finanziarie possono ristrutturare i finanziamenti concessi loro dalla Banca medesima.

In data 9 giugno 2003, Banco Hipotecario ha comunicato alla Banca Centrale Argentina di accettare lo schema di rifinanziamento previsto dal Decreto 739/2003 e le condizioni della Comunicazione A3940.

A sensi della citata Comunicazione A3940, ove il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento elaborato dall'Offerente e approvato dalla Banca Centrale Argentina in data 24 luglio 2003 sia completato con successo entro il 5 dicembre 2003 ai termini e condizioni ivi previsti (cfr. successivo Paragrafo b.1.13), il termine di restituzione degli importi dovuti alla Banca Centrale Argentina stessa sarà prorogato di 70 mesi.

Qualora l'Offerente non sia in grado di completare il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento entro il sopra indicato termine del 5 dicembre 2003 e non ottenga una proroga dalla Banca Centrale Argentina, lo stesso non potrà dar corso alla ristrutturazione del proprio indebitamento nei confronti della Banca Centrale Argentina con conseguenti effetti negativi anche sulla sua capacità di ristrutturare il proprio debito bancario e obbligazionario.

L'Offerente ha presentato inoltre un'istanza alla Banca Centrale Argentina, ai sensi della Comunicazione A3941, al fine di prorogare ulteriormente il termine di restituzione degli importi ad essa dovuti fino a 120 mesi. Alla data del presente Documento di Offerta, detta istanza è ancora soggetta all'approvazione della specifica divisione della Banca Centrale Argentina, composta da membri della Banca Centrale Argentina stessa e del Ministero dell'Economia argentino.

Al momento, l'Offerente non ha alcuna certezza che la Banca Centrale Argentina posticiperà la scadenza dei finanziamenti già concessi. Non si può inoltre garantire che l'Offerente sarà in grado di ottenere ulteriore assistenza finanziaria dalla Banca Centrale Argentina: in difetto, ciò potrebbe pregiudicare la capacità dell'Offerente medesimo di continuare la propria attività di impresa.

Sulla base delle recenti pronunce della Banca Centrale Argentina, quest'ultima potrebbe richiedere all'Offerente di ridurre o aumentare la propria posizione monetaria denominata in valuta estera; la capacità dell'Offerente di assicurare la propria posizione in valuta estera potrebbe essere conseguentemente limitata

Ai sensi della Comunicazione A3889 della Banca Centrale Argentina, le istituzioni finanziarie non possono mantenere posizioni in valuta estera per un ammontare superiore al 30% del proprio patrimonio netto complessivo. Attualmente, la somma algebrica delle attività dell'Offerente denominate in valuta estera, di cui circa il 90% sono rappresentate da *Boden*, e dell'indebitamento dell'Offerente denominato in valuta estera, rappresentato dalle Obbligazioni Esistenti e dall'attuale Indebitamento Bancario, oggetto del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento, rappresenta ben più del 30% del patrimonio netto complessivo dell'Offerente stesso.

L'Offerente non sarà pertanto in grado di conformarsi alle disposizioni emanate dalla Banca Centrale Argentina, ed in particolare non sarà in grado di rientrare nei parametri finanziari da quest'ultima stabiliti con i provvedimenti sopra citati, (i) fino a quando lo stesso non riceva tutti i *Boden (Additional e Compensatory)* ad esso dovuti dalla Banca Centrale Argentina medesima e (ii) fino a quando il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento non sia perfezionato ai termini e condizioni di cui al presente Documento di Offerta. Ove Banco Hipotecario non fosse in grado di conformarsi alle citate disposizioni, ovvero non rientrasse nei parametri finanziari stabiliti dalla Banca Centrale Argentina, e lo stesso non ottenga da quest'ultima l'applicazione di una specifica deroga agli stessi, la licenza bancaria dell'Offerente potrebbe essere revocata, con conseguente impossibilità di continuare l'esercizio della propria attività.

b.1.12 Le misure adottate da Banco Hipotecario per far fronte alla crisi

Alla luce del fatto che alla data del presente Documento di Offerta la situazione di crisi rimane ancora non risolta e le competenti autorità argentine stanno ancora discutendo le ulteriori misure da intraprendere per restituire credibilità e promuovere la crescita del sistema economico argentino, l'Offerente ritiene di non essere in grado di valutare come tali nuove circostanze possano influenzare in futuro le proprie attività ed incidere sulla propria capacità di continuare a svolgere l'attività bancaria. Pertanto, lo stesso ha avviato un processo di rivalutazione e adattamento della propria strategia di business alle nuove condizioni di mercato. In particolare, al fine di far fronte alla crisi di liquidità in cui è incorsa, Banco Hipotecario ha posto in essere una serie di interventi a medio termine che possono essere sintetizzati come segue:

- la ristrutturazione dell'indebitamento, avviata con la sospensione dei pagamenti a partire dal 16 agosto 2002 e le successive negoziazioni per la ristrutturazione (cfr. successivo Paragrafo b.1.13). In tal modo, Banco Hipotecario intende proseguire la propria attività evitando un intervento della Banca Centrale Argentina, prorogare le scadenze dell'indebitamento esistente per fronteggiare la negativa situazione economica argentina, ridurre il tasso di interesse dell'indebitamento per allinearli ai flussi di cassa attuali e previsti e porre in essere le nuove strategie di business;
- la riduzione dei costi, obiettivo il cui perseguimento già nel 2002 ha comportato la chiusura di 10 filiali nell'area di Buenos Aires, la riduzione della forza lavoro di circa 240 unità e la riduzione dei costi amministrativi nella misura del 47% circa nel primo trimestre del 2003 rispetto al primo trimestre del 2002;
- la già ricordata sospensione della concessione di nuovi mutui ipotecari, attuata nel corso del 2001;
- l'aumento della liquidità, che nel 2002 è stato realizzato attraverso l'applicazione di sconti fino al 20% a favore dei mutuatari che abbiano accettato di rimborsare in anticipo i finanziamenti in essere e l'accettazione di *Boden (Bonos del Gobierno Nacional)*, ossia titoli di debito pubblico non garantiti emessi dalla Repubblica Argentina; cfr. successivo Paragrafo e.2.5.5.(b)) rilasciati dal governo argentino quali mezzi di pagamento, nonché attraverso la vendita di proprietà immobiliari;
- la tutela del patrimonio sociale, attraverso l'orientamento del personale – originariamente dedicato alla stipula di nuovi mutui – verso l'attività di incasso e recupero dei crediti esistenti;
- la massimizzazione degli effetti degli indennizzi governativi, riconosciuti dal Governo Argentino, sotto forma di consegna a titolo gratuito di *Boden*, a titolo di parziale compensazione della riduzione del patrimonio netto dell'Offerente, quale derivante (i) dalla conversione in Pesos delle attività e passività dello stesso, nonché (ii) dalla discrasia tra indebitamento verso l'estero (ancora denominato in valuta straniera) e le attività in valuta estera, convertite in Pesos per effetto del decreto 3 febbraio 2002;
- lo sviluppo di nuove linee di business e l'offerta di nuovi prodotti e servizi.

A partire dal gennaio 2002, Banco Hipotecario ha incrementato significativamente la propria attività di negoziazione a breve termine, con conseguente progressivo aumento delle commissioni maturate per l'attività di compravendita di materie prime (tra cui, in particolare, oro e argento), di azioni di società quotate, di prestiti governativi garantiti, nonché per effetto della partecipazione al mercato secondario delle obbligazioni emesse dalla Banca Centrale Argentina.

Inoltre, l'Offerente ha recentemente iniziato a fornire nuovi servizi finanziari estranei al settore dei mutui ipotecari, i quali, alla data del 30 giugno 2003, erano prevalentemente costituiti da:

- (i) l'erogazione di finanziamenti per l'esercizio di attività ordinaria da parte delle società beneficiarie, linee di credito a medio termine, prestiti commerciali, finanziamenti per attività di importazione ed esportazione (*trade financing*), nonché la prestazione di servizi di gestione di pagamenti e incassi. Tali servizi sono offerti a società argentine considerate altamente affidabili e operanti in settori economici che presentano alti tassi di crescita potenziale;
- (ii) l'offerta di prodotti assicurativi, principalmente nel settore salute, furto, morte e incendio, attraverso la stipula di contratti di brokeraggio con compagnie di assicurazione. L'Offerente ha in programma di ampliare la gamma dei prodotti assicurativi offerti, fornendo ulteriori coperture assicurative (ad esempio, nel settore auto);
- (iii) la vendita e l'acquisto di valuta estera (principalmente Dollari), realizzati attraverso le filiali a favore della clientela *retail*.

Alla data del presente Documento di Offerta, Banco Hipotecario sta altresì valutando di avviare nuove linee di business consistenti in servizi di deposito, erogazione di mutui personalizzati, servizi di incasso e pagamento, emissione di carte di credito, offerta di cassette di sicurezza, acquisto di crediti e sconto di assegni, nonché servizi di intermediazione finanziaria su titoli.

Infine, l'Offerente intende utilizzare la significativa esperienza e competenza maturata nel settore dei mutui ipotecari, incrementando la prestazione di nuovi servizi legati alla gestione dei predetti mutui per conto terzi, all'incasso e al recupero dei crediti rivenienti da mutui in sofferenza e alle esecuzioni immobiliari.

b.1.13 Il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento

Nell'ambito delle iniziative e delle misure adottate dall'Offerente per far fronte alla profonda crisi in cui lo stesso versa – quale conseguenza della crisi dell'Argentina – assume un ruolo centrale il piano di ristrutturazione del proprio indebitamento da esso elaborato, sulla scorta delle istruzioni in tal senso ricevute dalla Banca Centrale Argentina, dalla stessa approvato in data 24 luglio 2003 e attualmente in corso di attuazione (il “**Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento**”).

Alla data del 30 giugno 2003, l'indebitamento complessivo dell'Offerente (l'“**Indebitamento**”) era pari a circa Dollari 2.132,8 milioni, di cui Dollari 922,5 milioni (pari a circa il 43,2% dell'Indebitamento) costituiti dal debito nei confronti di titolari di obbligazioni emesse dall'Offerente in valuta estera (l'“**Indebitamento Obbligazionario**”), e Dollari 307 milioni (pari a circa il 14,4% dell'Indebitamento) costituiti dal debito nei confronti di banche e istituti di credito diversi dalla Banca Centrale Argentina (l'“**Indebitamento Bancario**”).

La seguente tabella illustra con maggiore dettaglio la composizione dell'Indebitamento dell'Offerente alla data di riferimento sopra indicata:

	(in milioni di Dollari)
Obbligazioni denominate in valuta estera ⁽¹⁾ :	
Serie 1 10% Notes	297,5
Serie 3 10,625% Notes	13,1
Serie 4 13% Notes	4,8
Serie 6 12,25% Notes	4,7
Serie 16 12,625% Notes	125,0
Serie 17 9% Notes ⁽²⁾	1,6
Serie 22 8,75% Notes ⁽²⁾	2,7
Serie 23 10,75% Notes ⁽²⁾	172,0
Serie 24 9% Notes	109,6
Serie 25 8% Notes ⁽²⁾	191,5
Totale Indebitamento Obbligazionario	922,5
Debito bancario denominato in Dollari:	
Prestito IFC A	25,0
Prestito USCP B	102,5
Titoli a tasso variabile garantiti dall'OPIC	75,0
Titoli derivati	16,8
Totale	219,3
Debito bancario denominato in Pesos ⁽³⁾ :	
Prestito sindacato A/B	37,4
Finanziamento per la liquidazione dei derivati	42,8
Finanziamento per la liquidazione dei derivati	7,5
Totale	87,7
Totale Indebitamento Bancario	307
Prestiti dalla Banca Centrale Argentina denominati in Pesos ⁽³⁾	742,7
Interessi maturati	160,6
Totale Indebitamento ⁽⁴⁾	2.132,8

- (1) Gli ammontari indicati rappresentano il valore nominale delle Obbligazioni Esistenti e non includono le Obbligazioni Esistenti detenute dall'Offerente, fatta eccezione per le Serie 16 e 23, né gli interessi maturati su tutte le Obbligazioni Esistenti.
- (2) Debito denominato in Euro convertito in Dollari al tasso di cambio di Euro 1,00 = Dollari 1,1459, pari al tasso al 30 giugno 2003, come indicato dalla Banca Centrale Argentina.
- (3) Debito denominato in Pesos convertito in Dollari al tasso di cambio di Pesos 2,81 = Dollari 1,00, pari al tasso al 30 giugno 2003, come indicato dalla Banca Centrale Argentina.
- (4) Tale ammontare non include un prestito pari a Dollari 20,2 milioni erogato a favore di una controllata dell'Offerente da parte dell'International Finance Corporation (IFC).

In considerazione di tale processo di ristrutturazione ed allo scopo di garantire la parità di trattamento tra tutti i propri creditori, in data 16 agosto 2002 l'Offerente ha sospeso ogni pagamento a titolo di capitale, interessi e altri oneri derivante dal proprio indebitamento.

Si precisa che, l'indebitamento a lungo termine di Banco Hipotecario è stato valutato da due diversi istituti di *rating*: *Standard and Poor's* ha assegnato un *rating* alle Obbligazioni Esistenti pari a "raD", che rappresenta il *rating* per obbligazioni inadempite; mentre *Moody's Latin America Calificadora de Riesco S.A.* ha assegnato all'indebitamento a lungo termine dell'Offerente un *rating* pari a "D".

Il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento, in cui l'Invito Globale e, in particolare, la presente Offerta di Scambio e Acquisto si inseriscono, implica – ove realizzato – i seguenti principali effetti sull'indebitamento complessivo dell'Offerente:

- la riduzione dell'ammontare complessivo in linea capitale dell'indebitamento;
- l'allungamento delle scadenze di rimborso del capitale;
- la riduzione dei tassi di interesse.

Con il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento, l'Offerente intende evitare l'intervento della Banca Centrale Argentina e la conseguente revoca della licenza bancaria, e recuperare la propria capacità di svolgere l'attività in una situazione di continuità aziendale, nonché riacquistare nel medio termine competitività e capacità di creare valore, al fine di pervenire all'integrale soddisfacimento del ceto creditorio.

Il predetto Piano prevede, da un lato, la ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario, ossia del debito nei confronti dei titolari di Obbligazioni Esistenti (il **"Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Obbligazionario"**), da attuarsi attraverso l'Invito Globale; dall'altro, la ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario, ossia del debito nei confronti di banche e istituti di credito diversi dalla Banca Centrale Argentina (il **"Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario"**).

Il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario e il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Obbligazionario costituiscono componenti di un unico piano e sono, pertanto, reciprocamente condizionati.

Infatti, per il completamento del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento, complessivamente considerato, è necessario che l'Offerente, da un lato, consegua – mediante l'Invito Globale – la titolarità di un numero di Obbligazioni Esistenti che rappresenti almeno il 90% del valore complessivo di tutte le Obbligazioni Esistenti attualmente in circolazione, dall'altro lato che l'Offerente ottenga l'approvazione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario da parte di creditori bancari che detengano almeno il 90% in linea capitale dell'Indebitamento Bancario dell'Offerente (cfr. precedente Paragrafo A.1 del presente Documento di Offerta). Al verificarsi di entrambe tali condizioni, entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, l'Offerente stipulerà con una larga parte dei propri creditori bancari gli accordi finali per l'attuazione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario, ai termini e condizioni descritti nel presente Paragrafo b.1.13.

Ove al contrario l'Invito Globale avesse esito negativo (e non fosse portato in adesione almeno il 90% delle Obbligazioni Esistenti, in linea capitale), il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario non potrebbe essere finalizzato. Allo stesso modo, in caso di mancata adesione al Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario di banche titolari di almeno il 90% dell'Indebitamento Bancario, l'Invito Globale (e l'Offerta di Scambio e Acquisto che ne costituisce parte integrante) non potrebbero avere esecuzione (fatta salva la facoltà dell'Offerente di rinunciare alla condizione apposta all'Invito Globale: cfr. precedente Paragrafo A.1, lettera (i)).

Con riferimento, all'indebitamento dell'Offerente nei confronti della Banca Centrale Argentina, pari (alla data del 30 giugno 2003) a circa Dollari 903,3 milioni (di cui Dollari 160,6 milioni a titolo di interessi maturati) e al 42,3% dell'Indebitamento complessivo dell'Offerente a tale data, si segnala che, ai sensi della Comunicazione A3941 emessa dalla stessa Banca Centrale Argentina, ove il proposto Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento sia completato con successo entro il termine indicato dalla stessa Banca Centrale Argentina nella Comunicazione A3940 (5 dicembre 2003), ai termini e condizioni specificamente approvati dalla predetta Banca Centrale Argentina in data 24 luglio 2003, il termine di restituzione degli importi dovuti alla Banca Centrale Argentina stessa sarà prorogato di 70 mesi.

Qualora l'Offerente non sia in grado di completare il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento entro il sopra indicato termine del 5 dicembre 2003 e non ottenga una proroga dalla Banca Centrale Argentina, lo stesso non potrà dar corso alla ristrutturazione del proprio indebitamento nei confronti della Banca Centrale Argentina con conseguenti effetti negativi anche sulla sua capacità di ristrutturare il proprio debito bancario e obbligazionario.

Inoltre, l'Offerente ha presentato un'istanza alla Banca Centrale Argentina, ai sensi del Decreto 1262/03, al fine di prorogare ulteriormente il termine di restituzione degli importi ad essa dovuti fino a 120 mesi. Alla data del presente Documento di Offerta, detta istanza è ancora soggetta all'approvazione di una commissione specificamente incaricata, composta da membri della Banca Centrale Argentina e del Ministero dell'Economia argentino. Non vi è alcuna certezza in merito alla decisione che sarà assunta dalle autorità sopra indicate.

Il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Obbligazionario

Al 30 giugno 2003, l'Indebitamento Obbligazionario dell'Offerente era pari a Dollari 922,5 milioni.

L'Offerente intende realizzare la ristrutturazione del proprio Indebitamento Obbligazionario attraverso l'Invito Globale, di cui l'Offerta di Scambio e Acquisto è parte.

La tabella che segue, indica l'ammontare in linea capitale in circolazione di ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti (ivi incluse le Obbligazioni Esistenti detenute dallo stesso Offerente) alla data di inizio delle Altre Offerte (14 agosto 2003):

Serie	Tasso di interesse annuo %	Scadenza	Ammontare in linea capitale in circolazione
1	10	17 aprile 2003	Dollari 297.460.000
3	10,625	7 agosto 2006	Dollari 13.108.000
4	13	3 dicembre 2008	Dollari 4.810.000
6	12,25	15 marzo 2002	Dollari 7.598.000
16	12,625	17 febbraio 2003	Dollari 125.000.000
17	9	27 marzo 2002	Euro 1.815.000 (pari a Dollari 2.079.808,5) ⁽¹⁾
22	8,75	18 ottobre 2002	Euro 3.713.000 (pari a Dollari 4.254.726,7) ⁽¹⁾
23	10,75	6 febbraio 2004	Euro 150.000.000 (pari a Dollari 171.885.000) ⁽¹⁾
24	9	15 marzo 2005	Dollari 114.311.750
25	8	15 giugno 2005	Euro 170.829.200 (pari a Dollari 195.753.180,3) ⁽¹⁾

(1) Tale ammontare è stato determinato applicando un tasso di cambio Euro/Dollaro pari a EURO 1 = Dollari 1,1459.

Come illustrato nel Paragrafo A.1 relativo alle condizioni dell'Offerta di Scambio e Acquisto, quale parte dell'Invito Globale, quest'ultimo è condizionato – tra l'altro – all'apporto all'Invito Globale di Obbligazioni Esistenti il cui valore nominale sia pari ad almeno il 90% del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti in circolazione. Ai fini della verifica dell'avveramento della condizione di cui alla presente lettera (a), le Obbligazioni Esistenti detenute dall'Offerente alla data del presente Documento di Offerta, per un valore nominale pari a circa Dollari 23,7 milioni, saranno computate tra le Obbligazioni portate in adesione alla presente Offerta di Scambio e Acquisto.

L'Invito Globale è altresì condizionato, tra l'altro, a che, successivamente alla pubblicazione dell'Invito Globale ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario sia formalizzato a termini e condizioni sostanzialmente conformi a quelli successivamente descritti nel presente Paragrafo.

Per le altre circostanze che costituiscono Condizioni dell'Invito Globale e dal cui avveramento o rinuncia dipenderà, pertanto, il completamento del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Obbligazionario, si rinvia al precedente Paragrafo A.1.

Il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario

Al 30 giugno 2003, l'Indebitamento Bancario dell'Offerente era pari a circa Dollari 307 milioni costituito da:

	(in milioni)
Indebitamento Bancario denominato in Dollari:	
Prestito IFC A	Dollari 25,0
Prestito USCP B	Dollari 102,5
Titoli a tasso variabile garantiti dall'OPIC	Dollari 75,0
Titoli derivati	Dollari 16,8
Indebitamento Bancario denominato in Pesos ⁽¹⁾ :	
Prestito sindacato A/B	Dollari 37,4
Finanziamento per la liquidazione dei Derivati	Dollari 42,8
Titoli derivati	Dollari 7,5

(1) Debito denominato in Pesos convertito in Dollari al tasso di cambio di Pesos 2,81 = Dollari 1,00, pari al tasso al 30 giugno 2003, come indicato dalla Banca Centrale Argentina.

Il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario presenta contenuti economici e caratteristiche sostanzialmente equivalenti a quelli dell'Invito Globale.

Alla data del presente Documento di Offerta, il proposto Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento è in corso di negoziazione tra l'Offerente ed un comitato *ad hoc* – costituito dai rappresentanti delle principali banche creditrici dell'Offerente – sulla base di un accordo quadro (l'“**Accordo di Principio**”) sottoscritto con il comitato stesso, avente ad

oggetto la ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario dell'Offerente per effetto della stipulazione dei seguenti finanziamenti bancari:

- un finanziamento a lungo termine denominato in Dollari ed un finanziamento garantito stipulati con International Finance Corporation;
- un finanziamento bancario a lungo termine denominato in Dollari;
- un finanziamento bancario a lungo termine denominato in Pesos;
- un finanziamento bancario garantito denominato in Dollari;
- un finanziamento bancario garantito denominato in Pesos (di seguito, collettivamente, i “**Finanziamenti Ristrutturati**”).

L'implementazione della ristrutturazione del l'Indebitamento Bancario dell'Offerente è condizionata al completamento e alla sottoscrizione dei relativi contratti di finanziamento, nonché al buon esito della ristrutturazione del debito dell'Offerente nei confronti dei titolari di Obbligazioni Esistenti.

La documentazione contrattuale dovrà essere finalizzata entro la data prevista per l'annuncio da parte dell'Offerente del verificarsi delle Condizioni o del mancato perfezionamento delle stesse e del conseguente ritiro dell'Invito Globale (cfr. Paragrafo c.7 del presente Documento di Offerta). Detta documentazione prevederà, quale condizione sospensiva della propria efficacia, che le adesioni all'Invito Globale consentano a Banco Hipotecario di conseguire la titolarità di un numero di Obbligazioni Esistenti che rappresentino (i) almeno il 90% del valore complessivo di tutte le Obbligazioni Esistenti attualmente in circolazione, nonché (ii) almeno il 75% del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti appartenenti alla Serie 3, attualmente in circolazione e (iii) almeno la maggioranza – in linea capitale – di ciascuna delle altre serie (diverse dalla Serie 3) delle Obbligazioni Esistenti.

I finanziamenti che costituiscono oggetto del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario (i “**Finanziamenti Esistenti**”) prevedono la necessità di ottenere diverse approvazioni da parte delle banche creditrici al fine di poter modificare i termini e le condizioni dell'Indebitamento Bancario esistente; si precisa, peraltro, che la maggior parte dell'Indebitamento Bancario è stato concesso all'Offerente da parte di un solo ente creditizio e che tale circostanza dovrebbe, pertanto, facilitare l'ottenimento delle approvazioni richieste. Di seguito, sono elencate le principali approvazioni richieste ai sensi dei più importanti contratti di finanziamento in essere:

- (1) la maggioranza in linea capitale dell'Indebitamento Bancario in essere è necessaria per modificare i termini dei seguenti contratti di finanziamento in essere:
 - il prestito IFC A concesso esclusivamente da International Finance Corporation;
 - i titoli a tasso variabile garantiti dall'OPIC, per i quali è richiesto il consenso di First Bank of New York N.A., in qualità di fiduciario;
 - il prestito USCP B, oggetto di sindacazione; e
 - il prestito sindacato A/B;
- (2) i seguenti consensi sono inoltre richiesti:
 - Citibank N.A., Filiale di New York, con riferimento ad un contratto di *swap* su interessi stipulato in data 7 giugno 2001;
 - ING N.V., Filiale di Curaçao, con riferimento ad un'operazione su *futures* in data 15 giugno 2001;
 - Citibank N.A., Filiale di Buenos Aires, con riferimento ad un finanziamento per la liquidazione dei Derivati del 29 aprile 2002; e
 - Citibank N.A., Filiale di Buenos Aires, con riferimento ai titoli derivati denominati in Pesos.

Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario come Condizione dell'Invito Globale

Il completamento del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario, sostanzialmente nei termini descritti nel presente Documento di Offerta, costituisce una condizione dell'Invito Globale e, pertanto, dell'Offerta di Scambio e Acquisto, ivi inclusa la partecipazione al Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario di creditori bancari che detengano almeno il (i) 90% in linea capitale dell'Indebitamento Bancario dell'Offerente e (ii) un ammontare in linea capitale dei Finanziamenti Esistenti sufficiente ad autorizzare le modifiche a ciascuno di tali finanziamenti, come sopra indicato. E' previsto, altresì, che l'approvazione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario comprenderà l'approvazione da parte dei creditori bancari partecipanti al piano medesimo dell'Accordo APE, essendo inteso che l'approvazione dell'Accordo APE da parte delle banche creditrici non costituirà una condizione per la partecipazione delle stesse al Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario.

Termini del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario

Il Piano in commento prevede:

- (a) la conversione dei Finanziamenti Esistenti denominati in Dollari in un nuovo finanziamento a lungo termine denominato in Dollari (il “**Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine in Dollari**”) e la conversione dei Finanziamenti Esistenti denominati in Pesos in un nuovo finanziamento a lungo termine denominato in Pesos (il “**Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine in Pesos**”).

Contestualmente, i creditori potranno scegliere di convertire il rispettivo Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine in Dollari o in Pesos in:

- (b) un importo in contanti, ricevendo, per ogni Dollari 1.000 o Pesos 1.000 in linea capitale di Nuovo Indebitamento a Lungo Termine in Dollari o di Nuovo Indebitamento a Lungo Termine in Pesos, a seconda dei casi, Dollari 450 o Pesos 450, a seconda dei casi; ovvero, in alternativa
- (c) indebitamento garantito denominato in Dollari o in Pesos, a seconda dei casi, avente scadenza nel 2010, tasso di interesse e ammortamento uguali a quelli riconosciuti ai titolari delle Nuove Obbligazioni Garantite (l’“**Indebitamento Bancario Garantito**” e, congiuntamente alle Nuove Obbligazioni Garantite, l’“**Indebitamento Garantito**”), secondo un rapporto di conversione pari a Dollari 700 o Pesos 700 per ogni Dollari 1.000 o Pesos 1.000 in linea capitale di Nuovo Indebitamento a Lungo Termine in Dollari o di Nuovo Indebitamento a Lungo Termine in Pesos, a seconda dei casi.

L’Indebitamento Bancario Garantito sarà garantito da un “*financial guarantee trust*”, fondo fiduciario costituito all’esclusivo scopo di garantire il rimborso dell’indebitamento stesso, per interessi e capitale, diverso dal Trust Garante (come definito nel successivo Paragrafo e.2.5.5(a)) costituito allo scopo di garantire le Nuove Obbligazioni Garantite. I cespiti detenuti dal fondo fiduciario in parola saranno costituiti esclusivamente da *Additional Boden* (*Bonos del Gobierno Nacional*, titoli di debito pubblico non garantiti emessi dalla Repubblica Argentina). Per una descrizione dei *Boden*, si rinvia al Paragrafo e.2.5.5 del presente Documento di Offerta.

Infine, le banche titolari dell’Indebitamento Bancario Garantito beneficeranno di uno *Stock Appreciation Right*, ovvero di un diritto di ricevere, alla data di scadenza dell’Indebitamento Bancario Garantito, un premio identico a quello previsto per i titolari di Nuove Obbligazioni Garantite. Detto diritto potrà essere esercitato separatamente (ossia da un soggetto diverso dal titolare del credito bancario cui esso afferisce), contrariamente a quanto previsto per lo *Stock Appreciation Right* attribuito ai titolari di Nuove Obbligazioni Garantite, il quale non sarà invece staccabile dalla Nuova Obbligazione cui esso si riferisce (cfr. Paragrafo e.2.5.5(d) del presente Documento di Offerta).

Interessi e Ammortamento previsti dal Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario

La seguente tabella riassume ulteriori principali termini e condizioni dei Finanziamenti Ristrutturati aventi ad oggetto gli interessi e l’ammortamento.

Nuovo Indebitamento Bancario
a Lungo Termine in Dollari

Gli interessi matureranno, a scelta delle banche creditrici titolari di indebitamento a lungo termine in Dollari in essere alla data del presente Documento di Offerta, alternativamente (i) ad un tasso del 3% annuo sull’ammontare dovuto in linea capitale, con un aumento dell’1% a ogni primo, secondo e terzo anniversario della data di esecuzione del Piano di Ristrutturazione dell’Indebitamento Bancario (fino ad un massimo del 6% annuo), ovvero (ii) ad un tasso variabile equivalente, come determinato alla data di esecuzione del Piano di Ristrutturazione dell’Indebitamento Bancario sulla base del pari al LIBOR semestrale; in ogni caso gli interessi saranno pagabili semestralmente.

Il Nuovo Indebitamento a Lungo Termine in Dollari beneficerà di quote di ammortamento annuale a partire dal quinto anniversario della data di esecuzione del Piano di Ristrutturazione dell’Indebitamento Bancario, ciascuna pari al 16,67% dell’originario ammontare in linea capitale fino al decimo anniversario della data di esecuzione stessa.

I creditori potranno scegliere di convertire la propria parte di Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine in Dollari in Indebitamento Bancario Garantito denominato in Dollari, come di seguito specificato.

Nuovo Indebitamento Bancario
a Lungo Termine in Pesos

Gli interessi matureranno a un tasso del 3% annuo sull'ammontare dovuto in linea capitale alla data di conversione dei finanziamenti in essere denominati in Pesos in Nuovo Indebitamento a Lungo Termine in Pesos, soggetto ad aggiustamento sulla base dell'indice CER e pagabile semestralmente.

Il Nuovo Indebitamento a Lungo Termine in Pesos beneficerà di quote di ammortamento annuale, a partire dal quinto anniversario della data di esecuzione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario, ciascuna pari al 16,67% dell'originario ammontare in linea capitale, soggetto ad aggiustamento sulla base del CER, fino al decimo anniversario della data di esecuzione stessa.

I creditori potranno scegliere di convertire la propria parte di Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine in Pesos in Indebitamento Bancario Garantito denominato in Pesos, come di seguito specificato.

Indebitamento Bancario Garantito

I creditori che abbiano scelto di convertire la propria parte di Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine in Dollari o in Pesos, a seconda dei casi, riceveranno il 70% in linea capitale di Indebitamento Bancario Garantito dell'ammontare in linea capitale della loro parte di Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine in Dollari o in Pesos, a seconda dei casi.

Gli interessi sull'ammontare dovuto in linea capitale di Indebitamento Bancario Garantito denominato in Dollari matureranno a un tasso pari al LIBOR semestrale più il 2,5% annuo e saranno pagabili semestralmente.

Gli interessi sull'ammontare dovuto in linea capitale di Indebitamento Bancario Garantito denominato in Pesos, calcolato il giorno successivo alla data di esecuzione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario e soggetto ad aggiustamento sulla base dell'indice CER, matureranno a un tasso del 2,5% annuo e saranno pagabili semestralmente.

L'Indebitamento Bancario Garantito beneficerà di quote di ammortamento annuale, a partire dal primo anniversario della data di esecuzione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario, ciascuna pari al 14,29% dell'originario ammontare in linea capitale (soggetto ad aggiustamento sulla base del CER nel caso in cui l'Indebitamento Bancario Garantito sia denominato in Pesos) fino al sesto anniversario della data di esecuzione, mentre il rimanente 14,26% sarà pagabile alla scadenza.

Criteri di Riparto

L'Offerente metterà a disposizione, nell'ambito del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento complessivamente considerato, un ammontare complessivo di Dollari 60.000.000 da corrispondersi in contanti nell'ambito dell'esecuzione del Piano (il "**Corrispettivo Massimo in Denaro**"). Tale ammontare verrà ripartito dall'Offerente tra i titolari di Obbligazioni Esistenti che abbiano esercitato l'Opzione Cash, quelli che abbiano esercitato la corrispondente opzione nell'ambito delle Altre Offerte dell'Invito Globale, nonché i creditori bancari che abbiano esercitato la facoltà di cui al punto (b) della precedente sezione "*Termini del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario*". Ove le richieste delle due categorie di soggetti sopra indicati, complessivamente considerate, superassero l'ammontare del Corrispettivo Massimo in Denaro, l'Offerente ripartirà detto corrispettivo tra tutti i soggetti richiedenti secondo criteri proporzionali.

Inoltre, nell'ambito del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento, complessivamente considerato, l'Offerente assumerà un indebitamento garantito il cui ammontare complessivo non potrà superare l'importo di Dollari 300.000.000 (l'**"Ammontare Massimo dell'Indebitamento Garantito"**). Pertanto, qualora le richieste avanzate dai titolari di Obbligazioni Esistenti nell'ambito dell'Offerta di Scambio e Acquisto o delle Altre Offerte di ricevere, quale corrispettivo dell'adesione all'Invito Globale, Nuove Obbligazioni Garantite e le richieste dei creditori bancari di convertire i Finanziamenti Esistenti in Indebitamento Bancario Garantito, complessivamente considerate, comportassero il superamento dell'Ammontare Massimo dell'Indebitamento Garantito, l'Offerente procederà al riparto proporzionale tra i richiedenti.

I criteri di riparto tra gli aventi diritto del Corrispettivo Massimo in Denaro e dell'Ammontare Massimo dell'Indebitamento Garantito sono illustrati nella successiva Sezione I., "*Ipotesi di Riparto*".

b.1.14 L'Accordo APE

L'accordo APE (l'“**Accordo APE**”) è un accordo privato di ristrutturazione del debito tra il debitore ed i propri creditori chirografari interessati dalla proposta di ristrutturazione medesima, il quale viene sottoposto, dopo la sua stipulazione, all'esame ed all'approvazione dell'autorità giudiziaria fallimentare argentina (il “**Giudice Fallimentare**”). L'approvazione dell'Accordo APE da parte del Giudice Fallimentare rende l'accordo stesso vincolante, ai sensi dell'applicabile normativa argentina, nei confronti di tutti i creditori del debitore, ivi inclusi quelli che non abbiano sottoscritto l'accordo medesimo.

Nell'ambito del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento, complessivamente considerato, l'Offerente intende – pertanto – richiedere ai propri creditori la prestazione del loro consenso alla stipulazione da parte dell'Offerente dell'Accordo APE (a termini e condizioni sostanzialmente equivalenti a quelli illustrati nell'Appendice M.4 al presente Documento di Offerta), nonché alla presentazione di tale Accordo al Giudice Fallimentare per la necessaria approvazione.

In particolare, nell'ambito dell'Invito Globale, l'Offerente richiederà agli aderenti il conferimento da parte degli stessi al momento dell'adesione di deleghe di voto (le “**Deleghe APE**” e ciascuna una “**Delega APE**”) che autorizzino un rappresentante a partecipare, in nome e per conto dell'aderente, alle Assemblee dei titolari di Obbligazioni Esistenti che saranno convocate per l'approvazione delle Proposte di Modifica (cfr. successivo Paragrafo c.1.1 e, per una più dettagliata illustrazione di dette Assemblee, l'Appendice M.3 al presente Documento di Offerta), ed a votare – nell'ambito di tali Assemblee – a favore della proposta (i) di stipulare l'Accordo APE e (ii) di richiedere al Giudice Fallimentare un provvedimento di estensione degli effetti dell'Accordo APE agli obbligazionisti che non abbiano aderito all'Invito Globale. Si precisa, peraltro, che l'adesione all'Invito Globale sarà considerata valida ancorché non accompagnata dalla consegna della Delega APE.

Alla data del 29 settembre 2003, nell'ambito delle Altre Offerte, sono state conferite – fatta salva la facoltà di revoca – Deleghe APE da parte del 96% (calcolato sul valore nominale) delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione.

Analogamente, nell'ambito del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario, l'Offerente richiederà alle banche creditrici di prestare il proprio consenso anche in relazione alla stipulazione dell'Accordo APE ed alla sottoposizione dello stesso al Giudice Fallimentare (di seguito, congiuntamente, la “**Procedura APE**”).

Per dar corso alla Procedura APE (ossia alla valida stipulazione dell'Accordo APE e alla presentazione dello stesso al Giudice Fallimentare), la normativa applicabile richiede il preventivo consenso di un numero di creditori (i) che rappresenti almeno i due terzi dell'intero indebitamento (per capitale e interessi) non garantito del debitore, nonché (ii) che costituisca la maggioranza (calcolata per teste) dei creditori interessati dall'Accordo APE.

Tuttavia, l'Offerente procederà alla stipula dell'Accordo APE ed alla relativa formulazione della richiesta al Giudice Fallimentare di estensione degli effetti dell'Accordo APE agli obbligazionisti che non abbiano aderito all'Invito Globale, solo in caso di (a) esito positivo dell'Invito Globale e di (b) adesione all'Accordo APE di un numero di aderenti all'Invito Globale e di banche creditrici portatori di almeno il 75% del valore in linea capitale delle Obbligazioni Esistenti e dell'Indebitamento Bancario, complessivamente considerati. Si precisa, peraltro, che anche nel caso in cui sussistessero entrambe le condizioni indicate, sarà discrezionalità dell'Offerente procedere alla stipulazione dell'Accordo APE ed alla presentazione della relativa istanza al Giudice Fallimentare. Si precisa che, ai fini del calcolo della maggioranza del 75% sopra indicata, non si terrà conto delle Obbligazioni Esistenti attualmente detenute dall'Offerente, per un ammontare complessivo in linea capitale pari a Dollari 23,7 milioni.

In caso di esito positivo dell'Invito Globale e di accoglimento da parte del Giudice Fallimentare dell'istanza dell'Offerente, come sopra descritta, l'Accordo APE sarà vincolante per tutti i titolari del debito non garantito dell'Offerente oggetto del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento (ivi incluse le Obbligazioni Esistenti), a prescindere dal fatto che tali creditori abbiano o meno partecipato alla negoziazione o alla stipulazione dell'Accordo APE.

Di conseguenza, le banche creditrici che non abbiano aderito al Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario saranno obbligate a convertire i finanziamenti erogati all'Offerente in Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine, alle condizioni previste alle lettere (a) e (b) della precedente sezione “*Il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario*”. Allo stesso modo, i titolari delle Obbligazioni Esistenti che non abbiano aderito all'Invito Globale subiranno tutti gli effetti derivanti dall'Accordo APE e saranno, pertanto, coattivamente obbligati a scambiare le proprie Obbligazioni Esistenti in Nuove Obbligazioni a Lungo Termine, ai termini e condizioni dell'Invito Globale, come descritti nel presente Documento di Offerta, salvo quanto diversamente disposto dal Giudice Fallimentare. In particolare, si precisa

che i titolari di Obbligazioni Esistenti che non abbiano aderito all'Invito Globale, riceveranno Nuove Obbligazioni a Lungo Termine, mentre non sarà agli stessi concesso di scegliere di ricevere Nuove Obbligazioni Garantite o il Corrispettivo in Denaro.

Nel periodo che decorre dal deposito dell'Accordo APE presso il Giudice Fallimentare fino all'approvazione del medesimo, inoltre, i diritti dei titolari delle Obbligazioni Esistenti e di finanziamenti bancari che non abbiano partecipato al Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento saranno limitati a norma della legge argentina e dell'Accordo APE. In particolare, nel corso di tale periodo (i) tali creditori non potranno intraprendere azioni legali nei confronti di Banco Hipotecario e (ii) gli interessi relativi alle Nuove Obbligazioni non matureranno e nessun interesse sulle Obbligazioni Esistenti potrà essere corrisposto.

Si segnala, peraltro, che la possibilità di stipulare un Accordo APE e di estenderne – a seguito di approvazione da parte del Giudice Fallimentare – gli effetti anche ai creditori che non abbiano prestato adesione allo stesso è soggetta a numerose e significative incertezze.

In particolare, la Banca Centrale Argentina, in data 24 luglio 2003, contestualmente all'approvazione dell'Invito Globale, ha richiesto all'Offerente di eliminare ogni riferimento alla Procedura APE nell'ambito del proprio Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento. Contro tale decisione della Banca Centrale Argentina, l'Offerente ha presentato reclamo di fronte alla stessa, eccependo la carenza di giurisdizione della Banca Centrale relativamente a tale decisione, spettando invece la stessa alla ordinaria autorità giudiziaria fallimentare.

Peraltro, nel corso della prima settimana dell'agosto 2003, i rappresentanti dell'Offerente si sono più volte incontrati con i rappresentanti della Banca Centrale e della Soprintendenza alle Istituzioni Finanziarie; nel corso di tali riunioni, questi ultimi hanno chiarito che la richiesta di eliminazione di ogni riferimento alla Procedura APE, nell'ambito del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento dell'Offerente, trova fondamento nella volontà della Banca Centrale Argentina di non assumere una posizione ufficiale relativamente alla Procedura APE, riconoscendo altresì la propria carenza di giurisdizione in merito alla possibilità per l'Offerente di accedere alla stessa Procedura APE, nonostante il potere della Banca Centrale Argentina di esprimere un parere in merito ove richiesta dal Giudice Fallimentare.

In ogni caso, il consiglio di amministrazione della Banca Centrale Argentina è l'organo competente in ultima istanza per assumere una posizione ufficiale in merito e, per quanto a conoscenza dell'Offerente, lo stesso non ha allo stato preso in considerazione la questione; l'Offerente non è quindi in grado di prevedere quale sarà la posizione della Banca Centrale Argentina, né l'esito del reclamo presentato dinanzi alla stessa. Pertanto, lo stesso potrebbe non essere in grado di procedere alla stipulazione dell'Accordo APE e alle fasi successive della Procedura APE, ancorché abbia ottenuto l'approvazione delle maggioranze qualificate di creditori sopra indicate.

Si segnala, inoltre, che la possibilità di stipulare un Accordo APE è stata solo di recente introdotta nella normativa fallimentare argentina (Legge n. 25.589 del 16 maggio 2002) e che, alla data del presente Documento di Offerta, nessun soggetto ha mai presentato la relativa istanza all'autorità giudiziaria competente. Pertanto, non risultano particolarmente chiare allo stato né le modalità di estensione degli effetti di detto accordo nei confronti dei creditori dell'Offerente che non abbiano stipulato il medesimo, né quali siano in concreto i poteri del Giudice Fallimentare di modificare unilateralmente i termini dell'Accordo APE, ove lo stesso ritenga tali termini non sufficientemente tutelanti gli interessi dei creditori dell'Offerente.

A tale ultimo riguardo, si segnala, in particolare, che il Giudice Fallimentare potrebbe autorizzare l'estensione degli effetti dell'Accordo APE anche agli Obbligazionisti che non abbiano aderito all'Offerta di Scambio e Acquisto, ma stabilire che le Obbligazioni Esistenti dagli stessi possedute siano scambiate con Nuove Obbligazioni a termini diversi (anche più favorevoli) rispetto a quelli previsti nell'Accordo APE.

Data l'assenza di precedenti giurisprudenziali in merito, non è inoltre possibile prevedere se Banco Hipotecario sia un soggetto effettivamente legittimato alla stipulazione di un Accordo APE; trattandosi di una banca, infatti, l'Offerente è soggetto alla giurisdizione esclusiva della Banca Centrale Argentina e può pertanto ricorrere all'autorità giudiziaria fallimentare ordinaria solo in limitate ipotesi. Il Giudice Fallimentare potrebbe, quindi, in ultima istanza negare la propria giurisdizione nei confronti di Banco Hipotecario e, conseguentemente, rigettare l'istanza di estensione degli effetti dell'Accordo APE ai creditori che non vi abbiano partecipato. Quanto, poi, ai tempi di completamento della relativa procedura, si precisa che la stessa potrebbe avere una durata considerevole, anche alla luce di eventuali opposizioni presentate da creditori dell'Offerente.

Si precisa, infine, che la validità e l'efficacia dell'Invito Globale, nonché il pagamento del Corrispettivo e le Nuove Obbligazioni non saranno in alcun modo inficiati ove la Banca Centrale Argentina proibisse all'Offerente di dare atto alla Procedura APE, o il Giudice Fallimentare rigettasse l'istanza di estensione dell'Accordo APE ai creditori dell'Offerente che non abbiano partecipato alla stipulazione dello stesso, o, ancora, in ogni altro caso in cui l'Accordo APE fosse per qualsiasi ragione dichiarato nullo o invalido.

b.1.15 Situazione patrimoniale e conto economico relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001 e 2002

L'Offerente predispone i propri bilanci in conformità ai Principi Contabili della Banca Centrale Argentina, che differiscono per alcuni aspetti significativi dagli U.S. GAAP (Principi Contabili Generalmente Accettati negli Stati Uniti d'America). Nel corso del 2002, i Principi Contabili della Banca Centrale Argentina sono stati modificati in vari aspetti che hanno aumentato sensibilmente le differenze tra i Principi Contabili della Banca Centrale Argentina e gli U.S. GAAP. L'Offerente non ha riconciliato con gli U.S. GAAP nessuna delle proprie informazioni finanziarie al 30 giugno 2003, 31 dicembre 2002 e 2001 (cfr. Appendice M.8 per una sintetica illustrazione delle principali differenze tra i Principi Contabili e gli U.S. GAAP).

Di seguito sono fornite le informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria ed i risultati economici derivati dai bilanci consolidati del Banco Hipotecario relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001 e 2002 (di seguito anche i "**Bilanci**"). Tali bilanci sono stati assoggettati a revisione contabile da parte della società di revisione Pricewaterhouse & Co. (di seguito la "**Società di Revisione**"), in qualità di revisori indipendenti. Dette relazioni di certificazione sono riportate in Appendice M.9.

La relazione della Società di Revisione al bilancio consolidato dell'Offerente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002, evidenzia alcuni rilievi che, tra gli altri, indicano dubbi sostanziali circa la capacità dell'Offerente di continuare a svolgere la propria attività di impresa. In particolare:

- la capacità dell'Offerente di riprendere le attività di concessione dei mutui ipotecari, che sono state totalmente sospese dal 2001 e la capacità dell'Offerente di ristrutturare, in modo soddisfacente, l'indebitamento cui lo stesso non è riuscito a far fronte;
- l'incertezza circa la recuperabilità del valore contabile dei *Boden* dell'Offerente e di altri titoli di debito pubblico;
- i dubbi circa l'effettiva possibilità che l'Offerente possa effettivamente ricevere dalla Banca Centrale Argentina i *Boden* emessi da quest'ultima per far fronte alla crisi economica registrata nel paese.

I dati economici consolidati riportati nel presente Documento di Offerta ed i bilanci consolidati messi a disposizione del pubblico nei luoghi indicati dal successivo Paragrafo N non includono gli aggiustamenti che potrebbero dover essere apportati per effetto di tali incertezze.

Nelle tabelle che seguono sono riportati il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale ed il rendiconto finanziario consolidati del gruppo facente capo all'Offerente al 31 dicembre 2002, 2001 e 2000.

Dati finanziari consolidati dell'Offerente

Nelle tabelle che seguono sono riportati, in forma abbreviata, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale del bilancio consolidato del gruppo facente capo all'Offerente al 31 dicembre 2001 e al 31 dicembre 2002.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(in milioni di Pesos rivalutati al 31 dicembre 2002)

	Esercizio chiuso al 31 dicembre		
	2002	2001	2000
Interessi su mutui e altri crediti da operazioni finanziarie	677.036	868.201	835.127
Proventi netti da titoli di Stato e da investimenti temporanei	80.849	50.860	74.449
Altri proventi	1.015	7.029	6.895
Totale Proventi finanziari	758.900	926.090	916.471
Interessi sui depositi e altre passività da operazioni finanziarie	(1.189.606)	(463.605)	(478.440)
Contributi e imposte sui proventi finanziari	(12.272)	(23.219)	(22.247)
Totale Oneri finanziari	(1.201.878)	(486.824)	(500.687)
Accantonamenti per fondi rischi su mutui	(425.638)	(146.482)	(1.200.557)
Proventi da servizi	101.074	201.738	191.054
Oneri per servizi	(63.223)	(80.108)	(79.011)
Minusvalenze da operazioni finanziarie	(2.423.033)	—	—
Costi amministrativi	(151.202)	(304.985)	(346.450)
Plusvalenze da operazioni di gestione	14.024	—	—
Utile netto (perdita) da operazioni finanziarie	(3.390.976)	109.429	(1.019.180)
Altri proventi	55.150	114.806	47.332
Altri oneri	(141.324)	(35.117)	(161.449)
Plusvalenze da altre operazioni	55.814	—	—
Imposte sul reddito	—	(3.868)	—
Utile (perdita) di competenza di Terzi	23.600	(615)	(581)
Utile (perdita) prima del ripianamento delle perdite	(3.397.736)	184.635	(1.133.878)
Ripianamento delle perdite deliberato dall'Assemblea dei Soci	356.596	—	—
Utile (perdita) netto d'esercizio	(3.041.140)	184.635	(1.133.878)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(in milioni di Pesos rivalutati al 31 dicembre 2002)

ATTIVO	31 dicembre		
	2002	2001	2000
Disponibilità liquide e crediti verso banche	121.952	128.349	199.835
Titoli di Stato e titoli azionari	1.412.648	106.219	335.155
Mutui ipotecari	2.319.900	6.113.149	7.014.965
Altri mutui	937.144	287.588	585.495
Totale Mutui	3.257.044	6.400.737	7.600.460
Interessi maturati esigibili	246.065	125.391	
Riserva per rischi su mutui	(580.834)	(744.268)	(1.125.300)
Totale Mutui, netto	2.922.275	5.781.860	6.583.493
Crediti da strumenti finanziari derivati	55.502	1.068.406	1.871.245
Garanzie collaterali da accordi di riacquisto	—	462.300	178.627
Mutui fiduciari in pendenza di cartolarizzazione	348.397	986.706	978.347
Crediti da accordi di riacquisto inverso di titoli di Stato e di titoli privati	—	40.510	385.346
Crediti su titoli del governo argentino a copertura e di compensazione	3.014.790	—	—
Altri crediti	196.026	640.181	372.470
Totale Crediti da operazioni finanziarie	3.614.715	3.198.103	3.786.035
Interessi maturati esigibili	16.350	44.393	26.670
Riserva per rischi sui mutui	(27.999)	(61.097)	(46.642)
Totale Crediti da operazioni finanziarie, netto	3.603.066	3.181.399	3.766.063
Altre voci dell'attivo	211.320	289.665	363.586
TOTALE ATTIVO	8.271.261	9.487.492	11.248.132

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	31 dicembre		
	2002	2001	2000
Depositi	119.695	355.054	885.852
Debiti verso altre banche e istituti di credito internazionali	1.010.607	512.189	316.922
Obbligazioni	2.998.986	2.144.269	2.948.368
Debiti verso la Banca Centrale Argentina	2.026.987	204.227	—
Debiti su strumenti finanziari derivati	76.693	1.080.022	1.863.121
Prestiti da contratti di riacquisto garantiti da titoli di Stato	—	164.694	135.423
Impegno di estinzione delle garanzie relative a impegni di riacquisto inverso di titoli di Stato e titoli privati	—	85.451	193.360
Incassi e altre operazioni per conto terzi	32.447	24.345	96.021
Altri debiti	56.804	115.084	160.725
Totale altre passività derivanti da operazioni finanziarie	6.202.524	4.330.281	5.713.940
Interessi maturati a debito	319.267	68.535	65.328
Totale altre passività derivanti da operazioni finanziarie, netto	6.521.791	4.398.816	5.779.268
Altre passività	214.643	277.350	311.385
TOTALE PASSIVO	6.856.129	5.031.220	6.976.505
Patrimonio netto	1.415.132	4.456.272	4.271.627
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	8.271.261	9.487.492	11.248.132

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(in milioni di Pesos rivalutati al 31 dicembre 2002)

	31 dicembre		
	2002	2001	2000
Flussi di cassa della gestione corrente:			
Utile (perdita) netto dell'esercizio	(3.041.140)	184.635	(1.133.878)
<i>Aggiustamenti per riconciliare il risultato d'esercizio e le disponibilità liquide impiegate nella gestione corrente:</i>			
Aggiustamenti monetari	2.353.195	—	—
Accantonamenti per fondo rischi su mutui, passività potenziali e altre attività, netto degli utilizzi	507.322	139.853	1.319.605
Interessi capitalizzati sui <i>Pre-restructuring loans</i>	(1.733)	(15.100)	(38.412)
Minusvalenze (Plusvalenze) da alienazione di titoli in portafoglio	45.133	(6.900)	(9.983)
Minusvalenze (Plusvalenze) da alienazione o svalutazioni di immobilizzazioni materiali	(1.016)	(3.751)	17.828
Ammortamenti	19.084	27.104	23.676
Ripianamento delle perdite	(356.596)	—	—
Perdite su cambi	(62.345)	—	—
Risultato d'esercizio delle partecipazioni iscritte con il metodo del patrimonio netto	3.157	903	13.688
Indicizzazione all'inflazione dei mutui	(319.920)	—	—
Interessi ed indicizzazione all'inflazione dei prestiti ricevuti dalla Banca Centrale	437.269	—	—
Variazioni nette dei titoli in portafoglio	85.418	(157.585)	(156.740)
Variazioni nette di altre attività e passività	181.346	344.215	128.613
Disponibilità liquide impiegate nella gestione corrente	(150.826)	513.374	164.397
Flusso di cassa degli investimenti:			
Incremento (decremento) dei mutui, netto	(158.264)	171.983	61.068
Introiti dalla cartolarizzazione dei mutui denominati in USD	103.785	—	389.317
Acquisto di titoli	(7.925)	(952.600)	(1.015.290)
Introiti dalla vendita di titoli in portafoglio	41.514	1.170.721	580.369
Introiti dalla vendita di titoli in portafoglio maturati	—	233	10.858
Decrementi (incrementi) di partecipazioni in altre società	3.076	11.024	(24.843)
Incremento di immobilizzazioni materiali/immateriali	(4.634)	(44.818)	(12.966)
Introiti dalla vendita di immobilizzazioni materiali/immateriali ed altre attività	10.282	16.213	27.889
Disponibilità liquide impiegate negli investimenti	(12.166)	372.756	16.402
Flusso di cassa della gestione finanziaria:			
Decremento (incremento) dei depositi, netto	(43.016)	(530.800)	165.058
Introiti dall'emissione di obbligazioni ed altri titoli di debito a medio-lungo termine	115.058	371.062	969.854
Introiti da prestiti ricevuti dalla Banca Centrale	264.835	—	—
Costi di emissione dei titoli di debito	—	(15.041)	(24.365)
Pagamento della quota capitale di obbligazioni ed altri titoli di debito a medio-lungo termine	(337.215)	(1.192.147)	(613.971)
Incremento (decremento) di finanziamenti a breve termine, netto	308.158	409.310	(714.688)
Disponibilità liquide generate dalla gestione finanziaria	307.820	(957.616)	(218.112)
Effetto dell'inflazione e delle differenze cambio sulle disponibilità liquide	(151.225)	—	—
Variazione netta di cassa e altre disponibilità liquide	(6.397)	(71.486)	(37.313)
Saldo iniziale di cassa e altre disponibilità liquide	128.349	199.835	237.148
Saldo finale di cassa e altre disponibilità liquide	121.952	128.349	199.835
Ulteriori informazioni sul rendiconto finanziario:			
Interessi pagati durante l'anno	404.607	362.711	442.347

Commento ai dati consolidati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2002, 2001 e 2000 (in migliaia, se non diversamente indicato)

Nel corso dell'esercizio 2001 è stato registrato un utile netto d'esercizio pari a Pesos 184.635 rispetto ad una perdita netta pari a Pesos 1.133.878 per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000.

L'utile netto registrato nel corso dell'esercizio 2001 rispetto alla perdita dell'esercizio precedente è principalmente ascrivibile a:

- una riduzione significativa degli accantonamenti per rischi su mutui nel 2001, pari a Pesos 146.482 rispetto all'accantonamento straordinario registrato nel corso del 2000 di Pesos 1.200.557 effettuato dall'Offerente per far fronte al peggioramento della qualità delle proprie attività;
- altri proventi netti per Pesos 79.689 nel 2001, contro altri oneri netti per Pesos 114.117 registrati nel 2000 in seguito ai maggiori accantonamenti registrati nel corso dell'esercizio;
- un incremento del 23,6% negli altri proventi da servizi durante il 2001 rispetto al 2000 principalmente a seguito dei maggiori introiti dai servizi assicurativi nel corso dell'esercizio 2001;
- un decremento del 12% nei costi amministrativi dovuta alla riduzione dei costi per il personale;
- un significativo incremento nei proventi da operazioni finanziarie pari a Pesos 109.429 nel 2001 contro perdite nette pari a Pesos 1.019.180 registrati nel corso dell'esercizio 2000.

L'indebitamento finanziario dell'Offerente al 31 dicembre 2001 ammontava a Pesos 4.398.816, registrando un miglioramento di Pesos 1.380.452 rispetto all'esercizio precedente (Pesos 5.779.268).

Tale miglioramento è ascrivibile principalmente ad un decremento nel saldo delle obbligazioni in seguito alla cancellazione delle obbligazioni Serie 2 e 11 (Pesos 522,6 milioni e Pesos 229,6 milioni, entrambe denominate in Euro) e in seguito al minor volume di operazioni in derivati a seguito della cancellazione delle suddette obbligazioni.

Nel corso dell'esercizio 2002 è stata registrata una perdita netta pari a Pesos 3.041.140 rispetto ad un utile netto d'esercizio pari a Pesos 184.635 per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001.

La perdita netta registrata nel corso dell'esercizio 2002 rispetto all'utile dell'esercizio precedente è principalmente ascrivibile a:

- un aggiustamento monetario negativo pari a Pesos 2.353.195 dovuto all'effetto negativo dell'inflazione registrata nel 2002 sulle attività e le passività iscritte in bilancio che, rilevata in base all'indice WPI, è stata di circa il 118,2%;
- oneri finanziari più elevati, dovuti ad uno sbilancio negativo tra i tassi d'interesse delle attività denominate in Pesos e delle passività denominate in valuta estera;
- una diminuzione dei proventi finanziari dovuta ad una diminuzione del 61,2% della media dei mutui esistenti nel corso del 2002 e ad un aumento dei mutui in sofferenza che hanno cessato di maturare interessi;
- un aumento pari a Pesos 279.156 degli accantonamenti al fondo rischi su mutui quale conseguenza dell'aumento dei mutui in sofferenza;
- una diminuzione pari a Pesos 57.380 dei proventi derivanti da attività assicurative a seguito della diminuzione dei mutui in essere nel 2002.

L'indebitamento finanziario dell'Offerente al 31 dicembre 2002 ammontava a Pesos 6.521.791, registrando un peggioramento di Pesos 2.122.975 rispetto all'esercizio precedente (Pesos 4.398.816). Tale peggioramento è ascrivibile principalmente all'incremento dei debiti contratti nei confronti della Banca Centrale, come conseguenza degli anticipi ricevuti dall'Offerente per far fronte ai fabbisogni di liquidità (approssimativamente Pesos 364,0 milioni). Inoltre l'Offerente ha assunto impegni per anticipi di liquidità per far fronte all'acquisto di ulteriori Boden, compreso l'aggiustamento del CER della quota capitale del debito residuo (approssimativamente Pesos 1.635,9 milioni).

Tra i principali fattori che hanno condizionato i risultati operativi dell'Offerente per l'esercizio 2002 occorre menzionare:

- *Conversione coattiva e asimmetrica in Pesos di attività e passività con conseguenti sbilanci significativi.* Come già illustrato nel precedente Paragrafo b.1.11, tutti i mutui attivi dell'Offerente denominati in valuta straniera sono stati convertiti in Pesos ad un tasso di cambio pari a Pesos 1,00 per Dollaro o per l'equivalente in altre valute straniere. D'altro canto, invece, circa l'86% delle passività dell'Offerente denominate in valuta straniera non è stato convertito in Pesos, ivi comprese le obbligazioni in essere e taluni prestiti ricevuti da altre banche. L'asimmetrica conversione in Pesos delle attività e passività ha creato un significativo squilibrio valutario tra i crediti convertiti in Pesos, appunto, e il debito dell'Offerente non convertito ed espresso in valuta straniera. I *Compensatory Boden* emessi dal governo argentino avrebbero dovuto compensare parzialmente le perdite di capitale provocate dalla asimmetrica conversione in Pesos, mentre la possibilità di acquistare *Additional Boden* avrebbe dovuto correggere lo squilibrio valutario generato dalla suddetta conversione in Pesos. Tuttavia gli *Additional Boden* sono titoli denominati in Dollari che maturano interessi al tasso LIBOR (attualmente pari a circa il 2% annuo) e per il cui acquisto, l'Offerente dovrebbe ricorrere a prestiti, denominati in Pesos, dalla Banca Centrale Argentina, che maturano un interesse al tasso CER più il 2%. Nel contempo, le passività dell'Offerente denominate in valuta straniera maturano un interesse medio intorno al 10%. Di conseguenza in questo momento l'Offerente è soggetto ad uno squilibrio significativo tra attività e passività produttive di interessi, con un significativo impatto negativo sulla liquidità, sui risultati operativi e sulle condizioni finanziarie generali dell'Offerente.
- *Svalutazione del Pesos argentino.* La legge di emergenza pubblica argentina ha disposto la cessazione del rapporto di parità tra Dollaro e Pesos. Poco dopo l'approvazione di tale legge, il governo argentino ha consentito che il Pesos fluttuasse liberamente rispetto al Dollaro, determinandosi così una svalutazione della valuta argentina. La svalutazione del Pesos ha avuto una significativa influenza negativa sulle passività dell'Offerente, soprattutto in congiunzione con la conversione in Pesos delle attività e con l'indicizzazione inadeguata delle suddette attività convertite in Pesos. In aggiunta, pressoché l'intero indebitamento dell'Offerente continua ad essere denominato in Dollari o in altre valute estere.
- *Calcolo dell'inflazione.* Il bilancio dell'Offerente, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002, è stato redatto sulla base del principio contabile generale relativo al livello dei prezzi, che riflette i cambiamenti nel potere d'acquisto del Pesos argentino nei bilanci storici. I Principi Contabili della Banca Centrale Argentina hanno reintrodotta la contabilizzazione dell'inflazione nel corso del 2002, richiedendo dunque di rettificare i bilanci per l'esercizio 2002 in considerazione dell'inflazione, a partire dal primo gennaio 2002, calcolata in base all'indice dei prezzi al consumo (WPI). Sebbene la contabilizzazione dell'inflazione sia cessata a partire dal 1 marzo 2003, la perdita monetaria a seguito dell'inflazione ha avuto un significativo impatto negativo sui risultati operativi dell'Offerente durante il 2002, dato che l'Offerente ha un attivo monetario eccedente rispetto al passivo monetario.
- *Impatto dell'inflazione sul portafoglio mutui dell'Offerente.* Nonostante la recente svalutazione del Pesos e la significativa crescita inflazionistica in Argentina, non è consentito all'Offerente di procedere a rettifiche di valore su circa il 60% dei propri mutui ipotecari. Inoltre, all'Offerente viene concesso di rettificare il valore di circa il 30% dei propri mutui in base al tasso d'inflazione calcolato secondo l'indice CVS, che durante il 2002 era fissato allo 0,2% contro il 118,2% misurato secondo l'indice WPI. Di conseguenza nel corso del 2002 il portafoglio di mutui ipotecari dell'Offerente ha subito una drastica diminuzione del proprio valore e detta riduzione continuerà ad influenzare negativamente il portafoglio di mutui nella misura in cui persisterà la suddetta discrepanza tra i tassi d'inflazione misurati con diversi indici.
- *Limite massimo del tasso di interesse.* A seguito di un decreto emanato dal governo argentino, è stato fissato un limite massimo dei tassi di interesse sui mutui dell'Offerente convertiti in Pesos nelle seguenti misure: (i) tra il 3,5% ed il 5% per i mutui ipotecari concessi a persone fisiche indicizzati secondo il CER; (ii) del 12,3% per mutui ipotecari concessi a persone fisiche indicizzati secondo il CVS; e (iii) tra il 6% e l'8% per i mutui di tipo commerciale. Ne risulta che durante il 2002, i proventi da interessi dell'Offerente sono stati inferiori agli oneri per gli interessi dovuti, determinandosi così un margine netto di interesse di segno negativo.
- *Riduzione della capacità di esperire esecuzioni forzate.* Come accade per molti altri istituti che erogano mutui, l'Offerente dipende dal diritto di escutere le garanzie ipotecarie ponendo in vendita nell'ambito di aste giudiziarie le proprietà ipotecate a garanzia dei mutui stessi. Tuttavia, il diritto dell'Offerente di porre in vendita all'asta giudiziaria le proprietà ipotecate a garanzia di mutui è stata sospesa dal governo argentino dal mese di febbraio 2002 fino a novembre 2002 e a giugno 2003 tale diritto è stato nuovamente sospeso fino al mese di settembre 2003. Di conseguenza, la capacità dell'Offerente di recuperare i crediti rivenienti da mutui in sofferenza è stata e continua ad essere significativamente compromessa. Dopo tale data, le maggiori banche argentine hanno stipulato un accordo con il governo per l'ulteriore proroga – su base volontaria – del termine di sospensione fino al 9 ottobre 2003. Alla scadenza di quest'ultimo termine, l'Offerente ritiene che un'ulteriore e ultima proroga per altri 30 giorni (fino al 9 novembre 2003) potrà nuovamente essere concordata tra gli stessi soggetti.

- *Mancata accensione di nuovi mutui ipotecari.* Dal mese di dicembre 2001, l'Offerente non ha concesso alcun nuovo mutuo ipotecario e ritiene che, stante l'attuale situazione economica, non sarà in grado di riprendere la propria attività di erogazione di mutui ipotecari nel prossimo futuro. Allo stato attuale, l'Offerente sta concentrando la propria attività sulla massimizzazione del recupero dei crediti relativi al proprio portafoglio di mutui esistenti. Al fine di proseguire nelle proprie attività è necessario sviluppare un modello commerciale sostenibile che capitalizzi i punti di forza storici e l'esperienza dell'Offerente. L'Offerente potrebbe comunque non riuscire in questa operazione e, in tal caso, non sarebbe probabilmente in grado di continuare ad operare.

A seguito della recessione in Argentina e delle recenti misure adottate dal governo, come descritto in precedenza, l'Offerente sta attraversando una grave crisi di liquidità. I flussi di cassa derivanti dalle attività sono insufficienti a coprire i costi operativi e le obbligazioni debitorie e la qualità generale del portafoglio mutui dell'Offerente è andata deteriorandosi in modo significativo. I mutui ipotecari in sofferenza sono cresciuti da una percentuale del portafoglio di mutui pre e post 1991 pari al 15,9% al 31 dicembre 2001 ad una percentuale del 19,3% al 31 dicembre 2002. Stante l'indisponibilità di finanziamenti da qualsivoglia fonte, in data 16 agosto 2002 l'Offerente ha sospeso il pagamento dei propri debiti.

b.1.16 Andamento recente e prospettive

Andamento recente della situazione economico-finanziaria dell'Offerente

Nelle tabelle che seguono sono riportati il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale ed il rendiconto finanziario consolidati del gruppo facente capo all'Offerente per i semestri chiusi al 30 giugno 2003 e 2002 (dati non assoggettati a revisione contabile). Essendo la contabilizzazione dell'inflazione cessata a partire dal 1 marzo 2003, i dati consolidati riferiti al 30 giugno 2003 e 2002 sono stati rivalutati al 28 febbraio 2003.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(in migliaia di Pesos rivalutati al 28 febbraio 2003)

	Semestre al 30 giugno		Variazione % 2003/2002
	2003	2002	
Interessi su mutui e altri crediti da operazioni finanziarie	191.685	401.063	(52,21%)
Proventi netti da titoli di Stato e da investimenti temporanei	21.391	174.252	(87,72%)
Altri proventi	262	549	(52,28%)
Totale Proventi finanziari	213.338	575.864	(62,95%)
Interessi sui depositi e altre passività da operazioni finanziarie	(553.101)	(624.452)	(11,43%)
Contributi e imposte sui proventi finanziari	(339)	(8.685)	(96,10%)
Totale Oneri finanziari	(553.440)	(633.137)	(12,59%)
Accantonamenti per fondi rischi su mutui	(45.056)	(351.830)	(87,19%)
Proventi da servizi	34.891	54.813	(36,35%)
Oneri per servizi	(11.184)	(35.597)	(68,58%)
Minusvalenze da operazioni finanziarie	(12.672)	(2.229.578)	(99,43%)
Costi amministrativi	(49.526)	(81.914)	(39,54%)
Plusvalenze (minusvalenze) da operazioni di gestione	(1.347)	13.786	(109,77%)
Perdita netta da operazioni finanziarie	(424.996)	(2.687.593)	(84,19%)
Altri proventi	41.937	29.462	42,34%
Altri oneri	(75.000)	(17.089)	338,88%
Plusvalenze da altre operazioni	5	49.186	(99,99%)
Imposte sul reddito	—	—	NM%
Utile di competenza di Terzi	3.156	19.049	(83,43%)
Perdita prima del ripianamento delle perdite	(454.898)	(2.606.985)	(82,55%)
Ripianamento delle perdite deliberato dall'Assemblea dei Soci	—	359.229	NM%
Perdita netta d'esercizio	(454.898)	(2.247.756)	(79,76%)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(in migliaia di Pesos rivalutati al 28 febbraio 2003 per i dati al 30 giugno ed al 31 dicembre 2002 per i dati al 31 dicembre 2002. Il differente valore di rivalutazione non pregiudica la comparabilità dei dati in quanto la variazione della rivalutazione non è stata materiale nei due mesi del 2003)

ATTIVO	30.06.2003	31.12.2002
Disponibilità liquide e crediti verso banche	239.445	121.952
Titoli di Stato e titoli azionari	1.077.931	1.412.648
Mutui ipotecari	2.078.434	2.319.900
Altri mutui	1.048.962	937.144
Totale Mutui	3.127.396	3.257.044
Interessi maturati esigibili	283.682	246.065
Riserva per rischi su mutui	(518.452)	(580.834)
Totale Mutui, netto	2.892.626	2.922.275
Crediti da strumenti finanziari derivati	—	55.502
Garanzie collaterali da accordi di riacquisto	—	—
Mutui fiduciari in pendenza di cartolarizzazione	319.166	348.397
Crediti da accordi di riacquisto inverso di titoli di Stato e di titoli privati	—	—
Crediti su titoli del governo argentino a copertura e di compensazione	2.537.083	3.014.790
Altri crediti	200.726	196.026
Totale Crediti da operazioni finanziarie	3.056.975	3.614.715
Interessi maturati esigibili	14.514	16.350
Riserva per rischi sui mutui	(27.999)	(27.999)
Totale Crediti da operazioni finanziarie, netto	3.043.490	3.603.066
Altre voci dell'attivo	197.171	211.320
TOTALE ATTIVO	7.450.654	8.271.261
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
Depositi	105.484	119.695
Debiti verso altre banche e istituti di credito internazionali	921.900	1.010.607
Obbligazioni	2.589.855	2.998.986
Debiti verso la Banca Centrale Argentina	2.085.254	2.026.987
Debiti su strumenti finanziari derivati	1.015	76.693
Prestiti da contratti di riacquisto garantiti da titoli di Stato	—	—
Impegno di estinzione delle garanzie relative a impegni di riacquisto inverso di titoli di Stato e titoli privati	—	—
Incassi e altre operazioni per conto terzi	32.167	32.447
Altri debiti	59.872	56.804
Totale altre passività derivanti da operazioni finanziarie	5.690.063	6.202.524
Interessi maturati a debito	450.867	319.267
Totale altre passività derivanti da operazioni finanziarie, netto	6.140.930	6.521.791
Altre passività	233.515	214.643
TOTALE PASSIVO	6.479.929	6.856.129
Patrimonio netto	970.725	1.415.132
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	7.450.654	8.271.261

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(in migliaia di Pesos rivalutati al 28 febbraio 2003)

	30 giugno	
	2003	2002
Flussi di cassa della gestione corrente:		
Perdita netta dell'esercizio	(454.898)	(2.247.756)
Aggiustamenti monetari	14.014	2.166.606
<i>Aggiustamenti per riconciliare il risultato d'esercizio e le disponibilità liquide impiegate nella gestione corrente:</i>		
Accantonamenti per fondo rischi su mutui, passività potenziali e altre attività, netto degli utilizzi	111.970	356.369
Interessi capitalizzati sui <i>Pre-restructuring loans</i>	(26)	(1.407)
Plusvalenze da alienazione di titoli in portafoglio	(8.327)	(87.826)
Ammortamenti	6.665	8.735
Perdite su cambi Risultato d'esercizio delle partecipazioni iscritte con il metodo del patrimonio netto	—	(320)
Indicizzazione all'inflazione dei mutui	(41.098)	(203.843)
Interessi ed indicizzazione all'inflazione dei prestiti ricevuti dalla Banca Centrale	57.245	402.101
Variazioni nette dei titoli in portafoglio	(21.124)	3.677
Variazioni nette di altre attività e passività	48.979	86.927
Disponibilità liquide generate (assorbite) nella gestione corrente	(286.600)	483.263
Flusso di cassa degli investimenti:		
Incremento (decremento) dei mutui, netto	22.215	(247.498)
Introiti dalla cartolarizzazione dei mutui denominati in USD	29.231	70.199
Acquisto di titoli	(323.687)	(41.654)
Introiti dalla vendita di titoli in portafoglio	353.012	144.589
Introiti dalla vendita di titoli in portafoglio maturati	—	2
Decrementi di partecipazioni in altre società	(266)	(455)
Incremento di immobilizzazioni materiali/immateriali	(2.210)	(282)
Introiti dalla vendita di immobilizzazioni materiali/immateriali ed altre attività	1.326	1.234
Disponibilità liquide generate (assorbite) negli investimenti	79.621	(73.865)
Flusso di cassa della gestione finanziaria:		
Incremento dei depositi, netto	(14.211)	(39.521)
Introiti dall'emissione di obbligazioni ed altri titoli di debito a medio-lungo termine	6.736	—
Pagamento della quota capitale di obbligazioni ed altri titoli di debito a medio-lungo termine	(782)	(240.037)
Incremento di finanziamenti a breve termine, netto	35.868	326.813
Disponibilità liquide generate dalla gestione finanziaria	27.611	47.255
Effetto dell'inflazione e delle differenze cambio sulle disponibilità liquide	295.959	(419.855)
Variazione netta di cassa e altre disponibilità liquide	116.591	36.798
Saldo iniziale di cassa e altre disponibilità liquide	122.854	129.299
Saldo finale di cassa e altre disponibilità liquide	239.445	166.097
Ulteriori informazioni sul rendiconto finanziario:		
Interessi pagati durante l'anno	77.260	176.396

Commento ai dati consolidati relativi ai semestri chiusi al 30 giugno 2003 e 2002 (in migliaia, se non diversamente indicato)

Nel corso del primo semestre 2003 è stata registrata una perdita netta pari a Pesos 454.898, inferiore di Pesos 1.792.858 rispetto alla perdita registratasi per lo stesso periodo dell'esercizio precedente. Tale riduzione della perdita è principalmente ascrivibile a:

- una riduzione significativa nelle svalutazioni per inflazione effettuata per le attività monetarie, in conseguenza ad una minore fluttuazione del WPI durante il periodo in esame e alla cessazione della contabilizzazione dell'inflazione a partire dal 1° marzo 2003;
- una riduzione degli accantonamenti per perdite sui mutui, in seguito al miglioramento nel portafoglio dei mutui *in bonis*, rispetto alle significative perdite sui mutui ipotecari concessi registrate nel primo semestre dell'esercizio precedente;
- una riduzione nei costi amministrativi, in seguito della ristrutturazione interna, attualmente in corso, nonché ad una riduzione della forza lavoro.

Tali effetti positivi, sono stati parzialmente compensati da:

- un decremento dei proventi relativi agli interessi attivi sui mutui erogati, come conseguenza della mancata accensione di nuovi mutui ipotecari e nella anticipazione degli incassi delle quote capitale dei mutui esistenti;
- una minore attività assicurativa, come conseguenza della mancata accensione di nuovi mutui, parzialmente compensata dall'offerta di nuovi prodotti;
- una riduzione negli altri proventi, dovuto all'accantonamento di un fondo per coprire le passività potenziali legate al *Compensatory Boden*, a campagne di restituzione anticipata dei mutui ipotecari ed a minori introiti dalle società partecipate;
- l'impatto sull'esposizione valutaria dell'Offerente a seguito dell'apprezzamento del Pesos sul Dollaro e sulle altre valute straniere, registrato durante il primo semestre dell'esercizio;
- l'accantonamento registrato per coprire le passività relative alle richieste effettuate dalla Banca Centrale Argentina in relazione ai *Compensatory Boden*.

Al 30 giugno 2003, l'indebitamento finanziario dell'Offerente ammontava a Pesos 6.140.930, migliorando di Pesos 380.861 rispetto al valore di Pesos 6.521.791 registrato nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002. Tale leggero miglioramento registratosi è attribuibile ad una riduzione delle obbligazioni in seguito all'apprezzamento del Pesos Argentino che ha impattato positivamente sul debito dell'Offerente denominato in valuta estera.

Andamento recente della situazione economico-finanziaria dell'Offerente

L'attuale crisi economica argentina ha avuto un significativo impatto negativo sulla liquidità, sulla condizione finanziaria, sui risultati e sulle prospettive future dell'Offerente. Inoltre, alcune recenti misure governative concernenti il settore finanziario hanno avuto effetti significativamente negativi sull'attività dello stesso, indebolendo ulteriormente la condizione finanziaria del medesimo (cfr. precedente Paragrafo b.1.11.3).

Il perdurare della grave situazione di crisi della repubblica Argentina e la instabilità dello scenario politico ed economico del Paese creano profonde incertezze sulle prospettive future del Banco Hipotecario. L'Offerente, infatti, attraverso attualmente una grave crisi di liquidità, non avendo accesso a finanziamenti di alcun genere, mentre i flussi di cassa provenienti dalla propria attività è insufficiente a coprire i costi operativi e le obbligazioni a servizio del debito.

Come più volte sottolineato, il futuro dell'Offerente e la possibilità, per lo stesso, di proseguire la propria attività bancaria sono legati al successo del Piano di Ristrutturazione del proprio Indebitamento (cfr. precedente Paragrafo b.1.13), in difetto del quale lo stesso non disporrebbe delle risorse necessarie per far fronte ai propri obblighi di pagamento, con il conseguente e significativo rischio di revoca della licenza bancaria da parte della Banca Centrale Argentina.

Inoltre, anche qualora il sopra citato Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento, nonché la procedura di estensione degli effetti dell'Accordo APE a tutti i creditori di Banco Hipotecario si concludessero positivamente, la significativa instabilità del sistema normativo argentino esporrebbe comunque l'Offerente a gravi incertezze. In particolare ove la Banca Centrale Argentina desse corso alla propria intenzione, annunciata nel luglio 2003, di adottare – a partire dal gennaio 2004 – nuovi requisiti di adeguatezza del capitale delle banche, l'Offerente potrebbe non essere in grado di conformarsi a detti requisiti e sarebbe pertanto esposto al rischio di revoca della propria licenza bancaria. Inoltre il FMI e altre istituzioni inter-

nazionali stanno attualmente esercitando pressioni sul governo argentino, affinché lo stesso adotti provvedimenti normativi volti all'introduzione di requisiti di capitale sociale minimo, di solvibilità e di liquidità in linea con gli standard internazionali. Ove tali provvedimenti venissero adottati nel breve periodo, l'Offerente non sarebbe probabilmente in grado di conformarsi agli stessi e sarebbe conseguentemente esposto al rischio di dover cessare la propria attività.

In considerazione di quanto precede, il *management* non è in grado di formulare attendibili previsioni né sui possibili risultati dell'esercizio in corso né sul futuro stesso del Banco Hipotecario, anche in considerazione delle incertezze legate all'avvio di nuove attività, in attuazione della già menzionata decisione dell'Offerente di adeguare la propria strategia di *business* alle mutate condizioni del Paese. La attuazione di un nuovo *business plan* comporterà infatti, con ogni probabilità, la necessità per l'Offerente di affrontare le difficoltà tipiche afferenti all'inizio di nuove attività in settori nei quali operano imprese già affermate.

Fermo restando quanto precede, si precisa che i risultati dell'esercizio 2003 potrebbero essere influenzati negativamente dai seguenti fattori:

- la possibile adozione di provvedimenti volti a paralizzare la possibilità di esperire esecuzioni forzate sulle proprietà immobiliari ipotecate, che costituiscano la prima abitazione del debitore;
- il probabile incremento dei crediti (derivanti dall'erogazione di mutui ipotecari) in sofferenza;
- la possibile riduzione dei ricavi derivanti dall'attività assicurativa, in quanto strettamente connessa alla ormai cessata attività di erogazione di mutui ipotecari.

L'Offerente ritiene che tali fattori negativi potranno essere soltanto in parte compensati dalla progressiva riduzione dei costi operativi posta in essere dal banca e dalle misure dalla stessa adottate per incrementare la propria liquidità (ivi inclusa, in particolare, la incentivazione del rimborso anticipato dei mutui ipotecari).

B.2 INTERMEDIARI

b.2.1 Coordinatore della Raccolta

Citibank N.A., succursale di Milano, con sede in Milano, Foro Bonaparte 16, 20121 Milano, è stata incaricata del coordinamento della raccolta delle adesioni alla presente Offerta di Scambio e Acquisto (il "**Coordinatore della Raccolta**") e, più in generale, dello svolgimento di tutti i compiti propri del Coordinatore della Raccolta, come descritto ai successivi Paragrafi c.5 e c.6. Copie del Documento di Offerta e della Scheda di Adesione e Delega sono disponibili a richiesta presso il Coordinatore della Raccolta.

b.2.2 Casse Incaricate

L'Offerente ha nominato i soggetti di seguito indicati casse incaricate della raccolta delle adesioni all'Offerta di Scambio e Acquisto tramite sottoscrizione e consegna della Scheda di Adesione e Delega (le "**Casse Incaricate**"):

- Citibank N.A., succursale di Milano;
- UBM/Unicredit Banca Mobiliare S.p.A.;
- Deutsche Bank S.p.A.;
- MCC S.p.A. - Capitalia - Gruppo Bancario;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- San Paolo IMI S.p.A.;
- Banca Intesa S.p.A..

Le Schede di Adesione e Delega potranno pervenire alle Casse Incaricate anche per il tramite dei Depositari (come definiti nel successivo punto c.5). Le Casse Incaricate raccoglieranno le Schede di Adesione e Delega, terranno in deposito le Obbligazioni Esistenti portate in adesione, verificheranno la regolarità e conformità delle predette Schede di Adesione e Delega e delle Obbligazioni Esistenti alle condizioni dell'Offerta di Scambio e Acquisto e provvederanno al pagamento del Corrispettivo ovvero alla restituzione delle Obbligazioni Esistenti, secondo le modalità e nei tempi indicati nel presente Documento di Offerta. Le Casse Incaricate autorizzate ad effettuare offerta di servizi finanziari fuori sede, ai sensi della normativa vigente in Italia, provvederanno alla raccolta delle Schede di Adesione e Delega anche avvalendosi di promotori finanziari.

Le Casse Incaricate trasferiranno, per il tramite del Coordinatore della Raccolta, le Obbligazioni Esistenti su un conto deposito intestato all'Offerente presso Citibank N.A., succursale di Londra.

Presso le Casse Incaricate sono disponibili il presente Documento di Offerta, i relativi allegati e la Scheda di Adesione e Delega.

b.2.3 Exchange Agent

L'Offerente ha nominato Citibank N.A., succursale di Londra, quale *exchange agent* nell'ambito dell'Invito Globale (l'“**Exchange Agent**”), con il compito, tra l'altro, di (i) ricevere le Obbligazioni Esistenti portate in adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto, attraverso i sistemi di gestione accentrata, nonché di effettuare i pagamenti del Corrispettivo alla data di Pagamento (come definita nel successivo Paragrafo F.1), anch'essi per il tramite degli intermediari aderenti ai sistemi di gestione accentrata (cfr. successivo Paragrafo C.5); (ii) curare e dar corso a tutti gli adempimenti previsti dalle applicabili disposizioni di legge per rendere le Deleghe per i Regolamenti (come definite nel successivo Paragrafo c.1.1) valide ed efficaci ai sensi della normativa argentina vigente ed applicabile. Per i servizi resi dall'*Exchange Agent*, l'Offerente riconoscerà allo stesso compensi in linea con la prassi di mercato, oltre al rimborso delle spese vive dallo stesso ragionevolmente sostenute.

b.2.4 Escrow Agent

L'Offerente ha nominato ABN AMRO Bank N.V., Argentine Branch, *escrow agent* nell'ambito dell'Invito Globale (l'“**Escrow Agent**”), con il compito di detenere il Corrispettivo Massimo in Denaro e gli Interessi Liquidati in un deposito, irrevocabilmente e incondizionatamente vincolato a garanzia del pagamento del predetto Corrispettivo in Denaro e degli Interessi Liquidati. Per i servizi resi dall'*Escrow Agent*, l'Offerente riconoscerà allo stesso compensi in linea con la prassi di mercato, oltre al rimborso delle spese vive dallo stesso ragionevolmente sostenute.

b.2.5 Consulenti Finanziari

L'Offerente ha nominato Citigroup Global Markets Inc. e ABN AMRO Bank N.V., tra l'altro, quali consulenti finanziari in relazione all'Invito Globale (i “**Consulenti Finanziari per l'Invito Globale**”). Ai sensi del *Dealer Manager Agreement*, sottoscritto tra i Consulenti Finanziari per l'Invito Globale, il Trust Garante (come definito nel successivo Paragrafo e.2.5.5(a)) e l'Offerente, Citigroup Global Markets Limited e ABN AMRO Bank N.V. agiscono quali consulenti finanziari in relazione all'Offerta di Scambio e Acquisto (i “**Consulenti Finanziari per l'Offerta di Scambio e Acquisto**”) e, insieme con i Consulenti per l'Invito Globale, i “**Consulenti Finanziari**”).

Ai sensi del *Dealer Manager Agreement*, l'Offerente si è impegnato a corrispondere compensi, in linea con la prassi di mercato, per i servizi resi dai Consulenti Finanziari e a rimborsare detti Consulenti per le spese vive da questi ragionevolmente sostenute in relazione all'Invito Globale, ivi incluse le spese legali. L'Offerente si è anche impegnato a indennizzare i Consulenti Finanziari per certi rischi in relazione all'Invito Globale, ai sensi delle normative applicabili nei Paesi ove l'Invito Globale sia promosso.

Si precisa che alcune società del gruppo di cui fa parte Citigroup Global Markets Inc. e ABN AMRO Bank N.V. sono tra i creditori bancari dell'Offerente. Inoltre, la filiale di Citigroup N.A. in Argentina, società appartenente al gruppo di cui fa parte Citigroup Global Markets Inc., è una dei membri del comitato costituito *ad hoc* dai rappresentanti delle principali banche creditrici dell'Offerente, con il quale quest'ultimo sta attualmente negoziando i termini del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario (cfr. precedente Paragrafo b.1.13 del presente Documento di Offerta.). Al 16 agosto 2002 (data in cui l'Offerente ha sospeso ogni pagamento a titolo di capitale, interessi e altri oneri derivante dal proprio indebitamento), l'ammontare in linea capitale dell'indebitamento dell'Offerente nei confronti di società appartenenti al gruppo di cui fa parte Citigroup Global Markets Inc. era pari a Dollari 115,1 milioni, mentre alla stessa data l'ammontare in linea capitale dell'indebitamento dell'Offerente nei confronti di ABN AMRO Bank N.V. era pari a Dollari 16,8 milioni. Si segnala che l'Offerente è attualmente inadempiente a tutti gli obblighi di pagamento nei confronti di tali soggetti.

C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO E ACQUISTO E MODALITÀ DI ADESIONE

C.1 CATEGORIA E QUANTITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO E ACQUISTO

Le obbligazioni oggetto dell'Offerta di Scambio e Acquisto (le “**Obbligazioni Esistenti**”) sono tutti i titoli in circolazione appartenenti alle emissioni più oltre indicate. Le Obbligazioni Esistenti sono tutte obbligazioni non convertibili e non garantite. Il valore nominale complessivo delle Obbligazioni Esistenti era pari, al 31 dicembre 2002, a Pesos 2.954.904.000 (pari a circa Dollari 891.283.196,64) ⁽¹⁾ e al 14 agosto 2003 (data di avvio delle Altre Offerte) a Dollari 936.260.465 ⁽²⁾ (incluse le Obbligazioni Esistenti detenute dall'Offerente ed esclusi gli interessi maturati su tutte le Obbligazioni Esistenti), come di seguito specificato:

- Serie 1 10% denominate in Dollari, scadenza 17 aprile 2003, per un valore nominale complessivo, alla data del 14 agosto 2003, pari a Dollari 297.460.000;
- Serie 4 13% denominate in Dollari, scadenza 3 dicembre 2008, per un valore nominale complessivo, alla data del 14 agosto 2003, pari a Dollari 4.810.000;
- Serie 6 12,25% denominate in Dollari, scadenza 15 marzo 2002, per un valore nominale complessivo, alla data del 14 agosto 2003, pari a Dollari 7.598.000;
- Serie 16 12,625% denominate in Dollari, scadenza 17 febbraio 2003, per un valore nominale complessivo, alla data del 14 agosto 2003, pari a Dollari 125.000.000;
- Serie 17 9% denominate in Euro, scadenza 27 marzo 2002, per un valore nominale complessivo, alla data del 14 agosto 2003, pari a Euro 1.815.000, pari a Dollari 2.079.808,5;
- Serie 22 8,750% denominate in Euro, scadenza 18 ottobre 2002, per un valore nominale complessivo, alla data del 14 agosto 2003, pari a Euro 3.713.000, pari a Dollari 4.254.726,7;
- Serie 23 10,750% denominate in Euro, scadenza 6 febbraio 2004, per un valore nominale complessivo, alla data del 14 agosto 2003, pari a Euro 150.000.000, pari a Dollari 171.885.000.

Le sopra elencate serie di Obbligazioni Esistenti sono tutte disciplinate dal regolamento di emissione dell'11 dicembre 1997, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento 1997**”), stipulato tra Banco Hipotecario, HSBC Bank USA e JPMorgan Chase Bank, Sucursal Buenos Aires.

- Serie 24 9% denominate in Dollari, scadenza 15 marzo 2005, per un valore nominale complessivo, alla data del 14 agosto 2003, pari a Dollari 114.311.750;
- Serie 25 8% denominate in Euro, scadenza 15 giugno 2005, per un valore nominale complessivo, alla data del 14 agosto 2003, pari a Euro 170.829.200, pari a Dollari 195.753.180,3.

Le sopra elencate serie di Obbligazioni Esistenti sono disciplinate dal regolamento di emissione del 30 marzo 2001, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento 2001**”), stipulato tra Banco Hipotecario, HSBC Bank USA e JPMorgan Chase Bank, Sucursal Buenos Aires.

- Serie 3 10,625% denominate in Dollari, scadenza 7 agosto 2006, per un valore nominale complessivo, alla data del 14 agosto 2003, pari a Dollari 13.108.000.

La sopra menzionata serie di Obbligazioni Esistenti è disciplinata da un regolamento fiduciario (*trust deed*) del 4 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Euro**” e, unitamente al Regolamento 1997 ed al Regolamento 2001, i “**Regolamenti**”), stipulato tra Banco Hipotecario e J.P. Morgan Trustee and Depositary Company Limited (già Chase Manhattan Trustees Limited), la quale ha delegato le proprie funzioni di fiduciario a Wells Fargo Bank Minnesota, National Association.

Pur non disponendo di dati certi, l'Offerente stima che il valore nominale complessivo delle Obbligazioni Esistenti detenute da soggetti residenti in Italia sia superiore a Dollari 185 milioni, per la maggioranza costituita da Obbligazioni Esistenti denominate in Euro.

(1) Tale ammontare è stato determinato applicando un tasso di cambio Euro/Dollaro pari a EURO 1 = Dollari 1,0492 e un tasso di cambio Peso/Dollaro pari a Dollaro 1 = Pesos 3,636.

(2) Tale ammontare è stato determinato applicando un tasso di cambio Euro/Dollaro pari a EURO 1 = Dollari 1,1459.

Si precisa che, l'indebitamento a lungo termine di Banco Hipotecario è stato valutato da due diversi istituti di *rating*: *Standard and Poor's* ha assegnato un *rating* alle Obbligazioni Esistenti pari a "raD", che rappresenta il *rating* per obbligazioni inadempite; mentre *Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A.* ha assegnato all'indebitamento a lungo termine dell'Offerente un rating pari a "D".

Nessuna delle Obbligazioni Esistenti è quotata in Italia, mentre tutte le Obbligazioni Esistenti sono quotate alla Borsa del Lussemburgo, alla Borsa di Buenos Aires (ad eccezione della Serie 3) e al *Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires*.

Sono riassunte qui di seguito le principali caratteristiche delle Obbligazioni Esistenti. Tale descrizione deve ritenersi puramente indicativa: per ulteriori informazioni sui termini delle Obbligazioni Esistenti, si rimanda ai Regolamenti, a disposizione del pubblico nei luoghi indicati dal successivo Paragrafo N.

Serie 1 10% denominate in Dollari, scadenza 17 aprile 2003

<i>Codice ISIN</i>	US05959FAA49
<i>Codice CUSIP</i>	05959FAA4 e 05959EAA7
<i>Codice Comune</i>	8644233
<i>Ammontare in circolazione al 14.8.2003</i>	Dollari 297.460.000 ⁽³⁾
<i>Valore nominale minimo per l'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto</i>	Dollari 1.000
<i>Ammontare detenuto dall'Offerente al 14.8.2003</i>	—
<i>Data di Emissione</i>	17 aprile 1998
<i>Data di Scadenza</i>	17 aprile 2003
<i>Mercato di Quotazione</i>	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Buenos Aires e <i>Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires</i>
<i>Cedola</i>	10% su base annua
<i>Ultima data di pagamento degli interessi</i>	17 aprile 2002

Serie 4 13% denominate in Dollari, scadenza 3 dicembre 2008

<i>Codice ISIN</i>	US05959FAB22 e US05959EAB56
<i>Codice CUSIP</i>	05959FAB2 e 05959EAB5
<i>Codice Comune</i>	9279989 e 9440372
<i>Ammontare in circolazione al 14.8.2003</i>	Dollari 4.810.000
<i>Valore nominale minimo per l'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto</i>	Dollari 1.000
<i>Ammontare detenuto dall'Offerente al 14.8.2003</i>	—
<i>Data di Emissione</i>	3 dicembre 1998
<i>Data di Scadenza</i>	3 dicembre 2008
<i>Mercato di Quotazione</i>	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Buenos Aires e <i>Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires</i>
<i>Cedola</i>	13% su base annua
<i>Ultima data di pagamento degli interessi</i>	3 giugno 2002

(3) L'ammontare in circolazione indicato per ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti include le Obbligazioni Esistenti detenute dall'Offerente.

Serie 6 12,25% denominate in Dollari, scadenza 15 marzo 2002

Codice ISIN	USP1330HAK07
Codice CUSIP	P133HAG94 e 05961AAB9
Codice Comune	9606165
Ammontare in circolazione al 14.8.2003	Dollari 7.598.000
Valore nominale minimo per l'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto	Dollari 100.000 ovvero Dollari 1.000 ⁽⁴⁾
Ammontare detenuto dall'Offerente al 14.8.2003	Dollari 2,9 milioni
Data di Emissione	15 marzo 1999
Data di Scadenza	15 marzo 2002
Mercato di Quotazione	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Buenos Aires e <i>Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires</i>
Cedola	12,25% su base annua
Ultima data di pagamento degli interessi	15 settembre 2001

Serie 16 12,625% denominate in Dollari, scadenza 17 febbraio 2003

Codice ISIN	US05959FAG19
Codice CUSIP	05959FAG1 e 05959EAG4
Codice Comune	10813336
Ammontare in circolazione al 14.8.2003	Dollari 125.000.000
Valore nominale minimo per l'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto	Dollari 100.000 ovvero Dollari 10.000 ⁽⁵⁾
Ammontare detenuto dall'Offerente al 14.8.2003	Dollari 6,1 milioni
Data di Emissione	17 febbraio 2000
Data di Scadenza	17 febbraio 2003
Mercato di Quotazione	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Buenos Aires e <i>Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires</i>
Cedola	12,625% su base annua
Ultima data di pagamento degli interessi	17 febbraio 2002

Serie 17 9% denominate in Euro, scadenza 27 marzo 2002

Codice ISIN	XS0108883363
Codice CUSIP	N/A
Codice Comune	10888336
Ammontare in circolazione al 14.8.2003	Euro 1.815.000
Valore nominale minimo per l'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto	Euro 1.000
Ammontare detenuto dall'Offerente al 14.8.2003	Euro 0,4 milioni
Data di Emissione	27 marzo 2000
Data di Scadenza	27 marzo 2002
Mercato di Quotazione	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Buenos Aires e <i>Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires</i>
Cedola	9% su base annua
Ultima data di pagamento degli interessi	27 marzo 2001

(4) I diversi ammontari indicati si riferiscono, rispettivamente alle Obbligazioni Esistenti emesse dall'Offerente negli Stati Uniti, ai sensi della Rule 144 del US Securities Act, e a quelle emesse in Europa, ai sensi della Regulation S del US Securities Act.

(5) I diversi ammontari indicati si riferiscono, rispettivamente alle Obbligazioni Esistenti emesse dall'Offerente negli Stati Uniti, ai sensi della Rule 144 del US Securities Act, e a quelle emesse in Europa, ai sensi della Regulation S del US Securities Act

Serie 22 8,750% denominate in Euro, scadenza 18 ottobre 2002

Codice ISIN	XS0118659928
Codice CUSIP	N/A
Codice Comune	11865992
Ammontare in circolazione al 14.8.2003	Euro 3.713.000
Valore nominale minimo per l'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto	Euro 1.000
Ammontare detenuto dall'Offerente al 14.8.2003	Euro 1,3 milioni
Data di Emissione	18 ottobre 2000
Data di Scadenza	18 ottobre 2002
Mercato di Quotazione	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Buenos Aires e <i>Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires</i>
Cedola	8,75% su base annua
Ultima data di pagamento degli interessi	18 ottobre 2001

Serie 23 10,750% denominate in Euro, scadenza 6 febbraio 2004

Codice ISIN	XS0123668179
Codice CUSIP	N/A
Codice Comune	2366817
Ammontare in circolazione al 14.8.2003	Euro 150.000.000
Valore nominale minimo per l'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto	Euro 1.000
Ammontare detenuto dall'Offerente al 14.8.2003	Euro 0,5 milioni
Data di Emissione	6 febbraio 2001
Data di Scadenza	6 febbraio 2004
Mercato di Quotazione	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Buenos Aires e <i>Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires</i>
Cedola	10,75% su base annua
Ultima data di pagamento degli interessi	6 febbraio 2004

Serie 24 9% denominate in Dollari, scadenza 15 marzo 2005

Codice ISIN	US05959FAH91
Codice CUSIP	05959FAH9
Codice Comune	14407553
Ammontare in circolazione al 14.8.2003	Dollari 114.311.750
Valore nominale minimo per l'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto	Dollari 1
Ammontare detenuto dall'Offerente al 14.8.2003	Dollari 4,7 milioni
Data di Emissione	15 marzo 2002
Data di Scadenza	15 marzo 2005
Mercato di Quotazione	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Buenos Aires e <i>Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires</i>
Cedola	9% su base annua (pagamento semestrale)
Ultima data di pagamento degli interessi	15 marzo 2002

Serie 25 8% denominate in Euro, scadenza 15 giugno 2005

<i>Codice ISIN</i>	XS0144974044 e XS0144075701
<i>Codice CUSIP</i>	N/A
<i>Codice Comune</i>	14497404 e 14407570
<i>Ammontare in circolazione al 14.8.2003</i>	Euro 170.829.200
<i>Valore nominale minimo per l'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto</i>	Euro 1
<i>Ammontare detenuto dall'Offerente al 14.8.2003</i>	Euro 3,8 milioni
<i>Data di Emissione</i>	15 marzo 2002
<i>Data di Scadenza</i>	15 giugno 2003
<i>Mercato di Quotazione</i>	Borsa del Lussemburgo, Borsa di Buenos Aires e <i>Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires</i>
<i>Cedola</i>	8% su base annua
<i>Ultima data di pagamento degli interessi</i>	15 dicembre 2002

Serie 3 10,625% denominate in Dollari, scadenza 7 agosto 2006

<i>Codice ISIN</i>	US05959XAB38 e US05959WAB54
<i>Codice CUSIP</i>	05959WAB5 e 05959XAB3
<i>Codice Comune</i>	6842925
<i>Ammontare in circolazione al 14.8.2003</i>	Dollari 13.108.000
<i>Valore nominale minimo per l'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto</i>	Dollari 250.000 ovvero Dollari 1.000 ⁽⁶⁾
<i>Ammontare detenuto dall'Offerente al 14.8.2003</i>	—
<i>Data di Emissione</i>	7 agosto 1996
<i>Data di Scadenza</i>	7 agosto 2006
<i>Mercato di Quotazione</i>	Borsa del Lussemburgo
<i>Cedola</i>	10,625% su base annua (pagamento semestrale)
<i>Ultima data di pagamento degli interessi</i>	7 agosto 2002

Le medie dei prezzi di mercato registrate da ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti negli ultimi 12 mesi (dove pubblicate) sono indicate nel successivo Paragrafo E.1.3 del presente Documento di Offerta.

Si precisa che l'Offerente è inadempiente alle obbligazioni sullo stesso gravanti ai sensi dei Regolamenti, con riferimento a tutte le serie di Obbligazioni Esistenti. Ciò ha determinato l'accelerazione dei termini di scadenza delle predette Obbligazioni Esistenti, con la sola eccezione della Serie 3. Pertanto, alla data del presente Documento di Offerta, i titolari di Obbligazioni Esistenti (diverse dalla sopra indicata Serie 3) sono legittimati a richiedere l'integrale rimborso del loro valore nominale, oltre che il pagamento degli interessi sulle stesse maturati e non corrisposti.

Le Obbligazioni Esistenti costituiscono l'intero indebitamento obbligazionario dell'Offerente. Alla data del 30 giugno 2003, l'indebitamento complessivo dell'Offerente ammontava a circa Dollari 2.132,8 milioni, ed era costituito da tre diverse voci di debito: le Obbligazioni Esistenti (l'**"Indebitamento Obbligazionario"**), prestiti dalla Banca Centrale Argentina e debiti verso banche ed altre istituzioni finanziarie e depositi (l'**"Indebitamento Bancario"**). Per una descrizione dell'indebitamento dell'Offerente e del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento, si rinvia al precedente Paragrafo b.1.13.

(6) I diversi ammontari indicati si riferiscono, rispettivamente alle Obbligazioni Esistenti emesse dall'Offerente negli Stati Uniti, ai sensi della Rule 144 del US Securities Act, e a quelle emesse in Europa, ai sensi della Regulation S del US Securities Act.

c.1.1 Le Deleghe

L'Invito Globale, di cui l'Offerta di Scambio e Acquisto costituisce parte integrante, si iscrive nell'ambito del più ampio Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento più analiticamente descritto nel precedente Paragrafo b.1.13 del presente Documento di Offerta, volto alla ristrutturazione del debito verso i titolari di Obbligazioni Esistenti (il **"Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Obbligazionario"**) e nei confronti del sistema bancario (il **"Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario"**). In particolare il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Obbligazionario, volto a consentire all'Offerente una maggiore flessibilità operativa, si realizzerà mediante l'Invito Globale di cui l'Offerta di Scambio e Acquisto è parte integrante, nonché mediante la ridefinizione – in senso più favorevole per l'Offerente – dei termini e delle condizioni attualmente disciplinanti le Obbligazioni Esistenti.

In considerazione di quanto precede, nell'ambito dell'Invito Globale, l'Offerente richiederà agli aderenti il conferimento, al momento dell'adesione, delle deleghe di seguito indicate (le **"Deleghe"**):

- (I) deleghe di voto (collettivamente, le **"Deleghe APE"** e, ciascuna, una **"Delega APE"**) per la partecipazione, in nome e per conto dell'aderente, alle assemblee degli obbligazionisti titolari delle Obbligazioni Esistenti, che saranno convocate dall'Offerente per una data successiva all'ultimo giorno del Periodo di Adesione e anteriore alla Data di Pagamento (ciascuna assemblea, riunita sia in prima convocazione sia, occorrendo, in convocazioni successive, una **"Assemblea"** e, collettivamente, le **"Assemblee"**) con istruzioni irrevocabili a votare a favore della proposta di:
 - (a) stipulare l'Accordo APE, e
 - (b) richiedere al Giudice Fallimentare un provvedimento di estensione degli effetti dell'Accordo APE agli obbligazionisti che non abbiano aderito all'Invito Globale (la richiesta rivolta dall'Offerente agli Aderenti di conferire le Deleghe APE viene di seguito definita la **"Sollecitazione APE"**). Per una più analitica descrizione della Sollecitazione APE si rinvia all'Appendice M.3 e al precedente Paragrafo b.1.14);
- (II) deleghe di voto (collettivamente, le **"Deleghe per i Regolamenti"** e, ciascuna, una **"Delega per i Regolamenti"**) per la partecipazione, sempre in nome e per conto dell'aderente, a ciascuna competente Assemblea con istruzioni irrevocabili a votare a favore dell'approvazione delle proposte di modifica al regolamento e degli atti di deposito fiduciario relativi alla serie di Obbligazioni Esistenti di competenza della stessa Assemblea, sintetizzate nel prosieguo del presente Paragrafo e più analiticamente descritte nell'Appendice M.2 al presente Documento di Offerta (di seguito, le **"Proposte di Modifica"**). L'eventuale approvazione delle Proposte di Modifica comporterà la modifica della disciplina delle Obbligazioni Esistenti in senso più favorevole per l'Offerente. Le Deleghe per i Regolamenti conterranno altresì autorizzazione al compimento degli atti connessi. La richiesta rivolta dall'Offerente agli Aderenti di conferire le Deleghe per i Regolamenti viene di seguito definita la **"Sollecitazione per i Regolamenti"**. Per una più analitica descrizione della Sollecitazione per i Regolamenti si rinvia all'Appendice M.1.

Mancato conferimento della Delega APE e/o della Delega per i Regolamenti

L'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto sarà considerata valida ancorché non accompagnata dalla consegna della Delega APE.

Per contro l'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto che non fosse accompagnata dalla consegna della Delega per i Regolamenti non sarà invece considerata valida, così come non sarà considerato valido il conferimento della suddetta delega senza l'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto. Per poter partecipare all'Offerta di Scambio e Acquisto, nell'ambito dell'Invito Globale, ciascun Aderente dovrà pertanto necessariamente rilasciare le Deleghe per i Regolamenti relative a tutte, nessuna esclusa, le Assemblee chiamate ad approvare le Proposte di Modifica della serie di Obbligazioni Esistenti di cui esso Aderente sia titolare. Il conferimento della Delega per i Regolamenti avverrà tramite sottoscrizione della Scheda di Adesione e Delega, in conformità a quanto previsto nella sezione 14 della predetta Scheda.

In caso di esito positivo dell'Invito Globale e di accoglimento da parte del Giudice Fallimentare dell'istanza di estensione degli effetti dell'Accordo APE, lo stesso sarà vincolante per tutti i titolari del debito non garantito dell'Offerente oggetto del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento (ivi incluse le Obbligazioni Esistenti), a prescindere dal fatto che tali creditori abbiano o meno partecipato alla negoziazione o alla stipulazione dell'Accordo APE.

Di conseguenza, i titolari delle Obbligazioni Esistenti che non abbiano aderito all'Invito Globale subiranno tutti gli effetti derivanti dall'Accordo APE e saranno, pertanto, coattivamente obbligati a scambiare le proprie Obbligazioni Esistenti in Nuove Obbligazioni a Lungo Termine, ai termini e condizioni dell'Invito Globale, come descritti nel presente Documento di Offerta, salvo quanto diversamente disposto dal Giudice Fallimentare. In particolare, si precisa che i titolari di Obbligazioni Esistenti che non abbiano aderito all'Invito Globale, riceveranno Nuove Obbligazioni a Lungo Termine, mentre non sarà agli stessi concesso di scegliere di ricevere Nuove Obbligazioni Garantite o il Corrispettivo in Denaro.

In ogni caso, si precisa che, stante la generale significativa incertezza relativa alla procedura per l'estensione degli effetti di un Accordo APE in ragione della novità della medesima e dell'assenza di precedenti, non sono certe le modalità di trattamento dei creditori che non abbiano acconsentito all'Accordo APE: per quanto l'Accordo APE specifichi tale trattamento, il Giudice Fallimentare potrebbe decidere in senso difforme qualora ritenesse che l'Accordo APE fosse illecito o che lo stesso non tutelasse sufficientemente tali creditori.

Inoltre, in caso di esito positivo dell'Offerta di Scambio, a partire dalla Data di Pagamento, ciascun titolare di Obbligazioni Esistenti appartenenti alla serie le cui modifiche siano state approvate e divenute efficaci che non abbia validamente aderito all'Invito Globale, sarà comunque vincolato dal rispettivo regolamento come modificato e non avrà titolo a ricevere alcun corrispettivo in relazione all'adozione delle predette modifiche, né a proporre azione per contestare o altrimenti contrastare gli effetti della predetta avvenuta adozione. Inoltre, tutti i precedenti inadempimenti relativi alle Obbligazioni Esistenti che siano state scambiate si intenderanno rinunciati, compresi quegli inadempimenti di pagamento la cui rinuncia avrebbe altrimenti richiesto il consenso unanime dei titolari delle Obbligazioni Esistenti.

Ritiro dell'Invito Globale, mancato acquisto di Obbligazioni Esistenti o revoca dell'adesione

Qualora, per qualsiasi ragione, ivi incluso il mancato avveramento delle Condizioni dell'Invito Globale, lo stesso (e la presente Offerta di Scambio e Acquisto, che ne costituisce parte integrante) venissero ritirati, con conseguente restituzione delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione ai rispettivi titolari, le Deleghe per i Regolamenti e le Deleghe APE da questi conferite all'atto della sottoscrizione della Scheda di Adesione e Delega saranno automaticamente invalidate e – conseguentemente – non potranno essere esercitate dai soggetti delegati in esse indicati, ai fini descritti nel presente Paragrafo c.1.1.

Analogamente, qualora per effetto di irregolarità nell'adesione o per altra causa, l'Offerente non proceda all'acquisto di Obbligazioni Esistenti apportate all'Offerta di Scambio e Acquisto, provvedendo a restituirle nella disponibilità del relativo titolare, le Deleghe dallo stesso conferite in relazione a dette Obbligazioni Esistenti sarà automaticamente invalidata e non potrà essere esercitata nelle relative Assemblee.

Inoltre, qualora un Obbligazionista che abbia aderito all'Offerta di Scambio e Acquisto, provveda a revocare detta adesione, in conformità a quanto previsto nel successivo Paragrafo c.6, la revoca dell'adesione comporterà altresì l'automatica revoca delle Deleghe conferite dall'Obbligazionista all'atto della sottoscrizione della Scheda di Adesione e Delega relativa alle Obbligazioni Esistenti oggetto della revoca, cosicché tali Deleghe diverranno inefficaci e non potranno essere esercitate.

L'Accordo APE

Il conferimento da parte degli aderenti delle Deleghe APE è richiesto in considerazione dell'intenzione dell'Offerente di procedere alla stipulazione dell'Accordo APE (un accordo privato di ristrutturazione del debito tra il debitore ed i propri creditori chirografari pregiudicati dalla proposta di ristrutturazione stessa) ed alla successiva sottoposizione dello stesso all'esame ed all'approvazione dell'autorità giudiziaria fallimentare argentina (per una descrizione dell'Accordo APE, della relativa procedura e dei suoi effetti, cfr. precedente Paragrafo b.1.14 e Appendice M.4 al presente Documento di Offerta).

Le Proposte di Modifica

Le Proposte di Modifica costituiscono ad ogni effetto una proposta unica. Per l'effetto:

- (i) gli Aderenti che abbiano validamente conferito solo parte delle Obbligazioni Esistenti di cui siano titolari si riteranno avere approvato le Proposte di Modifica anche con riferimento alla porzione delle Obbligazioni Esistenti rispetto alle quali essi non abbiano aderito all'Offerta di Scambio e Acquisto; e
- (ii) agli Aderenti non sarà consentito aderire a talune soltanto delle Proposte di Modifica.

L'Offerente prevede che, allorché approvate, le Proposte di Modifica saranno riflesse in appositi regolamenti integrativi che verranno stipulati tra l'Offerente stesso e ciascun relativo fiduciario, fermo restando che gli effetti di tali modifiche si produrranno solo successivamente al buon esito dell'Invito Globale e non prima della Data di Pagamento.

Le Proposte di Modifica, ove approvate, comporterebbero la modifica della disciplina delle Obbligazioni Esistenti a favore dell'Offerente, attraverso l'eliminazione di numerosi vincoli e impegni assunti dal medesimo nei confronti dei titolari delle Obbligazioni Esistenti. Ciò avrebbe l'effetto di consentire al Banco Hipotecario una maggiore flessibilità operativa, ritenuta oltremodo opportuna in vista dei nuovi impegni e obblighi che lo stesso assumerà per effetto dell'emissione delle Nuove Obbligazioni. Si precisa al riguardo che, mentre la disciplina delle Nuove Obbligazioni detterà singole disposizioni di contenuto sostanzialmente equivalente – sotto il profilo della tutela degli obbligazionisti – rispetto a quello vigente in rela-

zione alle Obbligazioni Esistenti alla data del presente Documento di Offerta, al contrario, qualora le assemblee deliberasse-
ro a favore delle Proposte di Modifica, la disciplina delle Obbligazioni Esistenti divverrebbe meno efficace (sotto il profilo
della tutela dei titolari delle obbligazioni) rispetto a quella che sarà dettata dai regolamenti relativi alle Nuove Obbligazioni.

In particolare, le Proposte di Modifica – ove approvate – determinerebbero, *inter alia*, l'eliminazione:

- (a) di tutte le disposizioni che limitano la possibilità di Banco Hipotecario di prestare garanzie, contrarre debiti o pa-
gare dividendi;
- (b) di tutte le disposizioni che richiedano a Banco Hipotecario di pagare tasse, mantenere in essere polizze assicurati-
ve e dare notizia di determinate circostanze tra cui eventi che costituiscono cause di inadempimento;
- (c) di talune circostanze il cui verificarsi, in forza dei Regolamenti attualmente vigenti, determinerebbe l'accelerazio-
ne dei termini di scadenza delle Obbligazioni Esistenti.

Ove approvate, le Proposte di Modifica comporterebbero inoltre un innalzamento della percentuale in linea capi-
tale rappresentata dai titolari delle Obbligazioni Esistenti necessaria per determinare l'accelerazione dei relativi termini di
scadenza dal 20% o 25% (a seconda dei casi) al 51%.

Di seguito si riporta una sintetica rappresentazione delle obbligazioni dell'Offerente che, a seguito e per effetto del-
l'approvazione e successiva implementazione delle Proposte di Modifica, verrebbero abrogate, unitamente all'indicazione, per
ciascuna specifica voce, del regolamento o regolamenti oggetto della proposta modificazione e del paragrafo dell'Appendice
M.2 al presente Documento di Offerta, nel quale tali modifiche sono più diffusamente ed analiticamente illustrate.

Previsione abrogata	Regolamento/i	Paragrafo di riferimento dell'Appendice M.2
Obbligo di mantenimento delle scritture contabili in conformità ai principi contabili argentini ed alle norme dettate dalla Banca Centrale Argentina	Regolamento 1997 Regolamento 2001 Regolamento Euro	(1)
Obbligo di mantenimento <i>pari passu</i> dei diritti di pagamento rispetto ad ogni altro strumento di debito dell'Offerente	Regolamento 1997 Regolamento 2001 Regolamento Euro	(2)
Obblighi inerenti l'adozione di misure idonee a consentire la liquidabilità nonché il mantenimento della quotazione presso la Borsa del Lussemburgo	Regolamento 1997 Regolamento 2001 Regolamento Euro	(3)
Obblighi inerenti l'adozione di misure idonee a preservare la sussistenza stessa e la conduzione dell'attività dell'Offerente	Regolamento 1997 Regolamento 2001	(4)
Obblighi di conformarsi ad ogni normativa applicabile	Regolamento 1997 Regolamento 2001	(5)
Obblighi informativi a beneficio dei fiduciari	Regolamento 1997 Regolamento 2001 Regolamento Euro	(6) (7) (10) e (13)
Taluni obblighi informativi a beneficio degli Obbligazionisti	Regolamento 1997 Regolamento 2001 Regolamento Euro	(6) (13)
Obbligo di non concedere garanzie ulteriori rispetto a quelle concesse ai titolari delle Obbligazioni Esistenti	Regolamento 1997 Regolamento 2001 Regolamento Euro	(8)
Obbligo di non dare corso a fusioni o integrazioni ovvero ad atti di disposizione dei propri beni	Regolamento 1997 Regolamento 2001	(9)
Obbligo di conformare la propria condotta in maniera da assicurare il rispetto dei relativi regolamenti	Regolamento 1997 Regolamento 2001 Regolamento Euro	(10)
Obbligo di conformarsi alle applicabili disposizioni della normativa inglese in caso di registrazione, a norma della stessa, di titoli emessi a norma del Regolamento Euro	Regolamento Euro	(11)
Obblighi inerenti il rilascio di pareri legali in caso di modifiche del Regolamento Euro o emissione di obbligazioni.	Regolamento Euro	(12)

Le previsioni relative alla data di esercizio, ai pagamenti, ai tassi di interesse, al riacquisto, ai diritti di voto ed al-
tre simili previsioni, per la modifica delle quali è necessario il voto unanime di tutti gli obbligazionisti titolari delle
Obbligazioni Esistenti di riferimento, non sono contemplate nelle Proposte di Modifica e pertanto non saranno in alcun mo-
do emendate.

Fermo restando quanto più innanzi indicato anche con riferimento ad eventuali precedenti inadempimenti, a partire dalla Data di Pagamento, ciascun titolare di Obbligazioni Esistenti appartenenti alla serie le cui modifiche siano state approvate e divenute efficaci che non abbia validamente aderito all'Invito Globale sarà comunque vincolato dal rispettivo Regolamento come modificato e non avrà titolo a ricevere alcun corrispettivo in relazione all'adozione delle predette modifiche, né a proporre azione per contestare o altrimenti contrastare gli effetti della predetta avvenuta adozione. Inoltre, tutti i precedenti inadempimenti relativi alle Obbligazioni Esistenti che siano state scambiate si intenderanno rinunciati, compresi quegli inadempimenti di pagamento la cui rinuncia avrebbe altrimenti richiesto il consenso unanime dei titolari delle Obbligazioni Esistenti.

Si precisa che, alla data del 29 settembre 2003, nell'ambito delle Altre Offerte, sono state conferite – fatta salva la facoltà di revoca – Deleghe per i Regolamenti sufficienti ad approvare le Proposte di Modifiche con riferimento alle Serie 1, 3, 4, 6, 16 e 24.

Per una descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento delle Assemblee e delle Proposte di Modifica all'ordine del giorno delle stesse, si vedano le Appendici M.1 e M.2 al presente Documento di Offerta.

c.1.2 L'Invito Globale

L'Offerta di Scambio e Acquisto è parte di un Invito Globale (l'**"Invito Globale"**) contestualmente rivolto dall'Offerente a tutti i titolari delle Obbligazioni Esistenti, a condizioni analoghe a quelle previste per l'Offerta di Scambio e Acquisto (fatto salvo quanto illustrato nel successivo Paragrafo e.1.1 sub *"Corrispettivo delle Altre Offerte"*). L'Invito Globale consiste in offerte pubbliche di scambio promosse in Argentina, Lussemburgo e Italia, e di collocamenti privati presso investitori istituzionali e professionali in Austria, Belgio, Brasile, Isole Cayman, Francia, Germania, Paesi Bassi, Panama, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Uruguay (le **"Altre Offerte"**).

Le Altre Offerte sono state promosse sulla base di documenti predisposti in lingua inglese e successivamente tradotti in spagnolo, costituiti da un cosiddetto *Offering Memorandum* (contenente la descrizione dell'Offerente e del regime generale applicabile a tutte le obbligazioni che lo stesso è legittimato ad emettere sulla base del Programma, come definito nel successivo Paragrafo e.2.5.1) e di un cosiddetto *Pricing Supplement* (volto ad illustrare i termini e condizioni delle Altre Offerte e le caratteristiche principali delle Nuove Obbligazioni). Detti documenti sono a disposizione per la consultazione nei luoghi indicati nella successiva Sezione N.

Al riguardo si precisa che in data 28 agosto 2003 la *Caja Nacional de Valores* di Buenos Aires ha approvato l'offerta pubblica sulle Obbligazioni Esistenti in Argentina e ha specificamente approvato il testo del *Pricing Supplement*, mentre – con riferimento all'offerta pubblica in Lussemburgo, la Borsa del Lussemburgo (*Luxembourg Stock Exchange*) ha approvato, in data 14 agosto 2003, l'*Offering Memorandum*, mentre ha confermato il suo benestare sul *Pricing Supplement* in via informale, essendo, invece, attesa l'approvazione formale entro la Data di Pagamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (cfr. precedente Paragrafo A.1, Condizione sub lettera g).

Le Altre Offerte hanno avuto avvio in data 14 agosto 2003 e prevedono due distinti termini di scadenza: il primo, originariamente fissato al 15 settembre e successivamente prorogato fino al 24 ottobre 2003 (la **"Data di Scadenza dell'Adesione Anticipata"**), rappresenta il termine ultimo entro il quale gli aderenti alle Altre Offerte possono apportare le rispettive Obbligazioni Esistenti ricevendo un corrispettivo equivalente a quello previsto per l'Offerta di Scambio e Acquisto (calcolato sul 100% del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti apportate); successivamente a tale termine del 24 ottobre e fino al termine ultimo del 3 novembre 2003 (**"Data di Scadenza del Periodo di Adesione delle Altre Offerte"**), salvo proroga, gli obbligazionisti potranno aderire alle Altre Offerte, ma riceveranno un corrispettivo scontato, calcolato sul 90% del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti dagli stessi portate in adesione (cfr. successivo Paragrafo e.1.1).

Tutte le offerte che costituiscono parte dell'Invito Globale (inclusa l'Offerta di Scambio e Acquisto) si concluderanno alla medesima data e il pagamento del corrispettivo a favore di tutti gli aderenti a detto Invito Globale verrà effettuato contestualmente il decimo giorno di borsa aperta successivo alla conclusione del periodo di adesione. Pertanto, in caso di proroga delle Altre Offerte, l'Offerente darà corso, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, alla proroga anche dell'Offerta di Scambio e Acquisto.

Le tabelle che seguono indicano i quantitativi di Obbligazioni Esistenti portati in adesione alle Altre Offerte al 29 settembre, data in cui l'Offerente ha comunicato la proroga del termine di scadenza delle predette Offerte.

Serie	Descrizione	Valore nominale	Obbligazioni esistenti portate in adesione (valore nominale)	Obbligazioni esistenti portate in adesione (percentuale rispetto all'ammontare in circolazione)
1	10% Notes 17 aprile 2003	US\$ 297,5 milioni	US\$ 268.219.000	90%
16	12,625% Notes 17 febbraio 2003	US\$ 125,0 milioni	US\$ 105.774.000	85%
24	9% Notes 15 marzo 2005	US\$ 114,3 milioni	US\$ 100.517.428	88%
3	10,625% Notes 7 agosto 2006	US\$ 13,1 milioni	US\$ 12.289.000	94%
6	12,25% Notes 15 marzo 2002	US\$ 7,6 milioni	US\$ 6.659.000	88%
4	13% Notes 3 dicembre 2008	US\$ 4,8 milioni	US\$ 4.250.000	88%
Totale			US\$ 497.708.428	89%

Serie	Descrizione	Valore nominale	Obbligazioni esistenti portate in adesione (valore nominale)	Obbligazioni esistenti portate in adesione (percentuale rispetto all'ammontare in circolazione)
25	8% Notes 15 giugno 2005	€ 170,8 milioni	€ 37.097.575	22%
23	10,750% Notes 6 febbraio 2004	€ 150,0 milioni	€ 57.789.000	39%
22	8,750% Notes 18 ottobre 2002	€ 3,7 milioni	€ 1.355.000	36%
17	9% Notes 27 marzo 2002	€ 1,8 milioni	€ 534.000	29%
Totale			€ 96.775.575	30%

Si precisa che, alla data del 29 settembre 2003, nell'ambito delle Altre Offerte, sono state conferite Deleghe APE da parte del 96% (calcolato sul valore nominale) delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, nonché Deleghe per i Regolamenti sufficienti a deliberare, nelle rispettive Assemblee, l'approvazione delle Poposte di Modifica con riferimento alle seguenti serie di Obbligazioni Esistenti, che costituiscono tutte le serie di Obbligazioni Esistenti denominate in Dollari emesse dall'Offerente:

- Serie 1;
- Serie 3;
- Serie 4;
- Serie 6;
- Serie 16;
- Serie 24.

C.2 CONDIZIONI DELL'OFFERTA DI SCAMBIO E ACQUISTO

L'Offerta di Scambio e Acquisto è parte di un Invito Globale, il quale è soggetto alle seguenti condizioni (le "Condizioni"):

- (a) che le adesioni all'Invito Globale consentano a Banco Hipotecario di conseguire la titolarità di un numero di Obbligazioni Esistenti che rappresentino (i) almeno il 90% del valore complessivo di tutte le Obbligazioni Esistenti attualmente in circolazione (al fine di verificare il raggiungimento della soglia, il valore nominale complessivo delle Obbligazioni Esistenti denominate in Euro verrà convertito in Dollari al Tasso di Cambio Euro/Dollaro, costituito dal *mid-point fixing* alle ore 10:00 (ora di New York), stabilito dalla Federal Reserve Bank of New York l'ultimo giorno del Periodo di Adesione, come pubblicato sulla pagina Reuters "1FED"; nonché (ii) almeno il 75% del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti appartenenti alla Serie 3, attualmente in circolazione e almeno la maggioranza – in linea capitale – di ciascuna delle altre serie (diverse dalla Serie 3) delle Obbligazioni Esistenti. Ai fini della verifica dell'avveramento della condizione di cui alla presente lettera (a), le Obbligazioni Esistenti detenute dall'Offerente alla data del presente Documento di Offerta, per un valore nominale pari a circa Dollari 23,7 milioni, saranno computate tra le Obbligazioni Esistenti portate in adesione alla presente Offerta di Scambio e Acquisto;

- (b) che, successivamente alla pubblicazione dell'Invito Globale ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, siano state ottenute da parte delle competenti autorità, ivi inclusa la Banca Centrale Argentina e la Banca d'Italia a norma dell'art. 129, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, tutte le approvazioni ed autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'Invito Globale e per la conversione della valuta da Pesos in Dollari al fine di effettuare i pagamenti dovuti secondo i termini dell'Invito Globale, ivi incluso il pagamento degli interessi;
- (c) che, successivamente alla pubblicazione dell'Invito Globale ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, non sia minacciato (posto che la minaccia deve essere documentabile) ovvero non sia intentato, né risulti pendente dinanzi ad un organo giudiziario, dinnanzi ad un'agenzia o ad un'autorità governativa o amministrativa, alcuna azione, causa o procedimento, né sia adottato da alcuno di tali soggetti o autorità alcun provvedimento, sentenza, ordine o ingiunzione, né si sia verificato o sia minacciato (posto che la minaccia deve essere documentabile) alcun evento o sia stata intrapresa o minacciata (posto che la minaccia deve essere documentabile) alcuna azione che:
 - (i) proibisca o sia volto a far dichiarare l'illegittimità dell'Invito Globale, dello scambio delle Obbligazioni Esistenti con le Nuove Obbligazioni, dell'effettuazione dei pagamenti previsti nell'ambito dell'Invito Globale, dell'eventuale modifica dei termini dello stesso, della Sollecitazione per i Regolamenti (come definita nel precedente Paragrafo c.1.1), della Sollecitazione APE (come definita nel precedente Paragrafo c.1.1), ovvero ne causi il ritardo, li limiti o li comprometta in alcun modo; o
 - (ii) possa determinare, anche in prospettiva, un significativo peggioramento della situazione patrimoniale, economica, finanziaria, o reddituale dell'Offerente, o del gruppo facente capo allo stesso rispetto alla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, o reddituale al 30 giugno 2003;
- (d) che, successivamente alla pubblicazione dell'Invito Globale ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, non venga proposta, emanata o invocata, o minacciata (posto che la minaccia deve essere documentabile) l'applicazione di alcuna disposizione di legge o regolamentare che possa avere rilevanza per l'Invito Globale o l'Offerente (o il gruppo ad esso facente capo) e quindi, direttamente o indirettamente, comportare alcuna delle conseguenze indicate ai punti (i) e (ii) del precedente punto (c);
- (e) che, successivamente alla pubblicazione dell'Invito Globale ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, l'Offerente non riceva comunicazione da alcuna autorità amministrativa che l'Invito Globale viola disposizioni normative applicabili nella relativa giurisdizione di competenza;
- (f) che, successivamente alla pubblicazione dell'Invito Globale ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, non si verifichi alcuno dei seguenti eventi che possa avere un impatto sostanziale e negativo sull'Invito Globale ovvero possa determinare, anche in prospettiva, un significativo peggioramento della situazione patrimoniale, economica, finanziaria o reddituale dell'Offerente o del gruppo ad esso facente capo rispetto alla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, o reddituale al 30 giugno 2003:
 - (i) una generale sospensione o limitazione dell'operatività dei sistemi di negoziazione, compensazione, trasferimento e pagamento di titoli azionari o obbligazionari in Argentina, Stati Uniti o altri mercati finanziari (ivi inclusi i mercati ristretti);
 - (ii) una sostanziale limitazione dell'operatività dei mercati di negoziazione degli strumenti di debito;
 - (iii) una moratoria bancaria incidente sul sistema bancario in Argentina, Stati Uniti o in altri principali mercati finanziari;
 - (iv) una limitazione derivante da provvedimenti di autorità amministrative alla possibilità delle banche o di altre istituzioni finanziarie di erogare credito, o altro evento che abbia una ragionevole probabilità di sortire tale effetto;
 - (v) una modifica sostanziale e negativa della situazione politica o economica in Argentina, ovvero nei mercati finanziari argentini, o statunitensi o, in generale, in altri mercati finanziari;
 - (vi) l'inizio di una guerra, ostilità armata o crisi nazionale o internazionale che coinvolga direttamente o indirettamente l'Argentina o gli Stati Uniti;
 - (vii) una modifica sostanziale nei rapporti di cambio tra valuta argentina e statunitense, o una generale sospensione o limitazione dell'attività dei relativi mercati dei cambi; e
 - (viii) ove alcuno dei sopra elencati eventi si sia già verificato alla data del presente Documento di Offerta, un sostanziale peggioramento dello stesso;
- (g) che, successivamente alla pubblicazione dell'Invito Globale ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, l'Offerente riceva conferma scritta dal *Luxembourg listing agent* relativamente al rispetto delle normative applicabili alle Nuove Obbligazioni;
- (h) che, successivamente alla pubblicazione dell'Invito Globale ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, non vengano intentati procedimenti, ovvero non siano intraprese azioni da possessori di Obbligazioni Esistenti, da depositari fiduciari (*trustees*) relativamente ai regolamenti delle Obbligazioni Esistenti o da soggetti da essi delegati, da finanziatori o agenti ai sensi degli accordi in forza dei quali l'attuale Indebitamento Bancario

dell'Offerente è stato contratto o da ogni altro creditore dell'Offerente, volte a impedire o in ogni modo pregiudicare l'esecuzione dell'Invito Globale, lo scambio delle Obbligazioni Esistenti con le Nuove Obbligazioni, l'effettuazione dei pagamenti previsti nell'ambito dell'Invito Globale, l'eventuale modifica dei termini dello stesso, la Sollecitazione per i Regolamenti, la Sollecitazione APE o l'esecuzione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento (come descritto e definito nel precedente Paragrafo b.1.13);

- (i) che, successivamente alla pubblicazione dell'Invito Globale ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario (come definito nel successivo Paragrafo b.1.13) venga formalizzato a termini e condizioni economici sostanzialmente conformi a quelli descritti nel presente Documento di Offerta, ivi inclusa la partecipazione a tale piano di banche che detengano (i) il 90% in linea capitale dell'Indebitamento Bancario dell'Offerente e (ii) un ammontare in linea capitale di finanziamenti sufficiente ad autorizzare modifiche a ciascuno dei finanziamenti bancari concessi all'Offerente ed oggetto del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario.

C.3 MODIFICHE, PROROGA, RINUNCIA ALLE CONDIZIONI

Qualora le Condizioni non si siano verificate entro il giorno antecedente la Data di Pagamento, l'Offerente si riserva in qualsiasi momento il diritto (ma non l'obbligo) di dichiarare decaduta l'Offerta di Scambio e Acquisto, restituendo le Obbligazioni Esistenti eventualmente portate in adesione. In tale ipotesi, le Obbligazioni Esistenti apportate all'Offerta di Scambio e Acquisto saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza spese a carico degli stessi, entro il quinto giorno di borsa aperta successivo al relativo comunicato (cfr. successivo Paragrafo c.7), trasmesso a CONSOB e a due agenzie di stampa.

L'Offerente si riserva, inoltre, il diritto di rinunciare in ogni momento a ciascuna delle Condizioni (fatta eccezione per la Condizione di cui alla precedente lettera (a), punto (ii)), in conformità ad ogni normativa applicabile, e di conseguire la titolarità delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto.

Indipendentemente dalla realizzazione o rinuncia delle Condizioni, l'Offerente si riserva il diritto, esercitabile entro il Periodo di Adesione nell'osservanza dei limiti e delle procedure previste dalla normativa applicabile all'Offerta di Scambio e Acquisto (ed in particolare nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento CONSOB), nonché ai termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta, di:

- (a) prorogare il Periodo di Adesione, nel qual caso le Obbligazioni Esistenti portate in adesione rimarranno vincolate in adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto, fatto salvo il diritto di revoca esercitabile entro la Data di Scadenza, come eventualmente prorogata;
- (b) modificare i termini dell'Offerta di Scambio e Acquisto, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento CONSOB, e di ogni altra normativa applicabile;
- (c) modificare il Corrispettivo offerto.

Non può essere data alcuna assicurazione in merito all'esercizio da parte dell'Offerente del proprio diritto di prorogare il Periodo di Adesione o di modificare l'Offerta di Scambio e Acquisto o ancora di rinunciare alle Condizioni. L'Offerente darà comunicazione di eventuali modifiche con le modalità previste dall'articolo 37 del Regolamento CONSOB, nonché mediante pubblicazione sui quotidiani indicati al Paragrafo L entro il terzo giorno di borsa aperta antecedente l'ultimo giorno del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato.

C.4 AUTORIZZAZIONI

In data 24 luglio 2003, la Banca Centrale Argentina ha rilasciato provvedimento di autorizzazione dell'Invito Globale, nell'ambito dell'approvazione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento presentato dall'Offerente.

L'Offerta di Scambio e Acquisto è soggetta all'autorizzazione di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che prevede, in particolare, che le offerte in Italia di valori mobiliari esteri per valori superiori a determinati ammontari – così come determinati dalla legge e da Banca d'Italia – debbano essere comunicate alla Banca d'Italia. L'operazione comunicata può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. L'operazione di cui al presente Documento di Offerta è stata comunicata a Banca d'Italia in data 10 settembre 2003.

L'Invito Globale non è soggetto ad ulteriori autorizzazioni da parte di autorità pubbliche di vigilanza.

C.5 PROCEDURE DI ADESIONE

L'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto da parte dei titolari delle Obbligazioni Esistenti (o del rappresentante che ne abbia i poteri): (i) è consentita dal 13 ottobre 2003 fino al 3 novembre 2003, dalle ore 8:30 alle ore 17:40, salvo proroga comunicata dall'Offerente ai sensi delle disposizioni vigenti (il "**Periodo di Adesione**"); (ii) è revocabile in qualsiasi momento entro l'ultimo giorno del Periodo di Adesione e (iii) dovrà avvenire tramite la sottoscrizione dell'apposita Scheda di Adesione e Delega debitamente compilata e sottoscritta.

Il valido conferimento di Obbligazioni Esistenti in adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto da parte di un Obbligazionista secondo la procedura descritta nel presente Paragrafo e la conseguente accettazione di tale adesione da parte dell'Offerente daranno luogo a un contratto vincolante tra l'Offerente e l'Aderente, ai termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta ed alla Scheda di Adesione e Delega.

Taglio minimo

Le richieste di adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto da parte degli Obbligazionisti dovranno essere presentate esclusivamente per multipli interi dei tagli minimi in cui ciascuna serie è stata emessa (cfr. precedente Paragrafo C.1).

Libera trasferibilità e vincoli sui titoli

Per poter conferire Obbligazioni Esistenti in adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto, l'Aderente deve esserne il titolare e averne la piena e libera disponibilità (ovvero essere il rappresentante debitamente autorizzato di uno o più soggetti che sono titolari e hanno la disponibilità delle Obbligazioni Esistenti). Le Obbligazioni Esistenti devono altresì essere libere da vincoli ed oneri di qualsiasi genere e natura e liberamente trasferibili all'Offerente.

Conferimento delle Obbligazioni Esistenti depositate presso un Depositario

I titolari di Obbligazioni Esistenti che non siano partecipanti diretti ai sistemi di deposito accentrato *Euroclear*, *Clearstream* o Monte Titoli potranno aderire alla presente Offerta di Scambio e Acquisto esclusivamente attraverso la banca o impresa di investimento autorizzata alla prestazione di servizi di investimento in Italia, aderente ad uno dei sistemi di gestione accentrata *Euroclear*, *Clearstream* o Monte Titoli, attraverso la quale detengono le Obbligazioni Esistenti (il "**Depositario**"), secondo le procedure di seguito specificate. Il Depositario agirà anche in qualità di mandatario per conto dell'Aderente e dovrà svolgere per conto di quest'ultimo tutte le formalità necessarie per l'adesione, come previste dal Documento di Offerta e dalla Scheda di Adesione e Delega. Resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio di omissioni o ritardi da parte del Depositario nell'espletare le procedure di adesione.

Procedura di adesione

Per conferire le Obbligazioni Esistenti in adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto, gli Aderenti devono compilare e sottoscrivere la Scheda di Adesione e Delega, e conferire istruzioni al proprio Depositario affinché, anche in nome e per conto dell'Aderente, il Depositario:

- dopo aver debitamente controfirmato la Scheda di Adesione e Delega, la invii ad una Cassa Incaricata con le modalità indicate al successivo punto "*Sottoscrizione ed invio della Scheda di Adesione e Delega*"; e
- conferisca le Obbligazioni Esistenti in adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto attraverso il relativo sistema di deposito accentrato.

All'atto dell'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto, mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione e Delega sarà conferito mandato al Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Obbligazioni Esistenti all'Offerente.

La procedura di adesione è in ogni caso a rischio e pericolo dell'Aderente.

Dal momento dell'adesione, le Obbligazioni Esistenti si intenderanno vincolate in adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto ai termini e alle condizioni della stessa e non ne sarà consentito il trasferimento, la vendita, l'alienazione o altro atto di disposizione (salvo i casi di revoca).

Sottoscrizione ed invio della Scheda di Adesione e Delega

La Scheda di Adesione e Delega dovrà essere sottoscritta dal soggetto titolare delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione cui la Scheda di Adesione e Delega si riferisce. Ove le Obbligazioni Esistenti siano detenute congiuntamente da più Aderenti, la Scheda di Adesione e Delega dovrà essere sottoscritta da entrambi. Inoltre, nel caso in cui la Scheda di Adesione e Delega sia sottoscritta da un fiduciario, rappresentante o procuratore dell'Aderente, tale circostanza dovrà essere espressamente indicata nella Scheda di Adesione e Delega e la stessa dovrà essere accompagnata da giusta evidenza dei relativi poteri di firma.

Con la sottoscrizione della Scheda di Adesione e Delega, l'Aderente conferirà ai soggetti indicati nella Sezione 13 della stessa, delega per la partecipazione, in nome e per conto dell'Aderente medesimo, a ciascuna competente Assemblea dei titolari di ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti, con istruzioni irrevocabili (salvo revoca della Scheda di Adesione e Delega, in conformità a quanto illustrato nel successivo Paragrafo c.6) a votare a favore dell'approvazione delle Proposte di Modifica al regolamento e degli atti di deposito fiduciario relativi alla serie di Obbligazioni Esistenti di competenza della stessa Assemblea (cfr. precedente Paragrafo c.1.1 e Appendice M.2 al presente Documento di Offerta).

L'*Exchange Agent* provvederà a curare e dar corso a tutti gli adempimenti previsti dalle applicabili disposizioni di legge per rendere le Deleghe per i Regolamenti valide ed efficaci ai sensi della normativa argentina vigente ed applicabile.

Le Schede di Adesione non potranno contenere adesioni condizionate.

Qualora un Aderente eserciti, con riferimento ad Obbligazioni Esistenti della stessa serie, Opzioni diverse (con riferimento al Corrispettivo prescelto), lo stesso sarà tenuto a compilare una Scheda di Adesione e Delega distinta per ciascuna delle Opzioni dallo stesso esercitate.

La Scheda di Adesione e Delega dovrà essere inviata dal Depositario (a mezzo telefax o via corriere) ad uno degli intermediari incaricati elencati al predente punto b.2.2, affinché gli stessi provvedano a loro volta a trasmetterla al Coordinatore della Raccolta.

L'invio della Scheda di Adesione e Delega alla Cassa Incaricata è responsabilità esclusiva del Depositario (che agirà su istruzione dell'Aderente). Tale invio non dovrà essere effettuato direttamente dall'Aderente.

Obbligazioni non detenute presso Euroclear, Clearstream o Monte Titoli

Qualora l'Aderente non detenga le Obbligazioni Esistenti presso un Depositario aderente ad uno dei sistemi di gestione accentrata *Euroclear*, *Clearstream* o *Monte Titoli*, per poter aderire all'Offerta di Scambio e Acquisto lo stesso dovrà fare in modo che le predette Obbligazioni Esistenti vengano preventivamente trasferite presso una Cassa Incaricata o altro aderente ad uno dei predetti sistemi di gestione accentrata. In ogni caso, si raccomanda di contattare una Cassa Incaricata per ricevere assistenza in merito alle procedure per il conferimento delle Obbligazioni Esistenti.

Deleghe e dichiarazioni contenute nella Scheda di Adesione e Delega, attestazioni e garanzie degli Aderenti

All'atto dell'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto, l'Aderente, tra l'altro, fatto salvo il diritto di revoca esercitabile nei tempi e modi descritti al successivo Paragrafo c.6, incondizionatamente:

- (1) conferisce al Depositario un mandato (i) per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al conferimento delle Obbligazioni Esistenti ed al trasferimento di dette Obbligazioni all'Offerente, ai termini e condizioni dell'Offerta di Scambio e Acquisto, e (ii) all'esercizio di tutti i diritti connessi alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione;
- (2) (i) trasferisce all'Offerente la proprietà, la titolarità e ogni altro diritto, titolo e interesse relativo alle Obbligazioni Esistenti conferite, così come ogni pretesa ad esse relativa o da esse derivante, e (ii) rinuncia a qualsiasi pretesa o diritto, anche contrattuale, in fatto e in diritto, nei confronti dell'Offerente o ogni fiduciario, *trustee*, *fiscal agent* o altro soggetto relativamente alle Obbligazioni Esistenti o derivante dalle Obbligazioni Esistenti (incluso, a mero titolo esemplificativo, ogni eventuale diritto che ha origine diretta o indiretta da inadempimenti presenti o passati dell'Offerente ai sensi delle Obbligazioni Esistenti, ogni diritto di ricevere ulteriori pagamenti per capitale o interessi o a beneficiare di rimborsi o annullamenti relativi alle Obbligazioni Esistenti conferite), fatta eccezione per il diritto al pagamento del Corrispettivo;

- (3) conferisce mandato ai signori Angel Daniel Vergara del Carril, Norberto Emilio Noblia e Santiago Nicholson, disgiuntamente fra loro, affinché ciascuno di essi possa, in nome e per conto dell'Aderente e con riferimento alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione:
- (a) partecipare alle Assemblee dei titolari delle Obbligazioni Esistenti chiamate a deliberare sulle Proposte di Modifica (anche in successive convocazioni delle stesse) (cfr. precedente Paragrafo c.1.1);
 - (b) votare a favore delle Proposte di Modifica relativamente alle serie di Obbligazioni Esistenti portate in adesione ed ai relativi Regolamenti;
 - (c) compiere tutti gli atti necessari o opportuni per la formalizzazione dei voti esercitati in forza del mandato conferito e per la sottoscrizione da parte dell'Offerente e dei *trustees* delle Obbligazioni Esistenti di regolamenti modificativi dei Regolamenti;
 - (d) votare discrezionalmente in merito ad eventuali modifiche o variazioni degli ordini del giorno delle Assemblee proposte nel corso delle stesse;
- (4) salvo quanto diversamente indicato dall'Aderente nell'apposita sezione della Scheda di Adesione e Delega, conferisce mandato ai signori Angel Daniel Vergara del Carril, Norberto Emilio Noblia e Santiago Nicholson, disgiuntamente fra loro, affinché ciascuno di essi possa, in nome e per conto dell'Aderente e con riferimento alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione:
- (a) partecipare alle Assemblee dei titolari delle Obbligazioni Esistenti chiamate a deliberare, oltre che sulle Proposte di Modifica, sulla partecipazione all'Accordo APE (anche in successive convocazioni delle stesse) (cfr. precedenti Paragrafi b.1.13 e b.1.14 e Paragrafo c.1.1);
 - (b) approvare l'Accordo APE, sostanzialmente ai termini e condizioni di cui all'Appendice M.4 al presente Documento di Offerta;
 - (c) compiere tutti gli atti necessari o opportuni per la formalizzazione dei voti esercitati in forza del mandato conferito e per la sottoscrizione dell'Accordo APE;
 - (d) votare discrezionalmente in merito ad eventuali modifiche o variazioni degli ordini del giorno delle Assemblee proposte nel corso delle stesse.

Inoltre, l'Aderente, mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione e Delega, tra l'altro:

- dichiara di aver ricevuto il Documento di Offerta e di aver preso conoscenza e di accettare tutti i termini e le condizioni dell'Offerta di Scambio e Acquisto, come specificati nel Documento di Offerta e nella Scheda di Adesione e Delega;
- dichiara che, nel valutare l'Offerta di Scambio e Acquisto e nell'assumere la decisione se aderire o meno ad essa, l'Aderente ha svolto una propria valutazione indipendente delle informazioni contenute nel Documento di Offerta e negli altri documenti a disposizione del pubblico – indicati nella successiva Sezione N. del presente Documento di Offerta – e non si è basato su affermazioni, dichiarazioni o garanzie, implicite o esplicite, fatte a tale Aderente dall'Offerente, dai Consulenti Finanziari, o da loro rappresentanti, diverse da quelle contenute nel presente Documento di Offerta (così come eventualmente modificato);
- dichiara di avere la piena proprietà (ovvero di essere rappresentante debitamente autorizzato di uno o più proprietari) e disponibilità delle Obbligazioni Esistenti conferite in adesione, libera da vincoli, oneri, pretese, gravami, interessi e limitazioni di alcun tipo; di essere legittimato a conferire i mandati di cui ai punti (3) e (4) che precedono, e che le Obbligazioni Esistenti sono liberamente trasferibili all'Offerente il quale ne acquisirà la piena proprietà, libera da vincoli, oneri, pretese, gravami, interessi e limitazioni di alcun genere;
- dichiara, nel caso di adesioni da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, sottoscritte da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, di avere ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare;
- dichiara che, a partire dalla data di sottoscrizione della Scheda di Adesione e Delega, non venderà, sottoporrà a vincoli o gravami di alcun genere, darà in garanzia o trasferirà le Obbligazioni Esistenti conferite, salvo il caso di revoca;
- acconsente, letta l'informativa di cui alla Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, come modificata, al trattamento dei propri dati personali anche da parte dell'eventuale Depositario, del Coordinatore della Raccolta, dell'Offerente o di società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione dell'operazione;
- prende atto che la sottoscrizione e la consegna della Scheda di Adesione e Delega al Depositario costituiscono impegno a sottoscrivere qualsiasi ulteriore documento e rendere qualsiasi ulteriore dichiarazione che potranno essere necessari o opportuni, in relazione a quanto espresso in precedenza, in ciascun caso ai termini e condizioni, cui si rinvia, come indicati nel presente Documento di Offerta;
- prende atto che i termini e le condizioni dell'Offerta di Scambio e Acquisto saranno ritenuti incorporati e costituiranno parte della Scheda di Adesione e Delega, che sarà letta ed interpretata di conseguenza;

- prende atto che l’Offerente farà affidamento sulla veridicità ed accuratezza delle dichiarazioni e garanzie che precedono e si impegna, ove successivamente tali dichiarazioni e garanzie non siano più rispondenti al vero o accurate, a revocare la propria adesione all’Offerta di Scambio e Acquisto.

Le dichiarazioni e garanzie rese e gli impegni assunti dall’Aderente si riterranno validi e riconfermati alla data di scadenza del Periodo di Adesione, alla Data di Pagamento e alla data di sottoscrizione dell’Accordo APE.

Irregolarità delle adesioni

L’Offerente si riserva il diritto insindacabile di rifiutare le adesioni che, a giudizio dello stesso, non sono regolari o conformi alle istruzioni contenute nel presente Documento di Offerta e nella Scheda di Adesione e Delega o nel caso in cui, nell’opinione dei legali dell’Offerente, l’accettazione di tali Obbligazioni Esistenti o il pagamento del relativo Corrispettivo possa comportare la violazione di norme di legge o regolamentari. L’Offerente si riserva inoltre il diritto insindacabile, a sua esclusiva discrezione, di rinunciare a condizioni o modificare i termini delle procedure di adesione all’Offerta di Scambio e Acquisto, nonché di rinunciare ad un vizio o irregolarità del conferimento in adesione delle Obbligazioni Esistenti apportate da uno specifico Aderente, indipendentemente dal fatto che le medesime rinunce siano effettuate nei confronti di altri Aderenti. Salvo quanto sopra indicato, le Schede di Adesione e Delega che, a giudizio dell’Offerente, siano incomplete o irregolarmente compilate o sottoscritte non si considereranno validamente ricevute sino a quando le eventuali irregolarità non siano state sanate. Non saranno ritenute valide le adesioni effettuate difformemente da quanto previsto nel presente Documento di Offerta ovvero le adesioni condizionate o vincolate. Il giudizio dell’Offerente sulla validità e completezza delle adesioni, sul momento in cui tali adesioni devono ritenersi perfezionate e su ogni altra questione relativa alle adesioni sarà definitivo e vincolante per le parti, fermi restando i diritti acquisiti dagli Aderenti ai sensi del Documento di Offerta. La responsabilità di assicurare che le adesioni siano effettuate correttamente e secondo i termini dell’Offerta di Scambio e Acquisto è esclusivamente a carico degli Aderenti. Salvo che i vizi e le irregolarità eventualmente riscontrati siano stati sanati entro la scadenza del Periodo di Adesione e fatte salve le altre facoltà dell’Offerente ai sensi del presente Documento di Offerta, le Obbligazioni Esistenti non regolarmente conferite in adesione all’Offerta di Scambio e Acquisto verranno restituite agli Aderenti.

L’interpretazione data dall’Offerente ai termini e alle condizioni dell’Offerta di Scambio e Acquisto (inclusa la Scheda di Adesione e Delega e le indicazioni ad essa allegate) sarà definitiva e vincolante. Né l’Offerente, né il Coordinatore della Raccolta né qualsiasi altra persona avrà l’obbligo di informare gli Aderenti di eventuali vizi o irregolarità nel conferimento in adesione delle Obbligazioni Esistenti, né si assumerà eventuali responsabilità per il mancato invio di tale informativa.

Restituzione delle Obbligazioni Esistenti

Le Obbligazioni Esistenti conferite in adesione all’Offerta di Scambio e Acquisto, ma non acquistate dall’Offerente, saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza aggravio di oneri o spese a loro carico (fatti salvi eventuali oneri o commissioni imposti agli Obbligazionisti dai Depositari o altri intermediari attraverso i quali hanno effettuato l’adesione), non appena possibile e comunque non oltre 5 giorni di borsa aperta dalla data di scadenza del Periodo di Adesione.

Rimane ad esclusivo carico dell’Aderente il rischio di omissione o ritardo da parte del Depositario nel riaccreditare le Obbligazioni Esistenti sul conto dell’Aderente.

C.6 REVOKA DELLE ADESIONI

Le adesioni sono revocabili da parte degli Aderenti in qualsiasi momento entro la chiusura del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato.

Per revocare l’adesione, l’Aderente dovrà impartire al proprio Depositario istruzioni affinché il Depositario:

- (a) comunichi alla stessa Cassa Incaricata presso la quale è stata effettuata l’adesione la richiesta di revoca avente i contenuti di seguito specificati (la “**Dichiarazione di Revoca**”); e
- (b) contestualmente, completi le procedure per la revoca dell’adesione come previste dal sistema di deposito accentrato attraverso il quale sono state conferite le Obbligazioni Esistenti, fornendo tutte le informazioni e le istruzioni necessarie a questo fine, anche in nome e per conto dell’Aderente.

La revoca dell'adesione comporterà l'automatica revoca delle Deleghe per i Regolamenti e della eventuale Delega APE conferite dall'Aderente all'atto della sottoscrizione della Scheda di Adesione e Delega.

Per essere efficace, la Dichiarazione di Revoca dovrà essere fatta per iscritto e: (1) specificare il nome, il codice fiscale e/o la partita IVA dell'Aderente o della persona che ha conferito in adesione le Obbligazioni Esistenti da revocare e del Depositario che ha eseguito le formalità di conferimento per conto dell'Obbligazionista, (2) indicare la serie e l'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni Esistenti oggetto di revoca e (3) essere sottoscritta ed autenticata dall'Obbligazionista con le stesse modalità della Scheda di Adesione e Delega per mezzo della quale tali Obbligazioni sono state conferite e, ove la sottoscrizione sia effettuata da un fiduciario, rappresentante o procuratore dell'Obbligazionista, la Dichiarazione di Revoca dovrà essere accompagnata da giusta evidenza dei relativi poteri di revoca.

La Dichiarazione di Revoca di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, sottoscritta da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, se non corredata dall'autorizzazione del giudice tutelare, sarà accolta con riserva ma la relativa adesione non sarà conteggiata ai fini della determinazione della percentuale di adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto. L'esecuzione delle istruzioni di revoca sarà effettuata soltanto ove detta autorizzazione sia stata ottenuta entro la Data di Pagamento.

L'invio della Dichiarazione di Revoca al Coordinatore della Raccolta è responsabilità esclusiva delle Casse Incaricate. Gli Aderenti non dovranno provvedere direttamente a tale invio.

Le suddette procedure dovranno essere completate entro la chiusura del Periodo di Adesione. Le adesioni non saranno revocabili successivamente alla chiusura del Periodo di Adesione, anche nel caso in cui si verifichi una causa di ritardo o posticipo del pagamento del Corrispettivo (precedentemente o successivamente all'annuncio dei risultati dell'Offerta di Scambio e Acquisto).

Le adesioni validamente revocate comporteranno lo svincolo delle relative Obbligazioni Esistenti, che saranno restituite nella piena e libera disponibilità dei titolari senza aggravii di oneri o spese a loro carico (salvo per le commissioni e spese eventualmente imposte dai Depositari attraverso i quali hanno effettuato la revoca). La revoca, una volta espletate le relative formalità, non potrà essere annullata o ritirata. Le Obbligazioni Esistenti svincolate a seguito di revoca delle adesioni potranno essere nuovamente apportate in adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto entro la Data di Scadenza, secondo le procedure descritte nel precedente Paragrafo c.5.

c.7 COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA DI SCAMBIO E ACQUISTO

Comunicazioni relative alle adesioni

Nel corso del Periodo di Adesione, l'Offerente diffonderà settimanalmente, ogni martedì, tramite comunicato stampa inviato a due agenzie di stampa e alla CONSOB, il dato relativo all'ammontare nominale complessivo di Obbligazioni Esistenti portate in adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto e non oggetto di revoca, riferito al secondo giorno di borsa aperta antecedente a quello della diffusione.

Nel valutare i dati relativi alle adesioni all'Offerta di Scambio e Acquisto, bisogna tenere presente che dette adesioni saranno revocabili dagli Aderenti in qualsiasi momento entro la chiusura del Periodo di Adesione, come specificato al precedente Paragrafo c.6.

Annunci al pubblico

Entro il giorno di borsa aperta antecedente alla Data di Pagamento, l'Offerente annuncerà (i) il verificarsi delle Condizioni dell'Offerta di Scambio e Acquisto ovvero il mancato perfezionamento e il conseguente ritiro dell'Offerta di Scambio e Acquisto; (ii) i risultati definitivi dell'Invito Globale; e (iii) i risultati dell'eventuale riparto, attraverso pubblicazione di un apposito avviso sui quotidiani indicati al successivo Paragrafo L. Non appena disponibili, le suddette informazioni saranno inoltre diffuse tramite un comunicato stampa inviato a due agenzie di stampa e alla CONSOB.

L'Offerente si è altresì impegnato, durante il Periodo di Adesione e fino alla Data di Pagamento, a diffondere al pubblico in Italia attraverso l'invio di un comunicato stampa a due agenzie di stampa e alla CONSOB: (i) ogni informazio-

ne in merito ad ogni fatto intervenuto nel corso del Periodo di Adesione e fino alla Data di Pagamento idoneo ad avere rilevanza sulle Condizioni dell'Offerta di Scambio e Acquisto ed in particolare sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Offerente e del gruppo ad essa facente capo, (ii) i comunicati che dovesse diffondere ai sensi della normativa argentina o statunitense e che avessero rilevanza per l'Offerta di Scambio e Acquisto, nonché (iii) entro il quinto giorno antecedente la data di conclusione (originaria o prorogata) del Periodo di Adesione, la notizia dell'avvenuta definizione in tutti i loro termini, aspetti, contenuti e condizioni dei testi, dei regolamenti destinati a disciplinare le Nuove Obbligazioni (cfr. successivo Paragrafo e.2.5.1).

Inoltre, contestualmente alla diffusione del comunicato di cui al punto (iii) che precede, l'Offerente pubblicherà sul sito internet www.BHopsca.it il testo integrale dei Nuovi Regolamenti nella loro edizione definitiva, nonché una nota illustrativa delle eventuali variazioni e modifiche intervenute rispetto alla disciplina descritta nel presente Documento di Offerta.

Infine, l'Offerente renderà nota, tramite uno o più comunicati stampa, che saranno diramati dall'Offerente attraverso almeno due agenzie di stampa e contestualmente trasmessi a Consob, qualsiasi notizia in merito ai provvedimenti che saranno emessi dalla *Caja Nacional de Valores* di Buenos Aires in merito all'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni presso la Borsa di Buenos Aires e presso il *Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires*, nonché dal *Luxembourg Stock Exchange* in merito all'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni presso il relativo mercato regolamentato.

C.8 MERCATO SUL QUALE È PROMOSSA L'OFFERTA DI SCAMBIO E ACQUISTO

L'Offerta di Scambio e Acquisto è promossa esclusivamente sul mercato italiano ed è rivolta a parità di condizioni a tutti gli Obbligazionisti. L'Offerta di Scambio e Acquisto è svolta nel contesto di un Invito Globale contestualmente rivolta dall'Offerente a sostanzialmente parità di condizioni a tutti i titolari delle Obbligazioni Esistenti.

Il presente Documento di Offerta riguarda esclusivamente l'Offerta di Scambio e Acquisto. Pertanto, lo stesso non è stato e non sarà diffuso negli Stati Uniti d'America, in Argentina, nonché in Australia, Canada, Giappone e in qualsiasi altro paese nel quale tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando i servizi postali né alcun altro strumento di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d'America o degli Altri Paesi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Ne consegue che copia del presente Documento di Offerta, così come copia di qualsiasi diverso documento che l'Offerente emetterà in relazione alla presente Offerta di Scambio e Acquisto, non sono stati e non dovranno essere inviati o in qualsiasi modo trasmessi o comunque distribuiti negli o dagli Stati Uniti d'America o negli o dagli Altri Paesi. Chiunque riceva il presente Documento di Offerta (ivi inclusi in via esemplificativa e non limitativa, custodi, fiduciari e *trustees*) non potrà distribuirlo, inviarlo (anche a mezzo posta) negli o dagli Stati Uniti d'America e negli o dagli Altri Paesi né utilizzare i servizi postali e gli altri mezzi di consimile natura in relazione all'Offerta di Scambio e Acquisto. Chiunque si trovi in possesso dei suddetti documenti si deve astenere dal distribuirli, inviarli o spedirli sia negli o dagli Stati Uniti d'America sia negli o dagli Altri Paesi, e si deve altresì astenere dall'utilizzare strumenti di comunicazione o commercio internazionale degli Stati Uniti d'America o degli Altri Paesi per qualsiasi fine collegato all'Offerta di Scambio e Acquisto. Il presente Documento di Offerta non potrà essere interpretato quale offerta rivolta a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi. Saranno accettate solo adesioni all'Offerta di Scambio e Acquisto poste in essere in conformità alle limitazioni di cui sopra.

D.1 NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO O DEVONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE

D.1.1 INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLE CATEGORIE DI OBBLIGAZIONI POSSEDUTE, CON LA SPECIFICAZIONE DEL TITOLO DEL POSSESSO

Al 14 agosto 2003, l'Offerente è proprietario di Obbligazioni Esistenti negli ammontari di seguito indicati (cfr. precedente Paragrafo c.1):

Serie di Obbligazioni Esistenti	Ammontare detenuto dall'Offerente
Serie 1 10% Notes	—
Serie 3 10,625% Notes	—
Serie 4 13% Notes	—
Serie 6 12,25% Notes	Dollari 2,9 milioni
Serie 16 12,625% Notes	Dollari 6,1 milioni
Serie 17 9% Notes	Dollari 0,4 milioni
Serie 22 8,750% Notes	Euro 1,3 milioni
Serie 23 10,750% Notes	Euro 0,5 milioni
Serie 24 9% Notes	Dollari 4,7 milioni
Serie 25 8% Notes	Euro 3,8 milioni

Salvo quanto precedentemente indicato, alla data del presente Documento di Offerta l'Offerente non detiene direttamente o indirettamente Obbligazioni Esistenti, anche attraverso società fiduciarie, interposte persone o società controllate.

D.1.2 INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI CONTRATTI DI RIPORTO, USUFRUTTO O PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE, OVVERO ULTERIORI IMPEGNI SUI MEDESIMI STRUMENTI

L'Offerente non ha stipulato (né prevede allo stato attuale di stipulare) contratti costitutivi di diritti di pegno, contratti di riporto, o diritti di usufrutto aventi ad oggetto le Obbligazioni Esistenti, né ha contratto ulteriori impegni relativi ad Obbligazioni Esistenti, neppure a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona o tramite società controllate.

D.2 NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO POSSEDUTI DALL'OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE

D.2.1 INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLE CATEGORIE DI OBBLIGAZIONI OFFERTE IN CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO CON LA SPECIFICAZIONE DEL TITOLO DEL POSSESSO

Alla data del presente Documento di Offerta, le Nuove Obbligazioni non sono ancora state emesse. Pertanto, Banco Hipotecario non detiene direttamente o indirettamente Nuove Obbligazioni, anche attraverso società fiduciarie, interposte persone o società controllate.

D.2.2 INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI CONTRATTI DI RIPORTO, USUFRUTTO O PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI COSTITUENTI IL CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO, OVVERO ULTERIORI IMPEGNI SUI MEDESIMI STRUMENTI

Alla data del presente Documento di Offerta, le Nuove Obbligazioni non sono ancora state emesse. Pertanto, l'Offerente non ha stipulato (né prevede allo stato attuale di stipulare) contratti costitutivi di diritti di pegno, contratti di riporto, o diritti di usufrutto aventi ad oggetto Nuove Obbligazioni, né ha contratto ulteriori impegni relativi a Nuove Obbligazioni, neppure a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona o tramite società controllate.

E.1 CORRISPETTIVO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE

E.1.1 INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'Offerta di Scambio e Acquisto è rappresentato dalle seguenti serie di Nuove Obbligazioni che saranno emesse dall'Offerente a seguito dell'Offerta di Scambio e Acquisto e dell'Invito Globale:

- Obbligazioni a lungo termine denominate in Dollari, scadenza 2013, tasso di interesse iniziale del 3%, con incremento annuale di un punto percentuale fino al 6% (le “**Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari**”),

ovvero

- Obbligazioni a lungo termine denominate in Euro, scadenza 2013, tasso di interesse iniziale del 3%, con incremento annuale di un punto percentuale fino al 6% (le “**Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro**”),

(collettivamente, le “**Nuove Obbligazioni a Lungo Termine**”).

Le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine potranno essere a loro volta scambiate, contestualmente e senza soluzione di continuità, con:

- Obbligazioni garantite denominate in Dollari, scadenza 2010, tasso di interesse pari al LIBOR a sei mesi sui depositi in Dollari, maggiorato del 2,5% (le “**Nuove Obbligazioni Garantite**” e unitamente alle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine”, le “**Nuove Obbligazioni**”), nella misura del 70% in linea capitale del valore nominale delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari o delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro, salvo riparto dell'ammontare massimo complessivo dell'Indebitamento Garantito – pari a Dollari 300.000.000 – assumibile dall'Offerente nell'ambito dell'Invito Globale e del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario (cfr. successiva Sezione I.),

ovvero, in alternativa

- un corrispettivo in denaro calcolato in misura percentuale rispetto al valore nominale delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine portate in scambio e soggetto a riparto nei limiti dell'importo messo a disposizione dall'Offerente, per un ammontare massimo complessivo di Dollari 60.000.000, al servizio dell'Invito Globale e del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario (cfr. successiva Sezione I.) (di seguito, il “**Corrispettivo in Denaro**”).

Inoltre, a tutti gli Aderenti all'Offerta di Scambio e Acquisto, l'Offerente riconoscerà un ammontare in denaro, a pagamento di parte degli interessi maturati sulle Obbligazioni Esistenti e non liquidati, come oltre illustrato (gli “**Interessi Liquidati**”). L'ammontare complessivo degli Interessi Liquidati, in caso di integrale adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto, è pari a Dollari 31.010.516.

Le Nuove Obbligazioni, il Corrispettivo in Denaro e gli Interessi Liquidati, complessivamente considerati, costituiscono il corrispettivo della presente Offerta di Scambio e Acquisto (il “**Corrispettivo**”).

L'ammontare massimo dei pagamenti in denaro cui l'Offerente sarà tenuto, a pagamento del Corrispettivo è, pertanto, di complessivi Euro 91.010.516 (l’“**Esborso Massimo in Denaro**”).

In particolare, l'Offerente riconoscerà agli Obbligazionisti aderenti all'Offerta di Scambio e Acquisto (di seguito, gli “**Aderenti**” e, ciascuno di essi, l’“**Aderente**”):

- (a) Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari o Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro nella misura del 100% in linea capitale del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti (di seguito, l’“**Opzione Base**”).

Nella determinazione del numero di Nuove Obbligazioni a Lungo Termine spettante a ciascun Aderente, l'Offerente terrà conto altresì dell'ammontare degli interessi maturati sulle Obbligazioni Esistenti a partire dalla data di pagamento dell'ultima cedola liquidata (cfr. precedente Paragrafo c.1.1) fino al 16 agosto 2002 (escluso) e non ancora corrisposti (gli “**Interessi Capitalizzati**”). Per l'effetto ciascun Aderente avrà diritto ad un numero addizionale di Nuove Obbligazioni, il cui valore nominale complessivo sarà pari all'ammontare degli Interessi Capitalizzati (le “**Obbligazioni Addizionali**”). Si precisa che l'ammontare degli Interessi Capitalizzati verrà determinato senza tener conto delle disposizioni dei Regolamenti relative all'applicazione di interessi di mora in caso di inadempimento.

Le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine spettanti a ciascun Aderente saranno denominate nella stessa valuta di denominazione delle Obbligazioni Esistenti dallo stesso portate in adesione (fatto salvo quanto previsto nel successivo punto (c)), per il caso di adesione da parte di titolari di Obbligazioni Esistenti denominate in Euro che abbiano optato per l'alternativa ivi descritta).

Inoltre, l'Aderente potrà – al momento dell'adesione – scegliere di esercitare le ulteriori opzioni descritte nei successivi punti (b) e (c) (di seguito, unitamente all'Opzione Base, le “**Opzioni**”) e, per l'effetto, di scambiare (contestualmente e senza soluzione di continuità) le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine allo stesso spettanti ai sensi del precedente punto (a) con:

- (b) un Corrispettivo in Denaro pari al 45% in linea capitale (salvo il riparto di cui *infra*) del valore nominale delle predette Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari o in Euro. Il Corrispettivo in Denaro verrà riconosciuto all'Aderente nella valuta di denominazione delle Obbligazioni Esistenti dallo stesso portate in adesione e in relazione alle quali egli abbia esercitato l'opzione di cui al presente punto (b); o
- (c) Nuove Obbligazioni Garantite nella misura del 70% in linea capitale (salvo il riparto di cui *infra*) del valore nominale delle predette Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari (di seguito, l’“**Opzione in Obbligazioni Garantite**”).

Per gli Obbligazionisti titolari di Obbligazioni Esistenti denominate in Euro che intendano aderire all'Offerta di Scambio e Acquisto esercitando l'Opzione in Obbligazioni Garantite, l'Offerente procederà alla conversione in Dollari del valore nominale in Euro delle Obbligazioni Esistenti dagli stessi detenute, al fine di calcolare il numero di Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari (ivi incluse le Obbligazioni Addizionali) spettanti a detto Aderente in applicazione dell'Opzione Base. A seguire, l'Offerente determinerà il numero di Nuove Obbligazioni Garantite da assegnarsi a ciascun Aderente che abbia esercitato l'Opzione in Obbligazioni Garantite (salvo il riparto di cui *infra*).

La conversione del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti denominate in Euro in Dollari, ai fini di quanto previsto nel presente punto (c), avverrà al Tasso di Cambio Euro/Dollaro.

Criteri di Riparto

(A) Corrispettivo Massimo in Denaro

Per il pagamento del Corrispettivo in Denaro, l'Offerente farà ricorso ad un fondo dell'ammontare complessivo di Dollari 60.000.000 (il “**Corrispettivo Massimo in Denaro**”), destinato ad essere utilizzato per tutti i pagamenti in denaro previsti nell'ambito del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento (cfr. precedente Paragrafo b.1.13). Tale ammontare verrà ripartito dall'Offerente tra gli Aderenti che abbiano esercitato l'Opzione Cash quelli che abbiano esercitato la corrispondente opzione nell'ambito delle Altre Offerte, nonché i creditori bancari che, nell'ambito del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario, abbiano esercitato la facoltà di ricevere un importo in denaro, a fronte dell'estinzione dei loro Finanziamenti Esistenti in Dollari o dei loro Finanziamenti Esistenti in Pesos, a seconda dei casi (cfr. precedente Paragrafo b.1.13, sub “*Il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario*”).

Ove le richieste delle categorie di soggetti sopra indicate, complessivamente considerate, superassero l'ammontare del Corrispettivo Massimo in Denaro, l'Offerente ripartirà detto corrispettivo tra tutti i soggetti richiedenti, secondo criteri proporzionali (cfr. successiva Sezione I., “Ipotesi di Riparto”).

(B) Ammontare Massimo dell'Indebitamento Garantito

Per soddisfare le richieste da parte degli Aderenti di ricevere quale Corrispettivo per le Obbligazioni Esistenti portate in adesione Nuove Obbligazioni Garantite, l'Offerente emetterà Nuove Obbligazioni Garantite per un importo che, tenuto conto dell'ammontare dell'Indebitamento Bancario Garantito (come definito nel Paragrafo b.1.13) assunto nell'ambito del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario, non potrà eccedere Dollari 300.000.000 (l’“**Ammontare Massimo dell'Indebitamento Garantito**”). Ove le richieste da parte degli aderenti all'Invito Globale di ricevere Nuove Obbligazioni Garantite e le richieste dei creditori bancari di convertire il rispettivo Nuovo Indebitamento a Lungo Termine in Indebitamento Bancario Garantito – congiuntamente considerati – superassero l'Ammontare Massimo del Debito Garantito, l'Offerente procederà al riparto proporzionale tra gli aventi diritto, secondo i criteri indicati nella successiva Sezione I., “Ipotesi di Riparto”.

Pagamento degli interessi sulle Obbligazioni Esistenti

Come sopra indicato, al fine di determinare il Corrispettivo dovuto a ciascun Aderente, l'Offerente determinerà l'ammontare degli interessi maturati sulle Obbligazioni Esistenti a partire dalla data di pagamento dell'ultima cedola liqui-

data (cfr. precedente Paragrafo c.1.1) fino al 16 agosto 2002 (escluso) e non ancora corrisposti e riconoscerà a ciascun aderente un numero addizionale di Nuove Obbligazioni, il cui valore nominale complessivo sarà pari all'ammontare dei predetti Interessi Capitalizzati, fatti salvi i criteri di arrotondamento sopra specificati.

Alla Data di Pagamento, l'Offerente provvederà inoltre al pagamento – a favore degli Aderenti – degli Interessi Liquidati, in luogo degli interessi maturati sulle Obbligazioni Esistenti a partire dal 16 agosto 2002 fino al 15 settembre 2003 (escluso), il cui ammontare sarà determinato come in appresso. Gli Interessi Liquidati verranno calcolati applicando al valore nominale delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione e accettate dall'Offerente un tasso pari al 3% (senza capitalizzazione). Nel computo degli Interessi Liquidati, il valore nominale delle Obbligazioni Esistenti a tal fine considerato dall'Offerente includerà l'ammontare degli Interessi Capitalizzati, come sopra definiti. Si precisa che l'Offerente non riconoscerà, nemmeno in parte, agli Aderenti gli interessi maturati sulle Obbligazioni Esistenti dal 15 settembre 2003 fino alla Data di Pagamento. Peraltro, gli interessi sulle Nuove Obbligazioni matureranno con decorrenza dalla sopra indicata data del 15 settembre 2003, indipendentemente dalla data di effettiva emissione di dette Nuove Obbligazioni.

Gli Interessi Liquidati verranno pagati in Dollari per gli Aderenti che abbiano portato in adesione Obbligazioni Esistenti denominate in Dollari, nonché per tutti gli Aderenti che abbiano esercitato l'Opzione in Obbligazioni Garantite, mentre verranno pagati in Euro per gli Aderenti che abbiano portato in adesione Obbligazioni Esistenti denominate in Euro e non abbiano esercitato l'Opzione in Obbligazioni Garantite. Nella determinazione degli Interessi Liquidati dovuti ai titolari di Obbligazioni Esistenti denominate in Euro che abbiano optato per l'Opzione in Obbligazioni Garantite del presente Paragrafo c.1.1, l'Offerente farà applicazione del Tasso di Cambio Euro/Dollaro.

Esempi di calcolo del Corrispettivo

I. Opzione Base

Obbligazioni Esistenti portate in adesione	Valore nominale delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione	Valore nominale delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine ⁽¹⁾	Ammontare degli Interessi Liquidati ⁽²⁾
Serie 1 10% 2003	US\$ 1.000	US\$ 1.033,06	US\$ 33,54
Serie 3 10,625% 2006	US\$ 1.000	US\$ 1.002,66	US\$ 32,55
Serie 4 13% 2008	US\$ 1.000	US\$ 1.026,36	US\$ 33,32
Serie 6 12,25% 2002	US\$ 1.000	US\$ 1.112,63	US\$ 36,12
Serie 16 12,625% 2003	US\$ 1.000	US\$ 1.062,77	US\$ 34,50
Serie 17 9% 2002	€ 1.000	€ 1.125,01	€ 36,52
Serie 22 8,75% 2002	€ 1.000	€ 1.072,40	€ 34,82
Serie 23 10,75% 2004	€ 1.000	€ 1.056,25	€ 34,29
Serie 24 9% 2005	US\$ 1.000	US\$ 1.037,75	US\$ 33,69
Serie 25 8% 2005	€ 1.000	€ 1.033,75	€ 33,56

(1) Tale ammontare è pari al valore nominale delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto e accettate dall'Offerente, maggiorato degli Interessi Capitalizzati maturati su dette Obbligazioni Esistenti, al relativo tasso di interesse, a partire dalla data di pagamento dell'ultima cedola liquidata fino al 16 agosto 2002 (escluso).

(2) Tale ammontare è pari agli interessi maturati sulle Obbligazioni Esistenti, a partire dal 16 agosto 2002 fino al 15 settembre 2003 escluso, ad un tasso di interesse pari al 3%, applicato al valore nominale delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, maggiorato dell'ammontare degli Interessi Capitalizzati.

II. Opzione Cash

Nella tabella che segue il Corrispettivo è espresso in percentuale sul valore nominale delle Obbligazioni Esistenti validamente portate in adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto, accettate dall'Offerente e in relazione alle quali, a seguito dell'eventuale applicazione del Fattore di Riparto determinato dall'Offerente, l'Aderente abbia diritto di ricevere il Corrispettivo in Denaro. Si ricorda che per la quota parte di Obbligazioni Esistenti non soddisfatta tramite il Corrispettivo in Denaro, l'Aderente riceverà Nuove Obbligazioni a Lungo Termine, in applicazione dei criteri previsti nell'alternativa (a) che precede.

Obbligazioni Esistenti portate in adesione	Ammontare del Corrispettivo in Denaro, al netto degli Interessi Capitalizzati ⁽¹⁾	Ammontare del Corrispettivo in Denaro e degli Interessi Liquidati ⁽²⁾
Serie 1 10% 2003	45,00%	49,84%
Serie 3 10,625% 2006	45,00%	48,37%
Serie 4 13% 2008	45,00%	49,52%
Serie 6 12,25% 2002	45,00%	53,68%
Serie 16 12,625% 2003	45,00%	51,28%
Serie 17 9% 2002	45,00%	54,28%
Serie 22 8,75% 2002	45,00%	51,74%
Serie 23 10,75% 2004	45,00%	50,96%
Serie 24 9% 2005	45,00%	50,07%
Serie 25 8% 2005	45,00%	49,88%

(1) La percentuale indicata è espressa sul valore nominale delle Obbligazioni Esistenti e non include il Corrispettivo in Denaro dovuto agli Aderenti in relazione e per effetto del computo degli Interessi Capitalizzati.

(2) La percentuale indicata è calcolata sul valore nominale delle Obbligazioni Esistenti e include: (i) il Corrispettivo in Denaro di cui alla colonna precedente, (ii) maggiorato del Corrispettivo in Denaro dovuto agli Aderenti in relazione e per effetto del computo degli Interessi Capitalizzati, nonché (iii) l'ammontare degli Interessi Liquidati.

III. Opzione in Obbligazioni Garantite

Nella tabella che segue il Corrispettivo è espresso in percentuale sul valore nominale delle Obbligazioni Esistenti validamente portate in adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto, accettate dall'Offerente e in relazione alle quali, a seguito dell'eventuale applicazione del Fattore di Riparto determinato dall'Offerente, l'Aderente abbia diritto di ricevere Nuove Obbligazioni Garantite. Si ricorda che per la quota parte di Obbligazioni Esistenti non soddisfatta tramite l'assegnazione delle predette Nuove Obbligazioni Garantite, l'Aderente riceverà Nuove Obbligazioni a Lungo Termine, in applicazione dei criteri previsti nell'alternativa (a) che precede.

Obbligazioni Esistenti portate in adesione	Nuove Obbligazioni Garantite ⁽¹⁾	Ammontare degli Interessi Liquidati ⁽²⁾
Serie 1 10% 2003	72,31%	3,35%
Serie 3 10,625% 2006	70,19%	3,26%
Serie 4 13% 2008	71,85%	3,33%
Serie 6 12,25% 2002	77,88%	3,61%
Serie 16 12,625% 2003	74,39%	3,45%
Serie 17 9% 2002	78,75%	3,65%
Serie 22 8,75% 2002	75,07%	3,48%
Serie 23 10,75% 2004	73,94%	3,43%
Serie 24 9% 2005	72,64%	3,37%
Serie 25 8% 2005	72,36%	3,36%

(1) La percentuale indicata è espressa sul valore nominale delle Obbligazioni Esistenti e include il maggior numero di Nuove Obbligazioni Garantite dovuto agli Aderenti in relazione e per effetto del computo degli Interessi Capitalizzati.

(2) La percentuale indicata è calcolata sul valore nominale delle Obbligazioni Esistenti.

Criteri di Arrotondamento

Al fine di calcolare la quantità di Nuove Obbligazioni spettanti a ciascun Aderente, il valore in linea capitale delle Nuove Obbligazioni spettanti all'Aderente – quale determinato in applicazione dei criteri di cui sopra – sarà arrotondato

per difetto all'unità in Dollari o in Euro (a seconda dei casi) più vicina. Tale valore così arrotondato corrisponderà al valore in linea capitale delle Nuove Obbligazioni che saranno assegnate a ciascun Aderente alla Data di Pagamento, essendo inteso che all'Aderente non sarà riconosciuto nessun ulteriore conguaglio in denaro per eventuali differenze con il valore in linea capitale delle Nuove Obbligazioni precedente a tale arrotondamento. Si precisa, inoltre, che tale arrotondamento verrà applicato separatamente – con le medesime modalità sopra indicate – ai fini della determinazione del numero di Obbligazioni Addizionali che saranno assegnate agli Aderenti in luogo degli Interessi Capitalizzati.

Corrispettivo delle Altre Offerte

Si precisa che, nell'ambito dell'Invito Globale, le offerte promosse dall'Offerente al di fuori dell'Italia in applicazione di normative diverse da quella italiana prevedono un corrispettivo parzialmente diverso dal Corrispettivo dell'Offerta di Scambio e Acquisto, descritto nel presente Paragrafo E.1.

Più precisamente, ai sensi delle Altre Offerte, il Corrispettivo di cui al precedente punto (a), consistente in Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari o Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro nella misura del 100% in linea capitale del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, sarà riconosciuto soltanto a quegli aderenti che abbiano conferito le rispettive Obbligazioni Esistenti entro il 24 Ottobre 2003 (per effetto di proroga del termine originariamente fissato al 15 settembre 2003), salva la facoltà dell'Offerente di prorogare ulteriormente detto termine (la **"Data di Scadenza dell'Adesione Anticipata"**). Successivamente a tale data e fino alla conclusione del periodo di adesione alle Altre Offerte, ai titolari di Obbligazioni Esistenti che aderiscano alle stesse, esercitando l'opzione di ricevere il corrispettivo in Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari o Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro, sarà assegnato un numero di Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari o di Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro, a seconda dei casi, il cui valore nominale sarà pari al 90% in linea capitale del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione.

Qualsiasi altra disposizione relativa al corrispettivo prevista per l'Offerta di Scambio e Acquisto – diversa da quella sopra specificata – troverà invece applicazione a tutte le offerte nell'ambito dell'Invito Globale, ivi incluse le Altre Offerte: pertanto, in particolare, gli obbligazionisti aderenti alle Altre Offerte beneficeranno delle disposizioni relative agli Interessi Capitalizzati e agli Interessi Liquidati e avranno la medesima facoltà di optare per le opzioni alternative di cui ai precedenti punti (b) e (c) del presente Paragrafo E.1 (con conseguente eventuale riparto), fermo restando il minor numero di Nuove Obbligazioni spettanti ai soggetti che abbiano aderito alle Altre Offerte successivamente alla Data di Scadenza dell'Adesione Anticipata e i conseguenti effetti ai fini della determinazione del corrispettivo agli stessi dovuto ai sensi dei predetti punti (b) e (c) del presente Paragrafo E.1.

E.1.2 CRITERI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

La situazione politica ed economica argentina e la situazione di recessione cronica che affligge il Paese dalla fine del 1998, drasticamente peggiorata a partire dalla fine del 2001, nonché le relative contromisure adottate dal governo argentino hanno inciso in maniera sostanziale sull'attività dell'Offerente e ne hanno influenzato negativamente la situazione economica, patrimoniale, finanziaria e reddituale, anche in prospettiva (cfr. precedente Paragrafi b.1.11 e b.1.12 del presente Documento di Offerta).

Il 17 aprile 2002, l'Offerente – su richiesta della Banca Centrale Argentina – ha presentato alla stessa un progetto di ristrutturazione volto a ristabilire la propria posizione di liquidità, significativamente compromessa dalle misure governative di emergenza. Successivamente, in data 16 agosto 2002, l'Offerente ha comunicato alla Banca Centrale Argentina la propria decisione di dar corso alla ristrutturazione del proprio debito finanziario, comprensivo delle obbligazioni negoziate all'estero e dei prestiti ad esso concessi da parte di banche ed istituzioni finanziarie (cfr. Paragrafo b.1.13).

L'Invito Globale viene, pertanto, promosso al fine di ridurre l'attuale indebitamento e gli obblighi a servizio del debito, nonché al fine di ritardare il rimborso del debito stesso. La scelta di offrire in cambio delle Obbligazioni Esistenti, da un lato, le Nuove Obbligazioni, che presentano termini di rimborso posticipati e tassi di interesse più bassi, e, dall'altro lato, il Corrispettivo in Denaro, che si presenta fortemente scontato rispetto al valore nominale delle Obbligazioni Esistenti stesse, costituisce ad oggi l'unica via praticabile per la sopravvivenza di Banco Hipotecario.

Con riguardo al Corrispettivo in Denaro, si precisa che lo stesso è stato determinato sulla base della situazione finanziaria dell'Offerente e che lo stesso rappresenta l'ammontare massimo dell'esborso in denaro che l'Offerente è attualmente in grado di sostenere.

I rapporti di scambio tra Obbligazioni Esistenti e Nuove Obbligazioni sono stati determinati sulla base del valore nominale delle obbligazioni e non sono in alcun modo correlati al valore di mercato delle Obbligazioni Esistenti. Inoltre, dato che le Nuove Obbligazioni offerte quali corrispettivo non sono allo stato oggetto di alcuna negoziazione sui mercati, una comparazione tra i valori di mercato delle Obbligazioni Esistenti e quelli delle Nuove Obbligazioni risulta allo stato del tutto impraticabile. Si precisa che il valore di mercato delle Nuove Obbligazioni potrebbe essere sostanzialmente inferiore a quello delle Obbligazioni Esistenti.

Anche in relazione alle Nuove Obbligazioni Garantite, scambiabili con *Boden* a parità di valore nominale in Dollari (cfr. successivo Paragrafo E.2), il rapporto di scambio potrebbe non rispecchiare il valore di mercato delle Nuove Obbligazioni Garantite, da un lato, e dei *Boden*, dall'altro lato, date le incertezze sulla situazione economica prospettica dell'Offerente e del governo argentino.

E.1.3 MEDIA ARITMETICA MENSILE DELLE QUOTAZIONI DELLE OBBLIGAZIONI ESISTENTI NEI DODICI MESI PRECEDENTI L'ANNUNCIO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO E ACQUISTO

Nella tabella che segue è riportato il prospetto che indica, per ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti, la media aritmetica teorica dei prezzi registrati dalle predette Obbligazioni, come rilevati – in assenza di scambi sui relativi mercati di quotazione – da Bloomberg e Reuters, nei dodici mesi precedenti l'annuncio dell'Invito Globale, espressa in Dollari o in Euro, a secondo della valuta di denominazione di ciascuna Serie.

Si precisa che in un numerosi casi non è stato possibile determinare detta media a causa dell'assoluta mancanza di scambi.

Mese	Series 1 10%	Series 3 10,625%	Series 4 13%	Series 6 12,25%	Series 16 12,625%	Series 17 9%	Series 22 8,75%	Series 23 10,75%	Series 24 9%	Series 25 8%
Giugno 2002	35,00	–	–	–	35,00	35,00	–	35,00	35,00	–
Luglio 2002	–	–	33,00	–	33,00	33,00	33,00	–	–	–
Agosto 2002	31,00	31,00	31,00	–	–	–	–	–	31,00	31,00
Settembre 2002	30,00	–	–	30,00	30,00	–	–	–	–	30,00
Ottobre 2002	28,00	–	28,00	–	28,00	28,00	–	28,00	–	–
Novembre 2002	27,00	27,00	–	–	27,00	27,00	–	–	–	–
Dicebre 2002	–	23,00	–	–	23,00	–	–	–	23,00	23,00
Gennaio 2003	25,00	–	–	25,00	–	–	–	–	–	–
Febbraio 2003	28,00	–	28,00	–	–	28,00	28,00	–	–	–
Marzo 2003	–	30,00	–	–	30,00	–	–	–	–	–
Aprile 2003	–	–	–	–	35,00	–	–	35,00	–	–
Maggio 2003	38,00	–	–	–	–	38,00	–	–	–	38,00
Giugno 2003	40,00	–	–	40,00	40,00	–	–	–	–	–
Luglio 2003	–	–	–	–	–	42,00	42,00	–	–	–
Totale	31,33	27,75	30,00	31,67	31,22	33,00	34,33	30,25	33,00	30,05

E.1.4 INDICAZIONE DEI VALORI ATTRIBUITI ALLE OBBLIGAZIONI ESISTENTI IN OCCASIONE DI PRECEDENTI OPERAZIONI FINANZIARIE

Nell'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2002 e nell'esercizio in corso, l'Offerente non ha proceduto ad alcuna operazione di fusione, scissione, né ha effettuato alcuna offerta pubblica o trasferimento di pacchetti significativi aventi ad oggetto le Obbligazioni Esistenti.

E.1.5 INDICAZIONE DEI VALORI AI QUALI L'OFFERENTE HA EFFETTUATO OPERAZIONI DI ACQUISTO E/O VENDITA SULLE OBBLIGAZIONI ESISTENTI

Negli ultimi due anni, l'Offerente non ha effettuato alcuna operazione di acquisto e/o vendita delle Obbligazioni Esistenti.

E.2 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI QUALE CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO

E.2.1 INDICAZIONE DELLE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI, RILASCIATE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI, CUI È SOGGETTA L'OPERAZIONE DI VENDITA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUENTI IL CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO E DEI RELATIVI ESTREMI

Salvo quanto precedentemente indicato al Paragrafo c.4, l'emissione delle Nuove Obbligazioni offerte in corrispettivo dello scambio non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

E.2.2 INDICAZIONE DEI VALORI ATTRIBUITI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI COME CORRISPETTIVO IN OCCASIONE DI PRECEDENTI OPERAZIONI FINANZIARIE

Alla data del presente Documento di Offerta, le Nuove Obbligazioni non sono ancora state emesse e non hanno costituito l'oggetto di alcuna operazione finanziaria da parte dell'Offerente.

E.2.3 INDICAZIONE DEI VALORI AI QUALI L'OFFERENTE HA EFFETTUATO OPERAZIONI DI ACQUISTO E/O VENDITA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLO SCAMBIO

Negli ultimi due anni, l'Offerente non ha effettuato alcuna operazione di acquisto e di vendita di Nuove Obbligazioni.

E.2.4 CRITERI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI SCAMBIO

Come già precisato (cfr. Paragrafi b.1.13, e.1.2 e g.2.1), l'Invito Globale è promosso dall'Offerente al fine di ridurre il proprio indebitamento e gli obblighi a servizio del debito, nonché al fine di ritardare il rimborso del debito stesso. La scelta di offrire in cambio delle Obbligazioni Esistenti, da un lato, le Nuove Obbligazioni, che presentano termini di rimborso posticipati ed un valore nominale inferiore, e, dall'altro lato, il Corrispettivo in Denaro, che si presenta fortemente scontato rispetto al valore nominale delle Obbligazioni Esistenti stesse, costituisce ad oggi l'unica via praticabile per la sopravvivenza di Banco Hipotecario.

Con riguardo al Corrispettivo in Denaro, si precisa che lo stesso è stato determinato sulla base della situazione finanziaria dell'Offerente e che lo stesso rappresenta l'ammontare massimo dell'esborso in denaro che l'Offerente è attualmente in grado di sostenere.

I rapporti di scambio tra Obbligazioni Esistenti e Nuove Obbligazioni sono stati determinati sulla base del valore nominale delle obbligazioni e non sono in alcun modo correlati al valore di mercato delle Obbligazioni Esistenti. Inoltre, dato che le Nuove Obbligazioni offerte quali corrispettivo non sono allo stato oggetto di alcuna negoziazione sui mercati, una comparazione tra i valori di mercato delle Obbligazioni Esistenti e quelli delle Nuove Obbligazioni risulta allo stato del tutto impraticabile. Si precisa che il valore di mercato delle Nuove Obbligazioni potrebbe essere sostanzialmente inferiore a quello delle Obbligazioni Esistenti.

Anche in relazione alle Nuove Obbligazioni Garantite, scambiabili con *Boden* a parità di valore nominale in Dollari (cfr. successivo Paragrafo e.2.5), il rapporto di scambio potrebbe non rispecchiare il valore di mercato delle Nuove Obbligazioni Garantite, da un lato, e dei *Boden*, dall'altro lato, date le incertezze sulla situazione economica prospettica dell'Offerente e del governo argentino.

E.2.5 DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO E DEI RELATIVI DIRITTI CONNESSI

e.2.5.1 Descrizione delle Nuove Obbligazioni – Caratteristiche comuni

Le obbligazioni offerte in scambio (le “**Nuove Obbligazioni**”) sono obbligazioni non convertibili e non garantite (ad eccezione delle Nuove Obbligazioni Garantite, di seguito descritte) che saranno emesse dall'Offerente ad esito dell'Invito Globale.

Le Nuove Obbligazioni saranno emesse nell'ambito di un programma globale (il "**Programma**") di emissione di obbligazioni per un ammontare massimo di Dollari 1,2 miliardi (o l'equivalente ammontare in altra valuta). I termini e le condizioni del Programma – originariamente approvato dall'assemblea degli azionisti dell'Offerente del 24 ottobre 1997 per un ammontare complessivo massimo di Dollari 1 miliardo – sono stati successivamente ed a più riprese estesi e modificati mediante deliberazioni assunte dall'assemblea degli azionisti dell'Offerente in date 11 dicembre 1998, 19 dicembre 2000, 18 luglio 2000 e 30 aprile 2003, allorché è stata altresì approvata la possibilità di procedere anche all'emissione (per un ammontare complessivo massimo frattanto elevato a Dollari 2 miliardi) di obbligazioni garantite. In tale occasione, l'assemblea degli azionisti dell'Offerente ha altresì nuovamente attribuito al consiglio di amministrazione ampia delega per dar corso all'emissione delle obbligazioni, conferendo al medesimo il potere – con facoltà di subdelega – di determinare tutti i termini e condizioni di tali emissioni, ivi inclusi gli ammontari delle stesse, la valuta di denominazione, l'entità degli interessi, la scadenza e le modalità di rimborso, le modalità di offerta delle obbligazioni emittende, gli eventuali mercati di quotazione delle stesse, e la destinazione dei proventi derivanti dal collocamento delle obbligazioni.

Con delibera del 24 luglio 2003, il consiglio di amministrazione dell'Offerente ha ridotto l'ammontare massimo dell'emissione ai sensi del Programma a Dollari 1,2 miliardi e ha approvato i termini e condizioni generali dell'Invito Globale e delle Nuove Obbligazioni, conferendo delega congiunta ad alcuni dei suoi membri per definire nel dettaglio detti termini e condizioni e riservandosi di approvare gli stessi in una successiva riunione consiliare.

Infine, in data 8 agosto 2003, il consiglio di amministrazione dell'Offerente ha approvato tutti i termini e condizioni dell'Invito Globale e delle Nuove Obbligazioni che saranno emesse da Banco Hipotecario in caso di esito positivo dello stesso, quali descritti nella documentazione messa a disposizione degli aderenti alle Altre Offerte dell'Invito Globale (il *Pricing Supplement* e l'*Offering Memorandum*, disponibili per la consultazione nei luoghi indicati nel successivo Paragrafo N) e riflessi nel presente Documento di Offerta. Il medesimo consiglio di amministrazione dell'8 agosto 2003 ha altresì sub-delegato ai signori consiglieri Carlos B. Pisula e Julio Macchi (gli "**Amministratori di Gruppo A**") e Clarissa D. Lifsic, Guillermo Sorondo e Ernesto Vines (gli "**Amministratori di Gruppo B**") tutti i poteri, già allo stesso consiglio di amministrazione attribuiti dall'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2003, per il compimento di tutti gli ulteriori atti necessari per il perfezionamento dell'Invito Globale e per dare quindi corso, in caso di esito positivo dello stesso, all'emissione delle Nuove Obbligazioni. In conformità a quanto deliberato dal consiglio di amministrazione, detti poteri dovranno essere esercitati da almeno un Amministratore di Gruppo A ed un Amministratore di Gruppo B in via congiunta tra loro.

Il Programma è stato autorizzato dalla *Caja Nacional de Valores* (CNV) con delibera n. 14.456 in data 26 giugno 2003, nonché dal *Luxembourg Stock Exchange* con delibera in data 14 agosto 2003.

In conformità ai termini del Programma e alle delibere di attuazione del medesimo, assunte dal consiglio di amministrazione dell'Offerente sopra indicate, lo stesso emetterà le seguenti serie di Nuove Obbligazioni:

- U.S. dollar-denominated Notes due 2013 (le "**Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari**");
- Euro-denominated Notes due 2013 (le "**Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro**");
- Guaranteed Notes due 2010 (le "**Nuove Obbligazioni Garantite**").

Entro la Data di Pagamento, l'Offerente stipulerà con HSBC Bank USA, in qualità di *Trustee, Registrar, Principal Paying Agent* e *Transfer Agent*, e con HSBC Bank Argentina S.A., in qualità di *Co-registrar, Paying Agent* e *Transfer Agent* un regolamento che detterà la disciplina generale applicabile a tutte le obbligazioni da emettersi o che potranno essere emesse in futuro dall'Offerente nell'ambito ed in esecuzione del Programma (le "**Obbligazioni del Programma**"), ivi incluse le Nuove Obbligazioni (il "**Regolamento Generale**"). Detta disciplina generale è illustrata nel documento denominato "Descrizione della disciplina generale delle Obbligazioni del Programma", allegato al presente Documento di Offerta in Appendice M.5. Inoltre, il testo del Regolamento Generale che sarà sottoscritto dall'Offerente è allegato al presente Documento di Offerta in Appendice M.6.

Entro la Data di Pagamento, l'Offerente provvederà, inoltre, alla stipula di uno o più regolamenti supplementari che conterranno la specifica disciplina applicabile a ciascuna serie delle Nuove Obbligazioni, e indicheranno, in particolare, le deroghe e variazioni, rispetto alla disciplina generale dettata dal Regolamento Generale, applicabili a ciascuna delle tre serie di Nuove Obbligazioni emittende (i "**Regolamenti Supplementari**" e, unitamente al Regolamento Generale, i "**Nuovi Regolamenti**"). Le variazioni e specificazioni che saranno apportate dai Regolamenti Supplementari alla disciplina generale dettata dal Regolamento Generale sono illustrate nel documento allegato in Appendice M.7.

Per effetto di quanto precede, le Nuove Obbligazioni saranno disciplinate dal Regolamento Generale (i cui termini e contenuti sono descritti in Appendice M.5), salvo quanto diversamente previsto e/o ulteriormente specificato dal Regolamento Supplementare relativo a ciascuna serie di Nuove Obbligazioni, come illustrato nell'Appendice M.7.

In relazione al contenuto dei Nuovi Regolamenti, si segnala che, alla data del presente Documento di Offerta, il contenuto del Regolamento Generale e dei Regolamenti Supplementari (quale illustrato dal documento allegato in Appendice M.5, e dal documento allegato in Appendice M.7), non si è ancora tradotto in testi di regolamento definitivi.

Tali testi verranno definiti con il *Trustee* in tutti i loro termini, aspetti, contenuti e condizioni entro il quinto giorno di borsa aperta anteriore alla conclusione del Periodo di Adesione e conterranno una disciplina delle Nuove Obbligazioni del tutto conforme a quella illustrata nel presente Documento di Offerta (cfr. successivo Paragrafo e.2.5 e Appendici M.5, M.6 ed M.7). Eventuali modifiche della disciplina delle Nuove Obbligazioni che dovessero essere previste dai Regolamenti Supplementari, rispetto a quella descritta nel presente Documento di Offerta, saranno soggette ai limiti e alle disposizioni previste dall'art. 43 del Regolamento CONSOB e successive modifiche.

Entro il termine sopra indicato, l'Offerente darà comunicazione al pubblico in Italia di tale circostanza, con le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione del Documento di Offerta (pubblicazione di avviso su due quotidiani a diffusione nazionale, invio a due agenzie di stampa, pubblicazione del loro testo integrale sul sito internet www.BHopsca.it e messa a disposizione presso le Casse Incaricate). Il testo finale dei predetti regolamenti, quali pubblicati ai sensi di quanto precede, non potrà per nessuna ragione essere modificato e sarà sottoscritto dall'Offerente e dal *Trustee* alla Data di Pagamento, in conformità alla prassi internazionale, che prevede che la stipula dei regolamenti avvenga contestualmente all'emissione degli strumenti finanziari che gli stessi sono destinati a disciplinare.

L'Offerente provvederà a dare notizia della sottoscrizione dei Nuovi Regolamenti tramite comunicato stampa, che sarà trasmesso a CONSOB e a due agenzie di stampa. Il testo integrale dei Nuovi Regolamenti sarà messo a disposizione dei titolari di Nuove Obbligazioni che ne facciano richiesta al *Trustee* indicato nel predetto comunicato, per il tramite dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli attraverso il quale ciascun Aderente detenga le predette Nuove Obbligazioni.

Di seguito si illustrano le caratteristiche principali delle Nuove Obbligazioni.

Caratteristiche generali delle Nuove Obbligazioni

In generale, le Nuove Obbligazioni avranno le seguenti caratteristiche:

- a) saranno equiparate nel rimborso ad ogni altro indebitamento non garantito e non subordinato di Banco Hipotecario, salvo quanto di seguito specificato in relazione alle Nuove Obbligazioni Garantite;
- b) saranno emesse con valore nominale pari a Dollari 1 (o Euro 1, a seconda dei casi) e multipli interi dello stesso;
- c) saranno costituite da *obligaciones negociables simples* (obbligazioni negoziabili non convertibili) in conformità alla Legge argentina n. 23.576, come successivamente modificata ed integrata (la "**Legge sulle Obbligazioni Negoziabili**"), e ad ogni applicabile normativa argentina;
- d) il valore in linea capitale delle Nuove Obbligazioni verrà rimborsato dall'Offerente a favore dei rispettivi titolari in rate annuali, come più oltre specificato.

Le Nuove Obbligazioni saranno rappresentate da certificati globali, emessi in regime di esenzione da registrazione ai sensi del *Regulation S* previsto dal U.S Security Act. Detti certificati globali saranno depositati presso HSBC Bank Plc, in qualità di depositario comune per conto di *Euroclear* e *Clearstream*.

Si precisa che gli inadempimenti dell'Offerente alle obbligazioni derivanti e connesse alle Obbligazioni Esistenti potrà ritenersi costituire un evento di indempimento in relazione alle Nuove Obbligazioni a norma dei Nuovi Regolamenti.

L'Offerente ha provveduto a richiedere a *Standard and Poor's* e a *Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A.* la fissazione del *rating* delle Nuove Obbligazioni. Alla data del presente Documento di Offerta, detti *ratings* non sono ancora disponibili. Peraltro, l'Offerente ritiene – a seguito di informazioni ricevute da *Standard and Poor's* – che la stessa firmerà probabilmente un *rating* "CCC". Non è invece possibile formulare previsioni circa il *rating* che sarà assegnato alle Nuove Obbligazioni da *Moody's*.

e.2.5.2 Le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari

Le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari avranno scadenza il 1° dicembre 2013. Gli interessi sul relativo valore nominale matureranno ad un tasso annuo pari al 3%, aumentato di un punto percentuale alla scadenza, rispettivamente, del primo, secondo e terzo anniversario della Data di Pagamento (1° dicembre 2004, 1° dicembre 2005 e 1° dicem-

bre 2006) fino ad un tasso annuo massimo del 6%, e saranno pagabili ogni sei mesi, al 30 novembre ed al 31 maggio di ogni anno, a partire dal 30 novembre 2003. Indipendentemente dalla data di effettiva emissione delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari, gli interessi cominceranno a maturare a partire dalla data del 15 settembre 2003.

A far tempo dal verificarsi di un inadempimento dell'Offerente ai sensi dei Nuovi Regolamenti e per il tempo in cui lo stesso si protragga, gli interessi sugli importi ancora dovuti saranno capitalizzati ed il relativo tasso di interesse sarà aumentato del 2% per anno.

Gli interessi saranno calcolati su una base annua di 360 giorni ed una base mensile di 30 giorni.

Le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari saranno rimborsate in quote annuali a decorrere dal quinto anno dalla data di emissione (1° dicembre 2008). Ciascuna rata sarà pari al 16,66% dell'originario valore nominale fino alla data di scadenza, data alla quale sarà liquidato il residuo 16,70%.

e.2.5.3 Le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro

Le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro avranno scadenza il 1° dicembre 2013. Gli interessi matureranno ad un tasso annuo pari al 3%, aumentato di un punto percentuale alla scadenza, rispettivamente, del primo, secondo e terzo anniversario della Data di Pagamento (e così fino ad arrivare ad un tasso annuo massimo del 6%) e saranno pagabili ogni sei mesi, al 30 novembre ed al 31 maggio di ogni anno, a partire dal 30 novembre 2003. Indipendentemente dalla data di effettiva emissione delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro, gli interessi cominceranno a maturare a partire dalla data del 15 settembre 2003.

A far tempo dal verificarsi di un inadempimento dell'Offerente ai sensi dei Nuovi Regolamenti e per il tempo in cui lo stesso si protragga, gli interessi sugli importi ancora dovuti saranno capitalizzati ed il relativo tasso di interesse sarà aumentato del 2% per anno.

Gli interessi saranno calcolati su una base annua di 365 ovvero di 366, a seconda dei casi, sulla base del numero dei giorni effettivamente trascorsi.

Le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro saranno rimborsate in quote annuali a decorrere dal quinto anno dalla data di emissione (1° dicembre 2008). Ciascuna rata sarà pari al 16,66% dell'originario valore nominale fino alla data di scadenza, data alla quale sarà liquidato il residuo 16,70%.

e.2.5.4 Le Nuove Obbligazioni Garantite

Le Nuove Obbligazioni Garantite avranno scadenza il 3 agosto 2010. Le stesse matureranno interessi ad un tasso annuo variabile, pari al LIBOR (*London Interbank Market*) a sei mesi applicabile ai depositi in Dollari, aumentato del 2,5%. Il tasso di interesse sopra indicato sarà rilevato alle ore 11 a.m. (ora di Londra) del secondo giorno lavorativo precedente l'inizio di ciascun suddetto periodo semestrale. Gli interessi saranno calcolati su una base annua di 360 giorni. Detto calcolo verrà effettuato da HSBC Bank USA, in qualità di *calculation agent* incaricato dall'Offerente.

Gli interessi maturati verranno liquidati il 3 febbraio e il 3 agosto di ciascun anno, a partire dal 3 febbraio 2004. Si precisa che il tasso annuo di interesse applicabile fino al 3 febbraio 2004 sarà pari al 3,662%.

La tabella di seguito riportata indica il valore del LIBOR a sei mesi applicabile ai depositi in Dollari, rilevato nel corso del 2000, 2001 e 2002 e nei primi sei mesi del 2003, alle date alle quali tale valore sarebbe stato rilevato al fine della liquidazione degli interessi sulle Nuove Obbligazioni Garantite, ove le stesse fossero già state emesse a tale data.

Data	Valore LIBOR
1° febbraio 2000	6,31%
1° agosto 2000	6,90%
1° febbraio 2001	5,22%
1° agosto 2001	3,67%
1° febbraio 2002	2,08%
1° agosto 2002	1,83%
31 gennaio 2003	1,35%
1° agosto 2003	1,21%

Come evidenziato nella sopra riportata tabella, mentre nel corso del 2000 il valore del LIBOR a sei mesi si aggirava intorno al 6,5% (con un valore massimo del 7,11% in data 31 maggio 2000 ed uno minimo del 6,13% in data 3 gennaio 2000), nel corso del 2001 tale valore progressivamente diminuiva aggirandosi intorno al 4% (con un valore massimo del 6,16% in data 2 gennaio 2001 ed uno minimo dell'1,91% in data 12 dicembre 2001); nel corso del 2002, il valore del LIBOR – pur rimanendo di molto inferiore ai tassi registrati nel corso del 2000 – rimaneva intorno al 2% (con un valore massimo del 2,38% in data 26 marzo 2002 ed uno minimo dell'1,38% in data 31 dicembre 2002). Tale decremento è iniziato in particolare nel corso del secondo semestre del 2002 ed è continuato nel corso dei primi nove mesi del 2003; al 29 settembre 2003, il valore del LIBOR a sei mesi era pari all'1,18%.

Si segnala inoltre che, alla data del 2 ottobre, la previsione sul tasso LIBOR a sei mesi, quale pubblicata dal quotidiano il “Sole 24Ore”, era pari al 2,13%.

Indipendentemente dalla data di effettiva emissione delle Nuove Obbligazioni Garantite, gli interessi cominceranno a maturare a partire dalla data del 15 settembre 2003.

A far tempo dal verificarsi di un inadempimento dell'Offerente ai sensi dei Nuovi Regolamenti e per il tempo in cui lo stesso si protragga, gli interessi sugli importi ancora dovuti saranno capitalizzati ed il relativo tasso di interesse sarà aumentato del 2% per anno.

Le Nuove Obbligazioni Garantite saranno rimborsate in quote annuali a decorrere dal 3 agosto 2004. Ciascuna rata sarà pari al 14,29% dell'originario valore nominale fino alla data di scadenza, data alla quale sarà liquidato il residuo 14,26%.

e.2.5.5 Disciplina particolare delle Obbligazioni Garantite

(a) La Garanzia

Le Nuove Obbligazioni Garantite saranno garantite da un “*financial guarantee trust*” (il “**Trust Garante**”), costituito ai sensi della legge argentina, in forza di un contratto di *trust* che sarà stipulato entro la Data di Pagamento tra l'Offerente e ABN AMRO Bank N.V., filiale argentina, (“**ABN**”), in qualità di fiduciario (*trustee*) del Trust Garante (il “**Contratto di Trust**”).

In forza del Contratto di Trust, il Trust Garante sarà tenuto, irrevocabilmente, incondizionatamente e senza la facoltà di opporre eccezioni, a pagare ai titolari delle Nuove Obbligazioni Garantite ogni somma agli stessi dovuta, per capitale e/o interessi e/o a qualsiasi altro titolo, in relazione alle predette Nuove Obbligazioni Garantite, nella misura in cui ciò sia consentito dai regolamenti della Banca Centrale Argentina e dai regolamenti applicabili agli *Additional Boden*, come più oltre definiti e meglio descritti nel precedente Paragrafo b.1.11.2 (la “**Garanzia**”). Il Contratto di Trust non potrà essere modificato se non con il consenso dei titolari delle Nuove Obbligazioni Garantite. Si precisa che ABN non assumerà alcuna obbligazione e non risponderà delle obbligazioni gravanti sul Trust Garante nei confronti dei titolari di Nuove Obbligazioni Garantite.

In conformità al Contratto di Trust, l'Offerente trasferirà al Trust Garante elementi del proprio attivo che verranno detenuti da ABN nell'interesse dei titolari delle Nuove Obbligazioni Garantite, effettivi beneficiari del Trust Garante stesso. In particolare, al Trust Garante verranno trasferiti “*Additional Bonos del Gobierno Nacional*”, ossia titoli di debito pubblico non garantiti emessi dalla Repubblica Argentina, con scadenza 3 agosto 2012 (gli “**Additional Boden**”), ovvero altri beni che siano convertibili in *Additional Boden* in conformità alle applicabili disposizioni della legge argentina, il tutto per un ammontare complessivo in linea capitale pari al 110% dell' ammontare complessivo in linea capitale delle Nuove Obbligazioni Garantite.

Al 15 settembre 2003, l'Offerente ha ricevuto *Compensatory Boden* per un ammontare complessivo di Dollari 356,0 milioni, mentre non ha ancora ricevuto gli *Additional Boden* richiesti, per un ammontare complessivo di circa Dollari 818,2 (cfr. Paragrafi A.3 e b.1.11.2, nonché il successivo Paragrafo e.2.5.5, lett. (b)).

Pertanto, alla Data di Pagamento, l'Offerente non disporrà di *Additional Boden*, cosicché lo stesso consegnerà al Trust Garante i prestiti garantiti dal Governo Argentino più analiticamente descritti nel successivo punto (d) (i “**Prestiti Garantiti**”), nonché altri titoli di debito pubblico (i “**Compensatory Boden**” e, congiuntamente agli *Additional Boden*, i “**Boden**”). Per una più analitica descrizione dei *Boden* cfr. precedente Paragrafo b.1.11.12 e successivo punto (b). Si precisa che, come indicato nel Paragrafo b.1.13 che precede, l'Indebitamento Bancario Garantito sarà garantito da uno o più fondi fiduciari costituiti all'esclusivo scopo di garantirne il rimborso per interessi e capitale. Detto *trust* sarà giuridicamente distinto e separato dal Trust Garante, ma sarà assoggettato alla medesima disciplina di quest'ultimo.

Al Trust Garante sarà pertanto trasferita una quota parte (proporzionale, in conformità a quanto sopra indicato, all'ammontare delle Nuove Obbligazioni Garantite da emettersi) del complesso dei beni destinati a garanzia dell'Indebitamento Garantito e al conseguente trasferimento ai relativi fondi fiduciari. Detti beni, nel complesso considerati, sono costituiti da Dollari 252.010.821 in *Compensatory Boden* e da Pesos 104.483.627 in Prestiti Garantiti (corrispondenti questi ultimi a Dollari 77.989.179 in *Additional Boden* secondo il rapporto di conversione applicabile).

Non appena possibile dopo la Data di Pagamento, l'Offerente prenderà gli opportuni accordi con la Banca Centrale Argentina per trasferire al Trust Garante, in sostituzione dei Prestiti Garantiti, gli *Additional Boden* che fossero emessi. Si precisa che le procedure per l'emissione degli *Additional Boden* non sono state prima d'ora sperimentate; l'Offerente pertanto non ha né può fornire certezze circa la tempistica ed i meccanismi per la loro consegna. L'acquisto degli *Additional Boden*, richiesto dall'Offerente per un ammontare complessivo di Dollari 818,2 milioni, è soggetto all'approvazione della Banca Centrale Argentina ed alla successiva verifica del Ministero dell'Economia, i quali potrebbero ridurre anche in maniera sostanziale l'ammontare richiesto dall'Offerente di cui sopra.

L'Offerente conferirà ad ABN, in qualità di fiduciario del Trust Garante, istruzioni irrevocabili di consegnare alla Banca Centrale Argentina detti Prestiti Garantiti e *Compensatory Boden* a fronte del rilascio, da parte della stessa Banca Centrale Argentina, di *Additional Boden* per un valore nominale equivalente ai predetti beni. L'Offerente conferirà inoltre istruzioni irrevocabili alla Banca Centrale Argentina affinché consegni gli *Additional Boden* di volta in volta emessi ad ABN, la quale provvederà a depositarli nel Trust Garante a beneficio e nell'interesse dei titolari delle Nuove Obbligazioni Garantite.

Si fa presente che il valore economico dei Prestiti Garantiti e dei *Compensatory Boden* che, alla Data di Pagamento, verranno trasferiti al Trust Garante in luogo degli *Additional Boden* sarà sostanzialmente inferiore al valore nominale delle Nuove Obbligazioni Garantite.

Inoltre il valore nominale dei Prestiti Garantiti e dei *Compensatory Boden* che verranno trasferiti al Trust Garante potrebbe non essere equivalente all'effettivo valore economico di tali beni.

Quanto precede potrebbe comportare ulteriori rischi di investimento per i titolari di Nuove Obbligazioni Garantite.

Inoltre, poiché le Nuove Obbligazioni Garantite saranno convertibili esclusivamente in *Additional Boden*, ma non in Prestiti Garantiti o in *Compensatory Boden*, nel caso in cui l'Offerente non sia in grado di sostituire questi ultimi con *Additional Boden*, i titolari di Nuove Obbligazioni Garantite potrebbero non essere nella posizione di esercitare l'Opzione *Boden* (come definita al successivo punto (c) del presente Paragrafo e.2.5.5) e così di scambiare le proprie Nuove Obbligazioni Garantite in *Additional Boden*.

Si precisa altresì che la conversione dei Prestiti Garantiti (denominati in Pesos) in *Additional Boden* (denominati in Dollari) avverrà facendo applicazione di un rapporto di cambio Peso/Dollaro prestabilito, il quale richiederà sostanzialmente un minor ammontare in Pesos per Dollaro di quanto comporterebbe l'applicazione di un tasso di cambio di mercato. Pertanto, il valore nominale dei Prestiti Garantiti che saranno trasferiti al Trust Garante alla Data di Pagamento sarà sostanzialmente più basso rispetto all'equivalente in Pesos (calcolato al tasso di cambio di mercato) del valore nominale degli *Additional Boden*.

Alla scadenza della prima rata di rimborso delle Nuove Obbligazioni Garantite, ABN restituirà all'Offerente beni costituiti in *trust*, nella misura in cui il valore nominale complessivo degli *Additional Boden* e il valore delle disponibilità liquide in *trust* ecceda il 135% (calcolato al netto della suddetta rata di rimborso) del valore nominale complessivo delle Nuove Obbligazioni Garantite in circolazione a tale data.

I pagamenti degli interessi maturati sui beni costituiti in *trust* (sia che gli stessi siano rappresentati da *Additional Boden*, sia da altri beni convertibili in *Additional Boden*), nonché la restituzione alle scadenze dovute degli ammontari in linea capitale, saranno effettuati dal Trust Garante a favore dell'Offerente, a condizione che (i) il valore nominale di detti beni (che, nel caso di beni diversi dagli *Additional Boden*, sarà determinato secondo il relativo rapporto di conversione stabilito dall'applicabile legislazione argentina) sia pari ad almeno il 110% del valore in linea capitale (calcolato al netto delle rate di rimborso già liquidate) delle Nuove Obbligazioni Garantite in circolazione alla data di pagamento degli interessi e (ii) l'Offerente abbia regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti dalle Nuove Obbligazioni Garantite.

Il Trust Garante non deterrà altri beni diversi dagli *Additional Boden*, dai Prestiti Garantiti, dai *Compensatory Boden* e dai proventi sugli stessi maturati.

I Nuovi Regolamenti prevederanno il divieto, per l'Offerente, di cedere, trasferire o dismettere in qualsiasi altro modo la propria partecipazione nel Trust Garante per tutta la durata delle obbligazioni dal medesimo garantite nei confronti dei titolari di Nuove Obbligazioni Garantite, nonché l'obbligo di fare in modo che lo stesso esegua puntualmente e regolarmente tutti gli adempimenti previsti dai Nuovi Regolamenti in relazione al pagamento delle somme dovute sulle Nuove Obbligazioni Garantite.

L'atto costitutivo del Trust Garante stabilirà il divieto, per il medesimo periodo sopra indicato, di: (i) condurre qualsiasi attività diversa dal possesso e dalla gestione degli *Additional Boden* e degli altri beni sopra indicati; (ii) assumere qualsiasi indebitamento o gravame diverso dalla garanzia delle Nuove Obbligazioni Garantite; (iii) compiere atti di disposizione (ivi inclusi la costituzione di gravami o vincoli e la costituzione di garanzie) sui beni costituiti in *trust* diversi da quelli necessari per l'adempimento della Garanzia; (iv) dare avvio a procedure di liquidazione o procedere allo scioglimento del Trust Garante ovvero iniziare procedure concorsuali o altri analoghi procedimenti (*concurso mercantil*); (v) procedere ad operazioni di fusione o altra forma di ristrutturazione.

Tali divieti saranno altresì espressamente previsti nei Nuovi Regolamenti.

Fino a quando non si sia verificato uno dei casi di inadempimento dell'Offerente alle obbligazioni assunte nei confronti dei titolari delle Nuove Obbligazioni Garantite, come previsti nei Nuovi Regolamenti, gli *Additional Boden* e gli altri eventuali beni in *trust* saranno gestiti dal Trust Garante sulla base e in conformità alle istruzioni ricevute dall'Offerente.

Qualora si verifichi un inadempimento dell'Offerente alle obbligazioni assunte nei confronti dei titolari delle Nuove Obbligazioni Garantite, ABN, al quale il *trustee* incaricato in relazione a dette Nuove Obbligazioni Garantite dovrà dare tempestiva notizia di tale evenienza, non restituirà all'Offerente i beni trasferiti al Trust Garante sino a quanto a tale inadempimento non sia stato posto rimedio. Successivamente alla scadenza dell'eventuale termine per porre rimedio all'inadempimento di cui si tratti, ABN provvederà a rendere disponibile al *trustee* incaricato in relazione alle Nuove Obbligazioni Garantite qualsiasi somma di denaro da ABN detenuta, perché la utilizzi per effettuare, in tutto o in parte (a seconda dei casi), i pagamenti scaduti. Detti pagamenti saranno effettuati su base trimestrale o secondo le diverse modalità che detto *trustee* riterrà opportune.

ABN, nonché, in caso di inadempimento dell'Offerente ai sensi di quanto previsto dai Nuovi Regolamenti, un numero di titolari di Nuove Obbligazioni Garantite, che rappresenti almeno la maggioranza del valore nominale complessivo delle stesse, saranno legittimati ad agire direttamente nei confronti del Trust Garante, senza la necessità di promuovere preventivamente un procedimento giudiziario nei confronti dell'Offerente.

In caso di accelerazione della scadenza delle Nuove Obbligazioni Garantite, il Trust Garante provvederà alla liquidazione dei beni allo stesso trasferiti e dallo stesso detenuti per la soddisfazione dei crediti dei relativi titolari ed all'Offerente verrà restituita solo l'eventuale porzione degli stessi che residui successivamente alla predetta liquidazione.

L'Offerente ha ottenuto un parere dai propri consulenti legali secondo il quale, in caso di fallimento di Banco Hipotecario, i titolari delle Nuove Obbligazioni Garantite godranno almeno dei medesimi diritti sui beni costituiti e detenuti nel Trust Garante che sono propri di quelli di cui beneficia un creditore privilegiato sui beni costituiti a specifica garanzia del suo credito. A norma dell'applicabile legge fallimentare argentina, i creditori privilegiati possono agire direttamente per soddisfarsi sui beni costituiti in garanzia a loro beneficio, senza che sul ricavato della liquidazione di detti beni possano altresì soddisfarsi altri creditori, se non previa integrale soddisfazione di detti creditori privilegiati (dovendo conseguentemente i titolari di Nuove Obbligazioni Garantite insinuarsi al passivo concorrendo con gli altri creditori alla ripartizione della massa fallimentare solo per la soddisfazione dei crediti che non dovessero eventualmente essere stati soddisfatti a seguito della liquidazione di tutti i beni costituiti nel Trust Garante). In particolare, i creditori privilegiati, dietro

presentazione di idonea prova, potranno procedere direttamente (salve talune limitate restrizioni quale, a titolo esemplificativo, la necessità di attendere il decorso di un termine di 90 giorni eventualmente fissato dal giudice fallimentare in casi di particolare necessità del debitore) a promuovere la liquidazione dei beni costituiti a loro garanzia senza dover attendere l'approvazione da parte dei creditori del piano di ripagamento presentato dal debitore (operazione che usualmente richiede non meno di un anno).

Il Trust Garante verrà a scadenza alla data più vicina nel tempo tra (i) la data in cui non vi siano più Nuove Obbligazioni Garantite in circolazione e (ii) la scadenza del trentesimo anno dalla costituzione del *trust*. L'Offerente avrà il diritto di ricevere tutti i beni residui dopo la liquidazione e lo scioglimento del Trust Garante.

In ogni caso, le obbligazioni del Trust Garante nei confronti dei titolari delle Nuove Obbligazioni Garantite continueranno ad avere ovvero riacquisteranno efficacia, qualora – in qualsiasi momento – uno o più dei predetti titolari fosse tenuto alla restituzione di qualsiasi somma ricevuta in forza delle Nuove Obbligazioni Garantite o del Contratto di Trust.

(b) Descrizione dei *Boden*

I *Boden* sono titoli di debito pubblico non garantiti rappresentativi dell'indebitamento della Repubblica Argentina nei confronti delle istituzioni finanziarie argentine (ivi incluso l'Offerente), emessi in conformità alle previsioni del Decreto del governo argentino n. 905/02, allo scopo di indennizzare tali istituzioni per le perdite subite in conseguenza della svalutazione del Peso e della conversione forzata in Pesos a tasso fisso di crediti, debiti e depositi in valuta estera (cfr. precedente punto (a) e Paragrafo b.1.11.2).

I *Boden* sono denominati in Dollari e verranno a scadenza il 3 agosto 2012. Gli interessi maturano ad un tasso variabile, pari al tasso di interesse applicabile ai depositi semestrali in Dollari presso il London Interbank Market ("LIBOR") alle ore 11:00 di Londra, registrato il secondo giorno lavorativo prima dell'inizio di ciascun periodo semestrale di interesse.

Gli interessi sono calcolati su una base annua di 365 o 366 giorni, a seconda dei casi, come stabilito dalla Banca Centrale Argentina e saranno applicati su pacchetti di *Additional Boden* il cui valore nominale complessivo sia pari a Dollari 100. Ai sensi della applicabile normativa argentina, il soggetto competente alla determinazione del tasso di interesse applicabile ai *Boden* è l'Ufficio Nazionale del Credito Pubblico.

Gli interessi maturati vengono liquidati il 3 febbraio e il 3 agosto di ciascun anno, a partire dal 3 febbraio 2002. Qualora la data di pagamento non fosse un giorno lavorativo sulle piazze di Buenos Aires, New York o Londra, gli interessi vengano liquidati il primo giorno lavorativo successivo, fermo restando che, in tale ipotesi, gli stessi vengono calcolati fino alla data del loro effettivo pagamento. Si precisa che il tasso di interesse per il periodo semestrale che si concluderà il 3 febbraio 2004 è pari all'1,162% annuo.

Il rimborso del capitale avverrà in otto rate annuali a partire dal 3 agosto 2005 e fino al 3 agosto 2012, per quote uguali, di importo pari al 12,50% del valore nominale.

I *Boden* sono obbligazioni argentine non garantite equiparate nel trattamento a tutti gli altri strumenti di indebitamento del governo argentino, non subordinati e non garantiti. Al 14 novembre 2002, il governo argentino era inadempiente nei confronti della *World Bank* per un ammontare, in linea capitale, pari a circa Dollari 805 milioni di indebitamento verso l'estero e ha pagato soltanto Dollari 77 milioni di interessi maturati. Al 31 marzo 2003 l'Argentina aveva dichiarato di avere circa Dollari 145,5 miliardi di indebitamento totale, di cui un ammontare stimato in Dollari 89,7 miliardi di titolarità di creditori esterni, mentre circa Dollari 55,8 miliardi di titolarità di creditori argentini. Posto che, a tale data, la Repubblica Argentina era inadempiente in relazione agli obblighi di pagamento connessi al proprio indebitamento estero verso soggetti privati, per un ammontare complessivo pari a circa Dollari 60 miliardi in linea capitale, si segnala che il governo argentino potrebbe non disporre di fondi sufficienti alla copertura integrale del proprio indebitamento, ivi incluso quello costituito dai *Boden*, i quali non sono peraltro garantiti neppure da Banco Hipotecario o da soggetti ad esso collegati. Si precisa, inoltre, che alla data del presente Documento di Offerta, non sussistono limitazioni all'indebitamento che il governo argentino potrà assumere in futuro.

La disciplina dei *Boden* non prevede impegni o eventi di inadempimento che determinino l'accelerazione del pagamento di eventuali somme dovute in qualsiasi momento. Inoltre i *Boden* sono disciplinati dalle leggi argentine e non contemplano o prevedono la sottomissione dello Stato argentino alla giurisdizione di alcun tribunale straniero, ivi compreso quello di New York.

I *Boden* non sono disciplinati da un regolamento e la loro disciplina differisce sotto molteplici profili dagli altri strumenti di debito pubblico emessi dal governo argentino. In particolare, i *Boden* potrebbero essere soggetti ad interventi unilaterali del governo argentino volti a modificare, i termini e condizioni sopra descritti anche in senso peggiorativo e contrario agli interessi dei rispettivi titolari. Tali misure correttive potrebbero anche comportare il mancato adempimento degli obblighi di pagamento relativi ai *Boden* o comunque pregiudicare il rimborso degli stessi titoli a parità di condizioni. Inoltre, sebbene alla data del presente Documento di Offerta non sussistano restrizioni al pagamento di capitale e interessi in Dollari, l'Offerente non può assicurare che tali limiti non verranno introdotti in futuro.

I titolari dei *Boden* possono attualmente utilizzare i *Boden* a fini predeterminati nel decreto n. 905/02, fatta salva la conformità con taluni requisiti e limitazioni imposti dalla normativa applicabile, tra i quali:

- (i) pagamento di prestiti concessi a persone fisiche da istituzioni finanziarie argentine, garantiti da ipoteca sulla prima casa di chi ha ricevuto il prestito;
- (ii) pagamento di prestiti concessi da istituzioni finanziarie argentine a persone fisiche;
- (iii) costruzione ed edificazione di nuove proprietà immobiliari;
- (iv) acquisto di proprietà immobiliari pubbliche appartenenti al demanio e che non siano usate quali garanzia nei confronti di fondi o per altri finanziamenti;
- (v) acquisto di veicoli nuovi, ivi compresi macchinari agricoli o industriali;
- (vi) acquisto di obbligazioni emesse da *trust* per il finanziamento di progetti, autorizzati per l'offerta al pubblico e quotati nei mercati regolamentati, in conformità con la normativa della *Comisión Nacional de Valores*; e
- (vii) pagamento di talune imposte argentine in scadenza al 30 giugno 2001, e di altre somme dovute ai sensi della normativa fiscale in vigore, fatta eccezione per i contributi previdenziali e le imposte su depositi e crediti su conti correnti e fatti salvi i requisiti e le limitazioni stabiliti di volta in volta.

Nel caso in cui i titolari dei *Boden* siano istituzioni finanziarie argentine disciplinate dalla legge argentina n. 21.526 e successivi emendamenti, i *Boden* possono essere scambiati in tutto o in parte con vaglia cambiari (*pagarés*) emessi dal governo argentino in tagli minimi pari a Dollari 100.000. Detti vaglia cambiari sono soggetti ai medesimi termini e condizioni dei *Boden* con cui sono stati scambiati.

I *Boden* sono quotati alla Borsa Valori di Buenos Aires e sono altresì negoziabili al *Mercado Abierto Electronico*. Gli stessi sono accentrati in regime di dematerializzazione presso la *Caja Nacional de Valores*, in Argentina, e presso *Euroclear* e *Clearstream*. Le negoziazioni relative ai *Boden* sono tuttavia allo stato pressoché inesistenti, e non è possibile assicurare che un adeguato livello di negoziazioni possa essere creato o mantenuto in futuro. In ogni caso, i *Boden* saranno probabilmente negoziati ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore nominale. Qualora non si sviluppasse un adeguato livello di negoziazioni in relazione ai *Boden* o tale livello non fosse mantenuto, il prezzo di mercato e la liquidità dei *Boden* potrebbero esserne negativamente influenzati.

La tabella che segue mostra le medie mensili dei prezzi di chiusura dei *Boden*, espresse in termini percentuali rispetto ad un valore nominale di Dollari 100:

2003								
Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
44,17	47,08	45,11	56,94	53,70	59,95	56,84	58,93	61,59

Si invitano gli investitori a leggere attentamente le ulteriori avvertenze di cui al precedente Paragrafo A.3.

(c) L'Opzione Boden

I titolari di Nuove Obbligazioni Garantite avranno il diritto (l'“**Opzione Boden**”) di scambiare a parità di valore nominale tali obbligazioni con *Additional Boden* (e non invece con *Compensatory Boden*) come detenuti dal Trust Garante alle date del 3 febbraio, 3 maggio, 3 agosto e 3 novembre di ogni anno incluso nel periodo di esercizio. L'Opzione *Boden* sarà esercitabile a partire dalla data successiva nel tempo tra: (i) il 1° gennaio 2004 e (ii) la data in cui il Trust Garante abbia ricevuto dall'Offerente o dalla Banca Centrale Argentina, a seconda dei casi, *Additional Boden* per un ammontare in li-

nea capitale equivalente al 100% del valore in linea capitale (al netto dei rimborsi liquidati) delle Nuove Obbligazioni Garantite. L'Opzione *Boden* potrà essere esercitata fino alla data in cui avrà inizio il periodo di ammortamento degli *Additional Boden* (data attualmente prevista per l'Agosto 2005), fermo restando che ai titolari delle Nuove Obbligazioni Garantite che abbiano esercitato l'Opzione *Boden* verrà richiesto di confermare, alla data di effettivo scambio di tali obbligazioni con *Additional Boden*, di non essere residente negli Stati Uniti in base alla Rule 902(a) della Regulation S a norma del U.S. Securities Act.

La data di inizio del periodo di esercizio dell'Opzione *Boden* verrà comunicata ai titolari di Nuove Obbligazioni Garantite, oltre che nelle forme previste nel documento "Disciplina Generale delle Obbligazioni del Programma", in Appendice M.5, alla rubrica "Comunicazione", tramite avviso pubblicato in tempo utile su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Qualora il governo argentino dovesse offrire di scambiare i *Boden* con altri strumenti di debito ovvero di rinegoziarne le condizioni, e sempreché non si sia verificato e non perduri un inadempimento dell'Offerente rispetto alle obbligazioni connesse alle Nuove Obbligazioni Garantite, l'Offerente potrà aderire a detta offerta. Nel periodo di tempo compreso tra il momento in cui una siffatta offerta sia stata annunciata ed il quinto giorno lavorativo in Argentina precedente la scadenza del termine per aderire alla stessa, i titolari delle Nuove Obbligazioni Garantite avranno il diritto di scambiare le Nuove Obbligazioni Garantite con i *Boden* ancorché il termine per l'esercizio dell'Opzione *Boden* (come definita al successivo punto (c)) fosse già scaduto (a condizione, tuttavia, che l'ammontare complessivo in linea capitale dei *Boden* detenuti dal Trust Garante sia almeno pari al 110% dell'ammontare complessivo in linea capitale delle Nuove Obbligazioni Garantite). Ciascun titolare di Nuove Obbligazioni Garantite che abbia validamente comunicato la propria volontà di esercitare tale diritto avrà altresì il diritto di gestire ed assumere ogni determinazione relativa ai relativi *Boden* anche nel periodo precedente il rilascio degli stessi a detto titolare.

I titolari di Nuove Obbligazioni Garantite che intendano esercitare l'Opzione *Boden* saranno tenuti a darne comunicazione scritta all'Offerente e ad ABN, nella sua qualità di *trustee* del Trust Garante, con preavviso di quindici giorni lavorativi.

Potranno essere scambiate Nuove Obbligazioni Garantite esclusivamente per importi in linea capitale, pari a Dollari 100 o multipli.

A seguito dell'esercizio dell'Opzione *Boden*, le Nuove Obbligazioni Garantite portate in scambio saranno annullate.

Nell'esercizio dell'Opzione *Boden*, i titolari di Nuove Obbligazioni Garantite dovranno obbligatoriamente conferire in scambio anche i connessi Stock Appreciation Rights (come definiti e descritti nel successivo punto e), i quali verranno per l'effetto automaticamente annullati.

A seguito dell'esercizio dell'Opzione *Boden* i titolari di Nuove Obbligazioni Garantite riceveranno in scambio *Additional Boden* (e non *Compensatory Boden*) per un ammontare in linea capitale pari al valore nominale delle Nuove Obbligazioni Garantite conferite in scambio, unitamente ad un ammontare in denaro pari alla differenza tra gli interessi già maturati (e non ancora liquidati) sulle Nuove Obbligazioni Garantite oggetto dello scambio e gli interessi già maturati (e non ancora liquidati) sugli *Additional Boden* alla data di esercizio dell'Opzione *Boden*.

(d) I Prestiti Garantiti

L'Offerente trasferirà al Trust Garante un certo ammontare di prestiti garantiti dal governo argentino affinché questi siano consegnati, secondo quanto più analiticamente indicato nel precedente punto (a), alla Banca Centrale Argentina a fronte del rilascio da parte di quest'ultima di *Additional Boden* per un valore nominale corrispondente. Detti prestiti (i "Prestiti Garantiti"), sono stati emessi in data 14 dicembre 2001 per un ammontare complessivo nominale di circa Dollari 42 miliardi nell'ambito della prima fase di un più ampio programma di scambio di debito pubblico intrapreso sotto il governo del precedente presidente Fernando de la Rúa in cambio di determinate obbligazioni. I Prestiti Garantiti sono garantiti da determinati crediti di natura fiscale del governo argentino stesso.

Secondo la disciplina applicabile, i titolari dei crediti derivanti dai Prestiti Garantiti, in caso di inadempimento, hanno la facoltà di riacquistare la titolarità delle obbligazioni originariamente detenute (che non sono state annullate bensì

depositate in un *trust*), nonché il diritto di imputare gli importi per capitale ed interessi eventualmente non corrisposti a quanto dovuto da detti titolari di Prestiti Garantiti al governo in relazione all'imposizione fiscale. Non esistono viceversa casi di inadempimento che possano determinare, a norma della disciplina applicabile, l'accelerazione della scadenza dei pagamenti dovuti.

Inoltre i Prestiti Garantiti sono disciplinati dalle leggi argentine e non contemplano o prevedono la sottomissione dello Stato argentino alla giurisdizione di alcun tribunale straniero, ivi compreso quello di New York.

La seguente tabella contiene una sintetica indicazione dei termini e delle condizioni dei Prestiti Garantiti che verranno trasferiti al Trust Garante.

	Prestiti Garantiti				
	Interesse attuale	Scadenza	Fattore conversione	Valore facciale (Pesos)	Equivalente BODEN (Dollari)
RA 18	5,0%	2018	1,3099	3,588,994	3,358,017
RA 15	5,0%	2015	1,2667	156,903	141,964
RA 12	5,0%	2012	1,3991	3,135,813	3,133,797
RA 09	5,0%	2012	1,3736	101,956	100,033
RA 08 tasso fisso	4,0%	2011	1,2658	5,181,738	4,685,031
RA 08 tasso variabile	4,0%	2011	1,1985	5,000,000	4,280,357
BT 02	3,0%	2005	1,2560	411,700	369,354
BT 03 tasso variabile	3,0%	2006	1,3644	1,973,939	1,923,745
BT 03 tasso fisso	3,0%	2006	1,3286	269,703	255,948
BT 04	4,0%	2007	1,3919	11,215,415	11,150,526
BT 05 tasso fisso	4,0%	2008	1,2463	20,507,650	18,256,203
BT 05 tasso variabile	4,0%	2008	1,3625	99,061	96,408
BT 06 tasso fisso	4,0%	2009	1,3522	11,789,996	11,387,452
BT 06 tasso variabile	4,0%	2009	1,3936	101,401	100,937
VT 09	4,0%	2009	1,4058	4,844,485	4,864,555
PR 02	4,0%	2010	1,2291	4,260,359	3,740,291
PR E4	4,0%	2005	1,0297	1,242,908	914,159
PR 04	4,0%	2005	1,1402	4,887,653	3,980,644
PR 06	4,0%	2010	0,8571	3,090,000	1,891,742
Totale				81,859,674	74,631,162

(e) Lo Stock Appreciation Right

Per ogni Dollari 1 di valore nominale delle Nuove Obbligazioni Garantite ricevute, i relativi titolari riceveranno altresì il diritto (lo “**Stock Appreciation Right**” o “**STARS**”) – non negoziabile separatamente dalle Nuove Obbligazioni Garantite – di ricevere, alla data di scadenza delle Nuove Obbligazioni Garantite (3 agosto 2010), un premio (lo “**Stock Appreciation**”), calcolato secondo i parametri di seguito indicati, alternativamente pagabile – a scelta dell’Offerente – in denaro, in azioni di classe D dell’Offerente oppure in una combinazione di denaro ed azioni di classe D.

Assumendo l’emissione dell’intero ammontare massimo degli STARS e che tale ammontare sia ancora in circolazione alla data di scadenza dell’Indebitamento Garantito, l’importo complessivo che verrà pagato dall’Offerente ai titolari di tutti gli STARS emessi nell’ambito dell’Invito Globale e del correlato Piano di Ristrutturazione dell’Indebitamento Bancario dell’Offerente unitariamente considerati è pari al 25% dell’eccedenza del valore di mercato dell’Offerente rispetto ad una soglia prestabilita, fermo un limite massimo predeterminato, come di seguito specificato. L’Offerente provvederà al calcolo di tale eventuale eccedenza sulla base del prezzo futuro delle azioni di classe D (valorizzato sulla base del prezzo medio rilevato in un periodo di 360 giorni e convertito in Dollari), mediante applicazione delle procedure più innanzi indicate nel presente Paragrafo.

Il premio in denaro dovuto per ciascuno STARS sarà pari all'ammontare risultante dalla applicazione della seguente formula:

- (I) il 25% del minore tra (a) il valore della Media dei Prezzi delle Azioni di classe D (come definita nel seguito) meno Dollari 2,00, e (b) Dollari 3,44;

moltiplicato per

- (II) il numero di azioni dell'Offerente in circolazione alla data del presente Documento di Offerta (150.000.000);

diviso per

- (III) il numero massimo di STARS da emettersi in connessione alle Nuove Obbligazioni Garantite (300.000.000).

Ove il prodotto della formula sopra descritta fosse pari o inferiore a zero, i titolari delle Nuove Obbligazioni Garantite non avranno alcun diritto alla liquidazione di uno Stock Appreciation.

La media dei prezzi delle azioni di classe D ai fini della determinazione dello Stock Appreciation (la "**Media dei Prezzi delle Azioni di Classe D**") sarà calcolata mediante applicazione dei criteri rispettivamente indicati nei successivi punti (e.1) e (e.2) in relazione a ciascun caso in essi specificato.

Entro e non oltre i 30 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza delle Nuove Obbligazioni Garantite, l'Offerente dovrà comunicare ai relativi titolari il sistema di pagamento scelto tra quelli sopra indicati (specificando, nel caso di combinazione di denaro ed azioni di classe D, la rispettiva percentuale di ciascuna relativa componente), nonché il metodo utilizzato per la valorizzazione delle azioni di classe D e le procedure cui gli aventi diritto dovranno attenersi per ottenere il pagamento. La scelta, come sopra comunicata, sarà definitiva ed immodificabile unilateralmente, fatta eccezione solo per il caso in cui le condizioni apposte al pagamento in tutto o in parte in azioni di classe D (tra le quali quelle eventualmente derivanti dall'applicabile normativa in materia di trasferimenti azionari) non si fossero realizzate (ovvero rispetto alle stesse non fossero state validamente ottenute esenzioni corrispondenti) entro il giorno di scadenza delle Nuove Obbligazioni Garantite.

Si precisa che condizione perché il pagamento dello Stock Appreciation possa essere effettuato in tutto o in parte in azioni di classe D è che tali azioni siano quotate presso la Borsa Valori di Buenos Aires. Qualora alla fine del giorno lavorativo di scadenza delle Nuove Obbligazioni Garantite le azioni di classe D non fossero più quotate presso la Borsa Valori di Buenos Aires, il pagamento dello Stock Appreciation verrà effettuato interamente in denaro in tre rate uguali aventi rispettivamente scadenza il 3 agosto 2010, il 3 febbraio 2011 ed il 3 agosto 2011 e su tali somme matureranno sino alla data di effettivo pagamento, interessi da calcolarsi al medesimo tasso e secondo i medesimi criteri stabiliti per il computo degli interessi sul valore nominale delle Nuove Obbligazioni Garantite.

Ai fini del pagamento dello Stock Appreciation eventualmente effettuato in azioni di classe D, queste ultime saranno valorizzate alla Media dei Prezzi delle Azioni di Classe D.

- (e.1) *Metodo di determinazione della Media dei Prezzi delle Azioni di Classe D nel caso in cui non meno del 15% delle azioni di classe D siano rimaste quotate nell'anno precedente la scadenza delle Nuove Obbligazioni Garantite*

Qualora, nell'anno precedente la scadenza delle Nuove Obbligazioni Garantite, almeno il 15% delle azioni di classe D siano rimaste quotate presso la Borsa Valori di Buenos Aires o altro mercato regolamentato, la Media dei Prezzi delle Azioni di Classe D sarà pari alla media dei Prezzi di Chiusura (come più oltre definiti) di tali azioni, registrati nei Giorni di Negoziazione compresi in un periodo di 360 giorni di calendario avente termine il secondo Giorno di Negoziazione (escluso) precedente la data di scadenza delle Nuove Obbligazioni Garantite, dovendosi intendere per Giorni di Negoziazioni, ai fini del presente Paragrafo, i giorni in cui il titolo non sia stato sospeso dalla quotazione da qualsiasi mercato regolamentato e sia stato negoziato almeno una volta sul suo principale mercato di quotazione (i "**Giorni di Negoziazione**").

Ai fini del presente Paragrafo, il prezzo di chiusura di qualsiasi titolo (il "**Prezzo di Chiusura**") sarà costituito da

- (i) il prezzo di vendita di chiusura registrato da tale titolo alla Borsa Valori di Buenos Aires (ovvero, in difetto di rilevazione di tale prezzo, l'ultimo prezzo rilevato) ovvero
- (ii) qualora tale titolo non sia più quotato alla Borsa Valori di Buenos Aires, il prezzo registrato nelle transazioni complesse sui principali mercati regolamentati su cui detto titolo sia quotato.

Il Prezzo di Chiusura delle azioni di classe D determinato secondo i criteri sopra illustrati sarà convertito in Dollari al Tasso di Cambio Peso/Dollaro (nel caso le azioni di Classe D siano quotate in Dollari) ovvero al tasso di cambio Euro/Dollaro della Federal Reserve (nel caso le azioni di Classe D siano quotate in Euro) Lo stesso sarà inoltre rettificato per tener conto degli eventuali effetti diluitivi più analiticamente illustrati nel successivo punto (E.3).

(e.2) *Metodo di determinazione della Media dei Prezzi delle Azioni di Classe D nel caso in cui nell'anno precedente la scadenza delle Nuove Obbligazioni Garantite le azioni di classe D abbiano cessato di essere quotate ovvero le azioni di classe D quotate rappresentino meno del 15% dell'ammontare complessivo delle stesse emesso dall'Offerente*

Qualora nel corso dell'anno precedente la data di scadenza delle Nuove Obbligazioni Garantite (i) le azioni di classe D abbiano cessato di essere quotate alla Borsa Valori di Buenos Aires così come su qualsiasi altro mercato regolamentato ovvero (ii) meno del 15% delle azioni di classe D siano quotate presso un qualsiasi mercato regolamentato, la Media dei Prezzi delle Azioni di Classe D sarà pari al valore di un'azione di classe D alla data del 3 febbraio 2010, così come determinato da una banca di investimento di reputazione internazionale. Tale valore sarà convertito in Dollari e rettificato per tener conto degli Effetti Diluitivi (come definiti nel successivo punto d.3), ove applicabili.

Il consiglio di amministrazione dell'Offerente provvederà a nominare la banca di investimento per la determinazione del predetto valore e sarà tenuto a dare notizia di tale nomina ai titolari di Nuove Obbligazioni Garantite non più tardi del 3 maggio 2010. I titolari di almeno il 51% del valore nominale degli STARS in circolazione avranno il diritto di opporsi alla nomina della banca di investimento entro i 15 giorni successivi, nel qual caso l'Offerente sarà tenuto a nominare una banca di investimento di reputazione internazionale alternativa entro i 15 giorni successivi. Qualora i titolari di almeno il 51% del valore nominale degli STARS in circolazione si oppongano anche alla nomina della banca di investimento alternativa entro 15 giorni dalla notizia di tale nomina, l'incarico di determinare il valore delle azioni di classe D sarà affidato a due banche di investimento, di cui la prima sarà rappresentata dalla banca di investimento alternativa in precedenza nominata dall'Offerente e la seconda verrà nominata dai titolari degli STARS (inclusi gli STARS attribuiti alle banche creditrici dell'Offerente nonché gli STARS attribuiti ai titolari delle Nuove Obbligazioni Garantite) e la Media dei Prezzi delle Azioni di Classe D sarà pari alla media tra i valori determinati dalle predette banche di investimento. La seconda banca di investimento verrà nominata, a maggioranza, dall'assemblea dei titolari degli STARS entro 15 giorni dalla notizia data all'Offerente della contestazione della nomina della banca di investimento alternativa dallo stesso indicata. Ciascun titolare del 10% o più degli STARS in circolazione avrà il diritto di proporre la nomina di una banca di investimento all'assemblea. Le spese per la nomina di ogni banca di investimento saranno a carico dell'Offerente, il quale potrà, qualora sia stato necessario provvedere alla nomina di una seconda banca di investimento in conformità a quanto previsto nel presente Paragrafo, detrarre la metà delle spese relative alla nomina di tale seconda banca di investimento dall'importo complessivamente da riconoscersi a titolo di Stock Appreciation.

(e.3) *Rettifica degli eventuali effetti diluitivi*

La Media dei Prezzi delle Azioni di Classe D come sopra determinata sarà soggetta a rettifica al fine di tenere conto degli effetti diluitivi determinati dalle seguenti circostanze (gli "Effetti Diluitivi"):

- (i) distribuzione di dividendi ed altre distribuzioni sulle azioni di classe D pagabili in azioni di classe D;
- (ii) emissione a favore di tutti o sostanzialmente tutti i titolari di azioni di classe D di *warrants* o altri diritti per acquistare o sottoscrivere azioni di classe D entro i 60 giorni successivi alla relativa emissione di tali diritti o *warrants* ad un prezzo inferiore al corrente prezzo di mercato;
- (iii) frazionamento o accorpamento delle azioni di classe D;
- (iv) pagamento di dividendi o altre distribuzioni a favore di tutti i titolari di azioni di classe D sotto forma di debito, titoli, beni o diritti di acquistare titoli dell'Offerente, ad eccezione dei pagamenti e distribuzioni effettuati in denaro e di quelle di cui al precedente punto (ii);
- (v) pagamento, effettuato dall'Offerente o alcuna delle sue controllate ai titolari di azioni di classe D, in relazione ad offerte di acquisto o di scambio, diverse dalle offerte di spezzature, che implicino un corrispettivo complessivo eccedente un importo pari al 10% della capitalizzazione di mercato dell'Offerente alla data di scadenza dell'offerta di cui si tratti, essendo inteso che, ai fini del computo di tale corrispettivo complessivo, dovrà tenersi anche conto (1) dei pagamenti in contanti e del valore di mercato di ogni altro diverso elemento del corrispettivo effettuati da parte dell'Offerente o alcuna delle sue controllate in relazione ad offerte relative ad

azioni di classe D (diverse da offerte residuali) perfezionatesi nei 12 mesi precedenti e non implicanti aggiustamenti del prezzo di conversione, e (2) ogni distribuzione in contanti effettuata a favore di tutti o sostanzialmente tutti i titolari di azioni di classe D in contanti nei 12 mesi precedenti e non implicanti aggiustamenti del prezzo di conversione; e

- (vi) distribuzione a tutti o sostanzialmente di tutti i titolari di azioni di classe D interamente effettuata in contanti per un ammontare complessivo eccedente un importo pari al 10% della capitalizzazione di mercato dell'Offerente nel giorno lavorativo immediatamente precedente la data in cui detta distribuzione sia stata dichiarata, essendo inteso che, ai fini del computo di tale ammontare complessivo, dovrà tenersi anche conto (1) dei pagamenti in contanti e del valore di mercato di ogni altro diverso elemento del corrispettivo, effettuati da parte dell'Offerente o alcuna delle sue controllate in relazione ad offerte relative ad azioni di classe D (diverse da offerte di spezzature) perfezionatesi nei 12 mesi precedenti e non implicanti aggiustamenti del prezzo di conversione e, (2) ogni ulteriore distribuzione in contanti effettuata a favore di tutti o sostanzialmente tutti i titolari di azioni di classe D in contanti nei 12 mesi precedenti e non implicante aggiustamenti del prezzo di conversione.

Ai fini di quanto sopra indicato, la capitalizzazione di mercato dell'Offerente alla data di ciascuna relativa determinazione significa il Prezzo di Chiusura alla data corrispondente al Giorno di Negoziazione immediatamente precedente tale data di determinazione, moltiplicato per il numero complessivo delle azioni rappresentative del capitale sociale dell'Offerente in circolazione alla data corrispondente a tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso di una distribuzione del tipo indicato nel precedente punto (iv) realizzata mediante distribuzione di azioni rappresentative del capitale sociale di alcuna controllata dell'Offerente, la Media dei Prezzi delle Azioni di Classe D sarà eventualmente rettificata sulla base del Prezzo di Chiusura delle azioni così distribuite rispetto al Prezzo di Chiusura delle azioni di classe D, in ogni caso con riferimento ad un periodo successivo a detta distribuzione.

Qualora, per effetto di operazioni di integrazione, fusione o altre operazioni di cui l'Offerente sia parte, le azioni di classe D fossero convertite in denaro, altri titoli o altri beni, ai fini del calcolo della Media dei Prezzi delle Azioni di Classe D dovranno essere considerati, in luogo delle azioni di classe D così convertite, la natura e l'ammontare di denaro, altri titoli o altri beni che il titolare avrebbe avuto diritto di ricevere ove avesse convertito il proprio titolo di debito immediatamente prima dell'operazione di cui si tratti.

La seguente tabella riporta i prezzi minimi e massimi di vendita delle azioni di classe D, espressi in Pesos, nel corso dei trimestri ricompresi negli anni solari di riferimento indicati.

Azioni di classe D	Massimo	Minimo
2000		
<i>Primo Trimestre</i>	13,85	10,30
<i>Secondo Trimestre</i>	10,30	8,10
<i>Terzo Trimestre</i>	9,10	7,60
<i>Quarto Trimestre</i>	8,85	6,50
2001		
<i>Primo Trimestre</i>	8,35	6,80
<i>Secondo Trimestre</i>	7,65	7,00
<i>Terzo Trimestre</i>	7,00	4,29
<i>Quarto Trimestre</i>	3,81	3,10
2002		
<i>Primo Trimestre</i>	2,16	0,95
<i>Secondo Trimestre</i>	1,00	0,48
<i>Terzo Trimestre</i>	0,60	0,51
<i>Quarto Trimestre</i>	0,60	0,43
2003		
<i>Primo Trimestre</i>	0,80	0,57
<i>Secondo Trimestre</i>	0,94	0,70

La tabella di seguito riportata indica, inoltre, la media semestrale dei prezzi di chiusura, espressi in Pesos, registrati dalle azioni di classe D alla Borsa Valori di Buenos Aires nel corso degli ultimi due esercizi e nel primo semestre del 2003.

Periodo	Media dei prezzi di chiusura
<i>Primo semestre 2001</i>	7,557
<i>Secondo semestre 2001</i>	4,499
<i>Primo semestre 2002</i>	2,748
<i>Secondo semestre 2002</i>	1,910
<i>Primo semestre 2003</i>	2,183

Alla data del 15 luglio 2003, il prezzo di chiusura registrato dalle azioni di classe D alla Borsa Valori di Buenos Aires (convertito ad un tasso di cambio di Peso 2,7815 per Dollaro quale riportato dalla Banca Centrale Argentina) era pari a Dollari 0,89.

Le azioni di classe D rappresentano attualmente circa il 46,10% del capitale sociale dell'Offerente. Per una più analitica rappresentazione della natura e dei diritti connessi a dette azioni si confronti quanto indicato nel precedente Paragrafo b.1.5.

e.2.5.6 Descrizione del regime di circolazione delle Nuove Obbligazioni

Le Nuove Obbligazioni saranno emesse in forma registrata, come di seguito specificato. HSBC Bank, nella sua qualità di *registrar* incaricato dall'Offerente, terrà in custodia e provvederà alla tenuta e all'aggiornamento degli appositi registri in cui saranno annotati, per ciascuna serie di Nuove Obbligazioni, i nominativi e i dati identificativi degli effettivi titolari delle stesse, nonché il numero e il valore nominale dei titoli a questi facenti capo. Il *registrar* provvederà ad annotare nel registro tutti i trasferimenti di Nuove Obbligazioni che avranno corso successivamente all'emissione, nonché tutte le modifiche e variazioni che interverranno in relazione ai dati oggetto di registrazione.

Le Nuove Obbligazioni della stessa serie saranno rappresentate da una o più obbligazioni globali ("**Regulation S Global Note**"), il cui valore nominale corrisponderà all'ammontare complessivo di tutte le Nuove Obbligazioni di quella serie emesse dall'Offerente.

Ciascuna International Global Note sarà depositata – per conto di *Euroclear* e *Clearstream* – presso un depositario comune ("**Common Depositary**"), aderente ai relativi sistemi di gestione accentrata, il quale per l'effetto apparirà quale unico intestatario di tutte le Nuove Obbligazioni emesse in relazione alla rispettiva serie. In virtù degli accordi esistenti tra Monte Titoli S.p.A., *Euroclear* e *Clearstream*, questi ultimi provvederanno ad accreditare le Nuove Obbligazioni sui rispettivi conti titoli intrattenuti dai singoli Aderenti, effettivi titolari delle stesse, presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli.

Tutti i pagamenti per capitali, interessi o a qualsiasi altro titolo dovuti agli effettivi titolari delle Nuove Obbligazioni saranno accreditati da *Euroclear* e *Clearstream* a favore dei predetti effettivi titolari sui rispettivi conti intrattenuti presso gli aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli.

Il trasferimento di Nuove Obbligazioni potrà essere effettuato attraverso i sistemi di gestione accentrata *DTC*, *Euroclear*, *Clearstream* e Monte Titoli S.p.A, in virtù degli accordi tra questi esistenti e in applicazione delle procedure dagli stessi previste.

Nei 40 giorni successivi alla emissione delle Nuove Obbligazioni, le Nuove Obbligazioni non potranno essere trasferite ad una persona fisica o giuridica residente negli Stati Uniti, a meno che questa sia qualificabile quale investitore istituzionale, ai sensi della Rule 144 del U.S. Securities Act e che il trasferimento avvenga in applicazione della normativa ivi prevista (ed, in particolare, previa presentazione, da parte del trasferente, di una certificazione scritta attestante la sopra indicata qualifica dell'acquirente).

e.2.5.7 Descrizione del regime fiscale delle Nuove Obbligazioni

Scambio di Obbligazioni Esistenti con Nuove Obbligazioni

Lo scambio di Obbligazioni Esistenti con Nuove Obbligazioni è un'operazione rilevante ai fini della normativa italiana in materia di imposte dirette. In linea di principio, il reddito (o la perdita) fiscalmente rilevante è pari alla differenza tra il valore normale delle Nuove Obbligazioni, ricevute dagli Obbligazionisti aderenti all'Offerta di Scambio e Acquisto, ed il valore fiscalmente riconosciuto delle Obbligazioni Esistenti cedute in adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto. A tali fini, il valore normale delle Nuove Obbligazioni sarà determinato in base ai criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche residenti in Italia per effetto dell'Offerta di Scambio e Acquisto, sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,5%. Le eventuali minusvalenze realizzate per effetto dell'Offerta di Scambio e Acquisto possono essere compensate con plusvalenze della stessa natura conseguite nel periodo d'imposta in corso alla data dell'Offerta di Scambio e Acquisto e, per l'eccedenza, nei quattro periodi d'imposta successivi. Gli interessi maturati sulle Obbligazioni Esistenti fino al momento dello scambio sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,5%, che viene prelevata dalle banche ed altri intermediari di cui all'art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), con applicazione delle corrispondenti aliquote progressive d'imposta. Anche in questo caso gli interessi maturati sulle Obbligazioni Esistenti fino al momento dello scambio sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,5%, che viene prelevata dalle banche ed altri intermediari di cui all'art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. Gli interessi poi concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa ai fini IRPEF e l'imposta sostitutiva assolta sarà scomputata dall'IRPEF dovuta.

Le plusvalenze realizzate da società residenti in Italia, ad eccezione delle società semplici ed enti equiparati, o da società estere aventi una stabile organizzazione in Italia concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con applicazione dell'aliquota ordinaria del 34%.

Le società che esercitano attività bancarie e finanziarie sono inoltre soggette all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con l'aliquota generale del 4,75%.

Gli utili conseguiti da organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) o da fondi pensione italiani sono soggetti all'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, rispettivamente con aliquota del 12,5% e dell'11%, da applicarsi sul risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo d'imposta.

Le plusvalenze realizzate, per effetto dell'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto, da soggetti non residenti in Italia in linea di principio non scontano imposizione sui redditi in Italia.

Regime fiscale degli interessi derivanti dalle Nuove Obbligazioni

Il regime tributario degli interessi, premi ed altri frutti derivanti dalle Nuove Obbligazioni, conseguiti da soggetti residenti in Italia, varia a seconda della natura del percettore.

In particolare, le persone fisiche che percepiscono gli interessi al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, le società di persone che non svolgono attività commerciali (ad esempio, le società semplici), gli enti non commerciali ed i soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) scontano un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,5%. L'imposta è prelevata da parte delle banche e degli altri intermediari di cui all'art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti delle Nuove Obbligazioni ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti delle Nuove Obbligazioni stesse.

Gli interessi, premi ed altri frutti conseguiti da persone fisiche residenti nell'esercizio di imprese commerciali concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), con applicazione delle corrispondenti aliquote progressive d'imposta. Tali proventi sono anche soggetti ad un'imposta sostitutiva delle

imposte sui redditi con l'aliquota del 12,5%, che viene prelevata dalle banche ed altri intermediari di cui all'art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, con le modalità e nei casi esposti più sopra. L'imposta sostitutiva assoluta è scomputabile dall'IRPEF dovuta dal percettore.

Gli interessi, premi ed altri frutti delle Nuove Obbligazioni conseguiti da società residenti in Italia (ad eccezione delle società di persone che non esercitano imprese commerciali) nonché da società non residenti che hanno in Italia una stabile organizzazione concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) per l'importo maturato in ciascun esercizio, con applicazione dell'aliquota ordinaria del 34%. Detti proventi sono pagati senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui sopra.

Le società che esercitano attività bancarie e finanziarie sono inoltre soggette all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con l'aliquota generale del 4,75%.

I proventi delle Nuove Obbligazioni conseguiti da organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) o da fondi pensione italiani sono pagati senza applicazione dell'imposta sostitutiva di cui sopra, ma sono soggetti ad un'altra imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, rispettivamente con aliquota del 12,5% e dell'11%, da applicarsi sul risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo d'imposta.

Gli interessi, premi ed altri frutti delle Nuove Obbligazioni percepiti da soggetti non residenti in Italia non scontano imposizione sui redditi in Italia.

Rimborso anticipato

Nel caso di rimborso anticipato delle Nuove Obbligazioni entro diciotto mesi dalla loro emissione, in aggiunta all'eventuale applicazione dell'imposta sostitutiva di cui sopra, è dovuta una somma pari al 20% dei proventi maturati sulle Nuove Obbligazioni.

Stock Appreciation Right

Le somme ed i valori percepiti alla scadenza delle Nuove Obbligazioni Garantite a titolo di Stock Appreciation costituiscono proventi assimilati agli interessi e scontano pertanto il regime di imposizione descritto più sopra nel Paragrafo “*Regime fiscale degli interessi derivanti dalle Nuove Obbligazioni*”.

Qualora il pagamento dello Stock Appreciation avvenga, in tutto o in parte, mediante attribuzione di azioni di classe D dell'Offerente, il provento conseguito dal percettore viene fiscalmente determinato sulla base del valore normale delle azioni ricevute, cui va aggiunto l'eventuale pagamento in denaro. In particolare, a norma dell'art. 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il valore normale delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani o esteri è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.

Opzione Boden

L'eventuale scambio delle Nuove Obbligazioni Garantite con *Boden* a seguito dell'esercizio dell'Opzione *Boden* da parte dei titolari delle Nuove Obbligazioni Garantite costituisce un'operazione rilevante ai fini della normativa italiana in materia di imposte dirette, secondo i principi già esposti nel Paragrafo “*Scambio di Obbligazioni Esistenti con Nuove Obbligazioni*”.

In particolare, il reddito (o la perdita) fiscalmente rilevante è pari alla differenza tra il valore normale dei *Boden*, ricevuti in virtù dell'esercizio del diritto di opzione, ed il valore fiscalmente riconosciuto delle Nuove Obbligazioni Garantite. A tali fini, il valore normale dei *Boden* sarà determinato in base ai criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche residenti in Italia per effetto dello scambio sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,5%. Le eventuali minusvalenze realizzate possono essere compensate con plusvalenze della stessa natura conseguite nel periodo d'imposta in corso alla data dello scambio e, per l'eccedenza, nei quattro periodi d'imposta successivi. Gli interes-

si maturati sulle Nuove Obbligazioni Garantite fino al momento dello scambio sono soggetti alla citata imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,5%, che viene prelevata dalle banche ed altri intermediari di cui all'art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), con applicazione delle corrispondenti aliquote progressive d'imposta. Anche in questo caso gli interessi maturati sulle Nuove Obbligazioni Garantite fino al momento dello scambio sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,5%, che viene prelevata dalle banche ed altri intermediari di cui all'art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. Gli interessi poi concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa ai fini IRPEF e l'imposta sostitutiva assoluta sarà scomputata dall'IRPEF dovuta.

Le plusvalenze realizzate da società residenti in Italia o da società estere aventi una stabile organizzazione in Italia concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con applicazione dell'aliquota ordinaria del 34%.

Le società che esercitano attività bancarie e finanziarie sono inoltre soggette all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con l'aliquota generale del 4,75%.

Gli utili conseguiti da organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) o da fondi pensione italiani sono soggetti all'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, rispettivamente con aliquota del 12,5% e dell'11%, da applicarsi sul risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo d'imposta.

Le plusvalenze realizzate, per effetto dello scambio a seguito dell'esercizio dell'Opzione *Boden*, da soggetti non residenti in Italia in linea di principio non sono soggette ad imposizione in Italia.

E.2.6 INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI UN FORMALE IMPEGNO DA PARTE DEGLI ORGANI DESIGNATI A PRESENTARE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PRESSO UN MERCATO REGOLAMENTATO PRECISANDO GLI ESTREMI DELLA DELIBERA ED IL PERIODO ENTRO IL QUALE VERRÀ ATTUATA

L'Offerente intende ottenere la quotazione delle Nuove Obbligazioni alla Borsa del Lussemburgo e alla Borsa di Buenos Aires, nonché presso il *Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires*.

A tal fine, in data 20 agosto 2003, l'Offerente ha depositato presso *Caja Nacional de Valores de Buenos Aires* istanza di ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni presso la *Bolsa de Comercio* di Buenos Aires (BCBA) e presso il *Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires*. In data 19 settembre 2003, la BCBA ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione della quotazione delle Nuove Obbligazioni, subordinato al verificarsi di determinate condizioni (tra cui, l'adeguata diffusione delle Nuove Obbligazioni sul mercato). L'Offerente prevede che il rilascio dei relativi provvedimenti di ammissione interverrà entro la Data di Pagamento (come definita nel successivo Paragrafo F.1).

L'istanza di ammissione a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo verrà invece presentata dall'Offerente al più presto dopo la conclusione del Periodo di Adesione, al fine di ottenere dal *Luxembourg Stock Exchange* il relativo provvedimento di ammissione a quotazione entro la Data di Pagamento, fatti salvi possibili ritardi nella procedura. Gli applicabili regolamenti lussemburghesi prevedono, infatti, che l'istanza di ammissione a quotazione sia presentata solo dopo che l'Offerente abbia avuto conoscenza dei quantitativi di ciascuna serie di Nuove Obbligazioni da emettersi effettivamente, in conseguenza dei risultati dell'Invito Globale.

Qualsiasi notizia in merito ai provvedimenti che saranno emessi dalle sopra indicate autorità in merito all'ammissione delle Nuove Obbligazioni a quotazione sui citati mercati regolamentati sarà resa nota dall'Offerente, tramite uno o più comunicati stampa, che saranno diramati dall'Offerente attraverso almeno due agenzie di stampa e contestualmente trasmessi a CONSOB.

F. DATE, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

F.1 INDICAZIONE DELLA DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il trasferimento della titolarità delle Nuove Obbligazioni e il pagamento degli Interessi Liquidati e dell'eventuale Corrispettivo in Denaro, a fronte della consegna delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, interverrà il decimo giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura dell'Offerta di Scambio e Acquisto e, pertanto, fatte salve le proroghe e modifiche dell'Offerta di Scambio e Acquisto in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il giorno 17 novembre 2003 (la "**Data di Pagamento**").

La titolarità delle Obbligazioni Esistenti verrà trasferita all'Offerente e gli strumenti finanziari costituenti il corrispettivo saranno consegnati agli Aderenti all'Offerta di Scambio e Acquisto soltanto qualora si siano verificate o siano state espressamente rinunciate tutte le Condizioni di cui al precedente Paragrafo c.2.

In caso di mancato avveramento o mancata rinuncia alle Condizioni di cui al precedente Paragrafo c.2 nei termini ivi indicati, le Obbligazioni Esistenti saranno restituite agli Obbligazionisti entro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla relativa comunicazione trasmessa alla CONSOB e a due agenzie di stampa.

F.2 INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del Corrispettivo, ivi incluso il Corrispettivo in Denaro e gli Interessi Liquidati, verrà effettuato dall'*Exchange Agent*, che agirà in qualità di mandatario dell'Offerente e provvederà a detto pagamento attraverso i sistemi di gestione accentrata e tramite i Depositari attraverso i quali sono state conferite le Obbligazioni Esistenti.

Il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato con le modalità indicate nella Scheda di Adesione e Delega. Rimane ad esclusivo carico dell'Aderente il rischio di ritardato o omesso trasferimento del Corrispettivo da parte del Depositario.

F.3 INDICAZIONE DELLE GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

A garanzia dell'obbligo di procedere alla Data di Pagamento al pagamento a favore degli Aderenti del Corrispettivo in Denaro e degli Interessi Liquidati fino a concorrenza dell'Esborso Massimo in Denaro, l'Offerente ha provveduto a depositare presso l'*Escrow Agent* ABN AMRO Bank N.V. fondi certi, liquidi ed esigibili per gli importi complessivi di Euro 32.496.384 e di Dollari 55.768.187, a garanzia del pagamento, pari all'Ammontare Massimo del Corrispettivo in Denaro e all'ammontare degli Interessi Liquidati, come determinati su tutte le Obbligazioni Esistenti in circolazione alla data del presente Documento di Offerta.

Detti fondi sono irrevocabilmente e incondizionatamente vincolati a garanzia del pagamento del Corrispettivo. L'*Escrow Agent* ha accettato istruzioni irrevocabili conferite da Banco Hipotecario, di utilizzare i predetti fondi, fino a concorrenza del Corrispettivo in Denaro, esclusivamente al fine di dar corso al pagamento del predetto Corrispettivo in Denaro e degli Interessi Liquidati e si è conseguentemente impegnato a trasferire i necessari importi all'*Exchange Agent*, affinché lo stesso provveda a detto pagamento a norma di quanto previsto nel precedente Paragrafo F.2.

G. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

G.1 PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL'OPERAZIONE

L'operazione descritta nel presente Documento di Offerta costituisce un'offerta pubblica di scambio e acquisto su base volontaria promossa dall'Offerente ai sensi dell'art. 102 del Testo Unico e disciplinata dalle norme di cui alla Sezione I, Capo II, Titolo II, Parte IV del Testo Unico e dalle disposizioni contenute nel Capo I, Titolo II, Parte II del Regolamento CONSOB.

G.2 MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE E RELATIVE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

g.2.1 Motivazioni dell'operazione

La situazione politica ed economica argentina e la situazione di recessione cronica che affliggono l'Argentina dalla fine del 1998, drasticamente peggiorata a partire dalla fine del 2001, nonché le relative contromisure adottate dal governo argentino hanno inciso in maniera sostanziale sull'attività dell'Offerente e ne hanno influenzato negativamente la situazione economica, patrimoniale, finanziaria e reddituale, anche in prospettiva (cfr. precedenti Paragrafi b.1.11 e b.1.12).

Per far fronte alla forte crisi di liquidità in cui versa, dovuta all'impossibilità di reperire finanziamenti a lungo termine, nonché per mantenere la propria capacità di operare in questo momento di grave crisi, l'Offerente ha adottato una serie di misure a breve termine che comportano: a) la riduzione dei costi operativi; b) la massimizzazione degli sforzi finalizzati all'incasso delle somme rivenienti dai mutui già erogati; c) la ristrutturazione dell'indebitamento finanziario esistente.

In particolare, il 17 aprile 2002, l'Offerente – su richiesta della Banca Centrale Argentina – ha presentato alla stessa un progetto di ristrutturazione del proprio Indebitamento volto a ristabilire la propria posizione di liquidità, significativamente compromessa dalle misure governative di emergenza. Successivamente, in data 17 agosto 2002, l'Offerente ha comunicato alla Banca Centrale Argentina la decisione di dar corso alla ristrutturazione del proprio debito finanziario, comprensivo delle obbligazioni negoziate all'estero e dei prestiti ad esso concessi da parte di banche ed istituzioni finanziarie, secondo il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento (come definito e descritto nel precedente Paragrafo b.1.13). Detto piano di ristrutturazione è stato approvato dalla Banca Centrale Argentina in data 24 luglio 2003.

L'Offerta di Scambio e Acquisto costituisce un aspetto del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento, attraverso il quale l'Offerente intende ridurre l'ammontare del capitale da rimborsare e degli interessi da corrispondere in ragione delle Obbligazioni Esistenti e prolungare il periodo di ammortamento e la scadenza del proprio Indebitamento Obbligazionario, ritardandone così il rimborso. La struttura dell'Invito Globale, infatti, è tale per cui gli aderenti all'Invito Globale riceveranno, in cambio delle Obbligazioni Esistenti, Nuove Obbligazioni oppure un Corrispettivo in Denaro, oppure una combinazione delle due modalità di pagamento. Da un lato, le Nuove Obbligazioni offerte in pagamento avranno tassi di rendimento più bassi e scadenza più lunga rispetto alle Obbligazioni Esistenti. Dall'altro lato, il Corrispettivo in Denaro si presenta fortemente scontato rispetto al valore nominale delle Obbligazioni Esistenti stesse (cfr. precedente Paragrafo E.1 del presente Documento di Offerta).

Sotto altro profilo, la modifica dei Regolamenti che disciplinano le Obbligazioni Esistenti e l'eliminazione di alcune disposizioni a favore dei titolari delle stesse (cfr. precedente Paragrafo c.1.1 e Appendice M.2) consentiranno all'Offerente di sottrarsi ad alcuni obblighi sullo stesso gravanti e di godere, per l'effetto, di una maggior flessibilità e libertà operativa, ciò che appare oltremodo opportuno in vista dei nuovi obblighi e impegni che l'Offerente assumerà nei confronti dei titolari di Nuove Obbligazioni, a seguito della sottoscrizione dei Nuovi Regolamenti. Infine, l'Offerente intende massimizzare i benefici allo stesso derivanti da quanto precede ottenendo dalla competente autorità giudiziaria argentina l'estensione degli effetti dell'Invito Globale e delle modifiche ai Regolamenti che disciplinano le Obbligazioni Esistenti a tutti i titolari delle stesse, a prescindere dalla loro adesione all'Invito Globale (cfr. precedenti Paragrafi b.1.14 e c.1.1, nonché Appendici M.3 ed M.4).

Più in generale, il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento, complessivamente considerato, consentirebbe all'Offerente di migliorare la capacità di continuare a svolgere la propria attività, così da offrire ai creditori dello stesso concrete possibilità di soddisfare le loro pretese, nonché di evitare un intervento della Banca Centrale Argentina, che potrebbe revocare la licenza bancaria dell'Offerente stesso.

Inoltre, l'Offerente ritiene che l'esito negativo dell'Invito Globale comprometterebbe l'intero Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento; Banco Hipotecario rischierebbe, infatti, di diventare insolvente così causando l'intervento della Banca Centrale Argentina che, in tal caso, avvierebbe una procedura concorsuale con conseguenze negative per i creditori dell'Offerente, i quali vedrebbero ridotte in maniera gravemente significativa la possibilità di soddisfare le proprie pretese creditorie.

Anche al fine di evitare le sopra menzionate conseguenze, nell'ambito del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento, l'Offerente intende eventualmente procedere alla stipula di un accordo APE (l'“**Accordo APE**”), accordo privato di ristrutturazione del debito tra il debitore ed i propri creditori chirografari, il quale viene sottoposto – dopo la sua stipulazione da parte della maggioranza qualificata di tali creditori – all'esame ed all'approvazione del Giudice Fallimentare. L'approvazione dell'Accordo APE da parte del Giudice Fallimentare rende l'accordo stesso vincolante, ai sensi dell'applicabile normativa argentina, nei confronti di tutti i creditori del debitore, ivi inclusi quelli che non abbiano sottoscritto l'accordo medesimo. Pertanto, nell'ambito del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento, l'Offerente intende richiedere ai propri creditori la prestazione del loro consenso alla stipulazione da parte dell'Offerente dell'Accordo APE ed alla presentazione dello stesso al Giudice Fallimentare per la necessaria approvazione (cfr. precedente Paragrafo b.1.14 e Appendici M.3 e M.4 al presente Documento di Offerta).

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Invito Globale costituisce ad oggi l'unica via praticabile per evitare il fallimento di Banco Hipotecario e consentire ai creditori di non subire le negative conseguenze di una procedura concorsuale.

g.2.2 *Modalità di finanziamento*

L'erogazione del Corrispettivo in Denaro e degli Interessi Liquidati (cfr. precedente Paragrafo E.1 del presente Documento di Offerta) sarà finanziato attraverso l'utilizzo di mezzi propri a disposizione dell'Offerente.

G.3 PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

La possibilità dell'Offerente di disporre delle risorse necessarie per far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento e, conseguentemente, di proseguire la propria attività bancaria è strettamente legata al successo del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento (cfr. precedente Paragrafo b.1.13) e alla entità della porzione di detto Indebitamento che – in caso di mancata estensione degli effetti dell'Accordo APE (cfr. precedente Paragrafo b.1.14) – rimarrà estranea a detta ristrutturazione.

Inoltre, alla data del presente Documento di Offerta, la situazione di crisi in cui versa l'Argentina appare ancora irrisolta e permangono significative incertezze sulle misure che saranno adottate dalle autorità argentine per restituire credibilità e promuovere la crescita del sistema economico argentino. L'Offerente ritiene di non essere in grado di valutare come tali nuove circostanze possano influenzare in futuro le proprie attività ed incidere sulla propria capacità di continuare a svolgere l'attività bancaria.

In ogni caso, in caso di esito positivo dell'Offerta di Scambio e Acquisto e di successo del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento, l'Offerente proseguirà nell'implementazione del già avviato programma finalizzato all'adeguamento della propria attività e delle proprie strategie di *business* alle condizioni di mercato attualmente esistenti (cfr. precedente Paragrafo b.1.12).

Tale programma prevede, tra l'altro, accanto al completamento e alla esecuzione del più volte ricordato Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento e alla progressiva riduzione dei costi, lo sviluppo di nuove linee di *business*, destinate a sostituire – almeno nel breve/medio periodo – la attività di concessione di nuovi mutui ipotecari, sospesa già nel corso del 2001.

In particolare, Banco Hipotecario intende proseguire le già avviate attività dirette a fornire servizi finanziari estranei al settore dei mutui ipotecari (attività tradizionale del Banco Hipotecario), tra le quali:

- (i) l'erogazione di finanziamenti per l'esercizio di attività ordinaria da parte delle società beneficiarie, linee di credito a medio termine, prestiti commerciali, finanziamenti per attività di importazione ed esportazione (*trade financing*), nonché la prestazione di servizi di gestione di pagamenti e incassi. Tali servizi sono offerti a società argentine considerate altamente affidabili e operanti in settori economici che presentano alti tassi di crescita potenziale;

- (ii) l'offerta di prodotti assicurativi, principalmente nel settore salute, furto, morte e incendio, attraverso la stipula di contratti di brokeraggio con compagnie di assicurazione. L'Offerente ha in programma di ampliare la gamma dei prodotti assicurativi offerti, fornendo ulteriori coperture assicurative (ad esempio, nel settore auto);
- (iii) la vendita e l'acquisto di valuta estera (principalmente Dollari), realizzati attraverso le filiali a favore della clientela *retail*.

Inoltre, Banco Hipotecario intende sviluppare la propria attività nel settore assicurativo (fino ad oggi tra le più redditizie tra quelle svolte dall'Offerente), elaborando prodotti assicurativi e strategie di mercato in grado di acquisire quote di mercato e di eliminare il tradizionale collegamento di detta attività assicurativa con quella di erogazione di mutui ipotecari svolta in passato dall'Offerente ed ora interrotta (cfr. precedente Paragrafo b.1.10).

Banco Hipotecario intende, altresì, incrementare significativamente la propria attività di negoziazione a breve termine, già avviata nel gennaio 2002, con conseguente progressivo aumento delle commissioni maturate per l'attività di compravendita di materie prime (tra cui, in particolare, oro e argento), di azioni di società quotate, di prestiti governativi garantiti, nonché per effetto della partecipazione al mercato secondario delle obbligazioni emesse dalla Banca Centrale Argentina.

Banco Hipotecario valuterà, inoltre, l'opportunità di avviare nuove linee di business consistenti in servizi di deposito, erogazione di mutui personalizzati, servizi di incasso e pagamento, emissione di carte di credito, offerta di cassette di sicurezza, acquisto di crediti e sconto di assegni, nonché servizi di intermediazione finanziaria su titoli.

Infine, l'Offerente intende utilizzare la significativa esperienza e competenza maturata nel settore dei mutui ipotecari, incrementando la prestazione di nuovi servizi legati alla gestione dei predetti mutui per conto terzi, all'incasso e al recupero dei crediti rivenienti da mutui in sofferenza e alle esecuzioni immobiliari.

La realizzazione dei programmi sopra indicati potrebbe comportare la necessità di dar corso ad investimenti, finalizzati sia alla crescita interna dell'Offerente, sia alla sua espansione esterna, da realizzarsi attraverso l'acquisizione di altre banche o istituzioni finanziarie ovvero di una porzione significativa del loro patrimonio. In tale ipotesi, la eventuale necessità per l'Offerente di cogliere con la necessaria tempestività opportunità di investimento potrebbe determinare la necessità di far ricorso a finanziamenti, che comporterebbe un incremento dell'indebitamento del Banco Hipotecario.

H. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

H.1 COMPENSI ALLE CASSE INCARICATE

Alle Casse Incaricate l'Offerente riconoscerà e liquiderà, a titolo di provvigione, inclusiva di ogni e qualsiasi compenso per la raccolta delle adesioni, una commissione pari allo 0,15% del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti acquistate dall'Offerente direttamente per il loro tramite o indirettamente per il tramite di Depositari che le abbiano agli stessi consegnate, per un massimo di Euro 1.500,00, per ogni serie di Obbligazioni Esistenti portate in adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto da ciascun Aderente e accettate dall'Offerente (indipendentemente dal numero di Schede di Adesione e Delega sottoscritte dall'Aderente).

Le Casse Incaricate retrocederanno ai Depositari il 50% della commissione che precede relativa al valore nominale delle Obbligazioni Esistenti acquistate dall'Offerente per il tramite di questi ultimi.

H.2 COMPENSO AL COORDINATORE DELLA RACCOLTA

Per le attività connesse al coordinamento della raccolta delle Schede di Adesione e Delega, l'Offerente riconoscerà a Citibank N.A., succursale di Milano, un importo complessivo pari allo 0,035% del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto da ciascun Aderente e accettate dall'Offerente.

H.3 ALTRE COMMISSIONI E SPESE

Le altre commissioni e spese dovute ai Consulenti Finanziari, all'Exchange Agent e all'Escrow Agent saranno a carico dell'Offerente. Gli Obbligazionisti che aderiscono all'Offerta di Scambio e Acquisto non saranno tenuti al pagamento di tali somme.

L'Offerente non riconoscerà alcun compenso o commissione a depositari, promotori o altri soggetti (ad eccezione dei Consulenti Finanziari, del Coordinatore della Raccolta e delle Casse Incaricate) per l'attività di sollecitazione eventualmente svolta da tali soggetti nell'ambito dell'Offerta di Scambio e Acquisto.

Alcuni Depositari potrebbero addebitare spese e costi agli Obbligazionisti che siano anche loro clienti in relazione all'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto e/o alla revoca di tale adesione. L'Offerente non si farà carico di tali spese. Gli Obbligazionisti sono invitati a verificarne la sussistenza e l'ammontare direttamente presso il proprio Depositario.

I. IPOTESI DI RIPARTO

Trattandosi di un'offerta sulla totalità delle Obbligazioni Esistenti non possedute dall'Offerente, non è prevista alcuna forma di riparto.

Con riferimento al Corrispettivo dell'Offerta di Scambio e Acquisto, si precisa quanto segue.

(A) *Corrispettivo Massimo in Denaro*

Per il pagamento del Corrispettivo in Denaro, l'Offerente farà ricorso ad un fondo dell'ammontare complessivo di Dollari 60.000.000 (il "**Corrispettivo Massimo in Denaro**"), destinato ad essere utilizzato per tutti i pagamenti in denaro previsti nell'ambito del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento (cfr. precedente Paragrafo b.1.13). Tale ammontare verrà ripartito dall'Offerente tra gli Aderenti che abbiano esercitato l'Opzione Cash, quelli che abbiano esercitato la corrispondente opzione nell'ambito delle Altre Offerte, nonché i creditori bancari che, nell'ambito del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario, abbiano esercitato la facoltà di ricevere un importo in denaro, a fronte dell'estinzione dei loro Finanziamenti Esistenti in Dollari o dei loro Finanziamenti Esistenti in Pesos, a seconda dei casi (cfr. precedente Paragrafo b.1.13, sub "*Il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario*").

Ove le richieste delle categorie di soggetti sopra indicate, complessivamente considerate, superassero l'ammontare del Corrispettivo Massimo in Denaro, l'Offerente ripartirà detto corrispettivo tra tutti i soggetti richiedenti, secondo criteri proporzionali.

Più precisamente:

- (a) L'Offerente – in applicazione dei criteri previsti, rispettivamente, per l'Opzione Cash ovvero per l'equivalente opzione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario (cfr. precedente Paragrafo b.1.13, sub *Termini del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario*, lettera (b)) – determinerà l'ammontare complessivo dei pagamenti in denaro richiesti dagli aderenti all'Invito Globale ovvero dai creditori bancari che abbiano validamente esercitato le predette opzioni (i "**Pagamenti Richiesti**").
A tal fine, esso calcolerà in primo luogo il valore nominale complessivo delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine (ivi incluse le Obbligazioni Aggiuntive) spettanti agli aderenti in applicazione dell'Opzione Base e della corrispondente opzione delle Altre Offerte, nonché l'importo complessivo del Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine spettante ai relativi creditori bancari che abbiano aderito al Piano, applicando ove necessario e a seconda dei casi, il Tasso di Cambio Euro/Dollaro ovvero il Tasso di Cambio Peso/Dollaro, al fine di determinare tali importi in Dollari. A seguire, l'Offerente procederà alla somma dei due ammontari ottenuti e calcolerà il 45% di tale somma. L'importo risultante rappresenterà l'ammontare complessivo dei Pagamenti Richiesti.
- (b) L'Offerente dividerà quindi l'ammontare del Corrispettivo Massimo in Denaro (pari a Dollari 60.000.000) per l'ammontare complessivo dei Pagamenti Richiesti: la frazione risultante costituirà il fattore di riparto che sarà utilizzato ai fini della ripartizione del Corrispettivo in Denaro (il "**Fattore di Riparto**").
- (c) Il Fattore di Riparto così determinato verrà quindi moltiplicato per il valore nominale – a seconda dei casi – delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine ovvero del Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine, spettanti a ciascun avente diritto in applicazione dell'Opzione Base ovvero della equivalente opzione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario.
- (d) L'importo così ottenuto sarà arrotondato per difetto all'unità di Dollaro o di Euro più vicina e rappresenterà il valore nominale, rispettivamente, delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine ovvero del Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine in relazione alle quali l'avente diritto sarà ritenuto aver validamente esercitato l'Opzione Cash (o la corrispondente opzione delle Altre Offerte) ovvero la equivalente opzione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario.
- (e) Ciascun avente diritto riceverà quindi un Corrispettivo in Denaro pari al 45% del valore nominale determinato ai sensi del precedente punto (d).
- (f) All'esito di detta ripartizione, i soggetti che abbiano esercitato l'Opzione Cash (o la corrispondente opzione delle Altre Offerte) ovvero i creditori bancari che abbiano esercitato la equivalente opzione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario riceveranno, per la parte non soddisfatta in contanti, rispettivamente Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari o in Euro (a seconda della valuta di denominazione delle Obbligazioni Esistenti da ciascuno di essi portate in adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto) ovvero Nuovo Indebitamento

Bancario a Lungo Termine, il cui valore nominale sarà pari alla differenza tra il valore nominale delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine ovvero del Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine, spettante a ciascun avente diritto in applicazione dell'Opzione Base (o della corrispondente opzione delle Altre Offerte) ovvero della equivalente opzione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario e il valore nominale determinato ai sensi del precedente punto (d).

Per maggior chiarezza si consideri l'esempio numerico di seguito illustrato:

- Valore nominale delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione all'Offerta in relazione alle quali sia stata esercitata l'Opzione Cash: Dollari 1.000.
- Ammontare degli Interessi Capitalizzati: Dollari 5.

Pertanto,

- Fase (a) (determinazione del valore nominale delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine ovvero del Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine e calcolo dell'ammontare complessivo dei Pagamenti Richiesti): $1.000 + 5 =$ Dollari 1.005. Si assume che, sommando tale valore agli altri elementi di calcolo di cui al punto (a), il 45% dell'importo complessivo così ottenuto sia pari a Dollari 90.000.000.
- Fase (b) (determinazione del Fattore di Riparto): Dollari 60.000.000 (Corrispettivo Massimo in denaro) / Dollari 90.000.000 (ammontare complessivo dei Pagamenti Richiesti) = 0,66.
- Fase (c) (calcolo del valore nominale delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine ovvero del Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine utile per la determinazione del Corrispettivo in Denaro) $0,66 \times 1.005 = 663,3$.
- Fase (d) (arrotondamento): 663.
- Fase (e) (determinazione del Corrispettivo in Denaro dovuto): $663 \times 45\% =$ Dollari 298,35.
- Fase (f) (assegnazione di Nuove Obbligazioni a Lungo Termine per la parte nono soddisfatta): $1.005 - 663 = 342$.

(B) *Ammontare Massimo dell'Indebitamento Garantito*

Per soddisfare le richieste da parte degli Aderenti di ricevere quale Corrispettivo per le Obbligazioni Esistenti portate in adesione Nuove Obbligazioni Garantite, l'Offerente emetterà Nuove Obbligazioni Garantite per un importo che, tenuto conto dell'ammontare dell'Indebitamento Bancario Garantito (come definito nel Paragrafo b.1.13) assunto nell'ambito del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario, non potrà eccedere Dollari 300.000.000 (l'**Ammontare Massimo dell'Indebitamento Garantito**). Ove le richieste da parte degli aderenti all'Invito Globale di ricevere Nuove Obbligazioni Garantite e le richieste dei creditori bancari di convertire il rispettivo Nuovo Indebitamento a Lungo Termine in Indebitamento Bancario Garantito – congiuntamente considerati – superassero l'Ammontare Massimo del Debito Garantito, l'Offerente procederà al riparto proporzionale tra gli aventi diritto, secondo i criteri di seguito indicati.

Più precisamente:

- (a) L'Offerente – in applicazione dei criteri previsti, rispettivamente, per l'Opzione in Obbligazioni Garantite ovvero per l'equivalente opzione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario (cfr. precedente Paragrafo b.1.13, sub *Termini del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario*, lettera (c)) – determinerà l'ammontare complessivo dell'Indebitamento Garantito richiesto da tutti gli aderenti all'Invito Globale ovvero dai creditori bancari che abbiano validamente esercitato le predette opzioni (l'**Indebitamento Garantito Richiesto**). A tal fine, esso calcolerà in primo luogo il valore nominale complessivo delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine (ivi incluse le Obbligazioni Addizionali) spettanti agli aderenti in applicazione dell'Opzione Base o della corrispondente opzione delle Altre Offerte, nonché l'importo complessivo del Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine spettante ai relativi creditori bancari che abbiano aderito al Piano, applicando ove necessario e a seconda dei casi, il Tasso di Cambio Euro/Dollaro ovvero il Tasso di Cambio Peso/Dollaro, al fine di determinare tali importi in Dollari. A seguire, l'Offerente procederà alla somma dei due ammontari ottenuti e calcolerà il 70% di tale somma. L'importo risultante rappresenterà l'ammontare complessivo dell'Indebitamento Garantito Richiesto.
- (b) L'Offerente dividerà quindi l'Ammontare Massimo dell'Indebitamento Garantito (pari a Dollari 300.000.000) per l'ammontare complessivo dell'Indebitamento Garantito Richiesto: la frazione risultante costituirà il fattore di riparto che sarà utilizzato ai fini della ripartizione del Corrispettivo in Denaro (il **Fattore di Riparto**).
- (c) Il Fattore di Riparto così determinato verrà quindi moltiplicato per il valore nominale – a seconda dei casi – delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine ovvero del Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine, spettanti a ciascun avente diritto in applicazione dell'Opzione Base ovvero della equivalente opzione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario.

- (d) L'importo così ottenuto sarà arrotondato all'unità di Dollaro o di Euro più vicina e rappresenterà il valore nominale, rispettivamente, delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine ovvero del Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine in relazione alle quali l'avente diritto sarà ritenuto aver validamente esercitato l'Opzione in Obbligazioni Garantite (o la corrispondente opzione delle Altre Offerte) ovvero la equivalente opzione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario.
- (e) Ciascun avente diritto riceverà quindi un ammontare di Indebitamento Garantito (costituito, a seconda dei casi, da Nuove Obbligazioni Garantite ovvero da Indebitamento Bancario Garantito) pari al 70% del valore nominale determinato ai sensi del precedente punto (d).
- (f) All'esito di detta ripartizione, i soggetti che abbiano esercitato l'Opzione in Obbligazioni Garantite (o la corrispondente opzione delle Altre Offerte) ovvero la equivalente opzione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario riceveranno, per la parte non soddisfatta in contanti, rispettivamente Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari o in Euro (a seconda della valuta di denominazione delle Obbligazioni Esistenti da ciascuno di essi portate in adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto) ovvero Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine, il cui valore nominale sarà pari alla differenza tra il valore nominale delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine ovvero del Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine, spettante a ciascun avente diritto in applicazione dell'Opzione Base (o della corrispondente opzione delle Altre Offerte) ovvero della equivalente opzione del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario e il valore nominale determinato ai sensi del precedente punto (d).

Per maggior chiarezza si consideri l'esempio numerico di seguito illustrato:

- Valore nominale delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione all'Offerta in relazione alle quali sia stata esercitata l'Opzione in Obbligazioni Garantite: Dollari 1.000.
- Ammontare degli Interessi Capitalizzati: Dollari 5.

Pertanto,

- Fase (a) (determinazione del valore nominale delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine ovvero del Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine e calcolo dell'ammontare complessivo dei Pagamenti Richiesti): $1.000 + 5 =$ Dollari 1.005. Si assume che, sommando tale valore agli altri elementi di calcolo di cui al punto (a), il 45% dell'importo complessivo così ottenuto sia pari a Dollari 450.000.000.
- Fase (b) (determinazione del Fattore di Riparto): Dollari 300.000.000 (Corrispettivo Massimo in denaro): Dollari $450.000.000 = 0,66$.
- Fase (c) (calcolo del valore nominale delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine ovvero del Nuovo Indebitamento Bancario a Lungo Termine utile per la determinazione dell'Indebitamento Garantito dovuto) $0,66 \times 1.005 = 663,3$.
- Fase (d) (arrotondamento): 663.
- Fase (e) (determinazione del valore nominale dell'Indebitamento Garantito dovuto): $663 \times 70\% =$ Dollari 464.
- Fase (f) (assegnazione di Nuove Obbligazioni a Lungo Termine per la parte non soddisfatta): $1.005 - 663 = 342$.

L. INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Il Documento di Offerta e la Scheda di Adesione e Delega sono messi a disposizione del pubblico presso il Coordinatore della Raccolta in Milano, Foro Bonaparte 16 e presso le Casse Incaricate di cui al precedente Paragrafo b.2.2, nonché sul sito internet www.BHopsca.it.

L'avviso contenente la comunicazione del rilascio, da parte di CONSOB, del nulla osta alla pubblicazione del Documento di Offerta, nonché gli elementi essenziali dell'Offerta di Scambio e Acquisto verranno pubblicati sui quotidiani "MF" e "Il Giornale".

L'Offerente renderà altresì nota, tramite uno o più comunicati stampa, che saranno diramati dall'Offerente attraverso almeno due agenzie di stampa e contestualmente trasmessi a CONSOB, qualsiasi notizia in merito ai provvedimenti che saranno emessi dalla *Caja Nacional de Valores* di Buenos Aires in merito all'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni presso la Borsa di Buenos Aires e presso il *Mercado Abierto Electrónico de Buenos Aires*, nonché dal *Luxembourg Stock Exchange* all'ammissione a quotazione delle Nuove Obbligazioni presso il relativo mercato regolamentato.

Entro il terzo giorno antecedente la data di conclusione (originaria o prorogata) del Periodo di Adesione, l'Offerente diffonderà al pubblico in Italia attraverso l'invio di un comunicato stampa a due agenzie di stampa e alla CONSOB la notizia dell'avvenuta definizione con il *Trustee* in tutti i loro termini, aspetti, contenuti e condizioni dei testi, dei regolamenti destinati a disciplinare le Nuove Obbligazioni. Contestualmente a detto comunicato, l'Offerente pubblicherà sul sito internet www.BHopsca.it il testo integrale dei Nuovi Regolamenti nella loro edizione definitiva, nonché una nota illustrativa delle eventuali variazioni e modifiche intervenute rispetto alla disciplina descritta nel presente Documento di Offerta.

Infine l'Offerente provvederà a dare notizia della sottoscrizione dei Nuovi Regolamenti tramite comunicato stampa, che sarà trasmesso a CONSOB e a due agenzie di stampa.

M. APPENDICI

M.1 LA SOLLECITAZIONE PER I REGOLAMENTI

Disciplina ed informazioni generali sulla Sollecitazione per i Regolamenti

Nell'ambito dell'Invito Globale, di cui l'Offerta di Scambio e Acquisto costituisce parte integrante, l'Offerente richiede agli aderenti di prestare il proprio consenso all'approvazione di determinate proposte di modifica a talune previsioni contenute nei Regolamenti delle Obbligazioni Esistenti (le "Proposte di Modifica"), mediante il conferimento, da effettuarsi al momento dell'adesione attraverso la sottoscrizione della Scheda di Adesione e Delega (cfr. Paragrafo c.5), di deleghe di voto per la partecipazione in nome e per conto dell'aderente a ciascuna competente Assemblea, con istruzioni irrevocabili a votare a favore dell'approvazione delle Proposte di Modifica al regolamento della serie di Obbligazioni Esistenti di competenza della stessa Assemblea e per l'adozione degli atti connessi (collettivamente, le "Deleghe per i Regolamenti" e, ciascuna, una "Delega per i Regolamenti") (per una più analitica e dettagliata descrizione delle Proposte di Modifica si veda quanto indicato nel Paragrafo c.1.1 e nell'Appendice M.2).

Agli Obbligazionisti non è consentito aderire all'Offerta di Scambio e Acquisto senza contestualmente conferire anche le relative Deleghe per i Regolamenti; analogamente, gli Obbligazionisti non possono conferire tali Deleghe per i Regolamenti senza contestualmente aderire all'Offerta di Scambio e Acquisto.

Gli Obbligazionisti sono invitati a leggere e considerare attentamente le informazioni qui di seguito riportate e, per poter validamente aderire all'Offerta di Scambio e Acquisto, sono tenuti a sottoscrivere e trasmettere o fare trasmettere alle Casse Incaricate le rispettive Deleghe per i Regolamenti. Tali deleghe dovranno essere conferite a tutti i soggetti di seguito indicati affinché gli stessi, anche in via disgiunta tra loro, partecipino a ciascuna competente Assemblea votando a favore dell'approvazione delle Proposte di Modifica al regolamento della serie di Obbligazioni Esistenti di competenza della relativa Assemblea:

- Angel Daniel Vergara, cittadino argentino, residente in Argentina;
- Norberto Emilio Noblia, cittadino argentino, residente in Argentina; e
- Santiago Nicholson, cittadino argentino, residente in Argentina.

Si precisa che, in caso di approvazione delle Proposte di Modifica, tutti gli impegni e gli eventi di inadempimento dell'Offerente attualmente contenuti nei rispettivi regolamenti delle Obbligazioni Esistenti verrebbero di fatto eliminati.

Le previsioni relative alla data di esercizio, ai pagamenti, ai tassi di interesse, al riacquisto, ai diritti di voto ed altre simili previsioni, per la modifica delle quali è necessario il voto unanime di tutti gli Obbligazionisti titolari delle Obbligazioni Esistenti di riferimento, non sono invece contemplate nelle Proposte di Modifica e pertanto non saranno in alcun modo emendate.

L'Offerente provvederà a convocare per una data compresa tra l'ultimo giorno del Periodo di Adesione (escluso) e la Data di Pagamento le assemblee degli Obbligazionisti in sede straordinaria, fatta eccezione per le Obbligazioni Esistenti appartenenti alla Serie 3 10,625%, in relazione alla quale, alla luce della differente terminologia utilizzata nel corrispondente atto fiduciario, sarà convocata (per la stessa data) un'assemblea chiamata ad assumere deliberazioni straordinarie (ciascuna detta assemblea, riunita sia in prima convocazione sia, occorrendo, in convocazioni successive, una "Assemblea" e, collettivamente, le "Assemblee"). Ogni Assemblea si terrà simultaneamente presso gli uffici dell'Offerente, ubicati in Riconquista 151, Buenos Aires, Argentina e presso gli uffici di Simpson Thacher & Bartlett LLP, ubicati in 425 Lexington Avenue, New York, NY, e dovrà essere unitariamente considerata, nonostante la riunione in luoghi differenti, come un'unica Assemblea ai fini del computo delle procedure e dei quorum relativi.

Fatta eccezione solo per l'Assemblea relativa alle Obbligazioni Esistenti appartenenti alla Serie 3, in caso di mancato raggiungimento dei quorum richiesti in prima convocazione, si procederà a convocare in seconda convocazione l'Assemblea di cui si tratti per un momento non precedente 1 ora e non successiva al 30° giorno dall'aggiornamento dell'Assemblea che avrebbe dovuto deliberare in prima convocazione.

In caso di mancato raggiungimento dei quorum richiesti in prima convocazione per l'Assemblea chiamata a deliberare le Proposte di Modifica in relazione alle Obbligazioni Esistenti appartenenti alla Serie 3, si procederà a convocare in seconda convocazione tale Assemblea per una data non precedente al 14° e non successiva al 30° giorno successivo alla data nella quale la stessa avrebbe dovuto deliberare in prima convocazione.

In caso di proroga dell'Invito Globale, di cui l'Offerta di Scambio e Acquisto costituisce parte integrante, la data di ciascuna Assemblea verrà rinviata in modo che la stessa si tenga in una data compresa tra la scadenza prorogata del Periodo di Adesione e la nuova Data di Pagamento, quale stabilita per effetto della proroga.

In caso di approvazione delle Proposte di Modifica e successiva stipulazione dei relativi regolamenti integrativi, le suddette Proposte di Modifica diverranno vincolanti per tutti gli Obbligazionisti titolari delle Obbligazioni Esistenti di cui si tratti non prima del compimento degli adempimenti previsti alla Data di Pagamento.

Quorum costitutivi delle Assemblee

Le Assemblee dovranno ritenersi regolarmente e validamente costituite con la partecipazione, in prima convocazione, di Obbligazionisti titolari di Obbligazioni Esistenti della relativa serie che rappresentino almeno il 60% del valore nominale complessivo in circolazione delle stesse. In caso di eventuale seconda convocazione, il quorum costitutivo, calcolato come sopra, sarà – a seconda dei casi – pari al 30% (limitatamente all'Assemblea chiamata a deliberare in relazione alle Obbligazioni Esistenti appartenenti alla Serie 3) ovvero al 40% (relativamente ad ogni altra Assemblea).

Quorum deliberativi delle Assemblee

Per la valida approvazione delle Proposte di Modifica occorrerà il voto favorevole degli Obbligazionisti di seguito indicati:

- (i) ai fini della valida approvazione delle Proposte di Modifica relative alla Serie 24 9% ed alla Serie 25 8%, entrambe aventi scadenza nel 2005 (di seguito collettivamente denominate "Obbligazioni Esistenti 2005"), occorrerà il voto favorevole di tanti titolari che rappresentino la maggioranza del relativo valore nominale complessivo rappresentato e votante nelle rispettive Assemblee;
- (ii) ai fini della valida approvazione delle Proposte di Modifica relative alla Serie 3, occorrerà il voto favorevole di tanti titolari che rappresentino almeno il 75% del relativo valore nominale complessivo rappresentato nella relativa Assemblea;
- (iii) ai fini della valida approvazione delle Proposte di Modifica relative ad ogni Serie diversa dalla Serie 3 e dalle Serie cui appartengono le Obbligazioni Esistenti 2005, occorrerà il voto favorevole di tanti titolari che rappresentino il minore tra (a) la maggioranza del rispettivo valore nominale complessivo in circolazione e, (b) i 2/3 del rispettivo valore nominale complessivo rappresentato e votante in ciascuna relativa Assemblea.

Gli Obbligazionisti avranno la possibilità di votare personalmente ovvero mediante il conferimento a terzi di procura in tal senso, incluso mediante il conferimento delle Deleghe per i Regolamenti sopra riferite.

Votazione contraria alle Modifiche Proposte

Gli Obbligazionisti che detengano Obbligazioni Esistenti per il tramite di una banca, custode o altro intermediario, che non aderiscano all'Offerta di Scambio e Acquisto e desiderino votare contro l'adozione delle Proposte di Modifica relative ai titoli dagli stessi detenuti, dovranno contattare tali soggetti per ricevere istruzioni su come procedere a tal fine. Gli Obbligazionisti che aderiscano all'Offerta di Scambio e Acquisto saranno tenuti a conferire la/e relativa/e Delega/he per i Regolamenti e – per l'effetto – non potranno esprimere voto contrario all'approvazione delle Proposte di Modifica.

Efficacia delle Proposte di Modifica

Successivamente all'approvazione delle Proposte di Modifica nella rispettiva Assemblea, l'Offerente procederà alla stipulazione di un regolamento integrativo con il soggetto che agisce in qualità di fiduciario a norma del regolamento applicabile a ciascuna relativa serie di Obbligazioni Esistenti.

In caso di approvazione delle Proposte di Modifica, i regolamenti così modificati diventeranno efficaci e vincolanti per tutti i titolari delle relative Obbligazioni Esistenti, essendo esclusa ogni possibilità di proporre azione per contestare o altrimenti contrastare gli effetti delle predette modifiche, le quali diverranno comunque efficaci non prima del compimento degli adempimenti previsti alla Data di Pagamento. Inoltre, tutti i precedenti inadempimenti relativi alle Obbligazioni Esistenti che siano state scambiate si intenderanno rinunciati, compresi quegli inadempimenti di pagamento la cui rinuncia

avrebbe altrimenti richiesto il consenso unanime dei titolari delle Obbligazioni Esistenti. Ciascun titolare di Obbligazioni Esistenti appartenenti alla serie le cui modifiche siano state approvate e divenute efficaci che non abbia validamente aderito all'Offerta di Scambio e Acquisto sarà comunque vincolato dal rispettivo regolamento come modificato e non avrà titolo a ricevere alcun corrispettivo in relazione all'adozione delle predette modifiche.

Mancata approvazione delle Proposte di Modifica

Nel caso non vengano raggiunti i quorum deliberativi richiesti, le Proposte di Modifica relative alle serie relativamente alle quali tali quorum non siano stati raggiunti dovranno ritenersi respinte.

L'approvazione delle Proposte di Modifica non costituisce condizione dell'Invito Globale e dell'Offerta di Scambio e Acquisto che ne costituisce parte integrante; per l'effetto, la mancata approvazione delle Proposte di Modifica non pregiudica la validità ed efficacia dell'Offerta di Scambio e Acquisto.

Generalità

L'Offerente intende chiedere l'autorizzazione degli Aderenti agli emendamenti dei seguenti Regolamenti (e relativi atti fiduciari) che disciplinano le Obbligazioni Esistenti:

1. il Regolamento 1997, datato 11 dicembre 1997, con successivi emendamenti ed integrazioni sottoscritto tra la Banca, HSBC Bank USA e JP Morgan Chase Bank, Filiale di Buenos Aires, che regola le serie di Obbligazioni Esistenti riportate di seguito ed emesse nell'ambito del programma globale di obbligazioni a medio termine dell'Offerente:
 - Serie 1 10% denominata in Dollari, scadenza 17 aprile 2003;
 - Serie 4 13% denominata in Dollari, scadenza 3 dicembre 2008;
 - Serie 6 12,25% denominata in Dollari, scadenza 15 marzo 2002;
 - Serie 16 12,625% denominata in Dollari, scadenza 17 febbraio 2003;
 - Serie 17 9% denominata in Euro, scadenza 27 marzo 2002;
 - Serie 22 8,750% denominata in Euro, scadenza 18 ottobre 2002;
 - Serie 23 10,750% denominata in Euro, scadenza 6 febbraio 2004;
2. il Regolamento 2001, datato 30 marzo 2001, con successivi emendamenti ed integrazioni, sottoscritto tra la Banca, HSBC Bank USA e JP Morgan Chase Bank, Filiale di Buenos Aires, che regola le serie di Obbligazioni Esistenti riportate di seguito ed emesse nell'ambito del programma globale di obbligazioni a medio termine dell'Offerente:
 - Serie 24 9% denominata in Dollari, scadenza 15 marzo 2005;
 - Serie 25 8% denominata in Euro, scadenza 15 giugno 2005;
3. il Regolamento Euro, datato 4 marzo 1996, sottoscritto tra la Banca, e JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited (già Chase Manhattan Trustees Limited) la quale ha delegato ad agire in qualità di fiduciaria e Wells Fargo Bank del Minnesota, National Association, che regola le Obbligazioni Esistenti di Serie 3 10,625% denominata in Dollari, scadenza 7 agosto 2006 emessa nell'ambito del programma di obbligazioni a medio termine in euro dell'Offerente.

Come descritto nel prosieguo, gli emendamenti proposti a ciascuno dei Regolamenti che regolano le Obbligazioni Esistenti (le "Proposte di Modifica") elimineranno sostanzialmente tutte gli impegni (*covenants*) dell'Offerente contenuti in detti Regolamenti, nonché tutti gli eventi di inadempimento ivi previsti.

L'adesione all'Offerta di Scambio e Acquisto, in conformità alle procedure descritte nel Paragrafo c.5 del Documento di Offerta, comporterà il rilascio, da parte dell'Aderente, del proprio consenso sulle Proposte di Modifica ai Regolamenti che disciplinano le Obbligazioni Esistenti apportate all'Offerta di Scambio e Acquisto dall'Aderente. Gli Obbligazionisti non potranno esprimere il loro consenso alle Proposte di Modifica senza aderire all'Offerta di Scambio e Acquisto.

Le Proposte di Modifica costituiscono una proposta unica. Gli Aderenti che porteranno in adesione una parte delle Obbligazioni Esistenti in loro possesso, saranno considerati come se avessero acconsentito a tutte le Proposte di Modifica ai Regolamenti applicabili alle rispettive Obbligazioni Esistenti nel loro complesso. Non è possibile esprimere un consenso selettivo riguardante soltanto talune Proposte di Modifica.

Qualora e nella misura in cui le Proposte di Modifica relative a ciascuno dei Regolamenti e a ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti siano adottate, l'Offerente procederà alla sottoscrizione con il relativo fiduciario ai sensi di ciascuno dei Regolamenti di regolamenti integrativi che riflettano e diano seguito alle Proposte di Modifica adottate. Le Proposte di Modifica entreranno in vigore non prima della Data di Pagamento.

Si riporta di seguito una breve descrizione delle Proposte di Modifica relative a ciascuno dei Regolamenti che regolano le Obbligazioni Esistenti e ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti. Detta descrizione è corredata da riferimenti alle disposizioni di ciascuno dei Regolamenti, copie dei quali potranno essere fornite dal Coordinatore della Raccolta.

Illustrazione delle Proposte di Modifica

1. *Emendamento alla clausola “Mantenimento di scritture e libri contabili”*

Ai sensi della Sezione 3.6 del Regolamento 1997 e del Regolamento 2001 e della Sezione 6(A) del Regolamento Euro, l’Offerente è tenuto a mantenere i propri libri, conti e scritture contabili in conformità con i principi contabili argentini e con le norme e regole della Banca Centrale Argentina. Nell’ambito degli emendamenti proposti la clausola che dispone l’obbligo di tenere un registro dei titolari delle Obbligazioni Esistenti e di annotare nel medesimo tutti i trasferimenti avvenuti ad oggetto le predette obbligazioni verrebbe eliminata, al fine di sollevare l’Offerente da detto obbligo. Ciò in vista dell’assunzione di un obbligo di identica portata con riferimento alle Nuove Obbligazioni e allo scopo di non gravare il Banco Hipotecario di obblighi di natura meramente amministrativa.

2. *Emendamento alla clausola “Ranking”*

Ai sensi della Sezione 3.7 del Regolamento 1997 e del Regolamento 2001 e della Sezione 3 dei termini e condizioni esposti nell’Allegato 2 Parte C del Regolamento Euro, l’Offerente è tenuto a che le proprie obbligazioni relative alle Obbligazioni Esistenti siano classificate in qualsiasi momento almeno *pari passu* per quanto attiene al diritto di pagamento con tutti gli altri strumenti di indebitamento dell’Offerente, presenti o futuri, non garantiti e non subordinati. Nell’ambito degli emendamenti proposti le suddette clausole verrebbero interamente eliminate. Di conseguenza l’Offerente potrebbe contrarre indebitamenti futuri privilegiati rispetto alle obbligazioni connesse alle Obbligazioni Esistenti che non vengono offerte nell’Offerta di Scambio e Acquisto, che influirebbero negativamente sulla capacità dell’Offerente di soddisfare i propri obblighi nei confronti di detti Obbligazionisti.

3. *Emendamento alle clausole “Quotazione” e “Eleggibilità presso la Società Depositaria Fiduciaria (DTC)”*

Ai sensi della Sezione 3.8 del Regolamento 1997 e del Regolamento 2001 e della Sezione 6(N) del Regolamento Euro, l’Offerente è tenuto a rendere le Obbligazioni Esistenti idonee alla liquidazione attraverso le strutture della società depositaria fiduciaria (DTC) e in relazione al Regolamento 1997 e al Regolamento 2001 a far sì che le Obbligazioni Esistenti vengano accettate per la negoziazione nel sistema PORTAL e che le stesse siano idonee alla liquidazione mediante le strutture di Euroclear e Clearstream. Ai sensi della Sezione 3.8 del Regolamento 1997 e del Regolamento 2001 e della Sezione 6(I) del Regolamento Euro, l’Offerente è altresì tenuto a porre in atto ogni ragionevole sforzo al fine di mantenere la quotazione delle Obbligazioni Esistenti presso la Borsa del Lussemburgo o presso altra borsa su cui dette obbligazioni sono quotate. Nell’ambito degli emendamenti proposti le suddette clausole verrebbero interamente eliminate.

4. *Emendamento alla clausola “Esistenza della società; Proprietà”*

Ai sensi della Sezione 3.9 del Regolamento 1997 e del Regolamento 2001, l’Offerente è tenuto a porre in atto quanto necessario al fine di (i) preservare la propria stessa esistenza come società e quella delle società controllate, nonché i diritti, i titoli di proprietà e eventuali concessioni e (ii) mantenere tutte le proprie proprietà e quelle delle società controllate, utilizzate nella conduzione delle attività, in buono stato e funzionanti. Nell’ambito degli emendamenti proposti le suddette clausole verrebbero interamente eliminate.

5. *Emendamento alla clausola “Conformità alle leggi”*

Ai sensi della Sezione 3.10 del Regolamento 1997 e del Regolamento 2001, l’Offerente si è impegnato e ha fatto sì che ciascuna delle controllate si impegnasse a conformarsi a tutte le leggi applicabili, le norme, i regolamenti, gli ordini e i provvedimenti di qualunque agenzia governativa avente giurisdizione sulle attività dell’Offerente, eccetto nei casi in cui la mancata conformità non produca un effetto sostanziale negativo sulle attività stesse, sui beni, sulle operazioni o sulle condizioni finanziarie dell’Offerente e delle relative società controllate considerate nel loro insieme. Nell’ambito degli emendamenti proposti le suddette clausole verrebbero interamente eliminate.

6. *Emendamento alla clausola “Altre informazioni”*

Ai sensi della Sezione 3.12 del Regolamento 1997 e del Regolamento 2001, l’Offerente è tenuto a rendere disponibili per qualsiasi titolare, per qualsiasi acquirente potenziale che sia un acquirente istituzionale qualificato o per il fidu-

ciario le informazioni, relative alle vendite, previste dalla Rule 144A(d)(4) del Securities Act del 1933 (qui di seguito il “Securities Act”) a condizione che le Obbligazioni Esistenti a cui la richiesta si riferisce siano titoli non registrati alla SEC nei limiti del significato a tale circostanza attribuito dalla Rule 144(a)(3) del Securities Act e che all’Offerente non sia richiesto di conformarsi ai requisiti in materia di certificazione di cui al Securities Exchange Act del 1934. Nell’ambito degli emendamenti proposti le suddette clausole verrebbero interamente eliminate.

7. *Emendamento alla clausola “Comunicazione di inadempimento”*

Ai sensi della Sezione 3.13 del Regolamento 1997 e del Regolamento 2001 e della Sezione 6(B) del Regolamento Euro, l’Offerente è tenuto a comunicare al fiduciario in maniera tempestiva qualsiasi evento di inadempimento di cui sia venuto a conoscenza e, ai sensi del Regolamento 1997 e del Regolamento 2001, a fornire un certificato riportante tutti i dettagli di detto evento di inadempimento e l’azione proposta dall’Offerente in relazione al caso in oggetto. Nell’ambito degli emendamenti proposti le suddette clausole verrebbero interamente eliminate. Di conseguenza gli Obbligazionisti potrebbero non essere avvertiti prontamente di eventuali eventi di inadempimento, pregiudicandosi quindi la possibilità degli stessi di far valere i propri diritti ai sensi dei regolamenti supplementari relativi alle Obbligazioni Esistenti.

8. *Emendamento alla clausola “Obbligo a non concedere garanzie superiori in caso di nuova emissione rispetto a quelle già offerte agli investitori da precedenti emissioni”*

Ai sensi della Sezione 3.14 del Regolamento 1997 e del Regolamento 2001 e della Sezione 4 dei termini e condizioni esposti nell’Allegato 2 Parte C del Regolamento Euro, è fatto divieto all’Offerente e alle relative società controllate, fatte salve alcune eccezioni, di contrarre o assumere pegni su qualsiasi dei propri beni attuali o futuri al fine di garantire un indebitamento nel caso in cui, nello stesso momento o precedentemente, gli obblighi dell’Offerente in relazione alle Obbligazioni Esistenti non siano stati garantiti ugualmente e proporzionalmente. Nell’ambito degli emendamenti proposti le suddette clausole verrebbero interamente eliminate. Di conseguenza l’Offerente e le relative società controllate potrebbero contrarre obblighi sovraordinati rispetto agli obblighi assunti nei confronti degli Obbligazionisti e ciò potrebbe influenzare negativamente la capacità dell’Offerente di ripagare le Obbligazioni Esistenti che non vengano offerte.

9. *Emendamento alla clausola “Fusioni; Consolidamenti; Vendite; Affitti”*

Ai sensi della Sezione 3.15 del Regolamento 1997 e della Sezione 8.1 del Regolamento 1997 e del Regolamento 2001, l’Offerente è tenuto a non fondersi, incorporarsi o integrarsi, oppure cedere o trasferire o affittare completamente o in modo sostanziale il complesso delle proprie proprietà o beni salvo i casi in cui vengano soddisfatte determinate condizioni. Nell’ambito degli emendamenti proposti le suddette clausole verrebbero interamente eliminate. Di conseguenza l’Offerente potrebbe integrarsi o fondersi con un’altra società, il che potrebbe aumentare il rischio di credito dell’Offerente influenzando negativamente sulla capacità dello stesso di ripagare le Obbligazioni Esistenti che non costituiscono oggetto dell’Offerta di Scambio e Acquisto.

10. *Emendamento alle clausole “Ulteriori azioni” e “Informazioni”*

Ai sensi della Sezione 3.15 del Regolamento 1997 e del Regolamento 2001 e della Sezione 6(G) del Regolamento Euro, l’Offerente è tenuto ad intraprendere le azioni, soddisfare le condizioni o ottenere i consensi necessari a consentire allo stesso di sottoscrivere, esercitare i propri diritti e conformarsi a taluni dei propri obblighi ai sensi dei relativi Regolamenti. Ai sensi della Sezione 6(D) del Regolamento Euro, l’Offerente è tenuto a fornire al fiduciario tutte quelle informazioni che lo stesso dovesse ragionevolmente richiedere per adempiere alle proprie funzioni. Nell’ambito degli emendamenti proposti le suddette clausole verrebbero interamente eliminate.

11. *Emendamento alla clausola “Titoli registrati”*

Ai sensi della Sezione 6(G) del Regolamento Euro, l’Offerente, nel caso in cui allo stesso sia richiesto di registrare titoli emessi ai sensi del Regolamento Euro in conformità con la legislazione inglese, è tenuto ad intraprendere quelle azioni che possano essere richieste al fine di assicurare la conformità con le suddette leggi. Nell’ambito degli emendamenti proposti le suddette clausole verrebbero interamente eliminate.

12. *Emendamento alla clausola “Pareri legali”*

Ai sensi della Sezione 6(K) del Regolamento Euro, l’Offerente è tenuto a procurare taluni pareri legali indirizzati al fiduciario nel caso di emendamenti apportati al Regolamento Euro o di emissione di obbligazioni. Nell’ambito degli emendamenti proposti le suddette clausole verrebbero interamente eliminate.

13. *Emendamento alle clausole “Comunicazioni ai titolari delle obbligazioni”, “Comunicazione di ritardo nel pagamento”, “Cambio degli agenti”, “Obbligazioni detenute dalla Banca” e “Pagamenti ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Negoziabili”*

Ai sensi delle Sezioni 6(F), (L) e (M) del Regolamento Euro, l’Offerente è tenuto a fornire al fiduciario copie di tutte le comunicazioni ai titolari, un certificato, su richiesta del fiduciario, riportante l’ammontare delle Obbligazioni Esistenti non pagate detenute dall’Offerente, nonché ad inviare comunicazione al fiduciario prima di effettuare qualsiasi pagamento ai titolari che abbiano avviato azioni legali ai sensi della legge argentina sulle obbligazioni negoziabili. Inoltre, ai sensi delle Sezioni 6(H) e (J) del Regolamento Euro, l’Offerente è tenuto ad inviare comunicazione ai titolari in caso di ritardo nei pagamenti e di eventuali cambi dell’agente per le informazioni o dell’agente per il pagamento. Nell’ambito degli emendamenti proposti le suddette clausole verrebbero interamente eliminate, al fine di sollevare l’Offerente da detti obblighi, in vista dell’assunzione di obblighi equivalenti con riferimento alle Nuove Obbligazioni.

14. *Emendamento alla clausola “Eventi di inadempimento”*

La Sezione 4.1 del Regolamento 1997 prevede che un evento di inadempimento si verifichi se, tra le altre cose:

- (i) si verifichi da parte dell’Offerente un mancato adempimento di una qualsiasi delle clausole di cui nel Regolamento 1997 (fatta eccezione per quelle relative all’obbligo di pagamento di capitale, interessi ed importi aggiuntivi) e detto inadempimento perduri per un periodo di 30 giorni;
- (ii) si verifichi da parte dell’Offerente o delle relative società controllate il mancato pagamento degli interessi o delle quote in linea capitale alla scadenza relativamente al rispettivo indebitamento, o ancora nel caso in cui si verifichi un inadempimento in relazione ad accordi o strumenti riguardanti detto indebitamento che determini l’accelerazione della scadenza dell’indebitamento stesso, in ogni caso per un ammontare complessivo in linea capitale pari ad almeno Dollari 5.000.000 (in relazione alle Serie 1, 4 e 6 di Obbligazioni Esistenti) o ad almeno Dollari 20.000.000 (in relazione alle Serie 16, 17, 22 e 23 di Obbligazioni Esistenti);
- (iii) venga avviato o eseguito un sequestro conservativo o un altro procedimento legale relativamente o contro qualsiasi parte delle proprietà o dei beni dell’Offerente o delle relative società controllate per un ammontare pari ad almeno Dollari 1.000.000 e lo stesso non venga respinto o interrotto entro 60 giorni;
- (iv) divenga escutibile un mutuo, ipoteca, pegno, privilegio o altro gravame creato o assunto dall’Offerente o dalle relative società controllate e venga intrapresa un’azione al fine di fare valere il diritto sottostante;
- (v) l’Offerente o le relative società controllate siano (o possano essere ritenute da un tribunale) insolventi o incapaci di pagare i propri debiti, oppure nel caso in cui interrompano, sospendano o minaccino di sospendere i pagamenti completamente o in una parte sostanziale dei rispettivi debiti o ancora qualora venga dichiarata una moratoria in relazione alla totalità o ad una parte dei debiti dell’Offerente o di quelli delle relative società controllate;
- (vi) l’Offerente o le relative società controllate siano assoggettate a taluni eventi di fallimento;
- (vii) l’Offerente ometta di intraprendere azioni o soddisfare condizioni (ivi compreso l’ottenimento dei consensi, permessi o autorizzazioni) necessarie al fine di consentire allo stesso di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Regolamento 1997, nonché di garantire che detti obblighi siano legalmente vincolanti ed esercitabili e di rendere le Obbligazioni Esistenti emesse ai sensi del Regolamento 1997 ammissibili quali prove di fronte ai tribunali argentini;
- (viii) sia o diventi per l’Offerente illegale eseguire o adempiere ad uno o più obblighi assunti ai sensi del Regolamento 1997; e
- (ix) si realizzi un qualsiasi evento che ai sensi delle leggi di una delle relative giurisdizioni comporti sostanzialmente gli stessi effetti di cui ai Paragrafi (iii), (iv), (v) e (vi) qui sopra.

La Sezione 4.1 del Regolamento 2001 prevede che un evento di inadempimento si verifichi se, tra le altre cose:

- (i) si verifichi da parte dell’Offerente un mancato adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui nel Regolamento 2001 (fatta eccezione per quelle relative all’obbligo di pagamento di capitale, interessi ed importi aggiuntivi) e detto inadempimento perduri per un periodo di 30 giorni;

- (ii) si verifichi da parte dell'Offerente o delle relative società controllate il mancato pagamento degli interessi o delle quote in linea capitale alla scadenza relativamente al rispettivo indebitamento, o ancora nel caso in cui si verifichi un inadempimento in relazione ad accordi o strumenti riguardanti detto indebitamento che determini l'accelerazione della scadenza dello stesso, in ogni caso per un ammontare complessivo in linea capitale pari ad almeno Dollari 20.000.000;
- (iii) l'Offerente o le relative società controllate siano assoggettate a taluni eventi di fallimento;
- (iv) sia o diventi per l'Offerente illegale eseguire o adempiere ai propri obblighi di pagamento; e
- (v) il Regolamento 2001 cessi per qualsiasi motivo di essere valido ed efficace in conformità con i termini dello stesso, oppure nel caso in cui l'Offerente neghi di avere qualsiasi altra obbligazione ai sensi del Regolamento 2001 o in relazione allo stesso.

La Sezione 9 dell'Allegato 2 Parte C del Regolamento Euro prevede che un evento di inadempimento si verifichi, tra le altre cose, se:

- (i) si verifichi da parte dell'Offerente un mancato adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui nel Regolamento Euro e detto inadempimento perduri per un periodo di 30 giorni dopo che la comunicazione dello stesso sia stata inviata dal fiduciario;
- (ii) l'Offerente o una delle relative società controllate (i) si rivelino inadempienti rispetto al proprio indebitamento determinando un'accelerazione della scadenza dello stesso, (ii) non provvedano al pagamento dell'indebitamento alla scadenza oppure (iii) non provvedano al versamento delle somme dovute ai sensi di eventuali garanzie o indennizzi in relazione al suddetto indebitamento, a condizione che la somma complessiva dell'obbligazione debitoria, delle garanzie o degli indennizzi in relazione ai quali si sono verificati uno o più dei suddetti eventi ammonti ad almeno Dollari 5.000.000;
- (iii) venga avviato o eseguito un sequestro conservativo o un altro procedimento legale relativamente o contro qualsiasi parte delle proprietà o dei beni dell'Offerente o delle proprietà o dei beni delle relative società controllate per un ammontare pari o superiore a Dollari 1.000.000 e lo stesso non venga respinto o interrotto entro 60 giorni;
- (iv) divenga escutibile un mutuo, ipoteca, pegno, privilegio o altro gravame creato o assunto dall'Offerente o dalle relative società controllate e venga intrapresa un'azione al fine di far valere il diritto sottostante;
- (v) l'Offerente o le relative società controllate siano (o possano essere ritenute da un tribunale) insolventi o incapaci di pagare i propri debiti, oppure nel caso in cui interrompano, sospendano o minaccino di sospendere i pagamenti completamente o in una parte sostanziale dei rispettivi debiti o ancora qualora venga dichiarata una moratoria in relazione alla totalità o ad una parte dei debiti dell'Offerente o di quelli delle relative società controllate;
- (vi) l'Offerente o le relative società controllate siano soggette a taluni eventi di fallimento;
- (vii) sia o diventi per l'Offerente illegale eseguire o adempiere ad uno o più obblighi assunti ai sensi del Regolamento Euro;
- (viii) l'Offerente ometta di intraprendere azioni o soddisfare condizioni (ivi compreso l'ottenimento dei consensi, permessi o autorizzazioni) necessarie al fine di consentire allo stesso di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Regolamento Euro; e
- (ix) si realizzi un qualsiasi evento che ai sensi delle leggi di una delle giurisdizioni relative comporti sostanzialmente gli stessi effetti di cui ai Paragrafi (iii), (iv), (v) e (vi) qui sopra.

In ogni caso, le Proposte di Modifica non comporteranno l'eliminazione della accelerazione dei termini di scadenza dell'indebitamento dell'Offerente, verificatasi anteriormente alla data del presente Documento di Offerta.

15. Clausole restanti ed Eventi di Inadempimento

Nel caso in cui i Regolamenti che regolano le Obbligazioni Esistenti e ciascuna serie delle Obbligazioni Esistenti vengano emendati, talune disposizioni in materia di inadempimento, obbligazioni dell'Offerente e altre tutele rimarranno comunque in vigore. I relativi impegni sostanziali restanti e le disposizioni in materia di inadempimento di ciascuno dei Regolamenti sono le seguenti:

- la Sezione 4.1 del Regolamento 1997 e del Regolamento 2001 e la Sezione 9, Allegato 2, Parte C del Regolamento Euro, emendate come indicato in precedenza, che stabiliscono per i titolari delle Obbligazioni Esistenti il diritto di accelerare la scadenza di dette obbligazioni;

- la Sezione 4.7 del Regolamento 1997 e del Regolamento 2001 e la Sezione 2 del Regolamento Euro, che stabiliscono per i titolari delle Obbligazioni Esistenti il diritto incondizionato di ricevere il pagamento del capitale e degli interessi ed agire legalmente per la tutela dello stesso;
- la Sezione 3.1 del Regolamento 1997 e del Regolamento 2001 che stabiliscono per i titolari delle Obbligazioni Esistenti il diritto ad un pagamento puntuale del capitale e degli interessi relativi alle Obbligazioni Esistenti;
- la Sezione 3.2 del Regolamento 1997 e del Regolamento 2001 e la Sezione 7(e), Allegato 2, Parte C del Regolamento Euro, che obbligano l'Offerente a mantenere un ufficio o un'agenzia presso cui le Obbligazioni Esistenti possano essere presentate o riscattate per il pagamento o la registrazione della cessione o dello scambio e presso cui possono venire presentate le domande rivolte o relative alla società;
- la Sezione 3.5 del Regolamento 1997 e del Regolamento 2001, e la Sezione 8 dell'Allegato 2 Parte C del Regolamento Euro, che stabiliscono per i titolari delle Obbligazioni Esistenti il diritto a che ogni pagamento ai sensi delle Obbligazioni Esistenti sia gratuito ed esente da imposte o altre deduzioni o detrazioni governative; e
- la Sezione 4.1 del Regolamento 2001 e del Regolamento 1997, emendata come descritto in precedenza, che stabilisce per i titolari la possibilità di risolvere e ritirare una dichiarazione di accelerazione al verificarsi di taluni eventi di inadempimento.

M.3 LA SOLLECITAZIONE APE

L'*Acuerdo Preventivo Extrajudicial*, o Accordo APE, è un accordo di ristrutturazione privato tra un debitore e tutti o parte dei suoi creditori chirografari, sottoposto all'approvazione del Giudice Fallimentare in Argentina.

Nell'ambito della Sollecitazione APE, l'Offerente richiede a ciascun titolare di Obbligazioni Esistenti di conferire una procura per la sottoscrizione di un Accordo APE a termini e condizioni sostanzialmente conformi al testo allegato al presente Documento di Offerta come Appendice M.4 e per la presentazione al Giudice Fallimentare della istanza di approvazione di detto Accordo (la "Procedura APE").

L'approvazione dell'Accordo APE da parte del Giudice Fallimentare renderebbe l'accordo stesso vincolante, ai sensi dell'applicabile normativa argentina, nei confronti di tutti i creditori del debitore, ivi inclusi quelli che non abbiano sottoscritto l'accordo medesimo, e consentirebbe di estendere gli effetti del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento ai titolari di Obbligazioni Esistenti che non abbiano aderito all'Invito Globale, nonché ai creditori bancari che non abbiano preso parte al Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario.

In particolare, i titolari di Obbligazioni Esistenti che non abbiano aderito all'Invito Globale sarebbero obbligati a scambiare le rispettive Obbligazioni Esistenti con Nuove Obbligazioni, ai termini previsti dall'Invito Globale, fatte salve eventuali modifiche rispetto a tali termini e condizioni stabilite dal Giudice Fallimentare.

Poiché l'Offerente è una banca, la facoltà della stessa di ottenere l'estensione degli effetti di un Accordo APE da parte di un Giudice Fallimentare è soggetta a sostanziali incertezze. In aggiunta, in sede di approvazione dell'Invito Globale, la Banca Centrale Argentina ha richiesto all'Offerente di eliminare ogni riferimento alla Procedura APE nell'ambito del proprio Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento. Contro tale decisione della Banca Centrale Argentina, l'Offerente ha presentato reclamo di fronte alla stessa, eccependo la carenza di giurisdizione della Banca Centrale Argentina relativamente a tale decisione, spettando invece la stessa alla ordinaria autorità giudiziaria fallimentare.

Peraltro, nel corso della prima settimana dell'agosto 2003, i rappresentanti dell'Offerente si sono più volte incontrati con i rappresentanti della Banca Centrale Argentina e della Soprintendenza alle Istituzioni Finanziarie; nel corso di tali riunioni, questi ultimi hanno chiarito che la richiesta di eliminazione di ogni riferimento alla Procedura APE, nell'ambito del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento dell'Offerente, trova fondamento nella volontà della Banca Centrale Argentina di non assumere una posizione ufficiale relativamente alla Procedura APE, riconoscendo altresì la propria carenza di giurisdizione in merito alla possibilità per l'Offerente di accedere alla stessa Procedura APE, nonostante il potere della Banca Centrale Argentina di esprimere un parere in merito ove richiesta dal Giudice Fallimentare.

In ogni caso, il consiglio di amministrazione della Banca Centrale Argentina è l'organo competente in ultima istanza per assumere una posizione ufficiale in merito e, per quanto a conoscenza dell'Offerente, lo stesso non ha allo stato preso in considerazione la questione; l'Offerente non è quindi in grado di prevedere quale sarà la posizione della Banca Centrale Argentina, né l'esito del reclamo presentato dinanzi alla stessa. Pertanto, lo stesso potrebbe non essere in grado di procedere alla stipulazione dell'Accordo APE e alle fasi successive della Procedura APE, ancorché abbia ottenuto l'approvazione delle maggioranze qualificate di creditori sopra indicate. Qualora la Banca Centrale Argentina dovesse definitivamente opporsi all'avvio di una Procedura APE, l'Offerente non sarebbe in grado di dare corso alla Procedura APE neppure se autorizzato dai titolari del *quorum* richiesto del 75% in linea capitale dell'Indebitamento complessivo dell'Offerente. In ogni caso, la validità dell'Offerta, i pagamenti connessi alla medesima e le condizioni applicabili alle Nuove Obbligazioni non saranno alterati qualora la Banca Centrale Argentina proibisca all'Offerente l'avvio di una Procedura APE o il Giudice Fallimentare rigetti la richiesta di estensione degli effetti dell'Accordo APE ai titolari di Obbligazioni Esistenti e ai creditori bancari che non prendano parte al medesimo o, ancora, qualora l'Accordo APE sia dichiarato nullo.

I titolari di Obbligazioni Esistenti sono invitati a leggere e considerare con attenzione le informazioni contenute in questa sezione e a conferire procura, disgiuntamente, ai signori Angel Daniel Vergara del Carril, Norberto Emilio Noblia e Santiago Nicholson, ognuno in qualità di procuratore, allo scopo di votare – nelle relative assemblee all'uopo convocate – in favore della sottoscrizione dell'Accordo APE (la "Delega APE").

La Delega APE, che attribuirà a ogni procuratore il potere di partecipare e votare nell'Assemblea che confermerà e conferirà efficacia all'Accordo APE, nonché il potere di sottoscrivere e presentare l'Accordo APE al Giudice Fallimentare, sarà contenuta nella Scheda di Adesione e Delega all'Offerta di Scambio e Acquisto; tuttavia, è possibile scegliere di partecipare all'Offerta di Scambio e Acquisto senza rilasciare la Delega APE, contrassegnando l'apposito spazio nella Scheda di Adesione e Delega.

Incertezze significative connesse alla Sollecitazione APE

Non è chiaro se la Procedura APE sia esperibile da parte di una banca, poiché le banche e gli istituti di credito sono soggetti alla giurisdizione primaria della Banca Centrale Argentina e possono ricorrere al Giudice Fallimentare solo in casi limitati. Le modifiche della legge fallimentare argentina, che permettono ai debitori di ristrutturare i propri debiti non garantiti aderendo a un Accordo APE, sono state introdotte nel maggio del 2002 e, per quanto a conoscenza e reso noto all'Offerente dal proprio consulente legale argentino, finora questo tipo di ristrutturazione non è mai stata presentata ad un tribunale argentino, cosicché non è possibile valutare con certezza come potrebbero essere affrontate una serie di questioni che potrebbero presentarsi.

In particolare non vi è certezza:

- (i) se la presentazione di un Accordo APE determini la sospensione delle procedure esecutive per l'escussione di pgni ed ipoteche;
- (ii) su quali siano gli effetti dell'Accordo APE nei confronti dei creditori che non abbiano prestato il loro consenso all'Accordo stesso: per quanto quest'ultimo specifichi quali siano tali effetti, il Giudice Fallimentare potrebbe decidere in senso difforme, qualora ritenesse che l'Accordo APE fosse illecito o che lo stesso non tuteli sufficientemente tali creditori. In particolare, lo stesso potrebbe non considerare applicabile – e conseguentemente modificare – la previsione secondo cui, in esecuzione dell'Accordo APE, ai titolari di Obbligazioni Esistenti che non aderiscano all'Invito Globale e ai creditori bancari che non partecipino al Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario siano assegnate Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari (invece del Corrispettivo in Denaro o di Indebitamento Garantito) nell'ambito della Procedura APE;
- (iii) quali siano gli effetti che potrebbe dispiegare l'eventuale accoglimento da parte del Giudice Fallimentare di opposizioni all'Accordo APE, in assenza di specifiche disposizioni della legge fallimentare argentina: il Giudice Fallimentare potrebbe decidere la prosecuzione della Procedura APE nei confronti dei creditori che non abbiano presentato opposizione, ovvero sospendere la Procedura APE fino ad una decisione definitiva sulle opposizioni;
- (iv) se l'esame del Giudice Fallimentare sia limitato alla regolarità formale dell'Accordo APE o se lo stesso possa negare la propria approvazione anche sulla base di rilievi sostanziali sul contenuto dell'Accordo APE, come nel caso in cui le previsioni di quest'ultimo siano da considerarsi fraudolente o abusive.

Inoltre, la legge sulle istituzioni finanziarie argentina (Legge 21.526, come successivamente modificata) vieta ad un'istituzione finanziaria di presentare istanza di *concurso preventivo* (concordato preventivo) o di *quiebra* (fallimento), fino a quando non intervenga la revoca della relativa licenza bancaria da parte della Banca Centrale Argentina. La legge fallimentare argentina esclude le istituzioni finanziarie dai procedimenti di *concurso* e impone ai procedimenti di *quiebra* alcune procedure specifiche esposte nella legge sulle istituzioni finanziarie argentine. Anche se tecnicamente l'Accordo APE non è un *concurso preventivo*, potrebbe essere considerato sufficientemente simile a quest'ultimo da essere giudicato non esperibile da parte delle istituzioni finanziarie come le banche. Di conseguenza, l'Offerente non può assicurare che il Giudice Fallimentare confermerà di avere giurisdizione sull'Offerente, o che non solleverà eccezioni circa uno o più aspetti dell'Accordo APE, e che l'Accordo APE sarà approvato dal Giudice Fallimentare sostanzialmente nella forma proposta dall'Offerente.

Alcune delle procedure riguardanti la presentazione e l'approvazione da parte del Giudice Fallimentare dell'Accordo APE illustrate nel presente Documento di Offerta si basano sull'esperienza di altre società argentine maturata in relazione alla legge fallimentare argentina ed a precedenti giurisprudenziali precedenti l'adozione degli emendamenti alla legge fallimentare argentina, che possono o meno essere ritenuti applicabili alla Procedura APE.

Approvazioni necessarie per la sottoscrizione e la presentazione dell'Accordo APE

La presentazione dell'Accordo APE richiede, ai sensi della normativa applicabile, il preventivo consenso di un numero di creditori (i) che rappresenti almeno i due terzi dell'intero indebitamento (per capitale e interessi) non garantito del debitore, nonché (ii) che costituisca la maggioranza (calcolata per teste) dei creditori interessati dall'Accordo APE (i "Titolari Necessari per Legge"). Tuttavia, l'Offerente non presenterà un Accordo APE senza aver ottenuto l'approvazione dei titolari di almeno il 75% della somma in linea capitale totale delle Obbligazioni Esistenti e dell'Indebitamento Bancario (espressi o convertiti in Dollari), considerati congiuntamente, oltre all'approvazione dei Titolari Necessari per Legge (insieme, i "Titolari Necessari"). Si precisa che, ai fini del calcolo della maggioranza del 75% sopra indicata, non si terrà conto delle Obbligazioni Esistenti attualmente detenute dall'Offerente, per un ammontare complessivo in linea capitale pari a Dollari 23,7 milioni.

Non vi è certezza sulle modalità con le quali saranno considerate le obbligazioni negoziabili emesse in serie (quali le Obbligazioni Esistenti), al fine di determinare il numero di approvazioni sufficienti per promuovere una Procedura APE. Nel caso di un *concurso*, le cui regole possono trovare applicazione per analogia ad un procedimento riguardante un Accordo APE, la legge fallimentare argentina prevede che il tribunale consideri i voti di tutti i titolari di obbligazioni, che aderiscano ad un piano di ristrutturazione, alla stregua di un unico voto a favore dell'approvazione, e che l'ammontare (per capitale e interessi maturati) che tali obbligazioni rappresentano sia sommato all'ammontare (per capitale e interessi) di cui siano portatori tutti gli altri creditori che supportano il piano di ristrutturazione; analoghi criteri sono previsti per il calcolo dei voti contrari.

La legge argentina non specifica come, ai fini del calcolo dei voti necessari per l'approvazione della presentazione di un Accordo APE, debbano essere considerati i creditori che non partecipano alle assemblee degli obbligazionisti. Tuttavia, esiste un recente precedente giurisprudenziale della corte distrettuale di Buenos Aires secondo il quale gli obbligazionisti che non prendono parte alla relativa assemblea non devono essere considerati nel determinare i *quorum* deliberativi.

Il consulente legale argentino dell'Offerente ha rilevato che, anche se la legge fallimentare argentina non consente all'Offerente di presentare istanza di procedimento di *concurso*, è verosimile che, qualora il Giudice Fallimentare ammetta la presentazione dell'Accordo APE da parte dell'Offerente, lo stesso faccia applicazione dei principi sopra illustrati.

Una delle condizioni dell'Offerta di Scambio e Acquisto e dell'Invito Globale è rappresentata dal perfezionamento del concomitante Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario dell'Offerente, sostanzialmente nei termini descritti nel Paragrafo b.1.13 del presente Documento di Offerta. Anche ai creditori bancari che prendono parte al Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario sarà richiesto di approvare l'Accordo APE e la sua presentazione al Giudice Fallimentare.

Assemblee per l'approvazione della stipulazione dell'Accordo APE e della presentazione dello stesso al Giudice Fallimentare

L'approvazione della stipulazione dell'Accordo APE e della presentazione dello stesso al Giudice Fallimentare sarà oggetto di discussione nell'ambito delle Assemblee chiamate a deliberare anche in merito all'approvazione delle Proposte di Modifica ai Regolamenti. Tali Assemblee saranno convocate dall'Offerente per una data successiva alla scadenza del Periodo di Adesione e anteriore alla Data di Pagamento, al fine di deliberare in relazione ad alcune Proposte di Modifica ai Regolamenti, nonché in merito all'approvazione dell'Accordo APE. In caso di proroga dell'Offerta di Scambio e Acquisto, la data di ciascuna Assemblea verrà rinviata in modo che la stessa si tenga in una data successiva alla scadenza prorogata del Periodo di Adesione e anteriore alla nuova Data di Pagamento, quale stabilita per effetto della proroga.

Voto contrario alla sottoscrizione e alla presentazione dell'Accordo APE

Le Deleghe APE, che autorizzano l'Offerente a presentare l'Accordo APE, saranno contenute nella Scheda di Adesione e Delega; tuttavia, gli Aderenti potranno scegliere di partecipare all'Offerta di Scambio e Acquisto senza concedere la Delega APE, contrassegnando l'apposito spazio nella Scheda di Adesione e Delega. Gli Obbligazionisti che detengano le Obbligazioni Esistenti attraverso una banca o altro intermediario aderente ad un sistema di gestione accentrata e che desiderino votare in senso contrario alla sottoscrizione e presentazione dell'Accordo APE dovranno contattare tale intermediario per ricevere le istruzioni del caso.

Riserva dei diritti dell'Offerente in relazione alla Procedura APE

Anche nel caso in cui l'Offerente ottenesse le approvazioni necessarie per l'autorizzazione a sottoscrivere e presentare l'Accordo APE, l'Offerente non sarà obbligato a procedere in tal senso. Tra i fattori che l'Offerente prenderà in considerazione nel decidere se presentare istanza di estensione dell'Accordo APE ai titolari di Obbligazioni Esistenti, inclusi gli Obbligazionisti, che non abbiano aderito all'Invito Globale e ai creditori bancari che non abbiano sottoscritto il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario, saranno inclusi i risultati delle relative consultazioni con la Banca Centrale Argentina, la valutazione in tale sede della probabilità di attuare con successo l'Accordo APE e dell'eventuale impatto della Procedura APE sull'attività dell'Offerente. Inoltre, l'Offerente si riserva espressamente il diritto, a propria sola discrezione e in qualunque momento o di volta in volta prima che l'Accordo APE sia eventualmente approvato dal Giudice Fallimentare, di ampliare la Sollecitazione APE e di emendarla sotto qualsiasi aspetto.

Presentazione della domanda di Accordo APE

La legge fallimentare argentina impone che una proposta di Accordo APE preveda l'uguale trattamento di tutti i creditori chirografari che si trovino nella stessa posizione; tuttavia, il debitore ha la facoltà di presentare alternative diverse alle distinte categorie di creditori.

L'Accordo APE deve descrivere le nuove condizioni e clausole di pagamento del debito insoluto proposte dal debitore, le quali possono includere una parziale remissione del debito, una proroga delle date di scadenza e qualsiasi altra patteggiamento concordata con i Titolari Necessari per Legge.

Nel caso di specie, per rispettare le restrizioni previste dalle leggi sugli strumenti finanziari applicabili, l'Offerente, relativamente alle Obbligazioni Esistenti, rivolge la propria sollecitazione solo a quei titolari di Obbligazioni Esistenti che riceverebbero i titoli emessi ai sensi dell'Accordo APE in un'operazione internazionale basata sulla Regulation S del U.S. Securities Act, tra cui gli Obbligazionisti residenti in Italia.

Il consulente legale argentino dell'Offerente ha informato lo stesso che la presentazione di un Accordo APE dovrebbe comportare l'automatica sospensione di tutti i procedimenti giudiziari contro il debitore fondati su contestazioni relative all'Indebitamento oggetto dell'Accordo APE, che siano stati avviati in data anteriore a tale presentazione. Dovrebbe, altresì, essere sospesa la facoltà delle banche creditrici di esercitare il diritto di compensazione ad esse spettanti tra i propri crediti e il credito dell'Offerente per la restituzione delle somme depositate presso di esse.

Insieme all'Accordo APE, il debitore è tenuto a presentare la seguente documentazione: (i) situazione patrimoniale (come qui definita) riferita ad un data non anteriore ai cinque giorni successivi alla sottoscrizione dell'Accordo APE (la "Data Effettiva") e non successiva ai cinque giorni lavorativi anteriori alla presentazione dell'Accordo APE ("Data di Riferimento"), (ii) un elenco dei propri creditori, (iii) un elenco delle azioni legali e procedure amministrative pendenti contro il debitore, (iv) i libri contabili e gli altri registri e (v) l'indicazione dell'ammontare del debito esistente verso i creditori chirografari che hanno sottoscritto l'Accordo APE e la percentuale che gli stessi rappresentano rispetto a tutti gli altri creditori chirografari.

Approvazione dell'Accordo APE

Ove il Giudice Fallimentare autorizzi l'Offerente a presentare l'Accordo APE, l'eventuale approvazione da parte dello stesso potrebbe intervenire soltanto qualora la relativa istanza sia conforme a tutti i requisiti formali richiesti dalla applicabile normativa e sia stato ottenuto il preventivo consenso da parte dei Titolari Necessari, ferma restando la possibilità che il Giudice Fallimentare neghi la propria approvazione ritenendo l'Accordo APE illecito o fraudolento.

La presentazione di un Accordo APE deve essere pubblicata sulla gazzetta ufficiale delle giurisdizioni in cui l'Offerente opera e su un quotidiano argentino di larga diffusione per cinque giorni lavorativi. Dopo la pubblicazione dell'annuncio, i creditori hanno dieci giorni lavorativi per opporsi all'Accordo APE (*período de oposición*). I creditori (compresi i titolari di Obbligazioni Esistenti che non abbiano aderito all'Invito Globale) possono opporsi all'Accordo APE solo per i seguenti motivi: (i) dichiarazione falsa da parte del debitore in merito alla consistenza del passivo e dell'attivo come risultanti dalla situazione patrimoniale presentata al Giudice Fallimentare, o (ii) mancato ottenimento da parte del debitore del consenso dei Titolari Necessari per Legge.

Benché la legge fallimentare argentina non contenga previsioni espresse in relazione all'Accordo APE, la giurisprudenza sviluppatasi nel contesto dei procedimenti di *concurso* induce a ritenere che il Giudice Fallimentare possa rifiutarsi di approvare l'Accordo APE qualora questo non soddisfi certi standard minimi di equità. Se necessario, il Giudice Fallimentare può disporre l'assunzione di prove utili alla decisione in merito alle eventuali opposizioni. Tali prove devono essere presentate entro i dieci giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per l'opposizione e una decisione in merito deve essere assunta entro i successivi dieci giorni. Data la totale mancanza di precedenti, l'Offerente non è in grado di garantire che sull'Accordo APE, se e quando presentato, il Giudice Fallimentare deciderà con sollecitudine.

Trattamento dei titolari di Obbligazioni Esistenti, compresi gli Obbligazionisti, che scelgono di non aderire alla Sollecitazione APE

Qualora l'Offerente (i) ottenga l'approvazione da parte dei Titolari Necessari, (ii) decida di richiedere l'estensione dell'efficacia dell'Accordo APE ai titolari di Obbligazioni Esistenti che non abbiano aderito all'Invito Globale e ai credito-

ri bancari che non abbiano partecipato al Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario e (iii) tale estensione degli effetti dell'Accordo APE ottenga l'approvazione del Giudice Fallimentare senza che intervenga l'opposizione da parte della Banca Centrale Argentina, l'Accordo APE sarà vincolante per tutti i titolari dell'Indebitamento dell'Offerente oggetto dell'Accordo APE.

Stante la generale significativa incertezza relativa alla Procedura APE in ragione della novità della medesima e dell'assenza di precedenti, non sono certi gli effetti che l'Accordo APE possa dispiegare nei confronti dei creditori che non abbiano acconsentito all'Accordo APE medesimo: per quanto quest'ultimo contenga disposizioni specifiche in tal senso, il Giudice Fallimentare potrebbe decidere in senso difforme, qualora ritenesse l'Accordo APE illecito o non sufficientemente tutelante tali creditori.

Data la totale assenza di precedenti, l'Offerente non può garantire che l'esecuzione dell'Accordo APE intervenga in tempi rapidi e che non si verifichino ritardi nella consegna delle Nuove Obbligazioni o del Corrispettivo in Denaro agli aventi diritto in forza dello stesso.

Mancato ottenimento dell'approvazione da parte dei Titolari Necessari

Ove, nell'ambito della Sollecitazione APE, l'Offerente non ottenga l'approvazione dei Titolari Necessari, lo stesso non presenterà l'Accordo APE al Giudice Fallimentare. Poiché ciò comporterà che una significativa parte dell'Indebitamento esistente dell'Offerente non sarà oggetto di ristrutturazione, l'Offerente sarà esposto al rischio significativo di revoca della propria licenza bancaria da parte della Banca Centrale Argentina e di assoggettamento a procedure concorsuali.

Restrizioni al trasferimento delle Nuove Obbligazioni ricevute nell'ambito della Procedura APE

L'Offerente intende richiedere ai titolari di Obbligazioni Esistenti che riceveranno Nuove Obbligazioni nell'ambito della Procedura APE (e dunque al di fuori dell'Invito Globale) di confermare davanti al Giudice Fallimentare di non essere stati contattati o sollecitati dai Consulenti Finanziari dell'Offerente medesimo. Qualora tali soggetti non siano in grado di rilasciare tale attestazione, prima di poter ricevere Nuove Obbligazioni a seguito della Procedura APE, l'Offerente chiederà a ciascuno di essi di rispondere ad una lettera di richieste al fine di certificare che tale soggetto (A) è un soggetto (1) che non si trova negli Stati Uniti (secondo quanto previsto dalla Rule 903(a) della Regulation S del Securities Act) o che non è una "US Person" (come definita dalla Rule 902(o) della Regulation S del Securities Act) o (2) è un intermediario o altro fiduciario professionale organizzato, costituito o (se persona fisica, residente) negli Stati Uniti e titolare di un conto discrezionale o un conto simile (diverso da un *trust* o da una proprietà fondiaria) in favore o per conto di un soggetto non statunitense e (B) non è un "obbligazionista non statunitense non qualificato" (*disqualified non-U.S. holder* – termine che definisce categorie di persone residenti o situate in Austria, Belgio, Brasile, Francia, Germania, Paesi Bassi o Regno Unito che non possono ricevere Nuove Obbligazioni). I titolari di Obbligazioni Esistenti che non siano in grado di rilasciare le menzionate certificazioni riceveranno Nuove Obbligazioni soggette a restrizioni relative al loro trasferimento.

Descrizione generale dell'Indebitamento dell'Offerente

L'indebitamento non consolidato insoluto dell'Offerente al 30 giugno 2003 ammontava a quanto segue:

- (i) debiti non garantiti, comprendenti:
 - debito esistente, per un totale di circa Dollari 1.922,8 milioni;
 - altre passività, per un totale di circa Dollari 20,2 milioni;
- (ii) debiti privilegiati per legge, comprendenti:
 - debiti d'imposta, per un totale di circa Dollari 2,1 milioni; e
 - debiti per retribuzioni, commissioni e altri debiti connessi a rapporti di lavoro, per un totale di circa Dollari 12,3 milioni.

L'Offerente non ha creditori garantiti ad eccezione della Banca Centrale Argentina, nei confronti della quale, al 30 giugno 2003, l'Offerente aveva un debito di circa Dollari 903,3 milioni (di cui Dollari 160,6 milioni a titolo di interessi maturati). L'Offerente non intende ristrutturare debiti e passività in capo a nessuna delle proprie società controllate, debiti e passività che, al 31 marzo 2003, ammontavano complessivamente a Pesos 59,9 milioni.

Le informazioni sopra indicate sono fornite a solo scopo illustrativo. Secondo quanto previsto dalle regole della procedura relativa all'Accordo APE, unitamente allo stesso, il debitore deve presentare una situazione patrimoniale. La situazione patrimoniale deve essere certificata da un revisore pubblico indipendente e deve risalire ad una data antecedente a quella in cui l'Accordo APE è stato presentato presso il Giudice Fallimentare. Ai sensi dell'Accordo APE, l'Offerente intende includere e presentare al Giudice Fallimentare una situazione patrimoniale risalente alla Data di Riferimento. Al fine di stabilire se l'Accordo APE abbia ottenuto l'approvazione delle maggioranze richieste di titolari dell'Indebitamento, saranno tenuti in considerazione anche gli interessi maturati sull'Indebitamento esistente fino al giorno della Data di Riferimento (esclusa). Si precisa, al contrario, che nel calcolo delle maggioranze richieste non si terrà conto delle Obbligazioni Esistenti attualmente detenute dall'Offerente.

Si precisa, inoltre, che le banche presso cui l'Offerente ha depositato il proprio denaro liquido sono, altresì, titolari di Indebitamento dell'Offerente. Poiché l'Offerente è inadempiente nei confronti di tali banche in relazione al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi, tali banche godono di un diritto di compensazione del credito dell'Offerente relativo all'obbligo di restituzione del denaro depositato presso le stesse e pertanto hanno la facoltà di trattenere tale denaro a titolo di parziale pagamento dei loro crediti verso l'Offerente. La compensazione potrà essere esercitata in qualunque momento prima della presentazione dell'Accordo APE, mentre successivamente a tale data, l'Offerente – sulla base delle indicazioni allo stesso fornite dal suo consulente legale argentino – ritiene che i diritti di compensazione saranno sospesi fino al completamento della Procedura APE. L'Offerente non è in grado di assicurare che tali banche non eserciteranno il diritto di compensazione alle stesse spettante, circostanza che pregiudicherebbe seriamente l'attività dell'Offerente e la capacità della stessa di porre in essere il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento.

Efficacia dell'Accordo APE sull'Indebitamento dell'Offerente

L'Offerente non intende modificare termini e condizioni delle obbligazioni dello stesso nei confronti di propri creditori che non siano parti dell'Accordo APE o che non siano dallo stesso coinvolti e si riserva il diritto di adempiere a tali obbligazioni in conformità ai termini delle stesse.

Effetti dell'Accordo APE sull'attività e sulle operazioni dell'Offerente

Attività dell'Offerente dopo la presentazione dell'Accordo APE e prima dell'approvazione del Giudice Fallimentare

Durante il periodo precedente l'approvazione dell'Accordo APE, l'Offerente continuerà a operare normalmente. Durante il periodo intercorrente tra la data di presentazione e la data di approvazione dell'Accordo APE da parte del Giudice Fallimentare, l'Offerente non pagherà alcun interesse sull'Indebitamento esistente. L'Offerente ritiene, ma non può darne garanzia, che le disponibilità liquide in cassa e le disponibilità derivanti dalle operazioni siano sufficienti per permettere allo stesso, durante il periodo intercorrente tra la data di presentazione e la data di approvazione dell'Accordo APE da parte del Giudice Fallimentare, di continuare a svolgere la propria attività.

L'Accordo APE dell'Offerente prevede che, durante il periodo intercorrente tra la data di presentazione e la data di approvazione dell'Accordo APE da parte del Giudice Fallimentare, l'Offerente adempia agli obblighi di seguito descritti.

Trattamento di contratti in essere e locazioni non scadute

L'Offerente intende continuare ad onorare tutti gli obblighi previsti dai contratti in essere e dalle locazioni non cessate.

Esecuzione del provvedimento del Giudice Fallimentare

Appena possibile successivamente all'approvazione da parte del Giudice Fallimentare, l'Offerente pagherà quanto disposto dallo stesso in cambio delle rimanenti Obbligazioni Esistenti, sottoscriverà e consegnerà i relativi contratti ed eseguirà tutto quanto ulteriormente necessario per dare esecuzione ai provvedimenti assunti dal Giudice Fallimentare (compresi, se così disposto dallo stesso, l'emissione di ulteriori Nuove Obbligazioni Garantite e il trasferimento al Trust Garante di ulteriori beni a garanzia delle stesse).

A partire dalla data in cui quanto elencato nel precedente paragrafo dovrà essere stato compiuto (la “Data di Completamento”), ai sensi delle disposizioni dell’Accordo APE, l’Offerente sarà considerato pienamente adempiente in relazione all’Accordo APE, senza che sia necessario porre in essere ulteriori attività previste da leggi, regolamenti, ordini o altre normative applicabili.

Trattamento delle Obbligazioni Esistenti dopo l’approvazione del Giudice Fallimentare

Al pagamento di quanto disposto dal Giudice Fallimentare a seguito del buon esito della Procedura APE (i) tutte le Obbligazioni Esistenti saranno annullate ed estinte e (ii) gli obblighi dell’Offerente nei confronti di titolari di Obbligazioni Esistenti, fiduciari e altri agenti, nonché le obbligazioni di fiduciari o altri agenti nei confronti dei titolari di Obbligazioni Esistenti, derivanti dall’Accordo APE o da qualsiasi altro accordo o strumento che regoli tale indebitamento saranno stati assolti.

Emissione di Nuove Obbligazioni prima dell’approvazione da parte del Giudice Fallimentare

Secondo il consulente legale argentino dell’Offerente, l’efficacia delle obbligazioni connesse e derivanti dalle Nuove Obbligazioni emesse alla Data di Pagamento, nonché delle obbligazioni derivanti dal Nuovo Regolamento, non dovrebbe essere inficiata dalla Procedura APE.

Diritti dell’Offerente durante il periodo intercorrente tra la data di presentazione e la data di approvazione dell’Accordo APE da parte del Giudice Fallimentare

Durante il periodo intercorrente tra la data di presentazione e la data di approvazione dell’Accordo APE da parte del Giudice Fallimentare, l’Offerente manterrà i propri diritti in relazione a pretese, diritti sostanziali o processuali, procedimenti, e potrà, a propria discrezione, ottenerne l’esecuzione, azionarli in giudizio o stipulare transazioni in riferimento ai medesimi.

Ingiunzioni relative ad atti di disposizione del patrimonio dell’Offerente

Alla presentazione dell’Accordo APE, il Giudice Fallimentare potrebbe emettere un’ingiunzione volta ad inibire all’Offerente di compiere atti di disposizione sul proprio patrimonio (*inhibición general de bienes*). In tale eventualità, l’Offerente intende chiedere l’esenzione da tale ingiunzione nella misura necessaria a condurre normalmente la propria attività durante il periodo intercorrente tra la data di presentazione e la data di approvazione dell’Accordo APE da parte del Giudice Fallimentare. L’Accordo APE prevede che i creditori che abbiano aderito al medesimo prestino automaticamente il loro consenso alla presentazione, da parte dell’Offerente, di qualsiasi richiesta di revoca o annullamento di un’eventuale ingiunzione generale che il Giudice Fallimentare dovesse imporre durante il periodo intercorrente tra la data di presentazione e la data di approvazione dell’Accordo APE, all’atto dell’approvazione dello stesso ovvero durante il periodo tra la Data di Completamento e la data in cui il Giudice Fallimentare dichiarerà che l’Offerente ha adempiuto integralmente ai propri obblighi previsti dall’Accordo APE, secondo quanto previsto dalla Sezione 59 della legge fallimentare argentina.

Detto consenso non potrà, tuttavia, essere considerato quale rinuncia agli impegni assunti dall’Offerente in relazione alla limitazione di atti di disposizione sui propri beni. Ad eccezione di quanto descritto, tutti i beni di proprietà dell’Offerente alla data di presentazione dell’Accordo APE saranno liberi da qualsiasi vincolo e onere.

Assegnazione delle Nuove Obbligazioni emesse ai sensi dell’Accordo APE

Assegnazione delle Nuove Obbligazioni

Qualsiasi Nuova Obbligazione, che sia consegnata dall’Offerente in esecuzione dei pagamenti disposti dal Giudice Fallimentare, sarà emessa e disciplinata in conformità a quanto previsto dal Nuovo Regolamento, i cui contenuti sono illustrati nell’allegato al Documento di Offerta come Appendice M.5 e il cui testo è parimenti allegato al Documento di Offerta come Appendice M.6. Al fine di fornire al Giudice Fallimentare l’evidenza della puntuale e integrale esecuzione del provvedimento di approvazione dallo stesso emanato di concludere con successo la Procedura APE, l’Offerente richiederà al fiduciario delle Nuove Obbligazioni di rilasciare un certificato attestante l’avvenuta emissione delle Nuove Obbligazioni e la consegna delle stesse agli aventi diritto.

Rinuncia alle pretese relative all'Invito Globale

Gli aderenti all'Invito Globale, ivi inclusi gli Aderenti, rinunceranno a qualunque pretesa possa loro spettare, in base alle leggi argentine, di contestare la liceità o validità della relativa offerta e/o di richiedere la revoca (*acción revocatoria*) dei pagamenti effettuati dall'Offerente in relazione o in conseguenza dell'Invito Globale. Tale rinuncia rimarrà efficace, anche nel caso in cui l'Accordo APE non ottenga l'approvazione del Giudice Fallimentare.

Compensazione

Né le regole del *concurso* né quelle dell'Accordo APE prevedono norme specifiche in relazione alla compensazione. La legge fallimentare argentina stabilisce, tuttavia, che in caso di *concurso* i creditori non possano esercitare i propri diritti di compensazione. L'Offerente è stato informato dal proprio consulente legale argentino della possibilità che le disposizioni relative alla compensazione applicabili a un *concurso* siano ritenute applicabili anche all'Accordo APE. Di conseguenza, i creditori terzi potrebbero non essere in grado di avvalersi della compensazione successivamente alla presentazione dell'Accordo APE al Giudice Fallimentare.

Opposizione all'approvazione dell'Accordo APE

Qualora l'Offerente sottoscriva e presenti per l'approvazione l'Accordo APE, esso sarà tenuto a pubblicare per cinque giorni lavorativi successivi un avviso contenente l'annuncio dell'avvenuta presentazione dell'istanza (*publicación de edictos*). I creditori dell'Offerente che non abbiano aderito all'Accordo APE (i "Creditori Opponent") hanno la facoltà di opporsi alla Procedura APE entro il termine di dieci giorni lavorativi a partire dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso di cui sopra. Tale opposizione può essere proposta esclusivamente per i motivi di seguito indicati: (i) dichiarazione falsa da parte del debitore in merito alla consistenza del passivo e dell'attivo come risultanti dalla situazione patrimoniale presentata al Giudice Fallimentare, o (ii) mancato ottenimento da parte del debitore del consenso dei Titolari Necessari ai sensi di legge.

Inoltre, sebbene la legge fallimentare argentina nulla disponga in relazione alla Procedura APE, la giurisprudenza sviluppatasi nel contesto dei procedimenti per *concurso* induce a ritenere che il Giudice Fallimentare possa rifiutare di approvare una Procedura APE, ove la stessa non soddisfi certi standard minimi di equità.

Se ritenuto necessario e appropriato, il Giudice Fallimentare può concedere ai Creditori Opponent un termine di dieci giorni lavorativi per presentare prove a sostegno della loro opposizione. Ai sensi delle disposizioni dell'Accordo APE, il Giudice Fallimentare è tenuto ad emettere il proprio provvedimento circa le opposizioni eventualmente presentate entro i dieci giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione di prove. L'Offerente è stato informato dal proprio consulente legale argentino che il Giudice Fallimentare potrebbe respingere tutte le opposizioni e omologare l'Accordo APE se ritiene che siano soddisfatte le seguenti condizioni: (i) che siano stati rispettati i requisiti di legge per l'Accordo APE; e (ii) che una maggioranza dei titolari dell'Indebitamento esistente pari ad almeno i due terzi dell'ammontare (per capitale e interessi maturati alla Data di Riferimento) dell'Indebitamento, nonché la maggioranza dei titolari dell'Indebitamento calcolata per teste, abbiano acconsentito all'Accordo APE.

La giurisprudenza induce altresì a ritenere che il Giudice Fallimentare abbia il potere di respingere una richiesta di approvazione di un Accordo APE se ritiene che tale Accordo contenga disposizioni illecite o fraudolente.

Anche se i termini temporali per la presentazione di prove e l'emissione di una decisione sono stabiliti dalla legge, data la recente adozione delle procedure di Accordo APE, l'Offerente non può garantire che il Giudice Fallimentare completerà tutte le fasi della procedura entro i termini previsti dalla legge fallimentare argentina.

Inoltre, stante la generale significativa incertezza relativa alla Procedura APE, in ragione della novità della stessa e dell'assenza di precedenti, non sono certi gli effetti che avrà l'eventuale accoglimento da parte del Giudice Fallimentare di opposizioni all'Accordo APE, in mancanza di specifiche disposizioni normative. Il Giudice Fallimentare potrebbe sia decidere di proseguire la Procedura APE nei confronti dei creditori che non si siano opposti, sia sospendere la Procedura APE fino ad una decisione definitiva sulle opposizioni eventualmente presentate.

L'Offerente è stato informato dal proprio consulente legale argentino che la Sezione 60 della legge fallimentare argentina, applicabile ai procedimenti per *concurso*, potrebbe trovare applicazione anche all'Accordo APE. Tale norma con-

sente ai creditori interessati dall'Accordo APE di presentare una richiesta affinché l'Accordo APE, già approvato dal Giudice Fallimentare (*acuerdo homologado*), sia successivamente dichiarato invalido. Tale diritto può essere esercitato solo in caso di (i) contenuto dolosamente falso della situazione patrimoniale o (ii) trattamento illegittimamente favorevole di certi creditori, qualora queste circostanze siano conosciute successivamente all'approvazione dell'Accordo APE da parte del Giudice Fallimentare. L'istanza per la declaratoria di nullità di un Accordo APE deve essere presentata entro sei mesi dall'approvazione dell'Accordo stesso da parte del Giudice Fallimentare.

Di regola, un Accordo APE cessa di produrre effetti giuridici se è dichiarato invalido dopo l'approvazione da parte del Giudice Fallimentare. Se l'Accordo APE dovesse essere sottoscritto, presentato e approvato e in seguito dichiarato invalido, i creditori che non abbiano prestato adesione allo stesso prima della sua approvazione da parte del Giudice Fallimentare sarebbero reintegrati nei propri diritti, ferma restando l'irrevocabilità dei pagamenti effettuati in favore dei creditori successivamente all'approvazione dell'Accordo APE da parte del Giudice Fallimentare e secondo i termini dello stesso.

Nei limiti in cui un creditore sia ritenuto avere partecipato ad una frode che abbia determinato l'invalidità dell'Accordo APE, tale creditore potrà essere condannato per frode. Anche se secondo il parere del consulente legale argentino dell'Offerente non esistono precedenti in cui un Giudice Fallimentare abbia giudicato invalido un piano di ristrutturazione approvato nell'ambito di un *concurso*, l'Offerente non può garantire che tale circostanza non si verifichi in relazione all'Accordo APE. La validità dell'Invito Globale, inclusa l'Offerta di Scambio e Acquisto, i pagamenti ad esso connessi, nonché l'esistenza, validità ed efficacia delle Nuove Obbligazioni non saranno in alcun modo pregiudicati qualora la Banca Centrale Argentina proibisca all'Offerente di dar corso alla Procedura APE, ovvero il Giudice Fallimentare rigetti l'istanza di estensione degli effetti dell'Accordo APE, ovvero dichiarare quest'ultimo invalido per qualsivoglia ragione.

Estensione degli effetti dell'Accordo APE a seguito dell'approvazione da parte del Giudice Fallimentare

Se approvato dal Giudice Fallimentare, l'Accordo APE sarà vincolante per tutti i creditori dell'Offerente interessati dal Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento, indipendentemente dal fatto che essi abbiano aderito alla Sollecitazione APE o si siano opposti all'Accordo APE di fronte al Giudice Fallimentare.

In base alla legge fallimentare argentina, i creditori che si oppongono a un piano di ristrutturazione stipulato nell'ambito di un *concurso*, non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai creditori che abbiano accettato volontariamente tale piano. L'Accordo APE prevede che i creditori che non abbiano aderito all'Accordo APE ricevano Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Dollari, dovendosi ritenere che tali soggetti abbiano scelto di ricevere tali titoli tra le diverse alternative previste, a seconda dei casi, dall'Invito Globale e dal Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario.

L'Offerente potrà, a sua esclusiva discrezione e con il consenso del Giudice Fallimentare, prima o dopo l'approvazione dell'Accordo APE da parte del Giudice Fallimentare, offrire a tali soggetti l'opportunità di scegliere tra le diverse tipologie di Nuove Obbligazioni proposte nell'Invito Globale. Il Giudice Fallimentare può ordinare che i creditori non aderenti all'Accordo APE ricevano le Nuove Obbligazioni secondo modalità diverse da quelle contemplate dall'Accordo APE.

In ogni caso, stante la generale significativa incertezza relativa alla Procedura APE in ragione della novità della medesima e dell'assenza di precedenti, non sono certe le modalità di trattamento dei creditori che non abbiano acconsentito all'Accordo APE: per quanto l'Accordo APE specifichi tale trattamento, il Giudice Fallimentare potrebbe decidere in senso difforme qualora ritenesse che l'Accordo APE fosse illecito o che lo stesso non tutelasse sufficientemente tali creditori.

Modifiche ed emendamenti all'Accordo APE

Ai sensi dell'Accordo APE, l'Offerente si riserva il diritto di proporre modifiche ai termini e condizioni dello stesso. In particolare, l'Offerente potrà apportare modifiche non sostanziali a propria discrezione, sia precedentemente sia a seguito dell'approvazione da parte del Giudice Fallimentare, con il consenso del rappresentante dei creditori. Quanto a modifiche significative, da apportarsi sia precedentemente sia a seguito dell'approvazione dell'Accordo APE da parte del Giudice Fallimentare, le stesse dovranno essere preventivamente approvate da parte di creditori titolari di almeno il 75% in linea capitale dell'Indebitamento dell'Offerente, derivante sia dalle Nuove Obbligazioni sia dai Finanziamenti Ristrutturati.

Riserva di giurisdizione

Fermo restando il profilo di incertezza circa l'autorità giurisdizionale competente, il Giudice Fallimentare avrà giurisdizione esclusiva su tutte le questioni derivanti e relative all'Accordo APE secondo la legge fallimentare argentina.

Clausole di varia natura

Successori e aventi causa

I diritti e gli obblighi di ogni soggetto interessato dall'Accordo APE spiegheranno i loro effetti in favore e nei confronti degli eredi, successori o aventi causa di tali soggetti. Il trasferimento e la cessione delle Nuove Obbligazioni saranno disciplinati dalle disposizioni del Nuovo Regolamento.

Liberazione dell'Offerente

Tutti i pagamenti effettuati in base all'Accordo APE, compresa l'emissione di Nuove Obbligazioni ai sensi dello stesso, dovranno essere imputati a integrale rimborso di tutti i crediti vantati per capitale e interessi dai soggetti interessati dall'Accordo stesso nei confronti dell'Offerente. Una volta eseguiti tutti gli adempimenti cui l'Offerente sarà tenuto per effetto della eventuale approvazione dell'Accordo APE, le Obbligazioni Esistenti saranno considerate interamente rimborsate e saranno conseguentemente annullate.

Risoluzione e ultrattività

L'Accordo APE si intenderà risolto alla prima tra le seguenti date:

- (a) nel caso in cui il Giudice Fallimentare approvi l'Accordo APE, alla data di consegna delle Nuove Obbligazioni ai soggetti nei cui confronti gli effetti dell'Accordo stesso siano estesi;
- (b) alla data in cui il giudice di secondo grado abbia pronunciato un'ordinanza inappellabile di rigetto relativamente all'approvazione dell'Accordo APE;
- (c) alla data in cui il Giudice Fallimentare o la Banca Centrale Argentina abbiano dichiarato la messa in liquidazione dell'Offerente, e tale dichiarazione sia rimasta in vigore ed efficace per sessanta giorni consecutivi; e
- (d) alla data di avveramento di una "causa di risoluzione". Devono essere considerate quali cause di risoluzione i seguenti eventi e circostanze:
 - (i) le dichiarazioni rilasciate dall'Offerente nell'ambito dell'Accordo APE siano state provate essere sostanzialmente non corrette alla data dell'Accordo o successivamente;
 - (ii) l'Offerente non abbia adempiuto agli obblighi assunti con la stipulazione dell'Accordo APE e a tale inadempimento non sia stato posto rimedio entro trenta giorni dalla data in cui sia stata data all'Offerente contestazione scritta dello stesso;
 - (iii) qualsiasi governo o autorità governativa abbia nazionalizzato, sottoposto a sequestro o altrimenti espropriato tutti o una parte sostanziale dei beni di proprietà dell'Offerente, o il capitale sociale dello stesso, o abbia assunto il controllo o la custodia di tali beni o dell'attività dell'Offerente, o di significativa parte della stessa o abbia adottato misure atte ad impedire all'Offerente, o ai suoi rappresentanti, di condurre la propria attività per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi, in modo da pregiudicare significativamente la capacità dell'Offerente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi dell'Accordo APE, essendo inteso che l'Offerente dovrà aver ricevuto in ognuno dei casi sopra descritti, una comunicazione contenente la relativa eccezione di inadempimento da parte del rappresentante dei creditori (da inviarsi previa richiesta dei creditori che siano parti dell'Accordo APE, espressa con le maggioranze richieste dallo Accordo stesso);
 - (iv) la maggioranza dei creditori che siano parti dell'Accordo APE abbia esercitato il diritto di risolvere l'Accordo stesso e (I) siano trascorsi novanta giorni dalla stipulazione dell'Accordo APE, senza che lo stesso sia stato sottoposto al Giudice Fallimentare; o (II) l'approvazione dell'Accordo APE da parte del Giudice Fallimentare non sia intervenuta entro centottanta giorni dalla sottoposizione dello stesso all'autorità giudi-

ziaria medesima; o (III) le operazioni previste dall'Accordo APE non siano state poste in essere entro la data di consegna delle Nuove Obbligazioni agli aventi diritto e tale inadempimento sia rimasto in essere per sessanta giorni consecutivi;

- (v) gli azionisti dell'Offerente non abbiano approvato la presentazione dell'Accordo APE al Giudice Fallimentare entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso all'autorità giudiziaria medesima; e
- (vi) l'Offerente abbia esercitato la propria facoltà di recedere dalla Procedura APE.

Recesso o Mancata Esecuzione

L'Offerente si riserva il diritto di recedere dall'Accordo APE in qualsiasi momento dopo la sua sottoscrizione e prima dell'approvazione del Giudice Fallimentare e di presentare altre domande di Accordo APE. Nel caso in cui l'Offerente eserciti tale facoltà di recesso, o l'Accordo APE sia risolto a causa dell'avveramento di una delle cause di risoluzione sopra indicate, l'Accordo APE cesserà di essere efficace, ferma restando la validità dell'Invito Globale, inclusa l'Offerta di Scambio e Acquisto.

Obblighi di indennizzo

Salve le limitazioni espressamente e diversamente contenute nell'Accordo APE, i diritti e gli obblighi dell'Offerente di difendere, indennizzare, rimborsare o limitare la responsabilità dei propri amministratori, funzionari e dipendenti (in carica o cessati), secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto, dalla legge argentina applicabile o da accordi specifici, in relazione ad atti od omissioni di tali soggetti verificatisi in data anteriore alla data di presentazione dell'Accordo APE al Giudice Fallimentare e relativi alla loro carica o ufficio, resteranno impregiudicati dall'approvazione dell'Accordo stesso da parte del Giudice Fallimentare.

Procedimenti in corso

A partire dalla data di presentazione dell'Accordo APE, tutti i procedimenti legali che riguardino l'Indebitamento dell'Offerente oggetto dell'Accordo APE medesimo saranno sospesi. La legge fallimentare argentina non disciplina integralmente le sospensioni nel contesto di un Accordo APE. Tuttavia, il consulente legale argentino dell'Offerente ha informato l'Offerente che le norme sulle sospensioni dettate in materia di *concurso* potrebbero essere applicate ad una Procedura APE. Di conseguenza, il consulente legale argentino dell'Offerente ha espresso il parere che, durante la Procedura APE, i titolari di Obbligazioni Esistenti che non vi abbiano aderito:

- (i) ferma la facoltà di presentare opposizione all'Accordo APE per i motivi sopra illustrati, non potranno azionare pretese relative ai rispettivi crediti nei confronti dell'Offerente sorte prima della data di presentazione dell'Accordo APE;
- (ii) qualsiasi procedimento di cui al precedente punto (i) che fosse in corso al momento della presentazione dell'Accordo APE sarà sospeso.

Al contrario, la presentazione dell'Accordo APE non sospenderà né pregiudicherà eventuali procedimenti esecutivi promossi dai creditori, ferma la facoltà dell'Offerente di chiedere al Giudice Fallimentare l'emissione di provvedimenti di sospensione di eventuali ordini di pagamento o provvedimenti cautelari. Il consulente legale argentino dell'Offerente lo ha informato che tale facoltà di richiedere la sospensione è limitata ai procedimenti promossi nei confronti dell'Offerente da creditori chirografari, mentre non si estende ai procedimenti azionati da creditori garantiti. L'Offerente non ha creditori garantiti, salva la Banca Centrale Argentina, nei confronti della quale, al 30 giugno 2003, l'Indebitamento dell'Offerente era pari a Dollari 903,3 milioni (di cui Dollari 160,6 milioni a titolo di interessi maturati).

Legge applicabile

Ogni aspetto dell'Accordo APE, della Procedura APE e degli effetti derivanti dalla sua approvazione sarà regolato dalle leggi argentine. Le leggi della Repubblica dell'Argentina regoleranno anche gli aspetti di *corporate governance* relativi all'Offerente.

Questioni procedurali

Sottoscrizione dell'Accordo APE

La domanda relativa all'Accordo APE deve essere firmata dal legale rappresentante o dal procuratore dell'Offerente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione. La domanda deve essere ratificata dagli azionisti. L'Offerente intende ottenere l'approvazione dell'Accordo APE da parte degli azionisti subito dopo aver presentato l'Accordo APE. L'autorizzazione e ratifica da parte del consiglio di amministrazione riguarderà sia la domanda di Accordo APE che la sottoscrizione di qualunque documento relativo all'attuazione delle operazioni contemplate nell'Accordo APE.

Autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dell'Accordo APE

Nessun consenso o approvazione da parte di, o presentazione presso, alcuna agenzia governativa o autorità amministrativa o giudiziaria è richiesto per il completamento delle operazioni contemplate nell'Accordo APE ad eccezione (i) dell'approvazione da parte del Giudice Fallimentare, (ii) del deposito effettuato presso la Banca Centrale Argentina nel contesto del Piano di Ristrutturazione del Debito (*Plan de Reestructuracion y Saneamiento*), e (iii) dell'approvazione da parte della *Comisión Nacional de Valores* e della Borsa di Buenos Aires dell'offerta pubblica e della quotazione delle Nuove Obbligazioni.

M.4 L'ACCORDO APE

MODELLO DI ACCORDO STRAGIUDIZIALE PRELIMINARE (*ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL*)

Nella città di Buenos Aires, addì [_____] del mese di [_____] dell'anno 2003, viene stipulato il presente accordo stragiudiziale di ristrutturazione del debito in base alla legge argentina, denominato *Acuerdo Preventivo Extrajudicial* (qui di seguito "Accordo APE") tra:

1. Banco Hipotecario S.A., domiciliato in Reconquista 151, Buenos Aires, Repubblica Argentina, qui rappresentato dal Sig. Ernesto Manuel Viñes e dal Sig. Julio Augusto Macchi, in base alla documentazione prodotta nell'Allegato I al presente Accordo APE (di seguito, "Banco Hipotecario"), e
2. il/la (Sig./Sig.ra _____, in qualità di procuratore *ad negotia* (di seguito, il "Rappresentante"), domiciliato in _____, per conto dei titolari di Obbligazioni Esistenti – come di seguito definiti – che hanno partecipato all'Invito Globale – come di seguito definito – delle seguenti obbligazioni emesse da Banco Hipotecario che, alla data del presente Accordo APE, sono ancora in circolazione: Serie 1 10% con scadenza 2003, Serie 3 10,625% con scadenza 2006, Serie 4 13% con scadenza 2008, Serie 6 12,25% con scadenza 2002, Serie 16 12,625% con scadenza 2003, Serie 17 9% con scadenza 2002, Serie 22 8,75% con scadenza 2002, Serie 23 10,75% con scadenza 2004, Serie 24 9% con scadenza 2005, Serie 25 8% con scadenza 2005, come elencate nell'Allegato II al presente Accordo APE (di seguito, i "Titolari Partecipanti") e tutti i creditori bancari di primo grado non garantiti (di seguito, le "Banche") elencate nell'Allegato II al presente Accordo APE che aderiranno al presente Accordo APE a condizioni sostanzialmente simili a quelle qui incluse inviando a Banco Hipotecario, non oltre la data del closing, una copia conforme di tale Accordo APE (di seguito, le "Banche Partecipanti" e, insieme con i Titolari Partecipanti, i "Creditori Partecipanti".) Banco Hipotecario e i Creditori Partecipanti saranno di seguito definiti le "Parti", congiuntamente, e ciascuno individualmente sarà definito una "Parte".

PREMESSO CHE:

- (i) alla data di sottoscrizione del presente Accordo APE (la "Data di Sottoscrizione"), Banco Hipotecario detiene nei confronti dei Titolari Partecipanti l'indebitamento di cui all'Allegato III del presente Accordo APE (l'"Indebitamento dei Titolari Partecipanti"), che ammonta alla percentuale dell'indebitamento complessivo di Banco Hipotecario specificata nell'Allegato III;
- (ii) dal dicembre 2001 Banco Hipotecario si trova in una situazione finanziaria ed economica difficile causata, tra le altre circostanze, dall'adozione della Legge N. 25.561 di emergenza pubblica e di riforma del sistema di cambio con l'estero e dai decreti e regolamenti successivamente adottati, i quali (i) hanno determinato una svalutazione del peso argentino (il "Peso") nei confronti delle valute internazionali forti; (ii) hanno dato luogo alla "conversione in peso" ("*pesification*") della quasi totalità del portafoglio di mutui e di altri rilevanti elementi dell'attivo patrimoniale di Banco Hipotecario, quali le obbligazioni dello Stato, mentre una porzione significativa del debito di Banco Hipotecario è denominato in valuta straniera e non è stata oggetto della suddetta conversione in peso a causa dell'inapplicabilità della legislazione argentina sui documenti legali che regolano il debito estero; e (iii) hanno generato uno squilibrio tra (a) gli elementi patrimoniali dell'attivo di Banco Hipotecario, denominati in Pesos, e le obbligazioni dello stesso, denominate per la maggioranza in valute straniere forti e (b) le entrate, derivanti dagli elementi patrimoniali dell'attivo di Banco Hipotecario, per la maggior parte denominate in Pesos, e le obbligazioni derivanti dall'indebitamento di Banco Hipotecario, in maggioranza esigibili in valute straniere forti;
- (iii) sebbene Banco Hipotecario abbia messo in atto importanti misure operative e finanziarie al fine di ridurre gli effetti negativi della crisi economica e sociale argentina, Banco Hipotecario, proprio a causa dell'attuale situazione finanziaria e macro-economica argentina (per cui, ad esempio, lo stato argentino risulta essere totalmente inadempiente in relazione alle proprie obbligazioni estere contratte con creditori privati), ha perso oltre un anno fa ogni accesso ai mercati finanziari che avrebbero infine potuto offrirgli la possibilità di rifinanziare il proprio indebitamento esterno non saldato dal mese di agosto 2002;
- (iv) in questo contesto, Banco Hipotecario ha avviato, nell'ambito della Sezione 34 della legge argentina sulle istituzioni finanziarie, un processo di ristrutturazione delle proprie attività ed ha presentato alla Banca Centrale della Repubblica Argentina (la "BCRA" o la "Banca Centrale Argentina") un piano di ristrutturazione (il "Plan de Regularización y Saneamiento");

- (v) l'obiettivo principale di detto Plan de Regularización y Saneamiento consiste nella ristrutturazione di sostanzialmente l'intero indebitamento finanziario non garantito di Banco Hipotecario;
- (vi) nell'ambito della ristrutturazione dell'indebitamento, le Obbligazioni Esistenti, come di seguito definite, vengono ristrutturate mediante uno scambio volontario di strumenti finanziari (di seguito, l'“Invito Globale”) che consiste nell'offerta rivolta a tutti i titolari delle Obbligazioni Esistenti (i “Titolari”) di scambiare le Obbligazioni Esistenti con Nuove Obbligazioni, come di seguito definite, e con denaro e nella sollecitazione delle deleghe di cui alle Schede di Adesione, come di seguito definite, per votare nelle assemblee dei Titolari al fine di approvare gli emendamenti ai termini dei relativi regolamenti obbligazionari concernenti le Obbligazioni Esistenti e la sottoscrizione del presente Accordo APE che sarà presentato al Giudice Fallimentare – come di seguito definito – a cura di Banco Hipotecario, in conformità ai termini ed alle condizioni indicate nel Pricing Supplement e nell'Offering Memorandum di Banco Hipotecario, come di seguito definiti;
- (vii) nell'ambito della ristrutturazione dell'indebitamento, l'intero indebitamento bancario non garantito esistente di Banco Hipotecario (di seguito, l'“Indebitamento Bancario” e, congiuntamente alle Obbligazioni Esistenti, l'“Indebitamento da Ristrutturare”) viene ristrutturato mediante un accordo volontario privato di ristrutturazione che consiste in un Accordo di Ristrutturazione, come di seguito definito, sottoscritto con tutte le Banche in conformità con i termini e le condizioni del *term sheet* datato _____, prodotto quale Allegato IV al presente Accordo APE (di seguito, il “Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario” e, congiuntamente all'Invito Globale, il “Piano di Ristrutturazione”);
- (viii) alla Data di Sottoscrizione, i titolari del _____% dell'ammontare complessivo in linea capitale delle Obbligazioni Esistenti hanno accettato il Piano di Ristrutturazione, che pertanto è stato approvato in relazione a quei creditori che hanno accettato di prendervi parte;
- (ix) l'Invito Globale ed il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario entreranno in vigore in relazione a quei creditori che hanno scelto di parteciparvi indipendentemente dall'Approvazione del Giudice Fallimentare – come di seguito definita – dell'Accordo APE;
- (x) ciò significa che nei casi in cui il Giudice Fallimentare non approvi il presente Accordo APE (o qualora dopo tale approvazione, l'Accordo APE venga dichiarato invalido), venga in essere un'Opposizione BCRA alla Procedura APE, come di seguito definiti, Banco Hipotecario decida di non dar corso alla Procedura APE o per qualsiasi altra ragione il presente Accordo APE non venga perfezionato o, se perfezionato, sia successivamente dichiarato invalido o risolto per qualsiasi ragione, l'Invito Globale e il Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario saranno comunque considerati validi, vincolanti, definitivi ed efficaci in conformità con i termini e le condizioni degli stessi;
- (xi) il Piano di Ristrutturazione prevede l'esercizio da parte di Banco Hipotecario del proprio diritto, ai sensi degli articoli 69 e 76 della Legge Fallimentare Argentina (di seguito, la “LFA”) e fatto salvo il verificarsi delle condizioni descritte nel presente Accordo APE, di dar corso ad una procedura APE (la “Procedura APE”) al fine di estendere gli effetti dell'Invito Globale e del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario anche a quei creditori titolari dell'Indebitamento da Ristrutturare che abbiano scelto di non prendere parte all'Invito Globale e al Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario;
- (xii) Banco Hipotecario intende attraverso il presente Accordo APE giungere ad una soluzione complessiva dei propri problemi di indebitamento, incluso il raggiungimento di un accordo di ristrutturazione con tutti i Creditori Interessati – come di seguito definiti – titolari dell'Indebitamento da Ristrutturare;
- (xiii) poiché il Piano di Ristrutturazione presentato ai Titolari ed alle Banche prevede termini di pagamento che sono sostanzialmente simili per entrambe le categorie, i Titolari e le Banche non sono stati suddivisi in categorie, ai fini del presente Accordo APE, e, pertanto, costituiscono la stessa categoria di creditori finanziari, con due differenti sistemi tecnici di esecuzione;
- (xiv) il presente Accordo APE prevede che, nel caso in cui lo stesso sia giudizialmente approvato, i titolari di Obbligazioni Esistenti che hanno scelto di non partecipare all'Invito Globale ricevano, in cambio delle proprie pretese creditorie, Nuove Obbligazioni a Lungo Termine – come di seguito definite – e, sempre che tale possibilità sussista ammissibile in base alla Sezione 5.1 del presente Accordo APE, Banco Hipotecario possa – con il consenso del Giudice Fallimentare – attribuire a tali titolari di Obbligazioni Esistenti la facoltà di scegliere di ricevere Nuove Obbligazioni Garantite – come di seguito definite – in cambio delle proprie pretese creditorie e sempre che tale offerta sia ripartita proporzionalmente qualora necessario;
- (xv) il presente Accordo APE comprende e fa parte della Procedura APE;

TUTTO CIÒ PREMESSO le Parti concordano di sottoscrivere il presente Accordo APE ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli da 69 a 76 della LFA, come segue:

ARTICOLO I

Sezione 1.1 – Definizioni

“Accordo APE”	ha il significato specificato nel paragrafo introduttivo.
“Accordo di Ristrutturazione”	indica l’accordo sottoscritto con le Banche in data [•• •••] qui annesso quale <u>Allegato VIII</u> .
“Approvazione del Giudice Fallimentare”	indica l’approvazione del presente Accordo APE da parte del Giudice Fallimentare in conformità alla Sezione 76 della LFA.
“Assemblee”	indica le assemblee svoltesi in data [•• •••] e nel corso delle quali sono state approvate la sottoscrizione e la presentazione del presente Accordo APE.
“Banche”	ha il significato specificato nelle premesse.
“Banche Non Partecipanti”	ha il significato specificato nella Sezione 2.1.(b).
“Banche Partecipanti”	ha il significato specificato nel paragrafo introduttivo, inclusi gli eredi, i successori, i cessionari e gli aventi causa di tali persone o enti.
“Banco Hipotecario”	ha il significato specificato nel paragrafo introduttivo.
“BCBA”	indica la Bolsa de Comercio de Buenos Aires oppure la Borsa di Buenos Aires.
“BCRA” o “Banca Centrale Argentina”	ha il significato specificato nelle premesse.
“CER”	indica il <i>coeficiente de estabilización de referencia</i> ovvero il coefficiente di stabilizzazione di riferimento, un indice inflazionistico utilizzato per adeguare il valore nominale di talune attività e passività di Banco Hipotecario.
“Consent Payment”	indica il pagamento supplementare per l’adesione anticipata in base all’Invito Globale, consistente in Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in linea capitale pari al 10% dell’ammontare in linea capitale delle Obbligazioni Esistenti apportate dai Titolari che aderiscano all’Invito Globale validamente prima della scadenza del termine per il pagamento supplementare per l’adesione anticipata, come previsto nel Pricing Supplement.
“Creditori Interessati”	indica (i) in relazione a ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti, tutti i titolari di Obbligazioni Esistenti che abbiano autorizzato e dato istruzioni al Rappresentante di sottoscrivere il presente Accordo APE per loro conto, considerati come un unico soggetto, e tutti gli altri titolari di Obbligazioni Esistenti che non sono parti del presente Accordo APE, considerati come un unico soggetto (in conformità con la Sezione 45–bis, Paragrafo 3, della LFA); e (ii) in relazione all’Indebitamento Bancario, ciascuna Banca che aderirà al presente Accordo APE a condizioni sostanzialmente simili a quelle previste nel medesimo e le Banche che non sono parti del presente Accordo APE.
“Creditori Non Interessati”	ha il significato specificato nella Sezione 2.4.
“Creditori Non Partecipanti”	indica i titolari di Indebitamento da Ristrutturare che, sebbene non abbiano sottoscritto il presente Accordo APE, a seguito del ricevimento dell’Approvazione del Giudice Fallimentare e secondo quanto previsto nello stesso, saranno integralmente assoggettati agli effetti dell’Accordo APE ai sensi dell’articolo 76 della LFA e saranno di conseguenza considerati, ai sensi di legge, come titolari di Indebitamento da Ristrutturare e parti del presente Accordo APE.
“Creditori Partecipanti”	indica, congiuntamente, i Titolari Partecipanti e le Banche Partecipanti.

“Data del Closing”	indica la data che cade cinque (5) Giorni Lavorativi dopo la data di pagamento (<i>Settlement Date</i>) prevista nel Pricing Supplement.
“Data di Completamento”	ha il significato indicato nella Sezione 5.5 del presente Accordo APE.
“Data di Efficacia”	ha il significato indicato nella Sezione 4.1 del presente Accordo APE.
“Data di Presentazione dell’Accordo APE”	indica la data in cui il presente Accordo APE è stato presentato presso il Giudice Fallimentare ai sensi dell’articolo 72 della LFA.
“Data di Riferimento”	indica una data non precedente a cinque (5) Giorni Lavorativi dopo la Data di Efficacia e non successiva ai cinque (5) Giorni Lavorativi prima della Data di Presentazione dell’Accordo APE.
“Data di Sottoscrizione”	ha il significato specificato nelle premesse.
“Elenco dei Creditori”	indica l’elenco dei creditori di Banco Hipotecario alla Data di Riferimento così come certificato da un revisore dei conti indipendente e prodotto in allegato al presente nell’ <u>Allegato V</u> .
“Evento Risolutivo”	ha il significato specificato nella Sezione 10.2.
“Finanziamenti Ristrutturati”	indica (i) un finanziamento a lungo termine denominato in Dollari ed un finanziamento garantito stipulati con International Finance Corporation; (ii) un finanziamento bancario a lungo termine denominato in Dollari; (iii) un finanziamento bancario a lungo termine denominato in Pesos (di seguito, i finanziamenti di cui ai punti (i), (ii) e (iii), congiuntamente, i “Finanziamenti Bancari a Lungo Termine Ristrutturati”); (iv) un finanziamento bancario denominato in Dollari garantito; e (v) un finanziamento bancario denominato in Pesos garantito (di seguito, i finanziamenti di cui ai punti (iv) e (v), congiuntamente, i “Finanziamenti Bancari Garantiti Ristrutturati”).
“Giorno Lavorativo”	indica ogni giorno (ad eccezione di sabato e domenica) in cui le banche di Buenos Aires sono aperte.
“Giudice Fallimentare”	indica un tribunale commerciale argentino avente competenza sul presente Accordo APE.
“Indebitamento Bancario”	ha il significato specificato nelle premesse.
“Indebitamento da Ristrutturare”	ha il significato specificato nelle premesse.
“Indebitamento dei Titolari Partecipanti”	ha il significato specificato nelle premesse.
“Invito Globale”	ha il significato specificato nelle premesse.
“LFA”	ha il significato specificato nelle premesse.
“Maggioranza Necessaria dei Creditori Partecipanti”	indica i Titolari e le Banche che rappresentano oltre il settantacinque per cento (75%) dell’ammontare in linea capitale dell’Indebitamento da Ristrutturare.
“Nuove Obbligazioni”	indica, congiuntamente, le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine, le Nuove Obbligazioni Garantite e le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro.
“Nuove Obbligazioni a Lungo Termine”	indica le obbligazioni a lungo termine con scadenza 2013 i cui interessi matureranno ad un tasso annuo pari al 3% sull’ammontare in linea capitale, aumentato di un punto percentuale al 1 dicembre 2004, 1 dicembre 2005 e 1 dicembre 2006 (fino ad un tasso annuo massimo del 6%), pagabili ogni sei mesi, al 1 dicembre ed al 1 giugno di ogni anno, a partire dal 1 dicembre 2003. Gli interessi incominceranno a maturare a partire dalla data del 15 settembre 2003.
“Nuove Obbligazioni a Lungo Termine in Euro”	indica le obbligazioni denominate in Euro con scadenza 2013 i cui interessi matureranno ad un tasso annuo pari al 3% sull’ammontare in linea capitale, aumentato di un

punto percentuale al 1 dicembre 2004, 1 dicembre 2005 e 1 dicembre 2006 (fino ad un tasso annuo massimo del 6%), pagabili ogni sei mesi, al 1° dicembre ed al 1° giugno di ogni anno, a partire dal 1 dicembre 2003. Gli interessi incominceranno a maturare a partire dalla data del 15 settembre 2003.

“Nuove Obbligazioni Garantite”	indica le obbligazioni a medio termine con scadenza 2010 i cui interessi matureranno dal 15 settembre 2003 e saranno pagabili semestralmente il 3 agosto e il 3 febbraio di ogni anno, a partire dal 3 febbraio 2004. Il tasso d’interesse per il primo periodo, che terminerà il 3 febbraio 2004, sarà pari al 3,662% annuo. In seguito, gli interessi matureranno sulla base di un tasso variabile pari per ciascun periodo al LIBOR (<i>London Interbank Market</i>) a sei mesi applicabile ai depositi denominati in Dollari, rilevato alle ore 11 a.m. (ora di Londra) del secondo giorno lavorativo precedente l’inizio di ciascun suddetto periodo semestrale e calcolato su una base annua di 365 o 366 giorni, a seconda dei casi, aumentato del 2,5% annuo.
“Obbligazioni Esistenti”	indica, nel complesso, i seguenti titoli emessi da Banco Hipotecario che, alla data del presente Accordo APE, sono ancora in circolazione: Serie 1 10% con scadenza 2003, Serie 3 10,625% con scadenza 2006, Serie 4 13% con scadenza 2008, Serie 6 12,25% con scadenza 2002, Serie 16 12,625% con scadenza 2003, Serie 17 9% con scadenza 2002, Serie 22 8,75% con scadenza 2002, Serie 23 10,75% con scadenza 2004, Serie 24 9% con scadenza 2005, Serie 25 8% con scadenza 2005, per un totale di circa Dollari 922,5 milioni in linea capitale al 30 giugno 2003.
“Offering Memorandum”	indica l’offering memorandum datato 14 agosto 2003, allegato al presente Accordo APE come <u>Allegato VI</u> .
“Opposizione BCRA”	significa che la BCRA, per qualsiasi ragione e dopo la data del presente Accordo APE, ritiene di essere titolare del potere di decidere sulla facoltà di un’istituzione finanziaria di presentare un’istanza in giudizio per dare corso ad una Procedura APE e, in attuazione di tale potere, si oppone formalmente e con esito positivo alla Procedura APE di Banco Hipotecario prima che questo depositi il presente Accordo APE presso il Giudice Fallimentare.
“Parte”	ha il significato specificato nel paragrafo introduttivo.
“Parti”	ha il significato specificato nel paragrafo introduttivo.
“Periodo Precedente all’Approvazione”	indica il periodo che intercorre tra la Data di Presentazione dell’Accordo APE presso il Giudice Fallimentare e la data dell’Approvazione del Giudice Fallimentare.
“Peso”	ha il significato specificato nel paragrafo introduttivo.
“Piano di Ristrutturazione”	ha il significato specificato nelle premesse.
“Piano di Ristrutturazione dell’Indebitamento Bancario”	ha il significato specificato nelle premesse.
“Plan de Regularización y Saneamiento”	ha il significato specificato nelle premesse.
“Pricing Supplement”	indica il pricing supplement relativo alle Nuove Obbligazioni datato 14 agosto 2003, allegato al presente Accordo APE come <u>Allegato VII</u> .
“Procedura APE”	ha il significato specificato nelle premesse.
“Rappresentante”	ha il significato specificato nel paragrafo introduttivo.
“Rinunce”	ha indica le rinunce di cui alle Sezioni 3.1 e 3.3.
“Scambio di Nuove Obbligazioni Garantite”	indica lo scambio che attribuisce al detentore di Nuove Obbligazioni a Lungo Termine il diritto di ricevere, fatto salvo il meccanismo proporzionale, una somma in linea capitale pari a Dollari 700 di Nuove Obbligazioni Garantite per ogni somma in linea capitale pari a Dollari 1.000 di Nuove Obbligazioni a Lungo Termine che i Titolari Partecipanti avrebbero avuto diritto a ricevere ai sensi dell’Invito Globale.

“Scheda di Adesione e Delega”	indica la lettera di trasferimento e di autorizzazione sottoscritta e consegnata da ciascuno dei Titolari Partecipanti al Rappresentante al fine di offrire le Obbligazioni Esistenti nell’Invito Globale. La Scheda di Adesione e Delega include una procura che autorizza il Rappresentante a partecipare e votare nel corso delle Assemblee in favore degli emendamenti proposti ai regolamenti delle Obbligazioni Esistenti. La Scheda di Adesione e Delega include altresì una procura che autorizza il Rappresentante a partecipare e votare nelle Assemblee che confermano e danno efficacia al presente Accordo APE e a stipulare il presente Accordo APE.
“Situazione Patrimoniale”	indica l’elenco delle attività e delle passività di Banco Hipotecario alla Data di Riferimento, così come certificato da un revisore ufficiale dei conti, da presentare al Giudice Fallimentare ai sensi dell’Articolo 72 della LFA.
“Spese Amministrative”	indica l’ammontare di qualsiasi spesa di giustizia determinata dal Giudice Fallimentare, così come qualsiasi compenso e spesa legale connessi alla gestione del procedimento giudiziale relativo alla Procedura APE e la conservazione del patrimonio di Banco Hipotecario, prededucibili ai sensi della Sezione 240 della LFA, inclusi qualsiasi pretesa, costo, compenso o spesa in cui il Rappresentante dei Creditori Partecipanti sia incorso dopo la Data di Presentazione dell’Accordo APE.
“Term Sheet di Ristrutturazione dell’Indebitamento Bancario”	indica il <i>term sheet</i> unito al presente quale <u>Allegato IV</u> .
“Titolari”	ha il significato specificato nelle premesse.
“Titolari Non Partecipanti”	ha il significato specificato nella Sezione 2.1 (b).
“Titolari Partecipanti”	ha il significato specificato nel paragrafo introduttivo, inclusi gli eredi, i successori, i cessionari e gli aventi causa di tali persone o enti.

Sezione 1.2 – Interpretazione

Per tutti gli scopi del presente Accordo APE, salvo laddove espressamente disposto nel presente o diversamente richiesto dal contesto: (a) i termini definiti nel presente Accordo APE hanno il significato loro attribuito nel presente Accordo APE ed includono il plurale ed il singolare; (b) le parole facenti riferimento ad un genere includono maschile e femminile; (c) qualsiasi riferimento ad un “Articolo” o ad una “Sezione” o ad un “Allegato” si riferisce ad un Articolo, Sezione o Allegato, a seconda dei casi, del presente Accordo APE; (d) tutti i riferimenti al presente Accordo APE e i termini “nel presente”, “la presente” e “di seguito” ed altre parole di significato simile si riferiscono al presente Accordo APE e non ad un particolare Articolo, Sezione o Allegato o altra suddivisione; (e) ogni riferimento a “include” o “incluso” indica “ivi compreso, ma senza limitarsi a”; e (f) ogni riferimento ad accordi o contratti, ivi compreso il presente Accordo APE, indica quegli accordi o contratti insieme ad ogni eventuale allegato, appendice e documento a corredo degli stessi e detti accordi o contratti possono essere emendati, riscritti, corredati o altrimenti modificati periodicamente.

ARTICOLO II

Approvazione Giudiziale dell’Accordo APE

Sezione 2.1

- (a) In attuazione del Piano di Ristrutturazione, Banco Hipotecario si pone l’obiettivo di ristrutturare soltanto l’Indebitamento da Ristrutturare. Al fine di realizzare detta ristrutturazione Banco Hipotecario ha posto in essere quanto segue: (i) l’Invito Globale, ai sensi del quale i Titolari hanno offerto a Banco Hipotecario le proprie Obbligazioni Esistenti e hanno concesso ai Rappresentanti dello stesso una procura in base alla Scheda di Adesione e Delega; e (ii) la ristrutturazione dell’Indebitamento Bancario ai sensi del *Term Sheet* di Ristrutturazione dell’Indebitamento Bancario e del Piano di Ristrutturazione dell’Indebitamento Bancario.

- (b) Al fine di estendere gli effetti della ristrutturazione dell'Indebitamento da Ristrutturare anche ai Titolari che non hanno preso parte all'Invito Globale (i "Titolari Non Partecipanti") e alle Banche che non hanno preso parte all'Accordo di Ristrutturazione (le "Banche Non Partecipanti"), Banco Hipotecario e i Creditori Partecipanti concordano di far approvare giudizialmente l'Accordo APE per obbligare i Creditori Non Partecipanti ad accettare – in cambio dell'Indebitamento da Ristrutturare – i termini e le condizioni delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine e dei Finanziamenti Bancari a Lungo Termine Ristrutturati descritti alla Sezione 5.1. del presente Accordo APE, che sono altresì contemplati nell'ambito degli accordi di ristrutturazione raggiunti tra Banco Hipotecario e i Creditori Partecipanti. Allo stesso modo, sempre che tale possibilità sussista in base alla Sezione 5.1 del presente Accordo APE, Banco Hipotecario può – con il consenso del Giudice Fallimentare – attribuire a tali Creditori Non Partecipanti la facoltà di scegliere di ricevere Nuove Obbligazioni Garantite o Finanziamenti Bancari Garantiti Ristrutturati in cambio delle proprie pretese creditorie e sempre che tale offerta sia ripartita proporzionalmente qualora necessario.

Sezione 2.2

I Titolari Partecipanti riconoscono ed accettano che le Obbligazioni Esistenti e l'Indebitamento Bancario si riferiscano ad una medesima categoria di creditori stante il fatto che i termini delle proposte offerte per entrambi sono sostanzialmente simili.

Sezione 2.3

- (a) Banco Hipotecario sottoscriverà e presenterà l'Accordo APE affinché lo stesso venga approvato giudizialmente, in maniera definitiva e inappellabile (l' "Approvazione del Giudice Fallimentare"), qualora si verifichino le seguenti condizioni: (i) Banco Hipotecario riceva le Schede di Adesione recanti le deleghe per approvare e sottoscrivere l'Accordo APE: da parte di (a) non meno del 75% nel complesso della somma in linea capitale delle Obbligazioni Esistenti e dell'Indebitamento Bancario, considerati congiuntamente, (b) Titolari Partecipanti che detengano almeno i due terzi (2/3) dell'ammontare complessivo in linea capitale delle Obbligazioni Esistenti, e (c) Banche Partecipanti che detengano almeno i due terzi (2/3) dell'ammontare complessivo in linea capitale dell'Indebitamento Bancario; (ii) non sussista alcuna Opposizione BCRA alla presentazione dell'Accordo APE da parte di Banco Hipotecario; e (iii) non si sia verificato nessun inadempimento relativo alle Nuove Obbligazioni. Inoltre, la presentazione dell'Accordo APE non deve, in base al solo ed esclusivo giudizio di Banco Hipotecario, recare pregiudizio alle attività dello stesso.
- (b) Al verificarsi delle condizioni di cui al punto 2.3(a), non ostando le disposizioni della Sezione 10.4, Banco Hipotecario presenterà l'Accordo APE tempestivamente.
- (c) Alla Data di Presentazione dell'Accordo APE, Banco Hipotecario dichiara che (i) i Creditori Partecipanti rappresentano la maggioranza dei Creditori Interessati costituendo almeno il 75% dell'ammontare complessivo in linea capitale dell'Indebitamento da Ristrutturare a quella data ancora insoluto; e (ii) i Titolari Partecipanti costituiscono almeno i due terzi (2/3) dell'ammontare complessivo in linea capitale dell'Indebitamento Bancario da Ristrutturare; in ciascun caso, come determinato sulla base della Situazione Patrimoniale e della Lista dei Creditori. Ai fini di determinare tali maggioranze, (i) in conformità con la Sezione 45-bis, Paragrafo 3, della LFA, (A) i titolari di ciascuna tranche di Obbligazioni Esistenti sono stati raggruppati in coloro che sostengono il presente Accordo APE e coloro che si oppongono allo stesso e (B) ciascuno dei suddetti gruppi è stato considerato quale un singolo Creditore Interessato, cosicché ciascuna tranche di Obbligazioni Esistenti sia considerata come di titolarità di due Creditori Interessati, e (ii) ciascuna Banca parte del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario è stata considerata come un distinto Creditore Interessato.

Sezione 2.4

I Creditori Partecipanti riconoscono e concordano che Banco Hipotecario, ai sensi del presente Accordo APE, (i) non intende modificare i termini delle proprie obbligazioni verso i creditori che non rientrano nell'ambito del presente Accordo APE (di seguito, i "Creditori Non Interessati"); e (ii) si riserva il diritto di estinguere i crediti dei Creditori Non Interessati secondo quanto riterrà appropriato, ivi compreso il pagamento dei crediti in base ai termini esistenti, come emendati, e in conformità con i regolamenti del governo argentino.

ARTICOLO III

Rinuncia all'adempimento di talune obbligazioni assunte da Banco Hipotecario in base all'Indebitamento da Ristrutturare

Sezione 3.1

Le Parti concordano che, al completamento dell'Invito Globale e dell'Accordo di Ristrutturazione, Banco Hipotecario sia liberato e i Creditori Partecipanti rinuncino a far valere l'inadempimento di alcune o tutte le obbligazioni e la violazione di ogni altra disposizione relativa all'indebitamento verso i Titolari Partecipanti e all'Indebitamento Bancario, ivi compresi gli eventi di inadempimento eventualmente verificatisi al momento o prima della data dell'Invito Globale o dell'Accordo di Ristrutturazione.

Sezione 3.2

Le Parti accettano che, a seguito della conclusione dell'offerta di cui all'Invito Globale e della sottoscrizione dell'Accordo di Ristrutturazione, il perfezionamento dell'Invito Globale e dell'Accordo di Ristrutturazione determineranno la liberazione di Banco Hipotecario da ogni eventuale responsabilità nei confronti dei Creditori Partecipanti.

Sezione 3.3

Qualora il presente Accordo APE venga giudizialmente approvato, i Creditori Non Partecipanti saranno ritenuti aver accettato la circostanza che Banco Hipotecario sia liberato e i Creditori Non Partecipanti saranno ritenuti avere rinunciato a far valere l'inadempimento di alcune o tutte le obbligazioni e la violazione di ogni altra disposizione relativa all'Indebitamento di Banco Hipotecario verso i Creditori Non Partecipanti, ivi compresi gli eventi di inadempimento eventualmente verificatisi al momento o prima della Data di Completamento.

Sezione 3.4

Le Parti accettano che l'Approvazione del Giudice Fallimentare del presente Accordo APE determini la liberazione di Banco Hipotecario da ogni responsabilità verso i Creditori Non Partecipanti.

ARTICOLO IV

Efficacia della ristrutturazione dell'Indebitamento da Ristrutturare

Sezione 4.1

Le Parti accettano che i termini e le condizioni del Piano di Ristrutturazione entrino in vigore (tale data, di seguito, definita la "Data di Efficacia") (a) tra i Titolari Partecipanti e Banco Hipotecario dalla data di completamento (*Settlement Date*) dell'Invito Globale; (b) tra le Banche Partecipanti e Banco Hipotecario dalla Data del Closing del Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Bancario – come definita nell'Accordo di Ristrutturazione –; e (c) tra i Creditori Non Partecipanti e Banco Hipotecario dalla Data di Completamento.

Sezione 4.2

Nel caso in cui il giudizio finale del Giudice Fallimentare sia di non concedere l'Approvazione del Giudice Fallimentare: (i) il presente Accordo APE rimarrà comunque vincolante per i Creditori Partecipanti e Banco Hipotecario e tutti gli atti ed accordi sottoscritti in base all'Invito Globale e/o all'Accordo di Ristrutturazione rimarranno in vigore e sa-

ranno vincolanti e avranno effetto nei confronti di eventuali successori, aventi causa, eredi e rappresentanti personali dei Creditori Partecipanti e di Banco Hipotecario; e (ii) Banco Hipotecario negozierà e alla fine del processo raggiungerà degli accordi con i Creditori Non Partecipanti in relazione ai termini di cancellazione in conformità con i termini e le condizioni che Banco Hipotecario, a propria sola discrezione, deciderà.

Sezione 4.3

Al fine di evitare ogni dubbio, si precisa che in nessun caso il presente Accordo APE, sia che allo stesso si data esecuzione sia nel caso contrario, avrà effetti (i) sull'Invito Globale in relazione ai Titolari che abbiano partecipato all'Invito Globale e/o (ii) sull'Accordo di Ristrutturazione in relazione alle Banche che abbiano partecipato all'Accordo di Ristrutturazione.

ARTICOLO V

Effetto dell'Approvazione del Giudice Fallimentare sui Creditori Non Partecipanti

Sezione 5.1

- (a) Ai sensi della Sezione 76 della LFA, qualora sia concessa l'Approvazione del Giudice Fallimentare, il presente Accordo APE sarà vincolante anche per i Creditori Non Partecipanti, indipendentemente dal fatto che tali Creditori Interessati abbiano o meno preso parte all'Invito Globale, all'Accordo di Ristrutturazione o abbiano presentato eventuali opposizioni contro l'Accordo APE presso il Giudice Fallimentare. In questo caso, i Titolari Non Partecipanti saranno soggetti al presente Accordo APE e saranno obbligati ad accettare i termini e le condizioni del Piano di Ristrutturazione in conformità con i termini dell'Approvazione del Giudice Fallimentare ed avranno diritto soltanto ai pagamenti stabiliti nella suddetta approvazione. Banco Hipotecario e i Creditori Partecipanti concordano di perseguire l'approvazione giudiziale dell'Accordo APE al fine di obbligare i Creditori Non Partecipanti ad accettare i termini e le condizioni dell'offerta di scambio alla pari (escluso il Consent Payment) ai sensi del Pricing Supplement, nel caso dei Titolari Non Partecipanti, o gli equivalenti Finanziamenti Ristrutturati (Finanziamenti Bancari a Lungo Termine Ristrutturati denominati in Dollari o in Pesos) concordati con le Banche in base all'Accordo di Ristrutturazione, nel caso delle Banche. Inoltre, secondo disponibilità (se le offerte scontate previste nell'Invito Globale siano sottoscritte in misura tale da non raggiungere l'ammontare massimo ivi stabilito) o se Banco Hipotecario detenga *Boden* o altri elementi dell'attivo convertibili in *Boden* da depositare presso il Trust Garante, Banco Hipotecario potrà – con il consenso del Giudice Fallimentare – attribuire ai Creditori Non Partecipanti la facoltà di scegliere di scambiare le proprie pretese creditorie con Nuove Obbligazioni Garantite o Finanziamenti Bancari Garantiti Ristrutturati, a seconda dei casi, fermo restando altresì che tale offerta sarà limitata e soggetta ad un meccanismo di ripartizione proporzionale analogo a quello utilizzato in base all'Invito Globale e sarà conformemente ripartita proporzionalmente se necessario. Tutti i Creditori Non Partecipanti saranno ritenuti avere prestato le dichiarazioni e garanzie indicate nell'Articolo VI del presente Accordo APE. Poiché l'ammontare dell'Indebitamento da Ristrutturare detenuto dai Creditori Non Partecipanti che opteranno per le Nuove Obbligazioni Garantite o per i Finanziamenti Bancari Garantiti Ristrutturati sarà ripartito proporzionalmente come sopra indicato, qualsiasi ammontare di tale Indebitamento da Ristrutturare rimasto in eccedenza a seguito della predetta ripartizione sarà scambiato con Nuove Obbligazioni a Lungo Termine o Finanziamenti Bancari a Lungo Termine Ristrutturati, a seconda dei casi.

Sezione 5.2

Il Piano di Ristrutturazione che verrà esteso ai Creditori Non Partecipanti implica la cancellazione e la risoluzione di tutte le obbligazioni di Banco Hipotecario in relazione all'Indebitamento da Ristrutturare detenuto da tali Creditori Non Partecipanti e lo scambio obbligatorio di detto Indebitamento da Ristrutturare secondo quanto previsto nella Sezione 5.1. Una descrizione completa dei termini e condizioni delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine, delle Nuove Obbligazioni Garantite e dei Finanziamenti Ristrutturati, incluso il regime dei tassi d'interesse applicabile, è unita al presente nell'Allegato IX.

Sezione 5.3

I termini e le condizioni della ristrutturazione in relazione ai Creditori Non Partecipanti entreranno in vigore tra Banco Hipotecario e i Creditori Non Partecipanti alla Data di Completamento.

Sezione 5.4

- (a) A condizione che l'Approvazione del Giudice Fallimentare sia concessa, alla Data di Completamento, Banco Hipotecario assegnerà a ciascuno dei Creditori Non Partecipanti quanto segue:

(I) Titolari Non Partecipanti.

I Titolari Non Partecipanti riceveranno (i) Nuove Obbligazioni a Lungo Termine per un ammontare in linea capitale pari al 90% dell'ammontare in linea capitale delle proprie Obbligazioni Esistenti più gli interessi maturati e non pagati secondo quanto disposto nella Sezione 5.4.(d); o (ii) secondo la disponibilità in base alle Sezione 5.1 e con un meccanismo di ripartizione proporzionale analogo a quello dell'Invito Globale, Nuove Obbligazioni Garantite per un ammontare in linea capitale pari al 70% dell'ammontare in linea capitale delle proprie Obbligazioni Esistenti più gli interessi maturati e non pagati secondo quanto disposto nella Sezione 5.4.(d) e con un meccanismo di ripartizione proporzionale simile all'Invito Globale. Le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine così assegnate saranno denominate nella stessa valuta delle Obbligazioni Esistenti, tranne che nel caso in cui siano assegnate Nuove Obbligazioni Garantite, nel qual caso i Titolari di Obbligazioni Esistenti denominate in Euro riceveranno Nuove Obbligazioni Garantite denominate in Dollari per un ammontare determinato sulla base del tasso di cambio Dollaro/Euro stabilito dalla *U.S. Federal Reserve Bank* prevalente alla Data di Completamento.

I Titolari Non Partecipanti non riceveranno il Consent Payment offerto ai sensi dell'Invito Globale.

(II) Banche Non Partecipanti.

Le Banche Non Partecipanti riceveranno (i) un Finanziamento Bancario a Lungo Termine Ristrutturato in Dollari o Finanziamenti Bancari a Lungo Termine Ristrutturati in Pesos, a seconda dei casi, per un ammontare in linea capitale pari al 90% dell'ammontare in linea capitale del proprio Indebitamento Bancario secondo le disposizioni dell'Accordo di Ristrutturazione; o (ii) secondo la disponibilità in base alle Sezione 5.1 e con un meccanismo di ripartizione proporzionale analogo a quello dell'Invito Globale, un Finanziamento Bancario Garantito Ristrutturato in Dollari o in Pesos, a seconda dei casi, in un ammontare in linea capitale pari al 70% dell'ammontare in linea capitale dell'Indebitamento Bancario secondo le previsioni dell'Accordo di Ristrutturazione. Se l'Indebitamento Bancario è denominato in Euro, i Finanziamenti Bancari Garantiti Ristrutturati saranno denominati in Dollari sulla base del tasso di cambio Dollaro/Euro stabilito dalla *U.S. Federal Reserve Bank* prevalente alla Data di Completamento.

- (b) I Creditori Partecipanti accettano e concordano sui termini e condizioni di ristrutturazione che verranno definitivamente applicati ai Creditori Non Partecipanti in base all'Approvazione del Giudice Fallimentare.
- (c) Tutti i Creditori Non Partecipanti che ricevano Nuove Obbligazioni o Finanziamenti Ristrutturati, secondo quanto qui previsto, saranno ritenuti avere prestato le dichiarazioni e garanzie indicate nell'Articolo VI del presente Accordo APE.
- (d) I Titolari Non Partecipanti avranno diritto di ricevere, in relazione agli interessi maturati e non pagati, quanto segue: (i) Nuove Obbligazioni a Lungo Termine aggiuntive per un ammontare in linea capitale pari agli interessi maturati e non pagati su tali Obbligazioni Esistenti (maturati al tasso previsto dai termini dei regolamenti delle relative serie di Obbligazioni Esistenti senza tenere conto di interessi di mora o composti) a partire dalla data di pagamento dell'ultima cedola liquidata fino al 16 agosto 2002 escluso (la data in cui Banco Hipotecario ha sospeso il pagamento di tutte le proprie obbligazioni), e (ii) un pagamento in contanti effettuato alla Data di Completamento pari all'ammontare degli interessi che sarebbero maturati dal 16 agosto 2002 fino al 15 settembre 2003 escluso (aumentato di un ammontare pari all'ammontare in linea capitale delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine di cui al punto (i) che precede) come se le Obbligazioni Esistenti avessero generato interessi ad un tasso di ristrutturazione pari al 3% durante quel periodo, senza calcolare interessi composti. Gli interessi dal 15 settembre 2003 in avanti saranno calcolati e pagati secondo i termini dei regolamenti delle Nuove Obbligazioni.
- (e) In relazione agli interessi maturati e non pagati, le Banche Non Partecipanti avranno diritto allo stesso trattamento previsto nell'Accordo di Ristrutturazione per le Banche Partecipanti.

Sezione 5.5

Si ritiene che la data di assegnazione (la “Data di Completamento”) delle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine o delle Nuove Obbligazioni a Garantite, a seconda dei casi, ai Creditori Non Partecipanti avrà luogo entro sessanta (60) giorni di calendario giudiziale dalla data dell’Approvazione del Giudice Fallimentare. I Finanziamenti Bancari a Lungo Termine Ristrutturati saranno sottoscritti in relazione alle Banche Non Partecipanti in ogni caso non oltre la Data di Completamento.

Sezione 5.6

Se per qualsiasi ragione il presente Accordo APE dovesse venire meno, Banco Hipotecario si riserva il diritto, a propria assoluta discrezione, di acquistare o presentare offerte d’acquisto per eventuale Indebitamento da Ristrutturare rimasto insoluto dopo la Data di Completamento e, nei limiti consentiti dalla legislazione applicabile, di acquistare Obbligazioni Esistenti o Indebitamento Bancario sul mercato aperto, in transazioni private, in offerte pubbliche o altrimenti. I termini di detti acquisti o offerte potrebbero differire dai termini del presente Accordo APE.

Sezione 5.7

Alla Data di Completamento Banco Hipotecario, ai sensi del presente Accordo APE, sarà ritenuto avere adempiuto integralmente le proprie obbligazioni di cui al presente Accordo APE, senza necessità di ulteriori atti o azioni ai sensi della legislazione applicabile o di leggi, normative, ordini o regolamenti.

Sezione 5.8

All’effettuazione dei pagamenti stabiliti dal Giudice Fallimentare in conformità con il presente Accordo APE dopo la conclusione con esito positivo della Procedura APE, (i) tutto il restante Indebitamento da Ristrutturare verrà cancellato ed estinto e (ii) le obbligazioni di Banco Hipotecario nei confronti dei Creditori Interessati, di fiduciario e di eventuali agenti ai sensi dell’Indebitamento da Ristrutturare e di ogni altro accordo o strumento che governa detto indebitamento saranno estinte.

ARTICOLO VI

Dichiarazioni e Garanzie di Banco Hipotecario.

Banco Hipotecario con il presente Accordo APE dichiara e garantisce alle altre Parti che, alla data del presente Accordo APE:

Sezione 6.1 – Indebitamento insoluto di Banco Hipotecario

L’indebitamento insoluto di Banco Hipotecario alla Data di Riferimento verrà determinato nella Situazione Patrimoniale e l’Indebitamento da Ristrutturare a tale data (escludendo a tal fine solo gli interessi maturati sullo stesso) non supererà la somma di Dollari 562,3 milioni in linea capitale e la somma di Euro 326,4 milioni in linea capitale in relazione alle Obbligazioni Esistenti, la somma di Pesos 246,2 milioni in linea capitale (escludendo a tal fine il CER) e la somma di Dollari 219,3 milioni in linea capitale in relazione all’Indebitamento Bancario. Le obbligazioni di Banco Hipotecario verso i propri Creditori Non Interessati, diverse da quelle relative all’Indebitamento da Ristrutturare, alla data della Situazione Patrimoniale, saranno quelle determinate in base alla Situazione Patrimoniale.

Sezione 6.2 – Costituzione ed esistenza

Banco Hipotecario è stato debitamente costituito ed è un'entità finanziaria validamente esistente ai sensi della legge argentina. Banco Hipotecario è debitamente qualificato ad operare in qualità di entità finanziaria con mezzi adeguati in tutte le giurisdizioni in cui la proprietà e la locazione di proprietà o la gestione delle proprie attività richiedano detta qualifica.

Sezione 6.3 – Poteri

Banco Hipotecario ha tutti i poteri ed autorità necessari per sottoscrivere e consegnare il presente Accordo APE e per condurre tutte le operazioni contemplate dallo stesso, nonché per adempiere a tutti gli obblighi ai sensi del presente Accordo APE.

Sezione 6.4 – Autorizzazione

La stipula, consegna ed esecuzione dell'Accordo APE nonché il completamento delle operazioni contemplate dallo stesso sono state debitamente e validamente approvate da Banco Hipotecario e non vi sono altri adempimenti di natura societaria da parte di Banco Hipotecario o dei suoi azionisti necessari ad autorizzare la stipula, la consegna e l'esecuzione del presente Accordo APE e il completamento da parte di Banco Hipotecario delle suddette operazioni.

Sezione 6.5 – Obbligazioni vincolanti

Il presente Accordo APE dà luogo a delle obbligazioni legalmente esistenti, valide e vincolanti di Banco Hipotecario che possono essere fatte valere nei confronti di Banco Hipotecario in conformità con i termini delle stesse, ad eccezione dei casi in cui la possibilità di darvi esecuzione possa essere limitata da fallimento, insolvenza, riorganizzazione, moratoria o leggi simili che influiscano in generale sulla capacità dei creditori di ottenere l'esecuzione dei propri diritti e dai principi generali di equità (nei casi in cui l'esecuzione sia perseguita ai sensi di legge o di equità).

Sezione 6.6 – Assenza di consensi

Nessun consenso, approvazione, autorizzazione, notifica, ordine o domanda presso qualsiasi ente governativo o ente di regolamentazione o tribunale è richiesto per il completamento delle operazioni contemplate dal presente Accordo APE ad eccezione (i) della assenza di opposizioni da parte della Banca Centrale Argentina al presente Accordo APE e (ii) dell'Approvazione del Giudice Fallimentare.

Sezione 6.7 – Assenza di conflitti

La sottoscrizione e la consegna del presente Accordo APE da parte di Banco Hipotecario e l'esecuzione da parte dello stesso dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo APE e il completamento delle operazioni contemplate nello stesso non sono in conflitto con alcun termine, condizione o disposizione del proprio statuto o dell'atto costitutivo (o di altra documentazione societaria equipollente), né costituiscono violazione o inadempimento delle medesime.

Sezione 6.8 – Contenzioso

Ad eccezione di quanto indicato nell'Allegato X, non esistono azioni, citazioni o procedimenti giudiziali, arbitrari, amministrativi o altri procedimenti, pendenti o minacciati, di fronte a qualsiasi tribunale o ente governativo, autorità o ente o arbitro contro Banco Hipotecario o avente influenza nei confronti dello stesso che debba essere comunicato al Giudice Fallimentare ai sensi della Sezione 72, punto (iii), della LFA.

Sezione 6.9 – Efficacia delle Nuove Obbligazioni e dei Finanziamenti Ristrutturati

Le Nuove Obbligazioni e i Finanziamenti Ristrutturati costituiranno, a seguito dell'emissione, sottoscrizione e assegnazione ai rispettivi Creditori Interessati in conformità ai termini dell'Offering Memorandum, del Pricing Supplement, dell'Accordo di Ristrutturazione, del presente Accordo APE e dell'Approvazione del Giudice Fallimentare, obbligazioni legalmente valide e vincolanti di Banco Hipotecario, che possono essere fatte valere nei confronti di Banco Hipotecario in conformità con i termini delle stesse, ad eccezione dei casi in cui la possibilità di darvi esecuzione possa essere limitata da fallimento, insolvenza, riorganizzazione, moratoria o leggi simili che influiscano in generale sulla capacità dei creditori di ottenere l'esecuzione dei propri diritti e dai principi generali di equità (nei casi in cui l'esecuzione sia perseguita ai sensi di legge o di equità).

Sezione 6.10 – Assenza di pagamenti

Ad eccezione di quanto previsto nel Pricing Supplement e nell'Offering Memorandum, dalla data del primo inadempimento di Banco Hipotecario delle proprie obbligazioni di pagamento connesse all'Indebitamento da Ristrutturare fino alla data del presente Accordo APE, Banco Hipotecario non ha effettuato alcun pagamento di alcuna delle somme dovute in relazione all'Indebitamento da Ristrutturare. Allo stesso modo, prima della data dell'Approvazione del Giudice Fallimentare, Banco Hipotecario non effettuerà alcun pagamento di alcuna somma dovuta in relazione all'Indebitamento da Ristrutturare, a meno che tali pagamenti derivino da un provvedimento giudiziale vincolante per Banco Hipotecario e/o il mancato pagamento possa cagionare un pregiudizio sostanziale a Banco Hipotecario.

Sezione 6.11 – Veridicità e correttezza delle informazioni

Alla data dell'Offering Memorandum, del Pricing Supplement e alla Data di Sottoscrizione, le dichiarazioni contenute nell'Offering Memorandum, nel Pricing Supplement e nel presente Accordo APE, relative a Banco Hipotecario, nel loro complesso, sono accurate in ogni aspetto sostanziale e non ingannevoli in nessun aspetto sostanziale alla luce delle circostanze in base alle quali sono state formulate. Non sussistono altri fatti relativi a Banco Hipotecario la cui omissione, nel contesto dell'emissione e offerta delle Nuove Obbligazioni, renderebbe alcuna delle dichiarazioni sopra menzionate ingannevoli in qualsiasi aspetto sostanziale.

Sezione 6.12 – Assenza di violazioni

La sottoscrizione e la consegna del presente Accordo APE da parte di Banco Hipotecario non costituisce violazione di nessuna disposizione legislativa applicabile, indipendentemente dal provvedimento in senso contrario adottato dalla BCRA come reso noto nel Pricing Supplement – Risk Factors.

Sezione 6.13 – Indebitamento esistente di Banco Hipotecario

Banco Hipotecario dichiara e garantisce che l'ammontare del proprio indebitamento esistente alla data della Situazione Patrimoniale corrisponde a quello individuato nella stessa Situazione Patrimoniale.

ARTICOLO VII

Dichiarazioni e garanzie dei Creditori Partecipanti

Sezione 7.1 – In relazione alla ristrutturazione

Ciascuno dei Creditori Partecipanti con il presente Accordo APE riconosce e concorda che tutte le azioni intraprese da Banco Hipotecario al fine di sottoscrivere e presentare il presente Accordo APE sono state eseguite in confor-

mità con la normativa applicabile e in maniera coerente con il diritto sancito dalla legge di ogni Creditore Partecipante di essere trattato in modo equo e proporzionale. Di conseguenza, ciascuno dei Creditori Partecipanti rinuncia ad eventuali diritti ai sensi della legge argentina di (i) contestare la validità delle suddette operazioni, inclusa l'azione revocatoria (*acción revocatoria*) relativa a qualsiasi pagamento effettuato da Banco Hipotecario in relazione alle stesse, e (ii) intentare qualsiasi azione contro un amministratore di Banco Hipotecario (*acción de responsabilidad*) in relazione o a seguito di dette operazioni.

Sezione 7.2 – In relazione all'Accordo APE e all'Approvazione del Giudice Fallimentare

I Creditori Partecipanti concordano ed accettano i termini e le condizioni della ristrutturazione che possano alla conclusione del processo essere applicati ai Creditori Non Partecipanti in ragione dell'Approvazione del Giudice Fallimentare.

Sezione 7.3 – In relazione all'annullamento di ingiunzioni relative alla cessione del patrimonio di Banco Hipotecario

Ciascun Creditore Partecipante riconosce che, sottoscrivendo il presente Accordo APE, viene considerato avere acconsentito a quelle liberatorie che Banco Hipotecario potrebbe voler ricevere al fine di annullare o rendere inefficace qualsiasi ingiunzione generale relativa alla cessione del patrimonio di Banco Hipotecario che potrebbe essere stata imposta dal Giudice Fallimentare in connessione al presente Accordo APE durante il Periodo Precedente all'Approvazione, a seguito dell'Approvazione del Giudice Fallimentare e durante il periodo che intercorre tra la Data di Completamento e la data in cui il Giudice Fallimentare dichiara formalmente che Banco Hipotecario ha interamente adempiuto ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo APE in conformità con la Sezione 59 della LFA, fermo restando che tale consenso non sarà considerato una rinuncia a quanto previsto dall'Articolo VIII del presente Accordo APE.

Sezione 7.4 – In relazione all'assegnazione di Nuove Obbligazioni

A beneficio di Banco Hipotecario e dei Creditori Partecipanti, ciascuno dei Creditori Non Partecipanti con il presente riconosce e accetta che, assegnando o sottoscrivendo le Nuove Obbligazioni a Lungo Termine o i Finanziamenti Bancari a Lungo Termine Ristrutturati o le Nuove Obbligazioni Garantite o i Finanziamenti Bancari Garantiti Ristrutturati, a seconda dei casi, agli stessi in conformità con il presente Accordo APE, Banco Hipotecario ha interamente adempiuto ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo APE ed è dunque considerato liberato da ogni obbligo secondo la Sezione 59 della LFA. Ciascuno dei Creditori Partecipanti con il presente riconosce e concorda di non essere titolare del diritto, e rinuncia a qualsiasi tale diritto che dovesse acquisire, di intentare o cercare di intentare alcuna azione di fallimento in base alla Sezione 63 della LFA per avere Banco Hipotecario mancato di adempiere alle proprie obbligazioni relative alle Nuove Obbligazioni.

Sezione 7.5 – In relazione alle nuove Obbligazioni

Ciascun Creditore Partecipante riconosce e concorda che (i) né il presente Accordo APE né le Nuove Obbligazioni che Banco Hipotecario assegnerà alla Data di Completamento sono stati registrati in base al *United State Securities Act* del 1933, come successivamente modificato (di seguito, il "Securities Act"), o in base a qualsiasi altra legge statunitense sugli strumenti finanziari, e (ii) la Procedura APE è stata avviata e l'APE e gli strumenti finanziari emessi in base all'APE saranno assegnati da Banco Hipotecario solo (a) negli Stati Uniti d'America, a investitori istituzionali (*qualified institutional buyers*) secondo il significato attribuito a tale termine dalla Rule 144A del Securities Act, in operazioni private effettuate in esenzione degli obblighi di registrazione del Securities Act e (b) fuori dagli Stati Uniti d'America, in operazioni internazionali secondo quanto previsto dalla Regulation S del Securities Act.

Sezione 7.6 – In relazione alla ratifica del presente Accordo APE

In data 8 agosto 2003, il consiglio di amministrazione di Banco Hipotecario ha approvato il presente Accordo APE. Ciascuno dei Titolari Partecipanti con il presente Accordo APE riconosce che ai sensi della Scheda di Adesione e Delega ha concesso al Rappresentante una procura per partecipare alle Assemblee per suo conto e per intraprendere quelle azioni durante l'Assemblea che siano conformi al presente Accordo APE e alla Scheda di Adesione e Delega.

Sezione 7.7 – Liberatoria in relazione al Piano di Ristrutturazione

Nei limiti consentiti dalle leggi applicabili, ciascun Titolare Partecipante riconosce che, prendendo parte al presente Accordo APE, rinuncia a tutti gli eventuali diritti in base alla legislazione argentina di intraprendere un'azione finalizzata a contestare in qualsiasi modo l'Approvazione del Giudice Fallimentare del presente Accordo APE. Tale riconoscimento e rinuncia resteranno in vigore anche dopo la cessazione del presente Accordo APE.

Sezione 7.8 – Ratifica di dichiarazioni, garanzie e obbligazioni

Ciascuno dei Creditori Partecipanti ratifica tutte le dichiarazioni, garanzie e obbligazioni rilasciate o assunte durante l'Invito Globale e l'Accordo di Ristrutturazione, ivi comprese, ma senza limitarsi ad esse, quelle rilasciate per mezzo delle Schede di Adesione, che sono considerate ripetute e riconfermate alla Data di Efficacia.

Sezione 7.9 – Effetti dell'Invito Globale e dell'Accordo di Ristrutturazione

Ciascuno dei Creditori Partecipanti con il presente Accordo APE riconosce che, nel caso l'Approvazione del Giudice Fallimentare non venisse concessa oppure, laddove concessa, nei casi in cui il presente Accordo APE venisse successivamente dichiarato nullo o invalido, sopravvenisse un'Opposizione BCRA relativa alla Procedura APE, Banco Hipotecario decida di non procedere alla Procedura APE o il presente Accordo APE sia eseguito completamente, l'Invito Globale e l'Accordo di Ristrutturazione verranno comunque considerati validi, vincolanti, definitivi e soggetti ad esecuzione e non verranno pregiudicati dal presente Accordo APE.

Sezione 7.10 – Indebitamento

I Creditori Partecipanti riconoscono e concordano che durante il Periodo Precedente all'Approvazione, in base alle obbligazioni assunte nell'Articolo VIII, (i) Banco Hipotecario incorrerà in indebitamento nell'ambito del normale svolgimento delle proprie attività e (ii) Banco Hipotecario avrà il diritto di pagare tale indebitamento in conformità ai termini di qualsiasi accordo relativo al medesimo così come concordato tra Banco Hipotecario e il titolare di tale indebitamento.

Sezione 7.11 – Effetti del presente Accordo APE sull'attività di Banco Hipotecario

- (a) Le Parti col presente Accordo APE concordano che, salvo quanto qui espressamente previsto, Banco Hipotecario continuerà ad operare durante il Periodo Precedente all'Approvazione secondo il normale svolgimento delle proprie attività, fermo restando che nessuna disposizione del presente Accordo APE impedirà a Banco Hipotecario di intraprendere quelle azioni, conformi alle previsioni del presente Accordo APE, che Banco Hipotecario dovesse ragionevolmente ritenere necessarie od opportune per preparare ed effettuare l'esecuzione del presente Accordo APE e le operazioni e gli eventi in esso contemplati.
- (b) Le Parti col presente Accordo APE concordano che, in connessione alla presentazione del presente Accordo APE, Banco Hipotecario, a propria esclusiva discrezione, potrà cercare di ottenere dal Giudice Fallimentare la liberatoria necessaria a consentire a Banco Hipotecario di continuare le proprie attività in conformità con le previsioni del presente Accordo APE.

Sezione 7.12 – Novazione

I Creditori Partecipanti riconoscono e concordano che non si verificherà nessuna novazione nell'ambito dell'Indebitamento da Ristrutturare fino al perfezionamento delle operazioni previste nell'Articolo IV alla Data di Efficacia.

Sezione 7.13 – Ripartizione in categorie

I titolari Partecipanti riconoscono e concordano che le Obbligazioni Esistenti e l'Indebitamento Bancario saranno riferiti ad una stessa categoria di creditori, in ragione della circostanza che i termini delle proposte formulate agli stessi creditori sono sostanzialmente simili.

Sezione 7.14 – In relazione al Rappresentante

Ciascun Creditore Partecipante e Banco Hipotecario riconoscono e concordano che il Rappresentante agisce in base al presente Accordo APE nella sua esclusiva funzione di procuratore *ad negotia* per conto di ciascun Creditore Partecipante, che il Rappresentante non assume alcuna obbligazione o posizione di fiduciario in relazione a tale Creditore Partecipante e che il Rappresentante non avrà alcun dovere o obbligo diversi da quelli specificamente previsti nel presente Accordo APE. Ciascuna Parte riconosce e concorda che il Rappresentante agirà in qualità di Rappresentante del Creditore Partecipante in base al presente Accordo APE al solo fine di ricevere e inviare notifiche ed istruzioni.

Sezione 7.15 – Assenza di sollecitazione, status

Ciascuno dei Creditori Non Partecipanti sarà ritenuto avere rappresentato e garantito di non essere stato oggetto di sollecitazione nella Procedura APE da parte di Citigroup e ABN Amro, in qualità di consulenti finanziari per l'offerta, la sollecitazione delle deleghe e la sollecitazione APE; o da società del medesimo gruppo delle stesse. Resta fermo che, in ogni caso, qualora tale Creditore Non Partecipante sia stato oggetto di tale sollecitazione da parte di Citigroup e ABN Amro o da società del medesimo gruppo delle stesse, tale Creditore Non Partecipante o, nel caso in cui tale Creditore Non Partecipante agisca per conto di un beneficiario titolare di Indebitamento da Ristrutturare apportato all'offerta, avendo il Creditore Non Partecipante ricevuto una certificazione scritta da tale beneficiario datata non prima del giorno della chiusura dell'ultimo anno fiscale del beneficiario, tale beneficiario (1) non sono soggetti che si trovano negli Stati Uniti, secondo quanto previsto dalla Rule 903(a) della Regulation S del Securities Act, diversi da intermediari o altri fiduciari professionali organizzati, costituiti o, se persone fisiche, residenti negli Stati Uniti e titolari di un conto discrezionale o un conto simile, diversi da un *trust* o da una proprietà fondiaria, in favore o per conto di soggetti non statunitensi come contemplato nella Rule 903(a)(1) del Securities Act; o (2) sono investitori istituzionali (*qualified institutional buyer*) nel significato attribuito a tale termine nella Rule 144A del Securities Act. Ai fini della presente Sezione 7.15, è beneficiario titolare di Indebitamento da Ristrutturare qualsiasi titolare che esercita in via esclusiva le decisioni discrezionali sugli investimenti connessi alla relativa parte di Indebitamento da Ristrutturare.

ARTICOLO VIII

Obbligazioni

Sezione 8.1

Durante il Periodo Precedente all'Approvazione, Banco Hipotecario si impegna ad adempiere alle obbligazioni previste in relazione alle Nuove Obbligazioni e all'Accordo di Ristrutturazione.

Sezione 8.2

Nel caso in cui Banco Hipotecario non adempia alle obbligazioni qui incluse, i Creditori Partecipanti che rappresentano oltre il 75% in linea capitale dei propri crediti avranno diritto di risolvere il presente Accordo APE tramite l'invio di una comunicazione scritta a Banco Hipotecario.

ARTICOLO IX

Emendamenti

Sezione 9.1

Banco Hipotecario si riserva il diritto di proporre emendamenti al presente Accordo APE come segue: (i) gli emendamenti non sostanziali da implementarsi prima o dopo l'Approvazione del Giudice Fallimentare possono essere stabiliti da Banco Hipotecario a propria ed esclusiva discrezione e previa approvazione del Rappresentante; e (ii) gli emendamenti sostanziali prima o dopo l'Approvazione del Giudice Fallimentare devono essere approvati dal 75% in linea capitale dell'Indebitamento da Ristrutturare o delle Nuove Obbligazioni e l'equivalente dei Finanziamenti Ristrutturati, a seconda dei casi.

ARTICOLO X

Sezione 10.1 – Risoluzione

Il presente Accordo APE cesserà alla prima tra le seguenti date: (a) nel caso in cui sia ottenuta l'Approvazione del Giudice Fallimentare, alla Data di Completamento; (b) alla data in cui il giudice di secondo grado abbia emesso una decisione definitiva e inappellabile di rigetto del presente Accordo APE; (c) alla data in cui il Giudice Fallimentare o la Banca Centrale Argentina abbiano dichiarato la messa in liquidazione di Banco Hipotecario e detta dichiarazione sia rimasta in vigore e non sia stata revocata per un periodo di sessanta (60) giorni consecutivi; e (d) alla data in cui il presente Accordo APE è risolto in base alle disposizioni che seguono.

Sezione 10.2 – Eventi Risolutivi

I seguenti eventi e circostanze costituiscono un “Evento Risolutivo” ai fini del presente Accordo APE:

- (a) le dichiarazioni e garanzie rilasciate da Banco Hipotecario nella Sezione 2.3(c) siano provate essere sostanzialmente non corrette alla data in cui sono state rilasciate o successivamente;
- (b) qualsiasi dichiarazione o garanzia rilasciata da Banco Hipotecario nell'Articolo VI sia provata essere non corretta in qualsiasi aspetto sostanziale alla data in cui è stata rilasciata o successivamente;
- (c) Banco Hipotecario si renda inadempiente in relazione a qualsiasi obbligazione assunta o accordo intercorso contenuti nel presente Accordo APE e tale inadempimento continui senza che vi sia apportato rimedio per un periodo di trenta (30) giorni consecutivi dopo che una comunicazione scritta di inadempimento sia stata trasmessa a Banco Hipotecario in base alla Sezione 8.2;
- (d) qualsiasi governo o ente governativo condanni, nazionalizzi, ponga sotto sequestro, o espropri in altro modo tutti o una parte sostanziale del patrimonio e delle proprietà di Banco Hipotecario o il capitale sociale di Banco Hipotecario, o assuma la custodia o il controllo di tale patrimonio o proprietà o delle attività di Banco Hipotecario o del capitale sociale di Banco Hipotecario, o intraprenda qualsiasi azione che impedirebbe a Banco Hipotecario o ai relativi funzionari di svolgere la propria attività o una parte sostanziale della stessa per un periodo superiore a sessanta (60) giorni consecutivi e il risultato di tale azione pregiudichi in maniera sostanziale la capacità di Banco Hipotecario di adempiere alle proprie obbligazioni in relazione al presente Accordo APE, sempre che, in ciascun caso, Banco Hipotecario riceva una comunicazione scritta dal Rappresentante (su richiesta della Maggioranza Necessaria dei Creditori Partecipanti) che la relativa circostanza, a seguito di tale comunicazione, costituisce un Evento Risolutivo;

- (e) la Maggioranza Necessaria dei Creditori Partecipanti può ottenere la risoluzione del presente Accordo APE se (i) la Data di Presentazione dell'Accordo APE non decorra entro novanta (90) giorni di calendario giudiziale dalla Data di Sottoscrizione; (ii) l'Approvazione del Giudice Fallimentare non intervenga trascorsi 365 giorni di calendario giudiziale dopo la data di deposito dell'Accordo APE presso il Giudice Fallimentare; o (iii) le operazioni previste nell'Articolo V non siano poste in essere entro la Data di Completamento e tale inadempimento continui senza che vi sia posto rimedio per un periodo di sessanta (60) giorni di calendario giudiziale consecutivi dopo l'Approvazione del Giudice Fallimentare; e
- (f) si verifichi uno degli eventi descritti nella Sezione 10.4.

Sezione 10.3 – Comunicazione di un Evento Risolutivo

- (a) Banco Hipotecario trasmetterà una comunicazione scritta al Rappresentante del verificarsi di un Evento Risolutivo entro cinque (5) Giorni Lavorativi da quando sia venuto a conoscenza di tale Evento Risolutivo. Il Rappresentante inoltrerà una copia di tale comunicazione al ricevimento della stessa a (i) nel caso di Creditori Partecipanti in relazione a Obbligazioni Esistenti, al trustee previsto dal regolamento in base al quale tale Obbligazioni Esistenti sono state emesse e al trustee relativo alle Nuove Obbligazioni; e (ii) nel caso di Banche Partecipanti, a ciascuna delle relative Banche.
- (b) Indipendentemente dalla circostanza che Banco Hipotecario adempia a quanto previsto nella Sezione 10.3, il presente Accordo APE sarà risolto nel caso in cui (i) un Evento risolutivo si verifichi e (ii) la Maggioranza Necessaria dei Creditori Partecipanti notifichi a Banco Hipotecario la risoluzione del presente Accordo APE. A seguito di tale risoluzione, le Parti cesseranno di essere vincolate dallo stesso, fermo restando che in ogni caso gli effetti degli atti posti in essere e degli accordi intercorsi in relazione all'Invito Globale e/o all'Accordo di Ristrutturazione manterranno pienamente la propria efficacia e saranno vincolanti a beneficio dei Creditori Partecipanti e di Banco Hipotecario.

Sezione 10.4 – Recesso o mancato completamento

Banco Hipotecario si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo APE in qualsiasi momento dopo la sua sottoscrizione e prima dell'Approvazione del Giudice Fallimentare e di presentare altre domande di APE. Se (i) Banco Hipotecario recede dal presente Accordo APE in base alla presente Sezione, o (ii) il presente Accordo APE viene risolto in base alle Sezioni 10.1, 10.2 e 10.3, (A) il presente Accordo APE cesserà, e (B) qualsiasi transazione e compromesso incorporato nel presente Accordo APE e relativo a Creditori Non Partecipanti (inclusi la determinazione o la limitazione ad un certo ammontare di qualsiasi pretesa o classe di pretese creditorie), assunzione o rimessione di indebitamento determinati dall'Accordo APE in relazione ai Creditori Non Partecipanti, e qualsiasi altro documento o accordo sottoscritto in base al presente Accordo APE con tali Creditori Non Partecipanti, non avranno più effetto. In tutti i casi, gli effetti degli atti compiuti e degli accordi intercorsi in relazione all'Invito Globale e/o all'Accordo di Ristrutturazione manterranno la propria piena efficacia e saranno vincolanti a beneficio dei Creditori Partecipanti e di Banco Hipotecario.

Sezione 10.5 – Ultrattività

Le disposizioni di seguito resteranno in vigore dopo la risoluzione del presente Accordo APE: (i) la rinuncia prevista nella Sezione 7.1. dei Creditori Partecipanti ad ogni eventuale loro diritto ai sensi della legge argentina di contestare la liceità o la validità delle operazioni effettuate da Banco Hipotecario in relazione alla sottoscrizione dell'Accordo APE o di intentare azioni legali contro qualsiasi amministratore di Banco Hipotecario in relazione oppure a seguito di dette operazioni; (ii) la rinuncia prevista nella Sezione 7.7. dei Creditori Partecipanti a qualsiasi eventuale loro diritto di contestare giudizialmente o in altro modo il presente Accordo APE e l'Approvazione del Giudice Fallimentare dello stesso; (iii) il riconoscimento previsto nella Sezione 7.4 dei Creditori Partecipanti che Banco Hipotecario avrà interamente adempiuto ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo APE e la rinuncia dei Creditori Partecipanti al loro diritto di promuovere qualsiasi azione legale per fallimento ai sensi della Sezione 63 della LFA nel caso in cui Banco Hipotecario non adempia ai propri obblighi relativi alle Nuove Obbligazioni a Lungo Termine o alle Nuove Obbligazioni Garantite, a seconda dei casi; e (iv) il riconoscimento previsto nella Sezione 4.2 dei Creditori Partecipanti che tutti gli atti compiuti e gli accordi intercorsi in relazione all'Invito Globale e/o all'Accordo di Ristrutturazione saranno mantenuti validi e saranno vincolanti ed applicati a qualsiasi successore, cessionario, erede, avente causa e rappresentante personale dei Creditori Partecipanti.

ARTICOLO XI

Varie

Sezione 11.1 – Obbligo di Indennizzo

Qualsiasi obbligo o diritto di Banco Hipotecario di difendere, indennizzare, rimborsare o limitare la responsabilità dei suoi attuali o precedenti amministratori, funzionari o dipendenti in base all'atto costitutivo di Banco Hipotecario, allo statuto, a politiche in materia di indennizzo dei dipendenti, alla legislazione argentina applicabile o ad accordi specifici relativi a crediti, domande, azioni legali, chiamate in causa o procedimenti contro detti amministratori, funzionari o dipendenti sulla base di atti o omissioni relativi al servizio di detti amministratori, funzionari o dipendenti in collaborazione con, per o per conto di Banco Hipotecario prima della Data di Presentazione dell'Accordo APE, resteranno in vigore dopo l'Approvazione del Giudice Fallimentare e non saranno pregiudicati dalla stessa né cancellati indipendentemente dal fatto che tali difese, indennizzi, rimborsi o limitazioni della responsabilità siano dovuti in relazione ad eventi avvenuti prima o dopo la data dell'Approvazione del Giudice Fallimentare.

Sezione 11.2 – Pagamento delle Spese Amministrative

(a) I Creditori Interessati riconoscono concordano che durante il Periodo Precedente l'Approvazione (i) in relazione alla sottoscrizione, consegna ed esecuzione del presente Accordo APE, Banco Hipotecario incorrerà in Spese Amministrative e (ii) Banco Hipotecario avrà diritto di pagare tali Spese Amministrative in conformità alle applicabili decisioni del giudice, ai termini di qualsiasi accordo ad esse relativo o a condizioni meno favorevoli per i destinatari del pagamento di tali Spese Amministrative come concordato tra Banco Hipotecario e i destinatari stessi del pagamento di tali Spese Amministrative.

Sezione 11.3 – Successori e aventi causa

I diritti, benefici ed obblighi di qualsiasi persona fisica o giuridica nominata o a cui si fa riferimento nel presente Accordo APE sono vincolanti e si applicano anche ad eventuali eredi, successori, cessionari o aventi causa di detta persona fisica o giuridica.

Sezione 11.4 – Prevalenza

Il presente Accordo APE riflette gli intendimenti delle Parti e prevale su ogni precedente accordo ed intendimento, scritto o orale, in relazione alle questioni qui trattate e sostituisce tutti gli accordi orali contemporanei e gli accordi avvenuti il medesimo scopo per quanto riguarda le questioni qui trattate.

Sezione 11.5 – Domicilio

A tutti gli effetti derivanti dal presente Accordo APE le Parti eleggono il domicilio nel luogo specificato nel paragrafo introduttivo del presente Accordo APE. Tutte le notifiche e comunicazioni spedite a detto indirizzo saranno considerate valide, ivi incluse le notifiche giudiziarie e/o stragiudiziali. Il domicilio eletto rimane valido fino al ricevimento di una specifica comunicazione scritta di variazione spedita dalla Parte interessata.

Sezione 11.6 – Giurisdizione e legge applicabile

Le leggi argentine regolano ogni aspetto del presente Accordo APE, ivi compresi i requisiti in materia di forma e contenuto, la richiesta ed il processo di approvazione e l'effetto dell'approvazione dello stesso con sentenza definitiva relativa all'Indebitamento da Ristrutturare. Per tutti gli effetti giuridici derivanti dal presente Accordo APE, le Parti si sottomettono alla giurisdizione dei tribunali commerciali ordinari della Città di Buenos Aires, rinunciando a adire altri fori o giurisdizioni eventualmente competenti.

IN FEDE _____ le copie identiche vengono firmate quale unico documento nella Città di Buenos Aires, addì [••], 2003.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Nome:

Qualifica:

Nome:

Qualifica:

[TITOLARI PARTECIPANTI]

Nome:

Qualifica:

Generalità

I Titoli saranno emessi in conformità con il Regolamento Generale (e successivi emendamenti, modifiche o integrazioni, qui di seguito “Regolamento Obbligazionario”) che sarà sottoscritto entro la data di pagamento del corrispettivo dell’Invito Globale tra la Banca, HSBC Bank USA, come fiduciario (in questa veste il “Fiduciario”, la cui espressione includerà ogni successore del fiduciario ai sensi del Regolamento Obbligazionario) il conservatore (in questa veste “il Conservatore”), l’agente principale incaricato del pagamento (in questa veste “l’Agente Principale per il Pagamento”) e con ogni altro agente incaricato del pagamento ai sensi del Regolamento Obbligazionario “Agenti per il Pagamento”), l’agente incaricato del trasferimento e HSBC Bank, Ufficio di Buenos Aires, (in questa veste “Co-conservatore”), l’agente incaricato del pagamento e l’agente incaricato del trasferimento. I successivi compendi di alcune disposizioni del Regolamento Obbligazionario in relazione ai Titoli non pretendono di essere esaustivi e sono soggetti a, e sono qualificati nella loro interezza con riferimento a, tutte le disposizioni del Regolamento Obbligazionario e dei Titoli, incluse le definizioni di alcuni termini. I termini indicati con lettera maiuscola e non altrimenti definiti avranno il significato loro attribuito nel Regolamento Obbligazionario.

I Titoli saranno emessi di volta in volta in una o più Serie. I Titoli in Circolazione di tutte le Serie, in qualsiasi momento, nell’ambito del programma di emissione di titoli a medio termine della Banca sono limitati ad una somma di capitale complessiva di \$1.200.000.000 (o all’equivalente espresso in una valuta specificata).

I Titoli dovranno essere emessi in accordo con il disposto dall’Articolo 7 della Legge N° 23.576 Argentina come emendata dalla Legge N° 23.962 (“Legge sulle Obbligazioni Negoziabili Argentine”). I Titoli di una Serie specificheranno il tasso di interesse o la formula per il calcolo del tasso di interesse, se alcuna, la Scadenza Prestabilita, la Valuta Specificata (così come definita in seguito) e la data di emissione così come indicata nel Pricing Supplement e concordata con la Banca. Si precisa che il termine “Pricing Supplement” indica il documento che verrà predisposto di volta in volta dalla Banca in occasione di ogni singola emissione, il quale conterrà la descrizione degli specifici termini e condizioni destinati a disciplinare le obbligazioni emittende quali previsti dal regolamento supplementare relativo a dette obbligazioni, nonché ogni altra informazione rilevante in relazione alle stesse. I termini particolari di ogni Serie di Titoli, includendo il prezzo di acquisto, la valuta di denominazione e il pagamento, la Scadenza Prestabilita, il tasso d’interesse e, se applicabile, il riscatto, il ripagamento e l’indice delle provvigioni, verranno indicati per ogni emissione nei Titoli e nel Pricing Supplement applicabile. Con rispetto ad ogni particolare Titolo, la descrizione dei Titoli è qui qualificata interamente con riferimento a, e, qualora inconsistente, sostituita con detto Titolo e con il Pricing Supplement.

I Titoli saranno qualificati come “obligaciones negociables” secondo la Legge sulle Obbligazioni Negoziabili Argentine e avranno diritto ai benefici ivi citati e saranno soggette ai requisiti procedurali richiesti. I Titoli costituiranno obbligazioni della Banca incondizionate e non subordinate e saranno collocati in ogni momento *pari passu* nel diritto di pagamento con altre posizioni debitorie della Banca presenti e future non garantite e non subordinate (diverse dalle obbligazioni privilegiate ai sensi dello statuto o di legge).

Se non riscattato prima, un Titolo maturerà in una data (la “Scadenza Prestabilita”) tra i 30 giorni e i 30 anni dalla data di emissione come specificato sul recto dello stesso e nel Pricing Supplement.

Ogni Titolo può essere denominato in ciascuna valuta (una “Valuta Specificata”) come sarà specificato sul recto dello stesso e nel Pricing Supplement. Se non altrimenti specificato nei Titoli o nel Pricing Supplement, i pagamenti di ogni titolo saranno effettuati nella Valuta Specificata applicabile nella Nazione che conia la Valuta Specificata: a condizione che, comunque, in certe circostanze, i pagamenti di detto Titolo denominato in valuta diversa da Dollari U.S.A possono essere fatti in Dollari U.S.A o in Euro. Vedi “—Pagamenti di Capitale ed Interessi” di seguito.

Ogni Titolo produrrà interessi, se esistenti, al tasso di interesse o alla formula del tasso di interesse indicata nel relativo Pricing Supplement. Se non diversamente riportato nel relativo Pricing Supplement ogni Titolo produrrà interessi a un tasso fisso (“Titolo a Tasso Fisso”) o a un tasso determinato con riferimento a un tasso base di interesse o a un’altra formula del tasso di interesse (“Titolo a Tasso Variabile”) o non produrrà interessi (“Titolo Zero Coupon”). Vedi “Tasso d’interesse” di seguito.

I Titoli possono inoltre essere emessi con capitale e/o interessi pagabili in una o più valute diverse da quella in cui detti Titoli sono denominati (“Titolo a Doppia Valuta”) o essere legati ad un indice e/o ad una formula (“Titoli Indicizzati”). Titoli a Doppia Valuta e Titoli Indicizzati possono essere emessi per maturare interessi a tasso fisso o variabile o per non ma-

turare interessi o una combinazione di questi, nel cui caso le disposizioni relative rispettivamente a Titoli a Tasso Fisso, Titoli a Tasso Variabile, Titoli Zero Coupon o una combinazione di questi, rispettivamente, si applicheranno dove il contesto lo permetta, a detti Titoli a Doppia Valuta o Titoli Indicizzati. I riferimenti nel presente allegato a Titoli emessi in Specifiche Valute includeranno, a meno che diversamente richiesto dal contesto, Titoli a Doppia Valuta pagabili nella suddetta Valuta Specificata.

I Titoli possono essere emessi come Titoli ad Emissione Originaria Scontata. Un “Titolo ad Emissione Originaria Scontata” o “Titolo OID”, incluso un Titolo Zero Coupon, è un Titolo che è emesso ad un prezzo minore rispetto al capitale, e che prevede nel caso di riscatto (diverso dalla Scadenza Prestabilita) o di accelerazione della Maturità Dichiarata, che la somma pagabile al detentore di detto Titolo sia determinato in accordo con i termini di detto Titolo e che sia una somma inferiore alla ammontare esigibile alla Scadenza Prestabilita di detto Titolo. Vedi “Tassazione - Tassa sul Reddito Federale Americana” nella relativa Circolare di Offerta.

Se non altrimenti specificato nel relativo Pricing Supplement, i Titoli non saranno soggetti a nessun fondo di ammortamento e non saranno riscattabili prima della loro Scadenza Prestabilita, eccezion fatta per eventuali modifiche delle imposte argentine, in ogni caso come descritto sotto “Riscatto e Riacquisto”.

Il Pricing Supplement relativo ad ogni Titolo descriverà i termini seguenti: (i) la Valuta Specificata relativamente a detto Titolo (e, se detta Valuta Specificata è diversa dal Dollaro U.S.A., altre informazioni relativamente a detto Titolo); (ii) il prezzo (espresso come percentuale della somma di capitale complessiva) al quale detto Titolo verrà emesso (il “Prezzo di Emissione”); (iii) la data in cui detto Titolo verrà emesso (“Data di Emissione”); (iv) la Scadenza Prestabilita per detto Titolo; (v) laddove il Titolo sia un Titolo a Tasso Fisso, a Tasso Variabile o Zero Coupon; (vi) se detto Titolo è a Tasso Fisso, il tasso annuo al quale detto Titolo produrrà interessi, se alcuno; (vii) la data o date nelle quali l’interesse rispetto a detto Titolo sarà pagato (ciascuna una “Data di Pagamento di Interesse”); (viii) se detto Titolo è un Titolo a Tasso Variabile la reattiva base del tasso di interesse se diversa dal LIBOR o dall’Interesse di Tesoreria (come qui definito); (ix) laddove questo Titolo sia un Titolo ad Emissione Originaria Scontata, il Rendimento alla Scadenza; (x) laddove detto Titolo possa essere riscattato ad opzione della Banca, o ripagato ad opzione del detentore, prima della Scadenza Prestabilita e, la Data di Inizio Riscatto, la Data di Ripagamento, i Prezzi di Ripagamento, i Prezzi di Riscatto, il Periodo di Riscatto e gli altri provvedimenti che riguardino detto Riscatto o Ripagamento; (xi) i numeri del Codice Comune, i numeri ISIN e/o i numeri C.U.S.I.P.; (xii) il nome di ogni negoziatore o, se l’offerta è consorziale, i membri del consorzio coinvolti in detta emissione di Titoli e (xiii) ogni altro termine di detto Titolo non inconsistente con le disposizioni del Regolamento Obbligazionario. Se specificato nel relativo Pricing Supplement rispettivamente ad una Serie di Titoli, la Banca può di volta in volta, senza il consenso dei detentori dei titoli in circolazione, creare ed emettere ulteriori Titoli di questa stessa Serie, sempre che questi ulteriori Titoli abbiano gli stessi termini e condizioni dei Titoli delle suddette Serie sotto tutti gli aspetti (eccezion fatta per il primo pagamento di interessi, la data di emissione ed il prezzo di emissione) e gli ulteriori Titoli formeranno una Serie unica con le altre Serie di Titoli in circolazione.

Forma, Denominazione e Trasferimento

Generalità

Se non altrimenti permesso dalla legge applicabile e specificato nel relativo Pricing Supplement, i Titoli possono essere emessi nella forma registrata, senza cedole di interesse, altrimenti (i) al di fuori degli Stati Uniti in relazione all’esenzione dalla registrazione prevista dalla Regulation S o (ii) negli Stati Uniti in relazione alla Rule 144A o alla Sezione 4(2) del Securities Act. Fermo restando quanto sopra indicato e fermo restando quanto indicato nelle disposizioni qui di seguito, i Titoli possono essere emessi in tali forma o forme così come stabilito da o ai sensi dell’autorizzazione rilevante per una Serie e come consentito dalla legge applicabile. I Titoli possono inoltre avere regole aggiuntive, omissioni, variazioni o sostituzioni che non siano inconsistenti con le disposizioni del Regolamento Obbligazionario o alle disposizioni del Pricing Supplement e possono avere lettere, numeri o altri segni di identificazione, come legende o girate, secondo quanto specificato nel Regolamento Obbligazionario e come richiesto per adempiere ad ogni legge o regolamento o alle regole di qualsiasi titolo di cambio o agenzia governativa o come può essere determinato dalla banca. Tutti i Titoli di una Serie particolare saranno sostanzialmente identici eccezion fatta per la denominazione e secondo quanto previsto nel Regolamento Obbligazionario o nell’autorizzazione o nel Pricing Supplement.

I titoli possono essere emessi nella forma di uno o più titoli globali registrati in una somma di capitale complessiva pari al capitale dei Titoli di tale Serie (un “Titolo Globale”), che sarà scambiabile nelle ristrette circostanze descritte in seguito per i Titoli nella forma di titoli certificati registrati (“Titoli Certificati”), o i Titoli possono essere emessi inizialmente nella forma di Titolo Certificato, che verrà scambiato in alcune circostanze contro la partecipazione in un Titolo Globale.

I titoli saranno emessi in dette denominazioni come specificato in “Limitazioni per il Trasferimento” nella rilevante Circolare di Offerta e nel Pricing Supplement applicabile. Se non altrimenti specificato nel relativo Pricing Supplement, i titoli venduti dietro iniziale emissione negli Stati Uniti saranno emessi solo in denominazione minima pari a U.S.\$250.000 (o l’equivalente approssimativo nella Valuta Specificata, arrotondata per difetto ad un multiplo di 1.000 unità di detta Valuta Specificata) e multipli integrali di U.S.\$50.000 (o 1.000 unità di detta Valuta Specifica) in eccesso. Ad eccezione dei Titoli venduti ai sensi della Rule 144 A del Securities Act, che potranno essere in una denominazione minima di Dollari USA 100.000 (o l’equivalente approssimativo in una Valuta Specificata, arrotondato per difetto ad un multiplo di 1000 unità di detta Valuta Specificata) e multipli integrali di U.S.\$ 50.000 (o 1.000 unità di detta Valuta Specificata) in eccesso.

Il Conservatore manterrà l’archivio definitivo (il “Registro”) nel quale saranno registrati i nomi e gli indirizzi dei detentori di ogni Titolo, il numero del Titolo e gli altri dettagli riguardanti l’emissione, il trasferimento e lo scambio dei Titoli. Nessun costo di servizio sarà applicato per alcuna registrazione di trasferimento e scambio dei Titoli, ma il Fiduciario, il Conservatore o ogni agente incaricato del trasferimento potrà richiedere il pagamento di una somma sufficiente per coprire qualsiasi imposta o altro onere governativo pagabile a tal fine.

Titoli Globali

Generalità

Se non altrimenti specificato nel relativo Pricing Supplement, i Titoli registrati della stessa Serie venduti negli Stati Uniti saranno rappresentati, in tutto o in parte, da un Titolo globale registrato depositato presso o per conto di DTC e registrato a nome del suo agente e depositato presso il Fiduciario come custode per DTC, a credito dei rispettivi conti dei beneficiari dei Titoli ivi rappresentati (“Titolo Globale U.S.”). I Titoli Globali non Registrati alla SEC e i Titoli Globali Regulation S sono dei Titoli Globali U.S. venduti in relazione ad una specifica esenzione di registrazione ai sensi del Securities Act. I Titoli Globali U.S. saranno soggetti a speciali restrizioni e procedure indicate sotto al Titolo Globale U.S. qui di seguito.

Se specificato nel relativo Pricing Supplement, i Titoli registrati della stessa Serie venduti fuori dagli Stati Uniti ai sensi della Regulation S potranno essere rappresentati, in tutto o in parte, da un Titolo Globale Regulation S depositato presso o per conto del Depositario Comune per Euroclear e Clearstream o da un agente a credito dei rispettivi conti dei detentori beneficiari dei Titoli ivi rappresentati (“Titolo Globale Internazionale”). I Titoli Globali Internazionali saranno soggetti a speciali restrizioni e procedure indicate al Titolo Globale Internazionale indicate qui di seguito.

Titolo Globale U.S.

Se non altrimenti specificato nel Pricing Supplement, i Titoli venduti ai sensi della Rule 144 A saranno rappresentati da un Titolo Globale che sarà depositato presso un custode per, e registrato a nome di un agente di, DTC (ciascuno un Titolo Globale Non Registrato alla SEC). Un Titolo Globale Non Registrato alla SEC (e ciascuno dei Titoli emessi in suo cambio) sarà soggetto ad alcune restrizioni nel trasferimento ivi indicate ed indicate nel Regolamento Obbligazionario e porterà l’annotazione relativa a tali restrizioni descritta alla voce “Restrizioni al Trasferimento” indicate nella relativa Circolare di Offerta.

Se non altrimenti specificato nel Pricing Supplement, i Titoli venduti fuori dagli Stati Uniti ai sensi della Regulation S saranno rappresentati da un Titolo Globale che sarà depositato presso un custode per, e registrato a nome di un agente di DTC, o depositato presso un depositario comune fuori dagli Stati Uniti per Euroclear e Clearstream e registrato a nome di tale depositario comune o del suo agente per conto di Euroclear e Clearstream (ognuno un Titolo Globale Regulation S).

In data o prima del quarantesimo giorno dopo il completamento della distribuzione dei Titoli di una Serie rappresentata in tutto o in parte da un Titolo Globale Regulation S, la partecipazione in detto Titolo Globale Regulation S può essere trasferita ad una persona che la acquisisca nella forma di una partecipazione in un Titolo Globale Regulation S della stessa Serie, ma solo dietro ricevimento dal Fiduciario (direttamente o tramite un agente del trasferimento) di una certificazione scritta da parte del cedente (nella forma prevista dal Regolamento Obbligazionario) del fatto che detta cessione è effettuata a beneficio di una persona che il cedente crede ragionevolmente acquisti per proprio conto e che esercita la propria discrezione di investimento e che detta persona è ciascuna persona per conto del quale la stessa agisca sia un compratore internazionale qualificato come previsto dalla Rule 144A, in ogni caso che si tratta di una transazione che risponde ai requisiti della Rule 144A ed in accordo con ogni legge sui titoli applicabile di qualsiasi stato degli Stati Uniti o di ogni altra giurisdizione (“Rule 144A – Certificato di Trasferimento”).

Trascorso il quarantesimo giorno, questo requisito di certificazione non viene più applicato a detti trasferimenti. Le partecipazioni in un Titolo Globale Non Registrato alla SEC possono essere trasferite ad una persona che l'acquisisca nella forma di una partecipazione in un Titolo Globale Regulation S della stessa Serie, se prima, o dopo detto quarantesimo giorno, ma solo dietro ricevuta del Fiduciario di una certificazione scritta da parte del cedente (nella forma prevista dal Regolamento Obbligazionario) del fatto che detta cessione è effettuata conformemente alla Rule 903 o Rule 904 della Regulation S ("Certificato di Trasferimento Regulation S") o la Rule 144 del Securities Act e che, se detta cessione avviene allo scadere o prima del quarantesimo giorno, la partecipazione ceduta verrà detenuta inizialmente tramite Euroclear o Clearstream. Qualsiasi partecipazione beneficiaria in un Titolo Globale che è trasferito ad una persona che la acquisisce nella forma di un interesse in un altro Titolo Globale della stessa Serie, smetterà di rappresentare una partecipazione nel precedente Titolo Globale e diverrà partecipazione nel nuovo Titolo Globale e sarà soggetta a tutte le restrizioni in materia di trasferimento e alle altre procedure applicabili alle partecipazioni nel nuovo Titolo Globale fin quando resterà tale partecipazione.

Allo scadere o prima del quarantesimo giorno dopo il completamento della distribuzione dei Titoli di una Serie rappresentata in tutto o in parte da un Titolo Globale Regulation S, gli investitori possono detenere i loro interessi in tali Titoli Globali Regulation S solo tramite Euroclear o Clearstream, se tali investitori partecipano a detto sistema, o indirettamente tramite organizzazioni partecipanti in tali sistemi. Successivamente tali investitori possono detenere detti interessi tramite organizzazioni diverse da Euroclear e Clearstream, come gli Aderenti a DTC. Euroclear e Clearstream deterranno partecipazioni in Titoli Globali Regulation S per conto dei loro aderenti tramite i conti titoli dei clienti, nei loro rispettivi nomi, nei libri dei loro rispettivi depositari, che a turno deterranno dette partecipazioni in conti titoli dei clienti a nome dei depositari nei libri di DTC. Se non altrimenti specificato nel relativo Pricing Supplement, rispetto ai Titoli Globali U.S., Citibank, N.A., inizialmente agirà come depositario per Clearstream, e Morgan Stanley Trust Company di New York inizialmente agirà come depositario per Euroclear.

I Titoli inizialmente venduti negli Stati Uniti agli investitori istituzionali accreditati saranno emessi come Titoli Certificati. Vedi "Titoli Certificati".

Sistema di Scrittura Contabile

In seguito all'emissione di un Titolo Globale US, DTC accrediterà nel suo sistema interno contabile, le rispettive somme di capitale e degli interessi individuali rappresentati da detto Titolo Globale US per conto delle persone che hanno conti con DTC. Detti conti inizialmente verranno designati da o per conto di Distributori partecipanti (o, se non ce ne sono, dalla Banca). La proprietà di partecipazioni in un Titolo Globale US sarà limitata alle persone aventi un conto con DTC ("il Partecipante DTC"), o alle persone che hanno partecipazioni tramite Aderenti DTC. La proprietà di partecipazioni in un Titolo Globale US sarà dimostrata, e il trasferimento di tale proprietà sarà effettuato solo tramite i registri mantenuti da DTC o dai suoi agenti (con rispetto degli interessi degli Aderenti DTC) e i registri degli Aderenti DTC (con rispetto degli interessi di persone diverse dagli Aderenti DTC), che possono includere Euroclear e Clearstream, come descritto in seguito.

Per il tempo in cui DTC, o un suo agente, è il proprietario registrato o il detentore di un Titolo Globale US, DTC o tale agente, come sarà nel caso, sarà considerato il solo proprietario e detentore dei detti Titoli rappresentati da detto Titolo Globale US per tutti i fini derivanti dal Regolamento Obbligazionario e dai Titoli. Eccezion fatta per determinate circostanze descritte in "Titoli Certificati", i proprietari di partecipazioni in detto Titolo Globale US non avranno diritto ad avere porzioni di detto Titolo Globale US registrate a loro nome, non riceveranno o avranno diritto a ricevere distribuzione fisica di Titoli in forma di certificati e non verranno considerati proprietari o detentori di detto Titolo Globale US (o altri Titoli ivi rappresentati) ai sensi del Regolamento Obbligazionario e dei Titoli. Se DTC non vorrà o potrà più in qualunque momento essere il depositario per il Titolo Globale US o cessasse di essere una "Clearing Agency" registrata ai sensi dell'Exchange Act, ed un successore non sia eletto entro 90 giorni dalla Banca, la Banca emetterà Titoli Certificati in cambio del Titolo Globale US rilevante. Nel caso di Titoli Certificati emessi in cambio di Titoli Globali Non Registrati alla SEC, detti Titoli Certificati porteranno e saranno soggetti all'Annotazione descritta sotto nelle "Limitazioni per il Trasferimento" nella rilevante Circolare di Offerta. Oltre a ciò, nessun proprietario beneficiario di una partecipazione in un Titolo Globale US avrà la capacità di trasferire detta partecipazione se non in accordo con le procedure DTC applicabili (in aggiunta a quelle del Regolamento Obbligazionario e, se applicabili, a quelle di Euroclear e Clearstream).

Gli Investitori potranno detenere le proprie partecipazioni in un Titolo Globale Non Registrato alla SEC direttamente attraverso DTC, se sono Aderenti DTC, o indirettamente tramite organizzazioni che sono Aderenti DTC.

I pagamenti di capitale di ogni premio, interesse, le Ulteriori Somme (come definite in seguito) e ogni altra somma relativa ad un Titolo Globale US saranno effettuati a DTC o ai suoi delegati in qualità di proprietari registrati. Né la Banca, né il Fiduciario, né il Conservatore, né l'Agente per il Pagamento avranno la responsabilità o l'impegno di alcun

aspetto dei registri relativo a, o di pagamenti fatti per conto degli interessi dei proprietari beneficiari di un Titolo Globale US o di mantenere, supervisionare o rivedere alcun registro relativo a detto interesse dei proprietari beneficiari.

La Banca si aspetta che DTC o il suo agente, dietro ricevuta di un pagamento di un Titolo Globale US detenuta da esso o dal suo agente, accrediti immediatamente nei conti degli Aderenti con pagamenti di somme proporzionate alla loro rispettiva partecipazione nella somma di capitale di detto Titolo Globale US, come mostrato nei registri di DTC o del suo agente. La Banca si aspetta altresì che detti pagamenti da parte di Aderenti DTC ai proprietari beneficiari in un Titolo Globale US detenuto attraverso tali Aderenti DTC, siano governati dalle istruzioni e dalle pratiche consuetudinarie, così come è il caso adesso con i titoli detenuti per conto dei clienti registrati a nome degli agenti per detti clienti. Detti pagamenti saranno responsabilità degli Aderenti DTC.

I trasferimenti tra gli Aderenti DTC saranno effettuati in conformità alle procedure DTC e saranno pagati in fondi disponibili nello stesso giorno. Le leggi di alcuni stati degli Stati Uniti richiedono che talune persone prendano consegna fisica dei titoli in forma definitiva. Conseguentemente l'abilità di trasferire partecipazioni beneficiarie in un Titolo Globale US a dette persone può essere limitato. Poiché DTC può agire solo per conto degli Aderenti DTC, che a loro volta agiscono per conto di partecipazioni indirette e di alcune banche, l'abilità di una persona che abbia partecipazioni beneficiarie in un Titolo Globale US di dare in pegno detto interesse a persone o entità che non partecipano al sistema DTC o altrimenti promuovere azioni in riferimento a tali interessi, può essere inficiata dalla mancanza di un certificato fisico relativo a dette partecipazioni. I trasferimenti tra gli aderenti a Euroclear e Clearstream saranno effettuati in via ordinaria in accordo con le proprie regole e procedure operative.

Subordinatamente al rispetto delle limitazioni applicabili al trasferimento dei Titoli prima descritte e ai sensi delle "Limitazioni per il Trasferimento" nella Circolare di Offerta rilevante, i trasferimenti cross-market tra i Partecipanti DTC, da una parte, e direttamente o indirettamente gli aderenti a Euroclear e Clearstream, dall'altra, saranno effettuati da DTC in accordo con le regole DTC da parte di Euroclear e Clearstream, a seconda delle circostanze, da parte degli stessi depositari; d'altra parte dette transazioni cross-market richiederanno la consegna di istruzioni a Euroclear o Clearstream, a seconda delle circostanze, da parte della controparte di detto sistema in accordo con le sue regole e procedure e entro determinati limiti temporali (ora di Brussels). Euroclear o Clearstream, a seconda delle circostanze, nel caso in cui la transazione risponda ai requisiti di pagamento, consegneranno le istruzioni ai propri rispettivi depositari per apprestarsi ad effettuare il pagamento finale per proprio conto dando o ricevendo partecipazioni in qualsiasi Titolo Globale US in DTC, ed effettuando o ricevendo pagamenti in accordo con le procedure normali in fondi disponibili nello stesso giorno applicabili a DTC. Gli Aderenti Euroclear e gli Aderenti Clearstream non possono dare istruzioni direttamente ai depositari Euroclear o Clearstream.

Per via dei diversi fusi orari, i conti titoli degli aderenti a Euroclear o Clearstream che acquistino una partecipazione in un Titolo Globale US da parte di un Aderente DTC saranno accreditati durante il giorno di gestione del pagamento dei titoli (che deve essere un giorno lavorativo per Euroclear o Clearstream, a seconda dei casi), immediatamente successivo al giorno di pagamento di DTC e detto credito su ogni transazione relativa a partecipazioni in un Titolo Globale US e pagato durante detto giorno di pagamento sarà riportato ai relativi aderenti di Euroclear e Clearstream in tale giorno. Le somme ricevute da Euroclear o Clearstream per la vendita di partecipazioni in un Titolo Globale US tramite o per conto di un aderente di Euroclear o Clearstream verso un aderente DTC sarà ricevuto con la valuta del giorno di pagamento DTC, ma sarà effettivamente disponibile nei conti di cassa rilevanti Euroclear o Clearstream solo il giorno lavorativo seguente al pagamento DTC.

DTC ha avvisato la Banca che intraprenderà ogni azione permessa da parte di un detentore di un Titolo Globale US (inclusa la presentazione di Titoli per scambio come descritto di seguito) solo su istruzione di uno o più aderenti DTC i cui conti con partecipazioni DTC in detto Titolo Globale US siano a credito, e solo rispetto a quella porzione complessiva di somma di capitale di un Titolo Globale US alla quale detto Aderente o Aderenti DTC abbia o abbiano dato tale istruzione. Comunque, se dovesse porsi in atto un Evento di Inadempimento ai sensi di un Titolo Globale US, DTC cambierà detto Titolo Globale US con Titoli Certificati (che, nel caso di Titoli Globali Non Registrati alla SEC, porteranno l'annotazione applicabile ai trasferimenti in conformità con la Rule 144A) che saranno distribuiti ai propri Aderenti.

DTC ha avvisato la Banca di quanto segue: DTC è una Società fiduciaria con scopo sociale limitato, costituita ai sensi delle leggi dello Stato di New York, membro del Sistema della Federal Reserve, una "società di compensazione" nel significato dato al termine dal Codice Commerciale Uniforme e una "Agenzia di Compensazione" registrata come richiesto dalla Sezione 17A dell'Exchange Act. DTC è stata costituita per detenere titoli per i propri aderenti e per facilitare la compensazione ed il pagamento di transazioni sui titoli tra gli aderenti, tramite cambiamenti nei libri elettronici sui conti dei propri partecipanti, così eliminando la necessità di un movimento fisico di certificati. Gli aderenti DTC comprendono brokers di titoli e rivenditori, e società fiduciarie e società di compensazione e possono includere altre organizzazioni. L'accesso indiretto al sistema DTC è disponibile ad altri come banche, brokers e rivenditori, compagnie fiduciarie che compensano tramite di essa o mantengono una relazione di custodia con gli Aderenti DTC, direttamente o indirettamente.

Nonostante DTC, Euroclear e Clearstream hanno concordato le procedure qui di seguito al fine di facilitare trasferimenti di partecipazioni in Titoli Globali US tra Aderenti DTC, Euroclear e Clearstream, essi non sono sotto alcuna obbligazione di adempiere o continuare ad adempiere tali procedure, e tali procedure possono essere cessate in ogni momento. Né la Banca né il Fiduciario avranno qualsiasi responsabilità per l'adempimento da DTC, Euroclear e Clearstream o dai loro rispettivi partecipanti, o partecipanti indiretti, alle loro rispettive obbligazioni ai sensi delle Regole e Procedure che governano le loro operazioni.

Titoli Globali Internazionali

Se specificato nel relativo Pricing Supplement, i Titoli registrati della stessa Serie venduti fuori degli Stati Uniti in accordo con la Regulation S, che non sono parte di nessuna Serie che è anche offerta negli Stati Uniti, possono essere rappresentati, in tutto o in parte da un Titolo Globale Internazionale che è depositato presso o per conto di un comune depositario per Euroclear e Clearstream, o un agente, fuori degli Stati Uniti a credito dei rispettivi conti dei proprietari beneficiari dei Titoli ivi rappresentati.

Gli investitori possono detenere le proprie partecipazioni in un Titolo Globale Internazionale tramite Euroclear o Clearstream, se aderenti a detto sistema, o indirettamente tramite organizzazioni che sono aderenti a detti sistemi. Euroclear e Clearstream deterranno partecipazioni in un Titolo Globale Internazionale per conto dei loro aderenti tramite i conti titoli dei clienti a loro nome nei libri dei loro rispettivi depositari.

Fino a quando il depositario comune, o il suo agente, è registrato come detentore di un Titolo Globale Internazionale, il depositario comune o detto agente, a seconda dei casi, sarà considerato come unico proprietario e detentore dei titoli rappresentati dal detto Titolo Globale Internazionale per tutti i fini ai sensi del Regolamento Obbligazionario e di tali Titoli. I proprietari di partecipazioni in un Titolo Globale Internazionale non avranno diritto ad avere alcuna parte di partecipazione in detto Titolo Globale Internazionale registrata a loro nome, non riceveranno o non avranno titolo a ricevere consegna di Titoli Certificati registrati a loro nome in cambio delle loro partecipazioni in un Titolo Globale Internazionale e non saranno considerati come proprietari o detentori di tale Titolo Globale Internazionale (o nessun Titolo ivi rappresentato) ai sensi del Regolamento Obbligazionario o di Titoli. In aggiunta, nessun proprietario beneficiario di una partecipazione in un Titolo Globale Internazionale potrà trasferire dette partecipazioni a meno che conformemente alle procedure applicabili di Euroclear e Clearstream (in aggiunta a quelle del Regolamento Obbligazionario).

I pagamenti del capitale di ogni premio, interesse, Somma Ulteriore e altre somme o rispetto a ogni Titolo Globale Internazionale saranno fatte al depositario comune in accordo con le procedure di detto depositario, o del suo agente, (o ogni successore) come proprietario registrato. Né la Banca, né il Fiduciario, né l'Agente per il Pagamento avranno la responsabilità o l'impegno di alcun aspetto dei registri relativo a pagamenti fatti sui conti delle partecipazioni dei proprietari beneficiari di un Titolo Globale Internazionale o per mantenere, supervisionare o rivedere alcun registro relativo a detto interessi.

La Banca si aspetta che Euroclear e Clearstream, dietro ricevuta di un pagamento di un Titolo Globale Internazionale detenuto da un depositario comune o dal suo agente, accreditino immediatamente nei conti degli Aderenti pagamenti di somme proporzionate alle loro rispettive partecipazioni nella somma di capitale di detto Titolo Globale Internazionale, come certificato nei registri di Euroclear e Clearstream, a seconda dei casi. La Banca si aspetta altresì che detti pagamenti ai proprietari delle partecipazioni in detto Titolo Globale Internazionale siano governati dalle istruzioni e dalle pratiche consuetudinarie, così come è il caso adesso con i titoli detenuti per conto dei clienti registrati a nome degli agenti per conto di detti clienti. Detti pagamenti saranno responsabilità di questi aderenti.

Tutti i Titoli rappresentati da un Titolo Globale Internazionale saranno offerti e venduti ai sensi della la Regulation S, e le limitazioni e le procedure per il Trasferimento di partecipazioni in detto Titolo Globale Internazionale ed in ogni Titolo Globale Non Registrato alla SEC della stessa Serie saranno le procedure applicabili ai Titoli Globali della Regulation S e ai Titoli Globali Non Registrati alla SEC descritte in "Titolo Globale U.S.", con tali modifiche come specificate in detti titoli e nel Pricing Supplement applicabile.

Titoli Certificati

I Titoli inizialmente venduti a Investitori Istituzionali Accreditati saranno emessi nella forma di Titoli Certificati. Detti Titoli saranno soggetti a diverse limitazioni per il trasferimento indicate nel presente e nel Regolamento Obbligazionario e riporteranno l'annotazione relativa a dette restrizioni descritta in "Limitazioni per il Trasferimento" nella Circolare di Offerta rilevante.

Se specificato nel Pricing Supplement applicabile, i Titoli in forma di Titoli Certificati possono essere inizialmente venduti a QIB e a persone situate fuori degli Stati Uniti in conformità con la Regulation S.

Se (i) DTC o ogni altro depositario non vorrà o potrà più in ogni momento essere il depositario per il Titolo Globale come descritto in “Sistema di Scrittura Contabile” o cessa di essere una “Agenzia di Compensazione” registrata ai sensi dell’Exchange Act (nel caso di DTC o qualsiasi successore) e la banca non elegga un successore qualificato entro 90 giorni, dalla ricezione della comunicazione di detta incapacità o specifica volontà, o (ii) si verifichi un Evento di Inadempimento (come di seguito definito) ai sensi di questi Titoli, o come altrimenti specificato nel Pricing Supplement applicabile, la Banca emetterà ed il Fiduciario autenticerà e consegnerà Titoli Certificati della stessa Serie aventi stesso valore, in cambio delle partecipazioni in detto Titolo Globale. Dietro ricevuta di notifica da parte del Fiduciario, la Banca farà in modo che i Titoli Certificati vengano preparati per la consegna. In ogni caso i Titoli Certificati consegnati in cambio di partecipazioni in qualsiasi Titolo Globale o altre partecipazioni beneficiarie saranno registrate a nome, e emessi in denominazione approvata, richiesta da DTC o altro depositario. Nel caso di Titoli Certificati emessi in cambio di Titoli Globali Non Registrati alla SEC, detti Titoli saranno emessi in una denominazione minima e porteranno l’annotazione applicabile ai trasferimenti ai sensi della Rule 144A indicata sotto “Limitazioni per il Trasferimento” nella rilevante Circolare di Offerta (se non altrimenti specificato nel Pricing Supplement applicabile o se la banca non decida altrimenti in conformità con la legge applicabile). In conformità con le istruzioni scritte della Banca, il Fiduciario potrà, a seguito dell’emissione originaria di ogni Serie di Titoli, consegnare ogni Titolo Certificato firmato ed autenticato come previsto dal Regolamento Obbligazionario (a) al relativo Distributore o al suo agente, o (b), nel caso di una vendita ai sensi di un accordo con un consorzio di Distributori, al manager responsabile o al suo agente, a beneficio dell’acquirente di tale Titolo, o (c) nel caso di una vendita da parte della Banca direttamente ad un acquirente, all’acquirente stesso o al suo agente. In seguito ad un’emissione originaria di una Serie di Titoli, il Conservatore dovrà, con riferimento a ciascun Titolo Certificato di detta Serie, registrare la persona che è designata dal Distributore, dal manager responsabile o dalla Banca, a seconda dei casi, come detentore registrato di detto Titolo Certificato.

Fatte salve le restrizioni e le certificazioni descritte alla voce “Restrizioni al Trasferimento” della relativa Circolare di Offerta e nel relativo Pricing Supplement, e tali regole consuetudinarie ragionevoli che la Banca può di tanto in tanto prescrivere, i trasferimenti di ogni Titolo Certificato in tutto o in parte devono aver luogo all’ufficio del fiduciario o del suo legale rappresentante debitamente autorizzato o all’ufficio di qualsiasi agente per il trasferimento che potrà essere designato dalla Banca attraverso la consegna di detto Titolo Certificato con il modulo del trasferimento dello stesso debitamente sottoscritto, o accompagnato da uno strumento scritto di trasferimento in forma soddisfacente per la Banca ed il Fiduciario o il suo agente debitamente autorizzato o detto altro agente per il trasferimento, a seconda dei casi, debitamente sottoscritto dal detentore del medesimo titolo o tale procuratore di fatto debitamente autorizzato per iscritto.

In cambio di ogni Titolo Certificato propriamente presentato per essere ceduto, il Fiduciario dovrà prontamente autenticare e consegnare o far sì che sia autenticato e consegnato al proprio ufficio societario fiduciario o all’ufficio del suo agente debitamente autorizzato o all’ufficio di ogni altro agente per il trasferimento che possa essere designato dalla Banca, a seconda dei casi, al cessionario o spedita via posta (a rischio del cessionario) all’indirizzo che il cessionario potrà richiedere, un Titolo Certificato o Titoli della stessa Serie, registrato a nome di detto cessionario, per la stessa somma complessiva di capitale già trasferita. Fatti salvi i requisiti minimi di denominazione richiesti dal Regolamento Obbligazionario e dal Pricing Supplement applicabile, nel caso di cessione di parte del Titolo Certificato, il Fiduciario dovrà anche prontamente autenticare e consegnare o far sì che sia autenticato e consegnato al proprio ufficio societario fiduciario o all’ufficio del suo agente autorizzato o all’ufficio di ogni altro agente per il trasferimento che possa essere designato dalla Banca, a seconda dei casi, al cessionario o via posta (a rischio del cessionario) all’indirizzo che il cessionario potrà richiedere, un Titolo Certificato o Titoli della stessa Serie, registrati a nome del cedente, per una somma complessiva di capitale non trasferita. I Titoli Certificati possono altresì essere scambiati contro altri Titoli Certificati della stessa Serie, in qualsiasi denominazione autorizzata e di somma complessiva di capitale dei Titoli della stessa Serie in conformità con il Regolamento Obbligazionario, fatti salvi i requisiti minimi richiesti dal Regolamento Obbligazionario e dal Pricing Supplement applicabile. Nessun trasferimento o cessione di Titolo Certificato potrà aver luogo senza che la richiesta di tale trasferimento o scambio sia fatta da un detentore o da un procuratore di fatto debitamente autorizzato al proprio ufficio societario fiduciario o all’ufficio del suo agente debitamente autorizzato o all’ufficio di ogni altro agente del trasferimento che possa essere designato dalla Banca. Dopo il compimento di detto trasferimento o scambio, il Fiduciario farà sì che il Conservatore del Registro provveda alle dovute annotazioni nel Registro a riprova di detto trasferimento o cessione.

Se non diversamente specificato nel Pricing Supplement applicabile, i Titoli Certificati acquisiti da QIB ai sensi della Rule 144A possono essere scambiati per interessi beneficiari con un Titolo Globale Non Registrato alla SEC che rappresenti Titoli della stessa Serie. In cambio di ogni Titolo Certificato propriamente presentato da un QIB per essere ceduto, il Fiduciario dovrà aumentare (o far sì che sia aumentato) l’ammontare del Titolo Globale Non Registrato alla SEC della somma del Titolo Certificato e far sì che il Conservatore faccia le dovute annotazioni nel Registro, indicando il trasferimento

di tali partecipazioni nel Registro verso un QIB o un DTC Aderente specificato da detto QIB; fermo restando che prima che detto Titolo Certificato possa essere trasferito a una persona che lo acquisisca nella forma di una partecipazione nel Titolo Globale Non Registrato alla SEC, il cedente dovrà fornire al Fiduciario alcuni certificati, incluso il Certificato di Trasferimento Rule 144A. Eccezion fatta per quanto specificato in questo paragrafo, i Titoli Certificati non saranno scambiabili contro partecipazioni in un Titolo Globale Non Registrato alla SEC.

Prima che detto Titolo Certificato possa essere trasferito a una persona che lo acquisisce nella forma di una partecipazione nel Titolo Globale, il cedente dovrà fornire al Fiduciario alcuni certificati, incluso il Certificato di Trasferimento Rule 144A o il Certificato di Trasferimento Regulation S, a seconda del caso. Ogni detentore che voglia scambiare un Titolo Certificato contenente l'annotazione contro una partecipazione in un Titolo Globale deve certificare che (i) nel caso di scambio per un interesse beneficiario in un Titolo Globale Non Registrato alla SEC, il detentore sia un QIB e (ii) nel caso di scambio per un interesse beneficiario in un Titolo Globale Regulation S, che il Titolo Certificato sia stato acquisito in una transazione conforme alla Rule 903 o 904 della Regulation S (oppure detto detentore deve certificare alternativamente che la cessione sia avvenuta secondo la Rule 144 del Securities Act, se applicabile).

In seguito al trasferimento, scambio o sostituzione di detti Titoli portanti l'annotazione secondo quanto descritto in "Limitazioni per il Trasferimento" nella Circolare di Offerta rilevante, o secondo specifica richiesta per la rimozione dell'annotazione in un Titolo, la banca consegnerà solo Titoli con detta annotazione, o si rifiuterà di cancellare l'annotazione, a seconda dei casi, a meno che non sia consegnata dalla Banca prova soddisfacente, che può includere un parere del consulente, come ragionevolmente richiesto dalla Banca attestante che né l'annotazione né le limitazioni per il trasferimento ivi riportate sono richieste per assicurare la conformità alle disposizioni del Securities Act.

Né il Conservatore del Registro, né alcun Agente per il Trasferimento registrerà il trasferimento di o lo scambio di Titoli Certificati per un periodo di 15 giorni precedenti la data di pagamento degli interessi del Titolo o durante i 30 giorni successivi la data di pagamento del Capitale del Titolo, o registrerà la cessione o lo scambio di alcun titolo precedentemente chiamato al riscatto.

Tasso di Interesse

Generalità

Se non diversamente specificato nel Pricing Supplement applicabile e sul Titolo, ogni Titolo a Tasso Fisso o ogni Titolo a Tasso Variabile (come di seguito definito) maturerà interessi a partire da (ed includendo) la data (la "Data di Inizio Interessi") specificata nel Pricing Supplement applicabile o dalla più recente Data di Pagamento Interessi (o, se il Titolo è un Titolo a Tasso Variabile e il Periodo di Conteggio Interessi è giornaliero o settimanale, dal giorno seguente al più recente Giorno di Registrazione Regolare) (come ciascun termine è di seguito definito) nel quale l'interesse di detto Titolo è stato pagato o dovutamente previsto al tasso fisso annuale o a quel tasso annuale determinato sulla base della formula di tasso di interesse lì determinato e nel Pricing Supplement applicabile, fino a quando il Capitale sia pagato o reso disponibile per il pagamento. L'interesse sarà pagabile in ogni Data Pagamento Interessi e alla Scadenza Prestabilita come specificato in "Pagamento di Capitale ed Interessi" qui di seguito.

Ogni Titolo che matura interessi produrrà interessi o (a) a tasso fisso o (b) a tasso variabile determinato con riferimento ad una base di tasso di interesse (incluso il LIBOR (un "Titolo LIBOR"), il Tasso di Tesoreria (un "Titolo a Tasso di Tesoreria") o altra base di tasso di interesse come esposto nel Pricing Supplement applicabile) che può essere adeguata sommando o sottraendo lo Spread, e/o moltiplicando per il Moltiplicatore Spread. Lo "Spread" è quel numero di punti base specificato nel Pricing Supplement applicabile e nel Titolo come applicabile al tasso di interesse per detto Titolo, e il "Moltiplicatore Spread" è la percentuale specificata nel Pricing Supplement applicabile e nel Titolo come applicabile al tasso di interesse per detto Titolo. Un Titolo a Tasso Variabile può anche avere una o entrambe le caratteristiche seguenti: (a) un limite massimo di tasso di interesse numerico, o tetto, sul tasso di interesse che può crescere durante ciascun periodo di interesse (un "Tasso Massimo"); e (b) un limite minimo di tasso di interesse numerico, o floor, sul tasso di interesse che può crescere durante ciascun periodo di interesse (un "Tasso Minimo").

"Giorno Lavorativo" significa, in relazione a ciascun Titolo, eccetto quanto diversamente specificato nella delibera del Consiglio di Amministrazione applicabile, un Ordine della Banca ai sensi di delibere del Consiglio di Amministrazione, del Pricing Supplement applicabile o, ove applicabile, di un regolamento obbligazionario supplementare, in cui si stabiliscano i Titoli di una Serie, un qualsiasi giorno, eccetto sabato o domenica o qualsiasi altro giorno in cui le banche commerciali e il mercato dei cambi siano autorizzati o obbligati per legge a restare chiusi, (a) nel luogo in cui debba essere effettuato un pagamento relativo a tale Titolo (e nel caso di un Titolo denominato in Euro, tale giorno è anche un Giorno Lavorativo TARGET), (b) a New York City, nel caso di un Titolo denominato in Dollari USA, (c) nel caso relativo a

un Titolo denominato in valuta diversa dal Dollaro USA ed Euro, a Londra e nel centro finanziario principale del paese che emette tale valuta, o (d) a Londra nel caso di un Titolo LIBOR (e in tale caso, tale giorno è anche un Giorno Lavorativo Londinese).

“Giorno Lavorativo Londinese” significa qualsiasi giorno in cui vengano negoziati depositi in Dollari USA sul mercato interbancario londinese.

“Indice di Maturità” significa, rispetto ad un Titolo a Tasso Variabile, il periodo di maturità degli strumenti o delle obbligazioni sulle quali la formula del tasso di interesse si basa, come specificato nel Pricing Supplement applicabile e sul Titolo.

Se non specificato altrimenti nel Pricing Supplement applicabile, HSBC Bank USA sarà l’agente incaricato del calcolo (l’“Agente per il Calcolo”, espressione che include ogni altro agente autorizzato incaricato del calcolo) con riferimento ai Titoli a Tasso Variabile.

Titoli a Tasso Fisso

I Titoli a Tasso Fisso matureranno interessi a partire da (ed includendo) (la Data di Inizio Interessi) specificata nel Pricing Supplement applicabile al tasso o ai tassi annui specificati (i “Tassi Fissi di Interesse”) pagabili in via posticipata in ogni Data Pagamento Interessi in ciascun anno e alla Scadenza Prestabilita se detta Scadenza Prestabilita non coincide con una Data di Pagamento Interessi. Il primo pagamento di interessi sarà fatto alla Data Pagamento Interessi che segue la Data d’Inizio Interessi e, se il periodo della Data d’Inizio Interessi e alla Data Pagamento Interessi differisce dal periodo intercorrente tra susseguenti Date Pagamento Interessi, allora sarà uguale alla Somma Iniziale Ripartita specificata nel Pricing Supplement applicabile. Se la Scadenza Prestabilita non è una Data Pagamento Interessi, gli interessi da e inclusi quelli che precedono la Data Pagamento Interessi (o la Data d’Inizio Interessi, a seconda dei casi) fino alla (ma esclusa) Scadenza Prestabilita, saranno uguali alla “Somma Finale Ripartita” specificata nel Pricing Supplement applicabile.

Salvo altrimenti specificato nel Pricing Supplement applicabile, gli interessi sui Titoli a Tasso Fisso saranno calcolati sulla base di un anno di 360 giorni formato da 12 mesi di 30 giorni ciascuno e, nel caso di mese incompleto, sulla base del numero di giorni trascorsi.

Titoli a Tasso Variabile

Generalità. Il Pricing Supplement applicabile relativo al Titolo a Tasso Variabile indicherà la base del tasso di interesse (la “Base del Tasso di Interesse”) per detto Titolo a Tasso Variabile. La Base del Tasso di Interesse per ogni Titolo a Tasso Variabile sarà: (a) LIBOR, nel qual caso detto Titolo sarà un Titolo LIBOR; (b) Tasso di Tesoreria, nel qual caso detto Titolo sarà un Titolo a Tasso di Tesoreria, o altra base di tasso di interesse come esposto nel Pricing Supplement. Il Pricing Supplement per un Titolo a Tasso Variabile specificherà anche, se applicabile, l’Agente per il Calcolo, l’Indice di Maturità, lo Spread e/o il Moltiplicatore Spread, il Tasso Massimo, il Tasso Minimo, il tasso d’interesse iniziale (il “Tasso d’Interesse Iniziale”), le Date di Pagamento Interesse, la Scadenza Prestabilita, le Date di Registrazione Regolare, le Date di Calcolo (come definite di seguito), le Date di Determinazione d’Interesse (come definite di seguito), il Periodo di Adeguamento Interesse (come definite di seguito) e le Date di Adeguamento Interesse (come definite di seguito) rispetto a questo Titolo.

Il tasso d’interesse su ogni Titolo a Tasso Variabile verrà ricalcolato e diverrà effettivamente giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale, semestrale o annuale o altrimenti, come specificato nel Pricing Supplement applicabile e sul Titolo (ognuno un “Periodo di Adeguamento Interesse”); a condizione comunque che (a) il tasso d’interesse dalla data di emissione alla prima Data di Adeguamento Interesse rispetto ad un Titolo a Tasso Variabile sarà il Tasso d’Interesse Iniziale (come specificato nel Pricing Supplement applicabile e sul Titolo) e (b) a meno che non sia altrimenti specificato nel Titolo e nel Pricing Supplement applicabile, il tasso di interesse in vigore per i primi dieci giorni immediatamente precedenti la Scadenza Prestabilita di un Titolo sarà quello in vigore il decimo giorno precedente detta Scadenza Prestabilita. Le date alle quali effettivamente il tasso d’interesse sarà adeguato (ognuna delle quali una “Data di Adeguamento Interesse”) saranno specificate nel Pricing Supplement applicabile. Se nessuna Data di Adeguamento Interesse rispetto a ciascun Titolo a Tasso Variabile verrà a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo rispetto a detto Titolo a Tasso Variabile, la Data di Adeguamento Interesse per questo Titolo a Tasso Variabile verrà postposta al primo Giorno Lavorativo rispetto a questo Titolo a Tasso Variabile, eccezion fatta per il caso di un Titolo LIBOR, nel cui caso se il detto primo Giorno Lavorativo è nel mese di calendario successivo, allora la Data di Adeguamento Interesse sarà il giorno precedente il successivo Giorno Lavorativo.

Se non altrimenti specificato Pricing Supplement applicabile, le Date di Determinazione Interesse saranno come descritte di seguito. La Data di Determinazione Interesse pertinenti a una Data di Adeguamento Interesse per un Titolo LIBOR (la "Data di Adeguamento Interesse LIBOR"), sarà il secondo Giorno Lavorativo precedente detta Data di Adeguamento Interesse. La Data di Determinazione Interesse pertinente a una Data di Adeguamento Interesse per un Titolo a Tasso di Tesoreria (la "Data di Determinazione Interesse di Tesoreria") sarà il giorno della settimana in cui detta Data di Determinazione Interesse cade e in cui i pagamenti della Tesoreria sono normalmente messi all'asta. I pagamenti della Tesoreria sono normalmente messi all'asta il lunedì di ogni settimana a meno che questo non sia un giorno di vacanza legalmente riconosciuto, caso in cui sono messi all'asta il martedì successivo, a meno che l'asta non si svolga il venerdì precedente.

Se per via di un giorno di vacanza legalmente riconosciuto, un'asta viene svolta il venerdì precedente, detto venerdì sarà la Data di Determinazione Interesse di Tesoreria pertinente alla Data di Adeguamento Interesse della settimana successiva. Se un giorno di asta cade in una Data di Adeguamento Determinazione d'Interesse Tesoreria, allora questa Data di Determinazione Interesse sarà il primo Giorno Lavorativo successivo a tale data di asta.

Tutte le percentuali risultanti da ogni calcolo riferito alla Circolare di Offerta rilevante saranno arrotondate, se necessario, alle più vicine centomila di un punto percentuale, con cinque milioni di punti percentuale arrotondati (ad esempio 9,876545% (0,9876545) sarà arrotondato a 9,87655% (0,987655) e tutte le somme in Valuta Specificata usata per o risultanti da detto calcolo saranno arrotondate al centesimo più vicino (con mezzo centinaio arrotondato per eccesso) o l'equivalente più vicino nelle Valute Specificate diverse dai Dollari USA.

Oltre ad ogni Tasso Massimo di Interesse applicabile ad ogni Titolo a Tasso Variabile derivante dalle previsioni di cui sopra, il tasso di interesse sui Titoli a Tasso Variabile non sarà più alto dei tassi d'interesse massimi permessi dalla legge.

Su richiesta del detentore di un Titolo a Tasso Variabile, l'Agente per il Calcolo indicherà il tasso di interesse effettivo, e se determinato, il tasso d'interesse che diverrà effettivo nella successiva Data di Determinazione Interesse rispetto a detto Titolo a Tasso Variabile. La determinazione dell'Agente per il Calcolo sarà definitiva e vincolante in assenza di un errore palese.

L'Agente di Calcolo darà notifica del tasso d'interesse e della somma d'interesse per ogni periodo d'interesse e per la Data di Pagamento Interesse che deve essere indicata alla Banca, al Fiduciario e ad ogni borsa nella quale questo Titolo a Tasso Variabile sia in listino prima possibile rispetto alla sua determinazione, e comunque non più tardi del quarto Giorno Lavorativo e, nel caso di Titoli in listino alla Borsa di Lussemburgo, non più tardi del primo giorno del Periodo di Adeguamento Interessi rilevante. Detta notifica sarà in conformità con quanto previsto nei Titoli riguardo alle comunicazioni ai possessori di Titoli. Vedi "Comunicazioni" di seguito. L'ammontare degli interessi e la Data di Pagamento Interessi possono successivamente essere emendati (o appropriati adeguamenti verranno apportati in via di consolidamento) senza notifica nel caso di proroga o di riduzione del Periodo di Adeguamento Interessi. Ciascuno dei detti emendamenti sarà prontamente notificato ad ogni borsa nella quale il Titolo a Tasso Variabile sia quotato.

Il modo in cui il tasso d'interesse di ciascun Titolo a Tasso Variabile che non sia un Titolo LIBOR o un Titolo a Tasso di Tesoreria, verrà determinato come specificato su detto Titolo e nel Pricing Supplement applicabile.

Titoli LIBOR. I Titoli LIBOR produrranno interessi ai tassi d'interesse (calcolati con riferimento al LIBOR o allo Spread e/o al Moltiplicatore Spread, se alcuno, soggetto al Tasso Massimo o al Tasso Minimo, se presente) e saranno pagabili nei giorni specificati sul Titolo LIBOR e nel Pricing Supplement applicabile.

Se non altrimenti specificato nel Pricing Supplement applicabile e sul Titolo, il LIBOR in relazione alla Data di Adeguamento Interessi, sarà determinato dall'Agente per Calcolo come segue:

- (i) Alla Data di Adeguamento Interessi, il LIBOR sarà determinato sulla base di quanto segue, come specificato nel Pricing Supplement applicabile;
 - (a) i tassi offerti in deposito nella Valuta Specificata che hanno l'Indice di Maturità specificato, a partire dalla successiva Data di Adeguamento Interessi, che apparirà sul display designato come pagina LIBOR nel Servizio di Monitoraggio Tassi di Reuters (o altra pagina che possa sostituire la pagina LIBOR in questo servizio al fine di mostrare i tassi interbancari di Londra offerti dalle maggiori banche per il deposito nelle Valute Specifiche) ("Pagina a schermo LIBOR Reuters") alle 11.00 ora di Londra, alla Data di Determinazione Interessi LIBOR. Se almeno due dei tassi offerti appaiono sulla Pagina Schermo LIBOR Reuters, il LIBOR relativo a tale Data di Adeguamento Interessi sarà la media aritmetica dei suddetti tassi offerti come determinati dall'Agente per il Calcolo. Se in detta pagina appaiono meno di due tassi offerti, il LIBOR relativo a tale Data di Adeguamento Interessi sarà calcolato come riportato di seguito (ii).
 - (b) i tassi offerti in deposito nella Valuta Specificata hanno l'Indice di Maturità specificato a partire dalla successiva Data di Adeguamento Interessi, che apparirà sul display designato come Pagina 3740 o Pagina 3750, a se-

conda dei casi, del Servizio Telerate Dow Jones (o altra pagina che possa sostituire detta pagina in questo servizio al fine di mostrare i tassi interbancari di Londra offerti dalle maggiori banche per il deposito nelle Valute Specifiche) (ciascuna una “Pagina Telerate”) alle 11.00 ora di Londra, alla Data di Determinazione Interessi LIBOR. Se detta pagina non appare, il LIBOR relativo a tale Data di Adeguamento Interessi sarà calcolato come riportato di seguito (ii).

Se nel Pricing Supplement applicabile non vi sono né la Pagina a schermo LIBO Reuters, né la Pagina Telerate, il LIBOR verrà calcolato come se ci apparisse una Pagina Telerate.

- (ii) Riguardo alla Data di Determinazione degli Interessi LIBOR in cui meno di due tassi offerti per l’Indice di Maturità applicabile appaiano sulla Pagina a schermo LIBO Reuters, come prima descritto in (i) (a) o in cui nessun tasso Telerate appaia nelle Pagine 3740 o 3750, a seconda dei casi, come prima descritto in (i) (b), laddove applicabile, il LIBOR verrà determinato sulla base dei tassi approssimativamente alle 11.00 ora di Londra, in tale Data di Determinazione degli Interessi LIBOR in cui i depositi nella Valuta Specifica con l’Indice di Maturità specificato sono offerti alle primarie banche nel mercato interbancario di Londra da quattro maggiori banche operanti nel mercato interbancario di Londra selezionate dall’Agente per il Calcolo (dopo consultazione con la Banca) a partire dal Secondo Giorno Lavorativo che segue la Data di Determinazione degli Interessi LIBOR ed in una somma di capitale uguale ad un ammontare non inferiore a US \$1.000.000 (o al suo equivalente approssimativo in una Valuta Specifica diversa dai Dollari USA) che a giudizio della Banca sia rappresentativo per una singola transazione in detto mercato nel predetto momento (la “Somma Rappresentativa”). L’Agente per Calcolo richiederà all’ufficio principale di Londra di ognuna di tali banche di fornire una quotazione del suo tasso. Se sono fornite almeno due di dette quotazioni, il LIBOR rispetto a detta Data di Determinazione degli Interessi sarà un calcolo aritmetico di tali quotazioni. Se sono fornite meno di due quotazioni, il LIBOR rispetto a detta Data di Determinazione degli Interessi scaturirà da un calcolo aritmetico dei tassi quotati approssimativamente alle 11.00, ora di New York City, a tale Data di Determinazione degli Interessi LIBOR da tre maggiori banche di New York, selezionate dall’Agente per il Calcolo (dopo consultazione con la Banca), per prestiti in Valuta Specificata alle maggiori banche Europee, aventi lo specificato Indice di Maturità che inizia con la Data di Adeguamento degli Interessi e in una Somma Rappresentativa; a condizione che, se meno di tre banche delle banche selezionate come prima detto dall’Agente per il Calcolo stanno procedendo a quotazioni come indicato nella presente frase, allora il LIBOR rispetto a detta Data di Adeguamento degli Interessi sarà pari al LIBOR della detta Data di Determinazione degli Interessi LIBOR.

Titoli a Tasso di Tesoreria. I Titoli a Tasso di Tesoreria matureranno interessi ai tassi d’interesse (calcolati con riferimento al Tasso di Tesoreria e allo Spread e/o al Moltiplicatore Spread, se alcuno, soggetto al Tasso Massimo o al Tasso Minimo, se presente) e saranno pagabili alle date specificate sul recto del Titolo a Tasso di Tesoreria e nel Pricing Supplement applicabile. Se non altrimenti specificato nel Pricing Supplement applicabile e sul Titolo, la “Data di Calcolo” rispetto alla Data di Determinazione Interesse di Tesoreria, sarà il decimo giorno dopo detta Data di Determinazione Interesse di Tesoreria o, se questo giorno non è un Giorno Lavorativo, il seguente Giorno Lavorativo.

Se non altrimenti specificato nel Pricing Supplement applicabile e nel Titolo, “Tasso di Tesoreria” significa, con riferimento a ciascuna Data di Adeguamento degli Interessi, il tasso per l’asta nella Data di Determinazione Interesse di Tesoreria rilevante per le obbligazioni dirette degli Stati Uniti (Titoli del Tesoro) che hanno lo specifico Indice di Maturità come pubblicato in H.15 (519) sotto il titolo “Titoli del Governo Statunitense/Asta Media (investimento) di Titoli del Tesoro” o, altrimenti, se non così pubblicato entro le 15.00 ora di New York City, alla relativa Data di Calcolo, il tasso medio d’asta (espresso come titolo equivalente, sulle basi di un anno di 365 o 366 giorni, a seconda dei casi, ed applicato su base giornaliera) per detta asta o diversamente annunciata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Nel caso in cui i risultati di detta asta di Titoli del Tesoro aventi l’Indice di Maturità specificato non siano disponibili o pubblicati come sopra indicato e entro le 15.00 ora di New York City, nella relativa Data di Calcolo, o se l’asta non è tenuta durante detta settimana, allora il Tasso di Tesoreria sarà il tasso indicato da H.15 (519) per la relativa Data di Determinazione Interesse di Tesoreria per lo specificato Indice di Maturità sotto il titolo “Titoli del Governo Statunitense/Mercato Secondario”. Nel caso in cui tale tasso non sia pubblicato entro le 15.00 ora di New York City, nella relativa Data di Calcolo, allora il Tasso di Tesoreria relativo a detta data di adeguamento degli interessi sarà calcolato dall’Agente per il Calcolo e sarà in forma di rendimento di maturità (espresso come titolo equivalente, sulla base di un anno di 365 o 366 giorni, a seconda dei casi, ed applicato su base giornaliera) sulla media aritmetica dei prezzi del mercato secondario approssimativamente alle 15.30 ora di New York City, in tale Data di Determinazione Interesse di Tesoreria, dei primi tre distributori di titoli del governo degli Stati Uniti nella Città Di New York, selezionati dall’Agente per il Calcolo (dopo consultazione con la Banca), per l’emissione di Titoli del Tesoro, aventi la rimanente Maturità più vicina allo specificato Indice di Maturità; a condizione che se meno di tre distributori selezionati come sopra dall’Agente per il Calcolo stanno procedendo a quotazione come indicato nella presente frase, allora il Tasso di Tesoreria rispetto a detta Data di Adeguamento Interessi sarà pari al Tasso di Tesoreria in vigore alla detta Data di Determinazione Interessi di Tesoreria.

Ogni Titolo, (o in caso di riscatto di parte del Titolo, la parte di detto Titolo) cesserà di maturare interessi (se del caso) dalla Scadenza Prestabilita o dalla Data di Riscatto Opzionale (come da definizione seguente), se non qualora, dietro debita presentazione dei medesimi, il pagamento del capitale sia impropriamente trattenuto o rifiutato. Se parte o tutto il capitale di un qualsiasi Titolo (diverso da un Titolo Emesso con Sconto Originario) non sarà pagato quando dovuto (sia alla Scadenza Prestabilita, o nel caso di un Titolo a Tasso Variabile, alla Data di Pagamento Interessi, che cade nel mese di riscatto specificato, dietro riscatto o accelerazione o altrimenti) detta somma di capitale dovuta continuerà a maturare interessi al tasso di interesse specificato nel Pricing Supplement applicabile fin quando detto pagamento non sarà stato dovutamente effettuato, in pieno. Nel caso di emissione di un Titolo Emesso con Sconto Originario, alla Scadenza Prestabilita o in ogni altra data dovuta per il ripagamento di detti Titoli, ciascun somma scaduta su detti Titoli maturerà interessi ad un tasso di interesse annuale (espresso in percentuale) uguale al rendimento di maturità (come statuito nel Pricing Supplement applicabile), computato sulla base di un anno di 360 giorni, di dodici mesi, di 30 giorni, fin quando tutte le somme dovute in riferimento a tali titoli non siano state pagate.

Pagamento di Capitale e Interessi

Generalità

Se non specificato altrimenti nel Titolo o nel Pricing Supplement applicabile, il primo pagamento d'interessi su qualsiasi Titolo originariamente emesso tra un Giorno di Registrazione Regolare e una Data di Pagamento Interessi sarà effettuato alla Data di Pagamento Interessi successiva al seguente Giorno di Registrazione Regolare a chi era il titolare registrato alla fine della giornata lavorativa di tale successivo Giorno di Registrazione Regolare. Se non indicato altrimenti nel Pricing Supplement applicabile e nel Titolo, il "Giorno di Registrazione Regolare" rispetto a qualsiasi Titolo sarà la data che cade 15 giorni solari prima di ogni Data di Pagamento Interessi, a prescindere dal fatto che tale data sia un Giorno Lavorativo nella Città di New York.

Salvo per quanto previsto qui sotto, gli interessi saranno pagati alla data o alle date specificate nel Pricing Supplement applicabile alla Scadenza Prestabilita.

I pagamenti di interessi su qualsiasi Titolo a Tasso Fisso o Titolo a Tasso Variabile rispetto a qualsiasi Data di Pagamento Interessi comprenderanno gli interessi maturati fino a ma escludendo la Data di Pagamento Interessi; sempre che comunque, se non specificato altrimenti nel Titolo e nel Pricing Supplement, le Date di Adeguamento Interessi rispetto a qualsiasi Titolo a Tasso Variabile cadano quotidianamente o settimanalmente, gli interessi pagabili su tale Titolo a qualsiasi Data di Pagamento Interessi che non siano interessi pagabili alla data in cui il capitale di qualsiasi titolo sia pagabile, includeranno gli interessi maturati fino a ma escludendo il giorno successivo al giorno precedente il Giorno di Registrazione Regolare.

Per quanto riguarda un Titolo a Tasso Variabile, gli interessi maturati dalla data di emissione o dall'ultima data fino a quando sono stati pagati gli interessi, vengono calcolati tramite la moltiplicazione del capitale o valore nominale di tale Titolo a Tasso Variabile per un fattore di interessi maturati. Tale fattore di interessi maturati viene computato tramite l'addizione del fattore di interessi calcolato per ogni giorno dalla data di emissione, o dall'ultima data fino a quando sono stati pagati gli interessi, fino a ma escludendo la data per la quale gli interessi maturati sono calcolati. Se non specificato altrimenti nel Pricing Supplement applicabile e sul Titolo, il fattore di interessi (espresso come un decimale) per ogni tale giorno viene computato dividendo il tasso di interesse (espresso come un decimale) applicabile a tale data per 360, in caso dei Titoli LIBOR, o per il numero effettivo di giorni nell'anno, nel caso dei Titoli a Tasso di Tesoreria.

Se non specificato altrimenti nel Pricing Supplement applicabile, se qualsiasi Data di Pagamento Interessi (tranne la Scadenza Prestabilita) per qualsiasi Titolo a Tasso Variabile sarebbe altrimenti un giorno che non è un Giorno Lavorativo nei luoghi specificati nel Pricing Supplement e nel luogo di pagamento, tale Data di Pagamento Interessi cadrà il Giorno Lavorativo successivo a tale Giorno Lavorativo (tranne che, nel caso di un Titolo LIBOR, se tale Giorno Lavorativo cadesse nel mese solare successivo, tale Data di Pagamento Interessi sarà il Giorno Lavorativo precedente a tale Giorno Lavorativo). Se la Scadenza Prestabilita per qualsiasi Titolo a Tasso Fisso o Titolo a Tasso Variabile o la Data di Pagamento Interessi per qualsiasi Titolo a Tasso Fisso cade su una data che non è un Giorno Lavorativo nei luoghi specificati nel Pricing Supplement e nel luogo di pagamento, il pagamento del capitale (e un eventuale premio), nonché degli interessi relativi a tale Titolo, sarà effettuato il Giorno Lavorativo successivo nel luogo di pagamento con la stessa forza e con gli stessi effetti come se fosse stato effettuato sulla data di scadenza, e nessun interesse su tale pagamento maturerà da e successivamente a tale data di scadenza.

Gli interessi (e il capitale, se del caso, pagabile ad una data che non è la Scadenza Prestabilita o a seguito di accelerazione al riscatto) saranno pagabili, alla persona a cui è intestata la registrazione del Titolo alla fine della giornata lavorativa del Giorno di Registrazione Regolare precedente ciascuna Data di Pagamento Interessi, nonostante l'annullamento di tali Titoli per un trasferimento o uno scambio successivamente a tale Giorno di Registrazione Regolare e prima di tale Data

di Pagamento Interessi; sempre che, comunque, (i) a condizione che se, e nei limiti in cui, la Banca non onorerà il pagamento degli interessi (compresi gli Ulteriori Importi) dovuti in tale Data di Pagamento Interessi, tali interessi non onorati (compresi gli Ulteriori Importi) saranno pagati alla persona a cui è intestata la registrazione di tali Titoli alla fine della data di registro successiva, stabilita dalla Banca con preavviso inviato per posta da o per conto della Banca ai Detentori di Titoli non meno di 15 giorni prima di tale data di registro successiva, tale data di registro non potendo cadere meno di 15 giorni prima della data di pagamento per quanto riguarda gli interessi non onorati, e (ii) gli interessi pagabili alla Scadenza Prestabilita o a seguito di accelerazione o riscatto saranno pagabili alla persona a cui sarà pagabile il capitale.

I pagamenti del capitale e di eventuali interessi, premi, Ulteriori Importi ed altri importi o relativi a qualsiasi Titolo Globale (a parte il Titolo Globale Internazionale) saranno compiuti verso DTC, in conformità con le procedure DTC, o alla sua persona nominata (o un eventuale successore) nella sua qualità di detentore registrato. Né La Banca, né Il Fiduciario né qualsiasi Agente per il Pagamento sarà responsabile per qualsiasi aspetto dei registri relativi a o dei pagamenti effettuati per conto degli interessi dei beneficiari nei Titoli Globali, o per il mantenimento, la sorveglianza o la revisione di qualsiasi registro relativo a tali interessi dei beneficiari. I pagamenti del capitale ed eventuali interessi, premi, Ulteriori Importi ed altri importi su qualsiasi Titolo Globale Internazionale saranno effettuati al depositario comune per Euroclear e Clearstream, in conformità con le procedure di tale depositario, o alla sua persona nominata (o un eventuale successore del medesimo) nella sua qualità di detentore registrato.

I pagamenti del capitale e di qualsiasi eventuale interesse, premi, Ulteriori Importi ed altri importi relativi a qualsiasi Titolo Certificato alla Scadenza Prestabilita o a seguito di accelerazione o riscatto saranno effettuati al detentore registrato alla data di pagamento, con fondi disponibili immediatamente al momento della consegna di tale Titolo presso l'ufficio trust corporativo del Fiduciario, Borough of Manhattan, City of New York, o presso l'ufficio di qualsiasi Agente per il Pagamento a Buenos Aires o in Lussemburgo, tramite assegno bancario tratto su, o con trasferimento ad un conto mantenuto dal titolare registrato con, una banca ubicata nella Città di New York (o, nel caso di un Titolo denominato in una Valuta Specificata diversa dai dollari americani, fuori gli Stati Uniti). I pagamenti del capitale e di eventuali interessi, premi, Ulteriori Importi ed altri importi da effettuarsi relativi a qualsiasi Titolo Certificato non alla Scadenza Prestabilita o a seguito di riscatto saranno effettuati tramite assegno bancario tratto su una banca nella Città di New York inviato la data, o prima della data, di scadenza per tale pagamento all'indirizzo della persona avente diritto così come indicato nel Registro; sempre che, comunque, il detentore di US\$1.000.000 (o l'equivalente approssimativo dello stesso in una Valuta Specificata diversa dai Dollari USA) di una somma complessiva di capitale di Titoli Certificati della stessa Serie avrà il diritto di ricevere tale pagamento tramite bonifico telegrafico in fondi disponibili immediatamente su un conto mantenuto da tale titolare presso una banca ubicata nella Città di New York che sarà stato appositamente comunicato da tale persona al Fiduciario per iscritto non meno di 15 giorni prima della Data di Pagamento Interessi pertinente. Nell'assenza di una revoca di tale designazione, tale designazione effettuata da detta persona relativa a tale Titolo Certificato rimarrà in vigore per quanto riguarda eventuali pagamenti futuri pertinenti a tale Titolo Certificato pagabili a tale persona.

Valuta Specificata diversa dai Dollari

Qualora un qualsiasi Titolo venga denominato in una Valuta Specificata diversa dai Dollari USA, certe disposizioni relative alla fattispecie saranno indicate nel Titolo applicabile e nel relativo Pricing Supplement, i quali specificheranno la valuta straniera o l'unità valutaria in cui dovrà essere pagato il capitale o qualsiasi premio o interesse in relazione a tale Titolo, unitamente a qualsiasi altro termine relativo alla denominazione espressa non in Dollari USA.

Qualora la Banca offra dei Titoli Indicizzati o Titoli a Valuta Doppia, il Pricing Supplement applicabile e tali Titoli Indicizzati o Titoli a Valuta Doppia indicheranno il metodo e i termini in base ai quali si determinerà l'ammontare del capitale (esigibile entro e non oltre la Scadenza Prestabilita), degli interessi e/o di qualsiasi premio, qualsiasi conseguenza in termini di imposte aggiuntive per il detentore di tale Titolo, una descrizione di determinati rischi associati all'investimento in tale Titolo e ulteriori informazioni relative al Titolo medesimo.

Salvo diversa indicazione nel Pricing Supplement applicabile, i Titoli denominati in una Valuta Specificata diversa dai Dollari USA stabiliranno che, in caso di una ridenominazione ufficiale della Valuta Specificata, si riterrà che gli obblighi della Banca in merito ai pagamenti relativi ai predetti Titoli prevedano, in tutti i casi, immediatamente dopo tale ridenominazione, il versamento di tale importo nella Valuta Specificata ridenominata che rappresenta l'ammontare di tali obblighi immediatamente prima di tale ridenominazione.

Salvo diversa specificazione nel Pricing Supplement applicabile, un proprietario beneficiario di Titoli mantenuti nel sistema di tenuta delle scritture contabili di DTC denominati nella Valuta Specificata diversa dai Dollari USA, scegliendo di ricevere pagamenti di capitale o qualsiasi premio o interesse nella Valuta Specificata, deve notificare al partecipante attraverso cui viene detenuto il suo interesse, entro e non oltre il Giorno di Registrazione Regolare applicabile, nel caso di pagamento di interessi, ed entro e non oltre il sedicesimo giorno prima della Scadenza Prestabilita (nel caso di Titoli a Tasso

Fisso o Titoli Scontati all'Emissione Originaria) della Data di Pagamento dell'Interesse finale (nel caso di Titoli a Tasso Variabile, nel caso di capitale o di un eventuale premio) la scelta di tale proprietario beneficiario di ricevere tale pagamento in tutto o in parte in tale valuta. Tale partecipante è tenuto a notificare a DTC tale scelta prima del terzo Giorno Lavorativo successivo a tale Giorno Regolare di Registrazione. DTC notificherà al Fiduciario tale scelta entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a tale Giorno Regolare di Registrazione. Qualora istruzioni complete pervengano a un partecipante e siano inoltrate dal partecipante a DTC, e da DTC al Fiduciario, entro e non oltre tali date, il proprietario beneficiario riceverà i pagamenti nella Valuta Specificata direttamente dal Fiduciario tramite assegno spedito entro e non oltre la data di pagamento all'indirizzo specificato per il pagamento.

Salvo diversa specificazione nel Pricing Supplement applicabile e fermo restando quanto è stato disposto nella sezione 'Valuta Specificata diversa dai Dollari USA che precede nel caso di una ridenominazione ufficiale di una Valuta Specificata diversa dai Dollari USA, qualora il pagamento relativo a un Titolo debba essere eseguito in una Valuta Specificata diversa dai Dollari USA e tale valuta non sia disponibile alla data in cui il pagamento è esigibile, come conseguenza dell'imposizione di controlli di cambio o altre circostanze al di fuori del controllo della Banca, ovvero non sia più utilizzata dal governo del Paese che emette tale valuta o per il saldo di transazioni da parte di istituzioni pubbliche che appartengano o rientrino nella comunità bancaria internazionale, tutti i pagamenti relativi a tale Titolo saranno eseguiti in Dollari USA fino a quando tale valuta non sia nuovamente disponibile o utilizzata a tale scopo. Gli importi così esigibili alla data di pagamento in tale valuta saranno convertiti in Dollari USA (i) nel caso di pagamento di interessi, sulla base della quotazione dell'offerta del Fiduciario (offerta in Dollari USA), per tale Valuta Specificata, e, in caso di pagamenti di capitale, sulla base della quotazione dell'offerta del Fiduciario (offerta in Dollari USA), entro e non oltre le ore 11.00, ora di New York, per tale Valuta Specificata, ovvero (ii) qualora non vi sia alcuna quotazione di tale tasso, per qualsiasi motivo, il tasso stabilito dal Fiduciario basandosi su una quotazione o su una media di quotazioni fornita al Fiduciario da banche commerciali che effettuano operazioni in cambi esteri, ovvero basandosi su qualsiasi altro metodo stabilito dal Fiduciario, a sua assoluta discrezione e senza alcuna responsabilità da parte sua nei confronti della Banca o di qualsiasi Detentore, per calcolare un tasso di cambio di mercato (in qualsiasi eventualità di tale natura, il 'Tasso di Cambio di Mercato') il secondo Giorno Lavorativo precedente tale data di pagamento, in ogni caso in base a quanto notificato alla Banca da parte del Fiduciario. Nel caso in cui il Tasso di Cambio di Mercato non sia disponibile il secondo Giorno Lavorativo precedente la data di pagamento, il tasso a cui l'importo esigibile sarà convertito in Dollari USA sarà il tasso convenuto in tale momento dalla Banca e dal Fiduciario. L'esecuzione di qualsiasi pagamento relativo a qualsiasi Titolo in Dollari USA alle circostanze che precedono non rappresenterà una Evento di Inadempimento rispetto a tale Titolo.

Salvo diversa specificazione nel Pricing Supplement applicabile, (i) un Titolo denominato in Euro potrà essere presentato per il pagamento solamente in un giorno in cui il sistema TARGET è operativo e (ii) qualora si richieda un calcolo degli interessi per un periodo inferiore a un anno, salvo diversa specificazione nel Pricing Supplement applicabile, si calcolerà sulla base dell'effettivo numero di giorni trascorsi diviso per 365 (ovvero, se un numero qualsiasi dei giorni trascorsi cade in un anno bisestile, la somma tra (A) il numero di tali giorni che cadono in un anno bisestile diviso per 366 e (B) il numero dei giorni che cadono in un anno non bisestile diviso per 365).

Controlli di Cambio Argentini

Qualora, a qualsiasi data di pagamento relativa a Titoli denominati in una Valuta Specificata diversa dal Peso argentino, la Banca non avesse accesso alla Valuta Specificata in questione come conseguenza di una qualsiasi restrizione o di un qualsiasi divieto di accesso al mercato dei cambi esteri argentino al momento esistente, entro i limiti consentiti dalla legge, la Banca concorda di pagare tutti gli importi esigibili in virtù dei Titoli nella Valuta Specificata (i) acquistando una qualsiasi serie di obbligazioni a tasso variabile FRB con scadenza 2005, ovvero Par Bonds (n.d.t.Obbligazioni Nominali) con scadenza 2023, in ogni caso emesse dalla Repubblica argentina, trasferendo e vendendo tali strumenti al di fuori dell'Argentina in cambio della Valuta Specificata, ovvero (ii) attraverso qualsiasi altra procedura legale esistente su qualsiasi mercato dei cambi, in qualsiasi data di scadenza di pagamento in relazione ai Titoli, per l'acquisto della Valuta Specificata. Di tutti i costi e oneri esigibili in relazione alle procedure di cui alla presente disposizione si farà carico la Banca.

Riscatto e Riacquisto

Riscatto alla Maturità

Salvo precedente riscatto, o acquisto e annullamento degli stessi, i Titoli saranno riscattati al loro ammontare di capitale (ovvero all'importo di riscatto specificato nel Pricing Supplement applicabile) (l'“Importo di Riscatto”) nella rispettiva Valuta Specificata (salvo diversa indicazione nei termini e nelle condizioni di tali Titoli e nel Pricing Supplement applicabile) alla data o alle date specificate nel Pricing Supplement applicabile o, in caso di Titoli a Tasso Variabile, alla Data di Pagamento Interessi nel mese del riscatto così specificato.

Riscatto Anticipato per Motivi Fiscali

I Titoli di qualsiasi serie possono essere riscattati su scelta della Banca nella loro totalità, ma non in parte, in qualsiasi momento, fornendo un preavviso non inferiore a 30 né superiore a 60 giorni (che sarà irrevocabile) al Fiduciario e, se del caso, alla CNV, per iscritto, per l'ammontare del capitale relativo (ovvero, nel caso di Titoli Scontati all'Emissione Originaria, per il Valore Nominale Ammortizzato dei medesimi (così come di seguito definito)), unitamente a qualsiasi interesse maturato ma non versato e a qualsiasi Importo Ulteriore alla data fissata per il riscatto (data che, in caso di Titoli a Tasso Variabile, deve essere una Data di Pagamento Interessi), se, come conseguenza di qualsiasi modifica o emendamento delle leggi (o di qualsiasi regolamento o ordinanza emanati in virtù delle stesse) argentine o di qualsiasi suddivisione politica o di qualsiasi autorità tributaria argentina, ovvero qualsiasi modifica o emendamento nell'applicazione, nell'amministrazione o nell'interpretazione ufficiale di tali leggi, normative o ordinanze, comprese senza limitazione le delibere di un tribunale competente, la Banca è o sarà tenuta a versare Ulteriori Importi e/o Imposte Argentine su o in relazione a tali Titoli, modifica o emendamento che avrà effetto alla data di emissione originaria dei Titoli di tale Serie o in seguito alla stessa, e la Banca stabilisce in buona fede che tale obbligo non può essere evitato dalla Banca adottando delle misure ragionevoli a sua disposizione. Prima della distribuzione di qualsiasi avviso di riscatto in conformità con il presente paragrafo, la Banca consegnerà al Fiduciario un certificato firmato da un funzionario della Banca debitamente autorizzato, nel quale si riferisce che la Banca è o sarà tenuta a versare gli Ulteriori Importi e/o le Imposte Argentine come conseguenza di tale modifica o emendamento, e che tale obbligo non può essere evitato dalla Banca adottando misure ragionevoli a sua disposizione, e che il Fiduciario avrà la facoltà di accettare tale certificato come prova sufficiente del fatto che le condizioni di cui alla frase che precede sono state soddisfatte, caso in cui quest'ultimo sarà definitivo e vincolante per i Detentori di Titoli.

Riscatto ad Opzione per la Banca

Qualora così fosse specificato nel Pricing Supplement applicabile, la Banca può, a condizione che tutte le leggi e i regolamenti relativi siano rispettati, dopo aver fornito (salvo diversa specificazione nel Pricing Supplement applicabile) un preavviso non inferiore a 30 né superiore a 60 giorni ai Detentori dei Titoli in conformità con le disposizioni che disciplinano l'invio di preavvisi indicate qui di seguito (preavviso che sarà irrevocabile) e al Fiduciario e, se del caso, alla CNV, riscattare tutti o solo alcuni Titoli al momento in essere alle date ('Data di Riscatto Opzionale' – o le 'Date di Riscatto Opzionale') e agli importi ('Importo di Riscatto Opzionale' – o 'Importi di Riscatto Opzionale') specificati o stabiliti così come riportato nel Pricing Supplement applicabile, unitamente agli interessi maturati (eventuali) alla data fissata per il riscatto (data che, nel caso di Titoli a Tasso Variabile, deve essere una Data di Pagamento Interessi). In caso di riscatto solo di alcuni Titoli di una Serie, tale riscatto deve essere di un importo di capitale corrispondente all' 'Importo Minimo di Riscatto' o un 'Importo di Riscatto Più Elevato', entrambi seguendo quanto indicato nel Pricing Supplement applicabile. In caso di riscatto parziale di Titoli Certificati, tali Titoli saranno selezionati singolarmente per estrazione non oltre 60 giorni prima della data fissata per il riscatto, e un elenco dei Titoli richiamati per il riscatto sarà notificato in conformità con le disposizioni che disciplinano l'invio di avvisi indicate qui di seguito non meno di 30 giorni prima di tale data. In caso di riscatto parziale di Titoli che sono rappresentati da un Titolo Globale, i Titoli in questione saranno selezionati in conformità con le norme del/i rispettivo/i sistema/i di compensazione, a seconda dei casi. Qualora i Titoli siano quotati alla Borsa Valori del Lussemburgo o in qualsiasi altra Borsa Valori e le norme della Borsa Valori in questione lo richiedano, la Banca provvederà, una volta in ogni anno in cui si è verificato un riscatto parziale dei Titoli, a far pubblicare su un giornale non specializzato a grande tiratura in Lussemburgo, ovvero secondo quanto specificato da tale altra Borsa Valori, un avviso in cui si indichi l'importo del capitale aggregato di Titoli in Circolazione e un elenco dei Titoli estratti per il riscatto ma non consegnati.

Riscatto ad Opzione per il Detentore

Qualora così fosse specificato nel Pricing Supplement applicabile, nel momento in cui il detentore di qualsiasi Titolo fornisce alla Banca (salvo diversa specificazione nel Pricing Supplement applicabile) un preavviso non inferiore a 30 né superiore a 60 giorni in conformità con le disposizioni che disciplinano l'invio di avvisi indicate qui di seguito, preavviso che sarà irrevocabile, la Banca provvederà, a condizione che tutte le leggi e i regolamenti relativi siano rispettati, alla scadenza di tale periodo di preavviso, a riscattare tale Titolo, fermi restando e in conformità con i termini indicati nel Pricing Supplement applicabile, alla Data di Riscatto Opzionale e per l'Importo di Riscatto Opzionale specificato o stabilito così come riportato nel Pricing Supplement applicabile, in tutto ma non in parte, unitamente agli (eventuali) interessi maturati alla data fissata per il riscatto.

Solamente il detentore registrato di un Titolo Globale ha la facoltà di esercitare un diritto di rimborso in relazione al medesimo. Al fine di garantire che tale soggetto eserciti tempestivamente un diritto di rimborso in relazione a un particolare Titolo, i proprietari beneficiari su tali Titoli devono impartire istruzioni al broker o altro partecipante diretto o indiretto attraverso cui detengono un interesse su tale Titolo affinché si notifichi a DTC (in caso di Titoli Globali U.S.) o a Euroclear

o a Clearstream (in caso di Titoli Globali Internazionali) il loro desiderio di esercitare un diritto di rimborso. Società diverse hanno diverse scadenze per l'accettazione di istruzioni impartite dai rispettivi clienti e, di conseguenza, ciascun proprietario beneficiario dovrebbe consultare il broker o altro partecipante diretto o indiretto attraverso cui lo stesso detiene un interesse su tale Titolo al fine di verificare la data entro cui deve essere impartita tale istruzione affinché l'avviso sia fatto pervenire a DTC, Euroclear o Clearstream, a seconda dei casi, a tempo debito.

Riscatto di Titoli Scontati all'Emissione Originaria

Salvo diversa specificazione nel Pricing Supplement applicabile, in caso di accelerazione della maturità o riscatto precedente alla maturità di un Titolo Scontato all'Emissione Originaria, l'importo esigibile sul medesimo invece dell'ammontare di capitale dovuto alla Scadenza Prestabilita sarà l'importo (Valore Nominale Ammortizzato) pari alla somma tra (i) il Prezzo di Emissione (così come definito alla sezione 'Tassazione – Tassazione Federale USA sul Reddito') di tale Titolo e (ii) il prodotto del rendimento maturato specificato nel Pricing Supplement applicabile (capitalizzato annualmente) e il Prezzo di Emissione a decorrere dalla data di emissione (compresa) fino alla Data di Riscatto Opzionale (esclusa) (ovvero, in caso di riscatto anticipato per motivi fiscali, la data fissata per il riscatto) e calcolato in conformità con i principi di calcolo del rendimento obbligazionario generalmente accettati negli Stati Uniti, ma in nessun caso il Valore Nominale Ammortizzato supererà l'importo di capitale di tale Titolo dovuto alla Scadenza Prestabilita del medesimo.

Riacquisto di Titoli da parte della Banca e delle Controllate

La Banca e le sue Controllate possono in qualsiasi momento acquistare o acquisire altrimenti qualsiasi Titolo sul mercato libero o in altro modo, a qualsiasi prezzo, e possono rivendere o cedere in altro modo tale Titolo in qualsiasi momento; a condizione che, nello stabilire in qualsiasi momento se i detentori dell'importo di capitale richiesto relativo ai Titoli in Circolazione hanno fornito una qualsiasi richiesta, domanda, autorizzazione, istruzione, avviso, consenso o rinuncia ai sensi del Regolamento Obbligazionario, i Titoli al momento posseduti dalla Banca o da qualsiasi Controllata della Banca siano ignorati e considerati non in essere.

Annullamento

Qualsiasi Titolo riscattato completamente dalla Banca sarà immediatamente annullato e non potrà essere nuovamente emesso o rivenduto.

Procedura di Pagamento al Momento del Riscatto

Qualora sia stato inviato un avviso di riscatto secondo le modalità indicate nel Regolamento Obbligazionario, i Titoli di una Serie da riscattare diventeranno dovuti ed esigibili alla Data di Riscatto Opzionale specificata nello stesso avviso e su presentazione e cessione dei Titoli nel luogo o nei luoghi specificati in tale avviso, i Titoli saranno pagati e riscattati dalla Banca nei luoghi, secondo le modalità e nella valuta ivi riportati e al prezzo di riscatto ivi specificato unitamente agli eventuali interessi maturati alla data di riscatto. A decorrere dalla Data di Riscatto Opzionale, se la somma richiesta per il riscatto di Titoli richiamati per il riscatto sarà resa disponibile presso l'Ufficio dell'Attività Fiduciaria del Fiduciario ai fini del riscatto alla Data di Riscatto Opzionale, i Titoli richiamati per il riscatto cesseranno di essere fruttiferi (e nel caso dei Titoli Scontati all'Emissione Originaria cesseranno di aumentare il Valore Nominale Ammortizzato esigibile relativo agli stessi) e l'unico diritto dei detentori di tali Titoli consisterà nel percepire il pagamento del prezzo di riscatto unitamente agli eventuali interessi maturati alla Data di Riscatto Opzionale, come indicato sopra.

Ulteriori Importi

Tutti i pagamenti di capitale, premi o interessi da parte della Banca in relazione ai Titoli di qualsiasi Serie avverranno senza detrazione o trattenuta a titolo o in virtù di qualsiasi imposta, ammenda, multa, dazio, contributo o altro onere governativo di qualsiasi natura, presente o futuro, imposto o riscosso da o per conto della Repubblica o da o all'interno di qualsiasi suddivisione politica della medesima, ovvero da qualsiasi autorità che eserciti al suo interno il potere di imposizione fiscale ('Imposte Argentine'), salvo i casi in cui la Banca è tenuta per legge a operare tali detrazioni o trattenute, nel qual caso la Banca verserà tali ulteriori importi ('Ulteriori Importi') relativi alle Imposte Argentine secondo quanto richiesto per assicurare che gli importi percepiti dai Detentori di tali Titoli una volta operata tale trattenuta o detrazione siano pa-

ri ai rispettivi importi che sarebbero stati percepibili in relazione a tali Titoli in assenza di tale trattenuta o detrazione, fatti salvi i seguenti casi in cui nessuno di tali Ulteriori Importi sarà esigibile:

- (i) a favore o per conto di un Detentore di un Titolo o proprietario beneficiario dello stesso che sia tenuto a versare delle Imposte Argentine in relazione a tale Titolo per avere attualmente o aver avuto in passato un legame con la Repubblica (o qualsiasi suddivisione politica o autorità tributaria della stessa o con sede nella medesima) diverso dalla detenzione o dalla proprietà di tale Titolo ovvero dalla ricevuta di utili o da qualsiasi pagamento relativo allo stesso;
- (ii) a favore o per conto di un Detentore di un Titolo o proprietario beneficiario dello stesso in relazione a Imposte Argentine che non sarebbero state imposte se il Detentore di un Titolo o proprietario beneficiario dello stesso non avesse mancato di soddisfare un qualsiasi requisito di certificazione, identificazione, informazione, documentazione o altra rendicontazione (entro 30 giorni da una richiesta scritta inviata dalla Banca al Detentore in cui si richiedeva tale adempimento) qualora ciò fosse richiesto da legge, regolamento, prassi amministrativa applicabile, ovvero da un trattato applicabile come condizione essenziale per avere un'esenzione o una riduzione del tasso di detrazione o trattenuta di Imposte Argentine;
- (iii) a favore o per conto di un Detentore di un Titolo o proprietario beneficiario dello stesso in relazione a qualsiasi imposta, contributo o altro onere governativo relativi a proprietà, eredità, donazione, vendita, cessione o simili;
- (iv) a favore o per conto di un Detentore di un Titolo o proprietario beneficiario dello stesso in relazione a Imposte Argentine esigibili in forma diversa rispetto a una trattenuta sul pagamento del capitale, di eventuali premi o interessi sui Titoli;
- (v) a favore o per conto di un Detentore di un Titolo o proprietario beneficiario dello stesso in relazione a Imposte Argentine che non sarebbero state imposte se non per la mancata presentazione di un Titolo per il pagamento (laddove la presentazione sia richiesta) da parte di tale Detentore oltre 30 giorni dal successivo tra: (x) la data in cui tale pagamento sarebbe diventato esigibile e (y) se l'intero ammontare esigibile percepito dal Fiduciario entro e non oltre tale data in cui è intervenuta l'esigibilità, la data in cui, essendo stato percepito l'intero ammontare secondo tale modalità, verrà inviato dal Fiduciario ai Detentori un avviso a tale scopo; ovvero
- (vi) in caso di una qualsiasi combinazione delle voci da (i) a (v) che precedono;

parimenti si verseranno Ulteriori Importi in relazione a qualsiasi pagamento del capitale o di qualsiasi premio o interesse su qualsiasi Titolo, a favore di qualsiasi Detentore di un Titolo o proprietario beneficiario dello stesso che sia una società a responsabilità limitata, una partnership o fiduciaria o altro rispetto all'unico proprietario beneficiario di tale pagamento nella misura in cui tale pagamento, in conformità con le leggi dell'autorità tributaria competente, a fini fiscali andrebbe incluso nel reddito di un beneficiario o disponente in relazione a tale fiduciaria o a un membro di tale partnership, società a responsabilità limitata o proprietario beneficiario che non avrebbe avuto diritto a tali Ulteriori Importi se fosse stato Detentore di tali Titoli.

Tutti i riferimenti fatti nel presente Regolamento Obbligazionario a capitale, premi o interessi pagabili ai sensi dello stesso saranno considerati comprendere riferimenti a Ulteriori Importi pagabili ai sensi della presente Sezione in relazione a tale capitale, premio o interesse. La Banca fornirà al Fiduciario una documentazione dalla quale si evinca il pagamento di qualsiasi importo detratto o trattenuto in conformità con la presente Sezione quanto prima rispetto al momento del pagamento dello stesso da parte della Banca, e copie di tale documentazione saranno rese disponibili dal Fiduciario ai Detentori su richiesta.

La Banca provvederà con sollecitudine a pagare, quando dovuto, ogni presente o futuro bollo, imposta dovuta a organi giudiziari o marca da bollo, ovvero qualsiasi accisa o imposta fondiaria, oneri o prelievi analoghi che possano risultare dovuti in qualsiasi giurisdizione per l'erogazione, la consegna o la registrazione di ciascun Titolo o qualsiasi altro documento o atto di cui al presente Regolamento Obbligazionario o al Titolo stesso, escludendo qualsiasi imposta, onere o prelievo analogo imposto da qualsiasi giurisdizione al di fuori della Repubblica, fatti salvi quelli che derivano dall'esecuzione di tale Titolo in seguito al verificarsi e durante il persistere di una qualsiasi Evento di Inadempimento (così come definito qui di seguito), ovvero per i quali il pagamento è richiesto in relazione a tale esecuzione.

Impegni

Salvo diversa disposizione nel Pricing Supplement applicabile, fintanto che un qualsiasi Titolo è in circolazione, la Banca provvederà a osservare i termini delle seguenti clausole e nella misura indicata qui di seguito farà in modo che le proprie Controllate facciano lo stesso:

Pagamento di Capitale e Interessi

La Banca provvederà debitamente e puntualmente a pagare il capitale, gli interessi ed eventuali Ulteriori Importi relativi ai Titoli in conformità con i termini dei Titoli e del Regolamento Obbligazionario.

Mantenimento dell'Esistenza Aziendale; Proprietà

La Banca provvederà a, e farà in modo che ognuna delle proprie Controllate faccia lo stesso: (a) mantenere in vigore la propria esistenza come società e tutte le registrazioni necessarie a tale scopo; (b) adottare ogni azione per mantenere tutti i diritti, i privilegi, i titoli di proprietà o le concessioni necessari nel normale svolgimento delle proprie attività e (c) mantenere tutte le sue proprietà utilizzate o utili per lo svolgimento delle proprie attività in un buono stato di funzionamento e in buone condizioni; a condizione che il presente obbligo non richieda il mantenimento da parte della Banca di uno qualsiasi di tali diritti, privilegi, titolo di proprietà o concessione o la conservazione dell'esistenza come società di qualsiasi Controllata, qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca stabilisca in buona fede che il mantenimento o la conservazione di cui sopra non risulti più necessaria o auspicabile nello svolgimento delle attività della Banca.

Osservanza della Legge

La Banca provvederà, e farà in modo che ognuna delle proprie Controllate faccia lo stesso, a osservare tutte le leggi, le norme, i regolamenti, le ordinanze e le delibere applicabili di ciascuna Agenzia Governativa avente una giurisdizione sulla stessa o sulla sua attività, salvo che la mancata osservanza non abbia alcun effetto rilevante sfavorevole sull'attività, sul patrimonio, sulle operazioni o sulla condizione finanziaria della Banca e delle proprie Controllate considerate nel loro complesso.

Relazioni inviate al Fiduciario

La Banca fornirà al Fiduciario,

- (i) entro 180 giorni dal termine di ciascun esercizio finanziario della Banca, una copia dello stato patrimoniale consolidato della Banca e delle sue Controllate relativo alla chiusura di ogni esercizio, e il relativo conto economico consolidato e utili non distribuiti, nonché cambiamenti di posizione finanziaria per l'esercizio finanziario in questione;
- (ii) entro 60 giorni dal termine dei primi tre trimestri fiscali di ciascun esercizio finanziario della Banca, una copia dello stato patrimoniale consolidato non certificato della Banca e delle sue Controllate relativo alla chiusura di ciascun trimestre e il relativo conto economico consolidato non certificato e utili non distribuiti, nonché cambiamenti della posizione finanziaria del trimestre in questione e la parte dell'esercizio finanziario fino a tale data; tutti i bilanci di cui ai punti (i) e (ii) che precedono devono essere completi e corretti sotto tutti gli aspetti sostanziali, e vanno elaborati in conformità con i GAAP Argentini applicati in maniera coerente durante tutti i periodi ivi indicati (salvo espressa indicazione contraria negli stessi) e dovranno essere redatti sia in lingua inglese che in spagnolo;
- (iii) in concomitanza con la consegna del bilancio di esercizio di cui al punto (i) che precede, un certificato di PricewaterhouseCoopers LLP/Harteneck, López & Cía. (o altri revisori contabili indipendenti di fama internazionale selezionati dalla Banca) che certifichi tale bilancio di esercizio, dichiarando che nel corso delle normali procedure di revisione contabile nulla è giunta alla loro attenzione che potesse indurli a ritenere che esistesse alla data del bilancio di esercizio in questione una qualsiasi Evento di Inadempimento di natura finanziaria, intendendo con ciò che tali revisori contabili indipendenti non saranno tenuti ad ampliare la portata del proprio esame al di là di quanto richiesto dalle normali procedure di revisione contabile; e
- (iv) in concomitanza con la consegna dei bilanci di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, un certificato di un Soggetto Autorizzato della Banca che dichiari che tali bilanci presentano in maniera equa sotto tutti gli aspetti sostanziali la condizione finanziaria e i risultati delle operazioni della Banca e delle Controllate della medesima (fermi restando i normali adeguamenti della revisione contabile di fine esercizio) e, basandosi sulle informazioni di tale Soggetto Autorizzato, nessun Evento di Inadempimento si è verificato ed è tuttora in corso, fatto salvo quanto specificato in tale certificato.

Comunicazione di Inadempienza

Non appena verrà a conoscenza del verificarsi di una qualsiasi Evento di Inadempimento, la Banca ne darà comunicazione al Fiduciario, unitamente a un certificato della Banca in cui vengono riportati i dettagli relativi a tale Evento di Inadempimento e una dichiarazione relativa al tipo di azione che la Banca propone di adottare in proposito.

Tenuta di Libri e Registri

La Banca terrà libri, conti e registri in conformità con le norme e i regolamenti del Banco Central de la República Argentina.

Classificazione

La Banca garantirà che i propri obblighi in virtù dei Titoli saranno classificati *pari passu* in termini di diritto di pagamento rispetto a ogni altro indebitamento non garantito e non subordinato, presente o futuro, della Banca (diversi dagli obblighi privilegiati a norma di statuto o di legge).

Ulteriori Azioni

La Banca compierà ogni ragionevole sforzo al fine di adottare qualsiasi azione, soddisfare qualsiasi condizione, o fare qualsiasi cosa (compresi l'ottenimento e la realizzazione di qualsiasi consenso, approvazione, autorizzazione, esenzione, presentazione, licenza, ordine o registrazione necessari) per i quali dovessero essere richiesti in qualsiasi momento, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, l'adozione, l'osservanza o l'esecuzione, al fine di (a) consentire alla stessa di acquisire ed esercitare i propri diritti, dare attuazione e adempiere ai propri obblighi di pagamento in virtù dei Titoli e del Regolamento Obbligazionario, a seconda dei casi, (b) assicurare che tali obblighi siano giuridicamente vincolanti ed efficaci e (c) rendere ammissibili come prove in giudizio nei tribunali argentini i Titoli e il Regolamento Obbligazionario.

Negative Pledge

La Banca eviterà, e non permetterà a nessuna delle sue Controllate, di creare, contrarre o assumere qualsiasi Gravame, a meno che si tratti di un Gravame Consentito, in relazione a qualsiasi suo cespite patrimoniale presente o futuro a garanzia di qualsiasi Indebitamento, se non in concomitanza o in precedenza rispetto al Regolamento Obbligazionario; gli obblighi della Banca in virtù dei Titoli e del Regolamento Obbligazionario, a seconda dei casi, sono ivi garantiti in misura uguale e proporzionale.

“Gravame Consentito” significa un Gravame su (i) Ipoteche o sui proventi delle Ipoteche, e su somme derivanti da tali Ipoteche e/o (ii) qualsiasi Collaterale di Cassa della Banca o di una sua Controllata con qualsiasi banca o istituzione finanziaria; a condizione che la somma capitale complessiva di tutto l'Indebitamento così garantito (e, nel caso in cui l'Indebitamento sia emesso da altro soggetto diverso dalla Banca o sua Controllata e ove le obbligazioni della Banca in relazione a tale Indebitamento siano limitate unicamente al Collaterale di Cassa fornito dalla Banca, l'importo complessivo di tale Collaterale di Cassa (o, a seconda dei casi, il suo valore di mercato)) non potrà, al momento in cui esso venga in essere, superare il 40% del Patrimonio Netto.

“Indebitamento” di qualsiasi Soggetto, significa, senza duplicazione, (a) qualsiasi indebitamento presente o futuro di tale Soggetto nella forma di, o rappresentato da obbligazioni, titoli, obbligazioni semplici, titoli di prestito o altri titoli che per il momento sono, o saranno in grado di essere quotati o normalmente negoziati in qualsiasi mercato borsistico, sistema di contrattazione automatizzato, fuori mercato o altro mercato dei Titoli che sia denominato, pagabile o esigibile facoltativamente in valuta diversa della valuta legale argentina e (b) tutte le garanzie o indennizzi relativi a qualsiasi obbligazione cui si fa riferimento nella clausola (a) supra.

Fusioni, Consolidamenti, Vendite, Locazioni

La Banca non procederà ad effettuare alcuna fusione, consolidamento o incorporamento in o con qualsiasi Soggetto, né cederà o trasferirà o darà in locazione tutti o una parte cospicua delle sue proprietà e dei suoi beni, salvo che (a) subito dopo aver realizzato tale transazione, non si sia verificato nessun Evento di Inadempimento, ancora in corso, (b) qualsiasi società costituita a seguito tale fusione, consolidamento o incorporamento, ovvero il Soggetto che acquisti tramite cessione o trasferimento, o che prenda in locazione tali proprietà e beni (la “Società in Successione”) si faccia espressamente carico di provvedere al puntuale e debito pagamento del capitale e degli interessi (compresi gli eventuali Ulteriori Importi che possano risultare da una trattenuta operata da una qualsiasi autorità con il potere di imposizione fiscale a cui sia o possa essere soggetta la Società in Successione) relativi a tutti i Titoli, e del puntuale e debito adempimento di tutti gli altri obblighi della Banca in virtù dei Titoli e del Regolamento Obbligazionario, (c) la Società in Successione accetta di indennizzare ciascun detentore rispetto a qualsiasi imposta, contributo o onere governativo successivamente imposto a tale detentore esclusivamente come conseguenza di tale consolidamento, fusione, incorporamento, cessione, trasferimento o locazione in relazione al pagamento del capitale o degli interessi relativi ai Titoli e (d) la Società in Successione (fatti salvi i casi di locazione) eventualmente succeda o subentri alla Banca con lo stesso effetto che si otterrebbe se nei Titoli la stessa fosse indicata come la Banca.

Alcune Definizioni

Ai fini degli obblighi e degli eventi di inadempimento:

“Consociata”	di un Soggetto specifico, significa qualsiasi Soggetto che si trovi, direttamente o indirettamente, soggetto al Controllo di o sia Controllato da o sia soggetto a Controllo comune con tale specifico Soggetto.
“Soggetto Autorizzato”	significa, un membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Sorveglianza della Banca, nel caso dell'erogazione di un qualsiasi Titolo per conto della Banca, o qualsiasi funzionario della Banca debitamente autorizzato per iscritto ad agire nel contesto del Regolamento Obbligazionario per conto della Banca e notificato per iscritto al Fiduciario, nel caso di qualsiasi altra azione da intraprendere da parte della Banca, o per suo conto ai sensi del Regolamento Obbligazionario.
“Capitale Azionario”	significa, in relazione a qualsiasi Soggetto, ciascuna e la totalità delle azioni, cointeressenze, partecipazioni, diritti di acquisizione, diritti di sottoscrizione, opzioni, o altro equivalente (in qualsiasi modo designato) al capitale azionario di una società, e la totalità delle equivalenti interessenze di proprietà in un Soggetto diverso da una società, in ogni caso sia essa già in essere o emessa dopo la data della presente.
“Collaterale di Cassa”	significa liquidità o saldi creditori, nonché qualsiasi Titolo acquistato o acquisito per mezzo di tale liquidità o saldo creditore.
“Controllo”	di una società da parte di un'altra (sia direttamente che indirettamente, sia attraverso proprietà di capitale azionario, possesso di potere di voto, contratti o altro) significa che tale società ha il potere di nominare e/o rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o di altro organo di controllo di tale società, o controlla in altro modo, o ha il potere di controllare gli affari e le politiche di tale società, ed i termini “Controllante” e “Controllata” hanno i significati correlativi a quanto sopra.
“Indebitamento”	di qualsiasi Soggetto, significa, senza duplicazione, (a) qualsiasi indebitamento presente o futuro di tale Soggetto nella forma di, o rappresentato da obbligazioni, titoli, obbligazioni semplici, titoli di prestito o altri titoli che sono, o saranno in grado di essere quotati o normalmente negoziati in qualsiasi mercato borsistico, sistema di contrattazione automatizzato, fuori mercato o altro mercato dei Titoli che sia denominato, pagabile o pagabile facoltativamente in valuta diversa della valuta legale argentina e (b) tutte le garanzie o indennizzi relativi a qualsiasi obbligazione cui si fa riferimento nella clausola (a) supra.
“Gravame”	significa qualsiasi ipoteca, onere, garanzia, pegno, o qualsiasi altro gravame simile.
“Ipoteche”	significa (i) la totalità dei diritti, titoli, ed interessenze della Banca o di ciascuna delle sue Controllate, in relazione a (x) qualsiasi gravame su proprietà immobiliari e/o qualsiasi diritto o interessenza in proprietà immobiliari e la totalità delle garanzie accessorie, ivi incluse, a titolo di esempio, gravami su polizze di assicurazione sulla vita (sia essa a termine o reversibile) che garantisca la restituzione di mutui o anticipi dovuti alla Banca o, a seconda dei casi, a tale Controllata, nonché il pagamento di tutte le somme dovute ai sensi di o collegate a tali gravami o mutui o anticipi, (y) la totalità dei mutui e degli anticipi e delle somme di cui sopra e (z) la totalità delle garanzie, indennità, polizze assicurative relative alla proprietà gravata da qualsiasi costituente o altro obbligato, qualsiasi garanzia o indennizzo in relazione a tali mutui o anticipi o somme di cui sopra; e (ii) i proventi da essi derivanti.
“Patrimonio Netto”	significa, in qualsiasi data, il totale del patrimonio sociale della Banca (ivi inclusi Capitale Azionario, ulteriore capitale versato, capitale fisso, riserve per le valutazioni tecniche, riserve legali ed altre riserve e utili trattenuti) come determinato alla fine del più recente trimestre fiscale su base consolidata, secondo i GAAP Argentini.
“Soggetto”	significa un individuo, una partnership, società (incluso un trust commerciale), società per azioni, trust, associazione de facto, joint venture, società a responsabilità limitata o altra entità, o un governo o suddivisione politica o loro agenzia.
“Controllata Significativa”	significa qualsiasi Controllata della Banca che possa essere considerata “significant subsidiary” della Banca nel contesto della Rule 1-02 della Regulation S-X promulgata dalla SEC statunitense.
“Controllata”	significa, di qualsiasi Soggetto, qualsiasi società, associazione o altra entità commerciale, in cui più del 50% del potere di voto del Capitale Azionario sia in quel momen-

to posseduto o Controllato, direttamente o indirettamente, da tale Soggetto o da uno o più Controllate di tale Soggetto o una combinazione delle precedenti ipotesi; a condizione che il termine “Controllata” non includa alcun trust istituito o diretto dalla Banca, diverso da un trust che sia controllato dalla Banca, o diversamente unicamente in virtù di disposizioni generali relative ai diritti di voto di detentori di qualsiasi relativo Titolo in tale loro qualità o altrimenti in virtù del possesso di uno specifico numero o dell'importo di tali Titoli.

Eventi di Inadempimento

Nel caso in cui uno o più eventi che seguono (ciascuno una ‘Evento di Inadempimento’) si sia verificato e sia in corso in relazione ai Titoli di qualsiasi Serie:

- (i) la Banca non provvederà a versare alcun capitale o interesse (o Ulteriori Importi eventuali) sui Titoli di tali Serie alla data in cui lo stesso diventa esigibile in conformità con i termini ivi indicati, e tale sospensione continuerà per un periodo di sette giorni (nel caso del capitale) o quattordici giorni (nel caso degli interessi o eventuali Ulteriori Importi); o
- (ii) la Banca non provvederà a dare debita esecuzione o ad osservare alcuna altra clausola o alcun altro obbligo applicabile a tali Serie contenuti nei Titoli o nel Regolamento Obbligazionario, e ciò continuerà per un periodo di 30 giorni dall'avviso scritto che la Banca avrà ricevuto in tal senso da parte del Fiduciario; o
- (iii) la Banca o qualsiasi Controllata non provvederà a versare al momento della loro pagabilità interessi o capitale relativi a qualsiasi Indebitamento della Banca o di tale Controllata per un ammontare aggregato esigibile pari ad almeno US\$ 20.000.000 (ovvero l'equivalente dello stesso in un'altra valuta; equivalente che in ogni caso sarà stabilito dal Fiduciario al momento della rispettiva inadempienza e non verrà influenzato da successive variazioni dei tassi di cambio) e ciò continuerà dopo l'eventuale periodo di tolleranza applicabile al medesimo; ovvero qualsiasi altro Evento di Inadempimento si verifichi in virtù di qualsiasi accordo o documento relativo a un qualsiasi Indebitamento di cui sopra per un importo aggregato di capitale pari ad almeno US\$20.000.000 (ovvero l'equivalente dello stesso in un'altra valuta stabilita dal Fiduciario come sopra indicato) che determini un'accelerazione della maturità dello stesso; o
- (iv) (a) un tribunale competente emani un decreto o un'ordinanza riguardo a (i) agevolazione nei confronti della Banca o di qualsiasi Controllata Significativa per qualsiasi caso involontario di cui alla Legge argentina N. 21.526, e successive modifiche, alla Legge argentina N. 24.522 ovvero a qualsiasi legge applicabile in materia di fallimento, insolvenza o altra legge analoga in vigore attualmente o in seguito, o (ii) nomina di un amministratore, curatore fallimentare, trustee (n.d.t. amministratore fiduciario) o interveniente per la Banca o qualsiasi Controllata Significativa per tutte o una parte cospicua delle proprietà della Banca o di qualsiasi Controllata Significativa e, in ogni caso, tale decreto o ordinanza non verrà ritirato e rimarrà in vigore per un periodo di sessanta giorni consecutivi o (b) il Banco Central de la República Argentina (i) avvia un procedimento ai sensi dell'Articolo 34 della Legge argentina N. 21.526, e successive modifiche, richiedendo alla Banca di presentare un piano ai sensi del predetto Articolo o (ii) ordina una sospensione temporanea, totale o parziale delle attività della Banca ai sensi dell'Articolo 49 dell'Atto Costitutivo del Banco Central de la República Argentina; o
- (v) la Banca o qualsiasi Controllata Significativa (i) avvia un caso volontario ai sensi della Legge Argentina N. 21.526, e successive modifiche, della Legge Argentina N. 24.522, ovvero di qualsiasi legge applicabile in materia di fallimento, insolvenza o altra legge analoga in vigore attualmente o in seguito, (ii) acconsente alla nomina o all'assunzione della carica di un amministratore, curatore fallimentare, trustee (n.d.t. amministratore fiduciario) o interveniente per la Banca o qualsiasi Controllata Significativa per tutte o una parte cospicua delle proprietà della Banca o di qualsiasi Controllata Significativa, o (iii) realizza qualsiasi attribuzione generale a vantaggio dei creditori; o
- (vi) viene emanata una legge, si rilascia un'ordinanza definitiva o viene approvata una delibera effettiva per lo scioglimento o la liquidazione della Banca, ovvero la Banca applicherà o presenterà istanza di ordinanza di scioglimento o liquidazione in relazione a se stessa o cesserà di eseguire tutte o una parte sostanziale di tutte le sue attività o operazioni (in ogni caso fatto salvo se (i) ai fini di ristrutturazione, incorporamento, riorganizzazione, fusione o consolidamento, o se seguita dagli stessi, in base a termini approvati dal Fiduciario o attraverso una delibera di un'Assemblea Straordinaria dei detentori dei Titoli di tale Serie, o (ii) ai sensi di una transazione, ristrutturazione, incorporamento, riorganizzazione, fusione, consolidamento o altra transazione non vietata dalla Sezione 8.1), e in ogni caso i procedimenti di scioglimento o liquidazione derivanti dall'aver intrapreso tale azione aziendale rimangono non passibili di rigetto per 30 giorni; o
- (vii) diventa illecito per la Banca adempiere o osservare i propri obblighi di pagamento ai sensi dei Titoli di tale serie; o
- (viii) per qualsiasi motivo il Regolamento Obbligazionario cessa di essere pienamente vigente e di avere pieno effetto in conformità con i suoi termini, o la Banca negherà di avere qualsiasi ulteriore responsabilità o obbligo ai sensi dello stesso o in relazione allo stesso;

allora il Fiduciario provvederà, su richiesta dei detentori di almeno il 25% dell'importo del capitale dei Titoli di tale Serie, mediante avviso scritto fatto pervenire alla Banca, a dichiarare che tutti i Titoli di tale Serie al momento in essere devono essere immediatamente esigibili; a condizione che nel caso di un qualsiasi Evento di Inadempimento descritto nei paragrafi (iv) e (v) che precedono in relazione alla Banca, tutti i Titoli, senza che ne venga data notizia alla Banca o senza qualsiasi altro atto da parte di qualsiasi detentore di qualsiasi Titolo, diventano immediatamente esigibili. Nel caso in cui un Evento di Inadempimento di cui alla clausola (iii) che precede si sia verificato e stia continuando in relazione ai Titoli di qualsiasi Serie, tale Evento di Inadempimento sarà automaticamente risolto e annullato una volta che la Banca e/o la Controllata Significativa in questione avrà posto rimedio o risolto l'Evento di Inadempimento o il mancato pagamento che ha scatenato tale Evento di Inadempimento ai sensi della clausola (iii), ovvero una volta che i detentori dell'Indebitamento in questione avranno rinunciato allo stesso. Nessuna risoluzione o nessun annullamento di cui sopra avrà influenza su qualsiasi Evento di Inadempimento successivo, o comprometterà alcun diritto conseguente al medesimo.

Al momento di una qualsiasi dichiarazione di accelerazione di cui sopra, il capitale dei Titoli così accelerati e gli interessi maturati sugli stessi, nonché tutti gli altri importi esigibili in relazione a tali Titoli, diventeranno e saranno immediatamente esigibili.

Qualora l'Evento di Inadempimento o gli Eventi di Inadempimento che diano origine a una tale dichiarazione di accelerazione siano risolti in seguito a tale dichiarazione, tale dichiarazione può essere ritirata dai Detentori di tali Titoli secondo le modalità indicate nel Regolamento Obbligazionario.

Assemblee, Modifica e Rinuncia

La Banca e il Fiduciario hanno la facoltà, senza il voto o consenso di qualsiasi Detentore di Titoli di una Serie, di modificare o emendare il Regolamento Obbligazionario o i Titoli di una Serie ai fini di (i) aggiungere agli impegni della Banca tutti quegli ulteriori impegni, restrizioni, condizioni o disposizioni che siano a vantaggio dei detentori di tali Titoli, (ii) rinunciare a qualsiasi diritto o potere conferito alla Banca, (iii) costituire garanzie sui Titoli di qualsiasi Serie in conformità con i requisiti ivi specificati o in altro modo, (iv) dimostrare la successione di un'altra società alla Banca e l'assunzione da parte di qualsiasi successore degli impegni e degli obblighi della Banca di cui ai Titoli e al Regolamento Obbligazionario in virtù di una qualsiasi fusione, consolidamento o vendita di beni, stabilire la forma o i termini di qualsiasi nuova Serie di Titoli così come consentito in virtù del Regolamento Obbligazionario (compreso in relazione all'emissione di Titoli al portatore se consentito dalla legislazione applicabile), (v) ottemperare a qualsiasi requisito della CNV al fine di realizzare e mantenere la qualificazione del Regolamento Obbligazionario, (vii) apportare qualsiasi modifica che sia di minore importanza o di natura tecnica ovvero correggere o integrare qualsiasi disposizione ambigua, non coerente o carente contenuta nel Regolamento Obbligazionario o in tali Titoli, (viii) apportare qualsiasi ulteriore modifica, ovvero concedere qualsiasi rinuncia o autorizzazione relativa a qualsiasi violazione o proposta violazione di un qualsiasi termine o una qualsiasi condizione di tali Titoli o di qualsiasi altra disposizione del Regolamento Obbligazionario in qualsiasi modo che non influenzi sfavorevolmente gli interessi dei detentori dei Titoli di tale Serie sotto qualsiasi aspetto sostanziale.

Le modifiche e gli emendamenti del Regolamento Obbligazionario e dei Titoli di una Serie possono essere eseguiti, e si può rinunciare alla futura ottemperanza o passata inadempienza della Banca, dalla Banca e dal Fiduciario mediante adozione di una delibera in un'assemblea dei Detentori di una Serie di Titoli così come indicato di seguito, ma nessuna di tali modifiche o emendamenti e nessuna rinuncia può, senza il consenso unanime dei detentori di tutti i Titoli di una Serie interessati dai medesimi, (i) cambiare la data di esigibilità del pagamento del capitale, dell'eventuale premio, o di qualsiasi interesse relativo a uno qualsiasi di tali Titoli, (ii) ridurre l'ammontare del capitale, la parte di tale ammontare di capitale che è esigibile al momento dell'accelerazione della maturità, il tasso di interesse o il premio esigibile al momento del riscatto di uno qualsiasi di tali Titoli, (iii) cambiare l'obbligo della Banca di versare Ulteriori Importi su uno qualsiasi di tali Titoli, (iv) accorciare il periodo durante il quale alla Banca non è permesso di riscattare uno qualsiasi di tali Titoli, ovvero permettere alla Banca di riscattare uno qualsiasi di tali Titoli se, prima di tale azione, alla Banca non sia consentito fare ciò, (v) emendare le circostanze in cui i Titoli di tale Serie possono essere riscattati, (vi) cambiare la Valuta Specificata o i luoghi richiesti in cui uno qualsiasi di tali Titoli ovvero il premio o l'interesse sullo stesso è esigibile, (vii) intaccare il diritto di adire le vie legali per ottenere un qualsiasi pagamento relativo a uno qualsiasi di tali Titoli, ovvero qualsiasi diritto di rimborso su scelta del detentore di Titoli, (viii) ridurre la percentuale dell'importo di capitale aggregato di tali Titoli necessaria per modificare, emendare o integrare il Regolamento Obbligazionario o tali Titoli, ovvero per rinunciare all'ottemperanza di talune disposizioni ivi contenute o per rinunciare ad alcune inadempienze, o (ix) ridurre la percentuale dell'ammontare di capitale aggregato di Titoli in circolazione richiesta per l'adozione di una delibera o il quorum richiesto in qualsiasi assemblea dei detentori di tali Titoli in cui si adotta una delibera.

Il Regolamento Obbligazionario contiene delle disposizioni per la convocazione di assemblee dei Detentori di Titoli per esaminare questioni che riguardano i loro interessi. Un'assemblea dei Detentori di Titoli di una Serie può essere

convocata dal Fiduciario o dalla Banca su richiesta dei Detentori di almeno il 5% dell'importo del capitale dei Titoli di tale Serie in essere, ovvero dalla Banca, a sua discrezione, ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Negoziabili Argentine.

Ognuna di tali assemblee sarà tenuta contemporaneamente a Buenos Aires e nella città di New York con mezzi di telecomunicazione che consentano ai partecipanti di ascoltare e parlare gli uni agli altri. Qualora un'assemblea sia tenuta in virtù di una richiesta scritta dei detentori di Titoli, tale assemblea sarà convocata entro 40 giorni dalla data in cui tale richiesta scritta è pervenuta alla Banca. L'avviso di qualsiasi assemblea dei Detentori di Titoli (che comprenderà la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, l'ordine del giorno della medesima e i requisiti di partecipazione) sarà dato non meno di 20 né più di 180 giorni prima della data fissata per l'assemblea così come indicato nella sezione 'Avvisi' che segue, e sarà pubblicato non meno di 10 giorni e non più di 30 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea nel Boletín Oficial. L'avviso sarà pubblicato in Argentina per cinque giorni diversi nel caso di assemblee iniziali e per tre giorni diversi in caso di qualsiasi assemblea rinviata per mancanza del quorum.

Qualsiasi Detentore di un Titolo ha la facoltà di partecipare a un'assemblea di persona o per delega.

Le assemblee dei Detentori possono essere ordinarie o straordinarie. Gli emendamenti o le integrazioni apportati al Regolamento Obbligazionario o ai Titoli di una Serie ovvero le rinunce a qualsiasi disposizione dei medesimi approvate in un'assemblea possono essere approvati solamente in un'assemblea straordinaria. In qualsiasi assemblea il quorum richiesto per l'adozione di una delibera corrisponderà ai soggetti che detengono o rappresentano il 60% (in caso di un'assemblea straordinaria) o la maggioranza (in caso di assemblea ordinaria) dell'importo del capitale complessivo dei Titoli di una Serie in essere e in qualsiasi assemblea aggiornata e riconvocata ai soggetti che detengono o rappresentano il 40% dell'importo del capitale complessivo dei Titoli di una Serie in essere (nel caso di un'assemblea straordinaria) ovvero al/i soggetto/i presente/i a tale assemblea aggiornata e riconvocata (in caso di un'assemblea ordinaria). In caso di debita convocazione di un'assemblea o in un'assemblea aggiornata e riconvocata, e qualora fosse presente il quorum, qualsiasi delibera di modifica o emendamento, o di rinuncia all'ottemperanza di qualsiasi disposizione dei Titoli di qualsiasi Serie (diverse dalle disposizioni di cui al quartultimo paragrafo che precede) sarà validamente adottata e deliberata se approvata dai soggetti aventi diritto di voto che rappresentano la maggioranza dell'importo del capitale aggregato dei Titoli di tale Serie al momento in essere e che votano all'assemblea. Qualsiasi documento fornito da o per conto di un qualsiasi Detentore di un Titolo in relazione a qualsiasi consenso a una qualsiasi modifica, emendamento o rinuncia sarà irrevocabile una volta rilasciato e sarà definitivo e vincolante per tutti i successivi detentori di tale Titolo. Qualsiasi modifica, emendamento o rinuncia relativa al Regolamento Obbligazionario o ai Titoli di una Serie sarà definitiva e vincolante per tutti i Detentori di Titoli di tale Serie indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano dato tale consenso o fossero presenti ad una qualsiasi assemblea, e per tutti i Titoli di tale Serie.

Il Fiduciario indicherà la data di registrazione per stabilire quali Detentori di Titoli di qualsiasi Serie abbiano diritto di voto in qualsiasi assemblea, e invierà un avviso ai detentori di Titoli di tale Serie secondo le modalità riportate nel Regolamento Obbligazionario. Il detentore di un Titolo, in qualsiasi assemblea dei Detentori di una Serie di Titoli a cui tale Detentore ha il diritto di votare, esprime un solo voto per ciascun Dollaro USA di importo di capitale dei Titoli detenuti dallo stesso, in cui tali Titoli sono denominati. Fermo restando quanto precede, in qualsiasi assemblea di Detentori di più di una Serie di Titoli, un Detentore di un Titolo che non specifichi regolari pagamenti di interessi, compresi senza limitazione i Titoli Scontati all'Emissione Originaria, avrà diritto a un solo voto in una qualsiasi di tali assemblee per ciascun Dollaro USA del valore di riscatto di tale Titolo calcolato alla data di tale assemblea. Laddove i Titoli sono denominati in una o più Valute Specificate diverse dai Dollari USA, l'equivalente dei Dollari USA di tali Titoli sarà calcolato ai Tassi di Cambio del Mercato alla data di tale assemblea ovvero, in caso di consensi o avvisi scritti, alle date indicate a tale scopo dalla Banca.

Ai fini di quanto precede, qualsiasi Titolo autenticato e consegnato in conformità con il Regolamento Obbligazionario sarà considerato, in qualsiasi momento, 'in essere', tranne che:

- (i) Titoli in precedenza annullati dal Fiduciario o inviati ad esso ai fini dell'annullamento o in possesso del Fiduciario ai fini della riemissione ma non riemessi dal Fiduciario;
- (ii) Titoli che siano stati richiamati per il riscatto ai sensi dei loro termini o che siano divenuti esigibili alla maturità o in altro modo ed in relazione ai quali la somma necessaria a pagare il capitale e qualsiasi premio, interesse, Ulteriore Importo o altra somma ad essi relativa sia stata resa disponibile al Fiduciario; o
- (iii) Titoli in luogo o in sostituzione dei quali altri Titoli dovranno essere stati autenticati e consegnati in conformità con il Regolamento Obbligazionario;

a condizione che, tuttavia, nello stabilire se i Detentori dell'importo di capitale richiesto di Titoli di una Serie in essere siano presenti a un'assemblea di Detentori di Titoli di tale Serie ai fini del quorum o abbiano acconsentito o votato a favore di qualsiasi avviso, consenso, rinuncia, emendamento, modifica o integrazione in conformità con il Regolamento

Obbligazionario, Titoli di tale Serie posseduti direttamente o indirettamente dalla Banca o da una qualsiasi delle consociate della Banca, compresa qualsiasi Controllata, non siano presi in considerazione e siano considerati non in essere.

Subito dopo la realizzazione da parte della Banca e del Fiduciario di qualsiasi supplemento o emendamento del Regolamento Obbligazionario, la Banca ne darà comunicazione ai detentori dei Titoli e, se del caso, alla CNV, indicando in termini generali il contenuto di tale supplemento o emendamento. Qualora la Banca non provveda a fornire tale avviso ai detentori dei Titoli entro 15 giorni dalla realizzazione di tale supplemento o emendamento, il Fiduciario ne darà comunicazione ai Detentori a spese della Banca. Qualsiasi mancato invio da parte della Banca o del Fiduciario di tale avviso, o la presenza all'interno del medesimo di un qualsiasi vizio, tuttavia, non intaccherà o comprometterà in alcun modo la validità di un qualsiasi emendamento o supplemento di cui sopra.

Esecuzione da parte di Detentori di Titoli

Fatto salvo quanto descritto nel prossimo paragrafo, nessun detentore di un Titolo di una Serie avrà alcun diritto in virtù o avvalendosi di qualsiasi disposizione del Regolamento Obbligazionario o di tale Titolo di avviare qualsiasi azione legale, causa o procedimento in sede *Equity* o di diritto in virtù o in relazione al Regolamento Obbligazionario o ai Titoli di tale Serie ovvero di la nomina di un curatore fallimentare o amministratore fiduciario, ovvero per qualsiasi altro provvedimento ivi riportato, salvo che (i) tale detentore abbia precedentemente inviato al Fiduciario un avviso scritto relativo a un'inadempimento in relazione ai Titoli, (ii) detentori di non meno del 25% dell'importo di capitale aggregato dei Titoli di tale Serie abbiano avanzato richiesta scritta al Fiduciario di avviare tale azione legale, causa o procedimento a suo stesso nome come Fiduciario ai sensi del Regolamento Obbligazionario e abbiano offerto al Fiduciario ogni ragionevole indennizzo che possa essere richiesto in merito ai costi, alle spese e alle responsabilità che siano insorti nel contesto e in virtù dello stesso, e (iii) il Fiduciario per 60 giorni dal ricevimento di tale avviso, richiesta e offerta di indennizzo non abbia provveduto ad avviare tale azione legale, causa o procedimento e nessuna indicazione non conforme a tale richiesta scritta sia stata fornita al Fiduciario ai sensi del Regolamento Obbligazionario.

Ferma restando qualsiasi disposizione del Regolamento Obbligazionario e qualsiasi disposizione di un qualsiasi Titolo, il diritto di qualsiasi detentore di Titoli di percepire un pagamento del capitale e degli interessi su tale Titolo (Ulteriori Importi compresi) a decorrere dalle rispettive date di esigibilità indicate in tale Titolo, ovvero di avviare un'azione legale, compresa qualsiasi azione esecutiva individuale ai sensi dell'Articolo 29 della Legge Argentina sulle Obbligazioni Negoziabili, per l'esecuzione di uno qualsiasi di tali pagamenti a decorrere da tali rispettive date, non sarà intaccato o compromesso senza il consenso di tale detentore.

Risoluzione

Salvo diversa disposizione nel Pricing Supplement applicabile, ferma restando l'osservanza di talune condizioni, la Banca ha la facoltà di scegliere tra (i) procedere a una risoluzione ed essere esonerata da tutti gli obblighi relativi ai Titoli (che devono essere denominati in Dollari USA e avere un tasso di interesse fisso), compresi qualsiasi obbligo di riscattare tali Titoli e gli obblighi descritti nella sezione '2' che precede (fatti salvi alcuni impegni specificati nel Regolamento Obbligazionario e i diritti dei detentori di Titoli in Circolazione di percepire pagamenti relativi al capitale, a eventuali premi e interessi su tali Titoli quando i predetti pagamenti sono esigibili) ('risoluzione totale'), ovvero (ii) procedere a una risoluzione ed essere esonerata da tali obblighi relativi ai Titoli (che devono essere denominati in Dollari USA e avere un tasso di interesse fisso), come descritto nelle sezioni 'Impegni – Negative Pledge', e 'Impegni – Ulteriori Azioni' che precedono e fare in modo che il verificarsi di un qualsiasi evento precisato nella clausola (2) della sezione 'Eventi di Inadempimento' non costituisca un Evento di Inadempimento (ma solamente nella misura in cui tale clausola faccia riferimento a obblighi di cui alla sezione 'Impegni' da cui la Banca è stata liberata così come descritto nella presente clausola (ii)) ('risoluzione parziale').

La Banca ha la facoltà di esercitare la propria scelta verso una risoluzione totale o parziale in relazione ai Titoli solamente nel momento in cui le condizioni sospensive riportate nel Regolamento Obbligazionario siano state soddisfatte, compresi, tra l'altro, (a) il deposito fiduciario presso un trustee (il 'Defeasance Fiduciario'), fiduciario a tale scopo, di denaro e/o obbligazioni del Governo USA per un importo, specificatamente dato in pegno come garanzia ed esclusivamente destinato a vantaggio dei detentori di tali Titoli, sufficiente a pagare il capitale e gli interessi relativi ai Titoli alla maturità o al momento del riscatto, a seconda dei casi, (b) la consegna al Defeasance Fiduciario di un certificato rilasciato da una ditta di revisori contabili indipendenti certificati negli Stati Uniti, riconosciuta a livello nazionale, nel quale si esprime il parere che i pagamenti di capitale e interessi quando dovuti e senza reinvestimento delle obbligazioni del Governo USA più qualsiasi somma depositata senza investimento forniranno liquidità nelle occasioni e per importi che saranno sufficienti per

pagare il capitale e gli interessi, quando dovuti, su tutti i Titoli alla maturità o al momento del riscatto, a seconda dei casi, (c) la consegna al Defeasance Fiduciario di pareri di consulenti indipendenti argentini e statunitensi in base ai quali i detentori di tali Titoli non riconosceranno proventi, guadagni o perdite ai fini delle imposte sui redditi federali statunitensi o argentine come risultato di tale totale o parziale risoluzione, e saranno assoggettati all'imposta sui redditi federale statunitense o argentina sullo stesso importo, alle stesse modalità e nei medesimi periodi, come sarebbe avvenuto se tale risoluzione totale o parziale non si fosse verificata, (d) l'assenza di qualsiasi Evento di Inadempimento, o evento che con preavviso o con il passare del tempo o entrambi sarebbe diventato un Evento di Inadempimento, al giorno di deposito o in qualsiasi momento entro e non oltre il 123° giorno a decorrere dalla data di tale deposito o (e) l'assenza di qualsiasi violazione o infrazione di qualsiasi regolamento che la Banca abbia stipulato come risultato di tale risoluzione totale o parziale.

Sostituzione di Titoli

I Titoli danneggiati, distrutti, rubati o smarriti saranno sostituiti su consegna degli stessi al Fiduciario, ovvero consegna alla Banca e al Fiduciario di una prova dell'avvenuta perdita, furto o distruzione dei medesimi soddisfacente per la Banca e per il Fiduciario. In caso di Titolo smarrito, rubato o distrutto, sarà richiesto un indennizzo soddisfacente per il Fiduciario e la Banca, a spese del detentore di tale Titolo prima di emettere il Titolo sostitutivo. Al momento dell'emissione di qualsiasi nuovo Titolo, la Banca può richiedere il pagamento di una somma sufficiente a coprire qualsiasi imposta o altro onere governativo che possa essere imposto in relazione allo stesso e qualsiasi ulteriore spesa (comprese le commissioni e le spese del Fiduciario, dei propri consulenti e agenti) collegata allo stesso.

Rimborso di Somme: Prescrizione

Qualsiasi somma depositata o versata a favore del Fiduciario o di qualsiasi Agente per il Pagamento per il pagamento del capitale o degli interessi o di qualsiasi ulteriore importo esigibile su o in relazione a qualsiasi Titolo (compresi gli Ulteriori Importi) e non applicato ma rimasto non rivendicato per tre anni dalla data in cui tale capitale o interesse o altro importo (compresi gli Ulteriori Importi) è diventato pagabile, sarà rimborsato alla Banca dal Fiduciario o dall'Agente per il Pagamento, salvo diversa indicazione da disposizioni obbligatorie della legislazione applicabile in caso di passaggio di proprietà allo stato per mancanza di eredi, e di beni abbandonati o non rivendicati, e il detentore di tale Titolo provvederà, salvo diversa indicazione da disposizioni obbligatorie della legislazione applicabile in caso di passaggio di proprietà allo stato per mancanza di eredi, e di beni abbandonati o non rivendicati, a rivolgersi in seguito solamente alla Banca per qualsiasi pagamento che tale detentore possa avere il diritto di riscuotere, e qualsiasi responsabilità del Fiduciario o di qualsiasi Agente per il Pagamento in relazione a tali somme cesserà in tale momento.

Tutte le richieste di risarcimento avanzate alla Banca per il pagamento di capitale o interessi o qualsiasi altro importo pagabile su o in relazione a qualsiasi Titolo (compresi gli Ulteriori Importi) cadranno in prescrizione se non effettuate entro tre anni dal posteriore tra: (i) la data in cui tale pagamento è diventato inizialmente esigibile, e (ii) qualora l'intero ammontare pagabile non sia stato ricevuto dal Fiduciario entro e non oltre tale data di esigibilità, la data in cui, ricevuto in tal modo l'intero ammontare, verrà inviato un avviso ai detentori dei Titoli da parte del Fiduciario, nel quale si riferirà che l'intero ammontare è stato ricevuto.

Comunicazioni

Le comunicazioni ai Detentori di Titoli saranno considerate validamente inviate (i) se spedite a mezzo posta prioritaria (first-class mail) agli stessi (ovvero, in caso di detentori congiunti, al primo nominativo che figura nel Registro) ai rispettivi indirizzi così come riportati nel Registro, e saranno considerate validamente servite il quarto Giorno Lavorativo successivo a tale invio, (ii) nella misura in cui tali Titoli sono quotati sulla Borsa Valori di Buenos Aires, al momento della pubblicazione a Buenos Aires nel Bollettino della Borsa Valori di Buenos Aires e su un giornale di ampia tiratura in Argentina, (iii) nella misura in cui tali Titoli sono quotati sulla Borsa Valori di Lussemburgo, al momento della pubblicazione su un quotidiano non specializzato a grande tiratura e al momento della pubblicazione su un giornale di ampia tiratura di Londra. Qualsiasi comunicazione di cui sopra sarà considerata servita alla data di tale pubblicazione ovvero, se pubblicata più di una volta o in date diverse, all'ultima data in cui la pubblicazione è richiesta e viene effettuata in conformità con quanto previsto. Si prevede che gli avvisi a Londra saranno pubblicati sul Financial Times, gli avvisi in Lussemburgo saranno pubblicati sul Lussemburger Wort, e gli avvisi a Buenos Aires saranno pubblicati su La Nación. Qualora una pubblicazione fosse impossibile o non praticabile a Londra, allora la pubblicazione, invece di avvenire a Londra, può essere effettuata su qualsiasi giornale di lingua inglese non specializzato distribuito in Europa. In caso di Titoli Globali, gli avvisi saranno spediti a DTC, Euroclear o Clearstream, a seconda dei casi, o a soggetti designati da questi ultimi (ovvero qualsiasi

successore), quali detentori dei medesimi, e tale/i agenzia/e di compensazione comunicheranno tali avvisi ai rispettivi partecipanti in conformità con le loro procedure standard.

Inoltre, la Banca sarà tenuta a fare in modo che tutte le altre pubblicazioni di tali avvisi di volta in volta richieste dalla legislazione argentina applicabile siano effettuate.

La mancata spedizione di una comunicazione o qualsiasi vizio contenuto in qualsiasi comunicazione spedita a qualsiasi particolare Detentore di un Titolo non comprometterà la sufficienza di qualsiasi comunicazione in relazione a qualsiasi altro Titolo.

Indennizzo nella Valuta della Sentenza

Qualora una sentenza o un'ordinanza rilasciata o emessa da un qualsiasi tribunale per il pagamento di qualsiasi ammontare in relazione a qualsiasi Titolo venisse espressa in una valuta (la 'Valuta della Sentenza') diversa rispetto alla valuta in cui sono denominati tali Titoli (la 'Valuta della Denominazione') ovvero in cui tale importo è pagabile, la Banca provvederà a indennizzare il relativo Detentore in merito a qualsiasi disavanzo dovesse insorgere o derivare da qualsiasi variazione dei tassi di cambio tra la data in cui l'importo nella Valuta della Denominazione viene convertito fittiziamente nell'importo della Valuta della Sentenza ai fini di tale sentenza o ordinanza e la data di effettivo pagamento del medesimo. Il presente indennizzo costituirà un obbligo indipendente e separato da altri obblighi contenuti nei termini e nelle condizioni dei Titoli, costituirà un motivo di azione indipendente e separato, si applicherà indipendentemente da qualsiasi dilazione concessa di tanto in tanto e continuerà ad avere pieno vigore ed effetto nonostante qualsiasi sentenza o ordinanza relativa a una o più somme liquidate in relazione a importi dovuti relativamente al Titolo in questione o ai sensi di una qualsiasi sentenza o ordinanza di cui sopra.

Diritto Applicabile, Foro Competente, Citazione in Giudizio, Rinuncia alle Immunità

Al Regolamento Obbligazionario e ai Titoli viene applicato il diritto dello Stato di New York, e i medesimi saranno interpretati in conformità con quest'ultimo; tuttavia, a condizione che tutte le questioni relative alla debita autorizzazione, esecuzione, emissione e consegna dei Titoli da parte della Banca, e questioni relative ai requisiti legali necessari affinché i Titoli possano essere classificati come 'obbligazioni negoziabili' ai sensi della legislazione argentina, siano regolate dalla Legge sulle Obbligazioni Negoziabili Argentine (n. 23.576), e successive modifiche, unitamente alla Legge Argentina sulle Società d'Affari, n. 19.550, e successive modifiche, e altre leggi e regolamenti argentini applicabili.

La Banca si è sottoposta irrevocabilmente alla giurisdizione di qualsiasi tribunale federale o statale con sede nel Borough di Manhattan, nella Città e nello Stato di New York, di qualsiasi tribunale argentino con sede a Buenos Aires e qualsiasi tribunale competente nel luogo in cui è situata il proprio domicilio ai fini di qualsiasi azione o procedimento dovesse insorgere da o in relazione ai Titoli. La Banca ha rinunciato irrevocabilmente, nella misura più ampia consentita dalla legge, a muovere qualsiasi obiezione essa possa avere all'ubicazione della sede in cui una qualsiasi azione o procedimento di cui sopra venga presentato a tale tribunale e qualsiasi rivendicazione che una qualsiasi azione o procedimento presentato a tale tribunale sia stata presentata a un foro non opportuno. La Banca ha altresì convenuto che la sentenza finale in una qualsiasi delle azioni o dei procedimenti di cui sopra presentati a tale tribunale sarà definitiva e vincolante per la Banca e potrà essere eseguita in qualsiasi tribunale sotto la cui giurisdizione è assoggettata la Banca mediante causa legale avviata in seguito a tale sentenza; tuttavia a condizione che la citazione in giudizio della Banca sia effettuata secondo le modalità specificate nel paragrafo che segue ovvero in modo diverso consentito dalla legge.

Fino a quando un qualsiasi Titolo rimane in essere, la Banca avrà in ogni momento un agente autorizzato nel Borough di Manhattan, Città e Stato di New York, a cui potrà essere notificata una citazione in giudizio per qualsiasi azione legale o procedimento che dovesse insorgere o relativo ai Titoli. La citazione in giudizio di tale agente e una notifica scritta di tale citazione inviata a mezzo posta o consegnata alla Parte coinvolta in tale azione o procedimento, entro i limiti consentiti dalla legge, sarà considerata sotto ogni aspetto come una citazione in giudizio effettiva nei confronti della Parte in questione riguardo a qualsiasi azione legale o procedimento di cui sopra. La Banca ha nominato CT Corporation System, 1633 Broadway, New York, New York 10019 quale proprio agente per le notifiche in qualsiasi procedimento nel Borough di Manhattan, Città e Stato di New York.

Inoltre, in conformità con il Regolamento Obbligazionario, la Banca ha riconosciuto che le attività contemplate dal Regolamento Obbligazionario sono di natura commerciale ed ha rinunciato irrevocabilmente entro i limiti consentiti dalla legge applicabile a qualsiasi diritto di immunità o rivendicazione del medesimo che possa esistere adesso o in futuro.

Fiduciario

HSBC Bank USA è stata nominata come Fiduciario ai sensi del Regolamento Obbligazionario. Il Regolamento Obbligazionario contiene delle disposizioni relative ai doveri e alle responsabilità del Fiduciario e agli obblighi del medesimo nei confronti dei Detentori dei Titoli.

Il Fiduciario può dimettersi in qualsiasi momento e i Detentori della maggioranza dell'importo di capitale aggregato dei Titoli possono destituire il Fiduciario dall'incarico in qualsiasi momento. La Banca ha la facoltà di destituire dall'incarico il Fiduciario qualora il Fiduciario divenisse non idoneo a fungere da Fiduciario ai sensi dei termini del Regolamento Obbligazionario, divenisse incapace di agire in qualità di Fiduciario, ovvero fosse riconosciuto insolvente o fallito. Qualora il Fiduciario si dimettesse o fosse rimosso dall'incarico, sarà nominato un successore dello stesso in conformità con i termini del Regolamento Obbligazionario. La Banca notificherà qualsiasi dimissione, cessazione dell'incarico o nomina del Fiduciario ai Detentori dei Titoli e alla CNV.

Nel Regolamento Obbligazionario, la Banca si impegna ad indennizzare e difendere il Fiduciario, nonché di manlevarlo, in caso di qualsiasi perdita, passività, o spesa (compresi i ragionevoli costi e le spese di consulenza legale) derivanti o connesse all'accettazione o all'amministrazione del Regolamento Obbligazionario o delle amministrazioni fiduciarie ai sensi dello stesso, e all'adempimento dei propri doveri ai sensi dello stesso, tranne che nella misura in cui tale perdita, passività o spesa sia dovuta per negligenza grave o mala fede del medesimo.

Il Regolamento Obbligazionario prevede che il Fiduciario o i suoi consociati possano diventare proprietari o creditori pignorati di titoli con gli stessi diritti che avrebbe se non fosse il Fiduciario o una consociata e può avere altrimenti rapporti con la Banca, e ricevere, raccogliere, detenere e trattenere incassi provenienti dalla Banca, con gli stessi diritti che avrebbe se non fosse il Fiduciario o una consociata. Il Fiduciario e le sue consociate hanno la facoltà di concludere transazioni d'affari con la Banca o uno qualsiasi delle sue consociate senza dover rendere conto di qualsiasi utile derivante da tali transazioni.

Agenti per il Pagamento; Agenti per il Trasferimento; Conservatore

La Banca ha inizialmente nominato i Conservatori, Agenti per il Pagamento e Agenti per il Trasferimento elencati sul retro della rispettiva Circolare d'Offerta. La Banca ha la facoltà, in qualsiasi momento, di nominare Conservatori aggiuntivi o altri Conservatori, Agenti per il Pagamento e Agenti per il Trasferimento e porre fine alla loro nomina; a condizione che tuttavia (i) mentre Titoli di qualsiasi Serie sono in essere, la Banca mantenga un Conservatore, un Agente per il Pagamento e un Agente per il Trasferimento nella Città di New York; (ii) fintanto che i Titoli sono quotati sulla Borsa Valori di Lussemburgo e le norme che disciplinano la Borsa Valori di Lussemburgo lo richiedono, almeno un Agente per il Pagamento e un Agente per il Trasferimento abbia sede in Lussemburgo; e (iii) fintanto che la legge argentina o la CNV lo richieda, la Banca mantenga almeno un Conservatore, un Agente per il Pagamento e un Agente per il Trasferimento a Buenos Aires. Nel caso richiesto dal Regolamento Obbligazionario, la comunicazione di qualsiasi dimissione, cessazione dell'incarico o nomina di qualsiasi Conservatore, Agente per il Pagamento e Agente per il Trasferimento, e di qualsiasi cambiamento dell'ufficio attraverso cui qualsiasi Conservatore, Agente per il Pagamento e Agente per il Trasferimento opererà, sarà fatta pervenire quanto prima ai detentori dei Titoli secondo le modalità riportate alla sezione 'Comunicazioni' che precede e alla CNV.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

in qualità di Emittente,

HSBC Bank USA

in qualità di Fiduciario, Conservatore del Registro,

Agente Principale per i Pagamenti e Agente per il Trasferimento

e

HSBC Bank Buenos Aires

in qualità di Co-Conservatore del Registro, Agente per i Pagamenti e Agente per il Trasferimento

REGOLAMENTO OBBLIGAZIONARIO

del [—————] 2003

Programma relativo a Titoli Globali a Medio Termine per complessivi US\$1.200.000.000

di Titoli a Medio Termine Esigibili da 30 Giorni a 30 Anni

dalla Data dell'Emissione Originaria

Il presente regolamento obbligazionario, datato [—————] 2003 (qui di seguito il “Regolamento Obbligazionario”), tra BANCO HIPOTECARIO S.A. (qui di seguito la “Banca”), una società di capitali costituita nella forma di sociedad anónima ai sensi delle leggi della Repubblica argentina, HSBC Bank USA, un istituto di credito di New York, in qualità di fiduciario (qui di seguito il “Fiduciario”), co-conservatore del Registro (in questa qualità di seguito denominato il “Conservatore del Registro”), agente principale incaricato dei pagamenti (in questa qualità di seguito denominato l’“Agente Principale per i Pagamenti” e, collettivamente insieme agli altri agenti incaricati dei pagamenti ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario, gli “Agenti per i Pagamenti”) ed agente incaricato del trasferimento dei titoli (l’“Agente per il Trasferimento”), e HSBCBank, sede di Buenos Aires, una banca debitamente costituita ed esistente ai sensi della legge della Repubblica argentina, in qualità di co-conservatore del Registro (in questa qualità di seguito denominato il “Co-conservatore del Registro”), agente per il pagamento e agente per il trasferimento.

PREMESSO CHE:

- la Banca ha debitamente autorizzato l’emissione, anche a più riprese, di titoli a medio termine (qui di seguito “Titoli”) in una o più serie dell’ammontare minimo stabilito di volta in volta dalla Banca, fermo restando che l’ammontare complessivo del capitale dei Titoli in circolazione in ogni dato momento non potrà comunque superare l’importo massimo di US \$ 1.200.000.000 (o il suo equivalente in altra valuta);
- i Titoli costituiranno obligaciones negociables emesse ai sensi della Legge Argentina N. 23.576, come modificata dalla Legge Argentina N. 23.962 (la “Legge sulle Obbligazioni Negoziabili”) e della relativa normativa regolamentare;
- la Banca ha debitamente autorizzato la stipula del presente Regolamento Obbligazionario al fine di provvedere, tra l’altro, all’autenticazione, consegna ed amministrazione dei Titoli emessi dopo la data del presente Regolamento Obbligazionario; e
- è stato fatto tutto quanto necessario a rendere valido ed efficace il presente Regolamento Obbligazionario in conformità ai termini in esso contenuti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, in relazione a quanto indicato nelle premesse ed all’acquisizione dei Titoli da parte dei Titolari (come di seguito definiti), la Banca ed il Fiduciario pattuiscono e convengono quanto segue a beneficio indistintamente e proporzionalmente di tutti i soggetti che, di volta in volta, diverranno Titolari dei Titoli:

ARTICOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1.1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento Obbligazionario e di ogni altro regolamento obbligazionario integrativo, i seguenti termini (eccetto ove diversamente disposto o un diverso significato sia fatto palese dal contesto in cui il relativo termine viene utilizzato) hanno il significato per ciascuno di essi specificato nella presente Sezione 1.1. Le espressioni “nel presente regolamento”, “del presente regolamento” e “ai sensi del presente regolamento” ed altre analoghe espressioni dovranno intendersi riferite al presente Regolamento Obbligazionario nella sua interezza e non ad alcun particolare Articolo, Sezione o altra diversa sotto-rubrica dello stesso. I termini definiti nel presente Articolo I hanno il significato ad essi specificamente attribuito nello stesso e, laddove definiti al singolare, dovranno ritenersi avere il medesimo significato ove utilizzati al plurale e viceversa.

“Agente per le Notifiche”	ha il significato attribuito a tale termine nella Sezione 12.7.
“Agenti per i Pagamenti”	ha il significato attribuito a tale termine nel preambolo del presente Regolamento Obbligazionario.
“Agenzia Governativa”	significa qualsiasi ente o agenzia pubblica costituita da qualsiasi competente autorità, ovvero qualsiasi altra persona giuridica attualmente esistente o costituita in data successiva a quella del presente Regolamento o che, alla data del presente Regolamento o in data ad essa successiva, sia posseduta o controllata direttamente o indirettamente da tale ente o agenzia pubblica, ivi espressamente inclusa qualsiasi banca centrale.
“Annotazione Titoli”	significa l’annotazione descritta nell’Allegato E.
“Azioni con Diritto di Voto”	significa tutte le classi di azioni in circolazione costituenti il Capitale Azionario di qualsiasi entità avente il diritto di voto (indipendentemente dal verificarsi di particolari contingenze) in occasione della nomina di amministratori, manager o fiduciari degli stessi.
“Banca”	significa Banco Hipotecario S.A., una società di capitali costituita nella forma di sociedad anónima ai sensi della legge della Repubblica Argentina, nonché, fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 8, i suoi successori e aventi causa.
“Capitale”	quando utilizzato con riferimento all’integralità dei Titoli o ad un Titolo in particolare o porzione di tale Titolo, dovrà intendersi comprensivo dell’eventuale premio e dell’eventuale prezzo di riscatto, nonché, nel caso di Titoli scontati in sede di emissione originaria, del valore facciale ammortizzato o altro importo comunque dovuto in relazione a tali Titoli.
“Capitale Azionario”	significa, in relazione a qualsiasi Soggetto, la totalità delle azioni, interessenze, partecipazioni, diritti di acquisto, warrant, opzioni, o altro equivalente strumento comunque denominato, relativi al capitale sociale di una società, nonché la totalità di qualsiasi equivalente interessenza in un Soggetto diverso da una società, attualmente in circolazione o emessa successivamente alla data del presente regolamento.
“Cash Collateral”	significa qualsiasi disponibilità liquida di denaro o saldo creditorio, nonché qualsiasi titolo acquistato o acquisito per mezzo di tale liquidità o saldo creditorio.
“Certificato dei Funzionari”	significa un certificato sottoscritto da due Soggetti Autorizzati della Banca e consegnato al Fiduciario.
“Certificato di Scambio “Regulation S””	significa un certificato sostanzialmente conforme al modello di cui all’Allegato B-2.

“Certificato di Scambio ‘Rule 144A’”	significa un certificato sostanzialmente conforme al modello di cui all’Allegato C-2.
“Certificato di Trasferimento ‘Regulation S’”	significa un certificato sostanzialmente conforme al modello di cui all’Allegato B-1.
“Certificato di Trasferimento ‘Rule 144A’”	significa un certificato sostanzialmente conforme al modello di cui all’Allegato C-1.
“Clearstream”	significa Clearstream Banking Corporation.
“CNV” o “Comisión Nacional de Valores”	significa la Commissione Nazionale Argentina Titoli.
“Commissione di Sorveglianza”	significa la Comisión Fiscalizadora della Banca.
“Compratore Istituzionale Qualificato”	significa un soggetto che corrisponda alla descrizione di compratore istituzionale qualificato (Qualified Institutional Buyer) di cui alla Rule 144A.
“Consiglio di Amministrazione”	significa il Consiglio di Amministrazione (Directorio) della Banca, nonché qualsiasi altro comitato di tale Directorio, debitamente autorizzato ad agire per conto di esso in relazione al presente regolamento.
“Consociata”	significa, in relazione a qualsiasi specifico Soggetto, qualsiasi altro Soggetto che, direttamente o indirettamente, controlli o sia controllato da tale Soggetto o si trovi con tale Soggetto sotto il comune controllo di un terzo Soggetto.
“Controllata”,	con riferimento a qualsiasi Soggetto, significa qualsiasi società, associazione o altra entità commerciale di cui tale Soggetto o una o più delle altre Controllate di tale Soggetto o una combinazione di esse posseda o controlli, direttamente o indirettamente, più del 50% dei diritti di voto; fermo restando che il termine “Controllata” non include alcun trust istituito o diretto dalla Banca diverso da un trust sotto il controllo della Banca, altrimenti che in virtù esclusiva di disposizioni generali relative ai diritti di voto di detentori di qualsiasi relativo titolo o in virtù del possesso di uno specifico numero o ammontare di tali titoli.
“Controllata Significativa”	significa ad ogni dato momento, qualsiasi Controllata della Banca che possa essere considerata “significant subsidiary” della Banca a norma della Rule 1-02 della Regulation S-X promulgata dalla United States Securities and Exchange Commission.
“Controllo”	di una società da parte di un’altra (direttamente o indirettamente, mediante titolarità di capitale sociale, e/o di diritti di voto, disposizioni contrattuali o altro) significa che tale altra società ha il potere di nominare e/o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o di altro organo di governo di tale società, o altrimenti controlla, o ha il potere di controllare, gli affari e le politiche di tale società. I termini “Controllante” e “Controllata” hanno i significati corrispondenti a quanto sopra.
“Data di Emissione Originaria”	di un qualsiasi Titolo (o di parte di esso) significa la data anteriore nel tempo tra (a) la data di tale Titolo e (b) la data di qualsiasi Titolo (o di parte di esso) per il quale tale Titolo sia stato emesso (direttamente o indirettamente) in base alla registrazione di un trasferimento, uno scambio o una sostituzione.
“Data di Pagamento”	significa, in relazione a ogni Serie, la data in cui è esigibile il pagamento del capitale, di interessi o di qualsiasi altro importo dovuto, o qualsiasi altra data fissata per il riscatto dei Titoli di tale Serie.
“Defeasance Fiduciario”	ha il significato attribuito a tale espressione nella Sezione 11.4.

“Depositario Comune”	significa una banca o la succursale di una banca situata al di fuori degli Stati Uniti d’America, designata da Euroclear e Clearstream al fine di fungere da depositario comune di qualsiasi Titolo Globale per conto di Euroclear e Clearstream ed ogni loro successore.
“DTC”	significa la società di deposito fiduciario (The Depository Trust Company) o i suoi successori o altro depositario (o i suoi successori) diverso dal Depositario Comune, eventualmente designato in relazione ai Titoli da emettersi o emessi, in tutto o in parte, sotto forma di uno o più Titoli Globali.
“Equivalentente in Dollari”	in relazione a qualsiasi valuta diversa dal Dollaro USA, significa in qualsiasi momento, ai fini della determinazione di tale importo, l’importo in Dollari USA ottenuto convertendo tale altra valuta in Dollari USA al tasso d’acquisto dei Dollari USA con tale altra valuta, come determinato dal Fiduciario ai sensi della Sezione 2.3 alle 11.00 circa (ora di New York) della data di tale determinazione.
“Euroclear”	significa Morgan Guaranty Trust Company of New York, sede di Bruxelles, quale operatore del Sistema Euroclear.
“Evento di Inadempimento”	significa qualsiasi evento o condizione definiti come tali nella Sezione 4.1.
“Exchange Act”	significa lo United States Securities Exchange Act del 1934, come successivamente modificato.
“Fiduciario”	significa il Soggetto identificato come il “Fiduciario” nel primo paragrafo del presente regolamento, nonché ogni relativo successore, fatte salve le disposizioni del successivo Articolo V.
“Funzionario Responsabile”	significa un qualsiasi funzionario del Fiduciario dal medesimo incaricato della gestione delle questioni inerenti la propria attività di natura fiduciaria.
“GAAP Argentini”	significa i principi contabili generalmente accettati nella Repubblica argentina, come di volta in volta in vigore.
“Giorno Lavorativo”	significa, in relazione a ciascun Titolo, fatto salvo quando diversamente specificato nella relativa delibera del Consiglio di Amministrazione, in un Ordine della Banca ai sensi di delibere del Consiglio di Amministrazione, ovvero, ove applicabile, in un regolamento integrativo, in cui si determinino termini e condizioni dei Titoli di una Serie, ogni giorno, ad eccezione dei sabati e delle domeniche e di qualsiasi altro giorno in cui le banche commerciali e i mercati dei cambi siano autorizzati od obbligati per legge a restare chiusi, (a) nel luogo in cui debba essere effettuato un pagamento relativo a tale Titolo (compreso, nel caso di un Titolo denominato in Euro, un Giorno Lavorativo TARGET), (b) a New York City, nel caso di un Titolo denominato in Dollari USA, (c) a Londra e nel centro finanziario principale del paese che emette tale valuta, nel caso di un Titolo denominato in valuta diversa dal Dollaro USA o dall’Euro, o, ancora, (d) a Londra, nel caso di un Titolo LIBOR (compreso, in tale caso, un Giorno Lavorativo Londinese).
“Giorno Lavorativo Londinese”	significa qualsiasi giorno in cui vengano negoziati depositi in Dollari USA sul mercato interbancario londinese.
“Giorno Lavorativo TARGET”	significa un giorno in cui il Sistema TARGET è operativo.
“Gravame”	significa qualsiasi ipoteca, onere, garanzia, pegno, o qualsiasi altro simile gravame.
“Gravame Consentito”	significa un Gravame su (i) Ipoteche o sui proventi delle Ipoteche, e su somme derivanti da tali Ipoteche e/o (ii) qualsiasi Cash Collateral della Banca o di alcuna delle sue Controllate con qualsiasi banca o istituzione finanziaria; fermo restando che la somma capitale complessiva di tutto l’Indebitamento così garantito (e, nel caso in cui l’Indebitamento sia emesso da un soggetto diverso dalla Banca o da una sua Controllata

e le obbligazioni della Banca in relazione a tale Indebitamento siano limitate unicamente al Cash Collateral fornito dalla Banca, l'importo complessivo (o, a seconda dei casi, del suo valore di mercato) di tale Cash Collateral) non potrà, al momento in cui esso venga costituito, superare un ammontare corrispondente al 40% del Patrimonio Netto.

“Importi Aggiuntivi”	ha il significato attribuito a tale termine nella Sezione 3.5 del presente Regolamento.
“Imposizione Fiscale Argentina”	ha il significato attribuito a tale termine nella Sezione 3.5.
“Indebitamento”	di qualsiasi Soggetto, significa, esclusa ogni duplicazione, (a) qualsiasi indebitamento presente o futuro di tale Soggetto nella forma di, o rappresentato da, titoli, obbligazioni semplici, titoli di prestito o altri titoli che al momento sono, o sono suscettibili di essere in futuro, idonei ad essere quotati o normalmente negoziati in qualsiasi mercato borsistico, sistema di contrattazione automatizzato, mercato fuori borsa o altro mercato che sia denominato, pagabile o esigibile facoltativamente in valuta diversa dalla valuta avente corso legale in Argentina e (b) tutte le garanzie o indennità relative agli strumenti di debito di cui al precedente punto (a).
“In Circolazione”	quando usato in riferimento a Titoli, salvo il disposto della Sezione 6.4, significa, in ogni dato momento, tutti i Titoli autenticati e consegnati dal Fiduciario ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario, ad esclusione: (a) dei Titoli annullati dal Fiduciario o ad esso consegnati per l'annullamento o detenuti dal Fiduciario per la loro riemissione ma non dallo stesso riemessi; (b) dei Titoli o loro porzioni che siano stati richiamati per il riscatto secondo i termini agli stessi applicabili o che siano divenuti dovuti e pagabili alla scadenza del termine o altrimenti ed in relazione ai quali siano state messe a disposizione del Fiduciario somme sufficienti per il rimborso del capitale e per il pagamento di qualsiasi premio, interesse, Importo Aggiuntivo o altra somma ad essi comunque relativa; o (c) dei Titoli in luogo o in sostituzione dei quali altri Titoli saranno stati autenticati e consegnati ai sensi della Sezione 2.9.
“Intermediario”	indica individualmente Salomon Brothers International Limited e Salomon Brothers Inc e qualsiasi altro intermediario, sottoscrittore, agente di vendita di titoli o simile ente nominato nell'ambito di qualsiasi programma, accordo di sottoscrizione o collocamento o di sindacato o altro simile accordo stipulato in relazione a qualsiasi emissione e vendita Titoli. A meno che il contesto richieda diversamente, il termine “Intermediario” si intenderà comprensivo di qualsiasi acquirente di un Titolo di qualsiasi Serie che non sia altrimenti un Intermediario e che acquisti tale Titolo direttamente dalla Banca.
“Investitore Istituzionale Accreditato”	significa un soggetto che corrisponda alla descrizione di Investitore Internazionale Accreditato (International Accredited Investor) contenuta nella Regulation D del Securities Act e che non sia un Compratore Istituzionale Qualificato (Qualified Institutional Buyer).
“Ipoteche”	significa (i) la totalità dei diritti della Banca o delle sue Controllate, ai sensi di e in relazione a: (x) qualsiasi gravame su proprietà immobiliari e/o qualsiasi diritto o interesse in proprietà immobiliari e qualsiasi garanzia accessoria, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gravami su polizze di assicurazione vita (reversibili o meno) che garantiscano la restituzione alla Banca o alla Controllata di cui si tratti (a seconda dei casi) di mutui o anticipi, nonché il pagamento di qualsiasi somma dovuta ai sensi di o in relazione a tali gravami, mutui o anticipi; (y) la totalità di detti mutui e anticipi e delle somme di cui sopra; e (z) la totalità degli impegni, delle garanzie, degli indennizzi, delle polizze assicurative relative alla proprietà comunque gravata da un datore di ipoteca o da altro garante, qualsiasi garanzia o indennizzo in relazione a detti mutui o anticipi o somme di cui sopra; e (ii) i proventi derivanti da quanto sopra.

“Legge sulle Obbligazioni Negoziabili”	ha il significato descritto nella seconda premessa del presente Regolamento Obbligazionario.
“Libro”	ha il significato attribuito a tale termine nella Sezione 2.8.
“Ordine della Banca”	significa una dichiarazione, richiesta o ordine scritti della Banca sottoscritti a nome della Banca stessa da due Soggetti Autorizzati della Banca.
“Parere”	significa un parere sottoscritto da un consulente legale, dipendente della Banca o consulente della stessa, o da qualsiasi altro consulente.
“Patrimonio Netto”	significa, a qualsiasi data, il totale del patrimonio sociale della Banca (ivi inclusi Capitale Azionario, ulteriore capitale versato, capitale fisso, riserve per le valutazioni tecniche, riserve legali ed altre riserve e utili non distribuiti) determinato con riferimento al termine del più recente trimestre fiscale su base consolidata in conformità ai GAAP Argentini.
“Periodo Vincolato”	significa, in relazione ad un qualsiasi Titolo, il periodo di 40 giorni il successivo al perfezionamento della distribuzione di tutti i Titoli di una stessa Serie.
“Registro”	ha il significato attribuito a tale termine nella Sezione 2.8.
“Regolamento Obbligazionario”	significa il presente regolamento originariamente stipulato o come successivamente eventualmente modificato o integrato, comprensivo delle forme e dei termini di particolari Titoli come stabiliti ai sensi del presente regolamento.
“Regulation S”	significa la Regulation S del Securities Act.
“Repubblica”	significa la Repubblica argentina.
“Rule 144”	significa la Rule 144 del Securities Act.
“Rule 144A”	significa la Rule 144A del Securities Act.
“Scadenza Prestabilita”	significa la data – come stabilita con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione o nel regolamento integrativo al presente Regolamento Obbligazionario – indicata sul fronte del Titolo, non anteriore al 30° (trentesimo) giorno e non successiva al 30° (trentesimo) anno successivi alla data di emissione originaria di ciascun relativo Titolo, in cui il capitale di tale Titolo e degli altri Titoli della stessa Serie diverrà esigibile o, nel caso in cui il capitale relativo a tale Titolo sia pagabile a rate, in cui sarà esigibile l’ultima rata di capitale relativa a tale Titolo e agli altri Titoli della stessa Serie.
“Securities Act”	significa lo United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato.
“Serie”	ha il significato attribuito a tale termine nella Sezione 2.3.
“Sistema TARGET”	significa il Sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) o analogo sistema che subentri nelle relative funzioni successivamente.
“Soggetto”	significa qualsiasi persona fisica o giuridica, partnership, trust, società per azioni, associazione di fatto, joint venture, società a responsabilità limitata o altra entità, o governo o sottodivisione o agenzia del medesimo.
“Soggetto Autorizzato”	significa, ai fini dell’emissione di un qualsiasi Titolo per conto della Banca, un membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Sorveglianza della stessa, ovvero, ai fini di qualsiasi altra azione da intraprendersi da parte della Banca, o per suo

	conto, ai sensi del presente regolamento, qualsiasi funzionario della stessa debitamente autorizzato per iscritto ad agire a norma del presente Regolamento Obbligazionario per conto della Banca fermo restando che tale autorizzazione dovrà essere notificata al Fiduciario per iscritto.
“Tasso di Cambio di Mercato”	ha il significato di cui alla Sezione 2.3.
“Titolare”, “Titolare di Titoli”	o altra simile espressione significa, in relazione a qualsiasi Titolo, il Soggetto a nome del quale, in ogni dato momento, risulta registrato il Titolo nel Registro.
“Titolo” o “Titoli”	ha il significato attribuito a tali termini nella prima premessa del presente Regolamento Obbligazionario, o, laddove richiesto dal contesto, significa i Titoli che siano stati autenticati e consegnati ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario.
“Titolo Certificato”	significa un Titolo emesso in forma certificata a favore di un Soggetto diverso da DTC o un Depositario Comune ai sensi della Sezione 2.4 o da altro soggetto da questi nominato quale custode.
“Titolo Certificato Annotato”	significa un Titolo Certificato riportante l’Annotazione Titoli.
“Titolo Certificato Non Annotato”	significa un Titolo Certificato non riportante la relativa Annotazione Titoli.
“Titolo Globale”	significa un Titolo rappresentativo dell’intera Serie o di parte di una Serie depositata presso il DTC o il Depositario Comune, a seconda dei casi, secondo il disposto della Sezione 2.4.
“Titolo Globale Internazionale”	significa un Titolo Globale venduto fuori degli Stati Uniti in base alla Regulation S che sia rappresentato, in tutto o in parte, da un Titolo Globale Regulation S depositato presso o per conto del Depositario Comune o soggetto da esso nominato in qualità di custode per conto di Euroclear e Clearstream per l’accredito dei rispettivi conti dei beneficiari dei Titoli Globali così rappresentati.
“Titolo Globale Non Registrato alla SEC”	significa un Titolo Globale inizialmente venduto nel territorio degli Stati Uniti a Soggetti statunitensi che siano Compratori Istituzionali Qualificati in base alla Rule 144A, depositato presso il Fiduciario quale custode per conto di DTC e registrato a nome di un soggetto nominato da DTC.
“Titolo Globale Regulation S”	significa: (i) nel caso di un Titolo Globale Statunitense, un Titolo Globale inizialmente venduto fuori dagli Stati Uniti in base alla Regulation S, depositato presso il Fiduciario quale custode per conto di DTC e registrato a nome di un soggetto nominato da DTC, e (ii) nel caso di un Titolo Globale Internazionale, un Titolo Globale inizialmente venduto fuori dagli Stati Uniti in base alla Regulation S, depositato presso il Depositario Comune quale custode per conto di Euroclear e Clearstream e registrato a nome di un soggetto nominato da Euroclear e Clearstream.
“Titolo Globale Statunitense”	significa un Titolo Globale Non Registrato alla SEC o un Titolo Globale Regulation S registrato a nome di DTC o soggetto da esso nominato e depositato presso il Fiduciario quale custode per conto di DTC, per l’accredito dei rispettivi conti dei beneficiari dei Titoli Globali così rappresentati.
“Ufficio del Fiduciario”	significa l’ufficio del Fiduciario ubicato in 450 West 33rd Street, 15° Piano, New York, New York 10001-2697, presso il quale viene principalmente svolta l’attività di natura fiduciaria ad opera del Fiduciario in un particolare momento, ovvero a qualsiasi diverso indirizzo successivamente comunicato per iscritto dal Fiduciario alla Banca.
“US\$” e “Dollari USA”	significa la valuta degli Stati Uniti d’America costituente ad ogni dato momento mezzo legale di pagamento di debiti pubblici o privati.

SEZIONE 1.2 – “Agenti”

La Banca con il presente Regolamento Obbligazionario nomina il Conservatore del Registro, il Co-Conservatore del Registro, l'Agente per il Trasferimento e gli Agenti per i Pagamenti (collettivamente, gli “Agenti”, ed individualmente, ciascuno un “Agente”) quali suoi agenti in relazione ai Titoli per i fini specificati nel presente Regolamento Obbligazionario e nei termini dei Titoli ad essi applicabili, nonché per tutte le questioni ad essi collegate. Ognuno degli Agenti avrà i poteri e le autorità ad esso concessi e conferiti nel presente Regolamento Obbligazionario e in base ai Titoli ed ogni altro potere ed autorità di agire per conto della Banca eventualmente concordati successivamente per iscritto tra l'Agente stesso e la Banca. Con la stipula del presente Regolamento Obbligazionario ognuno degli Agenti accetta la propria nomina quale agente della Banca in relazione ai Titoli e si impegna ad attenersi alle previsioni del presente Regolamento Obbligazionario e dei Titoli che siano allo stesso applicabili.

Ai sensi della Sezione 3.2, la Banca potrà modificare o revocare di volta in volta e in qualsiasi momento la nomina di uno dei suoi Agenti, dando un preavviso di almeno 30 giorni a tale Agente ed al Fiduciario. Ogni Agente potrà rinunciare al proprio incarico in qualsiasi momento, dando un preavviso scritto di almeno 30 giorni alla Banca, specificando la data in cui intenderebbe terminare il proprio mandato; fermo restando che tali dimissioni o la revoca dell'Agente avranno effetto soltanto nel momento in cui la Banca avrà provveduto a nominare un sostituto dell'Agente uscente.

Nel contesto del presente Regolamento Obbligazionario ed in relazione ai Titoli, ognuno degli Agenti agisce esclusivamente in qualità di agente della Banca e non assume alcuna responsabilità in relazione alla correttezza delle premesse contenute nei Titoli, né alcuna obbligazione nei confronti dei Titolari essendo comunque esclusa l'instaurazione di qualsiasi rapporto di agenzia direttamente con gli stessi.

Ciascun Agente sarà tutelato e non incorrerà in alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi azione dallo stesso intrapresa o subita facendo affidamento su qualsiasi Titolo, comunicazione, direttiva, consenso, certificato, affidavit, dichiarazione o altro documento, nella misura in cui tale comunicazione sia conforme alle disposizioni del presente Regolamento Obbligazionario e nella misura in cui lo stesso abbia fatto affidamento sull'autenticità delle stesse e le abbia ritenute trasmesse o firmate dalle parti del caso, salvo i casi di colpa grave, malafede o dolo.

Ciascun Agente potrà diventare proprietario o acquisire qualsiasi altro diritto in relazione a qualsiasi Titolo, con gli stessi diritti che avrebbe avuto nel caso in cui non avesse agito in virtù del proprio mandato, e potrà parimenti operare od avere interessi in qualsiasi operazione finanziaria o altra operazione con la Banca.

La Banca si impegna a tenere indenne ciascun Agente in relazione a qualsiasi perdita, passività, costo, reclamo, azione, pretesa o spesa (ivi inclusi ragionevoli onorari e spese di consulenti legali) derivanti da o collegati alla sua nomina o all'esercizio dei suoi poteri ed all'espletamento dei suoi doveri ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario o all'adempimento di qualsiasi altro dovere secondo i termini e le condizioni del presente Regolamento Obbligazionario, fatto salvo per quanto possa derivare da colpa, malafede o dolo (anche dei propri dipendenti e funzionari). In deroga ad ogni contraria disposizione del presente Regolamento Obbligazionario, la manleva di cui sopra resterà valida ed efficace anche successivamente al pagamento dei Titoli, la cessazione dall'incarico dell'Agente e/o la cessazione degli effetti del presente Regolamento Obbligazionario.

Salvi i casi di colpa, malafede o dolo, nessuno degli Agenti potrà essere tenuto responsabile per qualsiasi azione od omissione da esso Agente considerata autorizzata o ricompresa nell'ambito dei poteri discrezionali, dei diritti e di ogni altro potere ad esso conferito a norma del presente Regolamento Obbligazionario.

Ciascun Agente potrà esercitare i propri poteri e adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario sia direttamente, sia per mezzo di propri agenti o procuratori normalmente non alle proprie dipendenze, e, in tal caso non sarà tenuto responsabile per alcun comportamento doloso o colposo da parte di tali procuratori o agenti che siano stati da esso Agente nominati con la dovuta diligenza ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario.

La Banca pattuisce e conviene di pagare di volta in volta ad ogni Agente (ed ogni Agente vi avrà diritto) il compenso concordato per iscritto tra la Banca stessa ed esso Agente a fronte di tutti i servizi resi in relazione al presente Regolamento Obbligazionario. La Banca si impegna altresì a rimborsare prontamente a ciascun Agente le spese vive (ragionevoli e documentate) da esso sostenute in relazione ai servizi resi, ivi inclusi gli onorari e le spese ragionevoli dei propri consulenti.

Nessuna disposizione contenuta nel presente Regolamento Obbligazionario potrà interpretarsi nel senso di obbligare gli Agenti a spendere, anticipare o altrimenti utilizzare fondi propri a loro rischio o incorrere in alcuna responsabilità finanziaria personale nell'adempimento dei loro doveri ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario o nell'esercizio

dei loro diritti o poteri, nel caso in cui abbiano ragionevole motivo di ritenere che non siano loro adeguatamente garantiti il rimborso di tali fondi o un adeguato indennizzo a fronte di tale rischio o responsabilità.

I doveri e le obbligazioni di ognuno degli Agenti con riferimento ai Titoli ed al presente Regolamento Obbligazionario sono unicamente quelli contenuti nel presente Regolamento Obbligazionario e nessun Agente sarà tenuto in alcun modo responsabile se non in relazione all'adempimento di tali doveri e obblighi nei termini specificatamente indicati nel presente Regolamento Obbligazionario, essendo esclusa, ai sensi dello stesso, l'implicita assunzione da parte degli Agenti di qualsiasi altro obbligo.

ARTICOLO II

TITOLI

SEZIONE 2.1 – Della Forma in Generale

La forma di qualsiasi Titolo che verrà autenticato ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario verrà indicata nell'Ordine della Banca a tale scopo dalla stessa consegnato al Fiduciario, ai sensi della Sezione 2.4, essendo esclusa, in deroga ad ogni altra disposizione di questa Sezione 2.1, qualsiasi responsabilità del Fiduciario al riguardo. I Titoli dovranno essere emessi come Titoli registrati senza cedola di interessi, fermo restando che, se consentito dalla legge applicabile, i Titoli potranno essere emessi quali Titoli al portatore sempre che, in relazione a tale emissione, la Banca ed il Fiduciario abbiano stipulato un regolamento obbligazionario integrativo che preveda l'emissione di Titoli al portatore. La Banca dovrà assicurarsi che tale regolamento obbligazionario integrativo assicuri il rispetto delle leggi statunitensi e di ogni altra applicabile legge in materia di Titoli al portatore. I Titoli potranno essere emessi sotto forma di uno o più Titoli Globali, per un valore di capitale complessivo pari all'ammontare del capitale dei Titoli di una Serie, ovvero sotto forma di Titoli Certificati; i Titoli Globali potranno essere scambiati con Titoli Certificati e questi ultimi con partecipazioni beneficiarie in Titoli Globali soltanto nelle specifiche circostanze di cui alla Sezione 2.8. I Titoli inizialmente venduti all'interno degli Stati Uniti d'America a Soggetti statunitensi che siano Investitori Istituzionali Accreditati verranno emessi come Titoli Certificati aventi sostanzialmente la forma dell'Allegato F del presente Regolamento Obbligazionario. I Titoli inizialmente venduti all'interno degli Stati Uniti d'America a Soggetti statunitensi che siano Compratori Istituzionali Qualificati verranno emessi nella forma di uno o più Titoli Globali Non Registrati alla SEC, aventi sostanzialmente la forma dell'Allegato G del presente Regolamento Obbligazionario, e verranno depositati presso il Fiduciario, quale custode per conto di DTC per l'accredito dei rispettivi conti dei beneficiari dei Titoli così rappresentati. I Titoli inizialmente venduti fuori dagli Stati Uniti d'America in base alla Regulation S ai sensi del Securities Act verranno emessi nella forma di uno o più Titoli Globali Regulation S, aventi sostanzialmente la forma dell'Allegato H del presente Regolamento Obbligazionario (diversi dai Titoli Globali Internazionali, che dovranno avere sostanzialmente la forma dell'Allegato H-1 del presente regolamento), e verranno depositati presso il Fiduciario, quale custode per conto di DTC o, nel caso in cui si tratti di Titoli Globali Internazionali, verranno depositati presso il Depositario Comune o un soggetto da esso nominato per conto di Euroclear e Clearstream, per l'accredito dei rispettivi conti dei beneficiari dei Titoli così rappresentati. In ciascun caso, i Titoli possono essere emessi nella forma (purché non in contrasto con il presente Regolamento Obbligazionario) eventualmente stabilita per mezzo o ai sensi di delibere del Consiglio di Amministrazione e, se necessario o opportuno ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario o di uno o più regolamenti obbligazionari integrativi, con gli inserimenti, le omissioni, sostituzioni o altre modifiche del caso, come richiesto o consentito dal presente Regolamento Obbligazionario; tali Titoli potranno inoltre riportare, impressa o in altro modo riprodotta su di essi, l'annotazione o le annotazioni, purché non in contrasto con il disposto del presente Regolamento Obbligazionario, eventualmente necessarie a norma di qualsiasi legge, regolamento o normativa collegata, o della normativa di qualsiasi mercato dei titoli o degli usi ivi generalmente accettati; tutto quanto sopra, come potrà essere determinato dai Soggetti Autorizzati che procederanno all'emissione di tali Titoli e comprovato dall'emissione stessa da parte loro dei Titoli. I Titoli dovranno essere contraddistinti da numeri, lettere o in tale altro modo o secondo il programma che i Soggetti Autorizzati che provvederanno all'emissione potranno determinare, con l'approvazione del Fiduciario, comprovata dall'erogazione e autenticazione dei Titoli stessi.

I Titoli definitivi dovranno essere stampati, litografati o incisi su piastre d'acciaio o potranno essere riprodotti in qualsiasi altro modo consentito dalle norme di qualsiasi mercato di titoli in cui verranno quotati, subordinatamente al previo consenso del CNV ove necessario, tutto ciò come determinato dai Soggetti Autorizzati che provvederanno all'emissione di tali Titoli, e comprovato dall'emissione stessa da parte loro dei Titoli.

La Banca si impegna a far sì che i Titoli siano conformi al disposto dell'Art. 7 della Legge sulle Obbligazioni Negoziabili Argentine.

SEZIONE 2.2 – Forma del Certificato di Autenticazione del Fiduciario

Il certificato di autenticazione del Fiduciario relativo a tutti i Titoli dovrà avere sostanzialmente la seguente forma:

Il presente è uno dei Titoli cui si fa riferimento nel qui menzionato Regolamento Obbligazionario.

HSBC Bank USA,
in qualità di Fiduciario

F.to _____
Firmatario Autorizzato

SEZIONE 2.3 – Importo Capitale Massimo Complessivo dei Titoli; Termini dei Titoli

L'importo capitale massimo complessivo dei Titoli di tutte le Serie (come di seguito definite) in Circolazione in ogni dato momento è pari a US\$ 1.200.000.000 (ai fini del computo del quale, nel caso di Titoli non denominati in Dollari USA, verrà considerato l'Equivalente in Dollari determinato alla data della relativa emissione originaria dei Titoli non denominati in Dollari USA).

Ai fini del limite di cui sopra, l'Equivalente in Dollari di qualsiasi Titolo denominato in una valuta diversa dal Dollaro USA verrà determinato come segue: (i) nel caso di pagamenti d'interessi, sulla base del prezzo di domanda del Fiduciario della valuta di cui si tratti (offerta in Dollari USA) e, in caso di pagamenti di capitale, sulla base del prezzo di offerta del Fiduciario (domanda in Dollari USA), alle o prima delle ore 11.00, ora di New York, della valuta di cui si tratti o (ii) nel caso in cui tale tasso di cambio non sia per qualsiasi ragione quotato, applicando il tasso determinato dal Fiduciario sulla base di una quotazione o della media delle quotazioni fornite al Fiduciario da una banca commerciale che effettui operazioni di cambio valute ovvero, ancora, sulla base di altro metodo che il Fiduciario possa ragionevolmente applicare per determinare un tasso di cambio di mercato (tale tasso, determinato in applicazione dei punti (i) o (ii) di cui sopra, di seguito definito "Tasso di Cambio di Mercato") nel primo Giorno Lavorativo (come definito in tali Titoli) precedente la data della loro emissione originaria (ovvero, nel caso di indisponibilità, il Tasso di Cambio di Mercato calcolato alla data più recente rispetto alla data suddetta). La Banca potrà aumentare il suddetto limite massimo di capitale complessivo in Circolazione solo adottando gli opportuni atti societari e mediante la stipulazione di un regolamento obbligazionario integrativo al presente regolamento con il Fiduciario, provvedendo altresì, ove richiesto, al deposito della relativa documentazione presso il CNV. La stipulazione del suddetto eventuale regolamento obbligazionario integrativo non richiederà il consenso dei Titolari.

Tutti i Titoli aventi la stessa scadenza, lo stesso tasso di interesse e pari altre condizioni costituiranno una singola serie di Titoli (ognuna, di seguito, una "Serie"). I Titoli potranno essere emessi di volta in volta. Se specificato nell'Ordine della Banca relativo ad una Serie di Titoli, la Banca potrà di volta in volta creare ed emettere ulteriori Titoli appartenenti alla medesima Serie cui appartengono Titoli già in circolazione senza necessità di ottenere il consenso dei relativi Titolari, sempre che tali ulteriori Titoli abbiano gli stessi termini e le stesse condizioni dei Titoli di detta Serie (fatta eccezione solo per il primo pagamento di interessi, la data di emissione ed il prezzo di emissione). Gli ulteriori Titoli in tal modo emessi formeranno una singola Serie insieme alla Serie dei Titoli già precedentemente in circolazione.

Prima dell'emissione di qualsiasi Serie di Titoli, i termini di seguito indicati dovranno essere fissati mediante o in conformità a deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e/o, ove necessario od opportuno, ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario, mediante o a norma di uno o più regolamenti obbligazionari integrativi:

- (1) la moneta o valuta (eventualmente mediante combinazione di più valute) in cui verranno denominati i Titoli di tale Serie;
- (2) la Scadenza Prestabilita dei Titoli di tale Serie, che sarà compresa in un periodo non anteriore al 30° giorno e non successiva al 30° anno successivi alla data dell'emissione originaria, nonché il metodo secondo il quale verrà determinata tale Scadenza Prestabilita;
- (3) gli eventuali tasso o tassi ai quali matureranno interessi sui Titoli di tale Serie (ovvero il metodo secondo il quale gli stessi saranno determinati), la data o le date a partire dalle quali tali interessi matureranno, la data o le date in cui tali interessi verranno pagati, la data di registrazione per la determinazione del Titolare cui gli interessi saranno liquidabili, nonché la base di calcolo per il loro computo, se diversa da un anno di 360 giorni diviso in 12 mesi di 30 giorni ciascuno;
- (4) nel caso in cui i pagamenti di capitale ed interessi sui Titoli di tale Serie possano essere determinati con riferimento ad un indice, il modo in cui tali importi saranno determinati;
- (5) il luogo o i luoghi in cui dovranno essere effettuati i pagamenti di capitale ed interessi relativi ai Titoli di tale Serie (se diversi da quanto indicato nella Sezione 3.2);

- (6) il prezzo/i, il periodo/i e gli altri termini e condizioni per il riscatto dei Titoli di tale Serie potranno essere in tutto o in parte riscattati, a scelta della Banca, nell'ambito di un fondo d'ammortamento o altro;
- (7) l'eventuale diritto od obbligo della Banca di riscattare, riacquistare o ripagare i Titoli di tale Serie, per effetto dell'esercizio di un'opzione in tal senso del relativo Titolare, unitamente al prezzo/i, al periodo/i ed agli altri termini e condizioni alle quali i Titoli di tale Serie dovranno essere riscattati, riacquistati o ripagati, in tutto o in parte, ai sensi di tale diritto od obbligo;
- (8) qualsiasi cancellazione, modifica o aggiunta relativa agli Eventi di Inadempimento o agli impegni, finanziari o di altra natura, della Banca in relazione ai Titoli di tale Serie;
- (9) qualsiasi fiduciario, agente incaricato delle autenticazioni, dei pagamenti o dei trasferimenti, o conservatore dei registri o qualsiasi altro agente comunque incaricato in relazione ai Titoli di tale Serie (se diversi da quanto indicato nella Sezione 3.2);
- (10) la forma dei Titoli di tale Serie, fermo restando che, (per quanto consentito dalla legge applicabile) nel caso di emissione di Titoli al portatore, la Banca ed il Fiduciario dovranno avere stipulato un regolamento obbligazionario integrativo volto a disciplinare tale emissione e la Banca dovrà altresì procurare che tale regolamento assicuri il rispetto, da parte della Banca, delle leggi statunitensi e di ogni altra legge applicabile in materia di Titoli al portatore; e
- (11) qualsiasi altro termine relativo ai Titoli di tale Serie (termini che non dovranno essere in contrasto con il disposto del presente Regolamento Obbligazionario).

SEZIONE 2.4 – Autenticazione e Consegna dei Titoli

In qualsiasi momento e di volta in volta in seguito alla stipula del presente Regolamento Obbligazionario, la Banca potrà consegnare al Fiduciario uno o più Titoli emessi dalla Banca, insieme alla relativa documentazione indicata nel prosieguo della presente Sezione, perché vengano autenticati; successivamente a tale consegna il Fiduciario dovrà procedere ad autenticare e consegnare tali Titoli secondo le istruzioni della Banca (contenute nell'Ordine della Banca di seguito indicato) ovvero nel rispetto delle eventuali procedure di volta in volta specificate in un Ordine della Banca. L'Ordine della Banca potrà essere trasmesso via facsimile (l'originale dovrà essere inviato a mezzo posta) e potrà fornire istruzioni o prevedere ulteriori istruzioni della Banca in relazione alla forma ed alle condizioni di tali Titoli, che potranno essere anche orali se prontamente confermate per iscritto. Nell'autenticare tali Titoli ed accettando le ulteriori responsabilità ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario in relazione agli stessi, il Fiduciario avrà diritto di ricevere e di fare affidamento su quanto segue:

- (1) un Ordine della Banca che richieda tale autenticazione e che rechi le istruzioni relative alla consegna (nel caso in cui i Titoli non debbano essere consegnati alla Banca) ed all'adempimento di qualsiasi termine non indicato in tali Titoli come emessi dalla Banca o indichi le procedure relative a tali adempimento e consegna;
- (2) qualsiasi delibera del Consiglio di Amministrazione o, ove applicabile, qualsiasi regolamento obbligazionario integrativo di cui alle Sezioni 2.1 e 2.3 dai quali o ai sensi dei quali siano state stabilite forma e condizioni inerenti i relativi Titoli;
- (3) un Certificato dei Funzionari che stabilisca la forma o le forme e i termini di tali Titoli, nella misura in cui dette forme e condizioni relative a tali Titoli siano determinate ai sensi di (e non siano stabilite in) delibere o regolamenti integrativi ai sensi delle Sezioni 2.1 e 2.3; e
- (4) un Parere predisposto ai sensi della Sezione 12.5, che dichiari che: (a) la forma o le forme e i termini di detti Titoli sono state o saranno, quando stabilito, conformi con le procedure ivi descritte, debitamente autorizzate e stabilite conformemente ai termini del presente Regolamento Obbligazionario; e (b) tali Titoli, ove autenticati e consegnati dal Fiduciario ed emessi dalla Banca nei modi e nel rispetto delle condizioni specificate nel Parere, costituiranno obbligazioni della Banca valide e vincolanti, azionabili nei confronti della stessa in conformità ai termini ed alle condizioni loro propri, subordinatamente alle questioni che il consulente legale possa ivi specificare.

Il Fiduciario avrà diritto di rifiutarsi di autenticare e consegnare Titoli ai sensi della presente Sezione nel caso in cui lo stesso:

- (x) a seguito di parere di un consulente, ma comunque non prima di aver consultato anche il consulente della Banca, ritenga che tale azione non possa essere legittimamente intrapresa dalla Banca, ovvero
- (y) agendo in buona fede per mezzo del proprio consiglio di amministrazione o consiglio di fiduciari, comitato esecutivo, o un comitato fiduciario costituito da amministratori, fiduciari o Funzionari Responsabili, stabilisca che tale azione esporrebbe il Fiduciario a responsabilità personale nei confronti di Titolari esistenti, o ancora
- (z) ritenga che tale azione inciderà negativamente sui diritti, doveri, obblighi o responsabilità che derivano in capo allo stesso dal presente Regolamento Obbligazionario in maniera non ragionevolmente accettabile dal Fiduciario stesso.

SEZIONE 2.5 – Emissione dei Titoli

I Titoli dovranno essere emessi per conto della Banca a firma di (a) un membro del suo Consiglio di Amministrazione e (b) un membro della sua Commissione di Sorveglianza. Tali firme, in conformità alle leggi e normative applicabili, potranno essere nella forma di firma manuale o facsimile di tale attuale o futuro Soggetto Autorizzato. Errori tipografici o altri errori di minore entità o difetti in tali firme non pregiudicheranno la validità o l'esigibilità di qualsiasi Titolo che sia stato debitamente autenticato e consegnato dal Fiduciario.

Nel caso in cui qualsiasi Soggetto Autorizzato della Banca che abbia firmato un qualsiasi Titolo cessi di essere un Soggetto Autorizzato prima che tale Titolo venga autenticato e consegnato dal Fiduciario o collocato da o per conto della Banca, tale Titolo potrà comunque essere autenticato e consegnato o collocato come se il Soggetto che ha firmato tale Titolo non avesse cessato di essere un Soggetto Autorizzato della Banca. Qualsiasi Titolo potrà essere firmato per conto della Banca dai Soggetti che, alla data effettiva dell'emissione di tale Titolo, saranno Soggetti Autorizzati della Banca, anche nel caso in cui alla data della stipula del presente Regolamento Obbligazionario tale soggetto non fosse un Soggetto Autorizzato.

SEZIONE 2.6 – Certificato di Autenticazione

Soltanto quei Titoli che riporteranno un certificato di autenticazione avente sostanzialmente la forma sopra descritta, firmati dal Fiduciario mediante firma autografa uno dei suoi firmatari autorizzati, godranno dei benefici previsti dal presente Regolamento Obbligazionario e saranno validi e obbligatori per qualsiasi fine. Tale certificato da parte del Fiduciario su un qualsiasi Titolo firmato da o per conto della Banca costituirà prova conclusiva che tale Titolo è stato debitamente autenticato e consegnato ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario e che il Titolare ha diritto ai benefici previsti dallo stesso. In deroga a quanto sopra, nel caso in cui qualsiasi Titolo sia stato autenticato e consegnato ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario, e tuttavia non sia mai stato emesso e venduto dalla Banca e la Banca consegni tale Titolo al Fiduciario per la sua cancellazione unitamente a comunicazione scritta a firma di un Soggetto Autorizzato (che non richieda conformità alla Sezione 12.5 e non necessiti di essere accompagnato da un Parere) recante dichiarazione che tale Titolo non è mai stato emesso e venduto dalla Banca, ad ogni fine del presente Regolamento Obbligazionario, tale Titolo verrà considerato come mai autenticato e consegnato ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario e non avrà mai diritto ai benefici del presente Regolamento Obbligazionario.

SEZIONE 2.7 – Denominazione e Data dei Titoli; Pagamenti

Fatte salve le leggi e normative applicabili, i Titoli dovranno essere emessi nella denominazione prevista dalle condizioni relative a tali Titoli quali stabilite a norma della Sezione 2.3 e nel relativo Ordine della Banca, fermo restando che - fatto salvo quanto ivi diversamente disposto - i Titoli venduti in seguito all'emissione iniziale negli Stati Uniti saranno emessi soltanto nella denominazione minima di US\$ 250.000 (o l'equivalente approssimativo in una valuta - o in una combinazione di più valute - diversa dai Dollari USA, arrotondato per difetto ad un multiplo di 1.000 unità di tale altra valuta o combinazione) e in multipli interi di US\$ 50.000 (o 1.000 unità di tale altra valuta o valute miste) superiori a tale importo, fatta eccezione per i Titoli venduti ai sensi della Rule 144A del Securities Act, che potranno avere la denominazione minima di US\$ 100.000 (o l'equivalente approssimativo in una valuta - o in una combinazione di più valute - diversa dai Dollari USA, arrotondata per difetto ad un multiplo di 1.000 unità di tale altra valuta o combinazione) e in multipli interi di US\$ 50.000 (o 1.000 unità di tale altra valuta o valute miste) superiori a tale importo.

Ogni Titolo recherà come data quella della sua autenticazione. Ogni Titolo maturerà interessi, qualora ve ne siano, dalla data e sarà esigibile nelle date, in ciascun caso, che saranno stabilite in base al disposto della Sezione 2.3.

Il Soggetto a nome del quale un Titolo risulti registrato alla fine del giorno corrispondente a qualsiasi data di registrazione avrà diritto a ricevere il pagamento degli eventuali interessi alla relativa scadenza per il pagamento (nonché del capitale eventualmente pagabile in data diversa dalla Scadenza Prestabilita o per effetto di rimborso anticipato o riscatto), indipendentemente da qualsiasi trasferimento o scambio di tale Titolo intervenuto successivamente a tale data di registrazione e anteriormente a tale data di pagamento degli interessi, fermo restando che:

- (i) se nella misura in cui la Banca sia inadempiente in relazione al pagamento degli interessi (ivi inclusi Ulteriori Importi) dovuti alla data di pagamento degli interessi relativa a tale Titolo, tali interessi non pagati (ivi inclusi gli Importi Aggiuntivi) dovranno essere pagati ai Soggetti a nome di quali tale Titolo sia registrato alla fine di una successiva data di registrazione (che non potrà cadere oltre il 15° Giorno Lavorativo precedente la data di pagamento di tali interessi non pagati) come indicata per iscritto dalla Banca o per suo conto in comunicazione da inviarsi ai Titolari a mezzo posta non meno di 15 giorni prima di tale successiva data di registrazione, e
- (ii) gli interessi dovuti alla Scadenza Prestabilita o per rimborso anticipato o riscatto saranno dovuti al Soggetto a cui dovrà essere pagato il capitale.

Il termine “data di registrazione” utilizzato in relazione a qualsiasi data di pagamento degli interessi (eccetto una data di pagamento di interessi non pagati) significa: (x) la data definita come tale nei termini di uno specifico Titolo o, in mancanza di tale indicazione, (y) qualora tale data di pagamento degli interessi cada il primo giorno di un mese di calendario, il quindicesimo giorno del mese di calendario immediatamente precedente, o, qualora tale data di pagamento degli interessi cada il quindicesimo giorno di un mese di calendario, il primo giorno di tale mese di calendario, indipendentemente dal fatto che tale data di registrazione sia o meno un Giorno Lavorativo.

I pagamenti di capitale, premio, interessi, Importi Aggiuntivi e di qualsiasi altro importo dovuto in relazione a qualsiasi Titolo Globale Statunitense dovranno essere effettuati a DTC, ai sensi delle relative procedure di DTC, o a un soggetto da esso nominato (o qualsiasi suo successore) in qualità di proprietario registrato. Né la Banca, né il Fiduciario, né il Conservatore del Registro, né l’Agente per i Pagamenti avranno alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto connesso ai registri relativi a, o a pagamenti fatti per, diritti di un beneficiario in un Titolo Globale Statunitense o in relazione al mantenimento, alla supervisione e alla revisione di qualsiasi registro relativo a tali diritti di detto beneficiario.

I pagamenti di capitale, premio, interessi, Importi Aggiuntivi e di qualsiasi altro importo dovuto in relazione a qualsiasi Titolo Globale Internazionale dovranno essere effettuati al Depositario Comune, ai sensi delle procedure di tale Depositario Comune, o a un soggetto da esso nominato (o qualsiasi successore) in qualità di proprietario registrato. Né la Banca, né il Fiduciario, né il Conservatore del Registro, né l’Agente per i Pagamenti avranno alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto connesso ai registri relativi a, o a pagamenti fatti per, diritti di un beneficiario in un Titolo Globale Internazionale o in relazione al mantenimento, supervisione e revisione di qualsiasi registro relativo a tali diritti di detto beneficiario.

I pagamenti di capitale, premio, interessi, Importi Aggiuntivi e di qualsiasi altro importo dovuto in relazione a qualsiasi Titolo Certificato alla Scadenza Prestabilita, o per rimborso anticipato o riscatto, verranno effettuati al Titolare registrato a tale data in fondi immediatamente disponibili all’atto della consegna di tale Titolo all’Ufficio del Fiduciario, sito a Manhattan, città di New York, o alla sede di un qualsiasi Agente per i Pagamenti in Buenos Aires o in Lussemburgo, tramite assegno tratto su una banca di New York City o bonifico su uno dei conti del Titolare registrato presso una banca situata in New York City (o, nel caso di un Titolo denominato in una valuta diversa dal Dollaro USA, fuori dagli Stati Uniti d’America). I pagamenti di capitale, premio, interessi, Importi Aggiuntivi e di qualsiasi altro importo dovuto in relazione a qualsiasi Titolo Certificato che debbano essere effettuati in data diversa rispetto alla Scadenza Prestabilita, o diversamente che per riscatto, dovranno essere effettuati tramite assegno tratto su una banca di New York City, inviato nella data in cui tale pagamento sia dovuto, o in data precedente, all’indirizzo dell’avente titolo indicato nel Registro; resta fermo che il Titolare di Titoli Certificati di una stessa Serie rappresentativi di un ammontare del capitale complessivo di US\$ 1.000.000 (o dell’equivalente approssimativo in altra valuta diversa dal Dollaro USA) avrà il diritto di ricevere i pagamenti per mezzo di bonifico con valuta in fondi immediatamente disponibili su un conto mantenuto da tale Titolare presso la banca, situata in New York City, che egli abbia debitamente comunicato per iscritto al Fiduciario non più tardi di 15 giorni prima della relativa data di pagamento. A meno che tale designazione venga revocata, la banca indicata da tale soggetto in relazione a tale Titolo Certificato resterà valida per qualsiasi altro pagamento relativo a tale Titolo Certificato pagabile al predetto soggetto.

Qualora i pagamenti relativi ad un Titolo debbano essere effettuati in valuta diversa dai Dollari USA e tale valuta, alla data di tali pagamenti, non sia disponibile a causa dell’imposizione di restrizioni valutarie o tale valuta non sia più utilizzata dal governo che emette tale valuta o ai fini del pagamento delle transazioni ad opera di istituzioni pubbliche di o entro la comunità bancaria internazionale ovvero a causa di qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo della Banca, tutti i pagamenti relativi a tale Titolo dovranno essere effettuati in Dollari USA fino al momento in cui tale valuta sia nuovamente disponibile o utilizzata. Gli importi in tale valuta così dovuti in qualsiasi data di pagamento dovranno essere convertiti in Dollari USA al Tasso di Cambio di Mercato nel secondo Giorno Lavorativo precedente la relativa data di pagamento, a sua unica discrezione e senza alcuna responsabilità da parte sua nei confronti della Banca di qualsiasi Titolare. Nel caso in cui il Tasso di Cambio di Mercato non sia disponibile nel secondo Giorno Lavorativo precedente tale data di pagamento, il tasso al quale l’importo dovuto dovrà essere convertito in Dollari USA verrà in quel momento determinato dalla Banca e dal Fiduciario. Il pagamento effettuato in Dollari USA a causa delle circostanze di cui sopra non costituisce Evento di Inadempimento ai sensi del Titolo in relazione al quale detto pagamento è stato effettuato.

Fatto salvo quanto diversamente specificato secondo i termini specifici ad una Serie di Titoli, i Titoli denominati in una valuta diversa dal Dollaro USA prevedranno che, nel caso in cui vi sia una ridenominazione ufficiale di tale valuta, le obbligazioni della Banca in relazione ai pagamenti relativi a tali Titoli, a seguito di tale ridenominazione, dovranno essere in ogni caso considerate come se prevedessero il pagamento di tale importo nella valuta rinominata che rappresentava l’importo di tali obbligazioni immediatamente prima di tale ridenominazione.

Se, in occasione della data di pagamento relativa a Titoli denominati in una valuta diversa dal Peso argentino, la Banca non avesse accesso alla relativa valuta a causa di qualsiasi restrizione in quel momento adottata, o a causa del divieto di accesso al mercato dei cambi argentino, nella misura consentita dalla legge, la Banca pagherà tutti gli importi dovuti in relazione ai relativi Titoli in tale valuta (i) acquistando qualsiasi serie di obbligazioni statali a tasso variabile FRB con scadenza 2005 o Obbligazioni alla Pari con scadenza 2023, in ogni caso emesse dalla Repubblica argentina, e trasferendo e vendendo tali strumenti fuori dall'Argentina in cambio di tale valuta o (ii) tramite qualsiasi altra lecita procedura per l'acquisto di tale valuta che sia disponibile in qualsiasi mercato dei cambi in qualsiasi data in cui sia dovuto un pagamento in relazione ai Titoli. Tutti i costi e la imposte dovute in relazione alle procedure cui si fa riferimento nel presente paragrafo dovranno essere sostenuti dalla Banca.

SEZIONE 2.8 – Registrazione, Trasferimento e Scambio dei Titoli

- (a) Il Conservatore del Registro dovrà tenere presso i propri uffici un registro (il "Registro") per l'annotazione della proprietà, dello scambio, del trasferimento, dello smarrimento e della eventuale sostituzione dei Titoli. In caso di sostituzione di uno dei Titoli, il Libro dovrà includere annotazioni relative al Titolo così sostituito, ed al Titolo emesso in sostituzione. In caso di annullamento di un Titolo, il Libro dovrà includere annotazioni relative al Titolo così annullato e la data in cui detto Titolo a New York, New York. Il Co-conservatore del Registro dovrà anch'esso tenere presso il proprio ufficio di Buenos Aires, Argentina un registro relativo a tutte le annotazioni della proprietà, scambio e trasferimento di Titoli. Il Co-conservatore del Registro dovrà dare pronta comunicazione al Conservatore del Registro, ed il Conservatore del Registro da parte sua dovrà dare pronta comunicazione al Co-conservatore del Registro di qualsiasi registrazione della proprietà, scambio o trasferimento di Titoli. Il Registro dovrà evidenziare l'ammontare dei Titoli, la data di emissione, qualsiasi successivo trasferimento e cambio di proprietà in relazione ad essi, nonché i nomi, codice fiscale (se relativo ad uno specifico Titolare) ed indirizzi dei Titolari, nonché qualsiasi eventuale istruzione di pagamento relativa ai Titoli presso un indirizzo diverso dall'indirizzo di cui sopra. Il Conservatore ed il Co-conservatore del Registro dovranno altresì mantenere un registro (il "Libro") che includerà annotazioni che evidenzino se un Titolo sia stato pagato o annullato, e nei casi di Titoli danneggiati, distrutti, sottratti, se questi siano stati annullati. Il Conservatore ed il Co-conservatore del Registro dovranno rendere disponibile alla Banca o a qualsiasi Soggetto dalla stessa autorizzato per iscritto il Registro ed il Libro, in qualsiasi momento e in orari d'ufficio (fermo il principio di ragionevolezza), ai fini dell'ispezione e dell'eventuale estrazione di copia integrale o parziale; a spese e su istruzioni scritte della Banca, il Conservatore ed il Co-conservatore del Registro, se richiesti in tal senso da tali Soggetti, dovranno consegnare loro gli elenchi completi dei Titolari, i loro indirizzi e gli importi dei Titoli detenuti.

Il Conservatore del Registro dovrà tenere il Registro ed il Libro in forma scritta ed in lingua inglese; il Co-conservatore del Registro dovrà tenere un duplicato di tali registri in lingua spagnola.

- (a) Fermo restando quanto indicato nella Sezione 2.8(g), nessuna restrizione si applicherà in relazione al trasferimento o alla registrazione del trasferimento di un Titolo Certificato Non Annotato ad un soggetto che lo riceva nella forma di Titolo Certificato. Con l'accettazione di un Titolo Certificato Annotato, in occasione tanto dell'emissione originaria come di un successivo trasferimento, ogni Titolare di tale Titolo Certificato Annotato riconosce le restrizioni relative al trasferimento di tali Titoli, stabilite nell'Annotazione dei Titoli e conviene di trasferire tale Titolo Certificato Annotato esclusivamente in conformità alle procedure stabilite nel presente Regolamento Obbligazionario. In aggiunta al disposto della Sezione 2.8(g), in relazione al trasferimento o alla registrazione del trasferimento di un Titolo Certificato Annotato ad un soggetto che lo riceva nella forma di Titolo Certificato dovranno essere applicate le seguenti restrizioni:
- (i) Il Conservatore del Registro dovrà registrare il trasferimento di un Titolo Certificato Annotato nel caso in cui il trasferimento (x) sia in favore della Banca, una consociata della Banca (come definita nella Rule 144(a)(1) del Securities Act ed evidenziato al Fiduciario tramite un Certificato dei Funzionari) o di qualsiasi Intermediario, o (y) sia effettuato ad opera di un cedente che abbia fornito al Fiduciario un Certificato di Trasferimento Rule 144A.
 - (ii) Il Conservatore del Registro dovrà registrare il trasferimento di un Titolo Certificato Annotato qualora il cedente abbia fornito al Fiduciario un Certificato di Trasferimento Regulation S.
 - (iii) Il Conservatore dovrà registrare il trasferimento di un Titolo Certificato Annotato se il trasferimento avvenga per un ammontare minimo di US\$250.000 e prima del trasferimento il cedente abbia fornito al Fiduciario ed alla Banca: (x) una lettera del cedente sostanzialmente conforme al modello di cui all'Allegato A del presente Regolamento Obbligazionario, (y) nel caso in cui ciò sia richiesto dalla Banca, il parere di un consulente in forma soddisfacente per la Banca, che evidenzia che tale trasferimento è conforme al Securities Act

e ad ogni altra normativa applicabile, e (z) ulteriori certificazioni, pareri legali o altre informazioni accettabili per la Banca, che attestino che tale trasferimento è conforme al Securities Act e ad ogni altra normativa applicabile.

- (b) Fermo restando quanto indicato nella Sezione 2.8(g), per tutto il tempo in cui qualsiasi Titolo Globale Non Registrato alla SEC o Titolo Globale Regulation S rimanga in Circolazione e sia detenuto da o per conto di DTC, i trasferimenti degli interessi beneficiari relativi a tali Titoli Globali, o i trasferimenti di Titoli Certificati a Soggetti che li ricevano nella forma di interessi beneficiari in tali Titoli Globali, potranno essere effettuati secondo il disposto della presente Sezione 2.8(c) e delle regole di DTC, Euroclear o Clearstream, a seconda dei casi.
- (i) Durante il Periodo Vincolato, un diritto relativo ad un Titolo Globale Regulation S potrà essere trasferito a un soggetto che lo riceva sotto forma di diritto su un Titolo Globale Non Registrato alla SEC, soltanto al ricevimento da parte del Fiduciario di un Certificato di Trasferimento Rule 144A. Dopo la fine del Periodo Limitato non sarà più necessaria alcuna certificazione in relazione a tali trasferimenti.
 - (ii) Un diritto relativo ad un Titolo Globale Non Registrato alla SEC potrà essere trasferito a un soggetto che lo riceva nella forma di diritto su un Titolo Globale Regulation S, soltanto al ricevimento da parte del Fiduciario di un Certificato di Trasferimento Regulation S.
 - (iii) In caso di trasferimento di un diritto relativo ad un Titolo Globale Non Registrato alla SEC ad un Investitore Istituzionale Accreditato, tale trasferimento dovrà essere effettuato nella forma di uno o più Titoli Certificati ed il Conservatore del Registro dovrà registrare tale trasferimento soltanto nel caso in cui esso avvenga per un ammontare minimo di US\$250.000 ed il soggetto che lo riceva si sia attenuto al disposto della Sezione 2.8(b)(iii), *mutatis mutandis*.
 - (iv) In caso di trasferimento di un diritto relativo ad un Titolo Globale Non Registrato alla SEC ad un soggetto che lo riceva nella forma di uno o più Titoli Certificati, fatto salvo per i casi contemplati nel precedente punto (c)(iii), il Conservatore del Registro dovrà registrare tale trasferimento solo se il cedente abbia fornito al Fiduciario un Certificato di Trasferimento Rule 144A o un Certificato di Trasferimento Regulation S.
 - (v) In caso di trasferimento di un Titolo Certificato Annotato ad un soggetto che lo riceva nella forma di un diritto su un Titolo Globale Non Registrato alla SEC, il Conservatore del Registro dovrà registrare tale trasferimento soltanto nel caso in cui il cedente abbia fornito al Fiduciario un Certificato di Trasferimento Rule 144A.
 - (vi) In caso di trasferimento di un Titolo Certificato Annotato ad un soggetto che lo riceva nella forma di un diritto su un Titolo Globale Regulation S, il Conservatore del Registro dovrà registrare tale trasferimento soltanto nel caso in cui il cedente abbia fornito al Fiduciario un Certificato di Trasferimento Regulation S.
 - (vii) In caso di trasferimento di un diritto relativo a un Titolo Globale Regulation S ad un soggetto che lo riceva nella forma di uno o più Titoli Certificati nel corso del Periodo Vincolato, il Conservatore del Registro dovrà registrare tale trasferimento solo nel caso in cui sia stato rispettato quanto disposto nelle Sezioni 2.8(b)(i), (ii) o (iii), *mutatis mutandis*.
 - (viii) Nessuna restrizione si applicherà in relazione al trasferimento o alla registrazione del trasferimento di: (x) un qualsiasi diritto relativo ad un Titolo Globale Non Registrato alla SEC ad un soggetto che lo riceva nella forma di un diritto su un Titolo Globale Non Registrato alla SEC, (y) un qualsiasi diritto relativo ad un Titolo Globale Regulation S ad un soggetto che lo riceva nella forma di un diritto su un Titolo Globale Regulation S (fermo restando che, nel caso in cui tale trasferimento avvenga nel corso del Periodo Vincolato, il diritto così trasferito dovrà essere successivamente detenuto soltanto per il tramite di Euroclear o Clearstream) o, qualora tale trasferimento avvenga dopo la fine del Periodo Vincolato, il soggetto lo riceva nella forma di uno o più Titoli Certificati, o (z) uno o più Titoli Certificati Non Annotati a un soggetto che li riceva nella forma di un diritto su un Titolo Globale Regulation S o in un Titolo Globale Non Registrato alla SEC.
- (c) Fermo restando quanto indicato nella Sezione 2.8(g), lo scambio di un diritto relativo ad un Titolo Globale con uno o più Titoli Certificati, lo scambio di uno o più Titoli Certificati con un diritto relativo ad un Titolo Globale, lo scambio di uno o più Titoli Certificati con un altro o con altri Titoli Certificati e lo scambio di un diritto relativo ad un Titolo Globale con un diritto su un altro Titolo Globale (in ogni caso, indipendentemente dal fatto che tale scambio avvenga in previsione di un successivo trasferimento, e, nel caso in cui si tratti di un Titolo Globale, finché tale Titolo Globale resti in Circolazione e sia detenuto da o per conto di DTC o del Depositario Comune) potrà essere effettuato soltanto in conformità alla presente Sezione 2.8(d) ed alle regole di DTC, Euroclear o Clearstream, a seconda dei casi.
- (i) Il Titolare di un Titolo Certificato Annotato potrà scambiare tale Titolo con un diritto relativo ad un Titolo Globale Non Registrato alla SEC soltanto se detto titolare abbia fornito alla Banca ed al Fiduciario un Certificato di Scambio Rule 144A o, dopo la fine del Periodo Vincolato, un Certificato di Scambio Regulation S.

- (ii) Il Titolare di un Titolo Certificato Annotato potrà scambiare tale Titolo con un diritto relativo ad un Titolo Globale Regulation S soltanto se detto titolare abbia fornito alla Banca ed al Fiduciario un Certificato di Scambio Regulation S.
 - (iii) Il Titolare di un Titolo Certificato potrà scambiare tale Titolo con un importo capitale complessivo di pari valore in Titoli Certificati in denominazioni diverse autorizzate, senza alcuna certificazione.
 - (iv) Il Titolare di un diritto relativo ad un Titolo Globale Non Registrato alla SEC potrà scambiare tale diritto con un diritto relativo ad un Titolo Globale Regulation S della stessa Serie soltanto se tale detentore fornisca alla Banca ed al Fiduciario un Certificato di Scambio Regulation S. Nel corso del Periodo Vincolato, il titolare di un diritto relativo ad un Titolo Globale Regulation S potrà scambiare tale diritto con un diritto relativo ad un Titolo Globale Non Registrato alla SEC della stessa Serie soltanto se fornisca alla Banca ed al Fiduciario un Certificato di Scambio Rule 144A. Dopo la fine del Periodo Vincolato tale operazione non richiederà più alcuna certificazione.
- (d)
- (i) All'atto dell'accettazione in seguito a scambio o trasferimento di un Titolo Certificato con un qualsiasi diritto relativo ad un Titolo Globale a norma del presente Regolamento Obbligazionario, il Fiduciario dovrà annullare tale Titolo Certificato e dovrà riportare (o far sì che venga riportata) sulla scheda allegata al Titolo Globale in questione (o sul prolungamento di tale scheda allegata al Titolo Globale in questione e reso parte integrante della stessa) un'annotazione appropriata che evidenzi la data di tale scambio o trasferimento ed un aumento della somma capitale del relativo Titolo Certificato pari alla somma capitale del Titolo Globale scambiato o trasferito.
 - (ii) All'atto dell'accettazione in seguito a scambio o trasferimento di un qualsiasi diritto relativo ad un Titolo Globale con un Titolo Certificato a norma del presente Regolamento Obbligazionario, il Fiduciario dovrà riportare (o far sì che venga riportata) sulla scheda allegata al Titolo Globale in questione (o il prolungamento di tale scheda allegata al Titolo Globale in questione e reso parte integrante della stessa) un'annotazione appropriata che evidenzi la data di tale scambio o trasferimento ed un decremento della somma capitale di tale Titolo Globale pari alla somma capitale del Titolo Certificato emesso in cambio o in seguito al suo trasferimento.
 - (iii) All'atto dell'accettazione in seguito a scambio o trasferimento di un qualsiasi diritto relativo ad un Titolo Globale con un qualsiasi diritto relativo ad un altro Titolo Globale a norma del presente Regolamento Obbligazionario, il Fiduciario dovrà riportare (o far sì che venga riportata) sulle schede allegate al Titolo Globale in questione (o i prolungamenti di tali schede allegate al Titolo Globale in questione e reso parte integrante della stessa) annotazioni appropriate che evidenzino la data di tale trasferimento o scambio e (x) nel caso relativo ad un Titolo Globale dal quale sia effettuato tale scambio o trasferimento, un decremento nella somma capitale di tale Titolo Globale pari alla somma capitale così trasferita o scambiata e (y) nel caso di un Titolo Globale nel quale sia effettuato tale scambio o trasferimento, un incremento nella somma capitale di tale Titolo Globale pari alla somma capitale così trasferita o scambiata.
- (e) La trascrizione dell'Annotazione dei Titoli su qualsiasi Titolo Certificato emesso in cambio o in seguito a trasferimento di un altro Titolo Certificato o di un diritto relativo a qualsiasi Titolo Globale e la rimozione dell'Annotazione dei Titoli da un qualsiasi Titolo Certificato Annotato saranno disciplinati dalle seguenti disposizioni.
- (i) Fatto salvo quanto diversamente determinato dalla Banca nel rispetto della legge applicabile e notificato al Fiduciario per iscritto, un Titolo Certificato emesso in seguito al trasferimento o allo scambio con un diritto relativo ad un Titolo Globale Non Registrato alla SEC ovvero, nel caso in cui tale trasferimento avvenga nel corso del Periodo Vincolato, un Titolo Globale Regulation S dovranno riportare l'Annotazione Titoli.
 - (ii) Fatto salvo quanto diversamente determinato dalla Banca nel rispetto della legge applicabile e notificato al Fiduciario per iscritto, un Titolo Certificato emesso in seguito al trasferimento o allo scambio con un diritto relativo ad un Titolo Globale Regulation S dopo la fine del Periodo Vincolato non dovrà riportare l'Annotazione Titoli.
 - (iii) All'atto del trasferimento, scambio o sostituzione di un Titolo Certificato Annotato (o in caso di specifica richiesta in tal senso da parte di un detentore di un Titolo Certificato Annotato in relazione alla rimozione della relativa Annotazione Titoli) il Fiduciario dovrà consegnare uno o più Titoli Certificati Non Annotati soltanto nel caso in cui venga fornita alla Banca ed al Fiduciario (a spese del Titolare) prova ragionevolmente soddisfacente per la Banca (quale anche un parere legale) che né l'Annotazione Titoli, né le restrizioni sui trasferimenti ivi previste debbano garantire la conformità con il Securities Act.
 - (iv) All'atto del trasferimento, scambio o sostituzione di un Titolo Certificato Non Annotato con un Titolo Certificato, il Fiduciario dovrà consegnare uno o più Titoli Certificati Annotati o Non Annotati, a seconda di quanto richiesto per iscritto dal detentore.

- (v) Nel caso in cui venga rimossa l'Annotazione Titoli da un Titolo Certificato e tale Titolo Certificato sia in seguito detenuto da una Consociata della Banca, e tale Titolo Certificato sia un "Titolo Non registrato alla SEC" ai sensi della Rule 144 del Securities Act, la Banca dovrà far sì che tale Annotazione Titoli venga ritrascritta.
- (f) Ferme restando le restrizioni relative ai trasferimenti e scambi previste nella presente Sezione 2.8, ogni ulteriore restrizione relativa a trasferimenti o scambi specificata nei Titoli Certificati, e quelle ulteriori norme che, purché ragionevoli e d'uso, la Banca potrebbe di volta in volta determinare, i trasferimenti in tutto o in parte di qualsiasi Titolo Certificato dovranno essere effettuati presso l'Ufficio del Fiduciario o di un suo agente debitamente autorizzato o presso la sede di qualsiasi altro agente incaricato del trasferimento eventualmente nominato dalla Banca, mediante la consegna di tale Titolo Certificato con il modulo di trasferimento (sostanzialmente conforme al modelli di cui all'Allegato D del presente Regolamento Obbligazionario) debitamente vistato o accompagnato da uno strumento di trasferimento scritto avente una forma soddisfacente per la Banca ed il Fiduciario o un agente di cui sopra, a seconda dei casi, debitamente sottoscritto dal Titolare o da un suo procuratore debitamente autorizzato per iscritto. In cambio di un qualsiasi Titolo Certificato debitamente presentato per il trasferimento, il Fiduciario dovrà prontamente autenticare e consegnare (o far sì che venga autenticato e consegnato presso il proprio Ufficio del Fiduciario o la sede di altro agente debitamente autorizzato o la sede di qualsiasi altro incaricato del trasferimento eventualmente nominato dalla Banca, a seconda dei casi,) uno o più Titoli Certificati della stessa Serie, registrati a nome del cessionario, per la medesima somma di capitale trasferita o provvedere alla trasmissione per posta (a rischio del cessionario) all'indirizzo scelto dal cessionario stesso. Fatti salvi i requisiti relativi alla denominazione minima stabiliti dal presente Regolamento Obbligazionario ed alle condizioni relative ai Titoli stabilite ai sensi della Sezione 2.3, nel caso di un trasferimento parziale di qualsiasi Titolo Certificato, il Fiduciario dovrà prontamente autenticare e consegnare al cedente (o far sì che venga autenticato e consegnato presso il proprio Ufficio del Fiduciario o la sede del proprio agente debitamente autorizzato o, ancora, la sede di un qualsiasi altro agente incaricato del trasferimento nominato dalla Banca) uno o più Titoli Certificati della stessa Serie, registrati a nome del cedente e per la medesima somma di capitale non trasferita al cedente, o provvedere alla trasmissione per posta (a rischio del cedente) all'indirizzo scelto dal cedente stesso. I Titoli Certificati possono inoltre essere scambiati con altri Titoli Certificati della medesima Serie in qualsiasi denominazione autorizzata e per la stessa somma di capitale complessiva dei Titoli di tale Serie, fatti salvi i requisiti di denominazione minima previsti dal presente Regolamento Obbligazionario e dai termini di tali Titoli. A seguito di richiesta scritta di scambio debitamente formulata, il Fiduciario dovrà prontamente autenticare e consegnare al Titolare (o far sì che venga autenticato e consegnato presso il proprio Ufficio del Fiduciario o la sede del proprio agente debitamente autorizzato o, ancora, la sede di un qualsiasi altro agente incaricato del trasferimento nominato dalla Banca) uno o più Titoli Certificati per pari somma di capitale complessiva e nella denominazione o nelle denominazioni autorizzate richieste, o provvedere alla trasmissione per posta (a rischio del Titolare) all'indirizzo scelto dal Titolare stesso. La presentazione ai fini del trasferimento o dello scambio di qualsiasi Titolo Certificato non sarà ritenuta valida se non effettuata presso l'Ufficio del Fiduciario o la sede del suo agente debitamente autorizzato o di un qualsiasi agente incaricato del trasferimento, a cura del Titolare registrato in persona, o da un suo procuratore debitamente autorizzato. All'atto di tali trasferimenti o scambi, il Fiduciario dovrà far sì che il Conservatore del Registro effettui le dovute registrazioni nel Registro così da riflettere tali trasferimenti o scambi.
- Il Conservatore del Registro, al pari di qualsiasi altro agente incaricato del trasferimento, non potrà registrare un trasferimento o uno scambio di Titoli Certificati nel corso dei 15 giorni che precedono la data di scadenza per il pagamento di interessi relativi a tali Titoli o durante il periodo di 30 giorni avente termine alla data di scadenza per un pagamento di capitale relativo a tali Titoli, né registrare un trasferimento o uno scambio di qualsiasi Titolo precedentemente richiamato per il riscatto.
- Il titolare di un qualsiasi diritto relativo ad un Titolo Globale potrà, fatte salve, a seconda dei casi, le regole e le procedure di DTC, Euroclear o Clearstream, far sì che DTC, Euroclear o Clearstream, sempre a seconda dei casi, (ovvero i soggetti da questi rispettivamente nominati) notifichino per iscritto al Fiduciario una richiesta di trasferimento o scambio relativa a tale diritto con uno o più Titoli Certificati. Tali trasferimenti o scambi dovranno essere conformi ai requisiti di certificazione ed alle restrizioni previste nel presente Regolamento Obbligazionario.
- (g) Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Regolamento Obbligazionario, il trasferimento, la registrazione o lo scambio saranno consentiti come previsto dalla presente Sezione 2.8 senza alcun onere per il Titolare, fatta eccezione per le eventuali spese di consegne non effettuate per mezzo di posta ordinaria, nonché, nel caso in cui la Banca lo richieda, per il pagamento di una somma sufficiente a coprire qualsiasi spesa di registro, imposta od onere governativo o assicurazione che potrebbe essere imposta in relazione alle operazioni suddette. La registrazione del trasferimento di un Titolo a cura del Conservatore del Registro costituirà riconoscimento di tale trasferimento per conto della Banca.
- (h) Nel caso in cui, in qualsiasi momento, DTC non intenda, o non sia in grado di, proseguire la sua attività di depositario di Titoli Globali Statunitensi o cessi di essere una "Agenzia di compensazione" registrata ai sensi

dell'Exchange Act e la Banca non nomini un successore entro 90 giorni, la Banca emetterà Titoli Certificati in cambio del relativo Titolo Globale Statunitense. I Titoli Certificati emessi in cambio di Titoli Globali Non Registrati alla SEC dovranno riportare ed essere soggetti all'Annotazione Titoli. Inoltre, nessun titolare di un diritto relativo ad un Titolo Globale Statunitense potrà trasferire tale diritto, se non in conformità alle procedure di DTC in materia (oltre che in conformità alle regole previste nel presente Regolamento Obbligazionario, ove applicabili, e a quelle di Euroclear e Clearstream).

- (i) Nel caso si verifichi un Evento di Inadempimento applicabile ai Titoli, la Banca sottoscriverà ed il Fiduciario autenticherà e consegnerà, in cambio dei diritti relativi a tali Titoli Globali, Titoli Certificati della medesima Serie, registrati a nome dei soggetti indicati (in base ai loro registri) da DTC, Euroclear o Clearstream (a seconda dei casi) in denominazioni autorizzate e per una somma capitale complessiva pari all'ammontare del capitale di tali Titoli Globali. I Titoli Certificati emessi in cambio di qualsiasi Titolo Globale Non Registrato alla SEC verranno emessi soltanto nelle denominazioni minime e riporteranno l'Annotazione Titoli.
- (j) I diritti beneficiari relativi ad un Titolo Globale Statunitense saranno trasferibili ai sensi delle regole e procedure di DTC in di volta in volta applicabili. I membri o i partecipanti di DTC non avranno alcun diritto ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario in relazione a qualsiasi Titolo Globale Statunitense detenuto da DTC per loro conto e DTC o il soggetto da esso nominato verranno trattati ad ogni fine dalla Banca e dal Fiduciario quali proprietari di tale Titolo Globale a tutti gli effetti. In deroga a quanto sopra, nulla di quanto qui previsto precluderà alla Banca o al Fiduciario di dare corso a qualsiasi certificazione scritta, delega o altra autorizzazione fornita da DTC o pregiudicare, tra DTC ed i suoi membri agenti, l'attuazione di pratiche convenzionali che governano l'esercizio di un diritto di un Titolare di qualsiasi Titolo.
- (k) Per quanto riguarda i diritti relativi ad un qualsiasi Titolo Globale detenuto dai membri agenti di Euroclear o Clearstream, verranno applicate, a seconda dei casi, le disposizioni delle Procedure Operative del Sistema Euroclear ("Operating Procedures of the Euroclear System") o le Condizioni che Governano l'Utilizzo dei Partecipanti ("Terms and Conditions Governing Use of Participants") di Clearstream. In deroga a quanto sopra, nulla di quanto qui previsto precluderà alla Banca o al Fiduciario di dare corso a qualsiasi certificazione scritta, delega o altra autorizzazione fornita da DTC (nel caso si tratti di Titoli Globali Statunitensi) o dal Depositario Comune (nel caso si tratti di qualsiasi Titolo Globale Internazionale) o pregiudicare, tra Euroclear o Clearstream o DTC, a seconda dei casi, ed i loro membri agenti, l'attuazione di pratiche convenzionali che governano l'esercizio di un diritto di un Titolare di qualsiasi Titolo. In ulteriore deroga a quanto sopra, nulla di quanto qui previsto precluderà alla Banca o al Fiduciario di dare corso a qualsiasi certificazione scritta, delega o altra autorizzazione fornita da Euroclear o Clearstream o pregiudicare, tra Euroclear e Clearstream ed i suoi membri agenti, l'attuazione di pratiche convenzionali che governano l'esercizio di un diritto di un Titolare di qualsiasi Titolo.
- (l) Fatte salve le altre disposizioni di questa Sezione 2.8, il trasferimento di un Titolo Globale Statunitense potrà essere effettuato esclusivamente con riferimento alla totalità di tale Titolo Globale Statunitense (e non di una sua parte) ed a soggetti nominati da DTC o ad un successore di DTC o dei soggetti da esso nominati.

SEZIONE 2.9 – Titoli Danneggiati, Alterati, Distrutti, Sottratti e Smarriti; Annullamento e Distruzione dei Titoli

- (b) La Banca dovrà sottoscrivere e consegnare al Fiduciario i Titoli Certificati in quantitativi e secondo modalità tali da permettere al Fiduciario di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario e dei Titoli.
- (a) Al ricevimento di adeguata prova dell'accaduto, il Fiduciario sarà di volta in volta tenuto ad autenticare e consegnare, nel rispetto dei termini e delle condizioni dei Titoli, nuovi Titoli in sostituzione di Titoli che risultino danneggiati, alterati, distrutti, sottratti o smarriti, insieme con l'indennizzo che la Banca e il Fiduciario dovessero richiedere. I Titoli emessi in sostituzione di qualsiasi altro Titolo incorporeranno tutti i diritti (ivi inclusi i diritti relativi a interessi maturati e non pagati e i diritti relativi ad Importi Aggiuntivi) già incorporati nel Titolo così sostituito.
- (b) Tutti i Titoli presentati per il pagamento, trasferimento o scambio dovranno essere consegnati al Fiduciario. Il Fiduciario dovrà annullare e distruggere tutti i Titoli presentati per il pagamento, trasferimento o scambio, secondo la propria prassi in materia di distruzione di titoli, e dovrà, se richiesto in tal senso, inviare alla Banca un certificato attestante l'avvenuta distruzione.
- (c) All'atto dell'emissione di un qualsiasi Titolo sostitutivo, il Titolare, a richiesta della Banca, sarà tenuto a pagare una somma sufficiente a coprire qualsiasi imposta di registro, tassa o altro onere governativo che fosse imposto in relazione a tale emissione, nonché a rimborsare qualsiasi altra spesa (inclusi i compensi e le spese del Fiduciario) relativa alla preparazione ed emissione del Titolo sostitutivo.

- (d) Tutti i Titoli emessi in seguito al trasferimento o scambio di Titoli costituiranno obbligazioni valide della Banca, evidenzieranno lo stesso debito e daranno titolo ai medesimi benefici, ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario, forniti dai Titoli restituiti in occasione di tale trasferimento o scambio.

SEZIONE 2.10 – Acquisto e Annullamento

La Banca e le sue Controllate potranno, in qualsiasi momento, acquistare (o acquisire in altro modo) a qualsiasi prezzo qualsiasi Titolo (sul mercato o diversamente) e potranno rivendere o disporre in altro modo di tale Titolo in qualsiasi momento, fermo restando che, ai fini di determinare se, in ogni dato momento, i Titolari del capitale richiesto rappresentato dai Titoli in Circolazione abbiano effettuato o prestato un'autorizzazione, richiesta, domanda, istruzione, comunicazione, consenso o rinuncia ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario, i Titoli detenuti in tale momento dalla Banca o da qualsiasi Controllata della stessa non dovranno essere conteggiati e dovranno essere considerati come non In Circolazione.

ARTICOLO III

IMPEGNI DELLA BANCA

SEZIONE 3.1 – Pagamento di Capitale ed Interessi

La Banca pattuisce e conviene, a beneficio dei Titolari, di effettuare puntualmente o far sì che venga puntualmente effettuato ogni pagamento di capitale ed interessi relativi a ciascun Titolo (ivi inclusi Importi Aggiuntivi), nonché qualsiasi altro pagamento che la Banca sia tenuta ad effettuare in relazione ai Titoli a norma del presente Regolamento Obbligazionario, nel luogo o nei luoghi, nei rispettivi tempi e secondo i modi previsti in tali Titoli e nel presente Regolamento Obbligazionario.

SEZIONE 3.2 – Uffici per i Pagamenti, ecc.

Per tutto il periodo in cui un qualsiasi Titolo resterà In Circolazione, la Banca dovrà mantenere in New York City un ufficio o un'agenzia presso i quali: (a) i Titoli possano essere presentati ai fini dei pagamenti, (b) i Titoli possano essere presentati ai fini dello scambio, del trasferimento o della registrazione del trasferimento a norma del presente Regolamento Obbligazionario e, (c) possano essere inviate comunicazioni e richieste nei confronti della Banca in relazione ai Titoli o al presente Regolamento Obbligazionario. Fatto salvo per quanto diversamente specificato ai sensi della Sezione 2.3, la Banca, con il presente Regolamento Obbligazionario, designa l'Ufficio del Fiduciario quale proprio ufficio ai fini sopra descritti. Nel caso in cui la Banca non designi o mantenga tale ufficio o agenzia o non dia comunicazione circa l'ubicazione o il cambio d'indirizzo di tale ufficio, le presentazioni, domande e comunicazioni potranno essere inviate in qualsiasi momento all'Ufficio del Fiduciario. Per tutto il periodo in cui i Titoli resteranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo - e finché così sia richiesto dalla Borsa del Lussemburgo - vi sarà un agente incaricato dei pagamenti ed un agente incaricato dei trasferimenti siti in Lussemburgo. Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A., presso la propria sede in 69, rue d'Esch, L-2953, Lussemburgo. Attenzione: Transaction Execution Group, agirà inizialmente in qualità di Agente per i Pagamenti e di agente incaricato dei trasferimenti in Lussemburgo. Per tutto il periodo in cui ciò sia richiesto dalla legge argentina o dalla Comisión Nacional de Valores, la Banca dovrà avere un co-conservatore del registro, un agente incaricato dei pagamenti ed un agente incaricato dei trasferimenti in Argentina. HSBC Bank, sede di Buenos Aires, agirà inizialmente in qualità di Co-Conservatore del Registro, Agente per i Pagamenti ed agente incaricato dei trasferimenti in Argentina. Nella misura in cui ciò sia previsto in un pricing supplement relativo ad una particolare Serie, la Banca dovrà nominare un agente incaricato dei pagamenti a Londra. Il Conservatore del Registro, il Co-Conservatore del Registro, ognuno degli Agenti per i Pagamenti ed ognuno degli agenti incaricati dei trasferimenti potranno cambiare le proprie sedi qui specificate per trasferirsi in altra sede nella stessa città. La Banca dovrà dare pronta comunicazione scritta al Fiduciario ed ai Titolari circa l'ubicazione ed ogni cambiamento nell'ubicazione di tali uffici o agenzie.

SEZIONE 3.3 – Sostituzione Temporanea del Fiduciario

La Banca, ove ciò sia necessario per evitare il crearsi di o per coprire qualsiasi posto vacante nell'Ufficio del Fiduciario, dovrà nominare, nei modi previsti nella Sezione 5.9, un Fiduciario, così da assicurare in qualsiasi momento l'esistenza di un Fiduciario in relazione ai Titoli.

SEZIONE 3.4 – Pagamenti e Agenti per i Pagamenti

- (c) Entro le ore 10.00 (ora di New York) di un Giorno Lavorativo non successivo a quello immediatamente precedente la data di scadenza di un pagamento di capitale, interessi o premio relativo a qualsiasi Titolo (ivi inclusi gli Importi Aggiuntivi), la Banca dovrà depositare presso il Fiduciario una somma sufficiente ad effettuare i pagamenti dovuti. La Banca dovrà richiedere alla banca attraverso la quale effettuerà tali pagamenti di impegnarsi ad inviare al Fiduciario, almeno due Giorni Lavorativi prima della data di scadenza di qualsiasi pagamento, una conferma irrevocabile (via telex certificato o messaggio SWIFT MT 100 autenticato) della sua intenzione di effettuare tale pagamento.
- (a) Almeno cinque Giorni Lavorativi prima della prima data di pagamento degli interessi o della prima data di pagamento di capitale, e – qualora vi sia stato un cambiamento rispetto a quanto indicato nel certificato di cui infra – almeno cinque Giorni Lavorativi prima di ogni successiva data di pagamento di interessi o capitale, la Banca dovrà inviare al Fiduciario un certificato firmato da due Soggetti Autorizzati recante indicazione delle circostanze in relazione alle quali i pagamenti di capitale o interessi su un qualsiasi Titolo (ivi inclusi gli Importi Aggiuntivi) dovuti in tale data siano soggetti a deduzioni o trattenute di natura fiscale di qualsiasi tipo, nonché la misura di tali deduzioni o trattenute. Nel caso in cui sia richiesta una deduzione o una trattenuta e la Banca debba quindi pagare Importi Aggiuntivi ai sensi delle condizioni dei Titoli in questione, la Banca dovrà, almeno cinque Giorni Lavorativi prima di ogni data di pagamento di interessi o capitale, fornire al Fiduciario un certificato che specifichi l'importo da trattenersi in tale data sul pagamento dovuto ai Titolari di tali Titoli, nonché gli Importi Aggiuntivi ad essi dovuti e che la Banca pagherà puntualmente tale importo trattenuto all'autorità governativa del caso e che pagherà al Fiduciario gli Importi Aggiuntivi dovuti a tali Titolari. La Banca si impegna ad indennizzare e tenere manlevati ed indenni il Fiduciario ed ogni Agente per i Pagamenti rispetto a perdite, passività o spese da essi ragionevolmente sostenute in assenza di colpa grave, malafede o dolo, derivanti da o collegate ad azioni intraprese od omesse facendo affidamento sui certificati forniti ai sensi della presente Sezione 3.4(b) o in relazione al mancato invio del certificato di cui sopra. Le obbligazioni di manleva ed indennizzo della Banca rimarranno in vigore anche dopo il pagamento, la revoca o la rimozione dall'incarico del Fiduciario o di qualsiasi Agente per i Pagamenti e/o la cessazione del presente Regolamento Obbligazionario.
- (b) Ognuno degli Agenti per i Pagamenti, con il presente Regolamento Obbligazionario, si impegna a quanto di seguito indicato, fermo restando che la Banca, in occasione di ogni nomina da parte della stessa di un Agente per i Pagamenti diverso da quelli specificati nella Sezione 3.2, farà sì che tale Agente sottoscriva e consegni al Fiduciario quanto necessario per assumere validamente identici impegni:
- (i) conservare tutte le somme da esso ricevute in qualità di agente ai fini del pagamento di capitale o interessi su un Titolo (indipendentemente dal fatto che riceva tali somme da o per conto della Banca o da altro debitore in relazione ai Titoli) in deposito fiduciario nell'interesse del Titolare di tale Titolo o del Fiduciario,
 - (ii) comunicare al Fiduciario ogni inadempimento della Banca (o di ogni altro obbligato in relazione ai Titoli) relativo all'effettuazione di qualsiasi esigibile pagamento di capitale o interessi sui Titoli (ivi inclusi Importi Aggiuntivi) e di ogni altro esigibile pagamento che debba essere effettuato dalla Banca o per suo conto ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario o di tali Titoli, e
 - (iii) pagare al Fiduciario, dietro richiesta scritta dello stesso, qualsiasi somma così detenuta in deposito fiduciario, qualora un inadempimento di cui al precedente punto (ii) dovesse permanere.

La Banca dovrà dare comunicazione ai Titolari, a proprie spese e nel rispetto delle modalità di cui alla Sezione 12.4, della nomina di ciascun Agente per i Pagamenti diverso da quelli specificati alla Sezione 3.2; tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Comisión Nacional de Valores, nel caso in cui ciò sia richiesto dalla legge argentina.

Il Fiduciario, in qualità di Agente Principale per i Pagamenti, dovrà organizzare con tutti gli altri Agenti per i Pagamenti, utilizzando i fondi forniti dalla Banca al Fiduciario ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario, il pagamento di capitale ed interessi sui Titoli (ivi inclusi gli Importi Aggiuntivi), nonché il pagamento dei compensi di tali Agenti per i Pagamenti a fronte dei servizi da loro resi, sempre utilizzando i fondi forniti dalla Banca al Fiduciario a tale scopo.

La Banca, nel caso in cui agisca quale agente per il pagamento per se stessa in relazione a qualsiasi Titolo, dovrà, entro e non oltre la data di scadenza del relativo pagamento di capitale o interessi su tali Titoli, accantonare, separare e tenere in deposito fiduciario nell'interesse dei relativi Titolari una somma sufficiente ad effettuare i pagamenti di capitale e interessi (inclusi gli Importi Aggiuntivi) divenuti esigibili. La Banca dovrà prontamente notificare per iscritto al Fiduciario qualsiasi omissione di tale atto.

In deroga a qualsiasi diversa disposizione contenuta nella presente Sezione, la Banca potrà in qualsiasi momento, al fine di ottenere soddisfazione ed eventuale liberatoria in relazione a qualsiasi Titolo, o per qualsiasi altra ragione, pagare o far sì che vengano pagate al Fiduciario tutte le somme tenute in deposito fiduciario dalla Banca stes-

sa o da qualsiasi Agente per i Pagamenti in relazione a tali Titoli ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario e, in tal caso, tali somme dovranno essere tenute dal Fiduciario in deposito fiduciario ai sensi del disposto del presente Regolamento Obbligazionario.

In deroga a qualsiasi diversa disposizione contenuta nella presente Sezione, gli accordi relativi alle somme da tenere in deposito fiduciario ai sensi della stessa sono soggetti al disposto delle Sezioni 9.3 e 9.4.

SEZIONE 3.5 – Aspetti Fiscali

Tutti i pagamenti di capitale, premi e interessi da parte della Banca e relativi a qualsiasi Titolo dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o trattenuta per, o in conto di, qualsiasi tassa, penale, sanzione, dazio, imposta o qualsiasi altro onere governativo di qualsiasi natura, presente o futuro, imposta o esatta da o per conto della Repubblica Argentina o da qualsiasi sua suddivisione politica o da qualsiasi autorità che abbia il potere di imposizione fiscale (l'“Imposizione Fiscale Argentina”), fatta eccezione solo per il caso in cui tali deduzioni o trattenute siano imposte dalla legge. In quest'ultimo caso, la Banca dovrà pagare gli ulteriori importi (gli “Importi Aggiuntivi”) che, in relazione all'Imposizione Fiscale Argentina, siano tali da assicurare che gli importi complessivamente ricevuti dai Titolari al netto di tali deduzioni o trattenute siano pari agli importi che avrebbero ricevuto ove tali trattenute o deduzioni non avessero avuto luogo. Resta comunque fermo che nessun Importo Aggiuntivo sarà dovuto:

- (i) a o per conto di un Titolare o beneficiario di un Titolo che sia soggetto all'Imposizione Fiscale Argentina in relazione a tale Titolo in ragione del fatto di aver avuto o avere un collegamento con la Repubblica Argentina (o qualsiasi sua suddivisione politica o autorità fiscale) diverso dalla semplice detenzione o titolarità di tale Titolo o dal ricevimento di proventi o pagamenti ad esso relativi;
- (ii) a o per conto di un Titolare o beneficiario di un Titolo, in relazione ad una Imposizione Fiscale Argentina che non sarebbe stata imposta in assenza di un inadempimento da parte di detto Titolare o beneficiario ad obblighi inerenti qualsiasi certificazione, identificazione, informazione, documentazione o altro obbligo di informazione (decorso 30 giorni da una richiesta scritta di adempimento della Banca al Titolare) previsti a norma di legge o da qualsiasi normativa o pratica amministrativa o trattato applicabile quale condizione per una forma di esenzione o riduzione di deduzione o trattenuta;
- (iii) a o per conto di un Titolare o beneficiario di un Titolo in relazione a qualsiasi tassa di successione o relativa a donazione, vendita, trasferimento o tassa, imposta o altro onere governativo similare;
- (iv) a o per conto di un Titolare o beneficiario di un Titolo in relazione a Imposizioni Fiscali Argentine pagabili in forma diversa da trattenute sui pagamenti di capitale, eventuale premio o interessi sui Titoli;
- (v) a o per conto di un Titolare o beneficiario di un Titolo in relazione a Imposizioni Fiscali Argentine che non sarebbero state dovute se non per inadempimento del Titolare relativo alla presentazione di un Titolo per il pagamento (ove richiesta), più di 30 giorni dopo la data successiva nel tempo tra: (x) quella in cui tale pagamento sia divenuto esigibile e, (y) nel caso in cui il Fiduciario non abbia ricevuto l'intero importo dovuto entro la data di scadenza, quella in cui egli riceva tale importo, ed il Fiduciario ne abbia dato comunicazione al Titolare; o
- (vi) per qualsiasi combinazione dei casi di cui alle clausole da (i) a (v) sopra riferite; né alcun Importo Aggiuntivo dovrà essere pagato in relazione a qualsiasi pagamento di capitale, premio o interesse, a qualsiasi Titolare o beneficiario del relativo Titolo che sia un fiduciario o una società di persone o società a responsabilità limitata o altro ente diverso dal beneficiario esclusivo di tale pagamento, nella misura in cui tale pagamento avrebbe dovuto essere incluso, ai sensi delle leggi della relativa giurisdizione fiscale, nel reddito del beneficiario, del fiduciante o del membro di tale società di persone, o società a responsabilità limitata, il quale non avrebbe avuto diritto a tali Importi Aggiuntivi se fosse stato direttamente Titolare di tale Titolo.

Qualsiasi riferimento nel presente Regolamento Obbligazionario a capitale, premio o interessi dovuti ai sensi del medesimo includerà il riferimento a qualsiasi Importo Aggiuntivo dovuto che sia dovuto ai sensi della presente Sezione in relazione a tali capitale, premio o interessi. La Banca dovrà fornire al Fiduciario la documentazione che evidenzia il pagamento di qualsiasi importo dedotto o trattenuto in base alla presente Sezione immediatamente in seguito all'effettuazione del relativo pagamento da parte della Banca ed il Fiduciario, a richiesta, provvederà a fornire copia di tale documentazione ai Titolari.

- (b) La Banca dovrà prontamente pagare, non appena esigibile, qualsiasi imposta di bollo, giudiziale o su documenti, presente e futura, o qualsiasi imposta indiretta o patrimoniale, o onere o altro tributo che derivi, in qualsiasi giurisdizione, dalla sottoscrizione, consegna o registrazione di ogni Titolo o di qualsiasi altro documento o strumento cui si faccia riferimento nel presente Regolamento Obbligazionario o nel Titolo stesso, ad eccezione delle imposte, oneri o altri tributi imposti da qualsiasi giurisdizione fuori dalla Repubblica Argentina, salvo le imposte derivanti dalla o dovute in relazione all'esecuzione forzata di tale Titolo in seguito ad un Evento di Inadempimento.

SEZIONE 3.6 – Tenuta della Contabilità

La Banca dovrà tenere libri, conti e registri in conformità ai GAAP Argentini ed alle regole e normative del Banco Central de la República Argentina.

SEZIONE 3.7 – Ordine di Priorità per i Pagamenti

La Banca dovrà garantire che le obbligazioni che in capo alla stessa derivano ai sensi di ognuno dei Titoli venga in qualsiasi momento classificata almeno pari passu con riferimento al diritto di pagamento rispetto ad ogni altro indebitamento non garantito e non subordinato, presente e futuro della Banca (diverso da obbligazioni privilegiate per statuto o in forza di legge).

SEZIONE 3.8 – Quotazione

La Banca dovrà garantire che i Titoli soddisfino i requisiti richiesti dalla Rule 144A(d)(3) del Securities Act e si adopererà con ogni ragionevole mezzo per assistere gli Intermediari per far sì che i Titoli che dovranno essere rivenduti a Compratori Istituzionali Qualificati negli Stati Uniti ai sensi della Rule 144A del Securities Act vengano qualificati per la negoziazione sul sistema PORTAL (“PORTAL” - Private Offerings, Resales and Trading Through Automated Linkages) della National Association of Securities Dealers, Inc. e vengano giudicati idonei ai fini del pagamento attraverso DTC, Euroclear e Clearstream. In relazione a qualsiasi Serie di Titoli da quotarsi presso la Borsa del Lussemburgo o presso una o più borse diverse, la Banca si adopererà con ogni ragionevole mezzo affinché tale Serie venga accettata ai fini della quotazione presso tali borse non più tardi della data in cui i Titoli di tale Serie verranno emessi e venduti (oppure successivamente non appena possibile, a norma delle applicabili disposizioni di tale/i borsa/e); inoltre la Banca si adopererà con ogni ragionevole mezzo affinché tale quotazione si mantenga per tutto il periodo di validità dei Titoli di tale Serie e per fornire a ciascun mercato la documentazione, le informazioni e gli impegni che fossero ragionevolmente necessari al fine di accedere a, o mantenere, tale quotazione.

SEZIONE 3.9 – Mantenimento dell’Esistenza Sociale; Beni

La Banca dovrà, e dovrà far sì che ognuna delle sue Controllate, (a) mantenere la propria esistenza sociale e tutte le registrazioni necessarie a tale fine, (b) fare tutto quanto necessario al fine di mantenere tutti i diritti, privilegi, titoli relativi a proprietà e concessioni governative necessari per la normale gestione della propria attività e (c) mantenere in buone condizioni tutti i beni utilizzati o utili per la conduzione della propria attività. Resta fermo che gli impegni di cui alla presente Sezione non pregiudicano la possibilità che la Banca possa legittimamente rinunciare a tali diritti, privilegi e titoli relativi a proprietà o concessioni governative, o far venire meno alcuna delle sue Controllate, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della stessa determini in buona fede che il mantenimento di quanto sopra non sia più necessario od opportuno ai fini della conduzione dell’attività della Banca.

SEZIONE 3.10 – Conformità alla Legge

La Banca dovrà attenersi, e dovrà far sì che ognuna delle sue Controllate si attenga, a tutte le leggi applicabili, regole, normative, ordini e delibere di qualsiasi Agenzia Governativa avente giurisdizione su di esse o sulla relativa attività, salvo ove la mancata conformità non avrebbe un sostanziale effetto negativo sull’attività, su beni, operazioni o condizioni finanziarie della Banca o delle sue Controllate unitariamente considerate.

SEZIONE 3.11 – Informativa al Fiduciario

- La Banca dovrà fornire al Fiduciario,
- (i) entro 180 giorni dalla fine di ogni anno fiscale della Banca, una copia dello stato patrimoniale consolidato della Banca e delle sue Controllate relativo a tale anno fiscale, nonché i relativi conti economici e prospetti degli utili non ripartiti, entrambi su base consolidata, nonché qualsiasi variazione nella posizione finanziaria per tale anno fiscale;
 - (ii) entro 60 giorni dalla fine di ciascuno dei primi tre trimestri di ogni anno fiscale della Banca, una copia dello stato patrimoniale consolidato non certificato della Banca e delle sue Controllate alla fine di ciascun detto trimestre

e i relativi conti economici e prospetti degli utili non ripartiti, entrambi su base consolidata e non certificati, nonché qualsiasi variazione nella posizione finanziaria per tale trimestre e per la porzione dell'anno fiscale trascorsa fino a tale data; tutti i documenti di cui ai punti (i) e (ii) supra dovranno essere completi e corretti in tutti i loro aspetti, e dovranno essere stati predisposti in conformità ai GAAP Argentini coerentemente applicati in relazione ai periodi di riferimento (fatto salvo per quanto espressamente indicato nei documenti stessi) e dovranno essere consegnati in lingua spagnola ed inglese;

- (iii) contestualmente alla consegna dei bilanci di cui al precedente punto (i), un certificato della PricewaterhouseCoopers LLP/Harteneck, López y Cía. (o di altro revisore riconosciuto a livello internazionale selezionato dalla Banca) relativo a tali bilanci in cui si dichiara che in seguito alle normali procedure di verifica non è stato rilevato nulla che possa indurre a ritenere che, alla relativa data di riferimento, si fosse verificato un Evento di Inadempimento di natura finanziaria, fermo restando che tali revisori dei conti non saranno obbligati ad estendere la portata delle proprie verifiche oltre quanto richiesto dalle loro consuete procedure di verifica; e
- (iv) contestualmente alla consegna dei bilanci di cui alle clausole (i) e (ii) supra, un certificato a firma di un Soggetto Autorizzato della Banca in cui si dichiara che tali bilanci rappresentano correttamente la condizione finanziaria ed i risultati delle operazioni della Banca e delle sue Controllate, sotto ogni aspetto sostanziale (fatti salvi i normali adeguamenti di fine anno), e che tale Soggetto Autorizzato non è a conoscenza di qualsiasi Evento di Inadempimento, fatto salvo quanto specificato in tale certificato.

SEZIONE 3.12 – Ulteriori Informazioni

Per tutto il periodo in cui un Titolo resti In Circolazione e sia un “Titolo Non Registrato alla SEC” ai sensi della Rule 144(a)(3) del Securities Act, la Banca, per tutto il tempo in cui non sia né soggetta alla Sezione 13 o 15(d) dell'Exchange Act, né esente dal fornire le relazioni specificate nell'Exchange Act ai sensi della Rule 12g3-2(b), dovrà rendere disponibili (dietro richiesta scritta del Titolare e nel rispetto dei requisiti di cui alla Rule 144A(d)(4) del Securities Act) a qualsiasi Titolare o possessore di un diritto in un Titolo Globale, ovvero ad un probabile acquirente di un Titolo o di un diritto in tale Titolo che sia un Compratore Istituzionale Qualificato, ovvero al Fiduciario perché, in relazione ad una vendita di tali Titoli, provveda, a spese della Banca e, in ciascun caso, su richiesta scritta del Titolare della Banca, alla consegna a detti soggetti delle informazioni specificate nella Rule 144A(d)(4) del Securities Act.

SEZIONE 3.13 – Comunicazione di Eventi di Inadempimento

La Banca dovrà notificare prontamente al Fiduciario, non appena ne venga a conoscenza, il verificarsi di un Evento di Inadempimento. Ogni comunicazione effettuata ai sensi della presente Sezione dovrà indicare che costituisce una “comunicazione d'inadempimento” ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario e dovrà essere accompagnata da un certificato della Banca in cui si specifichino i dettagli riguardanti tale Evento di Inadempimento, nonché quale azione la Banca si proponga di intraprendere in relazione allo stesso.

SEZIONE 3.14 – Negative Pledge

La Banca non potrà – e non dovrà permettere alle proprie Controllate di – creare, incorrere o assumere alcun Gravame, fatta eccezione per i Gravami Consentiti, su alcuno dei suoi beni presenti e futuri al fine di garantire qualsiasi Indebitamento, salvo che, in occasione di o prima di ciò, le obbligazioni della Banca ai sensi dei Titoli e del presente Regolamento Obbligazionario siano ugualmente e proporzionalmente garantite.

SEZIONE 3.15 – Ulteriori Adempimenti

La Banca dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per intraprendere qualsiasi azione, soddisfare qualsiasi condizione o fare tutto quanto di volta in volta si renda necessario (ivi incluso l'ottenimento di qualsiasi consenso, approvazione, autorizzazione, esenzione, deposito di documenti, licenza, ordine, registrazione o iscrizione) al fine di (a) permetterle di assumere ed esercitare i propri diritti ed eseguire ed adempiere legalmente alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli o dal presente Regolamento Obbligazionario, a seconda dei casi, (b) assicurare che tali obbligazioni siano legalmente vincolanti ed azionabili e (c) far sì che i Titoli e il presente Regolamento Obbligazionario siano ammissibili quali mezzi di prova presso i tribunali argentini.

ARTICOLO IV

INADEMPIMENTI E RIMEDI DEL FIDUCIARIO E DEI TITOLARI AD EVENTI DI INADEMPIMENTO

SEZIONE 4.1 – Eventi di Inadempimento

Qualora, in relazione ai Titoli di qualsiasi Serie, si verificchino e perdurino uno o più degli eventi (ciascuno un “Evento di Inadempimento”) di seguito indicati:

- (i) la Banca ometta di effettuare un pagamento di capitale o interessi (o di Importi Aggiuntivi, qualora siano dovuti) su un Titolo di una Serie alla data della relativa scadenza in base ai termini suoi propri, e tale inadempimento perduri per un periodo di 7 giorni (nel caso di pagamenti di capitale) o 14 giorni (nel caso di pagamenti di interessi o Importi Aggiuntivi, ove dovuti);
- (ii) la Banca si renda inadempiente rispetto ad ogni altro impegno od obbligazione applicabili ad una Serie e previsti nei relativi Titoli o nel presente Regolamento Obbligazionario e tale inadempimento perduri per un periodo di 30 giorni successivi dal ricevimento ad opera della Banca di comunicazione scritta del Fiduciario a tal fine;
- (iii) la Banca o alcuna delle sue Controllate omettano di pagare alla relativa scadenza interessi o capitale relativi a qualsiasi Indebitamento della Banca o di tale Controllata per importo complessivo dovuto ed esigibile pari o superiore a US\$ 20.000.000 (o il suo equivalente in quel momento in altra valuta, essendo inteso che tale equivalente dovrà essere determinato dal Fiduciario nel momento in cui si verifichi tale inadempimento indipendentemente da successive variazioni del tasso di cambio) e tale inadempimento si protragga oltre il periodo di grazia eventualmente applicabile, ovvero si verifichi qualsiasi altro evento di inadempimento a norma di qualsiasi regolamento o strumento relativo a tale Indebitamento per un importo capitale complessivo di almeno US\$ 20.000.000 (o il suo equivalente in altra valuta come sopra determinato dal Fiduciario) che determini la decadenza dal beneficio del termine;
- (iv)
 - (a) qualsiasi tribunale a tal fine competente emetta un provvedimento: (i) di esenzione in relazione alla Banca o ad una sua Controllata Significativa in una procedura involontaria ai sensi della Legge Argentina N. 21.526, come modificata, della Legge Argentina N. 24.522 e di qualsiasi altra legge fallimentare o procedura concorsuale o altra normativa presente o futura applicabile o, (ii) di nomina di un amministratore giudiziario o curatore fallimentare; fiduciario o simili in relazione a tutti o sostanzialmente tutti i beni della Banca o di alcuna sua Controllata Significativa e tale provvedimento non venga revocato e resti comunque in vigore per un periodo di 60 giorni consecutivi ovvero,
 - (b) il Banco Central de la República Argentina (i) dia avvio ai sensi dell’Articolo 34 della Legge Argentina n. 21.526, come modificata, ad un procedimento con il quale chieda alla Banca di presentare un piano ai sensi del predetto articolo, o (ii) ordini una temporanea sospensione, totale o parziale, delle attività della Banca ai sensi dell’Articolo 49 dello statuto del Banco Central de la República Argentina; o
- (v) la Banca o una Controllata Significativa: (i) instaurino un procedimento volontario ai sensi della Legge Argentina n. 21.526, come modificata, della Legge Argentina n. 24.522 o di qualsiasi altra legge fallimentare o procedura concorsuale o simile normativa presente o futura applicabile, (ii) acconsentano alla nomina di o alla presa di possesso da parte di un amministratore giudiziario, curatore fallimentare, fiduciario o altra figura simile di tutti o sostanzialmente tutti i beni della Banca o di qualsiasi sua Controllata Significativa o, (iii) effettuino qualsiasi cessione a beneficio dei creditori;
- (vi) venga approvata una legge, un’ordinanza o una delibera relativa alla chiusura, liquidazione o scioglimento della Banca, o la Banca presenti istanza per la sua messa in liquidazione o scioglimento o cessi di svolgere tutte o sostanzialmente tutte le proprie attività ed operazioni (in ogni caso fatta eccezione per (i) quanto fatto in vista di o comunque a seguito di ristrutturazione, fusione, riorganizzazione, incorporazione o concentrazione societaria a termini approvati dal Fiduciario o con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Titolari della Serie di cui si tratti o (ii) quanto fatto nell’ambito di un’operazione, ristrutturazione, fusione, riorganizzazione, incorporazione o concentrazione societaria o altra operazione non proibita dalla Sezione 8.1) e tale procedimento di chiusura, scioglimento o liquidazione risultante da tali azioni non venga abbandonato per 30 giorni;
- (vii) l’inadempimento della Banca ai propri obblighi di pagamento relativi ai Titoli di una Serie divenga illecito; o
- (viii) il Regolamento Obbligazionario cessi per qualsiasi ragione di essere efficace in conformità ai suoi termini, o la Banca neghi di avere qualsiasi ulteriore responsabilità od obbligazione ai sensi di o in relazione al medesimo;
 - in ognuno dei suddetti casi, il Fiduciario dovrà, su richiesta dei Titolari di Titoli appartenenti ad una stessa Serie rappresentativi di non meno del 25% del capitale dei Titoli di tale Serie, dichiarare immediatamente dovuti ed esigibili tutti i Titoli di tale Serie In Circolazione mediante comunicazione scritta in tal senso al-

la Banca, fermo restando che, allorché uno degli Eventi di Inadempimento di cui ai precedenti punti (iv) e (v) si verifichi in relazione alla Banca, tutti i Titoli diverranno indistintamente ed immediatamente dovuti ed esigibili, senza necessità di alcuna comunicazione alla Banca o altro atto da parte dei Titolari. In seguito a tale dichiarazione di accelerazione, il capitale dei Titoli così accelerati, gli interessi maturati su di essi ed ogni altro importo dovuto in relazione agli stessi diverranno immediatamente esigibili e dovranno essere pagati immediatamente.

Nel caso in cui si verifichi e perduri un Evento di Inadempimento di cui al precedente punto (iii) in relazione ai Titoli di una Serie, tale Evento di Inadempimento sarà automaticamente revocato e annullato una volta che la Banca e/o la relativa Controllata abbiano posto rimedio all'inadempimento o al mancato pagamento che vi abbia dato origine, ovvero i creditori dell'Indebitamento di cui si tratti vi abbiano rinunciato. Nessuna di tali revoche e annullamenti inciderà in alcun modo su qualsiasi successivo Evento di Inadempimento, né pregiudicherà qualsiasi diritto ad esso collegato.

Successivamente alla dichiarazione di accelerazione in relazione ai Titoli di qualsiasi Serie e prima dell'ottenimento da parte del Fiduciario (come indicato nel prosieguo del presente Articolo IV) di una sentenza o un decreto che ordinino il pagamento delle somme dovute, i Titolari della maggioranza del capitale dei Titoli in Circolazione di ciascuna Serie rilevante, potranno, tramite comunicazione scritta in tal senso alla Banca ed al Fiduciario, revocare e annullare tale dichiarazione di accelerazione ed ogni relativa conseguenza, nel caso in cui:

- (i) la Banca abbia pagato o depositato presso il Fiduciario una somma sufficiente a pagare (A) tutte le rate scadute relative agli interessi sui Titoli della Serie di cui si tratti, (B) il capitale (e qualsiasi premio, ove dovuto) relativo a tutti i Titoli di tale Serie che siano divenuti esigibili per motivi diversi da tale dichiarazione di accelerazione, oltre agli interessi su tali somme al tasso o tassi previsti secondo i termini applicabili ai Titoli di tale Serie, nella misura in cui tale pagamento di interessi sia lecito, e (C) gli interessi su rate di interessi scadute al tasso o ai tassi a tale scopo previsti nei termini dei Titoli di tale Serie, nella misura in cui tale pagamento di interessi sia lecito; e
- (ii) a tutti gli eventuali Eventi di Inadempimento relativi ai Titoli di tale Serie, diversi dal mancato pagamento di capitale, premio o interessi sui Titoli di tale Serie che siano divenuti esigibili unicamente a causa di tale accelerazione, sia stato posto rimedio o vi si sia rinunciato. Nessuna di tali revoche inciderà su qualsiasi successivo Evento di Inadempimento, né pregiudicherà qualsiasi diritto ad esso collegato.

SEZIONE 4.2 – Riscossione dell'Indebitamento da Parte del Fiduciario; Accertamento del Debito da parte del Fiduciario

La Banca si impegna – (a) in caso di mancato pagamento di qualsiasi rata di interessi (comprensivi dei relativi Importi Aggiuntivi) su uno qualsiasi dei Titoli di una qualsiasi Serie dovuta ed esigibile, e qualora tale inadempimento perduri per un periodo di 14 giorni o, (b) in caso di mancato pagamento, totale o parziale, dell'ammontare del capitale dovuto ed esigibile relativamente ad un Titolo di qualsiasi Serie, e qualora tale inadempimento perduri per un periodo di 7 giorni – a pagare al Fiduciario, su richiesta del Fiduciario stesso e nell'interesse dei relativi Titolari, l'intero ammontare per capitale o interessi, a seconda dei casi (comprensivi dei relativi Importi Aggiuntivi, nonché degli interessi maturati sul capitale non pagato fino alla data di tale pagamento e, nella misura consentita dalla legge, sulle rate di interessi scaduti e non pagati al o ai tassi specificati nei termini e condizioni di tale Titolo), nonché a pagare, fatta eccezione per quanto risultante da colpa grave o malafede, gli ulteriori importi che siano sufficienti a rimborsare i costi e le spese di riscossione, i compensi ragionevolmente richiesti e le spese sostenute dal Fiduciario e/o da qualsiasi eventuale suo predecessore, dai loro rispettivi agenti, procuratori e consulenti, nonché qualsiasi spesa e passività sostenuta ed ogni somma anticipata dal Fiduciario e dai suoi predecessori, come previsto nella Sezione 5.6.

Qualora la Banca, in seguito a tale richiesta, non provvedesse senza indugio al pagamento delle somme dovute, il Fiduciario, a proprio nome e quale fiduciario di un fondo fiduciario con scopi specifici, avrà titolo e poteri necessari per procedere all'instaurazione di qualsiasi azione o procedimento legale volto alla riscossione delle somme così dovute e non pagate sino all'ottenimento di una pronuncia definitiva e potrà compiere le necessarie azioni esecutive per la riscossione delle somme dovute a norma di tale pronuncia sui beni della Banca o altro soggetto debitore in relazione ai Titoli di cui si tratti ovunque essi si trovino.

Il Fiduciario sarà legittimato ad agire ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario o dei Titoli di qualsiasi Serie a proprio nome ed in qualità di fiduciario di un fondo fiduciario con scopi specifici, ancorché egli non possieda alcuno dei Titoli di tale Serie e senza necessità che tali Titoli vengano prodotti in giudizio; qualsiasi somma o bene in tal modo recuperati dovranno essere utilizzati pro quota - dedotte le spese sostenute da, ed i compensi dovuti a, il Fiduciario e/o suoi eventuali predecessori e rispettivi agenti e procuratori – a beneficio di tutti i Titolari della Serie in relazione alla quale tali azioni siano state intraprese.

Nell'ambito di qualsiasi procedimento promosso dal Fiduciario (ivi incluso qualsiasi procedimento implicante una questione interpretativa di alcuna disposizione del presente Regolamento Obbligazionario di cui il Fiduciario sarà parte), il Fiduciario rappresenterà tutti i Titolari dei Titoli della Serie relativamente alla quale tale procedimento è stato instaurato, senza che a tal fine sia necessaria la partecipazione personale dei Titolari in detti procedimenti.

Nessuna previsione contenuta nel presente Regolamento Obbligazionario potrà interpretarsi nel senso di autorizzare il Fiduciario ad autorizzare, acconsentire, accettare, o adottare per conto dei Titolari, qualsiasi piano di ristrutturazione, accordo, adeguamento o composizione che incida sui Titoli di qualsiasi Serie o sui diritti dei relativi Titolari o a votare in relazione alle pretese di qualsiasi Titolare nell'ambito di un procedimento.

SEZIONE 4.3 – Imputazione degli Importi Riscossi

Qualsiasi somma incassata dal Fiduciario ai sensi del presente Articolo in relazione a una Serie di Titoli dovrà essere imputata secondo l'ordine che segue, nella data o nelle date fissate dal Fiduciario e, in caso di distribuzione di tali somme in conto capitale (inclusi gli Importi Aggiuntivi), dietro presentazione dei Titoli della Serie in relazione ai quali tali somme siano stato rimosse e stampigliatura (o diversa annotazione) sul Titolo del pagamento, emettendo Titoli di importo del capitale ridotto in cambio del Titolo presentato che sia solo parzialmente pagato, ovvero provvedendo alla estinzione del Titolo che sia interamente pagato:

- IN PRIMO LUOGO: al pagamento dei costi e delle spese imputabili ai Titoli della Serie in relazione alla quale tali somme siano state incassate, incluse le spese sostenute da, ed i compensi dovuti a, il Fiduciario e/o suoi eventuali predecessori e rispettivi agenti e procuratori nonché di qualsiasi spesa e passività sostenuta ed ogni somma anticipata dal Fiduciario e suoi predecessori, come previsto nella Sezione 5.6, fatta eccezione per quanto derivante da colpa grave o malafede, e per il pagamento di ogni altro importo dovuto al Fiduciario ed ai suoi predecessori ai sensi della Sezione 5.6;
- IN SECONDO LUOGO: nel caso in cui il Capitale dei Titoli in relazione ai quali tali somme siano state rimosse non fosse dovuto ed esigibile, al pagamento degli interessi di mora (ivi inclusi gli Importi Aggiuntivi) su tali Titoli nello stesso ordine di scadenza dei rispettivi pagamenti rateali di tali interessi (ivi inclusi gli Importi Aggiuntivi), comprensivi degli interessi (nella misura in cui siano stati rimossi dal Fiduciario) sulle rate di interessi scadute (ivi inclusi gli Importi Aggiuntivi) al tasso o ai tassi di interesse specificati in tali Titoli; tali pagamenti dovranno essere effettuati proporzionalmente ai Soggetti che vi abbiano titolo, senza discriminazioni o precedenza di sorta;
- IN TERZO LUOGO: nel caso in cui il Capitale dei Titoli della Serie in relazione alla quale tali somme sono state rimosse fosse dovuto ed esigibile, al pagamento dell'intero importo allora spettante e non pagato in relazione a tali Titoli per Capitale ed interessi (ivi inclusi gli Importi Aggiuntivi), comprensivi degli interessi di mora sul Capitale e (nella misura in cui siano stati rimossi dal Fiduciario) sulle rate di interessi scadute (ivi inclusi gli Importi Aggiuntivi) al tasso o ai tassi di interesse specificati in tali Titoli; nel caso in cui tali somme siano insufficienti a coprire completamente l'intero importo così dovuto e non pagato relativo ai Titoli di tale Serie, al pagamento di tali Capitale ed interessi (ivi inclusi gli Importi Aggiuntivi), senza preferenza o priorità del capitale rispetto agli interessi (ivi inclusi gli Importi Aggiuntivi), degli interessi rispetto al capitale, di una rata di interessi rispetto ad un'altra o, ancora, di un Titolo rispetto ad un altro e proporzionalmente all'importo complessivo di Capitale ed interessi maturati e non pagati (ivi inclusi gli Importi Aggiuntivi); e
- IN QUARTO LUOGO: al pagamento dell'eventuale residuo alla Banca o a qualsiasi altro Soggetto che ne abbia titolo di cui il Fiduciario abbia notizia.

SEZIONE 4.4 – Azioni Esecutive

Nel caso in cui si verifichi un Evento di Inadempimento e lo stesso perduri e non vi si rinunci, il Fiduciario potrà a sua discrezione (ma senza alcun obbligo in tal senso) procedere al fine di proteggere e far valere i diritti ad esso attribuiti con il presente Regolamento Obbligazionario ricorrendo ai procedimenti giudiziari (comunque disposti) che il Fiduciario

stesso considererà maggiormente efficaci al fine di tutelare e far valere tali diritti, siano essi volti all'esecuzione in forma specifica di impegni o obblighi contenuti nel presente Regolamento Obbligazionario, all'esercizio di qualsiasi potere riconosciuto in forza dello stesso ovvero a far valere qualsiasi altro diritto comunque tutelabile ("legal or equitable") conferito al Fiduciario con il presente Regolamento Obbligazionario o per legge.

SEZIONE 4.5 – Reintegrazione dei Diritti in Seguito ad Abbandono dei Procedimenti

Nel caso in cui il Fiduciario abbia agito ai fini di far valere un diritto derivante dal presente Regolamento Obbligazionario e tale procedimento sia stato interrotto o abbandonato per qualsiasi ragione, o abbia dato esito avverso al Fiduciario, la Banca ed il Fiduciario dovranno, fatte salve tutte le leggi applicabili, essere rispettivamente reintegrati nelle loro precedenti posizioni e diritti ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario, e tutti i diritti, rimedi e poteri della Banca, del Fiduciario e dei Titolari continueranno come se tale procedimento non fosse mai stato instaurato.

SEZIONE 4.6 – Limitazioni all'Instaurazione di Procedimenti ad Opera dei Titolari

Fatta eccezione per quanto previsto alla Sezione 4.7, nessun Titolare di alcun Titolo di qualsiasi Serie avrà alcun diritto, a norma del presente Regolamento Obbligazionario o delle condizioni dei Titoli della Serie di cui si tratti, di intraprendere qualsiasi azione o procedimento legale, secondo equità, di natura fallimentare o di altra natura in forza di, ai sensi del o in relazione al presente Regolamento Obbligazionario, ovvero per la nomina di un fiduciario, liquidatore, custode o altra simile figura o per qualsiasi altro rimedio ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario, se non dopo avere reso al Fiduciario una comunicazione scritta relativa ad un inadempimento ed al suo perdurare, come sopra previsto, e a meno che anche i Titolari di almeno il 25% dell'importo Capitale complessivo dei Titoli di tale Serie In Circolazione abbiano richiesto per iscritto al Fiduciario di instaurare tale azione o procedimento a proprio nome ed in qualità di fiduciario ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario ed abbiano offerto al Fiduciario una ragionevole indennità a copertura di costi, spese e passività che esso dovrà sostenere senza che, nei 60 giorni che seguono tale comunicazione, richiesta ed offerta, il Fiduciario abbia provveduto ad intraprendere tale azione o procedimento pur in assenza di alcuna istruzione contraria ai sensi della Sezione 4.9; resta inteso che nessun Titolare di una Serie potrà ritenersi avere, in virtù di qualsiasi disposizione contenuta nel presente Regolamento Obbligazionario, il diritto di incidere, pregiudicare o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di qualsiasi altro Titolare di Titoli di tale Serie, o di ottenere o cercare di ottenere priorità o privilegi rispetto a qualsiasi altro Titolare o di far valere qualsiasi diritto ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario, se non nei modi qui previsti ed a proporzionale beneficio di tutti i Titolari di Titoli di tale Serie, indistintamente.

SEZIONE 4.7 – Diritto Incondizionato dei Titolari ad Istituire Certi Procedimenti

In deroga a qualsiasi diversa disposizione del presente Regolamento Obbligazionario o dei Titoli, il diritto di ogni Titolare di qualsiasi Titolo a ricevere i pagamenti di capitale ed interessi su tale Titolo (ivi inclusi gli Importi Aggiuntivi) alle o dopo le date di scadenza riportate su tale Titolo, o ad istituire un procedimento, ivi inclusa qualsiasi azione esecutiva individual ai sensi dell'Articolo 29 della Legge sulle Obbligazioni Negoziabili, per l'imposizione di tali pagamenti, non potrà essere pregiudicato o indebolito senza il consenso di tale Titolare.

SEZIONE 4.8 – Cumulabilità di Poteri e Rimedi; Ritardi, Omissioni, Non Rinuncia all'Inadempimento

Fatto salvo quanto previsto alla Sezione 4.6, nessun diritto o rimedio contenuto nel presente Regolamento Obbligazionario riconosciuto o riservato al Fiduciario o ai Titolari potrà intendersi come esclusivo di diritti o rimedi altrimenti previsti o disponibili e, nella misura in cui ciò sia permesso dalla legge, si cumulerà ed andrà ad aggiungersi a qualsiasi altro diritto e rimedio riconosciuto con il presente Regolamento Obbligazionario o comunque riconosciuto anche in futuro per legge o altrimenti. L'esercizio di un diritto o l'utilizzo di un rimedio a norma del presente Regolamento Obbligazionario o altrimenti non precluderà la possibilità di far valere contemporaneamente un altro diritto o di utilizzare un altro rimedio.

Nessun ritardo od omissione da parte del Fiduciario o di un Titolare nell'esercizio di un diritto o potere derivante da un Evento di Inadempimento che si verifichi e perduri come sopra specificato potrà pregiudicare il successivo esercizio di tale diritto o potere, né ritenersi costituire rinuncia o acquiescenza in relazione a qualsiasi Evento di Inadempimento; fat-

to salvo il disposto della Sezione 4.6, ogni potere e rimedio riconosciuti dal presente Regolamento Obbligazionario o dalla legge in capo al Fiduciario o ai Titolari potranno essere esercitati di volta in volta ed a più riprese tutte le volte che gli stessi lo riterranno opportuno.

SEZIONE 4.9 – Poteri di Controllo dei Titolari

I Titolari della maggioranza del Capitale complessivo dei Titoli di una Serie In Circolazione in un dato momento avranno il diritto di decidere i tempi, modi o luoghi dei procedimenti relativi a qualsiasi rimedio che il Fiduciario abbia a disposizione e secondo i quali debba essere esercitato un potere riconosciuto al Fiduciario in relazione ai Titoli di tale Serie ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario, a condizione che tale direzione sia conforme alle leggi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento Obbligazionario e fermo restando che (fatto salvo il disposto della Sezione 5.1) il Fiduciario avrà diritto di rifiutarsi di seguire tali direttive nel caso in cui egli, su consiglio di un consulente in tal senso, determinasse che l'azione o il procedimento così indicato dai Titolari non possa essere legittimamente intrapreso, ovvero in buona fede per mezzo del proprio consiglio di amministrazione, comitato esecutivo, o comitato fiduciario composto da amministratori o Funzionari Responsabili del Fiduciario determinasse che tale azione o procedimento implicherebbe l'assunzione di responsabilità personali in capo allo stesso, o, ancora, determinasse in buona fede che le azioni o la tolleranza indicata o derivante da tale direttiva sarebbero eccessivamente pregiudizievoli per gli interessi dei Titolari delle Serie che non abbiano partecipato alla formulazione di tale direttiva, essendo comunque inteso che (fatto salvo il disposto della Sezione 5.1) il Fiduciario non sarà tenuto ad accertare se tale azione o tolleranza sia eccessivamente pregiudizievole per tali Titolari.

Nulla di quanto contenuto nel presente Regolamento Obbligazionario potrà ritenersi pregiudicare il diritto del Fiduciario di intraprendere le azioni a sua discrezione ritenute appropriate e che non siano in contrasto con le direttive impartite come sopra dai Titolari.

SEZIONE 4.10 – Rinuncia ad Inadempimenti Pregressi

Prima che venga dichiarata l'accelerazione della scadenza di Titoli di una qualsiasi Serie, in occasione di una Assemblea Straordinaria (anche in successive convocazioni) debitamente convenuta ed alla quale sia presente il quorum di cui alla Sezione 6.6, i Titolari di Titoli di tale Serie che rappresentino la maggioranza dell'importo Capitale complessivo In Circolazione dei Titoli complessivamente rappresentati e votanti in tale assemblea potranno, per conto di tutti i Titolari dei Titoli di tale Serie, rinunciare a inadempimenti passati o presenti o ad un Evento di Inadempimento relativi a tale Serie ed alle relative conseguenze, fatta eccezione per le rinunce relative ad impegni o disposizioni del presente Regolamento Obbligazionario che, a norma di quanto disposto dalla Sezione 7.2, non possono essere variati o modificati senza il consenso di ciascun singolo Titolare dei Titoli di tale Serie. In ogni caso di siffatte rinunce, la Banca, il Fiduciario e i Titolari di tale Serie verranno reintegrati nelle loro rispettive precedenti posizioni e diritti derivanti dal presente Regolamento Obbligazionario.

In seguito a tale rinuncia, il relativo inadempimento cesserà di esistere e verrà considerato risolto e mai verificatosi relativamente a tale Serie, e qualsiasi Evento di Inadempimento derivante da ciò verrà considerato risolto e mai verificatosi in relazione a tale Serie a tutti gli effetti del presente Regolamento Obbligazionario; tale rinuncia, tuttavia, non si estenderà ad alcun successivo o altro inadempimento o Evento di Inadempimento, né pregiudicherà alcun diritto da esso derivante, né inciderà su alcun'altra Serie di Titoli.

SEZIONE 4.11 – Pagamento a Seguito di un Inadempimento

In seguito al verificarsi di un Evento di Inadempimento in relazione ai Titoli di una Serie ed alla conseguente dichiarazione ad opera del Fiduciario dell'immediata esigibilità della somma Capitale di tutti i Titoli di tale Serie, il Fiduciario potrà, per mezzo di comunicazione scritta da inviarsi alla Banca e a tutti gli Agenti per i Pagamenti: (a) richiedere ad ogni Agente per i Pagamenti di consegnare al Fiduciario (o ad altro soggetto secondo le istruzioni contenute in tale comunicazione del Fiduciario stesso) tutti i Titoli di tale Serie e tutte i relativi importi, documenti e registri in suo possesso; e (b) chiedere a ogni Agente per i Pagamenti di agire quale agente del Fiduciario ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario e dei Titoli di tale Serie, e conservare conseguentemente per conto del Fiduciario tali Titoli nonché tutte i relativi importi, documenti e registri, fermo restando che il Fiduciario non sarà per tale motivo obbligato a retribuire o compensare tale Agente per i Pagamenti o a rimborsare le spese dal medesimo sostenute.

ARTICOLO V

IL FIDUCIARIO

SEZIONE 5.1 – Doveri e Responsabilità del Fiduciario

Nel caso si verifichi e perduri un Evento di Inadempimento, il Fiduciario dovrà esercitare i diritti e poteri a lui conferiti con il presente Regolamento Obbligazionario, ed agire con la diligenza del buon padre di famiglia nell'esercizio di quanto sopra.

Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Obbligazionario potrà essere interpretata nel senso di esonerare il Fiduciario dalle responsabilità connesse alle azioni da esso intraprese con grave incuria, o ad omissioni dovute a grave incuria o violazione intenzionale, tranne che:

- (a) nel caso del perdurare di un Evento di Inadempimento,
 - (ii) i doveri e le obbligazioni del Fiduciario in relazione ai Titoli dovranno essere determinati unicamente in base alle specifiche disposizioni del presente Regolamento Obbligazionario, ed il Fiduciario non sarà ritenuto responsabile se non per l'adempimento dei doveri ed obbligazioni specificamente previsti nel presente Regolamento Obbligazionario, e nel presente regolamento non vi è alcun impegno o obbligazione implicita a carico del Fiduciario; e
 - (iii) in assenza di malafede da parte del Fiduciario, lo stesso potrà fare affidamento in modo conclusivo sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla correttezza delle opinioni ivi espresse, su qualsiasi dichiarazione, certificato o parere fornito al Fiduciario e conforme ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento Obbligazionario; per quanto riguarda, tuttavia, le dichiarazioni, certificati e pareri che debbano specificamente essere forniti al Fiduciario in forza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Obbligazionario, il Fiduciario avrà il dovere di esaminare gli stessi al fine di determinare se essi siano conformi ai requisiti fissati dal presente Regolamento Obbligazionario;
- (b) il Fiduciario non sarà ritenuto responsabile in relazione a qualsiasi errore di giudizio fatto in buona fede da uno o più Funzionari Responsabili del Fiduciario, a meno che venga provato che il Fiduciario sia stato negligente nell'accertare i fatti; e
- (c) il Fiduciario non sarà ritenuto responsabile per alcuna azione o omissione fatta in buona fede in conformità alle direttive dei Titolari ai sensi della Sezione 4.9 concernente i tempi, modi e luoghi in cui debbano essere condotti i procedimenti relativi a qualsiasi rimedio a disposizione del Fiduciario, o nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti con il presente Regolamento Obbligazionario;
- (d) nessuna delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Obbligazionario potrà essere interpretata nel senso di richiedere al Fiduciario di spendere, anticipare o rischiare i propri fondi o incorrere in responsabilità finanziaria personale nell'adempimento dei propri doveri derivanti dal presente Regolamento Obbligazionario o nell'esercizio di un suo qualsiasi diritto o potere, nel caso in cui esso abbia ragionevoli basi per credere non gli vengano ragionevolmente assicurati il rimborso di tali fondi o un'indennità adeguata in relazione a tale rischio o passività. Tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento Obbligazionario che siano in qualche modo relative al Fiduciario sono soggette al disposto della presente Sezione 5.1.

SEZIONE 5.2 – Alcuni Diritti del Fiduciario

Fatto salvo quanto previsto nella Sezione 5.1:

- (a) il Fiduciario potrà fare affidamento su e sarà tutelato quando agirà od ometterà di agire sulla base di qualsiasi delibera, Certificato del Funzionario o altro certificato, dichiarazione, strumento, parere, relazione, comunicazione, richiesta, consenso, ordine, obbligazione o obbligazione semplice, cambiale, coupon, titolo o altro documento da esso considerato genuino e firmato o presentato dalla o dalle parti appropriate;
- (b) qualsiasi richiesta, istruzione, ordine o rivendicazione della Banca si riterrà essere sufficientemente comprovata da un Ordine della Banca (a meno che nel presente Regolamento Obbligazionario non sia specificamente richiesta altra prova); qualsiasi delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere comprovata al Fiduciario per mezzo di copia di tale delibera autenticata dal segretario del Consiglio di Amministrazione della Banca;
- (c) il Fiduciario non avrà alcun obbligo di esercitare alcuno dei poteri di cui è stato investito con il presente Regolamento Obbligazionario, in seguito a richiesta, ordine o istruzione di un qualsiasi Titolare ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Obbligazionario, a meno che tali Titolari non abbiano offerto al

Fiduciario garanzie o indennità che lo soddisfino in relazione ai costi, spese e passività in cui lo stesso potrebbe incorrere in relazione a ciò;

- (d) il Fiduciario non sarà ritenuto responsabile per alcuna azione o omissione in buona fede e dallo stesso ritenuta autorizzata o ricompresa nell'ambito della sua discrezionalità, dei diritti o dei poteri ad esso conferiti con il presente Regolamento Obbligazionario;
- (e) il Fiduciario non sarà obbligato ad effettuare alcuna indagine relativamente ai fatti o agli argomenti dichiarati in qualsiasi delibera, certificato, dichiarazione, strumento, parere, relazione, comunicazione, richiesta, consenso, ordine, approvazione, valutazione, obbligazione o obbligazione semplice, garanzia, cambiale, coupon, titolo o qualsiasi altro documento a meno che ciò non gli venga richiesto per iscritto dai Titolari di non meno della maggioranza espressa in somma di capitale complessiva dei Titoli allora In Circolazione; resta inteso che nel caso in cui il pagamento al Fiduciario, da effettuarsi entro un ragionevole lasso di tempo, di costi, spese o passività che lo stesso potrebbe dover sostenere nel corso di tali indagini non sia, a suo giudizio, soddisfacentemente assicurato al Fiduciario per mezzo della garanzia prestata in virtù delle disposizioni del presente Regolamento Obbligazionario, il Fiduciario potrà richiedere ai Titolari un'indennità soddisfacente a fronte di tali spese o passività quale condizione necessaria per procedere; le spese ragionevoli di tali indagini dovranno essere pagate dalla Banca o, nel caso in cui vengano pagate dal Fiduciario o dai suoi predecessori, dovranno essere dalla stessa rimborsate su richiesta del Fiduciario;
- (f) il Fiduciario potrà consultare un consulente ed il parere scritto di tale consulente o qualsiasi Parere costituirà piena e completa autorizzazione e tutela in relazione a qualsiasi azione dallo stesso intrapresa, subita od omessa ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario in buona fede e facendo affidamento su di esso; e
- (g) il Fiduciario potrà esercitare tutti i poteri ed adempiere a tutte le proprie obbligazioni derivanti dal presente Regolamento Obbligazionario, direttamente o per mezzo di agenti o procuratori, e non sarà ritenuto responsabile di alcun illecito o negligenza da parte di qualsiasi agente o procuratore da esso nominato con la dovuta cura ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario.

SEZIONE 5.3 – Esonero del Fiduciario da Responsabilità Inerenti le Premesse, la Disposizione di Titoli o l'Imputazione dei Proventi Derivanti dai Titoli

Le premesse contenute nel presente Regolamento Obbligazionario e nei Titoli, ad eccezione dei certificati di autenticazione del Fiduciario, dovranno essere considerate quali dichiarazioni della Banca, ed il Fiduciario non si assume alcuna responsabilità in relazione alla correttezza delle stesse. Il Fiduciario non rilascia alcuna dichiarazione circa la validità o sufficienza del presente Regolamento Obbligazionario, di qualsiasi materiale relativo all'offerta o dei Titoli. Il Fiduciario non sarà responsabile dell'utilizzo o allocazione dei Titoli o dei proventi da essi derivanti da parte della Banca.

SEZIONE 5.4 –Diritto del Fiduciario e degli Agenti di Detenere Titoli; Riscossione, ecc.

Il Fiduciario o qualsiasi agente della Banca o del Fiduciario, per suo conto o in altra qualità, può diventare proprietario o creditore pignoratizio di Titoli ed avrà gli stessi diritti che avrebbe avuto se non fosse stato Fiduciario o agente e potrà trattare con la Banca e ricevere, riscuotere, tenere e trattenere incassi dalla Banca con gli stessi diritti che avrebbe avuto nel caso in cui non fosse stato Fiduciario o agente.

SEZIONE 5.5 – Somme Detenute dal Fiduciario

Fatto salvo il disposto della Sezione 9.4 del presente Regolamento Obbligazionario, tutte le somme ricevute dal Fiduciario dovranno essere tenute in deposito fiduciario per gli scopi per i quali sono state ricevute, fino al momento in cui verranno utilizzate o imputate come previsto nel presente Regolamento Obbligazionario, ma non dovranno essere tenute separate da altri fondi se non nella misura in cui la legge lo richieda. Né il Fiduciario, né qualsiasi agente della Banca potrà essere ritenuto responsabile per gli interessi su, o l'investimento delle, somme che riceva ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario.

SEZIONE 5.6 – Compensi e Indennità del Fiduciario e Relativi Crediti Privilegiati

La Banca accetta e si impegna a pagare di volta in volta al Fiduciario, che avrà diritto di ricevere: (a) un compenso, come previsto nella lettera-accordo stipulata in pari data rispetto al presente Regolamento Obbligazionario tra la Banca

ed il Fiduciario e (b) il rimborso delle spese vive ragionevoli, documentate e fatturate, (ivi inclusi gli onorari e spese, esborsi ed anticipi ragionevoli sostenuti dai propri agenti e consulenti), che esso abbia sostenuto in relazione ai servizi resi ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario.

La Banca si impegna, inoltre, ad indennizzare e tenere il Fiduciario manlevato ed indenne in relazione a qualsiasi perdita, passività o spesa (ivi inclusi gli onorari e le spese ragionevoli dei propri consulenti) derivanti da o collegati all'accettazione e gestione del presente Regolamento Obbligazionario e della custodia ai sensi dello stesso, nonché all'adempimento dei suoi doveri ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario, ivi inclusi gli eventuali ragionevoli costi o spese sostenuti al fine di difendersi da o di accertare qualsiasi rivendicazione di responsabilità nelle premesse, fatta eccezione per le perdite, passività e spese derivanti da sua colpa grave o malafede. Le obbligazioni della Banca ai sensi della presente Sezione relative al compenso ed alle indennità al Fiduciario e ad ogni suo predecessore ed al pagamento o rimborso al Fiduciario e ad ogni suo predecessore delle spese, esborsi ed anticipi costituiranno ulteriore indebitamento della Banca ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario e sopravviveranno al pagamento dei Titoli, alla rinuncia o alla rimozione dall'incarico di tale Fiduciario e/o alla soddisfazione e estinzione del presente Regolamento Obbligazionario. Il Fiduciario possiede, in relazione a tale indebitamento, un credito privilegiato rispetto a quello dei Titolari, su tutti i beni e fondi detenuti o riscossi dal Fiduciario in tale sua qualità, fatta eccezione per i fondi tenuti in deposito fiduciario nell'interesse dei Titolari.

SEZIONE 5.7 – Diritto del Fiduciario di Fare Affidamento sui Certificati dei Funzionari, ecc.

Ogniqualevolta il Fiduciario, nella sua attività, ritenga necessario od opportuno che un fatto venga provato o stabilito prima di intraprendere o subire od omettere una qualsiasi azione ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario, a meno che il presente regolamento non preveda espressamente altrimenti - tale fatto potrà considerarsi, in assenza di malafede da parte del Fiduciario, definitivamente provato e accertato per mezzo di un Certificato del Funzionario da inviarsi al Fiduciario, e tale certificato, sempre in assenza di malafede da parte del Fiduciario, costituirà piena garanzia per il Fiduciario in relazione a qualsiasi azione da esso intrapresa, subita od omessa ai sensi del disposto del presente Regolamento Obbligazionario facendovi affidamento.

SEZIONE 5.8 – Soggetti Idonei alla Nomina di Fiduciario

Ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario, il Fiduciario dei Titoli dovrà essere in qualsiasi momento una società di capitali che abbia un capitale e plusvalenza combinati di almeno US\$ 50.000.000, autorizzata dalle leggi della giurisdizione in cui essa conduca la propria attività ad esercitare l'attività di fiduciario e soggetta alla supervisione o verifica da parte di un'autorità, federale, statale, territoriale o altra autorità governativa. Nel caso in cui tale società di capitali pubblici bilanci periodici almeno annuali, ai sensi di legge o se ciò è richiesto da tale autorità federale, statale, territoriale o governativa, ai fini della presente Sezione il capitale e plusvalenza combinati di tale società di capitali saranno quelli indicati in tale bilancio periodico.

SEZIONE 5.9 – Rinuncia e Rimozione dall'Incarico; Nomina di un Nuovo Fiduciario

Fatto salvo quanto previsto nella Sezione 5.9(d), il Fiduciario, o qualsiasi altro fiduciario o fiduciario nominato successivamente, potrà in qualsiasi momento rinunciare al proprio incarico comunicando alla Banca un preavviso scritto di almeno 30 giorni e dandone comunicazione ai Titolari a norma della Sezione 12.4. Nel caso in cui il Fiduciario cessi di essere idoneo a rivestire tale carica ai sensi del disposto della Sezione 5.8 del presente Regolamento Obbligazionario, dovrà immediatamente rinunciare all'incarico nei modi e con gli effetti specificati nella presente Sezione 5.9. In seguito al ricevimento di tale comunicazione, la Banca dovrà prontamente nominare uno o più fiduciari successori in relazione ai Titoli tramite documento scritto in duplice copia, sottoscritto per poteri del Consiglio di Amministrazione; una copia di tale strumento dovrà essere inviata al Fiduciario uscente e l'altra al od ai fiduciari successori. Nel caso in cui nessun altro fiduciario in relazione ai Titoli venga nominato ed accetti tale nomina entro 30 giorni successivi all'invio della predetta comunicazione di rinuncia, il fiduciario uscente o i Titolari di almeno il 10% espresso in capitale dei Titoli potranno richiedere ad un tribunale competente di provvedere a tale nomina. A seguito del ricevimento di tale eventuale richiesta, detto tribunale potrà procedere alla nomina di un nuovo fiduciario come riterrà opportuno o secondo le proprie eventuali disposizioni.

(a) Nel caso in cui si verifichi in qualsiasi dato momento uno dei seguenti casi:

- (i) il Fiduciario cessi di essere idoneo a rivestire la carica ai sensi del disposto della Sezione 5.8 e non rinunci alla stessa nonostante la richiesta scritta effettuata dalla Banca o per suo conto o da un qualsiasi Titolare; o

- (ii) il Fiduciario divenga incapace di agire in relazione ai Titoli, o venga dichiarato fallito o insolvente, o venga nominato un curatore fallimentare o un liquidatore per il Fiduciario o per i suoi beni, o qualsiasi funzionario pubblico venga incaricato di o prenda il controllo del Fiduciario o dei suoi beni o attività ai fini della riabilitazione, conservazione o liquidazione;
 - in entrambi tali casi (i) la Banca potrà, per mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione, rimuovere il Fiduciario dall'incarico in relazione ai Titoli e nominare un suo successore tramite documento scritto in duplice copia, una copia del quale dovrà essere inviata al Fiduciario così rimosso e l'altra al suo successore, o (ii) i Titolari di almeno il 10% dei Titoli espresso in capitale potranno richiedere ad un tribunale competente di provvedere alla rimozione dall'incarico del Fiduciario ed alla nomina di un suo successore in relazione ai Titoli. A seguito del ricevimento di tale richiesta, detto tribunale potrà procedere alla rimozione del Fiduciario ed alla nomina di un nuovo fiduciario come riterrà opportuno o secondo le proprie eventuali disposizioni.
- (b) I Titolari della maggioranza dei Titoli in Circolazione espressa in capitale complessiva possono in ogni dato momento rimuovere dall'incarico il Fiduciario e nominare un suo successore, inviando al Fiduciario così rimosso dall'incarico, al suo successore così nominato ed alla Banca evidenza dell'azione a tal fine intrapresa a norma della Sezione 6.1.
- (c) La rinuncia o la rimozione dall'incarico di un Fiduciario in relazione ai Titoli e la nomina di un suo successore ai sensi di una delle disposizioni della presente Sezione 5.9 non entrerà in vigore prima dell'accettazione della nomina da parte del successore a norma del disposto di cui alla Sezione 5.10.

SEZIONE 5.10 – Accettazione della Nomina da Parte del Nuovo Fiduciario

Qualsiasi fiduciario successore nominato come previsto dalla Sezione 5.9 dovrà stipulare ed consegnare alla Banca ed al suo predecessore un documento con il quale accetti tale nomina; in seguito a ciò, avranno effetto la rinuncia o la rimozione del precedente fiduciario in relazione ai Titoli e tale fiduciario successore, senza ulteriore atto, regolamento o cessione, verrà investito di tutti i diritti, poteri, doveri ed obbligazioni relativi ai Titoli del suo predecessore ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario, con gli stessi effetti che si sarebbero avuti qualora fosse stato nominato originariamente; tuttavia, su richiesta scritta della Banca o del fiduciario successore, dopo aver ricevuto il pagamento di tutto quanto ad esso ancora dovuto, il fiduciario che cessi di agire in tale qualità dovrà, ai sensi della Sezione 9.4, trasferire al fiduciario successore tutte le somme affidategli in deposito ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario e dovrà stipulare e consegnare un documento per mezzo del quale vengano trasferiti al suo successore tutti detti diritti, poteri, doveri e obbligazioni. Su richiesta di tale fiduciario successore, la Banca dovrà sottoscrivere qualsiasi strumento scritto al fine di meglio e definitivamente conferire ad esso i poteri e di confermare a tale fiduciario successore tutti i suddetti poteri e diritti. Ogni fiduciario che cessi di essere tale avrà, comunque, un credito privilegiato su tutti i beni o fondi detenuti o riscossi da tale fiduciario, quale garanzia relativa agli importi ad esso dovuti ai sensi del disposto della Sezione 5.6.

La Banca dovrà dare comunicazione ai Titolari, a proprie spese ed a norma della Sezione 12.4, dell'avvenuta accettazione della nomina da parte del fiduciario successore ai sensi della presente Sezione 5.10, e, se necessario, al CNV. Nel caso in cui l'accettazione della nomina sia pressoché contestuale alla rinuncia, la comunicazione di cui sopra potrà essere effettuata insieme con la comunicazione di cui alla Sezione 5.9. Nel caso in cui la Banca ometta di fornire tale comunicazione entro 10 giorni dalla data di accettazione della nomina da parte del fiduciario successore, quest'ultimo potrà fare in modo che tale comunicazione venga fornita a spese della Banca.

SEZIONE 5.11 – Fusione, Trasformazione, Consolidamento o Successione nell'Attività del Fiduciario

Qualsiasi società di capitali in cui il Fiduciario venga fuso o trasformato o con cui possa essere consolidato, o qualsiasi società di capitali risultante dalla fusione, trasformazione o consolidamento dei quali il Fiduciario sia parte, o qualsiasi società di capitali che succeda sostanzialmente in tutte le attività fiduciarie del Fiduciario, diverrà il successore del Fiduciario ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario, a condizione che tale società di capitali sia idonea ai sensi della Sezione 5.8, senza la necessità, in deroga ad ogni diversa disposizione qui prevista, di stipulare o depositare qualsiasi documento e senza alcun ulteriore atto da parte di nessuna delle parti del presente Regolamento Obbligazionario.

Nel caso in cui, al momento della successione del Fiduciario, un qualsiasi Titolo sia stato autenticato ma non consegnato, tale successore potrà adottare il certificato del suo predecessore e consegnare i Titoli così autenticati; nel caso in cui, in tale momento, un qualsiasi Titolo non sia stato autenticato, il successore del Fiduciario potrà autenticare tale Titolo a nome suo o a nome del suo predecessore; in tutti i casi di cui sopra tali certificati avranno piena forza di certificato del

Fiduciario, come previsto nei Titoli o nel presente Regolamento Obbligazionario, fermo restando che le facoltà enunciate nella frase precedente troveranno applicazione soltanto nel caso di una successione per fusione, trasformazione o consolidamento.

SEZIONE 5.12 – Comunicazione di Inadempimento

Nel caso in cui si verifichi e perduri un Inadempimento e di ciò il Fiduciario sia a conoscenza, lo stesso dovrà inviare ai Titolari una comunicazione di Inadempimento entro 90 giorni dal suo verificarsi, a meno che allo stesso sia stato posto rimedio o vi si sia rinunciato. Ad eccezione dei casi di Inadempimento connessi al pagamento relativo a qualsiasi Titolo (ivi incluso il mancato riscatto obbligatorio ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario), il Fiduciario potrà trattenere tale comunicazione se e per il tempo in cui un suo comitato di Funzionari Responsabili lo ritenga opportuno nell'interesse dei Titolari.

SEZIONE 5.13 – Rappresentante del Fiduciario in Argentina

Per tutto il periodo in cui ciò sia richiesto dalla legge argentina o dal CNV, il Fiduciario dovrà avere un proprio rappresentante in Argentina al solo scopo di ricevere comunicazioni dal CNV e/o dai Titolari. HSBC Bank, sede di Buenos Aires, agirà inizialmente quale rappresentante del Fiduciario in Argentina.

ARTICOLO VI

I TITOLARI

SEZIONE 6.1 – Prova dell'Azione intrapresa dai Titolari

Qualsivoglia richiesta, domanda, autorizzazione, ordine, notifica, consenso, rinuncia o altra azione da effettuarsi a norma del presente Regolamento Obbligazionario da Titolari rappresentanti una specifica percentuale dell'ammontare Capitale dei Titoli potrà essere incorporata in e provata da uno o più strumenti di tenore sostanzialmente simile sottoscritti da tale percentuale specificata di Titolari, di persona o per mezzo di un agente debitamente nominato per iscritto; e, salvo diversa indicazione nel presente Regolamento Obbligazionario, tale azione diverrà efficace allorché detto strumento o strumenti saranno consegnati al Fiduciario. La prova della sottoscrizione di qualsiasi strumento o scritto che nomini detto agente sarà da ritenersi sufficiente ai fini del presente Regolamento Obbligazionario e conclusiva in favore del Fiduciario e della Banca, se presentata nella maniera prevista nella presente Sezione.

SEZIONE 6.2 – Prova della Sottoscrizione di Atti e della Titolarità dei Titoli; Data di Registrazione.

L'esecuzione di qualsivoglia strumento da parte di un Titolare o di un suo agente o procuratore potrà essere provata in conformità alle ragionevoli norme e regolamenti eventualmente stabiliti dal Fiduciario o in maniera soddisfacente per il Fiduciario. Il possesso dei Titoli sarà provato dal Registro tenuto ai sensi della Sezione 2.8 o da un certificato del Fiduciario. La Banca, tramite o ai sensi di una delibera del suo Consiglio di Amministrazione, potrà fissare una data di registrazione al fine di determinare l'identità dei Titolari aventi diritto di voto o diritto di prestare il proprio consenso in relazione a qualsiasi azione come riferito nella Sezione 6.1. Tale data di registrazione potrà essere fissata in qualsiasi momento o di volta in volta con comunicazione scritta al Fiduciario da effettuarsi, per ciascuna data o date (in caso di aggiornamento o revisione) non oltre 60 giorni e non prima di 10 giorni precedenti la data prevista per l'espressione di tale voto o consenso e, in deroga ad ogni altra disposizione del presente Regolamento Obbligazionario, solo i Titolari registrati alla data di registrazione predetta avranno diritto di votare o esprimere il proprio consenso ovvero revocarli.

SEZIONE 6.3 – Effetti della Registrazione

La Banca, il Fiduciario e qualsivoglia agente della Banca o del Fiduciario potranno considerare e trattare qualsiasi Soggetto, a nome del quale sia registrato un Titolo sul Registro, come proprietario assoluto di tale Titolo (indipendentemente dal fatto che detto Titolo sia scaduto e nonostante ogni annotazione di proprietà o altra nota riportata sullo stesso) ad

ogni fine, ivi incluso al fine di ricevere il pagamento del Capitale (o relativi acconti) e, secondo le disposizioni del presente Regolamento Obbligazionario, degli interessi su tale Titolo (inclusi gli Importi Aggiuntivi); nessuna comunicazione contraria potrà aver effetto nei riguardi della Banca, del Fiduciario e di qualsiasi agente della Banca o del Fiduciario. Tutti i pagamenti così effettuati a tale Soggetto, o dietro suo ordine, saranno validi e, nella misura dell'importo o degli importi pagati, risolutivi e liberatori dalla responsabilità relativa alle somme pagabili ai sensi dei relativi Titoli. In deroga a quanto sopra indicato, in relazione a qualsivoglia Titolo Globale, niente di quanto qui previsto potrà interpretarsi nel senso di impedire alla Banca, al Fiduciario, o a qualsivoglia agente della Banca o del Fiduciario di dare seguito a qualsiasi certificazione, procura o altra autorizzazione scritta fornita da qualsiasi depositario, quale Titolare di tale Titolo Globale, o inficiare l'attuazione, tra i depositari ed i titolari di diritti relativi a tale Titolo Globale, delle pratiche d'uso che regolano l'esercizio dei diritti di tale depositario (o suo delegato), quale Titolare di tale Titolo Globale.

SEZIONE 6.4 – Irrilevanza dei Titoli posseduti dalla Banca ai fini dei Quorum

Nel verificare il raggiungimento delle soglie di Capitale complessivo dei Titoli in Circolazione necessarie ai fini di qualsivoglia richiesta, accettazione o rinuncia a norma del presente Regolamento Obbligazionario, i Titoli posseduti dalla Banca o da qualsiasi sua Controllata o da qualsiasi altro debitore rispetto ai Titoli in relazione a cui viene fatta tale determinazione non saranno considerati né ritenuti In Circolazione, fermo restando che al fine di stabilire l'eventuale protezione del Fiduciario nel fare affidamento su tale richiesta, accettazione o rinuncia, solo i Titoli che un Funzionario Responsabile del Fiduciario sappia essere posseduti dalla Banca o dagli altri soggetti di cui sopra non saranno tenuti in considerazione. I Titoli così posseduti che siano stati dati in pegno in buona fede potranno essere considerati come In Circolazione se il creditore pignoratizio conferma, a soddisfazione del Fiduciario, il proprio diritto di agire in tal modo relativamente a tali Titoli e a condizione che il creditore pignoratizio non sia la Banca o una qualsiasi sua Controllata o qualsiasi altro debitore in relazione a tali Titoli. In caso di controversia relativamente a tale diritto, il Fiduciario che abbia agito in conformità ad un parere di un consulente non sarà ritenuto responsabile. Su richiesta del Fiduciario, la Banca dovrà fornire tempestivamente al Fiduciario un Certificato dei Funzionari contenente ed identificante tutti i Titoli che la Banca sa essere posseduti o detenuti da o per conto di qualsiasi Soggetto sopra indicato; il Fiduciario avrà diritto di accettare tale Certificato dei Funzionari come prova conclusiva dei fatti ivi riportati e del fatto che tutti i Titoli che non vengono indicati in tale Certificato dei Funzionari sono In Circolazione al fine di qualsiasi determinazione.

SEZIONE 6.5 – Diritto di Revoca delle Azioni Intraprese

In qualsiasi momento antecedente (ma non successivo) rispetto alla messa a disposizione del Fiduciario della prova di cui nella Sezione 6.1. circa l'adozione di qualsiasi azione da parte dei Titolari di una specifica percentuale complessiva dell'ammontare del capitale dei Titoli o dei voti espressi, a seconda dei casi richiesta ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario, ciascun Titolare di un Titolo il cui numero progressivo risulti incluso tra quelli dei Titoli i cui Titolari hanno consentito a tale azione potrà, depositando comunicazione scritta in tal senso presso l'Ufficio del Fiduciario e dando prova della sua legittimazione in conformità alle applicabili disposizioni di questo Articolo, revocare tale proprio consenso con riferimento a tale Titolo. Fermo quanto sopra riferito, ogni azione intrapresa dal Titolare di qualsiasi Titolo sarà conclusiva e vincolante per tale Titolare, nonché per tutti i futuri Titolari e possessori di tale Titolo e di qualsivoglia Titolo emesso in cambio o in sostituzione dello stesso, indipendentemente dalla presenza di qualsiasi annotazione al riguardo su tale Titolo. Qualsiasi azione intrapresa dai Titolari della percentuale complessiva dell'ammontare di Capitale dei Titoli o della percentuale dei voti espressi, a seconda dei casi richiesta ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario in relazione ad una specifica azione, sarà definitivamente vincolante per la Banca, il Fiduciario ed i Titolari di tutti i Titoli sui quali tale azione è suscettibile di produrre effetti.

SEZIONE 6.6 – Assemblee dei Titolari

Sia la Banca (attraverso il Consiglio di Amministrazione o il Comitato di Sorveglianza della Banca) sia il Fiduciario potranno in qualsiasi momento convocare un'assemblea dei Titolari di Titoli di qualsiasi Serie in vista della stipulazione di un regolamento obbligazionario integrativo come previsto nella Sezione 7.2. o della rinuncia in merito ad un inadempimento pregresso come previsto dalla Sezione 4.10. Inoltre, un'assemblea dei Titolari di Titoli di una Serie potrà essere convocata dal Fiduciario o dalla Banca (attraverso il Consiglio di Amministrazione o il Comitato di Sorveglianza della Banca) su richiesta dei Titolari di almeno il 5% dell'ammontare del capitale dei Titoli in Circolazione di tale Serie, o dalla Banca (attraverso il Consiglio di Amministrazione o il Comitato di Sorveglianza della Banca) a sua discrezione, ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Negoziabili. Nel caso di una richiesta da parte dei Titolari, la Banca dovrà comunicare al Fiduciario per iscritto tale richiesta. Qualora il Consiglio di Amministrazione o il Comitato di Sorveglianza della Banca non riuscissero a convocare un'assemblea richiesta dal Fiduciario o dai Titolari come sopra previsto, detta assemblea potrà esse-

re convocata dalla CNV o dall'autorità giudiziaria competente. Le assemblee si terranno simultaneamente a Buenos Aires e a New York City mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione che permetta ai partecipanti di ascoltarsi e parlarsi reciprocamente e dette adunanze saranno considerate, ai fini della determinazione dei quorum e delle percentuali di voto di volta in volta applicabili, costituire una singola ed unica assemblea. Un'assemblea da tenersi a seguito di una richiesta da parte dei Titolari dovrà essere convocata per un giorno non successivo al 40° giorno successivo rispetto alla data in cui la Banca e il Fiduciario abbiano ricevuto tale richiesta, con l'ordine del giorno nella stessa previsto. La convocazione di qualsiasi assemblea dei Titolari, che dovrà indicare data, ora, luogo e l'ordine del giorno (che descriverà in termini generali l'azione proposta da intraprendere durante tale assemblea ed i quorum costitutivi), dovrà essere effettuata ai sensi della Sezione 12.4 almeno due volte; la prima comunicazione dovrà essere effettuata non meno di 20 né oltre 180 giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa e dovrà inoltre essere pubblicata in cinque giorni differenti, non meno di 10 giorni né non oltre 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Argentina (Boletín Oficial de la República Argentina) nonché in un quotidiano a diffusione nazionale nella Repubblica Argentina. Per avere diritto di voto in qualsiasi assemblea dei Titolari, un Soggetto dovrà essere (i) un Titolare di uno o più Titoli risultante tale alla relativa data di registrazione determinata a norma della Sezione 6.2., ovvero (ii) un procuratore munito di procura scritta rilasciata da tale Titolare. I soli Soggetti che avranno diritto di partecipare o di prendere la parola nel corso di qualsiasi assemblea dei Titolari saranno i Soggetti legittimati a votare a tale assemblea ed il loro consulente, qualsiasi rappresentante della Banca ed il suo consulente, nonché il Fiduciario ed il suo consulente. Con riferimento alle questioni non contemplate dal presente Regolamento Obbligazionario, le assemblee dei Titolari saranno tenute mediante applicazione delle relative disposizioni di cui alla Legge Argentina N.19.550 (Ley de Sociedades Comerciales).

- (b) Le assemblee dei Titolari possono essere ordinarie ("Assemblee Ordinarie") o straordinarie ("Assemblee Straordinarie"). Le modifiche o integrazioni al presente Regolamento Obbligazionario o ai Titoli, nonché le rinunce relative a qualsiasi disposizione del presente Regolamento Obbligazionario o a quanto approvato da un'assemblea dei Titolari, potranno essere approvate solo in sede di Assemblea Straordinaria. Per la valida costituzione delle assemblee dei Titolari sarà necessaria la presenza di tanti Soggetti aventi diritti di voto a norma del precedente punto (a) rappresentanti di almeno il 60 % (in caso di Assemblea Straordinaria) o della maggioranza (in caso di Assemblea Ordinaria) dell'ammontare complessivo del capitale dei Titoli di una Serie in quel momento In Circolazione. Nessun affare dovrà essere trattato in assenza del quorum, a meno che il quorum sia presente quando l'assemblea viene convocata per deliberare. In assenza del quorum entro trenta minuti dall'ora fissata per tale assemblea, l'assemblea potrà essere aggiornata a non prima di un'ora, né dopo 30 giorni, secondo le determinazioni del presidente dell'Assemblea, tenuto a tenere registrazione dei presenti. Se la comunicazione in merito alla riconvocazione di un'assemblea aggiornata non è data nello stesso avviso di convocazione originario dell'assemblea, un'ulteriore convocazione dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto sopra previsto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Argentina e su un quotidiano a diffusione nazionale nella Repubblica Argentina, fermo restando che tale avviso dovrà essere pubblicato solo per 3 giorni non meno di 8 giorni prima della data fissata in tale nuova convocazione. Per la valida costituzione delle assemblee dei Titolari in qualunque successiva convocazione sarà necessaria la presenza di tanti Soggetti aventi diritti di voto a norma del precedente punto (a) rappresentanti di almeno il 40% (in caso di Assemblea Straordinaria) o di qualsiasi percentuale (in caso di Assemblea Ordinaria) dell'ammontare complessivo del capitale dei Titoli della Serie di cui si tratti. La comunicazione relativa alla riconvocazione di un'assemblea aggiornata dovrà indicare esplicitamente l'ammontare complessivo del Capitale dei Titoli di quella Serie che costituirà il quorum per la suddetta assemblea.
- (c) Qualsivoglia Titolare che abbia sottoscritto uno strumento in forma scritta nominando un Soggetto in veste di procuratore sarà considerato presente ai fini della determinazione del quorum e avere votato, ma solo in relazione alle questioni coperte da tale strumento scritto. Qualsiasi delibera approvata o decisione presa in sede di assemblea dei Titolari di Titoli di una Serie debitamente tenuta in conformità alla presente Sezione sarà vincolante per tutti i Titolari di Titoli di tale Serie, indipendentemente dalla loro presenza, personalmente o tramite procuratore, a tale assemblea.
- (d) Il conferimento di qualsiasi procura sarà provato dalla presenza della firma del Soggetto che la conferisce, garantita o certificata da un notaio, banca o società fiduciaria soddisfacente per la Banca o legalmente certificata a norma della legge argentina. I seguenti Soggetti non potranno agire in qualità di procuratori: membri del Consiglio di Amministrazione o del Comitato di Sorveglianza, manager e altri dipendenti della Banca. Il possesso dei Titoli sarà provato dal Registro tenuto in conformità con quanto disposto nella Sezione 2.8. o da uno o più certificati del Conservatore del Registro, a condizione che la titolarità di un diritto relativo ad un Titolo Globale Statunitense sia provata da uno o più certificati di DTC e la titolarità di un diritto relativo ad un Titolo Globale Internazionale sia provata da uno o più certificati di Euroclear o Clearstream, a seconda dei casi, o del relativo Depositario Comune.
- (e) Un rappresentante del Fiduciario dovrà agire in veste di presidente dell'assemblea. Qualora il Fiduciario omettesse di nominare un rappresentante a tal fine, la Banca dovrà nominare un membro del Comitato di Sorveglianza che agisca come presidente dell'assemblea. Qualora la Banca omettesse a propria volta di nominare tale persona, il Presidente dell'assemblea dovrà essere: (i) una persona eletta con voto dei Titolari della maggioranza dell'am-

montare complessivo del capitale dei Titoli della Serie rilevante rappresentata all'assemblea, o (ii) un rappresentante della CNV o, ancora, (iii) una persona nominata da un tribunale competente. Qualora l'assemblea fosse convocata dalla CNV o dal tribunale competente, la CNV o il tribunale competente dovrà nominare una persona perché la stessa agisca in qualità di presidente. Il segretario dell'assemblea dovrà essere eletto con voto dei Titolari della maggioranza dell'ammontare complessivo del capitale dei Titoli della Serie rilevante rappresentata all'assemblea. A qualsiasi assemblea dei Titolari di Titoli di qualsiasi Serie, ciascun Titolare di Titoli di tale Serie o procuratore dovrà essere autorizzato ad esprimere un voto per ciascun dollaro USA o Equivalente in Dollari dell'ammontare del capitale dei Titoli detenuti da tale Titolare o rappresentati dal relativo procuratore. Nonostante quanto sopra disposto, in qualsiasi assemblea dei Titolari di più di una Serie di Titoli, un Titolare di un Titolo che non specifichi pagamenti regolari di interessi, ivi compresi a titolo di esempio i Titoli scontati all'emissione originaria, avrà diritto ad un voto a tale assemblea per ogni dollaro USA o Equivalente in Dollari del valore di rimborso finale di tale Titolo, calcolato alla data di tale assemblea. Laddove i Titoli siano denominati in una o più valute diverse dai Dollari USA, l'Equivalente in Dollari di tali Titoli dovrà essere calcolato ai Tassi di Cambio di Mercato alla data di tale assemblea o, con riferimento a consensi o comunicazioni scritti, alle date che la Banca vorrà designare a tal fine. Nessun voto sarà espresso o conteggiato in alcuna assemblea in relazione a qualsiasi Titolo contestato come non In Circolazione e decretato dal presidente dell'assemblea come non In Circolazione. Il presidente dell'assemblea non avrà alcun diritto di votare se non in qualità di Titolare o procuratore. Quallsivoglia assemblea dei Titolari debitamente convocata alla quale sia presente il quorum potrà essere aggiornata di volta in volta, e l'assemblea potrà essere tenuta così aggiornata senza ulteriore comunicazione.

- (f) Il voto in ordine a qualsiasi delibera proposta per l'approvazione in qualsiasi assemblea dei Titolari dovrà essere espresso su una scheda su cui verranno apposte le firme dei Titolari o loro procuratori e su cui verranno altresì iscritti il o i numeri di serie dei Titoli dagli stessi detenuti o rappresentati. Il presidente dell'assemblea dovrà nominare due scrutatori dei voti aventi il compito di contare tutti i voti espressi all'assemblea a favore o contro quallsivoglia deliberazione proposta; tali scrutatori redigeranno e depositeranno presso il segretario dell'assemblea le loro relazioni autenticate e redatte in duplice copia relative a tutti i voti espressi all'assemblea. Un verbale in duplice copia delle delibere di ciascuna assemblea dei Titolari dovrà essere redatto dal segretario dell'assemblea allegando gli originali delle relazioni degli scrutatori dei voti riguardanti i voti a scrutinio segreto nonché le attestazioni rilasciate da uno o più Soggetti a conoscenza dei fatti attestanti che copia della convocazione dell'assemblea è stata pubblicata in conformità alla disciplina di cui sopra. Il verbale dovrà essere sottoscritto ed autenticato dal presidente permanente e dal segretario dell'assemblea; uno dei duplicati dovrà essere consegnato alla Banca e l'altro al Fiduciario, affinché il Fiduciario lo conservi, dopo avervi allegato le schede di votazione dell'assemblea. Quallsivoglia verbale così sottoscritto ed autenticato costituirà prova conclusiva delle questioni ivi indicate.

ARTICOLO VII

REGOLAMENTI OBBLIGAZIONARI INTEGRATIVI

SEZIONE 7.1 – Regolamenti Obbligazionari Integrativi Adottati senza Consenso dei Titolari

La Banca ed il Fiduciario potranno di volta in volta ed in ogni momento stipulare uno o più regolamenti obbligazionari integrativi per uno o più dei seguenti fini:

- a) aggiungere agli impegni della Banca ulteriori impegni, restrizioni, condizioni o disposizioni a favore dei Titolari di quallsivoglia Serie;
- b) rinunciare a qualsiasi diritto o potere conferito alla Banca;
- c) garantire i Titoli di quallsivoglia Serie in conformità ai relativi requisiti o in altro modo;
- d) comprovare la successione di un'altra società di capitali alla Banca e l'assunzione da parte di tale successore di impegni e obbligazioni della Banca rispetto ai Titoli e al presente Regolamento Obbligazionario ai sensi dell'Articolo VIII dello stesso;
- e) stabilire la forma ed i termini di Titoli di qualsiasi nuova Serie come consentito dalle Sezioni 2.1 e 2.3 (ivi compreso quanto attinente all'emissione di Titoli al portatore, se consentito dalla legge applicabile);
- f) conformarsi a qualsiasi requisito richiesto dalla CNV al fine di dare effetto e mantenere la natura del presente Regolamento Obbligazionario;
- g) apportare quallsivoglia modifica, di natura secondaria o tecnica, o correggere o integrare qualsiasi clausola ambigua, contraddittoria o viziata contenuta nel presente Regolamento Obbligazionario o nei Titoli di qualsiasi Serie; o

- h) apportare qualsivoglia altra modifica, o concedere qualsivoglia rinuncia o autorizzazione rispetto a qualsiasi inadempimento o inadempimento ipotizzato, ad ogni termine e condizione dei Titoli di qualsiasi Serie, o altra clausola del presente Regolamento Obbligazionario applicabile a tale Serie, in misura e maniera tali da non pregiudicare sotto alcun aspetto sostanziale gli interessi dei Titolari di Titoli di tale Serie.

Con il presente Regolamento Obbligazionario il Fiduciario è autorizzato a procedere con la Banca alla stipula di qualsiasi regolamento obbligazionario integrativo, nonché a sottoscrivere ulteriori opportuni accordi e stipulazioni ivi eventualmente contenuti e ad accettare il trasferimento, l'assegnazione, la cessione, la concessione di ipoteca o pegno di o su qualsiasi bene, fermo restando che il Fiduciario non sarà tenuto a stipulare alcun regolamento obbligazionario integrativo che pregiudichi diritti, doveri o esoneri da responsabilità derivanti in capo allo stesso ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario o altrimenti.

Indipendentemente dalle disposizioni della Sezione 7.2, qualsiasi regolamento obbligazionario integrativo consentito dalle disposizioni della presente Sezione potrà essere stipulato senza il consenso dei Titolari dei Titoli allora In Circolazione.

Immediatamente dopo la stipula, ai sensi delle disposizioni della presente Sezione, di qualsiasi regolamento obbligazionario integrativo da parte della Banca e del Fiduciario, la Banca dovrà, a proprie spese, darne comunicazione ai Titolari, secondo quanto indicato nella Sezione 12.4, nonché alla Comisión Nacional de Valores, illustrando in termini generali la sostanza di tale regolamento integrativo. Qualora la Banca omettesse di effettuare tale comunicazione ai Titolari entro il termine di 15 giorni successivi alla stipulazione di tale regolamento integrativo e un Funzionario Responsabile del Fiduciario venisse a conoscenza di tale mancanza, il Fiduciario dovrà provvedere ad effettuare la comunicazione ai Titolari, secondo quanto indicato nella Sezione 12.4, a spese della Banca. L'eventuale mancanza o difettosità della comunicazione da parte della Banca o del Fiduciario non inciderà, né pregiudicherà in alcun modo la validità del regolamento obbligazionario integrativo.

SEZIONE 7.2 – Regolamenti Obbligazionari Integrativi Adottati con il Consenso dei Titolari

Ferme restando le disposizioni della Sezione 7.1., la Banca ed il Fiduciario potranno, di volta in volta ed in qualsiasi momento, stipulare uno o più regolamenti integrativi rispetto al presente regolamento al fine di aggiungere o comunque modificare o eliminare qualsiasi disposizione del presente Regolamento Obbligazionario, dei Titoli di qualsiasi Serie o di qualsiasi regolamento obbligazionario integrativo o di modificare in qualsiasi maniera i diritti dei Titolari di qualsiasi Serie, con voto favorevole, in sede di Assemblea Straordinaria dei Titolari di tale Serie o di una eventuale Assemblea Straordinaria aggiornata debitamente convocata a cui sia presente il quorum previsto nella Sezione 6.6 della maggioranza dell'ammontare complessivo del capitale dei Titoli di tale Serie in quel momento In Circolazione rappresentati e aventi diritto di voto in tale assemblea; resta fermo che nessun regolamento integrativo potrà, senza il consenso unanime dei Titolari di tutti i Titoli delle Serie interessate: (a) modificare la data di scadenza per il pagamento del Capitale, dell'eventuale premio, o di qualsiasi rata di interessi su tali Titoli, (b) ridurre l'ammontare del Capitale o la porzione dello stesso pagabile a seguito di accelerazione della scadenza, il tasso degli interessi su tali Titoli o il premio pagabile in caso di riscatto di tali Titoli, (c) modificare l'obbligo della Banca di pagare gli Importi Aggiuntivi su tali Titoli, (d) restringere il periodo durante il quale alla Banca non è consentito riscattare alcuno di tali Titoli, ovvero permetterle di farlo se, prima di tale azione, alla Banca non è consentito farlo, (e) modificare le circostanze in relazione alle quali i Titoli possono essere riscattati, (f) modificare la Valuta Specificata o i luoghi in cui i Titoli o relativi premi o interessi sono pagabili, (g) pregiudicare il diritto di agire legalmente per l'esecuzione dei pagamenti su o relativi a tali Titoli, o il diritto di rimborso a discrezione del Titolare, (h) ridurre la percentuale dell'ammontare complessivo del Capitale di tali Titoli necessaria per modificare, correggere o integrare il presente Regolamento Obbligazionario o tali Titoli, o per dare corso a rinunce all'osservanza di alcune clausole del presente Regolamento Obbligazionario o a certi inadempimenti o (i) ridurre la percentuale dell'ammontare complessivo del capitale di Titoli in Circolazione richiesta per l'approvazione di una delibera o ridurre il quorum richiesto per qualsiasi assemblea dei Titolari di tali Titoli durante la quale si adotta una delibera.

Su richiesta della Banca e previo deposito presso il Fiduciario della prova del consenso dei Titolari come sopra citato e degli eventuali altri documenti richiesti dalla Sezione 6.1, il Fiduciario procederà con la Banca alla stipula di tale regolamento obbligazionario integrativo, a meno che tale regolamento integrativo pregiudichi i diritti, doveri o gli esoneri da responsabilità del Fiduciario ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario o altrimenti. In tal caso, il Fiduciario avrà solo la facoltà, ma non l'obbligazione, di stipulare tale regolamento integrativo.

Ai fini della presente Sezione sarà sufficiente che il consenso dei Titolari dei Titoli di cui si tratti venga espresso sulla sostanza del regolamento integrativo non essendo viceversa necessario che tale consenso sia espresso anche sulla forma particolare dello stesso.

Immediatamente dopo la stipulazione a norma di questa Sezione di qualsiasi regolamento integrativo, la Banca dovrà darne notizia a proprie spese ai Titolari, con le modalità previste nella Sezione 12.4, e alla Comisión Nacional de Valores, illustrando in termini generali la sostanza di tale regolamento integrativo. Qualora la Banca omettesse di effettuare tale comunicazione ai Titolari entro il termine di 15 giorni successivi alla stipulazione di tale regolamento e un Funzionario Responsabile del Fiduciario venisse a conoscenza di tale mancanza, il Fiduciario dovrà provvedere ad effettuare la comunicazione ai Titolari, secondo quanto indicato nella Sezione 12.4, a spese della Banca. Tuttavia, l'eventuale mancanza o irregolarità della comunicazione da parte della Banca o del Fiduciario non inciderà né pregiudicherà in alcun modo la validità del regolamento integrativo.

SEZIONE 7.3 – Effetti dei Regolamenti Obbligazionari Integrativi

A seguito della stipula di qualsiasi regolamento obbligazionario integrativo a norma della presente Sezione, ed al ricevimento di qualsiasi approvazione necessaria da parte della Comisión Nacional de Valores, il presente Regolamento Obbligazionario ed i Titoli saranno e si riterranno modificati e corretti in conformità alle previsioni così adottate ed i rispettivi diritti, limitazioni di diritti, obbligazioni, doveri ed esoneri da responsabilità previsti dal presente Regolamento Obbligazionario in capo al Fiduciario, alla Banca e ai Titolari saranno quindi determinati, esercitati e attuati in conformità a tutte le modifiche e correzioni apportate; i termini e le condizioni del regolamento integrativo saranno e si riterranno a tutti gli effetti parte dei termini e delle condizioni del presente Regolamento Obbligazionario.

SEZIONE 7.4 – Documenti da Consegnare al Fiduciario

Il Fiduciario avrà diritto a ricevere i Certificati dei Funzionari, Pareri e copie delle delibere del Consiglio di Amministrazione riterrà necessari od opportuni quali prove conclusive del fatto che qualsiasi regolamento integrativo stipulato ai sensi di questo Articolo VII sia stato debitamente autorizzato dalla Banca e sia conforme sotto ogni altro aspetto alle applicabili disposizioni del presente Regolamento Obbligazionario.

SEZIONE 7.5 – Annotazione sui Titoli a Seguito dell'Adozione di Regolamenti Obbligazionari Integrativi

I Titoli autenticati e consegnati successivamente alla stipula di qualsiasi regolamento obbligazionario integrativo a norma delle disposizioni del presente Articolo potranno riportare un'annotazione nella forma e maniera approvate dal Fiduciario in relazione a qualsiasi aspetto previsto da tale regolamento integrativo o a qualsiasi azione intrapresa in sede di Assemblea. Qualora la Banca o il Fiduciario così determinassero, nuovi Titoli, con le modifiche opportune (secondo il parere del Fiduciario) per riflettere qualsivoglia modifica del presente Regolamento Obbligazionario contenuta in tale regolamento integrativo potranno essere preparati dalla Banca a sue spese, autenticati dal Fiduciario e consegnati in cambio dei Titoli in quel momento in Circolazione.

SEZIONE 7.6 – Conformità rispetto alla Legge sulle Obbligazioni Negoziabili

Ciascun regolamento obbligazionario integrativo stipulato ai sensi del presente Articolo dovrà essere conforme ai requisiti della Legge sulle Obbligazioni Negoziabili allora in vigore.

ARTICOLO VIII

FUSIONE, CONSOLIDAMENTO, VENDITA O CESSIONE

SEZIONE 8.1 – Condizioni specifiche

La Banca si impegna a non fondersi, consolidarsi con, incorporarsi con o in, o cedere o trasferire o locare in qualsiasi forma tutti o sostanzialmente tutti i propri beni a un Soggetto per mezzo di una o più operazioni, a meno che:

- a) immediatamente dopo gli effetti di tale operazione, nessun Evento di Inadempimento si sia verificato e stia perdurando;
- b) la società di capitali risultante da tale fusione, consolidamento o incorporazione, ovvero il Soggetto che acquista per cessione o trasferimento o altrimenti detti beni (la "Società Successore") si assuma espressamente l'impegno

di provvedere all'esatto e puntuale pagamento del Capitale e degli interessi (inclusi gli eventuali Importi Aggiuntivi che possano risultare da ritenute effettuate da qualsiasi autorità avente il potere di imporre imposte a cui la Società Successore è o potrebbe essere soggetta), relativi a tutti i Titoli, nonché al puntuale ed esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni della Banca ai sensi dei Titoli e del presente Regolamento Obbligazionario;

- c) la Società Successore accetti di indennizzare ciascun Titolare per qualsivoglia imposta, onere di valutazione o governativo imposto a tale Titolare in relazione al pagamento del Capitale o degli interessi sui Titoli esclusivamente per effetto di tale consolidamento, fusione, incorporazione, cessione o trasferimento; e
- d) la Società Successore (eccetto nel caso di locazioni) succeda e si sostituisca alla Banca con gli stessi effetti che si sarebbero prodotti se fosse stata nominata come "la Banca" nei Titoli.

SEZIONE 8.2 – Sostituzione della Società Successore

Nel caso di tale consolidamento, fusione, vendita, affitto o altra forma di cessione, la Società Successore dovrà succedere e sostituirsi alla Banca, con gli stessi effetti che vi sarebbero se fosse stata nominata nel presente Regolamento Obbligazionario. Tale Società Successore potrà far sottoscrivere, nonché emettere a proprio nome o in nome della Banca prima di tale successione, qualsiasi Titolo o tutti i Titoli emettabili ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario che non siano già stati sottoscritti dalla Banca e consegnati al Fiduciario; dietro ordine di tale Società Successore (invece che della Banca) e nel rispetto dei termini, condizioni e limitazioni prescritti nel presente Regolamento Obbligazionario, il Fiduciario dovrà autenticare e consegnare qualsiasi Titolo precedentemente sottoscritto e consegnato dal Soggetto Autorizzato della Banca al Fiduciario per l'autenticazione, e qualsivoglia Titolo che tale Società Successore farà poi sottoscrivere e consegnare al Fiduciario a tale scopo. Tutti i Titoli così emessi dovranno avere in ogni caso lo stesso grado e gli stessi benefici ai fini del presente Regolamento Obbligazionario come i Titoli precedentemente o successivamente emessi in conformità alle condizioni del presente Regolamento Obbligazionario, come se tutti tali Titoli fossero stati emessi alla data della stipula del presente Regolamento Obbligazionario.

Nel caso di tale consolidamento, fusione, vendita, affitto o altra forma di cessione, potranno essere apportati ai Titoli da emettere eventuali cambiamenti che si rendessero opportuni nelle espressioni e nella forma utilizzate (ma non cambiamenti di sostanza).

Nel caso di vendita o trasferimento (eccetto un trasferimento in leasing) la Banca dovrà essere liberata da tutte le obbligazioni e gli impegni ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario e da tutti gli adempimenti relativi ai Titoli e potrà essere liquidata e sciolta.

Nessun Soggetto Successore avrà il diritto di rimborsare qualsiasi Titolo In Circolazione, a meno che la Banca sia stata autorizzata a rimborsare tali Titoli ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario in assenza di tale fusione, consolidamento, vendita, trasferimento, affitto o altra cessione consentiti ai sensi della Sezione 8.1.

SEZIONE 8.3. – Parere al Fiduciario.

Il Fiduciario potrà richiedere un Parere attestante che tale consolidamento, fusione, vendita, trasferimento, affitto o altra cessione o disposizione, e ogni liquidazione o dissoluzione, è conforme alle disposizioni applicabili del presente Regolamento Obbligazionario, dei Titoli e delle leggi applicabili e che tutte le condizioni sospensive (inclusa l'approvazione di qualsiasi delibera da parte del Consiglio di Amministrazione) relative a tale operazione sono rispettate, e il Fiduciario può fare affidamento su tale Parere come prova conclusiva degli aspetti ivi indicati.

ARTICOLO IX

ADEMPIMENTO E CESSAZIONE DEL REGOLAMENTO OBBLIGAZIONARIO; IMPORTI NON RECLAMATI

SEZIONE 9.1 – Adempimento e Cessazione del Regolamento Obbligazionario

A condizione che il soddisfacimento dei diritti dei Titolari a ricevere gli importi relativi a Capitale ed interessi sui Titoli dagli stessi detenuti non sia ritardato oltre quanto richiesto dalle norme e politiche inderogabili in quel momento applicabili di qualsiasi borsa valori presso la quale tali Titoli siano quotati, il presente Regolamento Obbligazionario cesserà di

avere qualsiasi ulteriore effetto qualora, in qualsiasi momento: (a) la Banca abbia pagato o fatto sì che venissero pagati, come e quando gli stessi fossero diventati esigibili, il Capitale e gli interessi (ivi inclusi gli Importi Aggiuntivi) relativi a tutti i Titoli in Circolazione ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario (eccetto i Titoli che siano andati distrutti, persi o sottratti e che siano stati sostituiti o pagati come previsto dalla Sezione 2.9), o (b) la Banca abbia consegnato al Fiduciario per la cancellazione tutti i Titoli fino ad allora autenticati (eccetto qualsiasi Titolo che sia andato distrutto, perso, sottratto e sia stato sostituito o pagato come previsto dalla Sezione 2.9) oppure, (c) (i) tutti i Titoli non consegnati fino ad allora al Fiduciario per la cancellazione siano divenuti esigibili o secondo i relativi termini applicabili, diventino esigibili entro un anno o debbano essere presentati per il rimborso entro un anno in base ad accordi soddisfacenti per il Fiduciario ai fini della comunicazione del rimborso e, (ii) la Banca abbia irrevocabilmente depositato o fatto depositare presso il Fiduciario come fondi fiduciari l'intero ammontare in contanti (al netto degli importi rimborsati dal Fiduciario o da qualsiasi Agente per i Pagamenti alla Banca in conformità alla Sezione 9.3 o 9.4) sufficiente per pagare alla scadenza o al riscatto tutti i Titoli non consegnati fino ad allora al Fiduciario per la cancellazione (eccetto i Titoli che siano andati distrutti, persi o sottratti e siano stati sostituiti o pagati come previsto dalla Sezione 2.9), incluso il Capitale e gli interessi (nonché gli Importi Aggiuntivi) esigibili o divenuti esigibili o che stiano per diventarlo alla data di scadenza o del riscatto, a seconda dei casi, e in tali casi la Banca pagherà o farà sì che vengano pagate tutte le altre somme da pagarsi da parte della Banca a norma del presente Regolamento Obbligazionario in relazione ai Titoli.

Faranno tuttavia eccezione le disposizioni relative a: (i) diritti di registrazione di trasferimento, scambio e sostituzione di Titoli e il diritto della Banca ad eventuali riscatti opzionali, (ii) sostituzione di Titoli danneggiati, alterati, smarriti o sottratti, (iii) diritti dei Titolari di ricevere pagamenti del relativo Capitale e interessi (inclusi gli Importi Aggiuntivi) e ulteriori diritti dei Titolari di ricevere eventuali pagamenti obbligatori in relazione a fondi di ammortamento, (iv) diritti, manleve, obblighi ed esoneri da responsabilità del Fiduciario ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario e (v) diritti dei Titolari di Titoli in qualità di relativi beneficiari in relazione alla proprietà così depositata presso il Fiduciario, pagabile a tutti i predetti Titolari o a qualsiasi predetto Titolare, e il Fiduciario, su richiesta della Banca accompagnata dal Certificato dei Funzionari e da un Parere a carico della Banca stessa, dovrà dare corso, agli appropriati strumenti che riconoscano tale adempimento e liberazione dal presente Regolamento Obbligazionario.

La Banca si impegna a rimborsare al Fiduciario qualsiasi costo o spesa ragionevole e debitamente sostenuta successivamente (inclusi i ragionevoli onorari dei consulenti) e di remunerare il Fiduciario per qualsiasi servizio successivamente reso dallo stesso in conformità ai termini del presente Regolamento Obbligazionario o dei Titoli.

SEZIONE 9.2 – Utilizzo da parte del Fiduciario dei Fondi Depositati per il Pagamento dei Titoli

Fermo restando quanto previsto nella Sezione 9.4, ogni importo depositato presso il Fiduciario in conformità alla Sezione 9.1 dovrà essere tenuto in amministrazione fiduciaria e utilizzato da quest'ultimo per il pagamento, direttamente o per il tramite di qualsiasi Agente per i Pagamenti (inclusa la Banca stessa in qualità di suo proprio agente per i pagamenti) ai Titolari dei particolari Titoli per il pagamento o il rimborso dei quali tale importo è stato depositato presso il Fiduciario, di tutti gli importi dovuti e che diverranno dovuti per Capitale ed interessi (inclusi gli Importi Aggiuntivi). Resta fermo che non sarà necessario che tali importi vengano separati da altri fondi, se non nella misura richiesta dalla legge, ed il Fiduciario non sarà in alcun modo responsabile in relazione ad interessi su tali importi o al loro investimento.

SEZIONE 9.3 – Rimborso degli Importi Detenuti dall'Agente per i Pagamenti

In connessione con l'adempimento e cessazione del presente Regolamento Obbligazionario relativamente ai Titoli, ogni importo in quel momento conservato da qualsiasi Agente per i Pagamenti a norma delle disposizioni del presente Regolamento Obbligazionario relative ai Titoli, dovrà essere, su richiesta della Banca, rimborsato alla Banca stessa o pagato al Fiduciario e l'Agente per i Pagamenti sarà così liberato da ogni ulteriori responsabilità comunque connessa a detti importi.

SEZIONE 9.4 – Restituzione degli Importi Detenuti dal Fiduciario e dall'Agente per i Pagamenti e Non Reclamati per Tre Anni.

Qualsiasi somma di denaro depositata presso o pagata al Fiduciario o all'Agente per i Pagamenti per il pagamento di Capitale o degli interessi relativi a qualsiasi Titolo (compresi gli Importi Aggiuntivi) e non utilizzata e giacente come non reclamata per tre anni dopo la data alla quale tale Capitale o interessi (inclusi gli Importi Aggiuntivi) siano diventati esigibili e pagabili dovrà, essere ripagata alla Banca, dietro richiesta, dal Fiduciario o dall'Agente per i Pagamenti, salvo ove diversamente richiesto dalle disposizioni obbligatorie in materia di trasferimento allo Stato o dalle leggi sulle proprietà ab-

bandonate o non rimosse applicabili, e il Titolare di tale Titolo potrà rivolgersi solamente alla Banca per qualsiasi pagamento che egli avesse diritto di ricevere (salvo ove diversamente stabilito dalle disposizioni obbligatorie in materia di trasferimento allo Stato o dalle leggi sulle proprietà abbandonate o non rimosse applicabili) ed ogni responsabilità del Fiduciario o di qualsiasi Agente per i Pagamenti relative a tali importi cesserà.

ARTICOLO X

RISCATTO E RIACQUISTO DI TITOLI

SEZIONE 10.1 – Comunicazione di Riscatti; Riscatti Parziali

La comunicazione di riscatto ai Titolari per l'estinzione dei Titoli in tutto o in parte a discrezione della Banca, in conformità ai termini di tali Titoli stabilite a norma della Sezione 2.3, dovrà essere comunicata ai Titolari a norma della Sezione 12.4 e alla Comisión Nacional de Valores. Tale comunicazione dovrà specificare la disposizione in base alla quale viene effettuato il riscatto, l'ammontare del Capitale di ciascun Titolo da riscattare detenuto dai relativi Titolari, la data stabilita per il riscatto, il prezzo di riscatto, il luogo o luoghi di pagamento, l'eventuale numero CUSIP, ISIN o CINS, il fatto che nessuna certificazione viene resa in merito alla correttezza o accuratezza del numero CUSIP, ISIN o CINS riportato su tale comunicazione o stampato su tali titoli, il fatto che il pagamento sarà effettuato dietro presentazione ed estinzione di tali Titoli, il fatto che gli interessi maturati fino alla data stabilita per il riscatto e gli eventuali Importi Aggiuntivi saranno corrisposti come specificato nella comunicazione, il fatto che successivamente a detta data cesseranno di maturare interessi su quanto oggetto di riscatto, nonché qualsiasi altra indicazione comunque richiesta a norma della legge o dei regolamenti argentini. Qualora un Titolo sia riscattato solo in parte, la comunicazione di riscatto attesterà la porzione dell'ammontare del Capitale da riscattare e attesterà che alla data stabilita per il riscatto e successivamente alla stessa, dietro presentazione di tale Titolo, dovranno essere emessi un nuovo Titolo o nuovi Titoli dell'ammontare Capitale pari alla porzione non riscattata.

La Banca dovrà consegnare al Fiduciario la comunicazione di riscatto recante indicazione di quanto sopra specificato non più tardi di 30 giorni prima della data in cui tale comunicazione di riscatto debba essere inviata (e 45 giorni prima di tale data ove detta comunicazione debba essere pubblicata), unitamente ad un Certificato dei Funzionari riportante l'ammontare complessivo del Capitale dei Titoli da riscattare. La comunicazione di riscatto dei Titoli da riscattare a scelta della Banca dovrà essere consegnata ai Titolari dalla Banca o, su richiesta della Banca, dal Fiduciario in nome e a spese della Banca almeno 30 giorni, e non oltre 60 giorni, prima della data prevista per il riscatto (fatto salvo quanto diversamente specificato nei termini fissati a norma dalla Sezione 2.3 per i titoli di cui si tratti). Tale comunicazione sarà irrevocabile.

Fintantoché i Titoli resteranno quotati alla Borsa del Lussemburgo o presso qualsiasi altra borsa valori e le norme di tali borse valori così richiedano, la Banca dovrà, una volta per ogni anno in cui si è verificato un riscatto parziale di Titoli, far pubblicare in un primario quotidiano a diffusione nazionale in Lussemburgo, quale il Luxemburger Wort o altro specificato dalla borsa valori di cui si tratti, una comunicazione che specifichi l'ammontare complessivo del Capitale di Titoli in Circolazione e la lista dei Titoli estratti per il riscatto ma non restituiti.

Entro e non oltre le ore 10.00 (ora di New York City) del primo Giorno Lavorativo precedente la data di riscatto specificata nella comunicazione di riscatto trasmessa a norma della presente Sezione, la Banca dovrà depositare presso il Fiduciario (o, qualora la Banca agisca in qualità di suo proprio agente per i pagamenti, accantonare, separare e tenere in amministrazione fiduciaria come previsto dalla Sezione 3.4) un importo di denaro sufficiente per riscattare alla data di riscatto tutti i Titoli così presentati per il riscatto al relativo prezzo di riscatto, ivi inclusi gli interessi maturati fino alla data stabilita per il riscatto ed eventuali Importi Aggiuntivi.

Qualora il riscatto opzionale della Banca abbia ad oggetto solo parte dei Titoli di una Serie, gli specifici Titoli di tale Serie da riscattarsi dovranno essere selezionati dal Fiduciario tra i Titoli in Circolazione di detta Serie non precedentemente scelti individualmente per il riscatto tramite sorteggio (e, nel caso di Titoli rappresentati da un Titolo Globale, in conformità alle disposizioni di DTC, Euroclear o Clearstream, a seconda dei casi) non oltre 60 giorni prima della data stabilita per il riscatto e la lista dei Titoli chiamati per il riscatto dovrà essere comunicata alla Banca e ai Titolari a norma della Sezione 12.4 non meno di 30 giorni prima di tale data. In ogni caso di riscatto parziale di Titoli di una Serie, il Fiduciario dovrà uniformarsi a quanto di seguito specificato: (a) nel caso di Titoli rappresentati da un Titolo Globale Statunitense, dovrà cancellare l'esistente Titolo Globale Statunitense o gli esistenti Titoli Globali Statunitensi e autenticare e conservare come depositario per DTC uno o più nuovi Titoli Globali Statunitensi, a seconda dei casi, per riflettere l'ammontare complessivo del Capitale dei Titoli di tale Serie In Circolazione a seguito del riscatto, e (b) nel caso di Titoli Certificati, nella misura richiesta, dovrà autenticare e consegnare uno o più Titoli di tale Serie nella denominazione autorizzata come richiesto dal relativo Titolare, per

un ammontare complessivo del capitale pari alla porzione non riscattata del Capitale di tale Titolo solo in parte riscattato. Nel caso di Titoli rappresentati da un Titolo Globale Internazionale, il Depositario Comune dovrà annullare il Titolo o i Titoli Globali Internazionali esistenti ed autenticare e detenere come depositario per Euroclear e Clearstream uno o più nuovi Titoli Globali Internazionali, a seconda dei casi, per riflettere l'ammontare complessivo del Capitale dei Titoli di tale Serie In Circolazione a seguito del riscatto. Il riscatto parziale di Titoli potrà avvenire per importi pari alla denominazione minima autorizzata per i Titoli di cui si tratti o in qualsiasi multiplo di tale denominazione minima. Il Fiduciario dovrà prontamente comunicare per iscritto alla Banca i Titoli selezionati per il riscatto e, nel caso di riscatto parziale di un qualsiasi Titolo, l'ammontare del relativo Capitale da riscattare. Ai fini del presente Regolamento Obbligazionario, salvo qualora il contesto richieda diversamente, tutte le disposizioni relative al riscatto dei Titoli dovranno riferirsi, nel caso di qualsiasi Titolo riscattato o da riscattarsi solo in parte, alla porzione dell'ammontare del capitale di tale Titolo riscattato o da riscattarsi.

SEZIONE 10.2 – Pagamento di Titoli da Riscattare

Se la comunicazione di riscatto è stata effettuata come sopra indicato, i Titoli o porzioni di Titoli specificati in tale comunicazione diverranno esigibili alla data e nel luogo indicati in tale comunicazione al prezzo di riscatto ad essi applicabile, insieme con gli interessi maturati alla data stabilita per il riscatto ed agli Importi Aggiuntivi. A partire da tale data (sempre che la Banca non sia inadempiente nel pagamento di tali Titoli al prezzo di riscatto, insieme con gli interessi maturati a detta data e gli eventuali Importi Aggiuntivi), gli interessi sui Titoli o sulle porzioni di Titoli così selezionati per il riscatto cesseranno di maturare e, salvo quanto previsto nelle Sezioni 5.5 e 9.4, cesserà qualsiasi beneficio o garanzia connessi a tali Titoli ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario e i relativi Titolari non avranno alcun diritto in relazione a tali Titoli, salvo il diritto di ricevere il relativo prezzo di riscatto e gli interessi non corrisposti maturati fino alla data stabilita per il riscatto e gli eventuali Importi Aggiuntivi. In conformità ai termini specifici dei Titoli di cui si tratti, alla presentazione ed estinzione di questi in un luogo di pagamento specificato in tale comunicazione, i Titoli o le loro porzioni specificate dovranno essere pagati e riscattati dalla Banca al prezzo di riscatto applicabile, insieme con gli interessi maturati fino alla data stabilita per il riscatto ed agli eventuali Importi Aggiuntivi, fermo restando che tali pagamenti divenuti esigibili alla data fissata per il riscatto e gli eventuali Importi Aggiuntivi saranno pagabili solo al Titolare che risulti registrato come tale alla relativa data di registrazione a norma della Sezione 2.4.

A partire dalla data di riscatto, se l'importo per il riscatto dei Titoli a tal fine chiamati sia stato messo a disposizione a norma di quanto qui previsto, per essere riscattati alla data di riscatto tali Titoli cesseranno di generare interessi ed il solo diritto dei relativi Titolari sarà di ricevere il pagamento del prezzo di riscatto e tutti gli interessi non corrisposti maturati alla data di riscatto e gli eventuali Importi Aggiuntivi.

In deroga ad ogni contraria disposizione della presente Sezione 10.2, il Capitale di qualsiasi Titolo selezionato per il riscatto che non sia come sopra pagato alla relativa consegna per il riscatto genererà interessi al tasso specificato in tale Titolo dalla data stabilita per il riscatto fino a quando il pagamento non sia stato effettuato o debitamente predisposto.

Alla presentazione di qualsiasi Titolo riscattato solo in parte, la Banca dovrà emettere e il Fiduciario dovrà autenticare e consegnare a o su ordine del Titolare, a spese della Banca, un nuovo Titolo o nuovi Titoli, di denominazioni autorizzate, per un ammontare del capitale pari alla porzione non riscattata dei Titoli così selezionati.

SEZIONE 10.3 – Titoli non Riscattabili

Non potranno essere selezionati per il riscatto i Titoli che siano identificati, mediante un numero di registrazione e di certificato in un Certificato dei Funzionari consegnato al Fiduciario almeno 30 giorni prima della data in cui venga effettuata la comunicazione di riscatto, come in possesso e a beneficio di (e non impegnati o ipotecati da) (a) la Banca o (b) da un'entità specificatamente identificata in tale comunicazione scritta come entità direttamente o indirettamente controllante o controllata da o sotto diretto o indiretto controllo comune con la Banca.

SEZIONE 10.4 – Rimborso alla Scadenza

Se non precedentemente riscattati, acquistati o annullati - e salvo diversa disposizione nei termini dei Titoli a norma della Sezione 2.3 - i Titoli dovranno essere rimborsati per il loro ammontare del capitale (o al diverso ammontare eventualmente indicato nelle specifiche condizioni dei Titoli di cui si tratti) nella valuta in cui essi sono denominati (salvo ove diversamente previsto nelle condizioni dei Titoli di cui si tratti) alla loro Scadenza Prestabilita oppure in altra data eventualmente specificata nei termini dei Titoli di cui si tratti.

SEZIONE 10.5 – Riscatto a Scelta della Banca per Motivi Fiscali

I Titoli di qualsiasi Serie potranno essere riscattati a discrezione della Banca per intero, ma non in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 e di non più di 60 giorni (che sarà irrevocabile) al Fiduciario e alla Comisión Nacional de Valores, per il loro ammontare del capitale (oppure, in caso di Titoli scontati all'emissione originaria, al loro valore nominale ammortizzato (come definito nei Titoli stessi), unitamente a qualsiasi interesse maturato ma non pagato ed eventuali Importi Aggiuntivi fino alla data fissata per il riscatto (data che potrebbe essere una data di pagamento degli interessi, se così specificato nei termini dei Titoli), se, per effetto di una qualsiasi modifica o emendamento delle leggi argentine (o di qualsiasi normativa od ordinanza rilasciata ai sensi delle stesse) o di qualsiasi suddivisione politica o autorità fiscale in Argentina o qualsiasi cambiamento nell'applicazione, amministrazione o interpretazione ufficiale di tali leggi, normative e ordinanze (ivi inclusa, a titolo di esempio, la pronuncia di un foro competente) (aventi effetti, in tutti i sopracitati casi, a partire dalla data dell'emissione originaria dei Titoli) la Banca divenga immediatamente o in futuro obbligata a pagare Importi Aggiuntivi e/o ad effettuare pagamenti connessi all'Imposizione Fiscale Argentina su o in relazione ai Titoli, ed essa Banca determini, in buona fede, che tale obbligo non possa essere evitato mediante l'adozione delle ragionevoli misure a sua disposizione. Prima della diffusione di una comunicazione di riscatto ai sensi della presente Sezione, la Banca dovrà consegnare al Fiduciario un certificato firmato da un funzionario della Banca debitamente autorizzato attestante che la Banca è o sarà obbligata a pagare Importi Aggiuntivi e/o effettuare pagamenti connessi all'Imposizione Fiscale Argentina a seguito di taluno degli eventi sopra riferiti e attestante l'impossibilità per la Banca di evitare detti pagamenti mediante l'impiego dei ragionevoli mezzi a sua disposizione. Il Fiduciario avrà la facoltà di accettare tale certificato come prova sufficiente in ordine al verificarsi delle condizioni sopra riferite, il quale certificato, in caso di siffatta accettazione, diventerà inoppugnabile e vincolante per i Titolari.

SEZIONE 10.6 – Riscatto a Scelta dei Titolari

Nel caso in cui le specifiche condizioni dei Titoli di qualsiasi Serie prevedano un'opzione per i relativi Titolari - da esercitarsi a loro discrezione con comunicazione (irrevocabile) alla Banca da effettuarsi a norma della Sezione 12.4 con preavviso di non più di 60 e non meno di 30 giorni da parte del Titolare (o altro preavviso come specificato nelle condizioni dei Titoli) - di fare sì che la Banca riacquisti i Titoli, la Banca, alla scadenza del relativo preavviso, sarà tenuta a riacquistare per intero (e non in parte) detti Titoli, alle condizioni ed ai termini, alla data e per l'importo specificati nei Titoli di cui si tratti, unitamente agli eventuali interessi maturati fino alla data fissata per tale riacquisto. In conformità alle disposizioni sopra previste con riferimento ai pagamenti da effettuarsi in caso di riscatto a discrezione della Banca, la Banca procurerà con il Fiduciario (e ciascun Agente per i Pagamenti in quanto applicabile) fondi sufficienti per effettuare di volta in volta il pagamento ai Titolari in relazione al riacquisto.

ARTICOLO XI

RISOLUZIONE

SEZIONE 11.1 – Opzione della Banca per la Risoluzione Totale o Parziale

La Banca ha la facoltà, a propria discrezione, mediante notifica scritta da parte dei Soggetti Autorizzati della Banca e sottoposta al Fiduciario, di scegliere l'applicazione della Sezione 11.2 oppure della Sezione 11.3 del presente Regolamento Obbligazionario a qualunque Serie di Titoli o a qualunque parte di tale Serie, a seconda dei casi, salvo laddove diversamente stabilito in conformità alle condizioni dei Titoli di cui alla Sezione 2.3, in ogni caso nel rispetto delle condizioni di cui al presente Articolo XI; resta fermo che le clausole del presente Articolo XI verranno applicate solo a Titoli facenti parte di una Serie denominata in Dollari USA e aventi un tasso d'interesse fisso.

SEZIONE 11.2 – Risoluzione Totale

Qualora la Banca dovesse usufruire dell'opzione di cui alla Sezione 11.1 del Regolamento Obbligazionario, affinché venga applicata la presente Sezione 11.2 in relazione a qualunque Serie di Titoli denominata in Dollari USA e avente un tasso d'interesse fisso, o a una parte di questi, a seconda dei casi, la Banca sarà considerata sollevata dalle proprie obbligazioni nei confronti di tali Titoli alla data in cui le condizioni di cui sotto vengono adempiute in relazione agli stessi (qui di seguito "risoluzione totale"). A questo scopo, per risoluzione totale si intende (salvo quanto diversamente previsto in confor-

mità ai termini dei Titoli stabiliti ai sensi della Sezione 2.3) che la Banca avrà pagato ed estinto l'intero debito costituito da questi Titoli e avrà adempiuto a tutti i suoi altri obblighi legati agli stessi e al presente Regolamento Obbligazionario per quanto riguarda i Titoli (e la Banca e il Fiduciario, su richiesta della Banca, provvederanno a fornire strumenti adeguati per l'accertamento di quanto esposto), fatta eccezione per quanto segue, che rimarrà valido fino a quando sarà diversamente concluso o adempiuto ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario: (i) il diritto dei Detentori di Titoli di ricevere, esclusivamente dal fondo fiduciario di cui alla Sezione 11.4 del presente Regolamento, ove più ampiamente descritto, pagamenti in relazione al capitale e agli interessi sui Titoli al momento della scadenza del pagamento, (ii) l'obbligo della Banca di cui alle Sezioni 2.8, 2.9, 3.2, 3.3, 3.4(b), 3.5, 3.13, 3.16 e 12.7 del presente Regolamento Obbligazionario; (iii) qualsiasi altra clausola specificata in conformità ai termini dei Titoli stabiliti secondo la Sezione 2.3; e (iv) le disposizioni della Sezione 1.2, Articolo V e il presente Articolo XI. Fatta salva la conformità al disposto dell'Articolo XI, la Banca potrà usufruire dell'opzione di cui alla Sezione 11.1, affinché la presente Sezione 11.2 venga applicata a qualsiasi Titolo, nonostante l'esercizio precedente dell'opzione di cui alla Sezione 11.1, in merito all'applicazione della Sezione 11.3 a questi Titoli.

SEZIONE 11.3 – Risoluzione Parziale

In seguito all'opzione della Banca di cui alla Sezione 11.1 del presente Regolamento Obbligazionario, per l'applicazione del contenuto della Sezione 11.3 a tutti i Titoli in Circolazione di qualsiasi Serie denominati in Dollari USA e aventi un tasso di interesse fisso, salvo quanto diversamente previsto dai termini dei Titoli stabiliti in conformità alla Sezione 2.3: (i) la Banca sarà esonerata dai propri obblighi ai sensi delle Sezioni 3.14 e 3.15 del presente Regolamento Obbligazionario e (ii) il verificarsi di qualsiasi evento in relazione ai Titoli come specificato nella Sezione 4.1(ii) del presente Regolamento Obbligazionario non sarà considerato una Evento di Inadempimento (o solo nella misura in cui un simile evento si riferisca agli obblighi di cui alle Sezioni 3.14 e 3.15 del presente Regolamento Obbligazionario, dalle quali la Banca è stata espressamente esonerata in conformità alla Sezione 11.3 (i) del presente Regolamento Obbligazionario), in ogni caso, a partire dalla data in cui le condizioni di cui alla Sezione 11.4 vengono soddisfatte (qui di seguito "risoluzione parziale"). A questo scopo, per risoluzione parziale si intende che la Banca potrà omettere di conformarsi e non sarà ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi clausola, condizione e limitazione di cui a un qualsiasi paragrafo nella misura sopra specificata, sia direttamente, sia indirettamente, a causa di un riferimento esistente altrove nel presente Regolamento Obbligazionario oppure nei Titoli a qualsiasi paragrafo o per qualsiasi riferimento in uno di questi paragrafi a qualsiasi altra clausola del presente Regolamento Obbligazionario oppure nei Titoli a qualsiasi altro documento; tuttavia, la restante parte degli obblighi della Banca rimarrà inalterata.

SEZIONE 11.4 – Condizioni per la Risoluzione Totale e Parziale

Le seguenti condizioni saranno da applicare a qualsiasi Titolo siano esse appartenenti alla Sezione 11.2 o alla Sezione 11.3 del presente Regolamento Obbligazionario.

- (i) La Banca dovrà aver depositato o fatto depositare in maniera irrevocabile presso un fiduciario, che potrebbe essere il Fiduciario e che concorderà di adempiere alla clausole del presente Articolo XI applicabili allo stesso (il "Defeasance Fiduciario"), a titolo di fondo fiduciario allo scopo di effettuare i seguenti pagamenti, espressamente costituiti in pegno a titolo di garanzia e riservati esclusivamente al beneficio dei Titolari di tali Titoli, (A) Dollari USA liberamente trasferibili, oppure (B) Obbligazioni del Governo USA, che attraverso il pagamento pianificato di capitale ed interessi in relazione alle stesse a ciò e in conformità alle loro condizioni procureranno, non più tardi di un giorno prima della scadenza del pagamento, denaro, oppure (C) una combinazione di questi, in ogni caso per un importo sufficiente per pagare ed estinguere, e che dovrà essere applicato dal Defeasance Fiduciario per il pagamento e l'estinzione del capitale e di ciascuna rata di interessi sui Titoli alla maturazione di tale capitale o rata di interessi (al momento della loro scadenza indicata oppure mediante accelerazione, riscatto o altrimenti) in conformità ai termini del presente Regolamento Obbligazionario e dei Titoli. A tale scopo, per "Obbligazioni del Governo USA" si intendono titoli che sono (x) obbligazioni dirette degli Stati Uniti d'America per il pagamento dei quali vengono garantiti la più ampia fiducia e credito, oppure (y) obbligazioni di un soggetto controllato o supervisionato e che agisca in qualità di agenzia o di strumento degli Stati Uniti d'America, il pagamento delle quali è garantito incondizionatamente come obbligazione di piena fiducia e credito da parte degli Stati Uniti d'America, che, in entrambi i casi, non sono richiamabili o riscattabili a discrezione della società in questione o da parte di qualsiasi altro obbligato a riguardo, e includeranno anche una ricevuta di deposito rilasciata da una banca (come definita nella Sezione 3(a)(2) del Securities Act) in qualità di depositario di una tale Obbligazione del Governo USA, o qualsiasi pagamento specifico di capitale o di interessi su tale Obbligazione del Governo USA, detenuta da tale depositario per conto del detentore della suddetta ricevuta di deposito; a condizione che (ad eccezione dei requisiti di legge) il depositario non sia autorizzato ad effettuare eventuali detrazioni dall'importo paga-

bile al detentore della ricevuta di deposito da qualsiasi importo ricevuto dal depositario in relazione alle Obbligazioni del Governo USA, oppure il pagamento specifico di capitale e di premio o interessi su Obbligazione del Governo USA evidenziato da tale ricevuta di deposito.

- (ii) La Banca dovrà aver consegnato al Fiduciario un certificato da parte di una società americana di revisori contabili indipendenti e iscritti all'albo riconosciuta a livello nazionale che esprima il proprio parere in merito al fatto che il pagamento di capitale e di interessi alla scadenza e senza il reinvestimento delle Obbligazioni del Governo USA depositate, oltre a qualsiasi somma di denaro depositata senza investimento, e procurerà una disponibilità di contanti al momento e in quantità sufficiente per pagare il capitale e gli interessi alla loro scadenza su tutti i Titoli a scadenza o riscatto, a seconda dei casi.
- (iii) Qualora si scegliesse di applicare ai Titoli la Sezione 11.2 del presente Regolamento Obbligazionario, la Banca dovrà aver sottoposto al Defeasance Fiduciario pareri di (A) un consulente indipendente statunitense attestante che (x) la Banca ha ricevuto dal Dipartimento delle Imposte statunitense, oppure quest'ultimo ha pubblicato, un decreto, oppure (y) che dalla data del presente Regolamento Obbligazionario è stato approvato un cambiamento nell'applicabile legge federale americana sull'imposta sul reddito, in entrambi i casi con la conseguenza che tale parere confermi che i detentori di questi Titoli non riconosceranno reddito, profitti o perdite ai fini della legge federale americana sull'imposta sul reddito come risultato di un tale deposito, risoluzione totale e parziale e saranno soggetti alla legge federale americana sull'imposta sul reddito per lo stesso importo, alla stessa maniera e alle stesse scadenze come se il deposito, la risoluzione totale e parziale non fossero stati effettuati e (B) un consulente indipendente argentino affinché i detentori di questi Titoli non riconoscano reddito, profitti e perdite ai fini della legge federale argentina sull'imposta sul reddito come risultato di un tale deposito, risoluzione totale e parziale e saranno soggetti alla legge federale sull'imposta sul reddito per lo stesso importo, alla stessa maniera e alle stesse scadenze come se il deposito, la risoluzione totale e parziale non fossero stati effettuati.
- (iv) Qualora si scegliesse di applicare ai Titoli la Sezione 11.3 della presente, la Banca dovrà aver sottoposto al Defeasance Fiduciario pareri del consulente indipendente degli Stati Uniti e dell'Argentina, affinché i detentori di questi Titoli non riconoscano reddito, profitti e perdite ai fini della legge federale americana e argentina, a seconda del caso, come risultato di un tale deposito e di una parziale risoluzione e siano soggetti alla legge federale americana e argentina, a seconda del caso, per lo stesso importo, alla stessa maniera e alla stessa scadenza come se il deposito e la risoluzione parziale non fossero occorsi.
- (v) La Banca dovrà avere sottoposto al Defeasance Fiduciario un Parere comprovante che il pagamento degli importi depositati in amministrazione fiduciaria presso il Fiduciario come previsto nella clausola (i) del presente non sarà soggetto a future Imposte Argentine, salvo nella misura in cui gli Importi Aggiuntivi siano stati depositati in amministrazione fiduciaria presso il Defeasance Fiduciario come previsto nella clausola (i) del presente Regolamento Obbligazionario.
- (vi) Nessun Evento di Inadempimento relativamente a questi Titoli oppure ad eventi che precedentemente o successivamente o in entrambi i casi si ponessero come Evento di Inadempimento dovrà essersi verificato e sussistere alla data del deposito oppure in qualsiasi momento a partire dal 123° giorno dopo la data del deposito (resta inteso che questa condizione non verrà considerata soddisfatta fino al 123° giorno).
- (vii) La risoluzione totale o parziale non dovrà costituire un inadempimento o una violazione, né costituire un inadempimento ai sensi di qualsiasi altro accordo o strumento del quale la Banca sia parte contraente o dal quale sia vincolata, e la Banca dovrà aver sottoposto al Fiduciario e al Defeasance Fiduciario un Parere in merito.
- (viii) La Banca dovrà aver sottoposto al Fiduciario e al Defeasance Fiduciario un certificato di un Soggetto Autorizzato comprovante che tutte le precedenti condizioni relative alla risoluzione totale di cui alla Sezione 11.2 o alla risoluzione parziale di cui alla Sezione 11.3 del presente Regolamento Obbligazionario, a seconda dei casi, sono state debitamente rispettate.
- (ix) La Banca dovrà aver sottoposto al Fiduciario e al Defeasance Fiduciario un Parere attestante che (i) il fondo fiduciario risultante dal deposito non costituisca né venga qualificato come una società di partecipazioni ai sensi dell'Investment Company Act del 1940, (ii) i Titolari abbiano una garanzia di primo grado valida e perfezionata nei fondi fiduciari e (iii) trascorsi 123 giorni dal deposito (oppure, in relazione a qualsiasi fondo fiduciario per conto di qualsiasi Titolare che potrebbe essere considerato un "insider" ai fini del Bankruptcy Code, trascorso un anno dal deposito), i fondi fiduciari non saranno soggetti agli effetti della Sezione 547 della Bankruptcy Law, né alla Sezione 15 della New York Debtor and Creditor Law in una causa avviata da o contro una Banca ai sensi di uno di questi statuti, e (A) i fondi fiduciari non rimarranno di proprietà della Banca (e, quindi, non saranno soggetti agli effetti di fallimento, insolvenza, riassetto o altre leggi similari che riguardano i diritti dei creditori in generale) oppure (B), se una corte dovesse ordinare ai sensi di una simile legge in una causa o un procedimento che i fondi fiduciari rimangano di proprietà della Banca, supponendo che tali fondi fiduciari siano rimasti in possesso del Defeasance Fiduciario prima di una tale sentenza nella misura non versata ai Titolari, il Defeasance Fiduciario de-

terrà, a beneficio dei Titolari, una garanzia di primo grado valida e perfezionata nei fondi fiduciari che non sia soggetta a fallimento o altro, salvo gli effetti di cui alla Sezione 552 (b) della Bankruptcy Law relativi agli interessi sui fondi fiduciari maturati dopo l'inizio di una causa ai sensi di tale statuto.

- (x) La Banca dovrà aver sottoposto al Fiduciario un certificato firmato da un Soggetto Autorizzato comprovante che tali Titoli, se quotati in qualsiasi borsa valori, non saranno tolti dal listino di tale borsa a seguito di un tale deposito.
- (xi) La Banca dovrà aver pagato al Fiduciario tutte le somme ancora dovute al Fiduciario (che possono includere onorari e spese ragionevoli del consulente) in relazione alla risoluzione o ad altro.

SEZIONE 11.5 – Deposito in Fondo Fiduciario; Varie

Tutto il denaro e le Obbligazioni del Governo USA (compresi i relativi introiti) depositati presso il Defeasance Fiduciario in conformità alla Sezione 11.4 del presente Regolamento Obbligazionario in relazione a qualsiasi Titolo dovranno essere tenuti in amministrazione fiduciaria e utilizzati dal Defeasance Fiduciario, secondo i termini dei Titoli e del presente Regolamento Obbligazionario, per il pagamento, sia diretto, sia attraverso Agenti per i Pagamenti nominati a discrezione del Defeasance Fiduciario, ai Titolari di tali Titoli di tutte le somme dovute e che diventeranno dovute in relazione al capitale, a qualsiasi premio ed interessi, e tale denaro dovrà essere separato da altri fondi. Qualsiasi importo di denaro depositato presso il Defeasance Fiduciario per il pagamento del capitale, di premi o interessi sui Titoli, non riscosso per tre anni dal momento in cui tale capitale, premio o interessi siano diventati esigibili, su richiesta, sarà versato alla Banca; e il Titolare del Titolo si rivolgerà in seguito, in qualità di creditore chirografario generale, esclusivamente alla Banca per il relativo pagamento e ogni responsabilità del Defeasance Fiduciario legata a tali fondi fiduciari cesserà.

La Banca dovrà pagare e indennizzare il Defeasance Fiduciario relativamente a ogni imposta, onorario o altre spese sostenute o accertate in relazione alle Obbligazioni del Governo USA depositate dalla Banca in conformità alla Sezione 11.4 del presente Regolamento Obbligazionario oppure il capitale, premio o interessi ricevuti in relazioni ad essi, salvo imposte, onorari o altre spese che per legge siano a carico dei Titolari dei Titoli in Circolazione.

In deroga ad ogni diversa disposizione del presente Articolo XI, il Defeasance Fiduciario dovrà sottoporre e pagare alla Banca di volta in volta, su richiesta della stessa, gli importi od Obbligazioni del Governo USA detenuti dallo stesso per conto della Banca come previsto nella Sezione 11.4 del presente Regolamento Obbligazionario che, secondo il parere di una società statunitense di revisori contabili indipendenti ed iscritti all'albo riconosciuta a livello nazionale, espresso in un rapporto scritto indirizzato al Defeasance Fiduciario, siano superiori all'importo che dovrebbe essere oggetto di deposito ai sensi di un'equivalente risoluzione totale o parziale.

SEZIONE 11.6 – Ripristino

Se il Defeasance Fiduciario non è in grado di utilizzare denaro in conformità alla Sezione 11.2 o 11.3 del presente Regolamento Obbligazionario per qualsiasi motivo o sentenza di qualsiasi corte o autorità governativa che ordini, limiti o proibisca altrimenti questo utilizzo, tutte le obbligazioni della Banca di cui nel presente Regolamento Obbligazionario e i Titoli in relazione ai quali tale denaro è stato depositato saranno in vigore e ripristinate come se non fosse mai stato effettuato alcun deposito in conformità al presente Articolo XI, fino a quando il Defeasance Fiduciario sarà autorizzato ad utilizzare tutto il denaro in conformità alla Sezione 11.2 o 11.3 del presente Regolamento Obbligazionario; resta fermo che se la Banca effettua il pagamento di capitale o premio o interessi su qualsiasi Titolo in seguito al ripristino delle sue obbligazioni, la stessa dovrà essere surrogata nei diritti dei Titolari di ricevere tale pagamento dai fondi detenuti dal Defeasance Fiduciario e il Defeasance Fiduciario dovrà avere la facoltà di poter effettuare immediatamente tale pagamento alla Banca.

ARTICOLO XII

VARIE

SEZIONE 12.1 – Soci Fondatori, Azionisti, Funzionari e Amministratori della Banca esenti da Responsabilità Individuale

Nessun ricorso ai sensi di, o relativo a, alcun obbligo, patto o accordo contenuti nel presente Regolamento Obbligazionario, o in qualsiasi Titolo, o a causa di alcun indebitamento comprovato dagli stessi, dovrà essere avanzato con-

tro alcun socio fondatore, in quanto tale, o contro alcun passato, presente o futuro azionista, funzionario o amministratore, in quanto tale, della Banca o di qualsiasi suo successore, direttamente o attraverso la Banca o un suo successore, ai sensi di alcun principio di legalità, statuto o clausola costituzionale o attraverso l'applicazione di alcun accertamento o per mezzo di alcun procedimento legale o di equità o altro, poiché tale responsabilità è per intero espressamente rimessa e accantonata con l'accettazione dei Titoli da parte dei Titolari degli stessi e in quanto parte del corrispettivo per l'emissione dei Titoli.

SEZIONE 12.2 – Clausole del Regolamento Obbligazionario ad Esclusivo Beneficio delle Parti e dei Titolari

Niente di quanto contenuto nel presente Regolamento Obbligazionario o nei Titoli, espresso o implicito, concederà o sarà interpretato come teso a concedere a un Soggetto diverso dalle Parti nel presente Regolamento Obbligazionario e ai loro successori ed ai Titolari, alcun diritto, rimedio o rivendicazione legale o di equità ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario o di qualsiasi patto o clausola in essa contenuti, essendo tali patti e clausole ad esclusivo beneficio delle parti del presente Regolamento Obbligazionario e dei loro successori e dei Titolari; resta fermo che ai sensi della Sezione 34 della Legge sulle Obbligazioni Negoziabili, gli Amministratori e i membri della Commissione di Sorveglianza saranno solidalmente responsabili dei danni arrecati ai Titolari derivanti da qualsiasi violazione della Legge sulle Obbligazioni Negoziabili.

SEZIONE 12.3 – Successori e Cessionari della Banca Vincolati dal Regolamento Obbligazionario

Tutti i patti, le disposizioni, le promesse e gli accordi contenuti nel presente Regolamento Obbligazionario da parte o per conto della Banca saranno vincolanti per i suoi successori e cessionari, che ciò sia espresso o meno.

SEZIONE 12.4 – Avvisi e Richieste Riguardanti Banca, Fiduciario e Titolari

Qualsiasi avviso o richiesta che il Fiduciario o i Titolari, in base a una qualsiasi clausola del presente Regolamento Obbligazionario, abbiano l'obbligo o il permesso di comunicare o notificare alla Banca o, riguardo a essa, dovranno ricevere comunicazione o notifica a mezzo fax o telex testato o a mezzo corriere (salvo quando espressamente altrimenti previsto nel presente Regolamento Obbligazionario) indirizzate (finché la Banca non depositerà un nuovo indirizzo presso il Fiduciario) a Banco Hipotecario S.A., Reconquista 151, (1003) Buenos Aires, Argentina, all'attenzione di: Gerencia de Mercado de Capitales, Telefono: (5411) 4347-5798, Telecopia: (5411) 4347-5874/5638. Qualsiasi avviso, istruzione, domanda o richiesta da parte della Banca o di un Titolare al Fiduciario, o riguardo ad esso, saranno considerati come adeguatamente comunicati o notificati, a tutti gli effetti, all'effettivo ricevimento, e se comunicati o notificati presso l'Ufficio del Fiduciario.

Tutte gli avvisi riguardanti i Titoli saranno considerati come debitamente serviti ai Titolari (i) se spediti loro a mezzo posta prioritaria (o, nel caso di co-titolari, al primo nome che compare nel Registro) presso i loro rispettivi indirizzi così come riportati nel Registro, e saranno considerati come validamente comunicati il quarto Giorno Lavorativo successivo alla data di tale spedizione, (ii) finché tali Titoli saranno quotati alla borsa valori di Buenos Aires, alla pubblicazione sul Bollettino della borsa valori di Buenos Aires e su un quotidiano argentino di larga diffusione, (iii) finché tali Titoli saranno quotati alla borsa valori del Lussemburgo, alla pubblicazione su uno dei maggiori quotidiani di diffusione generale in Lussemburgo e alla pubblicazione su un quotidiano di larga diffusione a Londra. A Londra tali avvisi saranno probabilmente pubblicati sul Financial Times, in Lussemburgo sul Luxemburger Wort e a Buenos Aires su La Nación. Se la pubblicazione dovesse risultare impossibile o inattuabile a Londra, essa potrà, invece che a Londra, avvenire su un quotidiano in lingua inglese di grande diffusione in Europa. Tali avvisi saranno considerati come notificati alla data di tale pubblicazione o, se pubblicati più volte o in date diverse, all'ultima data in cui è richiesta la pubblicazione e questa viene effettuata secondo richiesta. Nel caso di Titoli Globali, gli avvisi dovranno essere spediti a DTC, Euroclear o Clearstream, a seconda dei casi, o a soggetti da loro nominati (o qualsiasi successore), in qualità di detentori degli stessi, e tale agenzia o tali agenzie di compensazione inoltreranno tali avvisi ai propri partecipanti secondo le loro normali procedure.

Inoltre, la Banca avrà l'obbligo di effettuare tutte le altre pubblicazioni degli avvisi di volta in volta richieste dalle leggi applicabili della Repubblica argentina.

Qualsiasi suddetto avviso (a) se spedito, come previsto sopra, a mezzo corriere, sarà considerato inviato, comunicato o notificato il giorno in cui il corriere confermerà la consegna all'indirizzo sopra specificato, (b) se dato a mezzo fax, dopo che il fax sia stato trasmesso al numero di telefono specificato nel presente paragrafo e si sia ottenuta conferma te-

lefonica del ricevimento dello stesso, (c) se inviato a mezzo telex, dopo che tale telex sia stato trasmesso al numero di telex sopra specificato e si sia ottenuta conferma telefonica del ricevimento dello stesso o (d) se comunicato a mezzo pubblicazione, o via posta, come previsto sopra.

Laddove il presente Regolamento Obbligazionario preveda avvisi di vario tipo, il Soggetto avente diritto di ricevere tale avviso potrà rinunciarvi per iscritto, prima o dopo l'evento, e tale rinuncia sarà l'equivalente di tale avviso. Le rinunce di avviso da parte dei Titolari dovranno essere presentate al Fiduciario, ma tale presentazione non costituirà una condizione sospensiva alla validità di qualsiasi azione legale intentata sulla base di tale rinuncia.

Salvo quando diversamente previsto nel presente Regolamento Obbligazionario o nei Titoli, la Banca conviene di consegnare al Fiduciario il testo inglese di qualsiasi avviso la Banca abbia l'obbligo di fornire ai Titolari, secondo quanto previsto nel presente Regolamento Obbligazionario e nei Titoli, almeno 10 giorni prima della data più prossima in cui tale avviso debba essere comunicato.

Se, a causa di sospensioni o irregolarità nel regolare servizio postale, temporanea sospensione della pubblicazione o diffusione generale di un quotidiano o altro, dovesse essere, secondo il Fiduciario, inattuabile la spedizione via posta o la pubblicazione dell'avviso alla Banca e ai Titolari quando tale avviso avrebbe dovuto essere comunicato ai sensi di una clausola del presente Regolamento Obbligazionario, la trasmissione con qualsiasi mezzo il Fiduciario ritenga soddisfacente per comunicare tale avviso sarà considerato come una trasmissione sufficiente di tale avviso.

SEZIONE 12.5 – Certificati dei Funzionari e Pareri; Dichiarazioni da Includere negli Stessi

All'atto di qualsiasi istanza o richiesta da parte o per conto della Banca al Fiduciario perché questi intenti un'azione legale ai sensi di una clausola del presente Regolamento Obbligazionario, la Banca dovrà fornire al Fiduciario un Certificato dei Funzionari che dichiari che tutte le condizioni sospensive previste dal presente Regolamento Obbligazionario in relazione all'azione proposta sono state osservate e un Parere che dichiari che, secondo il parere del relativo consulente legale, tutte le condizioni sospensive sono state osservate; resta inteso che nel caso di istanza o richiesta per le quali la fornitura di tali documenti sia chiaramente richiesta in una clausola del presente Regolamento Obbligazionario relativa a tali particolari istanze o richieste, non sarà necessario produrre nessun altro certificato o parere.

Qualsiasi certificato, dichiarazione o parere di un funzionario della Banca può basarsi, per quanto concerne le questioni legali, su un certificato o parere o sulle dichiarazioni di un consulente legale, a meno che tale funzionario sappia che il certificato, il parere o le dichiarazioni relative alle questioni su cui il suo certificato, la sua dichiarazione o il suo parere potrebbero basarsi come detto sopra sono erronei, o usando la diligenza richiesta dalle circostanze dovesse sapere che gli stessi sono erronei. Qualsiasi certificato, dichiarazione o parere del consulente legale può basarsi, per quanto concerne questioni basate sui fatti, su relative informazioni in possesso della Banca, su un certificato, una dichiarazione o un parere o sulle dichiarazioni di uno dei funzionari della Banca, a meno che tale consulente legale sappia che il certificato, la dichiarazione o il parere o le osservazioni relative alle questioni su cui potrebbe basarsi il suo certificato, la sua dichiarazione o il suo parere come detto sopra sono erronei, o usando la diligenza richiesta dalle circostanze dovesse sapere che gli stessi sono erronei.

Qualsiasi certificato, dichiarazione o parere di un funzionario della Banca o del consulente legale può basarsi, per quanto concerne questioni contabili, su un certificato o parere o dichiarazioni di un contabile o di uno studio contabile alle dipendenze della Banca, a meno che tale funzionario o consulente legale, a seconda dei casi, sappia che il certificato o il parere o le osservazioni relative alle questioni contabili su cui potrebbero basarsi il suo certificato, la sua dichiarazione o il suo parere come detto sopra sono erronei, o usando la diligenza richiesta dalle circostanze dovesse sapere che gli stessi sono erronei.

Qualsiasi certificato o parere di un qualsiasi studio contabile pubblico indipendente depositato presso il Fiduciario dovrà contenere una dichiarazione attestante l'indipendenza di tale studio.

Non appena possibile, il Fiduciario dovrà mettere a disposizione di qualsiasi Titolare presso l'Ufficio del Fiduciario o presso l'ufficio di un Agente per i Pagamenti, dietro richiesta e presentazione da parte di tale Titolare di prove di proprietà dei suoi Titoli giudicate soddisfacenti dal Fiduciario, copia di tutti i rendiconti finanziari e dei certificati consegnati al Fiduciario dalla Banca secondo quanto previsto dal presente Regolamento Obbligazionario o dai Titoli; a condizione comunque che il Fiduciario non abbia responsabilità riguardo alle informazioni ivi contenute o omesse.

SEZIONE 12.6 – Pagamenti Esigibili in Giorni Non Lavorativi

Salvo dove diversamente indicato nel disposto dei Titoli di una Serie, se la Scadenza Prestabilita di tali Titoli o la data fissata per il riscatto o rimborso di tali Titoli non dovesse essere un Giorno Lavorativo nelle località del caso specificate nel disposto di tali Titoli e nel luogo di pagamento, i pagamenti di interesse o capitale relativo a tali Titoli non dovranno necessariamente essere effettuati in quella data, ma potranno essere effettuati il Giorno Lavorativo successivo con la stessa validità ed efficacia che avrebbero avuto se fossero stati eseguiti alla Scadenza Prestabilita o alla data fissata per il riscatto o rimborso, e nessun interesse maturerà su tale pagamento per il periodo successivo a tale data a causa del ritardo. Salvo dove diversamente indicato nel disposto dei Titoli di una Serie, se una qualsiasi data in cui il pagamento di interessi è esigibile non dovesse essere un Giorno Lavorativo nelle località del caso specificate nel disposto di tali Titoli e nel luogo di pagamento, tale pagamento di interessi relativo ai Titoli non dovrà necessariamente essere compiuto in tale data, ma potrà essere effettuato il Giorno Lavorativo successivo con la stessa validità ed efficacia che avrebbe avuto se fosse stato effettuato in tale data e nessun interesse maturerà su tale pagamento per il periodo successivo a tale data a causa del ritardo.

SEZIONE 12.7 – Legislazione; Consenso alla Giurisdizione; Rinuncia all'Immunità; Indennità Monetaria

- (a) Il presente Regolamento Obbligazionario e i Titoli saranno regolati e interpretati secondo le leggi dello Stato di New York; resta comunque fermo che tutte le questioni relative alla debita autorizzazione, stipula, emissione e consegna dei Titoli da parte della Banca e le questioni relative ai requisiti legali necessari affinché i Titoli siano qualificati come “obbligazioni negoziabili” ai sensi del diritto argentino saranno regolate dalla Legge sulle Obbligazioni Negoziabili, insieme alla Legge N. 19.550 del diritto societario argentino, come modificata, e dalle altre leggi e normative argentine applicabili.
- (b) Con il presente Regolamento Obbligazionario la Banca si sottomette irrevocabilmente alla giurisdizione dei tribunali statali e federali del Distretto amministrativo di Manhattan, New York City, New York, dei tribunali argentini di Buenos Aires e di qualsiasi altro tribunale competente del luogo del suo domicilio societario ai fini di cause, azioni e procedimenti legali derivanti da e in relazione ai Titoli. Con il presente Regolamento Obbligazionario la Banca rinuncia irrevocabilmente, nella misura consentita dalla legge, a qualsiasi eventuale eccezione circa l'assegnazione di sede di tale causa, azione o procedimento legale presentati davanti a un tale tribunale e a qualsiasi ricorso per foro non conveniens contro la presentazione di tale azione o procedimento legale davanti a un tale tribunale. La Banca, inoltre, conviene che la sentenza finale riguardante tale causa, azione o procedimento legale presentati davanti a tale tribunale sia definitiva e vincolante per la parte e possa essere applicata in qualsiasi tribunale della giurisdizione a cui tale parte è soggetta attraverso una causa relativa a tale sentenza; resta fermo che la citazione in giudizio dovrà essere eseguita nei confronti di tale soggetto nei modi specificati nel presente Regolamento Obbligazionario.
- (c) La Banca riconosce e conviene che le attività contemplate nelle clausole del presente Regolamento Obbligazionario sono di natura commerciale e non governativa o pubblica e, perciò, riconosce e conviene di non avere diritto ad alcuna immunità basata su sovranità o altro in relazione a tali attività o in qualsiasi azione o procedimento derivanti da o in alcun modo in relazione al presente Regolamento Obbligazionario. La Banca, riguardo se stessa e le sue proprietà e rendite, rinuncia espressamente e irrevocabilmente a qualsiasi diritto di immunità (compresa qualsiasi immunità dalla giurisdizione di un tribunale o dalla citazione in giudizio o da qualsiasi esecuzione di sentenza o da sequestro antecedente la sentenza o in supporto di esecuzione o altro) o ricorso relativo allo stesso che possa esistere ora o in futuro e conviene di non rivendicare alcun tale diritto o ricorso, in nessuna azione o procedimento legale, né negli Stati Uniti, né altrove.
- (d) La Banca conviene che la notifica di tutti i mandati, le istanze, le notifiche e le citazioni in qualsiasi causa, azione o procedimento sopra descritti contro di essa nello Stato di New York possano essere fatti alla CT Corporation System, 1633 Broadway, New York, New York 10019 (“Agente per le Notifiche”) e la Banca irrevocabilmente nomina l'Agente per le Notifiche suo agente ed effettivo e legittimo procuratore legale per accettare, in suo nome, luogo e vece, la notifica di qualsiasi e tutti tali mandati, istanze, notifiche e citazioni, e conviene che il mancato avviso alla Banca da parte dell'Agente per le Notifiche della notifica di tali citazioni in giudizio non inficerà né pregiudicherà la validità di tali notifiche o dei giudizi basati su queste. La Banca conviene di mantenere sempre un agente con uffici a New York che agisca in qualità di suo Agente per le Notifiche. Niente di quanto contenuto nel presente Regolamento Obbligazionario (i) limiterà in alcun modo la capacità di notificare tali mandati, notifiche e citazioni in qualsiasi altro modo permesso dalla legge applicabile o (ii) obbligherà la Banca a nominare tale Agente per le Notifiche prima dell'emissione della prima Serie di Titoli ai sensi del presente Regolamento Obbligazionario.
- (e) Qualora una sentenza o un ordine emessi o impartiti da un tribunale per il pagamento di una somma relativa a un Titolo siano espressi in una valuta (la “valuta della sentenza”) diversa dalla valuta (la “valuta nominale”) in cui ta-

li Titoli sono stati espressi o in cui tale somma è pagabile, la Banca indennizzerà il relativo Titolare per ogni eventuale disavanzo derivante o risultante da qualsiasi variazione dei tassi di scambio tra la data in cui l'importo in valuta nominale è nazionalmente convertito nell'importo in valuta di sentenza ai fini di tale sentenza od ordine e la data dell'effettivo pagamento dello stesso. Questo indennizzo costituirà un obbligo separato e indipendente rispetto agli altri obblighi contenuti nei termini e condizioni dei Titoli, determinerà un diritto sostanziale separato e indipendente, si applicherà senza tenere conto di alcuna concessione di volta in volta accordata e continuerà ad avere piena validità ed efficacia nonostante qualsiasi sentenza od ordinanza per una somma o somme liquidate in relazione agli importi esigibili relativi al Titolo in questione o ai sensi di qualsiasi sentenza od ordinanza.

SEZIONE 12.8 – Copie

Il presente Regolamento Obbligazionario potrà essere sottoscritto in un numero qualsiasi di copie, ognuna delle quali sarà considerata originale; ma tali copie costituiranno nel loro insieme il medesimo strumento.

SEZIONE 12.9 –Efficacia dei Titoli

I titoli degli Articoli e delle Sezioni del presente e il Sommario sono riportati solo per praticità e non avranno effetto sull'interpretazione dello stesso.

ALLEGATI

- A Modello di Lettera dell'Investitore Istituzionale Accreditato
 - B-1 Modello del Certificato di Trasferimento "Regulation S"
 - B-2 Modello del Certificato di Scambio "Regulation S"
 - C-1 Modello del Certificato di Trasferimento "Rule 144A"
 - C-2 Modello del Certificato di Scambio "Rule 144A"
- D Modello di Trasferimento
- E Modello dell'Annotazione dei Titoli
- F Modello del Recto del Titolo Certificato
- G Modello del Recto del Titolo Globale Non Registrato alla SEC
- H Modello del Recto del Titolo Globale "Regulation S"
 - H-1 Modello standard del Titolo Globale Internazionale
- I Modello del Retro dei Titoli — Termini e Condizioni
- J Commissioni del Fiduciario

IN FEDE _____, le parti hanno debitamente sottoscritto il presente Regolamento Obbligazionario in data 30 marzo 2001.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

F.to: _____

Nome:

Qualifica:

F.to: _____

Nome:

Qualifica:

M.7 DISCIPLINA SPECIFICA DELLE NUOVE OBBLIGAZIONI

Fermo restando quanto previsto nel Paragrafo e.2.5.1 del Documento di Offerta, il Regolamento Supplementare che sarà sottoscritto dall'Offerente e da HSBC Bank USA, in qualità di *trustee*, alla Data di Pagamento conterrà le seguenti disposizioni:

DIRITTO DI RIACQUISTO

L'Offerente si riserva il diritto di riacquistare direttamente e/o per il tramite delle sue Controllate le Nuove Obbligazioni in qualsiasi momento, sul mercato o altrimenti, e per qualsiasi corrispettivo, fermo restando che le Nuove Obbligazioni detenute dall'Offerente non saranno considerate nella determinazione di ogni maggioranza, costitutiva o deliberativa, richiesta ai sensi dei Nuovi Regolamenti.

RIMBORSO ANTICIPATO

L'Offerente potrà rimborsare anticipatamente in ogni momento, in tutto o in parte, le Nuove Obbligazioni, senza che sia dovuta alcuna penale da parte dello stesso, essendo inteso che tale rimborso dovrà essere proporzionale al rimborso del finanziamento in Pesos contratto dall'Offerente alla Data di Pagamento, come definito nel Piano di Ristrutturazione (Cfr. Paragrafo b.1.13 del Documento di Offerta).

L'Offerente utilizzerà il 50% del ricavato netto di qualsiasi offerta di titoli di debito promossa su mercati finanziari internazionali e il 65% del ricavato netto di qualsiasi operazione di cartolarizzazione del portafoglio di mutui ipotecari strutturata quale vendita di beni, effettuata su mercati finanziari nazionali o esteri, al fine di rimborsare il 100% del valore nominale (maggiorato degli interessi maturati e di qualsiasi importo addizionale eventualmente dovuto) delle Nuove Obbligazioni e dei Finanziamenti Ristrutturati (come individuati e definiti nel Paragrafo b.1.13 del Documento di Offerta) se e nella misura in cui, in entrambi tali casi,

- (i) il nuovo indebitamento contratto dall'Offerente per effetto dell'operazione (o i titoli emessi in relazione alla suddetta cartolarizzazione) abbia una scadenza media più lunga rispetto a quello oggetto di rimborso anticipato, nonché un valore corrente (come determinato applicando la metodologia stabilita dalla Banca Centrale Argentina con comunicazione n. 3973) più basso;
- (ii) il ricavato netto dell'operazione sia pari o superiore a Dollari 100.000.000.

Tale rimborso anticipato non comporterà il pagamento da parte dell'Offerente di alcuna penale o indennità.

IMPEGNI

Salvo per quanto di seguito specificato, gli impegni relativi ai nuovi titoli sono descritti nella rubrica "Descrizione degli Obblighi Relativi ai Titoli" del documento "Disciplina Generale delle Obbligazioni del Programma, in Appendice M.5.

Limitazioni Relative ai Pagamenti

L'Offerente si impegna a non compiere, e a fare in modo che nessuna delle sue Controllate compia, direttamente o indirettamente, alcuna delle seguenti azioni (ognuna di esse, di seguito, un **Pagamento Limitato**):

- dichiarare o pagare dividendi o effettuare alcuna distribuzione relativa a quote di Capitale della Banca diversi da dividendi o distribuzioni pagabili esclusivamente in capitale qualificato (qualified capital stock) ai titolari di tale Capitale; o
- acquistare, riscattare o acquisire in altro modo azioni rappresentative del Capitale della Banca o, a meno che ciò non sia effettuato su base proporzionale, di alcuna delle Controllate.

In deroga al paragrafo di cui sopra, l'Offerente avrà la facoltà e potrà permettere a qualsiasi sua Controllata di effettuare un Pagamento Limitato nel caso in cui:

- non si sia verificato e non stia perdurando alcun Inadempimento od Evento di Inadempimento ai sensi dei Nuovi Regolamenti; e
- l'importo complessivo in linea capitale di nuovi titoli in circolazione sia pari od inferiore al 40% dell'importo complessivo in linea capitale dei nuovi titoli emessi.

L'obbligo di cui sopra non si applicherà all'acquisizione di azioni rappresentative del Capitale dell'Offerente in cambio di Capitale Qualificato della Banca.

Limitazioni all'Assunzione di Indebitamento

L'Offerente si impegna a non assumere, e non consentirà né farà in modo che le sue Controllate assumano, alcun Indebitamento diverso dall'Indebitamento Consentito, salvo che:

- (a) l'Offerente o una Controllata Regolamentata che assuma un Indebitamento, incluso un Indebitamento Acquisito, al momento di dare formalmente effetto a tale Acquisizione di indebitamento (così come nel periodo immediatamente successivo) e al momento dell'utilizzo dei relativi proventi (così come nel periodo immediatamente successivo), la Banca o detta Controllata Regolamentata, a seconda dei casi, abbia rispettato tutti i Requisiti di Adeguatezza di Capitale Applicabili;
- (b) una Controllata diversa da una Controllata Regolamentata che assuma un Indebitamento, incluso un Indebitamento Acquisito, al momento di dare formalmente effetto a tale Acquisizione di indebitamento (così come nel periodo immediatamente successivo) e al momento dell'utilizzo dei relativi proventi (così come nel periodo immediatamente successivo), la Banca abbia rispettato tutti i Requisiti di Adeguatezza di Capitale Applicabili.

Limitazioni alla Creazione di Gravami

L'Offerente si impegna a non creare, contrarre, assumere o subire, direttamente o indirettamente, e a non consentire a nessuna delle proprie Controllate di creare, contrarre, assumere o subire, direttamente o indirettamente, alcun Gravame, salvo un Gravame Consentito, sui rispettivi presenti o futuri beni immobili o altri beni, a garanzia di qualsiasi Indebitamento, a meno che, simultaneamente o anteriormente a tale evento, le obbligazioni della Banca ai sensi delle Nuove Obbligazioni e dei Nuovi Regolamenti non siano ugualmente e proporzionalmente garantiti.

L'obbligo di cui sopra prevale sull'obbligo di cui al documento "Disciplina Generale delle Obbligazioni del Programma", in Appendice M.5, alla rubrica "Descrizione dei Titoli – Impegni – *Negative Pledge*".

Rimborso Anticipato Proporzionale in caso di Rimborso Anticipato di Indebitamento Bancario Ristrutturato

L'Offerente si impegna a non acquistare o acquisire in altro modo, e farà in modo che nessuna delle sue Controllate acquisti o acquisisca in altro modo, direttamente o indirettamente, alcun Indebitamento Bancario ristrutturato ad un prezzo pari o superiore all'importo nominale in linea capitale dello stesso, e a non effettuare alcun pagamento di capitale, annullare, riscattare, rimborsare anticipatamente, diminuire o ritirare in altro modo a titolo oneroso, prima di qualsiasi scadenza finale prevista, rimborso previsto o pagamento al fondo di ammortamento previsto, a seconda dei casi, alcun Indebitamento Bancario ristrutturato (ciascuno dei quali è di seguito definito un **Rimborso Anticipato**), nell'ambito di una singola operazione o di una serie di operazioni, a meno che (a) l'importo complessivo del Rimborso Anticipato effettuato dalla Banca, su base cumulativa e incluso il Rimborso Anticipato in questione, non sia inferiore ad US\$ 15 milioni o (b) entro 60 giorni da tale Rimborso Anticipato, la Banca non preveda per i titolari di Nuove Obbligazioni aventi una scadenza simile a quella dell'Indebitamento Bancario Ristrutturato da rimborsare il diritto di partecipare al predetto Rimborso Anticipato a termini e condizioni sostanzialmente equiparabili.

A seguito del Rimborso Anticipato dell'Indebitamento Bancario Ristrutturato, la Banca avrà la facoltà di soddisfare tale requisito mediante un'offerta per l'acquisto, nella stessa percentuale di capitale oggetto del Rimborso Anticipato dell'Indebitamento Bancario Ristrutturato, di un importo proporzionale di Nuove Obbligazioni aventi scadenza simile a quella del predetto Indebitamento Bancario ristrutturato (maggiorato degli interessi maturati e non pagati e di ogni eventuale Importo Aggiuntivo). In alternativa, la Banca avrà la facoltà di riscattare alla pari (con l'aggiunta degli interessi maturati e non pagati e di ogni eventuale Importo Aggiuntivo) un ammontare proporzionale di Nuove Obbligazioni aventi scadenza simile a quella dell'Indebitamento Bancario Ristrutturato oggetto del Rimborso Anticipato. L'importo in linea capitale di Nuove Obbligazioni proporzionale ad una data porzione di Indebitamento Bancario ristrutturato sarà determinato moltiplicando (a) l'importo complessivo in linea capitale in essere delle Nuove Obbligazioni aventi la predetta scadenza per (b) una frazione (i) il cui numeratore sia l'importo in linea capitale di Indebitamento Bancario ristrutturato avente tale scadenza oggetto del predetto Rimborso Anticipato e (ii) il cui denominatore sia l'importo complessivo in linea capitale in essere di tutto l'Indebitamento Bancario ristrutturato avente scadenza immediatamente anteriore a quella di cui sopra. Le procedure richieste per le offerte di acquisto sono descritte documento "Disciplina Generale delle Obbligazioni del Programma", in Appendice M.5, alla rubrica "Riscatto e Riacquisto".

Limitazioni alle Operazioni con Società Collegate

L'Offerente si impegna a non effettuare, e a non permettere che alcuna delle sue Controllate effettui, operazioni con alcuna delle sue Collegate, a meno che i termini di tali operazioni non siano significativamente meno favorevoli di quel-

li che ci si potrebbero ragionevolmente aspettare di ottenere in un'operazione analoga effettuata nello stesso momento a condizioni di mercato con una parte diversa da una società Collegata.

Informazioni ai Titolari delle Nuove Obbligazioni

In aggiunta alla fornitura di informazioni finanziarie al Trustee dei nuovi titoli, come descritto nel documento "Disciplina Generale delle Obbligazioni del Programma", in Appendice M.5, alla rubrica "Comunicazioni" in qualsiasi momento in cui l'Offerente non sia soggetta all'obbligo di fornire informazioni ai sensi della Sezione 13 o 15(d) dell'Exchange Act, lo stesso metterà a disposizione di qualsiasi titolare e possibile acquirente di Nuove Obbligazioni che lo richieda le informazioni richieste dalla Rule 144A(d)(4) dell'U.S. Securities Act.

Obblighi Aggiuntivi Applicabili al Trust Garante

Il Trust Garante non:

- (a) contrarrà alcun Indebitamento diverso dalle obbligazioni in relazione alle Nuove Obbligazioni Garantite;
- (b) creerà, contrarrà, assumerà o subirà, direttamente o indirettamente, alcun Gravame sui suoi beni presenti o futuri diverso dai Gravami a titolo di tasse e altri tributi da versare allo Stato non ancora dovuti e pagabili;
- (c) venderà, cederà, affitterà, trasferirà o proteggerà con accordi di hedging, direttamente o indirettamente, i titoli o altri beni di cui sia titolare (salvo per quanto descritto nel Documento di Offerta, secondo i termini dei regolamenti delle Nuove Obbligazioni Garantite e del Contratto di Trust);
- (d) effettuerà un consolidamento od una fusione con un altro soggetto;
- (e) si scioglierà né causerà la propria liquidazione, né instaurerà procedure concorsuali o similari; né
- (f) intraprenderà attività lavorative diverse da quelle richieste o contemplate dai Nuovi Regolamenti.

I presenti obblighi si rifletteranno nel Contratto di Trust.

ALCUNE DEFINIZIONI

Indebitamento Acquisito (Acquired Indebtedness) significa l'Indebitamento di un Soggetto o di qualsiasi sua Controllata esistente al momento in cui tale Soggetto diventi una Controllata o al momento del suo consolidamento o della sua fusione con l'Offerente o con qualsiasi sua Controllata o assunto in relazione all'acquisizione di beni da tale Soggetto. Tale Indebitamento si considererà essere stato assunto nel momento in cui il predetto Soggetto sia diventato una Controllata o al momento del suo consolidamento o della sua fusione con l'Offerente o con qualsiasi sua Controllata o assunto in relazione all'acquisizione di beni da tale Soggetto.

Importi Aggiuntivi (Additional Amounts) ha il significato di cui al documento "Disciplina Generale delle Obbligazioni del Programma", in Appendice M.5, alla rubrica "Ulteriori Importi".

Collegata (Affiliate) ha il significato di cui al documento "Disciplina Generale delle Obbligazioni del Programma", in Appendice M.5, alla rubrica "Alcune Definizioni".

Requisiti di Adeguatezza di Capitale Applicabili (Applicable Capital Adequacy Requirements) significa, a qualsiasi data di determinazione, tutte le leggi ed i regolamenti stabiliti da autorità bancarie regolatrici competenti argentine a tale data in vigore e aventi forza di legge e determinanti i livelli di capitale minimi obbligatori per l'Offerente o per la Controllata del caso, a seconda dei casi, tenuto conto di qualsiasi rinuncia, sospensione o rinvio di o limitazioni imposte all'ambito di tali leggi e regolamenti dalle predette autorità regolatrici (in maniera formale o informale, mediante dichiarazioni di funzionari od organi competenti o mediante la prassi di esecuzione forzata).

Capitale (Capital Stock) ha il significato di cui al documento "Disciplina Generale delle Obbligazioni del Programma", in Appendice M.5, alla rubrica "Alcune Definizioni".

Contratto di Cambio (Currency Agreement) significa, con riferimento a qualsiasi Soggetto, qualsiasi contratto di cambio, contratto di swap o altro accordo simile di cui tale Soggetto sia parte.

Inadempimento (Default) significa un evento od una condizione il cui verificarsi costituisca o, con il passare del tempo o la comunicazione di una notifica, costituisca, un Evento di Inadempimento.

Capitale Non Qualificato (Disqualified Capital Stock) significa la porzione di qualsiasi Capitale che, secondo i suoi termini (o i termini di qualsiasi titolo in cui lo stesso sia convertibile o con il quale sia scambiabile a discrezione del titolare dello stesso) o al verificarsi di qualsiasi evento, arrivi a scadenza o sia riscattabile obbligatoriamente, ai sensi di un'obbligazione di rimborso o altrimenti, o sia riscattabile ad esclusiva discrezione del titolare dello stesso, in ogni caso in data pari o anteriore al novantunesimo giorno successivo alla data di scadenza finale della relativa serie di Nuove Obbligazioni.

Evento di Inadempimento (Event of Default) ha il significato di cui al documento “Disciplina Generale delle Obbligazioni del Programma”, in Appendice M.5, alla rubrica “Eventi di Inadempimento”.

Exchange Act significa il Securities Exchange Act del 1934, come modificato, o qualsiasi legge sostitutiva dello stesso.

Garanzia (Guarantee) significa qualsiasi obbligazione, condizionata o di altro tipo, di qualsiasi Soggetto che garantisca, direttamente o indirettamente, qualsiasi Indebitamento di qualsiasi altro Soggetto:

- (1) per l'acquisto, il pagamento, l'anticipo o la fornitura di fondi per l'acquisto o il pagamento di tale Indebitamento del predetto terzo Soggetto, che derivi da accordi sociali o da un accordo di “keep well”, di acquisto di beni, merci, titoli o servizi, di “prendere o lasciare” o di mantenimento di condizioni di bilancio o altrimenti; o
- (2) assunta ai fini di assicurare in qualsiasi altro modo al creditore di tale Indebitamento il pagamento dello stesso o di proteggere tale creditore contro perdite, in tutto o in parte, in relazione allo stesso,

a condizione che detta Garanzia non includa approvazioni per l'incasso o il deposito nel corso della gestione ordinaria. **Garantire** ha il significato corrispondente a quello di Garanzia.

Obbligazioni di Hedging (Hedging Obligations) significa le obbligazioni di qualsiasi Soggetto ai sensi del Contratto sui Tassi di Interesse (Interest Rate Agreement) o del Contratto di Cambio (Currency Agreement).

Assumere (Incur) significa, con riferimento a qualsiasi Indebitamento o altra obbligazione di qualsiasi Soggetto, creare, emettere, incorrere in (incluso mediante conversione, scambio o altrimenti), assumere, Garantire o diventare altrimenti responsabile in relazione a tale Indebitamento o altra obbligazione presente nel bilancio di tale Soggetto (e **Assunzione** e **Assunto** avranno i corrispondenti significati).

Indebitamento (Indebtedness) significa, con riferimento a qualsiasi Soggetto, senza duplicazione:

- (1) tutte le obbligazioni di tale Soggetto per somme di denaro mutate;
- (2) tutte le obbligazioni di tale Soggetto che siano comprovate da obbligazioni, titoli di debito o altri strumenti simili;
- (3) tutte le obbligazioni derivanti in capo a tale Soggetto da qualsiasi contratto di leasing (lease) che debbano essere classificate e giustificate quali *capital lease obligations* ai sensi della normativa dettata dalla Banca Centrale;
- (4) tutte le obbligazioni di tale Soggetto emesse o assunte quali prezzo di acquisto differito di proprietà, tutte le obbligazioni in relazione alla vendita condizionata e tutte le obbligazioni derivanti da accordi che comportino la riserva della proprietà (ma esclusi i conti fornitori ed altre passività maturate che insorgano nel corso dell'ordinaria gestione che non siano rimaste non pagate per un periodo pari o superiore a 90 giorni o che siano contestate in buona fede tramite appropriati procedimenti prontamente instaurati e condotti con diligenza);
- (5) tutte le lettere di credito, le accettazioni bancarie o simili operazioni di credito, incluse le relative obbligazioni di rimborso;
- (6) le Garanzie e altre obbligazioni condizionate di tale Soggetto in relazione all'Indebitamento di cui alle clausole da (1) a (5) di cui sopra e alle clausole (8) e (9) qui di seguito;
- (7) tutto l'Indebitamento di qualsiasi altro Soggetto del tipo specificato nelle clausole da (1) a (6) che sia garantito da qualsiasi Gravame su proprietà o beni di tale Soggetto;
- (8) tutte le obbligazioni rivenienti da Obbligazioni di Hedging di tale Soggetto;
- (9) tutte le passività registrate nel bilancio di tale Soggetto in relazione alla vendita o altra disposizione di conti clienti e relativi beni; e
- (10) tutto il Capitale Non Qualificato emesso da tale Soggetto.

Accordo sui Tassi di Interesse (Interest Rate Agreement) di qualsiasi Soggetto significa qualsiasi accordo di protezione contro le oscillazioni dei tassi di interesse (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, swap di tassi di interesse, cap, floor, collar, strumenti derivati e accordi simili) e/o altri tipi di accordi per la protezione contro l'oscillazione dei tassi di interesse.

Gravame (Lien) ha il significato di cui al documento “Disciplina Generale delle Obbligazioni del Programma”, in Appendice M.5, alla rubrica “Alcune Definizioni”.

Indebitamento Consentito (Permitted Indebtedness) significa:

- (a) i titoli di nuova emissione e l'Indebitamento in relazione a creditori dell'Offerente esistenti da assumere in sostituzione di Indebitamento esistente, per il riassetto dell'Offerente sostanzialmente nei termini di cui al documento di offerta, incluso qualsiasi Indebitamento assunto nell'estendere gli effetti dell'Accordo APE;
- (b) le Garanzie prestate dal Trust Garante, come descritte nel Documento di Offerta;
- (c) i depositi presso, i fondi incassati da e le accettazioni bancarie e lettere di credito emesse da, l'Offerente e le sue Controllate nel corso della gestione ordinaria;
- (d) l'Indebitamento derivante esclusivamente da operazioni in cui l'Offerente o qualsiasi sua Controllata agiscano esclusivamente quali fiduciari o agenti;
- (e) altro Indebitamento dell'Offerente e delle sue Controllate in essere alla Data di Pagamento (Exchange Date) altrimenti specificato in una delle clausole della presente definizione di Indebitamento Consentito;
- (f) obbligazioni di Hedging stipulate nel corso della gestione ordinaria e non a fini speculativi;
- (g) Indebitamento infra-gruppo tra l'Offerente e qualsiasi sua Controllata o tra Controllate, a condizione che:
 - (1) qualora l'Offerente sia il debitore in relazione a tale Indebitamento, tale Indebitamento (A) sia Indebitamento per denaro mutuato o (B) sia espressamente subordinato al (precedente) pagamento integrale di tutte le obbligazioni ai sensi delle Nuove Obbligazioni e dei Nuovi Regolamenti, e
 - (2) qualora, in qualsiasi momento, l'Offerente o una Controllata dovesse cessare di avere tale Indebitamento, tale Indebitamento si considererà Assunto e non consentito dalla presente clausola al momento del verificarsi di tale evento;
- (h) Indebitamento dell'Offerente o di qualsiasi sua Controllata derivante dal fatto che una banca o un'altra istituzione finanziaria abbia onorato un assegno, una tratta o un altro strumento simile (inclusi scoperti infragiornalieri pagati integralmente entro la chiusura della giornata lavorativa nel giorno in cui tale scoperto sia stato Assunto) inavvertitamente prelevato a fronte di fondi insufficienti nel corso della gestione ordinaria, a condizione che tale Indebitamento sia estinto entro due giorni lavorativi dal momento dell'Assunzione;
- (i) Indebitamento della Banca o di qualsiasi sua Controllata che sia rappresentato da lettere di credito a credito dell'Offerente o di qualsiasi Controllata Regolamentata, a seconda dei casi, per fornire garanzie per reclami di indennità da parte dei lavoratori, obbligazioni di pagamento in relazione ad auto-assicurazione o simili requisiti nel corso della gestione ordinaria;
- (j) Indebitamento Acquisito non Assunto in relazione di o in previsione di un'acquisizione, fusione, consolidamento o simile operazione;
- (k) Indebitamento Oggetto di Rifinanziamento (Refinancing Indebtedness) in relazione a:
 - (1) Indebitamento (diverso dall'Indebitamento nei confronti dell'Offerente o di qualsiasi Controllata) Assunto ai sensi della prima frase della “Limitazione all'Assunzione di Indebitamento” (Limitation on Incurrence of Indebtedness) (restando inteso che nessun Indebitamento in essere alla Data di Scambio è Assunto ai sensi di tale prima frase, o
 - (2) Indebitamento Assunto ai sensi della clausola (a) od (e) della presente definizione di Indebitamento Consentito;
- (l) Indebitamento nei confronti della Banca Centrale o di qualsiasi altra agenzia, autorità o ente governativi o semi-governativi argentini; o
- (m) Indebitamento non altrimenti consentito dalle clausole da (a) ad (l) di cui sopra per un importo complessivo in linea capitale non superiore a US\$ 20 milioni (o l'equivalente in altra valuta) in qualsiasi momento.

Gravame Consentito (Permitted Indebtedness) significa:

- (a) qualsiasi Gravame esistente alla data dei Nuovi Regolamenti;
- (b) qualsiasi Gravame su qualsiasi bene che garantisca un Indebitamento incorso o assunto esclusivamente allo scopo di finanziare tutto o parte del costo di acquisto di tale bene; Gravame costituito su tale bene al momento dell'acquisizione del bene stesso o entro 90 giorni da tale acquisizione;
- (c) qualsiasi Gravame che debba essere creato in relazione a:
 - (i) linee di credito speciali o anticipi concessi all'Offerente da o per il tramite di enti governativi locali o stranieri (inclusi, a mero titolo esemplificativo, la Banca Centrale, Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (“BICE”), Fondo Fiduciario de Asistencia A Entidades Financieras y de Seguros (“FFA”), Seguro de Depósitos S.A. (“SEDESA”), Fondo de Liquidez Bancaria (“FLB”) e banche e agenzie di credito all'esportazione) o di organizzazioni di credito multilaterale internazionali (inclusi,

a mero titolo esemplificativo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e la Banca Interamericana di Sviluppo), (le *líneas especiales de crédito*); o (ii) mutui o anticipi oggetto di sconto concessi dalla Banca Centrale e da altri enti governativi argentini (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, BICE, FFA, SEDESA e FLB) (le *redescuentos* o *adelantos*), ognuno dei quali sia ottenuto in conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili della Banca Centrale o di qualsiasi altra legge o regolamento applicabili alle *líneas especiales de crédito* od alle *redescuentos* o *adelantos*;

- (d) qualsiasi Gravame su proprietà esistente al momento dell'acquisizione di tale proprietà e non costituito in connessione a tale acquisizione;
- (e) qualsiasi Gravame che garantisca una estensione, un rinnovo o un rifinanziamento dell'Indebitamento garantito da un Gravame di cui ai precedenti paragrafi (a), (b) o (d), a condizione che tale nuovo Gravame sia limitato alla proprietà gravata dal precedente Gravame immediatamente prima di tale estensione, rinnovo o rifinanziamento e a condizione che l'importo in linea capitale dell'Indebitamento garantito dal precedente Gravame immediatamente prima di tale estensione, rinnovo o rifinanziamento non venga aumentato;
- (f) qualsiasi Gravame nella forma di tassa o altro gravame di legge, a condizione che tale Gravame sia estinto entro 30 giorni successivi alla data in cui sia costituito o insorga (a meno che non sia contestato in buona fede dall'Offerente, nel qual caso sarà estinto entro 30 giorni successivi alla sentenza finale); o
- (g) qualsiasi altro gravame sui nostri beni o su quelli di qualsiasi Controllata, a condizione che l'Indebitamento garantito da tale Gravame, unitamente a tutto il restante indebitamento dell'Offerente o di qualsiasi Controllata garantito da qualsiasi Gravame ai sensi della presente clausola abbia un importo complessivo in essere non superiore al 10% del totale dei beni in possesso dell'Offerente e delle sue Controllate, come specificato nel più recente bilancio consolidato dell'Offerente.

Soggetto (Person) ha il significato di cui al documento "Disciplina Generale delle Obbligazioni del Programma", in Appendice M.5, alla rubrica "Alcune Definizioni".

Capitale Qualificato (Qualified Capital Stock) significa qualsiasi Capitale che non sia Capitale Non Qualificato e qualsiasi warrant, diritto od opzione di acquisto o di riacquisto di Capitale che non sia Capitale Non Qualificato che non siano convertibili in o scambiabili con Capitale Non Qualificato.

Rifinanziare (Refinance) significa, in relazione a qualsiasi titolo o Indebitamento, rifinanziare, estendere, rinnovare, restituire, rimborsare, rimborsare anticipatamente, riscattare, cancellare o ritirare o emettere un titolo o Indebitamento in cambio o in sostituzione totale o parziale di tale titolo o Indebitamento. Rifinanziato e Rifinanziamento avranno il significato corrispondente.

Indebitamento Oggetto di Rifinanziamento (Refinancing Indebtedness) significa qualsiasi Rifinanziamento da parte dell'Offerente o di qualsiasi Controllata, nella misura in cui tale Rifinanziamento non:

- (1) risulti in un aumento dell'importo complessivo in linea capitale dell'Indebitamento di tale Soggetto alla data di tale proposto Rifinanziamento (maggiorato dell'importo di qualsiasi premio che debba essere pagato secondo i termini dello strumento disciplinante tale Indebitamento e ulteriormente maggiorato dell'importo delle spese ragionevolmente sostenute dalla Banca in relazione a tale Rifinanziamento); o
- (2) crei Indebitamento con:
 - (a) Vita Media Ponderata alla Scadenza (Weighted Average Life to Maturity) che sia inferiore alla Vita Media Ponderata alla Scadenza dell'Indebitamento che viene Rifinanziato; o
 - (b) una scadenza finale anteriore alla scadenza finale dell'Indebitamento che viene Rifinanziato;fermo restando che:
 - qualora tale Indebitamento che viene Rifinanziato sia un Indebitamento della Banca, tale Indebitamento Oggetto di Rifinanziamento dovrà essere un Indebitamento dell'Offerente, e
 - qualora tale Indebitamento Oggetto di Rifinanziamento sia Indebitamento Subordinato, tale Indebitamento Oggetto di Rifinanziamento sarà subordinato ai nuovi titoli almeno nella stessa misura e maniera dell'Indebitamento Rifinanziato.

Controllata Regolamentata (Regulated Subsidiary) significa una Controllata le cui attività siano regolamentate dalla Banca Centrale o, qualora le operazioni principali di tale Controllata siano in un Paese diverso dall'Argentina, da un'autorità equivalente in tale altro Paese.

Indebitamento Subordinato (Subordinated Indebtedness) significa, in relazione all'Offerente, qualsiasi Indebitamento dell'Offerente che sia espressamente subordinato alle Nuove Obbligazioni quanto al diritto di pagamento.

Controllata (Subsidiary) significa, in relazione a qualsiasi Soggetto, qualsiasi altro Soggetto di cui il primo Soggetto possieda, direttamente o indirettamente, più del 50% delle azioni con diritto di voto in essere dell'altro Soggetto.

Vita Media Ponderata alla Scadenza (Weighted Average Life To Maturity) significa, quando applicata a qualsiasi Indebitamento in qualsiasi momento, il numero di anni ottenuto dividendo:

- (1) l'importo complessivo in linea capitale in essere a tale data di tale Indebitamento per
- (2) la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando:
 - (a) l'importo di ogni rata rimanente a tale data, fondo di ammortamento, scadenza di serie o altro pagamento di capitale o preferenza di liquidazione richiesti, a seconda dei casi, incluso il relativo pagamento alla scadenza finale per
 - (b) il numero di anni (calcolato al dodicesimo più prossimo) che trascorreranno tra tale data e l'effettuazione del predetto pagamento.

LEGGE APPLICABILE

La Legge sulle Obbligazioni Negoziabili determina i requisiti ai sensi dei quali le Nuove Obbligazioni saranno qualificate come *obligaciones negociables simples* (obbligazioni negoziabili non convertibili); la stessa legge, unitamente alla Legge Argentina n. 19.950, come successivamente modificata, e ad altre applicabili normative di legge e regolamentari argentine, disciplinano i requisiti in forza dei quali l'Offerente potrà emettere e scambiare le Nuove Obbligazioni, le autorizzazioni da parte della CNV eventualmente richieste per la realizzazione del Programma e dell'Invito Globale in Argentina, nonché la costituzione del Trust Garante (come di seguito definito). Ogni altro aspetto relativo alle Nuove Obbligazioni sarà disciplinato ed interpretato ai sensi della legge dello Stato di New York, Stati Uniti d'America.

AGENTI PER IL PAGAMENTO; AGENTI PER IL TRASFERIMENTO; CONSERVATORE

Ai sensi dei Nuovi Regolamenti HSBC Bank USA agirà quale fiduciario, agente per il pagamento e per il trasferimento delle Nuove Obbligazioni, conservatore dei registri e agente di calcolo per le Nuove Obbligazioni, mentre HSBC Bank Argentina S.A. opererà in qualità di co- conservatore dei registri, agente per il pagamento e per il trasferimento delle stesse.

M.8 ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA I PRINCIPI CONTABILI APPLICATI DALL'OFFERENTE E GLI U.S. GAAP

Le banche argentine sono tenute a redigere i propri bilanci in conformità con i principi emanati dalla Banca Centrale Argentina. Salvi i casi in cui la Banca Centrale Argentina emani norme specifiche, alla predisposizione dei bilanci si applicano i principi contabili argentini. Le norme contabili della Banca Centrale Argentina differiscono in modo talvolta significativo dai GAAP argentini e dagli U.S. GAAP. Di seguito sono riepilogati e quantificati gli effetti stimati sul patrimonio netto delle differenze significative tra i principi contabili della Banca Centrale Argentina e gli U.S. GAAP al 31 dicembre 2002. Sono stati stimati i valori del patrimonio netto dell'Offerente in base agli U.S. GAAP solamente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2002 ed al 31 dicembre 2000.

Il presente riepilogo e le stime non devono essere considerate come un elenco esaustivo di tutte le differenze esistenti tra le norme contabili della Banca Centrale Argentina, inclusi i principi contabili argentini, e gli U.S. GAAP. L'Offerente non intende in questa sede identificare tutte le discrepanze in materia di divulgazione, presentazione o classificazione che potrebbero influire sul modo in cui vengono presentati eventi o operazioni all'interno dei propri bilanci consolidati, sottoposti a procedure di revisione, incluse le note integrative. Il riepilogo delle differenze significative e delle relative stime non sono state sottoposte né a procedure di revisione né di verifica e controllo da parte della società di revisione. Qualora detto riepilogo fosse stato incluso nei bilanci revisionati dell'Offerente e quindi sottoposto a procedure di revisione da parte della società di revisione, ulteriori differenze avrebbero potuto essere identificate, anche relative alle poste contabili di seguito identificate, che avrebbero potuto dar luogo ad una differente stima del patrimonio netto al 31 dicembre 2002 in accordo con gli U.S. GAAP.

Le tabelle e relative note riportate di seguito presentano una riconciliazione non sottoposta a procedure di revisione da parte della società di revisione del patrimonio netto secondo i Principi Contabili della Banca Centrale Argentina e gli U.S. GAAP. Le differenze evidenziate non tengono conto dell'eliminazione delle rettifiche dei bilanci relative agli effetti dell'inflazione richieste secondo i Principi Contabili della Banca Centrale Argentina, in quanto l'applicazione della contabilizzazione dell'inflazione rappresenta una misura complessiva degli effetti delle variazioni del livello dei prezzi nell'ambito dell'economia argentina e, in quanto tale, viene ritenuta una presentazione più significativa rispetto alla redazione dei bilanci di tipo storico richiesta dagli U.S. GAAP.

Riconciliazione del patrimonio netto determinato in base ai Principi Contabili della Banca Centrale Argentina con quello determinato in base agli U.S. GAAP (NON ASSOGGETTATO A REVISIONE CONTABILE)

Valori espressi in migliaia di Pesos	Al 31 dicembre	
	2002	2000 (i)
Patrimonio netto come da bilancio	Pesos 1.415.132	Pesos 4.271.363
Imposte differite sul reddito (a)	–	110.259
Cartolarizzazione dei mutui ipotecari denominati in Dollari (b)	(61.279)	(117.281)
Costi di accensione di mutui (c)	19.492	49.804
Immobilizzazioni immateriali (d)	(4.148)	(16.287)
Riserva perdite su mutui (e)	(212.743)	(119.238)
Costo emissione del debito (h)	16.027	3.367
Compensatory Boden (g)	(817.938)	–
Titoli a copertura (g)	(1.165.090)	–
Altre svalutazioni non temporanee (f)	(17.490)	–
Altro	–	(8.309)
Prestiti nel Settore Pubblico ricevuti da operazioni di <i>swap</i> sulle obbligazioni	(121.249)	–
Svalutazione immobilizzazioni e elementi patrimoniali oggetto di esecuzione forzata (l)	(72.514)	–
Acquisto di azioni proprie (k)	(1.839)	(15.249)
Imposta minima sul reddito stimata (m)	(392)	(16.429)
Fondo per imposte sul reddito (q)	–	44.748
Mutui disponibili per la vendita (f)	(79.337)	(48.037)
Fondo ferie (o)	(3.876)	–
Effetti fiscali differiti delle rettifiche ai sensi degli U.S. GAAP (a)	–	(8.635)
Effetto della partecipazione di minoranza sulle rettifiche ai sensi degli U.S. GAAP (ii)	15.829	–
Totale rettifiche	2.506.547	(141.287)
Patrimonio netto secondo U.S. GAAP	Ps. (1.091.415)	Ps. 4.130.076

(i) In Pesos rivalutati al 31 dicembre 2002.

(ii) Effetto della partecipazione di minoranza sulle rettifiche ai sensi degli U.S. GAAP applicabili alle controllate di cui l'Offerente detiene la maggioranza.

Analisi evolutiva del patrimonio netto in base agli U.S. GAAP dal 31 dicembre 2000 fino a tutto il 2002. (NON ASSOGGETTATO A REVISIONE CONTABILE)

Valori espressi in migliaia di Pesos	Totale patrimonio netto
Saldo al 31 dicembre 2000	Ps. 4.130.076
Variazione netta di utile/perdite non realizzati su titoli disponibili per la vendita	(103.855)
Perdita netta stimata accumulata nel periodo di due anni	(5.117.636)
Saldo al 31 dicembre 2002	Ps. (1.091.415)

Di seguito viene riportato un bilancio riclassificato e non assoggettato a revisione contabile redatto in accordo con gli U.S. GAAP al 31 dicembre 2002:

Valori espressi in migliaia di Pesos

Disponibilità liquide e crediti verso banche	Ps. 117.997
Depositi fruttiferi presso altre banche	3.955
Titoli di investimento disponibili per la vendita	790.491
Mutui	2.871.043
Fondo per perdite su mutui	(430.698)
Mutui detenuti per la vendita	241.061
Altre attività	466.334
Totale attivo	Ps 4.060.183

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Depositi infruttiferi	Ps. 22.115
Depositi fruttiferi	97.580
Prestiti a breve termine	4.334.024
Debito a lungo termine (1)	391.059
Altre passività	306.820
Deficit attivo	(1.091.415)
Totale passivo e patrimonio netto	Ps 4.060.183

(1) Composto di debiti con scadenza originale superiore ad un anno. Il debito a lungo termine pari a Pesos 1.801.864 è attualmente dovuto in base alle disposizioni relative all'inadempimento o all'inadempimento incrociato contenute nei relativi contratti e quindi compreso nei prestiti assunti a breve termine.

(a) Imposte differite sul reddito

I principi contabili della Banca Centrale Argentina richiedono di iscrivere le imposte sul reddito sulla base delle somme dovute secondo la legislazione fiscale argentina. Eventuali differenze temporanee tra la base di contabilizzazione per la redazione dei bilanci e dell'imposta sul reddito non vengono, pertanto, tenute in considerazione nell'iscrizione delle imposte sul reddito.

SFAS, N. 109, *Contabilizzazione delle imposte sul reddito*, prevede che le imposte sul reddito siano iscritte sulla base del metodo degli oneri fiscali. In base a tale metodo vengono determinati valori di imposte differite attive e passive per eventuali differenze temporanee tra la base di redazione del bilancio e la base imponibile di attività e passività. Viene accantonato un fondo per rischi connessi all'utilizzo delle imposte differite attive nel caso in cui sia probabile che le stesse non vengano realizzate. Per l'anno chiuso al 31 dicembre 2002 è stata stimata una riserva di svalutazione per il 100% delle imposte differite attive.

(b) Cartolarizzazione dei prestiti

Cartolarizzazione dei mutui ipotecari denominati in dollari

L'Offerente ha cartolarizzato alcuni dei mutui ipotecari denominati in Dollari originati dalle banche commerciali per conto della stessa mediante il trasferimento di detti mutui in uno speciale fondo che emette classi multiple di obbligazioni sui mutui e certificati di partecipazione.

Ai sensi dei principi contabili della Banca Centrale Argentina, l'Offerente ha contabilizzato le cartolarizzazioni in Dollari alla voce mutui detenuti per la vendita. L'Offerente ha mantenuto una determinata partecipazione nei mutui trasferiti rappresentati da obbligazioni di Classe A e Classe B e i relativi certificati di partecipazione, a seconda dei casi. Le obbligazioni di Classe A e Classe B nonché i certificati di partecipazione che l'Offerente ha mantenuto erano originariamente registrati al valore dichiarato, che rappresenta una percentuale del valore in linea capitale dei mutui ipotecari sottostanti. Le obbligazioni di Classe A e Classe B maturano interessi a tassi diversi. I certificati di partecipazione maturano utili sulla base dei proventi netti del fondo di cartolarizzazione.

Trattamento contabile previsto dagli U.S. GAAP

Le operazioni di questo tipo sono oggetto di diversi pronunciamenti contabili in relazione alla data dell'operazione in oggetto. Per operazioni precedenti al 1 gennaio 1997, gli SFAS N. 77, *Contabilizzazione per vendite di crediti con ri-*

valsa e Bollettino Tecnico FASB N. 85-2, Contabilizzazione di obbligazioni di mutuo garantiti, fornivano linee guida autorevoli in materia di contabilizzazione. Ai sensi dei suddetti regolamenti, la cartolarizzazione BHN I dovrebbe essere registrata come assunzione di prestito munito di garanzia collaterale. I prestiti e le obbligazioni ricalcolate dovrebbero essere reinserite nel bilancio ai fini degli U.S. GAAP e dovrebbero essere contabilizzate normalmente come gli altri mutui ipotecari e prestiti assunti.

Il SFAS N. 125, *Contabilizzazione per il trasferimento e pagamento di attività finanziarie ed estinzione delle passività* (qui di seguito "SFAS No. 125") è entrato in vigore per la cartolarizzazione di crediti dopo il 31 dicembre 1996 (emendata di seguito dagli SFAS N. 140). Il SFAS N. 125 prevede la contabilizzazione dei trasferimenti su un approccio basato sul controllo dei relativi componenti finanziari. Al momento del trasferimento di attività, la società iscrive le attività finanziarie ed i servizi di incasso che controlla e le passività in cui è incorsa e non iscrive le attività finanziarie per cui il controllo è stato ceduto. Questa dichiarazione fornisce norme coerenti per distinguere i trasferimenti di attività finanziarie che consistono in un'operazione di vendita dai trasferimenti che consistono in assunzioni di prestiti muniti di garanzia collaterale. Ai sensi del SFAS N. 125, le cartolarizzazioni BHN II e BHN III che hanno avuto luogo nell'anno chiuso al 31 dicembre 1997 dovrebbero essere registrate come vendite. Alla data della cartolarizzazione, l'Offerente ha iscritto la partecipazione nel fondo di cartolarizzazione attraverso le obbligazioni ed i certificati di partecipazione detenuti e ha cessato di contabilizzare i prestiti di cui aveva ceduto il controllo. La base della partecipazione detenuta e della partecipazione venduta si fondano sul *fair value* di allocazione della base dei mutui trasferiti. A seguito dell'iscrizione iniziale, i titoli di partecipazione nelle cartolarizzazioni dovrebbero essere registrati come titoli ai sensi del SFAS N. 115, *Contabilizzazione di taluni investimenti in titoli di debito e titoli di compartecipazione* (qui di seguito "SFAS N. 115") e contabilizzati come disponibili per la vendita ai sensi del SFAS N. 134, *Contabilizzazione dei titoli garantiti da ipoteca ritenuti dopo la cartolarizzazione dei mutui ipotecari detenuti per la vendita da parte di un istituto bancario che eroga mutui*. Le banche commerciali effettuano la raccolta dei pagamenti dei mutui ipotecari trasferiti e l'Offerente agisce come agente principale per il pagamento del fondo di cartolarizzazione. L'Offerente non ha contabilizzato alcuna posta attiva per il pagamento dei debiti poiché la tariffa riconosciuta per l'attività di agente principale per i pagamenti è stata considerata adeguata a quanto sarebbe stato richiesto dal mercato.

I titoli garantiti da ipoteca, creati dopo la cartolarizzazione dei mutui detenuti per la vendita, deve essere classificata come titolo scambiabile sul mercato o ancora come titolo disponibile per la vendita in conformità con gli SFAS N. 65, *Contabilizzazione di talune attività bancarie in materia di mutui*, come emendato dagli SFAS N. 134, *Contabilizzazione dei titoli garantiti da ipoteca ritenuti dopo la cartolarizzazione dei mutui ipotecari detenuti per la vendita da parte di un istituto bancario che eroga mutui*.

Di conseguenza le rettifiche necessarie al fine di registrare la cartolarizzazione del portafoglio in Dollari ai sensi degli U.S. GAAP consistono in quanto segue:

- il ri-consolidamento dei mutui cartolarizzati ai sensi BHN I, BACS I, BACS II e BHSA I ha determinato quale risultato una rettifica che aumenta le attività e passività dell'Offerente di Pesos 82.009 al 31 dicembre 2002;
- il riconoscimento dell'effetto della contabilizzazione delle partecipazioni mantenute in BHN II e BHN III, BHN IV e BACS I come titoli disponibili per la vendita, deve includere il riconoscimento di altre svalutazioni temporanee del valore di immobilizzazione di detti titoli. Detti valori di immobilizzazione sono determinati sulla base di un flusso di cassa stimato a credito dell'Offerente quale detentore di partecipazioni scontate al tasso di mercato presunto.

(c) Costi di accensione dei mutui

L'Offerente iscrive in bilancio i costi di accensione sui mutui ipotecari pagati alle banche commerciali in contanti. In conformità con gli U.S. GAAP, ai sensi del SFAS N. 91, *Contabilizzazione di spese non rimborsabili e di costi associati con l'accensione o l'acquisto di mutui e costi iniziali diretti delle attività di leasing*, le spese di accensione di mutui e alcuni costi diretti di apertura dei mutui devono essere contabilizzati sulla durata del relativo mutuo come rettifiche del rendimento.

(d) Immobilizzazioni immateriali

L'Offerente ha capitalizzato i costi sostenuti per il progetto di ristrutturazione e per le spese di riorganizzazione relative a talune operazioni sul patrimonio. In accordo con gli U.S. GAAP, detti costi sarebbero stati imputati a conto economico. Inoltre, in conformità con il principio contabile in materia di bilancio N. 144, queste immobilizzazioni sono soggette a verifiche di svalutazione in talune circostanze. Poiché il flusso di cassa stimato associato alle immobilizzazioni immateriali è insufficiente a coprire il valore residuo delle spese immobilizzate, dette immobilizzazioni dovrebbero essere sottopo-

ste ad una verifica di svalutazione. In assenza di valori di mercato attendibili per tali immobilizzazioni immateriali, l'Offerente non ha operato il calcolo dell'eventuale svalutazione delle immobilizzazioni immateriali.

(e) Riserve per perdite su prestiti

La contabilizzazione delle riserve per perdite su mutui dell'Offerente differisce, per certi aspetti, in misura significativa dalla prassi delle banche statunitensi. Ai sensi dei principi contabili della Banca Centrale Argentina, la "Riserva per il rendimento del mutuatario" viene calcolata secondo criteri specifici. Le banche argentine possono costituire altre riserve per coprire quelle perdite potenziali sui mutui che il *management* considera inerenti al portafoglio di mutui, oltre ad altre riserve richieste dalla Banca Centrale Argentina.

Ai sensi degli U.S. GAAP, la riserva per perdite su prestiti deve avere un ammontare adeguato a coprire le perdite intrinseche al portafoglio dei mutui alla data del relativo bilancio. Nello specifico, tutti i mutui commerciali, in conformità con il SFAS N. 114, *Contabilizzazione da parte di creditori della svalutazione di un mutuo* (qui di seguito "SFAS N. 114"), come emendato dal SFAS N. 118, *Contabilizzazione da parte dei creditori della svalutazione del riconoscimento e della divulgazione di proventi da mutui* (qui di seguito "SFAS N. 118"), sono valutati al valore attuale del flusso di cassa stimato, diminuito del tasso di interesse contrattuale effettivo del prestito oppure al *fair value* della garanzia collaterale, se il mutuo dipende da una garanzia collaterale.

Nel caso di mutui ipotecari di tipo residenziale concessi a persone fisiche, i mutui scaduti da oltre sei mesi (categoria 4 e 5 ai sensi della normativa della Banca Centrale Argentina) sono stornati dall'attivo con relativa iscrizione di un fondo per perdite su mutui. Il fondo per le perdite sui mutui per il restante portafoglio di mutui di tipo residenziale viene stimato sulla base dell'analisi delle migrazioni storiche, assumendo un integrale storno dall'attivo di ciascun mutuo nel momento in cui questo passa alla categoria 4 o 5. L'Offerente ha avuto e continua ad avere una capacità limitata di escutere le garanzie ipotecarie costituite sui mutui di tipo residenziale. La metodologia degli U.S. GAAP che l'Offerente ha adattato differisce dai principi della Banca Centrale Argentina in base ai quali le percentuali minime di riserve per le perdite sui mutui sono determinate sulle somme ripartite in diverse categorie secondo la data di scadenza (dal 25% al 50% e dal 50% al 100% per la categoria 4 e la categoria 5 di mutui, rispettivamente).

(f) Prestiti nel Settore Pubblico ricevuti in operazioni di swap sulle obbligazioni, titoli governativi e altre svalutazioni non temporanee

Prestiti nel Settore Pubblico ricevuti in operazioni di swap sulle obbligazioni

Nel corso del 2001 e a seguito del Decreto N.1387/01, in vigore dal 6 novembre 2001, l'Offerente ha effettuato operazioni di *swap* scambiando parte degli strumenti di debito del settore pubblico argentino, in base al Programma di Note di Credito/Obbligazioni, per mutui garantiti. La Banca Centrale Argentina ha stabilito che i mutui siano registrati al valore di libro dei titoli di debito pubblici scambiati e che la differenza tra il valore nominale dei mutui garantiti e il valore di libro degli strumenti di debito pubblico scambiati sia contabilizzato quale provento a conto economico e aggiunto all'ammontare registrato incluso nei mutui su base mensile.

In conformità con gli U.S. GAAP, per il creditore, la realizzazione di un elemento patrimoniale monetario (in questo caso un titolo di debito) mediante il ricevimento di un altro elemento patrimoniale monetario (in questo caso un mutuo garantito) è generalmente basata sul valore di mercato dell'elemento patrimoniale ricevuto in pagamento del debito. In questo caso particolare, il mutuo garantito ricevuto è significativamente diverso per struttura e tasso di interesse rispetto ai titoli di debito negoziati in *swap*. Di conseguenza il *fair value* dei mutui è stato determinato alla data del bilancio sulla base del flusso di cassa contrattuale del mutuo ricevuto scontato a un tasso stimato di mercato (non esiste un mercato delle quotazioni per tali mutui). Il *fair value* stimato del mutuo ricevuto costituisce la base di costo dell'elemento patrimoniale. La differenza tra base di costo e somme attese per l'incasso viene ammortizzata su una base di rendimento effettivo sul periodo di durata del mutuo.

Titoli governativi – Titoli disponibili per la vendita

I principi della Banca Centrale Argentina in materia di titoli governativi prevedono che le banche classifichino i titoli governativi nel proprio portafoglio in due categorie: titoli negoziabili (*trading*) e titoli di investimento. I criteri per la classificazione dei titoli di investimento ai sensi delle norme della Banca Centrale Argentina differiscono da quelli stabiliti

dal SFAS N. 115. I titoli governativi in possesso dell'Offerente classificati come titoli *trading* ai sensi delle norme della Banca Centrale Argentina in base agli U.S. GAAP verrebbero considerati come titoli disponibili per la vendita dato che l'Offerente non gestisce tali titoli al fine di trarne profitti a breve termine. I titoli classificati come disponibili per la vendita ai sensi degli U.S. GAAP sono riportati al valore di mercato, con perdite o guadagni non realizzati inclusi come componenti separati del patrimonio netto nella voce altri proventi generali, al netto delle imposte.

Altre svalutazioni non temporanee

L'Offerente è titolare di altre obbligazioni governative argentine che sono giunte a scadenza, ma i cui pagamenti non sono ancora stati rimessi all'Offerente. Dette obbligazioni non sono quotate sul mercato e non esistono garanzie o altri meccanismi attivabili per richiederne il pagamento.

Ai sensi degli U.S. GAAP, l'Offerente dovrebbe valutare se vi sia una diminuzione del valore dei titoli che non sia temporaneo come definito dal SFAS 115. Dato che il governo argentino non è stato in grado di rimettere le somme dovute in base ai regolamenti dei titoli di debito, in base agli U.S. GAAP si è determinata una svalutazione degli stessi.

(g) *Obbligazioni a copertura emesse in relazione alla compensazione per la posizione finanziaria in valuta straniera e Compensatory Boden emesse in relazione alla conversione coercitiva e asimmetrica in Pesos*

La Comunicazione "A" 3650 della Banca Centrale Argentina sancisce le norme necessarie ad attuare le disposizioni di cui al Decreto N.905/02, in relazione alla compensazione degli effetti negativi della conversione in Pesos ad un tasso diverso delle attività e delle passività delle istituzioni finanziarie e dei conseguenti sbilanci in valuta straniera iscritti in bilancio. L'Offerente ha informato la Banca Centrale Argentina con tre diverse comunicazioni, ciascuna conforme all'applicabile comunicazione emessa dalla Banca Centrale Argentina, dell'ammontare delle obbligazioni a cui riteneva di avere diritto, in base alle comunicazioni emesse dalla Banca Centrale (l'ultima corrispondenza risale al gennaio 2003). La somma a compensazione così determinata ammontava a Dollari 418,5 milioni (*Compensatory Boden*) e a Dollari 818,2 milioni (obbligazioni a copertura – *Hedge Boden*). Nel settembre del 2002 la Banca Centrale Argentina ha depositato *Compensatory Boden* sul conto dell'Offerente per la somma di Dollari 356,0 milioni. L'ammontare sottoscritto di obbligazioni a copertura è iscritta nei "Crediti per *Compensatory Boden* e a copertura del governo argentino" all'interno della voce "Altri crediti da operazioni finanziarie". Al fine di acquistare le obbligazioni a copertura sottoscritte, l'Offerente potrebbe dover sottoscrivere un accordo di finanziamento con la Banca Centrale Argentina con interessi pari al tasso CER più il 2%. Nel caso delle obbligazioni a copertura e del relativo finanziamento da parte della Banca Centrale Argentina, l'operazione è retroattiva al 3 febbraio 2002. L'Offerente può revocare la richiesta di acquisto delle obbligazioni a copertura e non è obbligata ad acquistare le stesse fino a quando l'operazione non è approvata dalla Banca Centrale Argentina ed eseguita.

In relazione al diritto (ma non obbligo) dell'Offerente di acquistare le obbligazioni a copertura, l'Offerente ha iscritto tale diritto all'equivalente valore delle stesse obbligazioni a copertura come se fosse titolare delle obbligazioni connesse al diritto di acquisto e ha iscritto la passività associata per il finanziamento delle obbligazioni a copertura come se avesse stipulato i relativi accordi di finanziamento con la Banca Centrale Argentina. Il credito è denominato in Dollari e matura un interesse del 2% mentre la passività nei confronti della Banca Centrale Argentina è denominata in Pesos e matura un interesse al tasso CER più il 2%, entrambi retroattivi al 3 febbraio 2002.

In accordo con gli U.S. GAAP, il diritto di acquistare le obbligazioni a copertura non è considerato un elemento dell'attivo patrimoniale in base al *Financial Accounting Standards Board Statement of Concepts* N. 6, Elementi del bilancio (qui di seguito CON 6). Ai sensi del CON 6, gli elementi patrimoniali dell'attivo sono definiti come "... benefici economici futuri probabili ottenuti o controllati da un soggetto come risultato di operazioni o eventi passati". Inoltre, una delle tre caratteristiche essenziali degli elementi patrimoniali dell'attivo è che il soggetto possa ottenerne i benefici e controllare l'accesso di altri soggetti ai benefici stessi. Al 31 dicembre 2002, l'Offerente non gode di alcun beneficio relativo alle obbligazioni a copertura da acquistarsi fino al momento in cui detta operazione non viene approvata dalla Banca Centrale Argentina e l'Offerente non rimette i fondi necessari alla stessa Banca Centrale Argentina. La passività ai sensi degli U.S. GAAP sarebbe iscritta al momento della sottoscrizione degli accordi di finanziamento.

In relazione ai *Compensatory Boden* ricevuti o ricevibili dall'Offerente, dette somme devono inizialmente essere contabilizzate al loro valore di mercato (con il limite massimo dell'ammontare delle perdite subite in connessione con la conversione coercitiva asimmetrica in Pesos). Successivamente, i *Compensatory Boden* sarebbero classificati come titoli disponibili per la vendita ed iscritti al valore di mercato, con l'eventuale utile o perdita da iscrivere in bilancio come incremento o decremento del patrimonio nella voce altri proventi non realizzati. Per quanto riguarda la stima del *fair value* dei

Compensatory Boden, l'Offerente ha utilizzato i valori di mercato quotati pubblicati dalla *Bolsa de Comercio de Buenos Aires*. La negoziazione dei titoli in esame è stata limitata e quindi il valore di mercato quotato potrebbe non rappresentare il prezzo di una reale vendita tra un compratore ed un venditore. In mancanza di ulteriori informazioni disponibili, l'Offerente ha utilizzato la quotazione sul mercato quale *fair market value* per la stima delle rettifiche ai sensi degli U.S. GAAP.

Elementi contabili in corso di incasso

L'Offerente non dà alcun riscontro contabile degli assegni tratti sulla stessa o su altre banche o di altri elementi da incassare fino a quando detti elementi non vengono accettati o liquidati. L'Offerente registra dette poste nei conti d'ordine. Le banche statunitensi contabilizzano questi elementi nei conti di compensazione del bilancio nel momento in cui gli stessi vengono presentati per l'incasso.

Le attività e passività dell'Offerente al 31 dicembre 2002 sarebbero aumentate di Pesos 9.420 milioni se fossero stati applicati gli U.S. GAAP.

(h) Costi di emissione del debito

Nel 1997 e negli anni precedenti l'Offerente ha registrato i costi relativi all'emissione del debito come costo nel relativo conto economico per il periodo in questione. Gli U.S. GAAP richiedono che i costi di emissione del debito vengano registrati come oneri differiti e ammortizzati nel periodo più breve tra il termine del relativo debito e la data dell'opzione di vendita.

Inoltre, nel marzo 2001, l'Offerente ha rifinanziato il proprio debito come indicato di seguito:

Titoli in essere	Nuovi titoli	Categoria di scambio del debito U.S. GAAP
Titoli al 12 1/4% denominati in Dollari con scadenza 15 marzo 2002	Titoli al 9% denominati in Dollari con scadenza 15 marzo 2005	Sostanzialmente diversa
Titoli al 9% denominati in Euro con scadenza 27 marzo 2002	Titoli al 8% denominati in Euro con scadenza 15 giugno 2005	Non sostanzialmente diversa
Titoli al 8 3/4% denominati in Euro con scadenza 18 ottobre 2002	Titoli al 8% denominati in Euro con scadenza 15 giugno 2005	Non sostanzialmente diversa

In base ai principi contabili della Banca Centrale Argentina, i costi di emissione del debito collegati ai nuovi titoli sono stati spesi alla data di scambio. I costi di emissione del debito non ammortizzati relativi ai titoli in essere sono stati spesi nel momento in cui (16 agosto 2002) l'Offerente ha sospeso tutti i pagamenti relativi al proprio indebitamento finanziario.

Ai sensi degli U.S. GAAP, per la porzione del debito di scambio considerata sostanzialmente diversa in termini di debito esistente, l'Offerente ha capitalizzato il costo di emissione del debito escludendo le spese per l'ottenimento del consenso e ha speso i costi di emissione del debito non ammortizzati dei titoli in essere. Per la porzione considerata come non sostanzialmente diversa, l'Offerente ha continuato ad ammortizzare i costi di emissione del debito dei titoli in essere e ha speso i costi di emissione del debito relativi ai nuovi titoli.

(i) Operazioni di swap su valuta estera

L'Offerente ha registrato le operazioni di *swap* su valuta estera su una base diversa da quella richiesta dagli U.S. GAAP. L'Offerente registra un debito e un credito al momento dell'operazione di *swap*, che riflettono l'ammontare di valuta da scambiare alla data di scadenza. Né i crediti denominati in valuta estera né i debiti denominati in valuta estera derivanti dal contratto e neppure i prestiti assunti e denominati in valuta estera vengono rivalutati al tasso dello scambio a pronti di chiusura alla data del relativo bilancio.

Al 31 dicembre 2002 l'Offerente non aveva alcuna operazione di *swap* in valuta estera pendente. Gli *swap* scaduti ma non saldati al 31 dicembre 2002 sono registrati come un elemento dell'attivo e un elemento del passivo. Ai fini degli U.S. GAAP queste posizioni possono essere compensate.

(j) Mutui fiduciari in pendenza di cartolarizzazione

I mutui fiduciari in pendenza di cartolarizzazione, secondo le norme contabili della Banca Centrale Argentina, sono considerati in modo simile ai mutui detenuti a scopo di investimento, vale a dire che mutui fiduciari in pendenza di cartolarizzazione sono inclusi nel calcolo del fondo perdite sui mutui. Ai fini degli U.S. GAAP, i mutui di questo tipo debbono essere considerati mutui detenuti per essere venduti e sono valutati al valore più basso tra costo e valore di mercato. Di conseguenza, la rettifica necessaria ai fini degli U.S. GAAP consiste nella differenza tra il saldo dovuto dei mutui argentini al netto delle riserve per le perdite sui mutui argentini e il valore più basso tra costo e valore di mercato di detti mutui. Al 31 dicembre 2002 l'Offerente, in relazione ai fondi per le perdite sui mutui, ha applicato ai mutui in oggetto una metodologia simile a quella adottata per gli altri mutui ipotecari, in quanto non ha, allo stato attuale né l'intenzione né la possibilità di cartolarizzare detti mutui.

(k) Acquisto di azioni proprie

Ai sensi dei principi contabili della Banca Centrale Argentina, l'acquisto da parte di una società delle proprie azioni viene registrata come elemento patrimoniale dell'attivo e trattata giornalmente con il relativo guadagno o perdita riflesso nel conto economico. Tale acquisto viene contabilizzata come rettifica del patrimonio netto ai sensi degli U.S. GAAP.

(l) Svalutazione delle immobilizzazioni dei beni oggetto di esecuzione forzata

Ai sensi dei principi contabili della Banca Centrale Argentina, le immobilizzazioni e i beni oggetto di esecuzione forzata devono essere rettificati tenendo conto dell'inflazione calcolata in base all'indice WPI al 31 dicembre 2002. Per questo, i saldi delle immobilizzazioni e dei beni oggetto di esecuzione forzata sono stati rivalutati di circa il 108%. In conformità con il *Statement of Accounting Standards* N. 144, "Svalutazione dei beni a lungo termine", detti beni sono soggetti a delle verifiche di svalutazione in determinate circostanze. Dal momento che il flusso di cassa stimato associato a dette immobilizzazioni e beni oggetto di esecuzione forzata non è sufficiente a coprire il valore corrente di detti beni, gli stessi devono essere sottoposti a verifica di svalutazione. In assenza di valori di mercato attendibili, per le immobilizzazioni e i beni oggetto di esecuzione forzata, l'Offerente non ha operato il ricalcolo delle immobilizzazioni e dei beni oggetto di esecuzione forzata.

(m) Imposta minima sul reddito stimata

La Legge Fiscale N. 25.063 ha introdotto un'imposta sul reddito ipotetico minimo per 10 anni a partire dall'anno fiscale 1998. Questa imposta è legata e funge da complemento all'imposta sul reddito in quanto opera quale imposta minima sul reddito potenziale relativo a talune attività produttive al tasso dell'1%. L'onere fiscale in capo all'Offerente consiste nel pagare la maggiore tra le due imposte. La legge sulle istituzioni finanziarie prevede che le stesse considerino il 20% del proprio imponibile, dopo avere dedotto talune attività definite come non computabili, quale base per il calcolo delle imposte. Se in un qualsiasi anno fiscale l'imposta sul reddito ipotetico minimo superasse l'ammontare dell'imposta sul reddito, detta somma eccedente potrebbe essere imputata al pagamento di un'eventuale eccedenza delle imposte sul reddito rispetto al reddito ipotetico minimo che dovesse verificarsi in uno qualunque dei quattro anni fiscali successivi. Ai sensi dei principi contabili della Banca Centrale Argentina, tale somma eccedente deve essere registrata come attivo patrimoniale. Ai sensi degli U.S. GAAP, l'imposta minima portata a nuovo deve essere registrata qualora sia maggiormente probabile che tale posta sia realizzata piuttosto che il contrario.

(n) Recupero del fondo per l'imposta sul reddito

In accordo con gli U.S. GAAP, in vigore al 31 dicembre 2000, l'Offerente ha cancellato un fondo per l'imposta sul reddito registrato secondo quanto stabilito dalle norme contabili della Banca Centrale Argentina. Questo fondo in eccesso era registrato ai sensi dei principi contabili della Banca Centrale Argentina in relazione ad una determinata incertezza in merito alla posizione fiscale dell'Offerente. Ai fini degli U.S. GAAP, detto fondo in eccesso non rappresentava una probabile passività.

(o) Ferie maturate

La politica dell'Offerente in termini di ferie maturate è di registrarne le relative spese quando le stesse vengono godute. Ai fini degli U.S. GAAP, la maturazione delle ferie è basata sulla competenza temporale, dove le ferie maturate ma non godute vengono registrate come passività.

(Free translation of the report issued for Argentine purposes in accordance with local generally accepted accounting principles)

OPINION

Messrs.

Banco Hipotecario Sociedad Anónima

Reconquista 151

Buenos Aires

1. FINANCIAL STATEMENTS AUDITED

We have examined the balance sheets of Banco Hipotecario Sociedad Anónima as at December 31, 2000 and 1999 and the related statements of income, changes in shareholders' equity and source and application of funds for the fiscal years then ended, together with the accompanying notes 1 to 36 and schedules A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L and N, which supplement them.

Furthermore, we have examined the consolidated balance sheet of Banco Hipotecario Sociedad Anónima and its subsidiaries at December 31, 2000, the consolidated statement of income and consolidated statement of source and application of funds for the fiscal year then ended, which are presented as supplementary information, as well as notes 1 to 3 which supplement them.

The preparation and issuance of these financial statements are the responsibility of the Bank's Board of Directors in the exercise of its exclusive functions. Our responsibility is to issue an audit report on these financial statements, based on our examination conducted with the scope mentioned in paragraph 2.

2. SCOPE OF THE AUDIT

Our examination was conducted in accordance with prevailing auditing standards, as approved by the Professional Council of Economic Sciences of the City of Buenos Aires and included the auditing procedures established by the Argentine Central Bank in its CONAU-1 Communiqué regarding "Minimum standards for external auditing procedures" for the audit of annual financial statements. These standards require that the auditor plan and perform the audit to form an opinion on the fairness of the significant information contained in the financial statements. An audit includes examining, on a selective test basis, the judgmental elements supporting the information disclosed in the financial statements and evaluating the accounting standards used in preparing them and, as a part thereof, the fairness of the estimates made by the Board of Directors.

3. OPINION

In our opinion, the financial statements at December 31, 2000 and 1999 referred to in paragraph 1, present fairly, in all material respects, the financial position of Banco Hipotecario Sociedad Anónima, the results of its operations, changes in its shareholders' equity and source and application of funds for the fiscal years then ended and the consolidated financial position of the Bank and its subsidiaries at December 31, 2000, the consolidated results of their operations and consolidated source and application of funds for the fiscal year then ended, in accordance with Argentine Central Bank rules and, except as regards the valuation and revenue

(Free translation of the report issued for Argentine purposes in accordance with local generally accepted accounting principles)

spot and forward purchases to be settled, mentioned in note 3 to the Financial Statements, in line with professional accounting standards.

4. SPECIAL INFORMATION REQUIRED BY REGULATIONS IN FORCE

As called for by the regulations in force, we report that:

4.1. The Financial Statements referred to in paragraph 1. have been transcribed into the "Inventory and Balance Sheet Book" which is kept, in all formal respects in conformity with the rules in force and with the Argentine Central Bank regulations. These financial statements have been prepared in all material respects, in compliance with the norms of Law 19,550 and those issued by the Argentine Central Bank and the National Securities Commission.

4.2. At December 31, 2000, the liabilities accrued in respect of employee withholdings and employer contributions towards the Integrated Pension and Survivors' Benefit System amounted, according to the accounting records and supporting schedules, to \$ 1,315,462.50, which were not yet due at that date.

Buenos Aires, February 14, 2001

HARTENECK, LOPEZ Y CIA

(Partner)

Professional Registration of the Firm

CPCE Cap. Fed. T° 1 F° 77

Gustavo Ariel Vidan

Public Accountant (UBA)

CPCE Cap. Fed. T° 159 F° 64

(Free translation of the report issued for Argentine purposes in accordance with local generally accepted accounting principles)

Auditors' Report

Messrs.

Banco Hipotecario Sociedad Anónima

Reconquista 151

Autonomous City of Buenos Aires

1. We have examined the balance sheets of Banco Hipotecario Sociedad Anónima as at December 31, 2002 and 2001 and the related statements of income, changes in shareholders' equity and source and application of funds for the fiscal years then ended, together with the accompanying notes 1 to 36 and schedules A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L and N, which supplement them. Furthermore, we have examined the consolidated financial statements of Banco Hipotecario Sociedad Anónima and its main subsidiaries at December 31, 2002 and 2001, as well as schedule B and notes 1 to 4 which are presented as supplementary information. The preparation and issuance of these financial statements are the responsibility of the Bank
2. Our examinations were conducted in accordance with prevailing auditing standards, as approved by the Professional Council of Economic Sciences of the City of Buenos Aires and included the auditing procedures established by the Argentine Central Bank in its CONAU-1 Communication regarding "Minimum standards for external auditing procedures" for the audit of annual financial statements. These standards require that the auditor plan and perform the audit to obtain reasonable assurance that the financial statements are free of material misstatements and to form an opinion on the fairness of the significant information contained in the financial statements. An audit includes examining, on a selective test basis, evidence supporting the amounts and information disclosed in the financial statements. An audit also includes evaluating the accounting standards used in preparing them and the significant estimates made by the Bank, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We consider that our audits provide a reasonable basis for the statement made in point 7.
3. As mentioned in Note 6.14. to the financial statements and as established by Argentine Central Bank Communication "A" 3800, the Bank has absorbed in advance the losses for the current year, up to the limit of the balances recorded in the "Unrealized valuation difference" account, in the shareholders' equity, ad referendum of the decision to be made in due course at the Meeting of Shareholders of the Bank.
4. Below are described the uncertainties affecting the Bank's financial statements:
 - a) As mentioned in Note 2, the Bank has requested that the amount of US\$(000)1,208,723, equivalent to \$(000)4,064,936, in respect of the compensating and coverage bonds envisaged in Sections 28 and 29 of Decree No. 905/02 be credited to its

account. This request is subject to the approval of the Argentine Central Bank. The final amount of those bonds has not been settled so far.

b) As of December 31, 2002 the Bank records government and corporate securities for \$(000)137,982, a secured loan of \$(000)510,778 under the terms of Decree No.1387/01, the right to collect the amount of \$(000)4,137,888 for the compensating and coverage bonds, as established by Sections 28 and 29 of Decree No. 905/02, loans to the provincial and municipal public sectors for \$(000)318,313. As a result of the Argentine economic crisis mentioned above, there is uncertainty as to whether the recoverable values of those assets will exceed their respective carrying values.

c) The economic context described in Note 1 affected the liquidity, deposit and profitability levels and solvency of the financial system in general and of the Bank in particular. As mentioned in Note 3, Banco Hipotecario S.A. has requested rediscounts and advances from the Argentine Central Bank to cover its temporary lack of liquidity, and submitted a rehabilitation and regularization plan to that Entity. To date, it is not possible to foresee the final resolution of the plan submitted to the Argentine Central Bank or the results of that plan and assistance provided to the Bank.

d) As mentioned in Note 4 to the financial statements, the Board of Directors of Banco Hipotecario S.A. has decided to restructure its debt for negotiable obligations issued abroad and loans received from foreign banks and entities, and to postpone the servicing of the principal amount of that debt until it is successfully restructured. Bearing in mind the start of the restructuring process, the current economic situation detailed in Note 1 and the effects this situation could have on Banco Hipotecario S.A., there is uncertainty regarding the outcome of that restructuring and its possible effects. Therefore, it is not possible to determine the monetary effect such restructuring process will have on the Bank.

e) As mentioned in Note 1, at the date these financial statements were prepared it was not possible to foresee the future development of the Argentine economy, or of the financial system in particular, or its effects on the economic and financial position of the Bank. The Bank has prepared the accompanying financial statements following accounting principles applicable to a going concern, disclosing its assets and liabilities in accordance with accounting standards in force in Argentina and those established by the Argentine Central Bank. Therefore, the Bank's financial statements must be considered in the light of these circumstances.

5. As of December 31, 2002 the Bank recorded a reserve of \$(000)356,596 for the amount of the compensation received for the positive difference between the shareholders' equity reported as of December 31, 2001 and that arising from adjusting the net foreign currency position converted at the \$1.40 =US\$1 parity in the account captioned "Unrealized valuation difference" arising from the compensation of the net foreign currency position, in the Statement of changes in shareholders' equity. Under professional accounting standards, such amount should have been allocated to the results for the year. As mentioned in section 3. of this report, the Bank has absorbed in advance the losses for the current year, up to the limit of that amount. Furthermore, the criterion for valuing the

secured loans obtained in exchange for government securities, the compensating and coverage bonds received and rights to receive the yield produced by those bonds, has been applied by the Bank in conformity with Argentine Central Bank regulations; nevertheless, that criterion is not in accordance with professional accounting standards in force in the Autonomous City of Buenos Aires, under which such loans, bonds and rights to receive the yield produced by those bonds should have been recorded in the Bank's assets at their market value.

6. As mentioned in Note 6 "Basis for the presentation of financial statements", in preparing the financial statements, the Bank has followed the accounting criteria established by the Argentine Central Bank.
7. In view of the effect on the financial statements that could derive from the resolution of the situations described in section 4. and considering the departures from professional accounting standards mentioned in section 5., we are not in a position to issue any opinion and, therefore, we do not issue such an opinion on the financial statements and consolidated financial statements of Banco Hipotecario S.A. as of December 31, 2002 and 2001, taken as a whole.
8. As called for by the regulations in force, we report that:
 - a) The Financial Statements referred to in paragraph 1. have been transcribed into the "Inventory and Balance Sheet Book" which is kept, in all formal respects in conformity with the rules in force and with the Argentine Central Bank regulations. These financial statements have been prepared in all material respects, in compliance with the norms of Law 19550 and those issued by the Argentine Central Bank and the National Securities Commission.
 - b) At December 31, 2002, the liabilities accrued in respect of employee withholdings and employer contributions towards the Integrated Pension and Survivors' Benefit System, according to the accounting records and supporting schedules, amounted to \$ 1,223,446.74, which were not yet due at that date.

Buenos Aires, February 19, 2003

PRICE WATERHOUSE & CO.

(Partner)

Professional Registration of the Firm
CPCE Cap. Fed. T° 1 F° 1
Gabriela I. Slavich
Public Accountant (UBA)
CPCE Autonomous City of Buenos Aires
To. 195 - Fo. 143

N. DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE

N.1 DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERENTE NONCHÉ SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CORRISPETTIVO

Sono a disposizione del pubblico presso gli uffici del Coordinatore della Raccolta, Citibank N.A., succursale di Milano, Foro Bonaparte 16, i seguenti documenti:

- Regolamenti delle Obbligazioni Esistenti;
- Regolamento Generale delle Nuove Obbligazioni corredato dei relativi allegati;
- Bilancio civilistico e consolidato dell'Offerente al 31 dicembre 2002, corredato dei relativi allegati;
- Bilancio civilistico e consolidato dell'Offerente al 31 dicembre 2001, corredato dei relativi allegati;
- Bilancio civilistico e consolidato dell'Offerente al 31 dicembre 2000, corredato dei relativi allegati;
- Situazione patrimoniale civilistica e consolidata dell'Offerente al 30 giugno 2003, corredata dei relativi allegati;
- *Pricing Supplement* e *Offering Memorandum* predisposti e diffusi dall'Offerente in relazione alle Altre Offerte dell'Invito Globale.

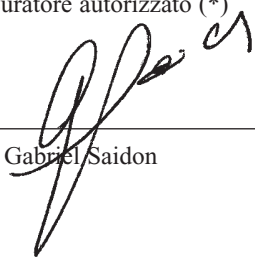
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel documento d'offerta appartiene all'Offerente.

L'Offerente dichiara che, per quanto di sua conoscenza, i dati contenuti nel documento d'offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

Banco Hipotecario S.A.

Il procuratore autorizzato (*)



Gabriel Saidon

(*) In forza di procura notarile rilasciata in data 24 gennaio 2001, n. 200101241998/6, a rogito Notaio Elizabeth Adela Cordoba.

Coordinatore della Raccolta

Citibank N.A.
Succursale di Milano
Foro Bonaparte 16
20121 Milano

Consulenti Finanziari

Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Centre
33 Canada Square
Canary Wharf
London, E14 5LB UK

ABN AMRO Bank N.V.
Via Meravigli 7
20123 Milano